

CIÓ

E. FERRI

DIFESA PENALI

E STUDI

GIURISPRUDENZA

KL33

.I8

F4


c.1

E
345.2
F



64761176

34




UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS





E. FERRI

Professore di Diritto e Procedura penale all'Università di Roma
e all'Université Nouvelle di Bruxelles

DIFESE PENALI

E

STUDI DI GIURISPRUDENZA



BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TORINO
FRATELLI BOCCA, EDITORI

Librai di S. M. il Re d'Italia

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ROMA
Corso, 216

MILANO
Corso Vitt. Eman., 21

FIRENZA
Via Cerretani,



DEPOSITI
PALERMO — MESSINA — CATANIA


1899

Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria

53976

23059

E
34512
K233
I 8
F4




FONDO BIBLIOTECA PÚBLICA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Torino, 1899 — Tip. Succ. A. Baglione — Via Ormea, 3.

A
MILLA

DOLCE, SERENA, RITEMPRANTE COMPAGNA
NEI NUOVI IDEALI
E
NELLE LOTTE NON NUOVE
DELLA SCIENZA E DELLA VITA





PREFAZIONE



Raccolgo in questo volume alcune delle mie difese penali, che sopravvissero all'attimo fuggente dei dibattiti giudiziari e vi aggiungo degli studi di giurisprudenza, per documentare come anche ora, colla legislazione vigente, le induzioni psicologiche e giuridiche della scuola criminale positiva possano avere non solo diritto di cittadinanza nelle aule giudiziarie, ma vi portino anzi un palpito ed un senso di vita reale, che finiscono per illuminare e conquistare, colla potenza della verità umana, anche la coscienza dei giudicanti, per quanto annebbiata o dai pregiudizi del senso comune abitudinario nei giurati o dai preconcetti tradizionali e scolastici nei magistrati.

E poichè il miglior modo di dimostrare il movimento è stato sempre quello di muoversi effettivamente; così questa raccolta varrà, meglio delle polemiche astratte e sillogistiche, a dimostrare la vitalità, anche praticamente quotidiana, delle nuove dottrine sui delitti, i delinquenti e le condizioni di loro manifestazione e i criteri per indirizzare le forze sociali alla preservazione dai veri malfattori, ritraendole dalla persecuzione di quelli che non lo sono.

E la ragione di questa efficacia suggestiva delle dottrine positive sul delitto, come fenomeno individuale e sociale, è tutta nel fatto, che per quanto sarebbe inopportuno portare nelle aule giudi-

ziarie le disquisizioni accademiche coll'etichetta di questa o quella scuola, classica o positiva, altrettanto è utile far sentire ai giudicanti del fatto e del diritto la parola vivente dei « fatti umani », oltre la ruminazione degli smorti involucri verbali di formole sillogistiche sul reato come « entità giuridica ».

Tanto più, che l'ufficio del difensore penale impone ed esige sempre, contro ogni tendenza metafisica del pensiero ed ogni comodità di formulario giuridico, anzitutto e soprattutto quell'esame personale e sociale dell'accusato, che più si impone alla coscienza morale e giuridica del giudicante.

Si tratta soltanto di aggiungere all'empirismo, sia pure geniale, della pratica professionale il metodo scientifico nell'analisi e nello studio delle condizioni soprattutto psico-sociologiche del giudicabile; in attesa del giorno in cui la giustizia penale non sarà più che una funzione ed un'opera di clinica preservativa contro il delitto, come si è già fatto per le altre malattie comuni e mentali: e, per tanto, accusa e difesa nei giudizi criminali non saranno che un ufficio pubblico di indagine e discussione peritale sui delinquenti pericolosi (1).

**

Delle mie difese penali pochissime furono raccolte stenograficamente e nessuna di quelle per reati di sangue, che più frequentemente ho pronunciate nella mia pratica professionale e che raccoglierò in altro volume sui *violenti* — per completare i *ribelli* e le *vittime*, di questo volume — ricostruendole, per quanto mi sarà possibile, dalle mie note e ricordi d'udienza.

Del resto anche quelle riprodotte stenograficamente non sono — come sempre si è avvertito dagli scrittori di arte forense, per tutte le raccolte di arringhe giudiziarie (2) — che una smorta riproduzione

(1) Veggasi, per questo o per le questioni teoriche e pratiche sulla criminalità, la IV edizione della mia *Sociologia criminale*, Torino, Bocca, 1899.

(2) V. GAMBETTA, *Maitre Lachaud*, in appendice ai due volumi di *Plaidoyers de Ch. Lachaud*, Paris, 1889 — GIURINI, *Arte forense*, Torino, 1878 — VERONESI, *Sull'eloquenza*, Brescia, 1887 — ERMINI, *Antologia dell'oratoria*

di ciò che esse furono nella viva voce e nell'atmosfera ardente dei Tribunali o delle Corti d'assise, sotto la flagellazione cerebrale della pubblica aspettativa e dell'ansia processuale.

Non voglio io, nè potrei, giudicare della mia eloquenza forense; ma mi lusingo che di essa con queste mie difese penali abbiano a farsi un'idea, specialmente i giovani avvocati, ai quali più intenzionalmente indirizzò questo volume. Solo ascoltando e leggendo arringhe essi potranno acquistare ed educare in sè stessi l'inebriante magistero della parola; giacchè non soltanto per la evoluzione del senso artistico, moderno, che — nel teatro come sulla cattedra e nei tribunali — ha imposto sempre più il fascino della verità semplice e schietta ai lenocinii convenzionali della posa accademica; ma anche perchè se un insegnamento è possibile dell'arte del dire, questo è sperabile soltanto dalla suggestione sperimentale dell'esempio, anzichè dalle regole distillate nei libri *de oratore* o *dell'arte forense* (1).

Come il ragionare diritto e sagace non si apprende dai trattati di logica; così l'eloquenza non si impara dai trattati sull'arte del dire. E nulla è più smentito dalla realtà che il vecchio detto: si nasce poeti, si diviene oratori.

No: come per essere poeti non basta dare sfogo alla sentimentalità interiore in forma libera e istintiva, così per essere oratori non basta imparare i precetti sul modo di fare gli esordii, le figure rettoriche e le perorazioni.

Così per il poeta come per l'oratore il « fatale animatore » sta nella disposizione innata. Si tratta soltanto, con lo studio e, soprattutto, coll'esercizio sperimentale di sviluppare, rafforzare e discipli-

italiana moderna, Rocca S. Casciano, 1898 (che riporta un brano della mia difesa pel *disastro di Grassano*) — V. pure la raccolta di PRO e ARGENTI, *Processi celebri*, Napoli, 1889-90, 4 vol. (dove è riportata anche la mia difesa dei *contadini mantovani*).

(1) Un libro sull'arte oratoria, che ha felicemente iniziato l'applicazione dei dati fisio-psicologici all'uso della parola in pubblico è quello di AJAM, *La parole en public*, Paris, Charnel, 1895, che tratta della fisio-psicologia della parola — rapporti fra il linguaggio interiore e la parola — studio dei metodi oratorii dall'antichità a noi — schizzo di un metodo scientifico di arte oratoria — inchiesta psicologica sulla parola in pubblico.

nare quest'innata disposizione cerebrale, o per la poesia o per l'oratoria.

Certo, per l'oratore è anche necessario il corrèdo di talune doti elementari — corrispondenti alla terza circonvoluzione cerebrale sinistra, che il Broca dimostrò essere il centro del linguaggio — come la voce e la facilità di parola; e queste si possono in gran parte migliorare ed accrescere col graduale esercizio: sicchè io dico agli esordienti che non bisogna mai disperare di sè, ai primi incerti o mal riusciti tentativi. Anche il corridore più veloce ha cominciato, bambino, col muovere mal sicuri i primi passi, cadendo.

Ed io ricordo, a questo proposito — poichè il diventare un oratore è stato uno dei primi e più ostinati sogni fantastici della mia vita studentesca — ricordo che, appena laureato, durante l'anno dei miei studi di perfezionamento in diritto penale, a Pisa, nel 1878, ho trovato grande vantaggio, per sciogliere lo scilinguagnolo, in un esercizio, che non mi era stato suggerito da nessun trattatista, ma che rispondeva istintivamente alla norma sperimentale del « provando e riprovando ».

A Pisa, allora, io non pensavo ancora all'avvocatura, tutto immerso nell'idea di conquistare, malgrado la mia eterodossia scientifica, una cattedra universitaria; ma sentii per la cattedra futura la necessità di fare della ginnastica polmonare e facilitare la parlantina e acquistare l'abitudine dell'ordine e della chiarezza nella esposizione, obbligandomi ogni giorno — nei punti più remoti della passeggiata *alle piagge*, lungo l'Arno, fuori mura — a parlare, ad alta voce, un'ora di seguito, improvvisamente, sopra un tema che estraevo a sorte fra tanti cartellini preparati e intascati, prima di uscire.

E quante banalità, e quanti idiotismi fra qualche lampo ideale non dicevo allora sulla « civiltà » e sulla « giustizia » e « il libero arbitrio » e « l'amor di patria » e « la famiglia » e « l'impeto d'ira » e « la legittima difesa » e la « *malesuada famas* » e « la colpa morale »!

Le prime volte, naturalmente, parole ed idee uscivano stentate, disadorne, inefficaci: ma io sentiva tuttavia che questo esercizio quotidiano di *allenamento* era veramente prezioso, così per la laringe come per il cervello. E me ne accertai quando, sul finire di quello stesso anno scolastico, dissi dalla cattedra di Francesco

Carrara — col consenso del grande criminalista — una conferenza sul tentativo di reato, in cui alla luce delle dottrine tradizionali opponevo timidamente il barlume delle nuove idee che mi venivano dagli studi, in quell'anno intrapresi per pubblicare la mia tesi di laurea nel volume sulla *Teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*.

E naturalmente la pratica dell'insegnamento universitario, che cominciai due anni dopo la laurea, nel 1879, com'è libero docente a Torino, ha sempre più accresciuta la resistenza vocale e la facilità della parola.

Ma quello che io posso dire ai giovani avvocati, che s'interessassero a queste mie notizie di pratica professionale, si è che a vincere il panico ed a sciogliere la lingua e a dare efficacia di espressione, più che gli esercizi fisiologici o le regole accademiche, importa *il sapere*.

Avere in testa delle idee e quindi delle cose da dire: ecco il primo grande segreto dell'eloquenza.

E per l'eloquenza forense — oltre le idee generali di sociologia, di psicologia e di diritto — conoscere la causa è l'altro magico segreto, per essere suggestivi e per applicare il precetto di Aulo Gellio che l'orazione deve uscire « non dalla bocca ma dal petto ».

E l'uno e l'altro sono necessari insieme per arrivare a quegli effetti di suggestione, di cui — per mio conto — ricorderò sempre il caso di quel carabiniere alle assise di Siena, nel 1884. Stavo terminando la difesa di un giovane che ne aveva ucciso un altro per quelle rivalità di quartieri, che a Siena sopravvivono colla istituzione medievale delle *contrade*, le quali ogni anno si contendono *il palio* nella meravigliosa piazza a conca, con grande sfoggio di artistici costumi. Ed io stavo invocando, in nome della fraternità di tutti gli italiani e di tutti gli uomini, la cessazione di queste rivalità fratricide e barbariche, quando la mia parola fu interrotta dall'applauso di un giovane carabiniere, che stava a guardia degli accusati. Applauso che ancora mi risuona commovente nell'animo, insieme a quello onde i giurati di Firenze, nel 1890, salutarono la mia difesa di certo Cosci, due volte omicida, che nel processo scritto e nell'atto di accusa si era fatto passare per terribile brigante, sol perchè era stato prima latitante nella maremma ed era anche un po' squilibrato di mente.

Ma anche allora l'applauso scoppiò quando io, dopo avere svisce-

rati tutti i più significanti particolari della causa e delineando la figura dell'accusato (secondo i dati psicologici e psicopatologici, che poi esposi nel volume sull'*Omicidio*), indicavo i danni della ineducazione selvaggia e della miseria morale, a cui esso era stato abbandonato dalla famiglia e dalla società, che poi rinchiudendolo nel carcere cellulare lo aveva anche istupidito di più.

Così come le acclamazioni popolari al tribunale e nella città di Potenza, per la causa del disastro di Grassano, più che altro le dovetti alle energiche affermazioni di verità contro la prepotenza delle società ferroviarie nel nostro paese.

Conoscenza sicura di tutta la causa e corredo di idee sociologiche e soprattutto psicologiche: ecco i due potenti animatori dell'eloquenza forense, a cui male possono sperare coloro che abbiano il cervello mobigliato soltanto delle astratte formule giudiziarie, utili spesso e necessarie talvolta, ma in proporzioni e con frequenza infinitamente minori che le nozioni di psicologia normale e criminale e di sociologia, costituenti oramai un bagaglio formidabile di guerra nelle lotte forensi, ed una sorgente inesauribile di potenza suggestiva.

Infatti, nelle aule giudiziarie, prima di arrivare — e non in tutte le cause si arriva — alla discussione di un qualche problema tecnicamente giuridico — il più delle volte risolto solo a colpi di sentenze di Cassazione — tutto il dibattito giudiziario si svolge sul fatto e sull'uomo che è accusato d'averlo commesso. Ed è inevitabile quindi che la critica probatoria, reale e personale, sul fatto medesimo e la ricerca sulle condizioni psicologiche e sociali del suo autore, costituiscano il materiale primo e decisivo di ogni discussione forense.

In questa più giova un'enza di osservazioni e induzioni positiviste su delitti e delinquenti che un quintale di astratte teorie classiche, ridicibili pur sempre — sotto il fogliame delle involuzioni sillogistiche — a qualche modesta *regula juris*, mummificata in qualche sentenza di Cassazione, che serve a interpretare tale o tal'altra espressione di un articolo di legge.

Vedranno quindi i lettori come nelle difese penali, improntate a modernità di pensiero, si possano usufruire le idee positive di sociologia e di psicologia; le quali poi hanno virtù di interessare vivamente — se con sobria opportunità intercalate nel discorso — anche i giudicanti e gli uditori, che amano di erudirsi o di ricor-

dare, togliendosi dalla monotona ripetizione delle consuete citazioni letterarie o dei *latinetti*.

Per esempio, nella difesa dei *contadini mantovani*, io stesso, rileggendola ora, mi sono accorto come fin da allora (nel 1886) io fossi marxista senza saperlo. Quella difesa è infatti tutta orientata sul determinismo economico o materialismo storico, per cui si dimostra come i fatti storici (individuali e sociali) siano il prodotto diretto o indiretto delle sottostanti e determinanti condizioni economiche dell'individuo e della collettività.

Determinismo economico, che costituisce la dottrina caratteristica del marxismo — oltre il terreno tecnico delle teorie sul valore e sulla formazione del capitale e sulle condizioni del lavoro — come interpretazione positiva della storia. E come tale, secondo me, è la legge fondamentale di ogni sociologia positiva ed è la scoperta scientifica più decisiva dacchè la sociologia si è costituita come scienza autonoma (1).

Ora, in quella difesa dei *contadini mantovani* accusati di eccitamento alla guerra civile, tutta la potenza suggestiva consiste nell'aver posto in evidenza come la loro attività — che si diceva criminosa e punibile — non fosse che il prodotto necessario delle loro condizioni economiche e morali di esistenza e non potesse quindi essere punita; dacchè, quell'attività, pure affermandosi a difesa dei proprii interessi, non era mai trascesa ad aggressione violenta dell'altrui diritto.

E così nella difesa dello studente Martellotta (1890) e degli studenti fischiatori (1891) io applicai — prima che il Sighele pubblicasse il suo ottimo volume sulla *folla delinquente* — quella teoria psico-sociologica, sul delitto collettivo, che ormai si è imposta alla coscienza dei giudicanti meno avversi alla luce ideale di quella verità umana, che è di comune esperienza, ma che solo dal metodo sperimentale della scuola criminale positiva è stata posta in sistematico rilievo.

(1) Veggasi la II edizione del mio *Socialismo e scienza positiva*, Palermo, Sandron, 1899.

*
**

Quanto alla loro struttura, queste mie difese penali parmi risentano, e non me ne dispiace, di quella semplicità, senza fronde accademiche e senza disposizione architettonica di forme simmetriche, che è un portato della vita moderna, tutta materata di cose positive e senza tempo da perdere. Rapide sempre, per quanto durate talvolta molte ore, come all'assise di Venezia otto ore nella stessa giornata e undici ore in due giorni al tribunale di Lecce.

E sebbene ogni avvocato debba naturalmente seguire il metodo di preparazione e di esposizione che meglio risponde alle sue attitudini e cognizioni personali, tuttavia come esempio da seguire o da modificare, io dirò che il mio metodo di trattare le cause è il seguente.

Per solito essendo io chiamato da qualche altro collega, che si è già occupato della causa durante il periodo istruttorio e alla vigilia del dibattimento, a me la causa si presenta quale la dimostra il processo scritto, di cui io amo studiare con diligenza ogni documento per intero, perchè molte volte da circostanze minime, e secondarie, da particolari lontani guizzano inaspettate idee ed impressioni, utilizzabili poi all'udienza massime nei processi di prova indiziaria.

La prima impressione è sempre la più vicina al vero: ed io credo utile resistere a quell'autosuggestione che a poco a poco involge ogni avvocato, tanto da fargli perdere di vista i pericoli e i punti deboli della causa che la prima impressione aveva presentati, dandogli delle illusioni, che pure taluno crede utili per acquistare quella *fele nella causa*, che è il segreto, se non dell'oratoria, certo della efficacia suggestiva.

Io ho sperimentato invece, che il tenersi alla prima meditata impressione giova sempre di più, sia per eccitare poi il cliente — movendogli obiezioni e domande — a chiarire i punti oscuri; poi, soprattutto per non dimenticare quale sarà l'impressione prima — cioè lo stato d'animo iniziale — dei giudicanti o popolari o togati.

Giacchè per persuadere i giudici bisogna fiutare e indovinare quale sia il loro pensiero, la loro impressione sulla causa, non solo

all'inizio ma durante tutto il dibattimento e dopo la requisitoria dell'accusatore. E per questo non c'è bussola migliore della stessa prima impressione, che noi pure — « a caso vergine » come si dice — abbiamo ricevuta leggendo l'atto d'accusa e il processo scritto.

Durante il dibattimento — quando non vi sia trascinato da qualche autorevole collega che segue la vecchia maniera o dagli attacchi dell'accusatore pubblico o privato — io preferisco non fare incidenti procedurali, se non siano di evidente sicurezza e preferisco far poche domande non solo ai testi d'accusa ma anche, e soprattutto, ai testi di difesa; curandomi solo di richiamare e fissare, qua e là, l'attenzione dei giudicanti su quelle circostanze sintomatiche, che si collegano all'idea direttiva e centrale della difesa e che saranno poi riprese e lumeggiate nella discussione finale.

Senza una necessità positiva di chiarimento, credo preferibile lasciare che le prove si svolgano spontaneamente, anche perchè molte volte le chiose e le aggiunte dei testimoni — o interessati o poco intelligenti — guastano e aggrovigliano la matassa.

E per questo bisogna resistere alla tentazione di secondare il gusto del pubblico, che preferirebbe naturalmente di avere in ogni udienza i battibecchi e le scaramucce, che sono i fuochi artificiali degli spettacoli forensi; tranne per le cause che per sè stesse assumano uno svolgimento scoppiettante di frizzi, di allusioni, di umorismo od anche d'invettive, come nei processi per diffamazione o d'indole politica.

È mia abitudine di scrivere il più possibile tutto ciò che avviene all'udienza: lettura di documenti, deposizioni testimoniali, esposizione di corpi del reato, arringhe di avversari e di colleghi, domande ed espressioni incidentali di giurati o giudici, ecc., notando a margine l'impressione che ciascun atto mi pare abbia fatto sull'animo dei giurati o dei giudici, e notando pure le risposte defensionali che si possano opporre a tale o tal'altra impressione accusatoria.

Chiuso il dibattimento — durante il quale l'embrione dell'arringa defensionale, che già era nato alla precedente lettura dell'istruttoria scritta, si è venuto svolgendo e delineando — la lettura e lo spoglio di questo verbale d'udienza annotato e commentato, offre oramai la trama del discorso, mentre rinnova la memoria viva di tutto il dibattimento, massime quando questo siasi protratto per qualche

giorno. E, divise le parti principali della difesa secondo l'indole e il contenuto della causa stessa, io mi scrivo le grandi linee e quei minuti particolari di fatto, che siano essenziali, in poche e larghe cartelle di appunti sinottici, sui quali la varietà, opportunamente disposta, delle matite colorate favorisce ed aiuta la memoria delle cose da dire, l'una dopo l'altra.

Per la forma, io trovo che l'affidarsi all'improvvisazione rende più viva, palpitante, efficace la parola. Ad ogni parte della difesa bisogna aver pensato prima: all'idea che farà da esordio, come a quella che servirà da chiusa, e alla catena degli argomenti prima di contraddizione all'accusa e poi di difesa.

Ma l'espressione verbale di queste idee (meno qualche frase più tipica e appropriata al caso), credo che bisogna assolutamente lasciarla all'improvvisazione, quando il cervello arroventato dal proprio lavoro manda scintille più brillanti, che non le frasi freddamente distillate a tavolino, lontano dall'atmosfera vibrante del pubblico e dei giudicanti.

Ed è in questa improvvisazione della forma, — che io comincio sempre in tono dimesso e voce naturale, per abbandonarmi poi a tutte le variazioni di intensità e di rapidità, provocate dal crescente calore del discorso e dalle interruzioni, mimiche o parlate, degli avversari — è in questa improvvisazione che si raggiunge il massimo della potenza suggestiva, perchè o nel raccogliere e ribattere una improvvisa obiezione degli avversari o soprattutto nel sorprendere sulla fisionomia degli uditori l'impressione in loro destata, noi possiamo o sorvolare sopra un argomento che si mostra poco persuasivo o insistere, con insistenza proteiforme e a lontani ritorni, nell'argomento che più faccia presa sull'animo dei giudicanti, perchè germogliante dalle radici stesse della causa dibattuta.

Ad ogni modo — sia nella difesa, sia, e tanto più, nella replica — meglio pochi argomenti buoni e decisivi, che molti, tra buoni e scadenti; perchè questi nel cervello degli uditori paralizzano l'effetto di quelli, e quando si dicono delle cose, sviscerate dalla causa o attinenti ad essa per irresistibile associazione di idee e di comune esperienza, la potenza suggestiva non ista nel numero, ma nella qualità delle cose dette.

Ed è regola fondamentale l'ossequio alla verità palese e provata, la sola, cioè, che noi possiamo conoscere; perchè ciò che non si

sa non esiste. Ostinarsi a negare il sole meridiano, significa rovinare anche quelle parti della causa dove la verità ci assiste e per la quale quando l'innocenza del giudicabile non si può seriamente sostenere, val meglio ridurre la propria difesa al compito di farne graduare la responsabilità e la condanna secondo giustizia ed equità.

Sicchè tutto il segreto fondamentale, preparando e cominciando l'arringa, sta nel darsi coscienza dello stato d'animo in cui i giudicanti e il pubblico devono, presumibilmente, trovarsi in quel momento. La suggestione consiste nel passaggio e nel radicarsi di un'idea da un cervello ad un'altro: ed essa è quindi la condizione prima e necessaria per convincere e persuadere chi ascolta. Ma chi ascolta, massime dopo un dibattimento di prove pro e contro, non può non avere nel suo cervello, già formato interamente o soltanto embrionale, una propria idea e convinzione. Perchè questa ceda il posto all'idea ed alla convinzione nostra, è necessario, prima di tutto, eliminare quella preoccupazione dal cervello dell'uditore; e per far questo, bisogna dunque indovinare e presumere l'altrui stato d'animo iniziale, prima del nostro discorso.

Se noi non ci occupiamo di questo e facciamo il nostro discorso, per proprio conto, questo potrà essere più che convincente, ma (a meno che non sia, per fortunata combinazione, omogeneo alla convinzione già iniziata nei giudici) troverà sempre, ad una suggestione efficace e completa, l'ostacolo della preesistenza di una idea e convinzione diversa, se tali sono le apparenze sfavorevoli della causa.

Una volta, invece, che psicologicamente (cioè intellettualmente e sentimentalmente) « ci siamo messi nei panni dei giudici », noi, senza dirlo, o anche dicendolo francamente, secondo i casi, cominceremo col riconoscere la possibilità della convinzione che essi sembrano essersi fatta della causa; ma poi, staccandone ed eliminandone pezzo per pezzo, secondo l'intreccio delle prove e degli indizii, il fondamento di apparenza, potremo più efficacemente sostituire nel loro cervello gli elementi di fatto e le induzioni mentali e le emozioni sentimentali, che costituiscono invece la nostra convinzione defensionale.

E come nel disfare e sgretolare un muro tutto sta a smovere il primo mattone; così nel lavoro della suggestione tutto sta a trovare il primo punto d'appoggio e di operazione psichica per fare leva sullo stato d'animo dell'uditore.

E perciò, se la causa ha un lato simpatico, bisogna afferrarsi subito, come per passaporto alla dimostrazione ulteriore; se ha un lato antipatico, non dissimularlo, ma convenirne, pure orientando in nostro favore la diffidente attenzione degli uditori, sempre disposti a disarmare di fronte a chi, se non altro, invochi il proprio dovere di difensore, al quale poi — una volta assunta una causa — bisogna sapersi dare interamente, incondizionatamente. Giacchè l'unica forza che possa imporre il rispetto ad un uditorio avversò o cattivare meglio un'attenzione già disposta a lasciarsi persuadere, sta sempre nel coraggio intellettuale di non dissimularsi le ombre sfavorevoli della causa e di affrontarne le difficoltà, e di dirne verso chiunque le verità dolorose apertamente, risolutamente.

Ad una convinzione ostinata — forse erronea — del pubblico e dei giudicanti non si può, con qualche speranza di riuscita, che opporre altrettanta convinzione ostinata, fin da prima dimostrando di conoscere bene in chi ascolta l'opposta persuasione travisata dalle apparenze delle cose.

Ed anche negli attacchi agli avversari, quando non vi si metta rancore personale — che non ci deve mai essere — nè si falsi la verità — che non si deve mai tradire, poichè l'avvocato può tacere una verità contraria ma non deve dire una cosa non vera — bisogna tutto dire francamente, energicamente. Perchè il giudicante arrivi a cambiare le sue prime impressioni, gli occorre dell'energia intellettuale e del coraggio morale; di questa energia e di questo coraggio deve, primo, dargli esempio il difensore, dicendo tutto ed aperto il proprio pensiero, senza reticenze, senza sottintesi, colla fede ostinata nella vittoria, che anche Garibaldi nelle sue *Memorie* diceva essere il primo e più forte coefficiente di ogni vittoria.

Così soltanto, già durante il dibattimento e nell'arringa noi possiamo conquistare la fiducia intellettuale e morale di chi ascolta ed ottenere così quell'atmosfera mentale, nella quale soltanto l'organismo della nostra difesa potrà essere vitale e vittorioso.

Del resto quando avrò detto, ai giovani avvocati, che in ogni difesa penale bisogna evitare soprattutto la monotonia, così della voce come del pensiero, alternando il rigido serrato ragionamento, sostanziato di cose, con qualche slancio sentimentale che zampilli spontaneo dai fatti della causa o dai rapporti più generali colle cose della vita, non senza aggiungervi, per chi ne abbia, la salsa inter-

mittente dell'umorismo, che spesso è l'unica o la più formidabile arma per paralizzare un argomento avversario od una malevola testimonianza; credo che avrò detto il più ed il meglio che io potessi sulla nostra pratica professionale, secondo l'esperienza che da più anni ne vado facendo, con entusiasmo non mai intiepidito.


Io riassumo ogni mio ricordo ed ogni consiglio, dicendo che una difesa penale, per essere potente, deve essere non solo detta, ma anche vissuta, coi lampi del cervello, coi palpiti del cuore.

Le lotte giudiziarie sono infatti tra le più ardenti nella vita intellettuale e morale: e sono come il riflesso ancor caldo e commovente dei drammi veri della vita sociale, aggiungendovi anzi l'acuta, vibrante emozione dell'incertezza sull'esito del processo, sempre ansiosamente aspettato ed appreso, anche quando non si avvolga fra i tormenti e la febbre di un errore giudiziario.

Entusiasmo professionale, che non mi fa dimenticare però l'augurio rispondente alle mie convinzioni scientifiche, secondo il quale nella giustizia penale dell'avvenire, accusa e difesa cesseranno di essere splendido e talvolta artificioso esercizio di eloquenza fascinatrice, per diventare indagine severa e positiva sui determinanti del delitto, da cui risulti più umano — e ad un tempo più sicuro e meno barbarico — il magistero di preservazione sociale dalla criminalità.

Fiesole, luglio 1898.

ENRICO FERRI.




PARTE I

DIFESA PENALI

U A N L

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN


DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



JUAN I RIBELLI

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



I.

I contadini Mantovani al processo di Venezia.

(16 febbraio-27 marzo 1886).

Al lettore,

I fatti verificatisi in provincia di Mantova nello scorcio del 1884 ed al principio del 1885, seguiti dagli arresti in massa di 200 contadini, sono troppo noti ed il processo di Venezia ne ha così vivamente rinnovata la memoria, che sarebbe inutile riassumerli qui: si si trattava del primo movimento di emancipazione operaia, ristretto al solo orizzonte di un rialzo di salari, ma primo inevitabile risveglio precursore della coscienza politica e sociale nei miseri, secolarmente negletti, lavoratori della campagna.

Subito dopo gli arresti offersi l'opera mia di difensore ed assistei, un anno dopo, a tutto il processo contro 22 dei 200 arrestati, per due ragioni principali.

Prima, perchè vidi offesa ogni norma di giustizia negli arresti in massa di tanti infelici, rei soltanto, sia pure qua e là con qualche inevitabile eccesso... di parole (e fatti concreti al processo non ne furono provati) di aver cercato un alleviamento alle miserabili loro condizioni.

Ma soprattutto poi per protestare contro questo vecchio sistema di prenderè per malfattore chiunque, affermando i propri diritti di uomo, si sollevi per poco dall'apatia o dall'abbiezione, che taluni ritengono, per comodo loro, l'unica forma di ordine sociale.

Per protestare, cioè, contro il sistema delle improvvisi repressioni di polizia, colle quali il governo crede di aver fatto tutto quello che doveva per tutelare questo ordine pubblico, anzichè ricercare le cause

generali e profonde del malessere sociale e rimuoverne od attenuarne le cause, portando a sollievo delle classi lavoratrici, oltre le lunghe e invano reiterate promesse, almeno qualche efficace provvedimento (1).

E così facendo, parve a me come ai colleghi miei di difesa, che noi veramente fossimo gli amici dell'ordine, che è moto ed attrito di forze vitali nei limiti delle leggi, non morta gora di moltitudini prostrate dalla miseria e che, assai più delle manette, trova nella soddisfazione graduale, ma costante e progressiva dei bisogni umani, il sostegno più saldo e più fecondo.

Naturalmente, poichè non si è soliti vedere i fatti seguire le promesse o si vedono i liberali a parole agire tutto al contrario, noi difensori fummo additati come tanti anarchici ed aizzatori di odi fra le classi.

La risposta migliore sta nelle difese, che furono allora pronunciate e di cui questa mia, per benevolo e lusinghiero incarico dei miei colleghi, svolse la parte fondamentale delle condizioni economico-sociali nella provincia mantovana, rilevando da documenti ufficiali e da testimonianze processuali la somma di dolori, cui si riduce la vita dei contadini e pur non nascondendo le strettezze anche dei piccoli proprietari.

Lontano, per tempra mentale e per disciplina di studi, dalle esagerazioni in un senso o nell'altro, ho dato prova del come io intenda l'opera riformatrice, che si impone al nostro tempo: radicale nella sostanza, temperata ed equanime, ma costante e continua nei modi.

Così, al processo di Venezia, colla mia difesa, non ispaventando la gente coi grossi paroloni (come nessuno dei miei colleghi fece, ma come altri aveva fatto prima del processo) e d'altra parte non cadendo nell'eccesso opposto di vedere un rivoluzionario in ogni contadino che chiede un aumento di salario e di invocare un carabiniere per ogni foglia che si move, ma delineando il presente e l'avvenire prossimo nelle loro esatte e genuine proporzioni, credo di avere contribuito, un poco, all'esito finale del processo, che, come si sa, fu di completa assoluzione, fra l'entusiasmo e la commozione indimentic-

(1) Sembra pur troppo che anche dal processo di Venezia abbia imparato poco il nostro governo. Di questi giorni (1886) in qualche parte della provincia di Mantova i contadini chiedono aumento di mercedi o le mercedi dell'anno scorso, senza diminuzione.

Nel contrasto fra contadini e proprietari il governo interpone l'opera sua... conciliatrice, arrestando senz'altro i contadini.

E così avremo nuovi processi senza che la questione abbia fatto un passo verso la sua soluzione.

cabile di tutti e che resterà certo come memoranda pietra miliaria nella dolorosa *via crucis* di tanta parte dell'umanità che lavora, soffre e lotta per il miglioramento delle sue condizioni materiali e morali.

Roma, giugno 1886.

E. FERRI.

Dal resoconto stenografico del *Processo di Venezia*, Venezia 1886, Tip. Ferrari).

UDIENZA DEL GIORNO 24 MARZO.

L'udienza si apre alle ore 9,55 antimeridiane.

Difesa dell'avvocato Ferri.

Signori Giurati,

Se vi è causa in cui il giudizio per cittadini giurati sia opportuno e possa riuscire fecondo, quella è certamente del presente processo,

Qui non abbiamo dinanzi un fatto criminoso, che nei suoi elementi interessi la scienza penale o nelle sue circostanze qualche altra scienza fisica o psicologica, nè un fatto intorno alla cui esistenza si avvilluppino prove più o meno evidenti. Qui non si tratta di procedere ad un lavoro di critica indiziaria, nè vi sono questioni tecniche da risolvere: qui si hanno dei fatti, che gli accusati non negano, e delle previsioni più o meno fosche, che da questi fatti altri dedusse.

Si tratta dunque di apprezzarne la fisonomia ed il valore; tanto che il giudizio, che da questi fatti deve sgorgare, è molto più morale che strettamente legale. Poichè i fatti, che formano il substrato dell'accusa contro gli odierni accusati — fatti, che pur rappresentano qualche cosa di molto meno grave degli atti di altre persone, che qui non figurano — questi fatti, diceva, non hanno in sè, per l'evidenza delle prove qui dibattute, nulla di criminoso: hanno soltanto, contro di sè, il sospetto di essere stati criminosi per la tendenza, che nei loro autori alle autorità di polizia parve di ravvisare, e per le conseguenze che da questi fatti si sono presunte, per suggestione della paura, ma che non si sono minimamente verificate. Talchè, o cittadini giurati, voi siete qui chiamati a giudicare non di ciò che

è avvenuto, ma di ciò che si presume sarebbe potuto accadere, in base alle presunte intenzioni degli accusati. (*Bene!*).

Ed ecco, allora, dove fin dalle origini risiede tutta l'anormalità organica di questo processo: mentre è assioma, anche di solo buon senso, che in sede penale occorre e non si può giudicare, se non ciò che è accaduto e non quello che si presume essere stato probabile che succedesse!

Dunque giudizio morale ben più che legale.

E giudizio, che si svolge non intorno ad un unico fatto, ma ad un complesso, una somma, una fusione di fatti e, più ancora, intorno alle condizioni che, dallo scorcio del 1885 al primo trimestre 1886, li determinarono in quella, che lo stesso oratore dell'accusa disse « povera e disgraziata provincia di Mantova ».

Debbo tuttavia dichiarare, che malgrado la stima cordiale da me professata al magistrato dell'accusa, col quale furono comuni in questo mese le battaglie leali per la ricerca della verità, io non potrò seguire l'esempio del valente avversario ed amico, perchè una promessa, e forse la maggiore, non mantenne, di quelle ch'egli aveva annunziate nell'inizio del suo eloquente discorso. Egli disse — sarò calmo, chiaro e breve — e queste promesse mantenne; ma egli disse anche: — voi non avrete da me arte oratoria, come la troverete al banco della difesa, ma giudizio spassionato dei fatti. — Ebbene questa promessa l'egregio avversario non ha mantenuta; perchè egli vi ha dato fulgida prova e largo sfoggio della sua potente eloquenza; ma, siamo franchi, per quanto abbondò nelle lusinghe della parola, altrettanto mancò nel fornire precisi argomenti di fatto sulla colpevolezza degli accusati.

Egli vi ha detto, che, trattandosi di cospirazione, non si possono ingenuamente esigere delle prove evidenti, ma si deve procedere per congetture, come il diplomatico che sorprende il segreto nella fisionomia o negli atti del suo avversario.

Or bene, signori, che un cittadino possa essere condannato per semplici e vaghe congetture e non per prove precise, positive, di fatto, questa è semplicemente un'eresia logica e giuridica.

Si comprende, che quando trattasi di prendere un provvedimento preventivo, per scongiurare un pericolo reale o fantastico, possano bastare le congetture, sempre fondate però sulla realtà dei fatti; ma quando trattasi di punire e non di prevenire, quando la sanzione della legge deve colpire un cittadino, allora, oh! allora occorrono delle prove, delle prove, nient'altro che prove!

Il Pubblico Ministero avrà quindi, colla sua requisitoria, tentata tutt'al più la difesa o la scusa delle autorità amministrative, che ordi-

narono, con tanto scarsa sapienza civile e tanto minore umanità, gli arresti paurosi; ma non ha certo, come pur dalla legge avrebbe obbligo formale, dimostrata l'accusa contro questi ultimi ed onorati avanzi di quegli arresti in massa. (*Applausi*).

Nè questo proviene da minore valentia nel pubblico accusatore; ma è il riflesso e la conseguenza inesorabile della natura stessa di questo processo, che, come nella sua orditura istruttoria, non porta che voci vaghe ed ombre, così nella requisitoria non ha potuto offrire che sillogismi aerei e squarci d'oratoria, non mai delle prove, dei fatti.

Ed ecco perchè voi vedete il giudice istruttore nel processo scritto, come il Pubblico Ministero del dibattito orale, procedere incerti, senza idee precise nel determinare la figura giuridica del reato, da imputarsi a questi accusati.

Io ebbi lo scrupolo melanconico di studiare foglio per foglio, tutto l'enorme cartafascio dei ventisette volumi di atti e documenti, che avrebbero dovuto porgere la base di fatto a questa causa: ma non solo io non ho trovato, come non fu portato a questo dibattimento, un documento solo che attestasse la colpa di questi accusati, ma ho trovato invece la dimostrazione limpida, che il giudice istruttore non avendo mai avuto idea precisa dell'obbiettivo criminoso, che doveva stabilire (poichè non si può dare consistenza di realtà alle ombre insussistenti) ha dovuto brancolare qua e là, senza una bussola, abbandonando un filo per tentare di prenderne un altro, per poi riprenderne un altro ancora, senza mai districare l'incomposta matassa.

Si cominciò infatti colla imputazione d'associazione di malfattori (art. 426); ma, comprendendo che non si può reggere simile accusa, si ricorse all'attentato (art. 157) e poi alla cospirazione (art. 160).

Un giorno il giudice istruttore trova una lista dei rivenditori della *Favilla*: sapete che ne fa? Spiega un mandato di cattura contro i rivenditori della *Favilla*, credendo di avere finalmente trovato il filone aureo della turba cospiratrice! E non basta! perfino i tipografi della *Favilla* vengono coinvolti nel processo e si abbandona subito anche questo bandolo della matassa, perchè perfino la questura in un suo rapporto ha dovuto riconoscere, che questi tipografi avevano stampato la *Favilla* come qualunque altro giornale e ha dovuto insegnare che il tipografo non è l'autore! (*Bene!*).

Ora, dato questo aggrovigliamento di sforzi e di indagini istruttorie, voi non potete averne che il lavoro informe di questo processo, che ha sottoposto naturalmente la valentia intellettuale del Pubblico Ministero alla tortura di mettere fuori dei sillogismi e delle congetture anzichè delle prove e di brancolare ancora e sempre nelle tenebre

dell'arbitrio, per delineare una figura giuridica dell'accusa, che non aveva e non ha avuto alcun fondamento dal fatto.

Ed ecco perchè il pubblico accusatore, sotto il peso di così triste eredità processuale, ha, esso pure, cominciato col parlarvi di attentato contro la sicurezza interna dello Stato, per restringersi dappoi alla semplice cospirazione e per ricorrere infine, cercando di nascondervi il vuoto giuridico di questo processo e la deviazione sua da ogni più elementare norma di logica e di dritto, al *deus ex machina* di un nuovo, inaudito capo d'accusa, qual è l'eccitamento allo sciopero. Ma questo nuovissimo titolo d'accusa offerto alla vostra coscienza di giurati come subdolo compromesso tra l'enormità della accusa originaria e le clamorose smentite continuamente avute in questo dibattimento, era ed è così lontano dal possibile e dal probabile, che nessuno di noi ha nemmeno pensato, nè sognato mai di provvedere ai mezzi di difesa su questo punto. Ed allora come non vedere, che il diritto di condannare è subordinato al diritto che difesa sia fatta, e non è quindi possibile parlarvi ora di eccitamento allo sciopero, se preventivamente non avete, colla contestazione giuridica, dato i mezzi di difesa a questi accusati?

Ed un'altra confessione preziosa ha imposto alla sincerità del Pubblico Ministero l'anormalità di questo processo, quando egli, in una delle udienze passate, osservava, che « questo è un processo di apprezzamenti e che se vogliono togliere gli apprezzamenti, possiamo andarcene a casa ».

E sia pure: processo d'apprezzamenti. Ma, per quanto si voglia passar sopra a questa giuridica enormità, pur bisognerà, almeno, che questi apprezzamenti si appoggino sopra un esame di fatti non sulle vaghe congetture, perchè ombre aggiunte alle ombre non avvicinano d'un punto alla realtà.

Ma allora, anche su questo terreno, che pure è inevitabile, il Pubblico Ministero, perseguitato sempre dall'indole mostruosa di questo processo, si è messo in una condizione altrettanto debole quanto fallace. Egli disse: lasciamo da parte le deposizioni dei testi, tanto di accusa che di difesa, perchè essi furono o reticenti o falsi.

Ma come? Pur tralasciando di notare, come fece ieri il mio valente collega Villanova, che al Pubblico Ministero incombeva allora, l'obbligo stretto di provvedere a che giustizia si facesse, processando tali testimoni, ch'egli dice falsi o reticenti; pur tralasciando questo argomento, ma se in questo processo voi rinunciate ai testimoni, che cosa vi resta per dare una base ai vostri apprezzamenti?

Vi restano brandelli di carti manoscritte, trovate nei casseti di qualche armadio abbandonato, scritti inconcludenti o espressioni sem-

plici di pensieri individuali, e da questa sorta di documenti isolati, sconnessi, incompleti voi vorreste trarre apprezzamenti, di cui le conseguenze sarebbero enormi per la disgraziata provincia, onde gli accusati trassero i natali?! (*Bene!*).

Dunque, facciamo pure degli apprezzamenti; ma, per rispetto al buon senso, facciamoli su dati positivi, sulle prove di fatti accertati.

Ed è questo appunto il compito, ch'io mi propongo: rilevare cioè dal processo quei fatti precisi e positivi, che possano ritrarci la fisionomia delle condizioni, in cui s'è trovata la provincia di Mantova durante la cosiddetta agitazione agraria; completando codeste notizie, dove sieno deficienti, con documenti ufficiali; e non con articoli di giornali, che altri possa tacciare di essere anarchici o socialisti, ma con atti del Ministero d'Agricoltura, contenenti studi e conclusioni di commissioni ufficiali, composte di uomini ben noti così per la loro intelligenza ed onestà come per l'ortodossia delle loro opinioni politiche e sociali.

Io non vorrei abusare della vostra pazienza; ma sento l'obbligo di fare innanzi a voi, cittadini giurati, una esposizione succinta, ma per quanto io possa completa, delle condizioni economiche della provincia di Mantova; perchè tale è il compito assegnatomi dalla benevolenza dei colleghi, e perchè qui sta appunto la sorgente naturale, la causa spontanea dei fatti, che si chiamarono l'agitazione agraria del Mantovano, non consentendo le leggi più certe della psicologia e della sociologia di ritenere questi fatti sola opera artificiale di pochi sobillatori, come afferma il comodo pregiudizio comune dei meno veggenti, ed obbligando invece a considerarli come l'effetto naturale e necessario di un dato ambiente fisico e sociale.

Certo, anche dinanzi ai fatti gli apprezzamenti variano, perchè i giudizi umani dipendono sempre dalle abitudini mentali, dalle tendenze, dalle preoccupazioni di chi giudica; ma io spero di portarvi tali fatti, che varranno per sola propria evidenza, a portare l'unanimità degli apprezzamenti, malgrado le diverse disposizioni dell'animo vostro.

E qui dovete permettermi una esplicita dichiarazione: è inutile procedere per sottintesi e malintesi, e questo ripugna troppo all'indole mia; bisogna dire le cose come stanno.

Qui sono due parti, l'una di fronte all'altra: i conservatori e i radicali. Il teste d'Arco impernia e personifica tutto il sistema d'accusa, da una parte: il teste Panizza tutto il sistema di difesa, dall'altra.

Per quanto io sia ben lungi dall'essere un conservatore, tuttavia credo, che i conservatori siano un fenomeno naturale e necessario

nella società umana, e quando lealmente spiegano la loro bandiera e sostengono apertamente, in buona fede e senza transazioni, le loro convinzioni, essi sono degni certamente del maggiore rispetto. Come tali sono i radicali, quando sinceramente propugnano le loro disinteressate opinioni. Il progresso civile sgorga dall'urto delle due opposte correnti. La verità è troppo soggettiva, perchè nessun uomo e nessuna parte mai possa pretendere al monopolio della verità: ma è dall'incontro delle opposte affermazioni, che la verità scatta luminosa, come dal contrasto leale delle opposte correnti politiche, si svolge, media risultante, la benefica necessità dell'umano progresso. (*Applausi*).

Conservatori o radicali, adunque, osserviamo lealmente i fatti, e ad essi soltanto domandiamo le ragioni del nostro giudizio, che io credo s'imponga fin d'ora a ciascuno di noi, quali che siano le divergenze delle nostre opinioni politiche; poichè, cittadini giurati, vi sono dei fenomeni nella vita sociale, dinanzi ai quali ogni uomo di cuore, che non si lasci fuorviare dalle preoccupazioni egoistiche o dai cattivi consigli della paura, deve pur riconoscere, che se esiste un rimedio, questo è ben lontano dalle Corti d'Assise. (*Applausi prolungati*).

La difesa naturale e spontanea degli accusati, deve dunque, secondo me, consistere in questo: vedere anzitutto, quali sono le condizioni dei contadini non solo, ma anche dei proprietari; poichè io sono troppo avvezzo, ne' miei studi, ad equilibrare e completare i diversi aspetti della vita sociale, perchè anche qui non debba rilevare le condizioni della proprietà ed i rapporti del lavoratore col proprietario.

Il secondo punto della difesa dev'essere la ricerca, che si presenta come conclusione spontanea, se queste condizioni economico-sociali sieno realmente la causa determinante dei fatti, avvenuti nel 1884-85 in provincia di Mantova o se questi non siano invece l'opera artificiosa e male intenzionata degli odierni accusati.

In terzo luogo, dato che gli accusati abbiano agito pur sotto la spinta di codeste condizioni, quale fu tuttavia lo scopo della loro attività?

Quarto punto: di fronte a queste manifestazioni della coscienza popolare mantovana, quale fu e quale avrebbe dovuto essere la condotta dei proprietari e delle autorità?

Infine, data questa attività e queste intenzioni negli accusati e date quelle condizioni della provincia mantovana, quale dev'essere il verdetto imparziale e sereno dei giurati?

Senonchè, prima di addentrarmi nella parte positiva della mia

esposizione, lasciate che l'avvocato ceda, per un momento, la parola al professore e non certo per infliggervi un discorso cattedratico, che stimerei delitto ben più grave di quanti si fantastica abbiano potuto o voluto perpetrare i presenti accusati.

Come studioso di patologia sociale, io mi son dato alla osservazione dei delinquenti nel carcere e nella vita libera, e ne ho, colla scorta dei maestri, rilevati i caratteri fisici e morali, che per la complicità dell'ambiente sociale, li determinano a combattere con attività criminosa l'inesorabile lotta per l'esistenza.

Or bene il professore di sociologia criminale è lietissimo di dichiarare, che in questo processo i suoi studi antropologici non hanno progredito di una linea, poichè egli ha dovuto venire alla conclusione, ben confortante per l'avvocato, che non certo in questi accusati si possono rintracciare i caratteri della delinquenza. Egli deve anzi proclamare che dalle leggi della psicologia è attestata la impossibilità, che anime eroiche come Siliprandi ed uomini onesti come i suoi compagni d'accusa, diventino mai malfattori volgari. Sono mostruosità, che si possono pensare soltanto da chi non conosca le leggi del cuore umano o si lasci accecare dalle passioni e dai risentimenti personali. (*Applausi*).

Ed è orgoglioso infine di dichiarare, che a questi uomini, prima e dopo il giudizio penale, ritornino liberi cittadini o, per ipotesi assurda, rivestano la casacca del forzato, ciascuno di noi sarebbe sempre superbo di stringere la mano. (*Scoppio d'applausi*).

Ma se il professore ha studiato inutilmente, per questo processo, la pagina dell'antropologia criminale; l'avvocato e lo studioso insieme ha dovuto svolgere e scrutare un'altra pagina del gran libro della vita, angosciata da ben altri dolori e da ben altri sospiri: ha dovuto, con paziente e dolorosa anatomia, ritrarre la miseria, che disperatamente opprime e dissolve i lavoratori della sua provincia natale.

Ed è appunto questo campo, che io vi invito a percorrere meco, perchè questo veramente è il fondamento di tutta la causa e perchè a voi, giurati veneziani, come opportunamente notava ieri il mio collega, sono men note le condizioni dei lavoratori di campagna e di una provincia lontana; e perchè infine dalla terra ove lentamente si spengono e continuamente soffrono i suoi figli, che essa non basta a nutrire, sorgano a voi mille voci di strazio e umanamente v'ispirino una sentenza umana! (*Applausi*).

Sulla provincia di Mantova ha fatto un'eccellente relazione il professore Paglia, per la Commissione d'inchiesta agraria, presieduta, come sapete, dal conte senatore Jacini; e poichè il relatore

milita nelle file dei conservatori, sarà la sua testimonianza in questa causa tanto meno sospetta.

Da quella monografia, perspicua per abbondanza e precisione di dati coscienziosi, da cui altri trasse argomenti d'accusa, io trarrò invece, per virtù di un esame più completo e meno parziale, notizie di fatto, che saranno per sé sole la più eloquente difesa. E non intendo con questo di gettare il sospetto della mala fede sulla deposizione di questo o quel teste, perchè io amo credere sempre alla lealtà dei testimoni ed alla verità delle loro dichiarazioni.... almeno finchè il P. M. non li incrimini di falsità o reticenza. (*Ilarità*).

Dico soltanto, che un testimone (l'on. D'Arco) ha fatto al dibattimento l'accusatore ed alla Camera dei Deputati il provocatore degli arresti, poichè il suo discorso dell'11 marzo, a cui egli si è qui interamente rimesso, eccitando le troppo facili e prorompenti paure dei colleghi e del governo, era consigliere non ultimo di quelle misure, che hanno condotto all'arresto di 200 persone, di cui 180 dovettero pure lasciarsi per via, dal giudice istruttore, prima di toccare lo scoglio di questo dibattimento, ed hanno portato il terrore nella nostra provincia, raddoppiando la immeritata miseria dolorosa di 200 famiglie.

Ma mentre quel testimone, in quel suo discorso e nella sua deposizione in quest'aula, prendeva dalla monografia del Paglia i dati soltanto che giovavano alla sua tesi, in favore esclusivo della proprietà, tacendo quelli che pur ne balzano evidenti sulle condizioni dei contadini; io invece riassumerò l'una parte e l'altra, perchè il quadro si completi.

La provincia di Mantova si divide naturalmente in tre zone, per le condizioni geologiche ed agrarie del suo territorio, che sempre e chiaramente si rispecchiano nelle condizioni economiche e sociali dei suoi abitatori.

La prima zona, verso Brescia, comprende i distretti di Castiglione, Asola, Volta Mantovana ed è la parte alta, a colline, della provincia: la seconda zona, verso Verona, comprende il distretto di Ostiglia e quello di Mantova alla sinistra del Mincio, estendendosi in gran parte per valli; la terza zona, verso Reggio e Modena, comprende i distretti di Gonzaga, Revere, Sermide, Bozzolo, Viadana e quello di Mantova alla destra del Mincio.

Ebbene, fissiamo anzitutto questo fatto: che è soprattutto e quasi esclusivamente in questa terza zona, che si è manifestata l'agitazione agraria, specialmente nei distretti di Bozzolo, Viadana e Gonzaga.

Cominciamo ora da un primissimo elemento, che è la chiave di tutte le condizioni economiche di un paese: la densità della popola-

zione. È chiaro infatti che, ad altre condizioni pari, se in un chilometro quadrato di territorio devono vivere cento persone, queste dovranno affaticarsi di più che non dove un chilometro quadrato debba dare sussistenza per cinquanta persone: e maggiore difficoltà di vita vuol dire, purtroppo, maggiore miseria nei contadini ed anche minore agiatezza nei proprietari.

Orbene la Provincia di Mantova, mentre poi ha uno sviluppo infelicissimo dell'industria, ha una densità di popolazione superiore alle provincie limitrofe, contando essa 125 abitanti per chilometro quadrato, mentre Brescia ne ha 99, Ferrara 88, Modena 108, Reggio 113 e Parma 81.

Non solo; ma nella stessa Provincia di Mantova diverso è l'agglomerato della popolazione nelle tre zone diverse; poichè mentre il distretto di Castiglione contro 91 abitanti, quello di Volta 71, di Asola 70, nella terza zona, il distretto di Gonzaga ne conta 142, quello di Revere 136, quello di Viadana 149.

Abbiamo dunque una prima serie di dati, e non di congetture, per concludere: che nella Provincia di Mantova (anche trascurando il minore sviluppo industriale) la vita è più difficile che nelle provincie circonvicine e per la stessa provincia mantovana nella terza zona un chilometro quadrato di territorio deve nutrire più di 140 persone, mentre nella prima zona non ha da nutrirne che 80. Nella terza zona adunque, pure fatta la debita parte alla diversa fertilità dei terreni, la miseria deve essere più acuta e più ostinata, che nella parte alta della provincia Mantovana.

Ebbene, accenniamo subito il riscontro eloquente nei fatti di questo processo: la prima zona non contribuì quasi affatto all'agitazione agraria e questa invece sorse e si diffuse nei distretti più disgraziati della terza zona.

Ma procediamo senz'altro, chè lunga è la serie di simili prove.

Volendo rilevare le condizioni economiche degli abitanti nella provincia di Mantova, noi dobbiamo distinguere i proprietari dai contadini.

Certo: la proprietà non è, generalmente parlando, sopra un letto di rose: Mantova è la seconda provincia d'Italia, per maggiore gravità d'imposte sui fondi rustici. Secondo l'Annuario del Ministero delle Finanze (Roma 1886) la quota media per ogni abitante, nella imposta fondiaria, raggiunge il grado più alto nella provincia di Cremona con L. 10.85 e subito dopo viene la provincia di Mantova con L. 8.94, mentre la media generale d'Italia è di L. 4.35.

Aggravata, dunque, la proprietà fondiaria mantovana: noi francamente lo ammettiamo.

Ma, per esprimere intera la verità, non bisogna fermarsi a quest'unico dato elementare: troppi e diversi aspetti ha sempre ogni fenomeno sociale, perchè si possa ridurlo ad espressione così semplice ed assoluta.

Ed allora ci si presenta subito un altro dato, che con troppa frequenza viene dimenticato, quando si parla di imposte: ed è che nella provincia di Mantova pur gravissime sono le imposte di consumo, da cui si decimano e si intaccano le sussistenze quotidiane del proletario. E basti dire che in provincia di Mantova la quota annua individuale delle tasse di consumo raggiunge le L. 20,94, superando pur sempre la media generale d'Italia.

Non neghiamo dunque gli aggravii della proprietà terriera: ma non dimentichiamo nemmeno le imposte, che falchiano direttamente il pane quotidiano dei meno agiati.

Ma, si aggiunge, la proprietà fondiaria ha pur sopra di sé un debito ipotecario enorme, che ne dissecca le sorgenti vitali.

E noi non neghiamo neppur questo; ma abbiamo due sole considerazioni da fare, perchè non giova rilevare gli effetti, se non se ne studiano le cause. E, anzitutto, quando è nato questo debito ipotecario? i proprietari lo hanno dovuto contrarre venti, dieci, cinque anni fa, per far fronte alla concorrenza americana od asiatica o per altre ragioni di crisi generale? No: il Paglia ne dice, che il debito ipotecario mantovano, per cinque sestii, risale all'epoca dei duchi Gonzaga, quando le spese enormi incontrate per gareggiare nel lusso colla Corte ducale, costrinsero i proprietari mantovani al mal passo, trasmettendolo quindi ai loro eredi. Non è dunque un aggravio, che siasi aggiunto ieri od oggi alla proprietà mantovana, ma è un parassita ereditario, che oramai contasi fra i caratteri secolari di quella stessa proprietà.

Ma poi, all'infuori di questo, io dico: il debito ipotecario corrisponde ad un capitale consumato. Ora, chi ha goduto questo capitale? il lavoratore o il proprietario? Se dunque vi è debito ipotecario, esso non rappresenta che la conseguenza naturale di una imprevidenza passata e di un godimento avuto; poichè se vi sono piccoli proprietari, che certamente debbono ricorrere al debito per necessità vera, nella maggiore parte dei casi però esso non è che l'effetto di un lusso superiore alla rendita fondiaria.

Ma questa rendita appunto, soggiungono taluni, è così meschina nella nostra provincia, che non basta alle prime necessità anche di una vita modesta.

Ed anzi, anche qui, il teste D'Areo è giunto a ripetere tal cosa, già affermata da lui alla Camera dei deputati, che io mi meraviglio

semplicemente si possa affermare sul serio. Egli disse infatti, che i proprietari o conducono i fondi in economia, ed allora non ricavano altro che quanto occorre per pagare le imposte e la mano d'opera ai contadini, più un equo interesse al solo capitale mobile, senza che nulla o quasi nulla frutti il capitale immobile della terra; o affittano i fondi ed allora o devono condonare una parte ed anche talvolta, tutto l'affitto o espropriare gli affittuali: talchè quelli che non vogliono essere espropriatori, sono ridotti alla parte di collettori di imposte per conto del governo e di fornitori della mano d'opera ai contadini. Nè più nè meno.

Ma io domando allora: se così è, come fanno i proprietari a vivere e dico specialmente i grandi e medi proprietari, che non aggiungono il lavoro alla proprietà, ma campano semplicemente di rendita? Come si fa a mettere innanzi delle affermazioni, che la sola elementare osservazione dei fatti quotidiani smentisce all'evidenza? E perchè allora l'impiego dei capitali nella terra è ancora frequente e desiderato, se la proprietà si deve ridurre a fare semplicemente l'amministratore per conto del Governo e dei contadini, senza che al proprietario nulla rimanga « nè più nè meno? » Badiamo dunque di non esagerare nè da una parte nè dall'altra.

Ma poi, oltre il buon senso, abbiamo nei fatti, che si svolsero a questo stesso dibattimento un elemento incontestabile di prova. Il teste Ferrari, affittuario, dichiarò che per 260 ettari di terreno paga 19 mila lire d'affitto: ora può darsi che l'affittuario dica che questo prezzo è troppo alto, perchè tale è il suo interesse, ma può anche darsi allora che il proprietario sostenga essere questo un canone modesto e insufficiente, perchè anche questo è nel suo interesse. Udiamo dunque un altro teste, il proprietario Fochessati: egli ci ha detto che per 100 ettari prende 12 mila lire l'anno. Ora noi sappiamo, che per regola il canone di affitto rimane completamente libero al proprietario, poichè all'affittuale spettano ancora le imposte: sono dunque 120 lire di rendita netta per ogni ettaro, che un proprietario, che non sarà certo un'araba fenice per i proprietari mantovani, ne dichiara di ritrarre dai suoi fondi. Ma mettiamo anche per ipotesi esagerata, che un terzo, che una metà di questo affitto sia tolta al proprietario dalle imposte o da altro, non arriveremo mai nemmeno così alle conclusioni del teste D'Areo. Il quale, ripetendo l'esagerazione sua, ci disse qui che, la terra in provincia mantovana, rende in media il 2%: e, soggiunse, questa media vuol dire, che per alcuni proprietari sarà del 4%, per altri..... per altri sarà dunque di 0%?! Ma via; ci si porti questo fenomeno di proprietario, che tenga le sue terre allo zero per cento ed allora,

forse, crederemo a questi calcoli, che, a buon conto, sono smentiti anche dal Paglia, il quale conclude, che « detratte le imposte e l'interesse del debito ipotecario, il *reddito netto* della proprietà mantovana è dal 4 al 5 % ».

E vi è un altro fatto, da osservare in ordine a questa rendita fondiaria; ed è che gli affitti non solo sono tali da permettere ai proprietari di vivere da signori, senza lavorare (ed io qui, voglio essere più conservatore dello stesso Pubblico Ministero, e senza dire se questa sia un'ingiustizia o no, mi limito a constatare il fatto) ma gli affitti stessi sono andati e vanno continuamente crescendo e in proporzioni maggiori dell'aumento pur segnato dai salari agricoli, i quali però negli ultimi anni sono andati anzi diminuendo.

Abbiamo avuto qui il teste Nuvolari (e non so se la sua deposizione sarà accusata di reticente o falsa) il quale ci ha detto che il fondo Susano, fatto il conguaglio delle monete e delle diverse condizioni, mentre dava 40 mila lire di affitto, quando apparteneva al duca di Modena, all'attuale proprietario latifondista ne rende 59 mila; vale a dire, che l'affitto è aumentato di un terzo in poco più di venticinque anni, senza che i proprietari del fondo ne abbiano nè colpa, nè merito alcuno.

Questa proprietà fondiaria è aggravata, dunque; ma, fatta eccezione dei piccoli proprietari, i quali effettivamente non sono in condizioni migliori dei lavoratori (e per i quali io pure vedo necessari dei provvedimenti che diminuiscano il loro disagio economico), essa è ancora, per i grandi proprietari, in tali condizioni, che io non riterrò davvero come maligna ironia od inutile regalo, se qualcuno volesse donarmi qualche centinaio d'ettari di terreno mantovano. (*Ilarità*).

Un altro elemento, per determinare le condizioni della proprietà ed i suoi rapporti col lavoratore, sono i contratti colonici.

Questi che rappresentano la forma economica ed industriale onde la terra viene sfruttata, hanno subite naturalmente diverse trasformazioni, nelle varie epoche sociali, seguendo le fasi della generale evoluzione economica. E si può dire, in breve, che alla prima e naturale forma di industria agricola, che si ha quando l'uomo è allo stesso tempo proprietario e lavoratore della terra, è succeduta la coltura dei fondi ad economia, per la quale il proprietario comincia ad allontanarsi dalla terra, ma pure affidandone la coltivazione ai lavoratori non proprietari, egli conserva la direzione dell'azienda agricola e rimane pur sempre in contatto diretto colla terra e col lavoratore. Questo distacco però del proprietario dalla terra si accresce sempre più e si passa allora all'altra fase di industria agricola, che

è rappresentata dalla mezzadria o colonia parziaria, nelle sue diverse modalità; alle quali però è comune il principio della compartecipazione diretta del lavoratore ai frutti della terra, mentre il proprietario non è più obbligato a vivere sul fondo nè a dirigere l'azienda. Forma questa, di contratto colonico, che, sotto un certo punto di vista, rappresenta un'equa composizione fra gli interessi del proprietario ed i bisogni del lavoratore; ma che, disgraziatamente, utilissima in certe epoche sociali, in cui l'assetto economico si presta appunto a questa forma e perciò ne determina la diffusione, non è più possibile nei tempi moderni, anzitutto perchè essa non può applicarsi su tutte le qualità di terreno nè per tutte le colture e soprattutto poi perchè essa, portando solo alla modesta soddisfazione dei bisogni abituali e dimezzando gl'interessi e quindi gli stimoli sia nel capitalista, sia nel lavoratore, è ostacolo continuo a quei progressi ed a quell'intensità di coltura, che sono ormai, nella concorrenza universale dei popoli, la condizione prima di esistenza per l'industria agricola.

È legge quindi che la mezzadria scompaia nell'ordine economico moderno, come infatti si verifica nella massima parte d'Italia, dove soltanto qualche regione la mantiene tuttora, come ad esempio la Toscana, dove tuttavia anche il movimento della vita sociale è meno rapido ed intenso che altrove.

Ed ecco allora succedere la piaga del mondo economico moderno, che nell'agricoltura chiamasi affitto e nell'industria appalto, e che non dico per malvolere di questo o quell'affittuale, di questo o quell'appaltatore, ma, nella maggioranza dei casi, per effetto stesso delle leggi psicologiche ed economiche, ponendo un diaframma tra proprietà e lavoro, dissangua spietatamente la classe lavoratrice, riducendola a condizioni più miserande che non quelle degli schiavi antichi o dei medioevali servi della gleba; perchè infatti non alleviandone le fatiche, se pur non le aggrava, ha strappato ad essi perfino l'ultimo conforto della certezza di un pane quotidiano, che il proprietario di schiavi assicurava ai suoi servi come alle sue bestie da soma. (*Applausi*).

Naturalmente queste quattro forme di contratto colonico non si succedono in modo esclusivo, ma soltanto per maggiore frequenza: talchè anche all'epoca nostra, persistono tutte, ma la frequenza della loro applicazione si accresce nell'ordine, che ho dianzi accennato, rimanendo all'affitto ed all'appalto una prevalenza disgraziata, a cui ragioni imperiose di umanità e di sapienza civile impongono di affrettare la sostituzione di una forma, che meno grave renda il distacco e l'opposizione fra proprietà e lavoro, quale può essere appunto, all'epoca nostra, il sistema della cooperazione.

Ma frattanto l'affitto prevale ed ostinatamente fa risentire le sue conseguenze; poichè mentre esso risponde ad un maggiore interesse e ad una più grande comodità pel proprietario, conduce fatalmente ad una miseria più acuta il lavoratore. Osservando infatti le cose come avvengono, e ripeto non per malvolere di questo o quel proprietario, di questo o quell'affittuale, ma per legge economica inesorabile, lasciate che sia piena libertà agli istinti umani ed alla loro concorrenza, senza limiti di sociale solidarietà, da una parte il proprietario ha interesse ad accrescere sempre più il canone d'affitto e vi intende con ogni sforzo, come dimostra l'esperienza quotidiana, che ad ogni rinnovarsi d'affittanza il proprietario rincara, non si sa perchè, ma rincara. E se le imposte o gli aggravii aumentano di 2, egli rincara per 4, come fa il governo che sostituisce aggravii di imposte per 10 quando ne diminuisce altre per 5 e come fa il commerciante che aumenta di 6 il prezzo di vendita minuta se anche il rincaro all'ingrosso è soltanto di 3. D'altra parte, l'affittuale messo nelle strettoie di un esorbitante canone e dell'interesse da ritrarre dal suo capitale, non può che rivalersi sul lavoratore e per due modi, l'uno più disastroso dell'altro: diminuendo i salari sino al minimo possibile, sino a quando cioè se si scemasse ancora, il contadino morrebbe di fame acuta, invece di spegnersi lentamente per fame cronica; e diminuendo il lavoro agricolo sino al puro necessario, perchè la terra si sfrutti e si esaurisca, riducendo quindi il numero dei lavoratori, sui quali, adunque, si riversano per via, diretta e indiretta tutte le dolorose conseguenze di una sfrenata concorrenza fra gli interessi dei più forti.

E ad aggravare questa indole sfruttatrice dell'affitto, si aggiunge anche una disposizione delle nostre leggi civili, che, rispondenti alle esigenze economiche delle epoche passate, ed al dominio assoluto della proprietà quiritaria, troppo male rispondono alle presenti necessità sociali e potrebbero quindi con facile innovazione, portare uno dei pochi rimedi efficaci, che all'opera del legislatore sia dato ottenere, con effetti immediati ed improvvisi, all'odierno assetto economico; il quale soprattutto dalla evoluzione graduale dell'organismo sociale attende radicali riforme, per le quali come il presente è migliore del passato, così l'avvenire sarà inevitabilmente migliore di questo presente, da cui l'umanità si affatica di uscire per elevarsi a forme sempre più rispondenti al suo benessere materiale e morale.

I miglioramenti che l'affittuale avesse a compiere nel fondo da lui coltivato, non vengono a lui computati alla scadenza del contratto; ma rimangono ad esclusivo, gratuito ed ingiusto vantaggio del proprietario. È naturale quindi che l'affittuale si ritragga da tali

migliorie, in pura perdita; e così si aggrava la sua tendenza a diminuire il numero dei lavoratori e ad aggravare il lavoro sui pochi salariati rimasti.

Orbene quali sono le condizioni della provincia mantovana in rapporto a queste forme diverse di contratti colonici?

Il Paglia ne dice, che ogni 100 fondi, nella prima zona, 16 soltanto sono affittati, essendo colà molto frequente ancora la colonia; nella seconda zona ne sono affittati 49 e nella terza 48. Vale a dire che nella plaga dove già vedemmo più difficile la vita per maggiore densità di popolazione, molto più frequente vi è anche l'affitto, che quella difficoltà di tanto aggrava; ed è là appunto, come sappiamo, che più viva si manifestò l'agitazione agraria.

Voi vedete dunque, cittadini giurati, che questi non sono ragionamenti miei personali, ispirati da questa o quella preoccupazione parziale; ma sono fatti vivi e parlanti, di una incontestabile eloquenza, ai quali soltanto io affido il patrocinio di questi accusati ed il giudizio su tutta la classe agricola mantovana, presso la vostra imparzialità di giudici onesti. (*Approvazioni*).

A tutto questo dobbiamo aggiungere un altro dato, relativo alla distribuzione della piccola e grande proprietà fondiaria nella provincia di Mantova; fenomeno economico, pur questo che non dipende dalla volontà di questo o quello, ma è sempre, inesorabilmente l'effetto delle ferree leggi, che imperano nella costituzione sociale ad ogni epoca storica.

Come nel Medio-Evo le condizioni sociali portarono a tanta potenza la piccola proprietà, associata al lavoro, così nell'epoca moderna la febbrile e multiforme nostra attività nervosa innalza la potenza colossale della grande industria e determina contemporaneamente la grande proprietà. E come la piccola proprietà lavoratrice rappresenta la fase di una vita modesta e sicura, che Michelet dipingeva a colori così vivi e simpatici; la grande proprietà, invece, rappresenta sì una somma di vantaggi, ma lascia pur dietro sè una serie così sterminata di dolori, che se ne spande tutto un fascio iridescente di aspirazioni ad una esistenza più degna di esseri umani, per la quale ogni uomo abbia, col lavoro, adeguato compenso di sollievi materiali e morali e più non sia numero animato che scompare incompiuto fra gli ingranaggi del meccanismo economico.

Orbene nella provincia di Mantova, sopra 213,000 ettari di terreno, 143,000, cioè due terzi sono di fondi superiori a 15 ettari (circa 50 biolche mantovane) e 76,000 di fondi superiori a 40 ettari, cioè di veri e propri latifondi.

Abbiamo quindi, come anche taluni testi ci affermarono, che la

proprietà è meno suddivisa nella provincia mantovana, che in quelle circostanti; ed abbiamo cioè nuova ragione di disagio maggiore per la classe dei lavoratori agricoli.

Senonchè, disgraziatamente, per questa condizione di cose non soltanto la miseria si aggrava sui contadini, ma di poco è diverso lo stato economico dei piccoli e medi proprietari, che pur sono lavoratori. Ed è qui appunto dove noi consentiamo pienamente, quando si proclama che a Mantova non i contadini soltanto stanno male, ma anche i proprietari, purchè si intendano i piccoli proprietari, non già i latifondisti. E questa è nuova riconferma della dipendenza di queste condizioni disgraziate dall'insieme dell'odierna costituzione economica, infeudata alla grande industria ed alla grande proprietà.

A questo proposito anzi, in un volume pubblicato dal Ministero d'Agricoltura (Roma 1885) si legge una relazione del Comizio agrario di Bozzolo, in cui si osserva, che l'idea proposta dalla Commissione Provinciale Mantovana, di dare dei piccoli appezzamenti di terreno ai contadini, per evitarne la pellagra, non presenta un rimedio efficace, perchè si hanno dei piccoli proprietari che pur sono pellagrosi, appunto per le angustie loro imposte dalla concorrenza della grande proprietà. È la storia del vaso di coccio obbligato a viaggiare coi vasi di ferro, che purtroppo si ripete in ogni aspetto della vita.

Che più? qui dinanzi a voi, cittadini giurati, sta una prova viva e parlante nella condizione sociale di questi diciassette accusati. Fra essi voi vedete due proprietari medi, Sartori e Siliprandi; un piccolo proprietario l'Avigni; un altro piccolo proprietario « mobigliato di debiti » come disse di sè con frase originale, il Barbiani; vedete un affittuale, il Sogliani; lo scrivano Nizzoli; lo studente del Bon; il maestro elementare Melesi; e tutti gli altri, contadini braccianti (1).

(1) Ecco i nomi degli accusati: *Avigni* Antonio, di Viadana, possidente — *Barbiani* Giuseppe, di Spineda, muratore, contadino, possidente — *Beccari* Giuseppe, di Commessaggio, oste e pizzicagnolo — *Brera* avv. Vittorio, di Ostiglia, pubblicista e possidente — *Brunoni* Giuseppe, di Spineda, contadino — *Dal Bon* Giovanni, di Viadana, studente — *Fiaccadori* Natale, di Suzzara, contadino — *Melesi* Tito, di Mantova, maestro e direttore del *Pellagroso* — *Nizzoli* Clemente, di Salletto, ex sottufficiale nell'esercito, scrivano — *Nora* Anselmo, di Moglia, contadino bracciante — *Ortelli* Luigi, di Commessaggio, mediatore — *Roehinger* Edoardo, di Nogarole, agente di commercio — *Sala* Cesare, di Curtatone, pizzicagnolo — *Sartori* cav. Eugenio, di Castel d'Ario, ingegnere, ex ufficiale d'artiglieria — *Sarzi Bolla* Giuseppe, di Sabbioneta, contadino —

Ora se questo fenomeno di agitazione agraria fosse artificiale e sobillato da egoistiche malvagie tendenze, come spiegare che fra questi accusati si trovino accomunate tante e così diverse condizioni sociali? Come spiegarvi il loro destino comune in questo processo, se comune appunto non fosse l'angustia delle condizioni economiche in queste così varie classi sociali?.....

E qui subito colgo l'occasione, perchè vedo il Pubblico Ministero fare una nota e gli rispondo senza leggerla. Egli dice: se vi sono dei proprietari fra gli accusati, essi appunto sono i sobillatori per ambizione — Metterei pegno, che questa è l'idea ora annotata del Pubblico Ministero..... (*Si ride*).

P. M. — Ciò vuol dire che trova l'obbiezione giusta.

Avv. Ferri — No, vuol dire, che trovo l'obbiezione spontanea, ma senza convenirne. Si dice: qui il proprietario è un ambizioso, è uno spostato; ma allora, io domando: ve ne saranno pur altri di proprietari ambiziosi e perchè non se ne vede alcuno dietro quelle sbarre? come va che quelli non si sono uniti al movimento agrario? La risposta sta in un aneddoto della mia vita di studente, che amo raccontarvi.

Ero all'università, dove mi è caro ricordare che ebbi a maestro venerato di sapienza giuridica, e, ad esempio, di carattere integro chi ora mi sta vicino, più che collega, maestro ancora e guida nel difficile arringo... ero all'università e si parlava allora della famosa donazione dei 20 milioni fatta dal Duca di Galliera alla città di Genova. E nella baraonda scapigliata delle nostre discussioni, ricordo che qualche mio condiscipolo protestava contro l'egoismo ambizioso del donatore, che dava i milioni per avere le luminarie, le lodi sui giornali, il monumento.

Può essere, risposi allora al compagno e rispondo ora al Pubblico Ministero: ma e come va che fra tanti milionari sono così rari quelli che abbiano questo egoismo ambizioso di donare una parte delle loro soverchie ricchezze a beneficio del popolo?

Siamo franchi: l'egoismo è un aspetto inseparabile da ogni atto umano, come fortunatamente ne è aspetto inseparabile l'altruismo,

Sbroffoni Pellegrino, di Castellucchio, sarto e negoziante — *Siliprandi* Francesco, di Curtatone, ex capitano, possidente — *Sogliani* Luigi, di Viadana, affittuale agricoltore — *Speziali* Veridico, di Poggio Rusco, bracciante contadino — *Tinini* Tommaso, di Spineda, negoziante — *Tralli* Paolo, di Felonica, bracciante contadino — *Vernizzi* Antonio, di Bondeno Gonzaga, bracciante contadino.

Di questi: 3 erano contumaci e 2 liberi, sentiti per mandato di comparizione. Gli altri 17 erano detenuti dal 27 marzo 1885.

o per dirla colle parole del più grande e simpatico tra i riformatori sociali, di Gesù Nazareno, l'amor del prossimo. È legge fatale e confortante che nella umanità, per la vicenda assidua del tempo, di tanto vada scemando l'egoismo di quanto si espande l'elaterio morale dell'altruismo: e sebbene io non creda che questa evoluzione possa giungere al punto da cancellare del tutto uno dei lati originari della vita umana, qual è l'egoismo, pure riconosco che anche dell'egoismo sono diverse le forme.

Vi è l'egoismo di Arpagone, che morendo istituisce sè erede di sè stesso, egoismo che tutto vuole e fa ad esclusivo vantaggio personale; ma vi è l'egoismo di chi opera, sì per un utile proprio, ma questo fa derivare a sè procurando prima un utile altrui. È un egoismo questo che tende pur sempre alla persona, ma passando per l'amore del prossimo.

Egoista l'uno e l'altro, sia pure: ma chi frattanto si adopera anche pel bene altrui è troppo superiore all'egoista stupido e maligno che non concepisce vantaggio proprio se non nel danno altrui, che tocca, umanamente parlando, le altezze del più puro altruismo... che forse non è cosa umana. (*Bene!*)

Tale, adunque, il significato morale e sociale delle diverse condizioni economiche nei presenti accusati, personificazione eloquente del disagio, che travaglia la moderna società, e che se non è colpa personale di alcuno, è però un retaggio, che le generazioni passate trasmisero a noi mitigandolo, e noi dobbiamo, pur mitigandolo, trasmettere alle generazioni future. (*Approvaioni*).

Senonché, a proposito di questa distribuzione della proprietà in provincia di Mantova, io debbo aggiungere un'altra osservazione, dolorosa per me mantovano, che, per carità di patria, non vorrei mi fosse imposta dal mio dovere della difesa.

Ed è, che oltre a tutte le ragioni di disagio nelle classi agricole, finora enumerate, un'altra piaga si aggiunge alla mia provincia, un fenomeno di patologia economica, che la scienza designa col nome di *assenteismo*.

Vale a dire, che non solo a Mantova sovrabbonda la grande proprietà, ma che, ai comuni danni di questa, si aggiunge l'assenza costante dei latifondisti dalla provincia, onde pur traggono le loro rendite. Lunga sarebbe, se io non amassi evitare ogni personalità, la lista dei latifondisti della provincia mantovana, che vivono continuamente a Verona, Venezia, Modena, Ferrara, Cremona, Milano e degli altri, che pur passando l'inverno a Mantova, se ne allontanano poi per molti mesi dell'anno.

Ora, non è che io voglia farmi accusatore di questo o quel

latifondista; è troppo lungi da me ogni mira personale, perchè io possa pensarlo neppure. Ma io sono un osservatore imparziale, che rileva il fatto, senza curarsi delle persone.

Ebbene quest'assenza del latifondista dalle squallide mura, rinserate fra le acque paludose della patria di Virgilio, riesca nuova cagione di anemia economia per quelle disgraziate popolazioni che niun vantaggio risentono delle rendite, prodotte in provincia di Mantova e consumate altrove.

Nè solo, pur troppo, il latifondista sta lontano dalla nostra città; ma tanto difficili vi sono le condizioni di vita sociale, che chiunque per poco abbia energia di attività scientifica e industriale, emigra da quella landa sconsolata, e professori e studenti e borghesi e intere famiglie di operai e contadini vanno per le diverse terre d'Italia o seguono il miraggio delle lontane Americhe, appena le loro condizioni ad essi consentono di fuggire quella esistenza infelice od oziosa o di sottrarsi alla miseria più spietata, onde a quella sventurata città e provincia resta una vita così smorta, che par morte!..... (*Applausi entusiastici e ripetuti: i colleghi si affollano intorno all'oratore che si riposa*).

Signori Giurati. Quando un suonatore vuol dare minor risalto ad una parte delle sue armonie, usa mettere le sordine al suo strumento, perchè egli pensa che il motivo è così attraente e melodico, che, anche senza colorito di note forti e granite, l'uditorio ne sentirà tutta la bellezza paradisiaca. Così, non per richiamare pur troppo alla vostra attenzione qualche bella melodia, ma per attutire invece e rendere meno stridenti le note dolorose, che io devo farvi sentire, metterò anch'io le sordine parlandovi delle condizioni dei contadini della provincia di Mantova: dopo avervi accennate finora le condizioni della proprietà fondiaria.

E non aggiungerò alcuna arte per mettervi in luce maggiore, la vita miseranda di questi contadini, perchè qui sono troppo evidenti quelle iniquità sociali, contro cui protestava nobilmente lo stesso P. M. nel suo splendido esordio, e qui basta il semplice accenno dei fatti, perchè il sentimento umano e la ragione possentemente siano avvinti a quella conclusione, che sarà la migliore difesa dei presenti accusati.

Elemento principale nelle condizioni economiche dei contadini è la distinzione in contadini obbligati o spesati e disobbligati o avventizi o braccianti, secondo che essi hanno un contratto fisso, ad anno, col proprietario, da cui ricevono la casa e una certa mercede in denaro e in natura in compenso del loro lavoro per il bestiame e per la coltura dei campi oppure vivono giorno per giorno secondo

la buona ventura porta la richiesta dell'opera loro, prendendo pure alcune colture in partecipazione di raccolti, come per i bozzoli e il frumentone alla zappa (di cui abbiamo qui vedute le proporzioni infime della sesta, della settima, dell'ottava parte!) od anche, nei mesi invernali, dandosi ai lavori di sterro, quelli che sono detti, dal loro strumento di lavoro, i *carriolanti*.

È facile comprendere allora, e ne avemmo qui attestazioni numerose, che la condizione economica degli obbligati, per quanto disagiata, è almeno sopportabile in confronto alla miseria, che più accanitamente perseguita i braccianti avventizi. È evidente quindi, che tanto maggiore sarà la miseria in una data plaga agricola quanto maggiore vi sarà il numero dei contadini disobbligati.

Orbene il Paglia ne attesta, che nella prima zona della provincia mantovana ogni 100 contadini 36 sono disobbligati, nella seconda zona sono 51 e nella terza 60.

Ecco dunque un primo dato eloquente, che ritorna sempre alla stessa ostinata conclusione, essere l'agitazione agraria, manifestatasi specialmente nella terza zona, un fatto naturale, determinato da cause altrettanto naturali; che tutte si possono riassumere in questo: una miseria più acuta che più acutamente ha risvegliato in quei contadini la coscienza della loro abiezione e l'aspirazione quindi ad una esistenza meno indegna di esseri umani, che noi, dovremo soltanto cercare di guidare nelle linee del retto e dell'onesto, anziché negarle o soffocarle violentemente. (*Applausi*).

Non solo: ma il Paglia aggiunge una notizia, che se io non avessi guardato alla data del volume d'inchiesta agraria, avrei creduto fosse stata suggerita da un avvocato difensore per i fatti, che qui dovete giudicare; nel 1883 il Paglia aggiungeva: « ed è nel distretto di Gonzaga dove si ha un maggior numero di affittanze e una proporzione maggiore di braccianti avventizi ».

Ah! non sono dunque esagerazioni di sobillatori o sofismi di difensori; ma sono lacrimanti condizioni di fatto, queste che vi svelano, sin dalle radici, le ragioni vere e fatali delle dolorose proteste, che i contadini fecero sentire e che altri vorrebbe comodamente qualificare cospirazioni di malfattori, anziché riconoscerne la parte di giustizia ed efficacemente provvedervi!

E per farci appunto un'idea di queste condizioni di vita, che l'epoca nostra fa a questa moltitudine di esseri umani, che pur palpitano e sentono come noi, che pur la stessa religione cristiana chiama nostri fratelli, udiamo un po' non già la caterva dei testimoni, sopra i quali il Pubblico Ministero ha gettato l'ombra del sospetto, ma udiamo quelli fra essi che sono testimoni d'accusa, non

solo, ma delegati di questura e marescialli di carabinieri, e commissari di polizia e che portarono qui, certamente, tutt'altro che disposizioni indulgenti per gli odierni accusati.

Orbene, il delegato Careri, lo stesso commissario Giacosa, al cui nome non aggiungerò altro epiteto, perchè troppo perderei, se dovessi parlare, la equanimità che mi sono imposta, ci hanno pur descritta la condizione miserrima dei carriolanti della nostra provincia; e un possidente, il Michelazzi, altro testimonio d'accusa, ci ha pur ripetute le stesse dichiarazioni sulla disgraziata esistenza dei contadini, ai quali, egli colle opere e non colle vuote promesse, ha cercato veramente di portare sollievo, come vedremo anche poi, dimostrandoci così, con alcuni altri possidenti, che il male sarebbe in gran parte attenuato se davvero tutti i proprietari, come questi pochi, volessero applicare quei principii di carità e di fratellanza, che ad essi, come credenti, la stessa loro religione imporrebbe.

E così ci descrissero la vicenda quotidiana di privazioni e di dolori, onde s'intesse la vita miseranda del contadino mantovano, quei testimoni che avevano ed hanno per me il massimo di attendibilità, perchè più vicini alla miseria, debbono, per la stessa loro professione, vederne ogni giorno le forme più dolorose, i medici-condotti.

Che più? Impallidisce ogni efficacia descrittiva della parola, dinanzi ai documenti, che pure voi vedeste in quest'aula. Ci avevano parlato alcuni testi della fame che strazia il contadino quando anche il rigore dell'inverno ne tortura col freddo le membra esaurite e ci avevano parlato del cibo, che la disperazione faceva loro ricercare nelle radici dei boschi, per ingannare almeno gli strazi dello stomaco vuoto. Ebbene voi le vedeste quelle *trugne*, che i maiali rifiutano e che i contadini mangiano, perchè manca loro persino la polenta, che dà la pellagra, ma pur sfama, e udiste qui i medici dichiarare tal cibo causa frequente di gravi malattie. (*Sensazione profonda*).

Ma poichè la mia parola potrebbe sembrare meno fedele riproduttrice della realtà vera, io non ho che a citarvi quello che di queste condizioni di vita nei contadini, hanno detto non rivoluzionari anarchici, ma commissioni ufficiali e uomini ben noti come conservatori.

Il Comizio agrario di Bozzolo, nel volume ministeriale sulla pellagra (Roma 1885), ma in data del settembre 1881, e cioè molto prima dei fatti che voi dovete giudicare, scriveva: « Contro la pellagra il grido, che si leva prepotente è il miglioramento delle condizioni agronomiche e dei rapporti fra padroni e lavoratori, rapporti che peggiori non potrebbero essere. A sentire certi proprietari, 15 ore di lavoro sono poche, ma viceversa è sempre sufficiente, secondo

loro, qualunque meschina quantità di cibo, sempre opportuna qualunque più triste abitazione, sempre abbondante la mercede. Sarebbe non difficile dire le ragioni di questo stato di cose, *che sciaguratamente è quasi di moda non voler riconoscere e dirle sogni, utopie ed ora anche idee socialistiche*. Ma pur troppo la verità è così fatta e non vuol essere taciuta a chi specialmente dirige il Ministero d'Agricoltura.

Pare a me, che fotografia psicologica migliore, di questo processo e più eloquente risposta non avrebbe potuto dare nemmeno un collegio di difensori.

E, frattanto, per amore di chiaroscuro, sapete che rispose il Ministero d'Agricoltura al Comizio agrario di Bozzolo? Ha preso notizia delle osservazioni fatte e, provvido legislatore, ha invitato quel Comizio... « a continuare nello studio del grave argomento »! (*Sensazione*).

E il Paglia, che ne dice delle condizioni in genere dei contadini? Udiamone per poco l'imparziale testimonianza: « Le abitazioni degli obbligati sono abbastanza buone: ma nelle case che si affittano ai disobbligati una stanza a terreno, umida, con i muri di mattoni crudi, serve di abitazione promiscua ai membri della famiglia: in qualche parte dell'Ostigliese si vedono case coperte di canne con pareti pure di canne, intonacate di fango ».

E queste, o cittadini giurati, sono le lagrime della vita, che l'odierna vantata civiltà, ripeto non per colpa di questo o di quello, ma per legge inesorabile di ordinamento sociale, lascia a migliaia, a milioni di lavoratori, che pur sono uomini, ed ai quali non mancano poi i fulmini della legge se la fame li stringe al furto campestre o l'agglomerò nelle abitazioni li trascina ai reati contro il pudore, quando pure non resti loro che la muta, dolorosa protesta del suicidio! (*Applausi fragorosi*).

E questa miseria: purtroppo, non è solo dei contadini mantovani, ma è destino comune delle classi agricole di quasi tutta l'Italia.

Il Senatore Jacini, nel suo proemio all'inchiesta agraria, dice, che da trent'anni, dacchè egli descriveva, in un libro ben noto, le disgraziate condizioni dei contadini lombardi, queste sono rimaste sempre le stesse; tanto, che egli soggiunge: « L'eccessiva miseria dei lavoratori italiani, in non poche provincie, spesso nelle provincie più prospere, in Europa non trova riscontro che nell'Irlanda ».

Ecco, signori, una frase, che in bocca agli odierni accusati sarebbe detta tendenziosa e sovversiva, ma che pronunciata dal conte senatore Jacini non è altro che lo specchio fedele di una triste realtà! (*Approvazioni vivissime: Siliprandi applaude vivamente commosso*).

E, per finire queste citazioni; anche tralasciando quanto scrisse a questo proposito, in diverse occasioni, Pasquale Villari, altro conservatore, così eloquente descrittore della miseria nei *fondaci* napoletani, vi dirò soltanto che il Padre Curci, che pure è uomo di mente fortissima ed ha scritto un libro sul Socialismo Cristiano, afferma che le condizioni odierne dei lavoratori richiedono urgentemente quella somma di rimedi, per la quale, come ci diceva Siliprandi, tutti ormai si dicono socialisti cominciando dal principe Bismark.

Ebbene, il Padre Curci riconosce, che « gli operai che vivono in sufficiente agiatezza sono una minoranza a fronte di quelli che stentano con aspre fatiche e che difettano persino del necessario e ciò anche senza tener conto dei lavoratori agricoli, *le cui miserie sono in certi casi appena credibili* ».

Ora, che il Curci ritenga doversi cercare il rimedio a questi mali nell'opera della Chiesa cattolica e nella sottomissione ad essa dei lavoratori, è idea che non posso dividere, perchè il fiume della civiltà, da cui soltanto il popolo può aspettare refrigerio ai suoi dolori, volge il corso ben lungi dalle rive della Chiesa; ma, comunque si pensi, la descrizione è esatta ed acquista in bocca di chi certo non può dirsi un rivoluzionario, incontestabile autorità.

Senonchè, ritornando ai contadini mantovani, noi abbiamo avuto in questo dibattimento gli elementi di prova, che più valgono a rilevarne le condizioni economiche.

Due serie di dati, principalmente, servono a questo scopo: la misura delle mercedi e l'intermittenza del lavoro; che non si possono separare, se vuolsi avere la risultante effettiva dei guadagni, che il contadino ritrae dalle sue fatiche.

Fra i tanti, che qui furono interrogati, scegliendo quelli che per la loro posizione sociale o per il rigorismo qui dimostrato si potrebbero dire gli evangelisti dell'accusa, il teste D'Arco ha dichiarato che il salario minimo a cui si arrivi d'inverno nel mantovano è di lire 1 al giorno ed anche 1,10 nelle vicinanze della città. Veramente, per le insistenti richieste della difesa, che aveva udito qui notizie diverse da altri testimoni, egli stesso ha poi riconosciuto quello che alla Camera dei deputati non disse, e cioè che nell'oltre Po il minimo dei salari agricoli scende anche a 70 centesimi nell'inverno.

Il teste Michelazzi, però, che è possidente e non è certo un socialista, ne ha detto che una lira al giorno è il *massimo*, anzichè il minimo, che i contadini possono prendere d'inverno; mentre il loro salario sale a lire 1,30 ed anche lire 1,50 nella primavera e nell'estate; sempre parlando di lavori ordinari nella campagna;

perchè nei lavori straordinari, della mietitura, segatura e simili, il salario arriva anche ma per pochi giorni, a lire 2 ed anche lire 2,50 per ogni giornata di lavoro estenuante. E così il lavoro a sita nelle risaie viene pagato con quei 35 centesimi all'ora, e la segatura del fieno con quei 30 centesimi all'ora, che hanno tanto scandalizzato il Pubblico Ministero, quando li ha veduti richiesti nelle Tariffe, che le varie società dei contadini avevano proposto.

Teniamoci dunque a queste cifre, certo non sospette di esagerazione in favore dei contadini.

Vero è, che l'ex-sindaco Cessi, che potrebb'essere il terzo evangelista dell'accusa, ha pur dovuto ammettere che i suoi contadini, a spaccar legna, guadagnarono appena 36 centesimi al giorno. È anche vero però che egli ha soggiunto una spiegazione, che io non dirò ironica o maligna solo per rispetto alle canizie di quel teste, ma che è certamente meravigliosa per la sua novità: egli ha soggiunto cioè, che così scarso era il guadagno dei suoi lavoratori, perchè essi invece di spaccar legna stavano a chiaccherare di scioperi.

Ora io posso capire, che chi abbia 30 lire di rendita al giorno possa perdere il suo tempo nelle chiacchiere, per lo meno inutili, dei caffè, anche trascurando forse i suoi affari; ma che un contadino, a cui soltanto il lavoro procura il pane, appena sufficiente quando pure lo sia, per sé e per i suoi figli, perda il suo tempo a chiaccherare, per ridursi alla paga di 36 centesimi al giorno, che è un insulto alla stessa umanità, ebbene io dico che è fenomeno troppo lontano da ogni credibilità, perchè mi debba più oltre fermare sopra questo, che è pure uno dei tanti sprazzi di luce gettati da questo processo sopra inaudite, inimmaginabili miserie.

Quanto ai lavori d'arginatura, che a tutta la falange dei carriolanti interrompono appena, di tanto in tanto, l'inedia dell'ozio forzato invernale, udiamo dal teste ingegnere Perego che in media essi prendono, lavorando almeno 10 ore per giorno, da lire 1,20 a lire 1,30; senza contare i casi rari in cui giungono a toccare le due lire, che sono certo meno frequenti di quelli, in cui, come ne disse il teste Fioravanti la giornata non rende ad essi, se la terra sia difficile a lavorare, che 87 centesimi.

Ricordiamo però, che queste mercedi sono esclusivamente per gli uomini, adulti e robusti, perchè abbiamo udito, che molti proprietari e affittuali riducendo il numero dei lavoratori, applicano una rigorosa scelta per i pochi chiamati, scartando quelli che avendo salute o robustezza minore, darebbero un lavoro meno intenso. Talchè si aggiunge quest'altra causa di miseria, che quelli, a cui più sarebbe necessario un pane quotidiano per lo stato di loro salute,

nè possono avere il disperato rifugio dell'ospedale perchè non sono veramente ammalati, nè possono lavorare quanto gli altri perchè la inesorabile preferenza dei più forti li esclude senz'altro dalla lotta per l'esistenza.

E d'altra parte abbiamo, che il lavoro delle donne, anche nelle campagne, riceve un salario di molto inferiore a quello degli uomini; poichè abbiamo udito, che esse guadagnano 60 centesimi al giorno e quando trovano un proprietario più umano, come quel Bocchi di cui ci parlarono le testi Zanichelli Cesira e Maddalena Sarrasini, possono guadagnarne anche 70.

Ebbene, anche a questo proposito il Comizio Agrario di Bozzolo, nello stesso volume sulla pellagra, osserva: « Si dice che colla zappatura del mais si impiegano anche le donne, a cui non competerebbe la mercede stessa degli uomini; ma si cade in una nuova ingiustizia, perchè è un fatto che la donna fa la lavoratura alla zappa meglio che l'uomo e la mercede sua non dovrebbe essere minore ».

Ma poi nuove miserie ne addita questo lavoro delle donne e dei fanciulli, quando è dato alla coltura del riso, che occupa un quinto del territorio mantovano. Ed io stesso ricordo di avere osservata una immensa trasformazione economica di gran parte di terreno nel mio paese nativo, a S. Benedetto, dove le valli estese, da cui non traevansi che il giunco, furono ridotte a risaie ed i proprietari vi fecero negli anni passati immensi guadagni.

Ebbene, con questi aumenti straordinari di rendita fondiaria, qual è il salario dato, per le risaie, alle donne e ai fanciulli? È ancora il teste Michelazzi, che dice: nelle risaie le donne prendono 60 centesimi al giorno e al massimo 80, lavorando dalle 9 alle 12 e dalle 2 alle 6, immerse sino al ginocchio nell'acqua stagnante e putrefatta dal sole.

Sono dunque sette ore di un lavoro inumano, che pur cominciando a mattino inoltrato, non fa che diradare le morti improvvisate per avvelenamento palustre, senza evitarne per nulla gli effetti lenti ma inesorabili, per i quali alla donna si danno 80 centesimi al giorno in cambio della sua fatica non solo, ma della sua salute e della salute dei figli! (*Sensazione profonda*).

Perchè, o signori, anche a proposito delle condizioni sanitarie fra contadini, non bisogna fermarsi come si è soliti fare, alla sola manifestazione avuta della pellagra; ma bisogna ricordare invece, lo dirò col Comizio Agrario di Casalmaggiore (nel volume dell'inchiesta agraria), che « lo stato generale sanitario dei contadini da molti anni scadente, offre oggi seri timori per l'avvenire. Le disgrazie

più terribili vanno aprendosi larghe vie nelle nostre campagne; non soltanto la pellagra, ma l'anemia e la scrofola e la rachitide e la clorosi preparano generazioni, che vanno perdendo le attitudini fisiche ai lavori campestri ».

Ed io non dimenticherò mai la dolorosa impressione, che mi strinse il cuore al ritorno nel mio paese, quando, invece delle guance rosee e delle tempere robuste vedute nelle nostre contadine anni prima, andando al Liceo, ritornando poi dall'Università trovai pallidi visi, corpi sofferenti e mancanti di sangue, generazioni prostrate dal lento veleno assorbito nelle grasse risaie! Allora veramente mi apparvero, in tutta la loro potenza malefica, le conseguenze di un ordinamento economico, che non contento di sfruttare e di esaurire la terra, senza rissanguarne la coltura, arriva perfino a corrodere la fibra stessa ed il sangue dei contadini, che debbono fecondarla a prezzo della loro salute e della loro esistenza! Allora pensai, che quando il Consiglio provinciale di Mantova con intendimenti filantropici provvede finalmente a combattere contro la pellagra, esso non deve però acquetarsi a questa prima e men difficile battaglia, ma deve ricordare che il nostro contadino è stremato, è consunto ed è spento oltre che dalla pellagra, da tutte le altre e terribili forme di miseria fisiologica, la scrofola, la rachitide, l'anemia, che a lui lascia come fatale retaggio la miseria economica. (*Applausi*).

Io avevo deciso, cittadini giurati, di rivolgermi solo alla calma misurata della ragione, per non ricorrere alle fiamme ardenti della passione, in questo processo già troppo avvampante; ma voi comprendete che vi sono dei fatti, dinanzi ai quali non è umanamente possibile non sentirsi tremare i polsi e le vene per la febbre del sentimento, che si sente soffocato dall'angoscia di tanti dolori! (*Applausi fragorosi*).

Ma ritorniamo alle nostre osservazioni di fatto e rileviamo il secondo elemento essenziale nella condizione economica del contadino, ch'è l'intermittenza del lavoro.

Questo è veramente, o signori, il segreto principale della miseria agricola, senza del quale perde ogni significato la stessa meschinità dei salari, che abbiamo dianzi notata.

E tuttavia, nella lunga discussione sulla questione agraria, alla nostra Camera dei deputati, di cui non rimane pur troppo che l'inutile pondo degli atti parlamentari, non uno sorse a rilevare questa, che è la ragione intima e profonda del disagio nelle nostre campagne. E quando un deputato va alla Camera e facilmente acqueta gli scrupoli umanitari dei suoi colleghi, dando loro la buona novella che i nostri contadini guadagnano almeno una lira al giorno, ebbene

allora, si sarà in buona fede, ma non si può pretendere di dire tutta la verità. Perchè quella lira al giorno, che qui è diventata, per lo stesso testimone, anche 70 centesimi nell'oltre Po, rappresenta non già il salario per tutti i giorni in cui si mangia, ma soltanto il salario per i giorni in cui si lavora: e tra l'uno e l'altro corre uno squilibrio tale, che la spasmodica miseria ne rimane come unico risultato.

Intermittenza del lavoro, ch'è stata qui affermata da tutti i testimoni, e che ha cause naturali e sociali, come le intemperie e le feste, ma che ha pure cause artificiali, ed individuali, nella restrizione del lavoro per parte di molti proprietari ed affittuali, mossi dal pregiudizio, che io direi delle due secchie.

Essi erodono cioè, che aumentando la mano d'opera debba di altrettanto diminuire la loro rendita: se una secchia sale, l'altra deve necessariamente discendere. Ma tale, per fortuna, non è la legge economica; poichè anzi quando il proprietario, scuotendosi dall'apatia abituale del « così faceva mio nonno » faccia un passo avanti nella coltura delle sue terre e vi impieghi maggiori capitali, anzichè attenersi puramente ad un miope e negativo rialzo delle entrate per diminuzione di spese, egli mentre darà al lavoratore qualche larghezza di guadagno, d'altra parte vedrà crescere le sue rendite per l'intensità maggiore del lavoro e l'abbondanza quindi delle raccolte.

Qui adunque si avrebbe uno spiraglio di luce, che addita ai proprietari ed ai lavoratori una via, per la quale essi potrebbero camminare concordi, con vantaggio comune, sostituendo così agli antagonismi ed ai rancori dell'interesse cozzante colle necessità della vita, la reciproca benevolenza, onde a tutti infine sarà più gradita questa sociale convivenza, che deve pur svolgersi secondo le leggi della fratellanza umana. (*Approvazioni*).

Disgraziatamente però in provincia di Mantova come altrove, quel pregiudizio induce i conduttori di fondi a restringere sempre più la quantità di lavoro applicato alla terra e se ne hanno allora le torture economiche che l'incertezza del pane quotidiano impone ai nostri contadini avventizi.

Qui, per esempio, abbiamo udito il teste prof. Messina indicarci, che a Viadana si impiegano cinque o sei contadini per ogni 100 biolche, mentre vi potrebbero lavorare anche quindici o sedici. E il teste on. Fabbri ci ha parlato di latifondi, di cui si lascia trascurata la coltura, con evidente danno di tutti. Ed il Paglia dichiara, che « nella provincia di Mantova contandosi un lavoratore per ogni ettaro e mezzo di terreno, il limite di lavoro applicabile alla terra

si è ben lontani dall'averlo, nonchè sorpassato, avvicinato soltanto per insufficiente affluenza di capitali all'agricoltura e per mancanza di istruzione agronomica e di operosità nei proprietari ». Talchè egli soggiungeva, anticipando ancora la parte dell'avvocato difensore in questo processo, « stando così le cose, la sorte degli agricoltori, specialmente dei piccoli proprietari e dei lavoratori avventizi si farà sempre più triste, se non si provvede a migliorarla ».

Queste le previsioni sagge e misurate: ma ad esse pur troppo non risposero finora i provvedimenti veramente degni di una società civile, e non si opposero invece che gli arresti in massa ed i processi come questo, quando la misura delle sofferenze, arrivata ai limiti della possibilità umana, ha spinto i contadini.... a che cosa? Al saccheggio forse, alla guerra civile come l'autorità vorrebbe far credere, troppo ciecamente cedendo alle paurose ed interessate affermazioni? No, o signori, perchè non così alta sarebbesi elevata la simpatia universale per questi accusati e per la causa umanitaria, ch'essi rappresentano; ma li ha spinti soltanto alla domanda che si migliorassero almeno nei limiti del sopportabile, le troppo dure e immeritate e continuate sofferenze. (*Applausi*).

Or bene, quanti sono i giorni in cui, nella provincia di Mantova, il contadino avventizio può lavorare e nei quali dunque può guadagnarsi il salario, che dovrà poi distribuire per tutti i giorni dell'anno, in ciascuno dei quali è pur necessario mangiare?

Trattandosi di una cifra che varia di plaga in plaga e secondo le stagioni, non abbiamo avuto, naturalmente, dai testimoni qui convenuti un dato concorde sui giorni utili di lavoro agricolo nel corso dell'anno. Prendendo gli estremi, il teste D'Arco affermò che i contadini avventizi lavorano in media 270 giorni all'anno; ma questa cifra è evidentemente inesatta, perchè rappresenta solo i giorni di ozio per le feste (circa 60 in un anno) e per le intemperie (calcolandone anche a soli 30 giorni); e tralascia quindi l'intermittenza, massime invernale, dovuta alla riduzione di lavoro.

Un altro teste, il dottor Romei, di cui tutti ricordiamo la deposizione così eloquente per dati precisi ed osservazioni dirette, ha calcolato 2 mesi di lavoro nella campagna e da 2 a 3 mesi di altri lavori (arginatura, ecc.): in tutto circa 150 giorni.

Tenendoci alla media fra questi due estremi, diremo col Paglia che il bracciante mantovano può contare sopra 210 giorni di lavoro, ch'è pure la cifra dichiarata da altri testimoni.

Ebbene, dati i salari, che abbiamo rilevati poc'anzi, e tenendoci anche per essi alle cifre medie, vediamo quanto guadagni in un anno il contadino e quanto gli resti per ogni giorno, in cui deve mangiare.

C'è a questo proposito, in atti un documento, che io leggerò, perchè esso, nella sua verità semplice e nuda varrà meglio di ogni mia considerazione.

È la « Specifica giornaliera di ogni lavoratore per mantenere la sua famiglia composta di due o più figli e la moglie :

« Affitto di casa, L. 60 all'anno risultano al giorno	L.	0.17
Un chilo di riso al giorno	»	0.35
Almeno tre chili di farina gialla	»	0.48
Lardo con mistura	»	0.15
Lume e sale	»	0.15
Vino	»	0 —
Tabacco	»	0 —
Aequavite	»	0 —
Caffè	»	0 —
Carne	»	0 —
Vestiari e biancheria	»	0.20
Legna, se non si deve rubarla	»	0.20
Pietanza su due pasti	»	0.20

« In totale spende il contadino L. 1.90

che moltiplicato per 366 giorni risultano L. 695.40.

« Ora un bracciante a dir molto lavorerà in un anno giorni 250. (E la cifra, soggiungo io, non è punto esagerata in favore del contadino). La paga giornaliera sia, in media di L. 1.60 al giorno (ed anche questa non è cifra esagerata): moltiplicati 250 per 1.60 risultano lire 400. Ma se a un bracciante, che ha moglie e due figli, occorrono 695.40 e non ne prende solo che lire 400, dovrà fare ogni anno il debito di L. 295.40.

« Si domanda a chi ha buon intendimento e moralità come potrà rimediare a questo debito, che gli rimane. Patimenti continuati in famiglia coi propri figli, che il povero padre è costretto a trarsi al mal fare o pure rubare o far debiti e probabilmente pagarli più e così perderà la fama da onesto operaio e sarà costretto ai più crudi patimenti ».

Signori, in questo documento sono pochi gli aggettivi, ma pur troppo sono molti i sostantivi, ben più eloquenti di ogni arte oratoria. Ecco qui rinnovato l'esempio di quelle « lagrime delle cose », che il poeta latino ritraeva dallo spettacolo del dolore umano! (*Movimenti d'approvazione*).

E perchè subito si allontani perfino l'ombra della esagerazione, io vi ricorderò soltanto che a questo documento risponde una conclusione della Commissione provinciale Mantovana per la pellagra, quando dice, che « i contadini debbono passare dalla malattia al furto, non evitando il carcere od il postribolo che per entrare all'ospedale o al manicomio »! E certo voi trovate qui, o signori, la causa naturale di quella caterva di reati campestri, che sono tanto frequenti nelle nostre provincie agricole e sono ormai passati fra le consuetudini, tollerate dalle stesse autorità, perchè rappresentano pur troppo l'unica via, che rimane ai poveri braccianti per colmare il disavanzo tra i loro guadagni e le prime, inesorabili necessità della vita e ne corrodono quindi, continuamente, cotesto senso morale che pure alla società dovrebbe premere di veder saldo ed intatto in ogni cittadino perchè esso, più che i carabinieri, è il cardine saldo di ogni ordine civile. (*Approvazioni*).

E questa intermittenza del lavoro, che completa adunque il significato reale delle mercedi date al contadino, ci spiega anche il fenomeno anormale, per cui nelle plaghe più fertili i contadini soffrono più acute le strette della miseria. Gli è che quando la terra è fertile per sè stessa, fecondata soltanto da questo sole d'Italia, che pur diffonde la sua luce sopra tanti dolori e spesso non giunge a portare alito di vita là dove più profonda è la miseria, allora il proprietario e soprattutto l'affittuale fa lavorar meno i suoi campi e riduce il numero dei lavoratori, più tormentati così da questa piaga ostinata, che è l'intermittenza del lavoro.

Nè qui termina la via dolorosa: perchè ad aggravare sempre più le condizioni del contadino si aggiungono i rischi nella raccolta del frumentone, che essi coltivano alla zappa, in tenue partecipazione. Giacchè essi devono dunque, durante la coltivazione, anticipare al proprietario il loro lavoro e frattanto impegnare, dal bottegaio, il raccolto sperato, che poi le intemperie possono decimare a quasi loro danno esclusivo. Il proprietario infatti può supplire, con altre rendite, al mancato raccolto: mentre il contadino senza possibilità di risparmi, si trova col lavoro non retribuito e col prodotto mancante: mentre poi, al proprietario, la terra, riposata per un anno, darà l'anno seguente, come di regola avviene, più abbondante raccolto a compensarlo.

E, infine, il prezzo del raccolto che pur tocchi al contadino è fuori di ogni equità: nè io lo affermo gratuitamente, ma è il Comizio Agrario di Bozzolo, che dice: « Per la coltivazione di ettari 1,62 (pertiche 20) di terreno, il contadino spende nella coltivazione del mais non meno di opere 52, che a L. 1,50 importano la somma

di L. 78. Quando anche la produzione sia superiore alla media generale (e questo può succedere tre anni su cinque) si raccolgono ettolitri 30, e la porzione che spetta al contadino è di ettolitri 5, i quali costano quindi L. 15,60, vale a dire il 30 % più del prezzo ordinario, ch'è di L. 12 all'ettolitro. Se la produzione diminuisce, il che succede assai spesso, è facile vedere come il contratto passi ogni misura di equità ».

— Ma, dirà il Pubblico Ministero, tutto questo sarà vero, per quanto voi, soltanto col riunire i diversi elementi di un fatto complesso, abbiate dato alle cose un aspetto, che a me poco conviene; ma se tali sono le disgraziate condizioni dei contadini nel Mantovano, chi non sa d'altra parte che ai proprietari è impossibile di portare rimedio? Anche il teste D'Arco ha dovuto confessare, che prendendo l'iniziativa per una società di agricoltori e fissando il limite delle mercedi e il numero dei lavoratori per ogni ettaro di terreno, era stato filantropo ma non economista e le necessità economiche resero impossibile l'attuazione delle sue proposte. —

Ho già riconosciuto, per mia parte, le difficoltà che pur premono non pochi proprietari, massime i piccoli possidenti, nella provincia di Mantova. Ma, anche qui, non bisogna accontentarsi di asserzioni troppo semplici e monosillabiche: bisogna guardare un po' meglio i diversi aspetti delle cose.

Prima di tutto, in questo stesso dibattimento, abbiamo avuto l'esempio di alcuni proprietari, che pur migliorarono le condizioni dei loro contadini, aumentando di qualche po' le mercedi, senza diminuire il lavoro, e tuttavia non andarono in rovina.

Abbiamo qui udito dei proprietari dichiarare: « I miei contadini mi chiesero l'aumento di 25 centesimi: ne ho dati 10 e si sono accontentati ». E quello stesso Barbieri, che ci parlò delle pattuglie di resistenza ai confini della provincia, senza che poi si potessero trovare nè gli aggressori, nè i temperini, nè i bastoni, di cui si dicevano armati; quello stesso Barbieri, di cui il maresciallo Bozzetti ci disse che sapeva far bene i suoi affari, aumentò la mercede dei suoi contadini e non è andato in rovina.

Gli è, o cittadini giurati, che bisogna distinguere l'impossibilità materiale dall'impossibilità morale; quella che urta contro la realtà stessa, delle cose e quella che dipende, invece dalle disposizioni personali.

Nè questo lo dico io, avvocato difensore, ma lo hanno detto e stampato quei diversi proprietari, che firmarono la circolare Michelazzi, in data 12 marzo 1885 (Sermide) della quale io debbo leggervi qualche brano, anche perchè mi porge l'occasione di fare, una volta

di più, sincero omaggio alla filantropia di quei generosi cittadini (1).

« I nostri contadini, tratti in uno stato miserando dalle tante sventure sofferte e mantenuti dalla mancanza di lavoro costante e insufficientemente retribuito, si agitano febbrilmente; sentono di poter aspirare ad uno stato migliore, essendo ormai insopportabili le privazioni ed i sacrifici onde furono provati in questi ultimi anni.

« Sarebbe dunque pericoloso ed inumano ad un tempo il dissimularsi un tale stato di cose: esso impone doveri, ai quali nessun uomo di cuore potrebbe mancare.

« È vero che le sorti della proprietà fondiaria non corrono prospere fra di noi, specialmente per i patiti disastri d'inondazione e pel deprezzamento dei prodotti agricoli; ma nondimeno i proprietari, sia pure con qualche immediato sacrificio, devono accorrere in aiuto ai diseredati operai, sforzandosi di migliorarne la condizione e risolvendo così con intelletto d'amore l'importante problema sociale, che si presenta inesorato ».

Vi è insomma, o signori, la impossibilità del superfluo e vi è l'impossibilità del necessario. (*Approvazioni*).

Se ad un contadino, che guadagna appena quanto basta per non morire di fame acuta, si volesse imporre nuova diminuzione di salario, evidentemente la proposta o si spezzerebbe contro la impossibilità materiale di scendere al disotto del necessario o provocherebbe la ribellione naturale di ogni essere vivente, che combatte per la propria esistenza.

Ma se ad un ricco proprietario voi chiedete « qualche immediato sacrificio » per soddisfare a « doveri, cui nessun uomo di cuore potrebbe mancare », che cosa potrà egli opporvi se non la impossibilità morale di ridurre il suo superfluo?

Il conte D'Arco ci diceva: — applicando il salario minimo da me proposto, che la Società degli agricoltori approvò ma poi non mantenne, io ridussi di 6 mila lire all'anno la mia rendita.

Ora, domandiamo, è questa un'impossibilità materiale o morale? si tratta soltanto di ridurre il superfluo o viene anche a negarsi il necessario alla vita? È inutile rispondere; ma se io dovessi dare una risposta guardando alla realtà delle cose e lontano, come sempre,

(1) Essi sono: Antonio Michelazzi, Possidente — Giovanni Battista Fabri, Possidente — Olindo Franzosi, Possidente — Leopoldo Obrecht, Possidente — Carlo avv. Bassoni, Possidente — Francesco Bocaletti, Presidente Società operaia — Oreste Michelazzi, Agente — Eugenio ingegnere Rizzoli, Agente — Girolamo ragioniere Carpani, segretario comunale.

dalle personalità, dovrei dire: — Si tratta così poco di un'impossibilità materiale che un puledro di meno nella stalla compenserebbe l'aumento di mercede ad intere famiglie di contadini per tutta l'annata; dovrei dire, che uno sfogo erotico di meno, come salverebbe l'onore di una figlia del popolo, così.... (*Il pubblico copre sotto il fragore dell'applauso le parole dell'oratore*).

Pres. — Prego: se non stanno quieti, non solo devo far sgombrare la sala, ma non possono nemmeno sentire (*ilarità prolungata*).

Avv. Ferri. — E se noi vogliamo ricorrere di nuovo alla monografia del Paglia, troveremo che dal 1870 al 1880 i proprietari ebbero tanti guadagni, aumentarono le loro rendite, che dall'80 in poi sono scemate relativamente ai cereali, per la concorrenza americana ed asiatica: e tuttavia in quegli anni d'abbondanza, non solo le mercedi dei contadini non aumentarono in egual proporzione, ma i proprietari stessi non fecero risparmi, in previsioni del periodo delle sette vacche magre, che poi li colpì. Contrassero invece le abitudini del lusso maggiore, per le quali, sopraggiunti gli anni difficili, essi oppongono poi la necessità abituale del superfluo al contadino, che, vedendosi scemato il salario, reclama il necessario per vivere.

E, ripeto, le mie osservazioni non hanno carattere personale; perchè io sono un'osservatore di fatti e non faccio l'accusatore.

Lo stesso D'Arco vi ha qui dichiarato, che le sue proposte di miglioramenti, fatte anni sono, caddero « dinanzi all'egoismo dei proprietari ».

Riconosciamo dunque o signori, le difficoltà presenti della proprietà fondiaria, ma non parliamo di impossibilità a migliorare le condizioni dei contadini: o meglio distinguiamo la impossibilità del superfluo dalla impossibilità del necessario.

E per questo io non aggiungerò che le dichiarazioni di un altro testimone, che fu il quarto evangelista dell'accusa, il presidente del Comitato Agrario di Mantova. Il conte Arrivabene, in un suo discorso, allo stesso Comitato, che esiste in atti, dopo avere dichiarato che « l'accettare le tariffe della Società dei contadini era umanamente impossibile e rovinoso ad un tempo » soggiunge: « A mio avviso, se vi ha un male che bisogna riconoscere e che dobbiamo rimediare al prezzo di qualunque sacrificio, si è quello che in taluni centri i braccianti non trovano un lavoro continuo durante l'inverno » e ripete la proposta di assegnare un numero fisso di braccianti per ogni ettaro di terreno.

Ora, lasciando stare la peregrina osservazione che l'accettazione della tariffa sia « umanamente impossibile e rovinosa ad un tempo »

mentre è chiaro che un aumento impossibile non può esser certo rovinoso, ma o questo rimedio all'intermittenza del lavoro, che cosa sarebbe se non un aggravio, sott'altra forma, a quella proprietà, che si dichiara nell'impossibilità di aumentar le mercedi? — E se dite impossibile accrescere i salari, come farete ad aumentare i giorni di lavoro?

Ecco dunque implicitamente riconosciuto, che l'impossibilità accampata ritorna sempre ad esser la sola, fittizia impossibilità del superfluo, cui l'egoismo, dice il teste D'Arco, di molti proprietari non vuol rinunziare.

Senonchè, per essere giusto, io debbo dire, che questo rifiuto dei latifondisti a rendere più umane le condizioni dei contadini, credo provenga ben più che da egoismo, dall'ignoranza degli strazi, onde i lavoratori sono tormentati; perchè la mia coscienza di uomo si rifiuta ad ammettere che uomini possano restare indifferenti a spettacoli così dolorosi.

È perchè il grande proprietario sta lontano dalle sue terre e non vede quindi di che lagrime grondi e di che sangue la rendita grassa ch'egli gode, ch'egli non si muove alle richieste di qualche miglioramento, a cui basterebbe solo una parte del suo superfluo, secondo gli stessi precetti della religione, ch'egli dice di professare.

Durante la rivoluzione francese si narra che una principessa, alla risposta avuta sulle ragioni di un tumulto, « perchè il popolo non aveva pane » ingenuamente rispondeva: « Ebbene, che il popolo mangi le ciambelle ». Gli è che essa, allevata nella sovrabbondanza di ogni superfluo, non aveva nemmeno coscienza della possibilità che una creatura umana potesse sentire gli strazi della fame, e il suo pensiero quindi non le rappresentava nemmeno tutta la realtà della miseria altrui. Così è degli odierni latifondisti; ai quali, io credo, e lo credo per la dignità stessa della coscienza umana, basterebbe forse la vista immediata dei dolori sofferti dai loro contadini, perchè infine sentissero la giustizia delle loro domande, anzichè ritenerle ribellioni invidiose e arti sovversive di ambiziosi sobillatori.

Ma, si soggiunse, delle concessioni vennero pur fatte dai proprietari, che riuniti in associazione, dopo gli arresti, promisero un minimo di mercedi, che conciliasse le necessità della vita nei contadini e le strettezze economiche dei possidenti.

Ebbene, a che si ridussero queste vantate concessioni? A promesse non certo troppo laute e pur non mantenute, appena il terrore degli arresti in massa aveva nuovamente ricacciati i contadini nella prostrazione del loro avvilito. Ed a promesse poi, che

mentre risolvevano il problema delle mercedi, rimettevano a chi sa quando il problema ben più urgente della continuità del lavoro.

Ma poi, chi non vede, che nelle concessioni strappate dalla coscienza di un acere disagio morale, che quegli arresti imposero certo agli stessi che li avevano invocati o provocati, erano venute troppo tardi? E non sono io ad affermarlo, ma lo disse fin d'allora un giornale che non ha certo il colore politico della *Favilla* e del *Pelagroso*. *L'Opinione*, del 9 aprile 1885, in un articolo, dovuto molto probabilmente all'on. Luzzatti, diceva: « Se nel Mantovano i proprietari e i conduttori, alcuni anni or sono, quando ancora non esisteva il pericolo degli scioperi o non era così imminente, avessero adottata la provvida e previdente iniziativa dell'on. D'Arco, oggidi, forse, non si deplorerebbero queste gravi agitazioni. *Non sempre il torto è dei lavoratori e talora lo sciopero è l'effetto della necessità più che del malvolere* ».

Teniamo conto, adunque, della preziosa confessione, per quanto anch'essa venuta, facile confessione, due settimane dopo gli arresti.

Senonchè due ultime accuse si portano contro i contadini mantovani, che si erano associati, per chiedere, non più con voci isolate, ma nel fascio della loro volontà, un miglioramento di condizioni: si dice, anzitutto, che i contadini mantovani non avevano ragione di lamentarsi, perchè essi stanno meno male che nelle provincie vicine; e si dice, soprattutto, che essi ebbero il torto o la malignità di avanzare le loro domande proprio nel momento in cui la proprietà più era stremata dalla grave crisi agraria.

Quanto alla prima di queste cause, noi avemmo qui le testimonianze del Cattani per la provincia di Brescia e dei dottori Mazzucchi e Rossi per quella di Reggio Emilia, dalle quali risultò che ivi le condizioni dei contadini sono meno gravi, per una frequenza maggiore della colonia. Ed è inutile poi ch'io ripeta i dati di fatto, che riconfermano la maggiore difficoltà di esistenza per i lavoratori della provincia Mantovana e la loro agitazione più vivace appunto in quella terza zona, che nella stessa provincia presenta le condizioni più miserande. Ed è tanto vero questo, che anche in quelle fra le provincie limitrofe, in cui più gravi sono le condizioni dei contadini, si sono pure manifestati gli scioperi e le domande di mercedi meno irrisorie, come nel Cremonese e nel Polesine; del quale anzi, rettificando lo stato civile di una parola divenuta famosa oramai, si deve dire che ivi sorse il grido: *la boje*, e non nella provincia di Mantova. E se fra i contadini di questa fu pur ripetuta, ciò non significa altro, se non che l'identità delle cause porta agli identici effetti.

Più grave, in apparenza, è l'ultima accusa, che quasi mostrebbe non doversi l'agitazione agraria ad altro fuorchè alle arti sovversive di chi vuole gettare olio sul fuoco.

Ma anzitutto, noi dobbiamo constatare, all'inverso, che i proprietari, mentre negli anni dell'abbondanza, non aumentarono che assai poco le mercedi, furono ben solleciti poi ad abbassarle appena il superfluo abituale venne loro a restringersi. C'è una sentenza del Tribunale di Mantova, che esplicitamente lo riconosce. Talchè abbiamo questa prima ragione naturale del movimento dei contadini, ed è che la crisi agraria, mentre non ha intaccato che il « superfluo » dei proprietari, ha direttamente colpito il « necessario » dei lavoratori e non è per loro colpa allora se quello fu il momento scelto per agitarsi, ma è legge inesorabile di natura, che li costrinse. Perché infine, non si può pretendere da un contadino, che pure è un uomo, che egli si accontenti di meno del necessario per non morire; non si può pretendere ch'egli si acqueti alla mancanza della polenta per i suoi figli, che hanno fame; non si può pretendere ch'egli non protesti, reclamando le prime necessità della vita. (*Applausi fragorosi*).

E del resto questa crisi agraria, non ha colpito che una parte sola dei redditi fondiari, mentre si ha delle statistiche agricole, che la produzione e l'esportazione di altre derrate, hanno pur seguito in questi ultimi anni straordinari aumenti, a tutto beneficio dei possidenti: come, per accennarne un esempio solo, in 20 anni l'esportazione del vino da appena ¹/₂ di milione d'ettolitri è arrivato ora a due milioni e mezzo.

E viceversa, il deprezzamento dei cereali, mentre è compensato, per i proprietari da questi altri maggiori proventi, non reca poi ai contadini quel sollievo che pur sembrerebbe, quando anzi, per nuovo accanimento del destino, essi stessi non ne risentano nuovo danno.

Infatti, da una parte, il deprezzamento dei cereali, per la lunga trafila dal produttore al venditore minuto, va tanto assottigliandosi, per le mani dei commercianti e dei fornai, che al contadino riesce molto meno sensibile la diminuzione di prezzo del pane, che si vende a quasi 40 centesimi il chilo, quando il frumento non ne costa che 19. E da altra parte i contadini, che prendono il frumentone alla zappa, per guadagnare col lavoro estivo la polenta necessaria durante la mancanza di lavoro invernale, essi ricevono il grano in natura e poco importa loro che questo valga più o meno; quando anzi il minor prezzo non sia a loro danno, perchè si sa che durante l'inverno fanno debiti col bottegaio, ch'essi pagano poi

colla parte di frumentone raccolto e più grano quindi debbono dare per quanto più basso n'è il valore commerciale.

Nè si affermi, come pur fa l'atto d'accusa, che fino al 1883 i contadini erano paghi della loro sorte e si deve quindi ai sobillatori se poi accamparono domande minacciose.

Vissero sì, i contadini; ma, come disse uno di questi accusati, vissero « seminando dolori e raccogliendo sospiri » e non paghi della loro sorte.

Un teste d'accusa, l'ispettore Gnoli, ci ha pur detto che lagnanze fra i contadini ce ne furono sempre, massime dopo l'inondazione del 1879. Poichè infatti questo disastro ha colpito più duramente i contadini, che gli altri: per le proprietà lo Stato è intervenuto colla diminuzione o colla dilazione delle imposte ed i medi e grandi proprietari hanno poi adottato il rimedio di ridurre le spese di lavorazione al minimo necessario. Per i contadini invece, come per i piccoli proprietari, passato l'alito della pubblica beneficenza, grande ed umana ma effimera e troppo spesso infeconda, sono rimaste le condizioni più tristi.

Una sola differenza vi è da prima a dopo il 1884; e cioè, che prima le lagnanze erano isolate e poi furono l'espressione di una moltitudine associata. Questa l'unica ragione per cui alle voci solitarie dei contadini niuno aveva prestato attenzione, mentre alla gran voce del popolo associato si prestò orecchio, umano da pochi proprietari, pauroso da quasi tutti e se n'ebbe la crisi, materiale e morale, da cui la nostra provincia non si è ancora riavuta e non si riavrà senza concorso efficace e sincero per parte dello Stato, senza buona volontà per parte dei proprietari e senza moderazione per parte dei contadini.

E così un altro teste d'accusa, il possidente Michelazzi, ci ha pur detto che nell'82 ci furono agitazioni e scioperi « anche più gravi » nella provincia Mantovana; perchè, infine, come già disse il conte senatore Jacini, da 30 anni le condizioni dei lavoratori agricoli in Italia sono immutate.

E questo spiega, come accumulandosi via via i dolori della miseria, si giunga poi ad un punto in cui la coscienza di chi soffre protesta e reclama il diritto di vivere; alle quali domande è inumano ed è pericoloso rispondere cogli arresti in massa, anzichè ispirarsi al grande principio vivificatore della fratellanza umana, e cercare, coi fatti e non solo a parole, gli accordi ragionevoli, nei limiti del possibile.

Perchè, infine, questo popolo, a cui si danno tante parole e della cui secolare pazienza da tanti si abusa, da una parte si accontenta,

pure di poco, quando alle ampie promesse almeno qualche parziale miglioramento effettivo consegua (e di questo vedremo anche le prove fra poco) e d'altra parte quando si vegga troppo a lungo frustrato nelle sue aspettative o, per ragioni di crisi generale, si veda ricacciato nelle miserie più profonde, da cui siasi per poco sollevato, allora non può adattarsi alla rassegnazione supina ed oppone la coscienza della propria dignità, con moti che potranno anche essere minacciosi, ma che sono unanimemente inevitabili e dei quali, ripeto, il rimedio è ben lontano dalla Corte d'Assise.

Ma come? Noi, dacchè l'Italia è risorta a vita nazionale, abbiamo cercato e cerchiamo tutti i mezzi perchè la dignità umana, la coscienza della propria persona germogli e si rafforzi nel popolo nostro, avvilito da tanti secoli di abbiezione, e colle scuole, coll'esercito, colle urne elettorali infondiamo nell'animo suo la convinzione di appartenere al genere umano, con eguaglianza di doveri e di diritti, e poi ci meravigliamo o ci spaventiamo se questo popolo stesso, alla prima stretta di una miseria più acuta, fa sentire la sua voce ed attesta la sua coscienza umana?

Quella splendida figura di patriotta e di studioso e di filantropo, che è il Dr. Achille Sacchi, qui vi accennava appunto alla ragione profonda, per cui finora i contadini non avevano, come gli operai dei centri urbani, fatta sentire la loro voce. — Gli è, diceva, che ad essi mancava la coscienza della propria dignità umana e l'energia morale della protesta.

E così è, o signori: il Thorold Rogers, nella sua storia del lavoro in Inghilterra, ha dimostrato essere ormai legge costante e naturale, che le agitazioni dei lavoratori si verificano sempre, non già quando essi giacciono nell'avvilimento più deprimente della miseria, ma sì quando le migliorate condizioni economiche danno ad essi la energia morale sufficiente per far sentire la propria voce e soprattutto quando, acquistata la coscienza della propria umanità nel periodo di minori ristrettezze economiche, sono minacciati poi da una crisi sopravvenuta, di ritornare alla miseria precedente.

È allora soltanto che i lavoratori si rialzano e l'agitazione diviene inevitabile e può divenire funesta e sanguinosa, se le classi dirigenti invece di calmarne la febbre coi miglioramenti, siano pure parziali, ma sinceri e sinceramente applicati, tentino invece di opporsi colle violente repressioni a questi irresistibili moti dell'animo umano.

È allora, che i proprietari accusano i lavoratori di avere male scelto il momento delle loro proteste, quando appunto la crisi ha diminuite le forze della proprietà; ma è allora, invece, che si mostra,

a chi si tolga dalle preoccupazioni di classe, tutta la naturalità di un fenomeno, che taluni agitatori potranno rendere più o meno rumoroso od irruente, ma che è germogliato da sè, nella coscienza di tutti questi lavoratori, sferzati dalla miseria.

E così è avvenuto nella provincia di Mantova. I contadini, sollevatisi dall'antica abbiezione, durante il periodo dell'abbondanza, dal '70 all'80, sentirono rafforzarsi in sè la coscienza della propria dignità e quando la crisi sopravvenuta ha tentato rituffarli nella bolgia dei loro antichi patimenti, ch'essi non avevano più la forza di sopportare serenamente, allora essi hanno reagito, hanno chiesto che sieno rispettate in loro le prime necessità della vita ed allora si è avuto questo spettacolo, per molti pauroso, per noi confortante, di un popolo intero che assorge a dignità di esistenza umana, e invece di una turba di schiavi o di bestie da soma, ci dà una falange di nostri fratelli! (*Applausi fragorosi e prolungati*).

L'udienza è sospesa alle ore 12,40 pom.

Seduta pomeridiana.

La seduta è ripresa alle ore 1,35.

Avv. Ferri. — Signori Giurati, abbiamo delineato finora le condizioni economico-sociali dei proprietari e dei lavoratori della terra in provincia di Mantova ed abbiamo così esposte le ragioni naturali, per cui si è manifestata quella, che fu detta l'agitazione agraria.

Ma qui il P. M. ci ferma e dice: — Ammesso anche tutto questo, qui noi non siamo dei legislatori, dei filantropi, o degli economisti, che prendano a considerare le condizioni disgraziate di questa o quella regione: qui siamo dei magistrati, che debbono semplicemente applicare la legge e che, pur lasciando la più ampia libertà di idee nel campo teorico, quando incontrano un fatto, che dall'idea trapassa alla violazione dell'ordine pubblico, debbono opporre la diga di una sanzione penale.

E soggiunge il P. M. — Come uomo, io posso anche essere di accordo con voi, perchè infine poi i fatti non si possono negare; ma come magistrato, io trovo che il movimento dei contadini ebbe un carattere sovversivo e perciò nei suoi promotori vi ha il carattere e l'intento di un attentato alla sicurezza interna dello Stato o per lo meno di una cospirazione a questo scopo: vi è dunque un reato che bisogna punire.

Io non devo discutere la tesi giuridica del P. M., perchè ad altro e valoroso mio collega è affidato lo svolgimento di tale questione. Io debbo limitarmi alla mia parte di esaminatore imparziale dei fatti, per vedere se realmente i fatti, sulla base dei quali si è elevata l'accusa, abbiano o no tale fisionomia, da presentare questo carattere sovversivo, che costituisce l'unica ragion di punire.

Ed allora, subito ci si presenta un'osservazione spontanea ed è che, in questo processo, l'insieme dei fatti, costituenti l'agitazione agraria, spetta nella sua massima parte a tutt'altre persone, che non siano i presenti accusati.

Per questi, nemmeno i delegati di P. S. hanno potuto specificare fatti e circostanze, che si potessero loro individualmente addebitare; ma si sono sempre attenuti alle voci vaghe, alla pubblica opinione, agli apprezzamenti generici. E se anzi qualche fatto specifico di violenze o minacce fu constatato, accadde poi sempre che o non se ne poterono indicare gli autori o si trovò che questi non figuravano tra gli odierni accusati, ma erano già stati prosciolti o condannati dall'autorità giudiziaria o, per alcuni casi, non erano stati nemmeno interrogati. Tanto che l'egregio Presidente, cui dobbiamo una direzione così imparziale ed attenta di questi dibattimenti, ha dovuto con larga mano provvedere ai vuoti della voluminosa istruttoria, usando dei suoi poteri discrezionali.

È strano adunque, che in questo processo si tenti sovvertire anche un altro canone ineccepito del diritto criminale: e cioè, che ognuno è responsabile soltanto di ciò che egli abbia personalmente commesso. Non basta, che voi, P. M. ricorriate a fatti generici, e che non si sa da chi fossero compiuti o ad ogni modo non si provò lo fossero dai presenti accusati: ma bisogna che voi stabiliate le precise circostanze di ciascun fatto per ciascun imputato, perchè, ripeto, davanti alla giustizia penale, ognuno deve rispondere delle opere sue e niente altro.

Ma, si dice, qui non si tratta di addebitare fatti singoli criminosi: è invece la fisionomia generale dei fatti accaduti nel 1884-85, che dà carattere sovversivo all'agitazione agraria mantovana. —

Io non mi meraviglio di questa affermazione e la spiego anzi, senza ammetterla, coll'osservare che questo è il destino comune nella storia del progresso umano: per ogni diritto, di cui oggi godiamo l'esercizio, sempre le prime rivendicazioni tentate per ottenerne il riconoscimento, furono chiamate opere sovversive e come tali perseguitate.

Il diritto dell'oggi è l'aspirazione detta ieri sovversiva; perchè

ogni progresso avvenuto essendo un ostacolo ai progressi avvenire, questi non possono attuarsi senza una lotta, più o meno pacifica, per la riforma dell'ordine costituito.

Vi è qualche cosa di eminentemente umano, che io posso ricordare a sostegno di questa osservazione: il movimento del cristianesimo, che aveva carattere di rinnovamento religioso e sociale ad un tempo e che mentre ora è considerato come uno dei passi più gloriosi dell'umanità nella via del bene e come una salda base degli ordini sociali, fu colpito, allora, come opera sovversiva, settaria ed immorale.

E questo fatto, perchè risponde ad un istinto della vita umana, — la legge d'inerzia per cui l'uomo, adagiato in una data condizione, rifugge dalle innovazioni e cede soltanto all'opera di chi lavora per conquistarsi un posto nella vita — è fatto che si ripercuote in tutte le manifestazioni della vita sociale; ed è una delle leggi di quella evoluzione naturale, per cui l'umanità si affatica di moto in moto fino al raggiungimento, non mai completo, degli ideali suoi. Evoluzione che deve essere graduale ma incessante; perchè altrimenti, arrestata violentemente il corso da chi tentasse impedirlo, essa finisce nella esplosione rivoluzionaria, come torrente che, inalveato, procede via via, fecondando la terra, ma impedito nel suo corso s'arresta per poco e poi si sterra travolgendo le dighe contrarie alle forze naturali del suo declivio.

Così infatti è sempre avvenuto: alla fine del mondo romano il cristianesimo, aurora di un nuovo mondo, domanda l'eguaglianza personale degli uomini, l'abolizione della schiavitù. La società costituita si ribella e si accanisce nei martirii e nelle pene; ma l'umanità passa trionfante ed ora quell'opera, chiamata allora sovversiva, è detta giusta rivendicazione della coscienza umana.

Sciolto questo problema, un altro si oppone al cammino della umanità: il Medio Evo si contorce nella lotta per l'eguaglianza religiosa per la libertà di coscienza, che allora fu pur detta opera sovversiva, ma che nelle pagine della storia civile sta come nuova rivendicazione del diritto umano.

Allo spirare del Medio Evo, che risolto questo problema scompaie nelle tenebre di un passato senza ritorno, un'altra lotta si impegna per l'eguaglianza politica, che soggiacque pure al destino comune di essere chiamata opera sovversiva, ma che per mille eroismi e sacrifici ed anche per eccessi dolorosi, ci ha condotti alla moderna civiltà, onde la libertà politica è divenuta ormai nuova rivendicazione della coscienza umana.

All'epoca nostra il mondo si agita per la soluzione di un altro

problema: l'eguaglianza economica, non già nel senso fantastico di una eguaglianza materiale ed assoluta nelle condizioni economiche di tutti e di ciascuno, che è impossibile ad ottenersi perchè contraria troppo alle inevitabili disuguaglianze naturali fra uomo e uomo; ma eguaglianza economica nel senso relativo di un tanto di sussistenze assicurato ad ogni essere umano, perchè ogni uomo abbia, col lavoro, il sufficiente ad una vita umana.

Episodio di questa lotta, che affatica il mondo moderno, fu l'agitazione agraria mantovana. Ora se l'istinto irreflessivo corre subito a tacciarla di opera sovversiva e ad invocare i rigori violenti della repressione: noi, alla luce feconda della storia, dobbiamo considerarla invece come fase inevitabile della presente evoluzione sociale ed esaminarne le condizioni naturali, per tenerla nei limiti dell'equità sociale, così riconoscendone le giuste esigenze come temperandone le soverchie pretese, inevitabili al primo sollevarsi di un popolo, che aspira alla luce ed alla vita.

E soprattutto, ispirandoci a quel principio, che fu l'anima del cristianesimo, la fratellanza umana, cerchiamo col buon accordo di attutire gli attriti e gli odii di classe, evitando la solita, pericolosa illusione che gli arresti in massa e le Corti d'Assise valgano a soffocare i movimenti del popolo, che obbedisce ad una voce irresistibile dell'umanità che cammina. (*Applausi*).

Pur tuttavia, per quanto naturali sieno le ragioni generali del fatto, potrebbe darsi, che realmente, nelle sue manifestazioni speciali in provincia di Mantova, quel movimento agrario fosse trasceso nelle violenze criminose. Ed allora, siamo d'accordo col P. M., la legge dovrebbe essere applicata.

Ma, perchè questo sia possibile, occorreranno delle prove; bisognerà che il P. M. ne dimostri coi fatti codesta indole criminosa e sovversiva dell'agitazione agraria mantovana.

Ed il P. M. infatti ha cercato di darle queste prove e ne ha riassunto la prima serie in queste tre: l'arroganza dei contadini, le loro canzoni minatorie, le minacce effettive a proprietari e fittabili.

Di queste prove, dietro le risultanze del dibattimento, io eredo che la prima soltanto è stata dimostrata: e noi non lo neghiamo perchè essa risponde poi alle leggi più comuni della psicologia umana.

È naturale infatti, che le turbe popolari associate ed accaldate nella comune aspirazione ad un miglioramento della loro esistenza, siano giunte a quel fermento psicologico, che è l'effetto stesso dell'unione di più volontà, come la mistione di più elementi organici produce pur quella che si dice la fermentazione chimica.

Ma al di là di questo fermento, che poi si poteva facilmente acquetare colle buone maniere, colla benevolenza e l'affabilità, anzichè impaurirsene o irritarlo col contegno sdegnoso, vi furono fatti concreti di violenza o minaccia?

(A questo punto l'accusato Siliprandi viene colto da uno svenimento, causato dall'alta temperatura e viene portato fuori dall'Aula).

Dissi, che per provare l'intemperante violenza dei contadini, il P. M., come già l'atto d'accusa ha ricordato la canzone: *L'Italia l'è malada* e l'altra delle *teste dei signori*.

Ma quanto alla prima, bisogna guardare un po' alle prove risultate. Quella canzone è riportata in una nota dell'ispettore Gnoli, in data 22 giugno, cioè due mesi dopo gli arresti e vi si dice che « da qualche giorno » se ne cantavano le strofe. Questa canzone dunque sarebbe, ad ogni modo, posteriore agli arresti; non solo ma a foglio 812 degli Atti A, una nota del brigadiere dei carabinieri di Ostiglia, dice che in quel distretto (indicato nel rapporto Gnoli) non si è mai udita quella canzone.

E quanto al ritornello pauroso delle *teste dei signori* si è detto qui che erasi udito una volta da dei ragazzi di dieci, undici anni. Ah! davvero che questa prova infantile concorre a dimostrare una volta di più la infelicità di questo processo, gonfiato a proporzioni troppo lontane dalla vera realtà.

Perchè, infine, è impossibile che fra tanta gente non vi sia qualcuno più intemperante di altri, che si lasci andare a frasi minacciose o violente. Questo, che si verifica in un collegio di avvocati difensori, come non dovrebbe accadere in una società di contadini? Ma da questo fatto non è lecito, in un processo penale, giungere d'un tratto alla conclusione, che dunque quei contadini erano una turba di dissennati, mossi dai propositi più criminali.

Avete dei fatti concreti per dimostrarlo? Avete le prove di minacce, se non di violenze compiute?

Ecco la terza prova che il P. M. ha accennata soltanto di sfuggita, mentre avrebbe dovuto precisamente e positivamente stabilirla.

Orbene vediamo un po' che cosa dicono i testi d'accusa, e i meno indulgenti fra essi, di queste famose minacce.

Il commissario Giacosa dice: — minacce a proprietari e fittabili nel distretto di Viadana non ne conosco. — Lo stesso D'Arco, dopo aver detto che si sentiva nell'aria la sovraccitazione che precede le rivoluzioni, soggiungeva, che però di minacce positive non sapeva.

Ora la sovraccitazione, ossia quel fermento psicologico inevita-

bile, che è ancora lontano però dallo spirito della rivolta, non entra nel diritto criminale: la giustizia punitiva può occuparsi soltanto delle violenze o minacce effettive e sono queste che bisognava provare.

Il sindaco Badalotti disse: — quando i contadini vennero a dire, che avrebbero preso il grano del monte frumentario, lo presi per uno scherzo e non me ne diedi alcun pensiero — e soggiunse subito, che infatti non vi fu alcun atto specifico, che vi accennasse.

E delle famose parole dette, non già da uno di questi accusati, ma da un contadino, che non è stato per esse nemmeno processato, rivolte al sagrista Carra, noi abbiamo veduto qui all'udienza, nel confronto dei due testimoni, sfumare via tutta l'aria minacciosa e rimanere, del fantastico incendio, la meschina cenere di uno scherzo qualunque.

E così via via, altri testi vennero a ripeterci su tutti i toni, che minacce positive non ve ne furono, che il grido *la boie* si sentiva, passando di lontano, (dissero i testi possidenti Mattioli, Venturini, Sanguanini) ma nessuna minaccia personale lo seguiva.

Ecco dunque a che si riduce questa prima serie di prove, che il P. M. accennava di volo per dimostrare il carattere sovversivo nelle Società dei contadini: si riduce al solo, naturale fenomeno di un fermento, che, all'infuori di qualche intemperanza personale, indicava soltanto il risveglio delle aspirazioni comuni, e che ripeto non bisognava poi ingrossare di troppo colle preoccupazioni del timor panico o della irritazione.

Se per ordine sociale noi vogliamo intendere apatia ed acciamento, si che la vita delle campagne o delle città non differisca dalla quiete di un cimitero o di un carcere cellulare, allora potremo dire che l'agitazione agraria turbò l'ordine sociale. Ma se per questo vogliamo intendere, in un senso più civile, l'attrito vivace, purchè sempre dentro i limiti della legge, delle varie energie morali, allora parmi che di disordini criminali veramente non si possa parlare, per la provincia mantovana.

Senonchè il P. M. aggiunge subito un'altro ordine di prove a dimostrazione della sua tesi e dice: — Tanto è vero che quel movimento era sobillato e sovversivo, che i contadini si mossero malgrado i numerosi provvedimenti di pubblica beneficenza, e contro la pellagra, che un prospetto ufficiale, allegato in processo, ne dimostra molto copiosi, a quell'epoca, in provincia di Mantova.

Cominciamo dalla beneficenza: e tralasciando di notare come questa forma oramai più non basti all'indole ed ai bisogni dei nostri tempi, perchè riesce sempre, per quanto nobile ed umana, inad-

gnata alle necessità generali, riferirò soltanto una osservazione, che si legge in quel prospetto ufficiale, a proposito della Congregazione di Carità di Gonzaga e che vale per tutte: « I contadini si avvantaggiano di questa beneficenza soltanto quando sono infermi, cioè per eccezione: onde, generalmente parlando, le locali istituzioni non diffusero, nel 1883-84, sulla classe dei braccianti *alcun reale e sensibile beneficio* ».

Vi è dunque la beneficenza per i casi di malattia; ma non risulta che vi sia una forma costante di beneficenza per la mancanza di lavoro o la insufficienza delle mercedi.

Ed i provvedimenti contro la pellagra? Ottimi, rispondo di gran cuore: e tutti noi abbiamo qui applaudito, nell'animo nostro, alla iniziativa sapiente del venerando uomo, che venne a dirci delle 50 mila lire date dal Consiglio Provinciale di Mantova per la cura profilattica della pellagra.

Ma questo fatto che cosa vi dimostra? Anche tralasciando di ricordare i risparmi definitivi che con quella somma vennero fatti, per contraccolpo, nelle spese relative ai pellagrosi ricoverati al manicomio (il che dimostra anche una volta, che ci sono delle spese fruttifere ben più dei gretti e miopi risparmi), ma quel fatto vi significa molte altre cose.

Significa dunque che quando si vuole veramente, si può ottenere qualche cosa anche in fatto di provvedimenti generali contro questa o quella piaga sociale. Significa cioè che, se, non restringendosi alla cura di un sintomo solo della miseria, si darà poi opera efficace ad alleviarne le tante altre ed altrettanto dolorose manifestazioni, si potrà dunque passo passo ottenere qualche cosa in questa lotta umanitaria contro la miseria e basterà che le classi dirigenti vi si mettano con ispirito vero d'umanità (che poi ridonderà anche a loro vantaggio economico) e vi dedichino la forza costante e sincera delle loro volontà, anzichè opporre la resistenza ostinata o noneurante, perchè diventi necessario il ferro del chirurgo là dove, portata a tempo, può bastare l'igiene del medico. (*Applausi*).

— Ma, insiste il P. M., e le condizioni della pubblica sicurezza? Ecco il termometro vero, che ci dimostrerà come nella provincia di Mantova in quell'epoca fosse veramente offeso l'ordine pubblico, il rispetto alle leggi.

Ed il P. M. ha letto alcune cifre di un prospetto statistico, che è pure in atti, per dimostrarvi, signori giurati, con qualche colpo rimbombante, l'imperversare della criminalità in quel disgraziato paese.

Ma io so, che della statistica è facile abusare e nella esperienza

dei miei studi, so che molto spesso alla statistica ed alle cifre si fa dire, per esempio, che un uomo morto di fame ed uno morto di indigestione danno per media due buoni pranzi. (*Ilarità*).

Vediamo dunque un po' meno alla svelta quelle cifre statistiche.

Il P. M. ha cominciato dal mettere in disparte le cifre relative agli incendi, perchè, disse, possono essere casuali e non criminosi.

Adagio; possono essere casuali e possono anche essere criminosi; ma ad ogni modo è certo che se il loro numero va diminuendo (come appunto diminuì nello scorcio del 1884 e nel primo trimestre 85) la pubblica sicurezza non può che esserne migliorata. Non mettiamo dunque da parte i sintomi buoni, per tenerci alle sole tinte fosche, come già si è fatto, in questo dibattimento, di quelle famosi voci di tagli di garretti ai buoi, di uccisioni di sindaci ed altrettali paurose fandonie, che si ridussero qui a semplici voci di fantasie impaurite o ad arti gesuitiche, di chi volle gettare il timor panico nella pubblica opinione, per toglierle la calma dei provvedimenti umani e civili e spingerla invece a chiedere gli arresti in massa. (*Approvazioni*).

Quanto agli altri reati il P. M. ha detto: nel primo semestre 1885 ci furono, nel territorio giudiziale del Tribunale di Mantova, 12 danneggiamenti mentre furono 5 in tutto il 1883 e 4 nel 1884 — e così per le minacce, per le ribellioni, gli scioperi, gli scritti sovversivi.

Sta bene: ma il primo semestre 86 va dal gennaio a tutto giugno e gli arresti avvennero il 26 marzo. Bisognerà dunque da quelle cifre togliere quelle de' reati avvenuti nel secondo trimestre 85, ciò che il P. M. ha dimenticato di fare.

Ed allora, non potendolo fare per la statistica del Tribunale di Bozzolo (che non dà l'epoca dei reati) noi troveremo che nel Tribunale di Mantova, i danneggiamenti furono 5 soli (invece di 12) nel primo trimestre 85, cioè una cifra press'a poco eguale a quella del 1882 (in cui furono 17), come appunto ne dissero qui molti testimoni, che i tagli di viti avvenivano anche gli anni precedenti e non vi fu aumento nel 1884-85, essendo essi lo sfogo criminoso di private vendette, che non hanno a che fare coll'agitazione agraria.

E così si trova che le ribellioni e gli oltraggi alla pubblica forza furono 2 soli nel primo trimestre 85, mentre erano stati 16 nel 1884, 10 nel 1883, 16 ancora nel 1882.

E così le minacce furono 7 nel trimestre 85, 2 nel 1884, 19 nel 1883, 6 nel 1882: notando poi che queste cifre anziché il numero effettivo dei reati commessi, indicano piuttosto la maggiore o minore facilità negli agenti a scoprirli e denunciarli secondo le condizioni generali di un dato paese.

Insomma, le solite oscillazioni, in più o meno, della criminalità,

che non dimostrano per nulla essersi peggiorate le condizioni della pubblica sicurezza in provincia di Mantova, durante l'agitazione agraria; appunto perchè questa, concentrando gli animi in una sola aspirazione, li aveva distolti dalle solite occasioni a delinquere.

Ma più della statistica, che dunque interrogata un po' più fedelmente, non dà le risposte affermate dal P. M., noi abbiamo la testimonianza incontestabile del Procuratore del Re di Mantova, il quale nel suo discorso inaugurale del 3 gennaio 1886 relativo all'anno 1885 dopo riferite le cifre relative a tutti i reati, e non a quelli soltanto enumerati nel prospetto citato dal P. M., concludeva (a pag. 37): « Vi ha pertanto nelle cifre espostevi un miglioramento, avvenuto malgrado le vicissitudini del decorso anno ».

Sfuma dunque anche quest'altra prova, che si voleva dedurre dalle condizioni della pubblica sicurezza.

Rimane l'ultima prova, cui si affidò il P. M. per dimostrare il carattere sovversivo nelle Società dei contadini ed è la costituzione stessa di queste Società, i loro scopi, i mezzi proposti per ottenerli.

Prima di tutto il P. M. per una specie di collettivismo penale, che non ha niente a che fare col collettivismo economico, vuole unificare tutte le Società di contadini, che si ebbero in provincia di Mantova e tutte involgerle in una comune responsabilità.

Eppure, anche uno di voi, signori giurati, per quella zelante opera che qui tutti abbiamo data alla ricerca della verità, fece rilevare, durante i dibattimenti, che altre Società esistevano, oltre quelle di Sartori e Siliprandi e vivevano separate da queste.

— Ma, dice il P. M., che vi arrovelate a negare la unità degli intenti sovversivi in queste Società? Vi è un sillogisma che vale più delle testimonianze: è tanto vero che esse miravano ad un comune scopo criminoso, che esse tentarono la loro fusione e qui tutti poi, i testimoni di accusa e di difesa, vennero a ripeterci la cantilena del mutuo soccorso e del miglioramento nelle loro condizioni, per nascondere i veri scopi delle varie Società.

Ah! davvero, che sillogismi più formidabili, ma non contro gli accusati, sibbene contro la logica delle cose non si potrebbero avanzare.

Ma come: se la fusione fu tentata e non riuscì, ma non è questa invece la prova più lampante, che questa famosa cospirazione esisteva soltanto nella fantasia di chi non aveva comprese le ragioni naturali di quel movimento popolare? E la ripetizione costante degli stessi scopi, attribuiti alle Società, non è essa invece la conferma più evidente di una evidente realtà?

Tutte le Società di questo genere hanno per iscopo il miglioramento nelle condizioni degli associati; era naturale dunque che

tale pur fosse lo scopo comune di tutte le Società dei contadini. Il ritenerle strette ad un patto criminoso, solo perchè identica era la loro costituzione fondamentale ed identico lo scopo, sarebbe come dire che due uomini sono complici di un delitto, perchè tutti due si sono avviati sul luogo del reato..... camminando colle gambe.

Sì, lo scopo vero e cardinale di quelle Società era il miglioramento delle proprie condizioni, mentre quello del mutuo soccorso non era che uno scopo eccezionale, perchè questa è la norma naturale di tutte le associazioni di lavoratori, come dirò fra poco.

È inutile, che io rilegga gli articoli degli statuti che provano chiaramente questa mia affermazione, perchè ormai di questi statuti sociali abbiamo udito la lettura più che a sazietà.

Una sola cosa io potrei ammettere ed è che per la Società Sartori veramente le tariffe proposte ed il regolamento non rispondevano allo scopo fondamentale delle associazioni, per i mezzi proposti. Ma noi non dobbiamo dimenticare che lo statuto è la meta, la legge: mentre il regolamento non ne dà che il mezzo di esecuzione; e se questo non risponde allo scopo, non ne viene per questo che anche lo statuto, la costituzione della Società sia sbagliata o sovversiva.

Guai se in Italia dovessimo fare un processo per ogni regolamento che va contro la legge, di cui provvede all'applicazione!

E d'altra parte noi vedemmo poi, che le tariffe di altre Società rispondevano meglio alle condizioni locali e per queste adunque rimarrà escluso ogni intendimento sovversivo, per quanto alle altre possa restare la nota, non già, ripeto, di tendenze criminose ma soltanto di minore attitudine al raggiungimento del fine.

Ma, al di sopra di tutto questo, vi è una serie di fatti numerosi, qui attestati da una moltitudine di testimoni, per i quali noi possiamo persuaderci, che veramente questi contadini miravano, non già alla guerra civile, ma al solo miglioramento delle loro miserabili condizioni, e vi intendevano con uno spirito conciliativo, onde essi restavano paghi anche dei parziali vantaggi, senza pretendere od imporre miglioramenti assoluti.

Perchè questa è, ancora una volta, la verità vera: che questo popolo nostro ha ancora dentro di sè tanta forza di buon senso e di buon cuore, che egli non pretende assolute innovazioni, ma si accontenta di poco, si accontenta che delle tante promesse almeno una piccola parte si mantenga ed allora si acqueta nel miglioramento relativo e ne serba grato animo a chi gli rallenti almeno le corde, con cui la miseria minaccia strozzarlo. (*Approvazioni*).

Il commissario Giacosa, che ha imputato all'accusato Beccari di avere impedito gli accordi, ha pur concluso col dire, che i conta-

dini nel lavoro delle arginature si accontentarono di tre, quattro centesimi di più al metro cubo. Questo mi pare spirito conciliativo e non sovversivo.

Il possidente Michelazzi chiamò i capi sezione e n'ebbe promessa che i lavori non sarebbero stati abbandonati: e la promessa fu mantenuta.

Il dottor Guerrieri Gonzaga fu invitato dai contadini ad una adunanza indetta per stabilire un accordo.

L'on. Fabbrici disse, che a S. Benedetto i contadini si accontentarono del frumentone al quarto, anzichè al terzo come avevano chiesto.

Il Paganini ne attestò, che l'accusato Strofioni si presentò dal sindaco per accordarsi sulle tariffe.

Il Chizzolini Vincenzo disse, che fu pregato dai contadini di adoperarsi per un accomodamento coi proprietari.

Il sindaco dottor Sacchi Anselmo, prese analoga iniziativa, dietro invito dei contadini.

Il commissario Manara ci parlò di un accordo non avvenuto fra proprietari e contadini; ma, precisate le date, si vide che gli arresti soltanto ne avevano interrotte le trattative.

Il sindaco Loria dichiarò, che l'accusato Fiaccadori andò per proporgli un accordo coi proprietari.

E finalmente il capitano dei carabinieri, Moxedano, che non fu certo un teste indulgente, disse pure che i contadini si accontentarono di 10 centesimi di più e ripresero il lavoro.

E questi sono fatti, onorevole rappresentante il P. M., e fatti dai quali si dimostra tutt'altro che uno spirito sovversivo nei contadini associati.

Non solo: ma noi avemmo qui le prove, che l'agitazione agraria non si manifestò, nemmeno col fermento naturale delle domande di miglioramento, laddove i contadini erano in condizioni meno tristi.

E qual riconferma più evidente di questa volete adunque per convincervi, che se altrove i contadini si mossero, fu soltanto perchè spinti dalla miseria più acuta?

Fu una ripetizione unanime dei testi, che il movimento si verificò soltanto tra i contadini disobbligati. Questo vuol dire cioè, che i contadini obbligati o spesati, trovandosi in condizioni meno peggiori, non si diedero a quel movimento di associazione, che soltanto la miseria maggiore ha imposto ai braccianti avventizi.

I contadini del Michelazzi non chiesero aumenti e seguirono il lavoro, perchè egli dava loro una mercede alquanto superiore al consueto; nè per questo egli è andato in rovina.

E finalmente il delegato Fumagalli ci disse pure, che nell'alto Mantovano non vi fu agitazione, perchè là i contadini, colla mezzadria e la colonia parziaria, non sentono i morsi così profondi della miseria, come nel Mantovano oltre Po.

Abbiamo dunque le prove evidenti, che questo movimento dei contadini fu l'effetto naturale delle loro disgraziate condizioni economiche, se essi là dove queste condizioni erano meno gravi non si mossero e poi, ad ogni piccolo miglioramento, diedero prova di uno spirito conciliativo.

Vediamo invece quale fu il contegno, non dico di tutti, ma di molti proprietari e se il loro fu contegno benevolo e conciliativo.

Certo anche qui ebbimo le prove che vi furono pur molti proprietari, i quali, anche non trascurando i loro interessi, cercarono veramente di alleviare le condizioni dei loro contadini, e n'ebbero in compenso la continuazione dei lavori, il rispetto, la cordialità delle relazioni sociali.

Ma abbiamo avuto anche, purtroppo, la prova che non pochi proprietari, mossi da quel pregiudizio delle due secchie, di cui ho prima parlato, credettero di non dover nulla concedere alle domande dei lavoratori e vedendo in esse piuttosto l'opera maligna di alcuni sobillatori anzichè l'effetto di miserie innegabili, tennero un contegno che non giovò certo a calmare l'agitazione morale, manifestatasi allora in provincia di Mantova.

Questo ne fu accertato qui da parecchi testimoni e soltanto io, per la dignità della natura umana, credo che la ragione di questo contegno, anzichè dal malvolere, provenga in alcuni proprietari dal fatto, che essi lontani dalle loro terre, non vedono le miserie, onde i lavoratori sono prostrati. Perchè io sono certo, che quando il proprietario assiste allo spettacolo miserando di tanti dolori, non può non sacrificare una parte del suo superfluo, per redimere dallo strazio della fame degli uomini, che sono pure nostri fratelli....

Ebbene noi abbiamo udito che la Società degli agricoltori, costituitasi dopo gli arresti e poi scomparsa nel nulla pur colle sue promesse di salari minimi, non permise di parlare coi rappresentanti del Consolato Operaio: strano modo davvero di giungere ad una conciliazione!

E ci hanno detto qui che i proprietari di Campitello erano irritati coi contadini, per quella tal lite di proprietà della valle che i proprietari avevano perduta.

E il maresciallo Bozzetti, teste non sospetto davvero, ne ha pur detto: — Alcuni proprietari fecero qualche concessione; gli altri non ne vollero sapere!

E infine il sindaco Romanelli ne ha pure attestato, che, invitati i proprietari del suo comune a far qualche cosa per i loro contadini, si sentì rispondere: — Se volete fare qualche cosa, pagate di vostra saccoccia!

E abbiamo perfino saputo qui, da alcuni testi, che certi proprietari fanno pagare, con tante giornate di lavoro, ai loro contadini il fiato delle bestie ad essi accordato nell'inverno!

Quanto diverso, adunque, questo contegno da quello, per esempio, dei proprietari di Sermide, cominciando dal Michelazzi, che per sentimento di equità ed infine poi, anche per prudenza politica, hanno veduta la necessità di provvedere in qualche modo a tanta somma di miserie!

Ed allora, perduta la calma e la discendenza, dall'una parte e dall'altra, dai proprietari come dai contadini, allora sono venuti i rancori, le picche, l'irritazione per gli interessi minacciati e per le miserie ribadite ed allora si è dato corpo alle ombre, si è veduto in quelle associazioni di contadini soltanto una cospirazione sovversiva, da cui si credette salvarsi colle manette e cogli arresti in massa. Allora si è ricorso al solito rimedio, altrettanto facile quanto pericoloso ed infecondo, della repressione violenta, che può avere spenta l'agitazione apparente, ma che non ha spenta certo la fiamma interna delle aspirazioni al meglio, quando pure (ed io mi auguro non sia) non abbia rianimato il fuoco degli odii di classe.

Ma e quando si vedrà adunque che la religione dell'amore è sola forza benefica nel mondo, mentre la face livida dell'odio, dovunque passa, isterilisce ed appesta questa travagliata esistenza umana?! (*Applausi*).

Nè questo affermo io solo; ma un testimone certamente molto autorevole dichiarò pure, qui, dinanzi a voi, l'ex-prefetto Massoins, che qualche concessione per parte dei proprietari si sarebbe potuto fare e sarebbe stata utile e feconda di buoni risultati; ed in questo senso egli si adoperò, ma l'opera sua si infranse contro la ritrosia dei più.

Nè oggi soltanto si sono dette queste cose; ma al momento stesso della crisi, uomini ben conosciuti per la temperanza delle loro opinioni politiche, lo hanno pubblicamente detto.

Lasciate che vi citi qualche brano dei giornali, amici dell'ordine, che, pubblicati allora, sono una fotografia esatta della realtà.

Comincio dall'ortodossa *Gazzetta di Mantova*, non sospetta certo di anarchismo, che il 14 marzo, due settimane prima degli arresti, pubblicava un articolo dell'ing. Finzi, un conduttore di fondi, sulla quistione dei contadini, in cui dopo avere anche parlato del modo

poco equo, tenuto da alcuni proprietari (non tanto per malvolere, quanto per abitudine inveterata) « di pagare la mercede dell'obbligato con frumento composto di rifiuti di qualità scelte e quindi di peso deficiente e con meligone andato a male e con vino malsano », insiste sulla necessità di migliorare le condizioni dei contadini. Parole sante; ma disgraziatamente, come al solito, parole al vento; raccomandazioni da troppo pochi ascoltate e messe in pratica: esortazioni, a cui seguirono gli arresti in massa del 27 marzo.

E la stessa *Gazzetta di Mantova* del 21 marzo pubblicava ancora queste parole di un possidente Viadanese, che io lascerò senza commenti, perchè troppo eloquenti per se stesse: « Per dire la verità tutta intera, vanno chiamati moralmente responsabili della convulsione odierna quei possidenti, che negli anni decorsi, in cui le derrate si pagavano a caro prezzo, *aspreggiarono senza pietà alcuna quella povera classe di braccianti col negare il lavoro continuato e col remunerarlo esosamente*, mentre d'altra parte le loro terre aspettavano le braccia per fruttificare molto di più. Quei disgraziati emigrarono nelle Americhe; altri in Francia, in Svizzera, in Prussia in cerca di lavoro. Tornarono questi ultimi con una disillusione di più e col rodio in corpo, generato dal confronto del salario meschino di qui con quello dei paesi lasciati: bazza, intanto, cui del lavoro ne toccava: il malumore s'accrebbe man mano, talchè oggi ci domandiamo l'un l'altro: dove l'andra a finire? »

« Orbene: perchè i discreti e i grossi proprietari, anzichè vivere in un ozio snervante, non pensano mai a lavorare un pochino anche loro, col condurre in economia le terre? Se essi si accomunassero e si familiarizzassero con quei poveri diavoli di braccianti, vedrebbero come sa di sale il pane altrui; il freddo egoismo cadrebbe di fronte al sentimento umanitario. Offrendo lavoro e mercede congrua, gioverebbero a se stessi e a quelli e i torbidi sarebbero ben presto calmati ».

Ed anche giornali lontani da Mantova e quindi in grado di vedere più imparzialmente le cose, stampavano parole come queste, che trovo nell'*Opinione* del 7 aprile: « In Inghilterra, le Società di resistenza degli operai, non tutelate dalla legge, vivevano allo stato di sodalizi segreti, che traevano dall'oscurità e dalla mancanza di responsabilità la forza per offendere la libertà dei propri soci insieme a quella dei lavoratori estranei alle associazioni e dei capitalisti.

« Il primo pensiero, che sarebbe balenato nella mente di un uomo di Stato volgare, dopo i risultati così terribili di quell'inchiesta, sarebbe stato di spegnere le Società di resistenza colla forza;

per contro il Governo e il Parlamento inglese ne riconobbero la legalità e agevolarono ad esse la costituzione legale ».

Questo è il provvedimento che ha preso quel governo civile: da noi l'unico intervento del governo nella questione agraria mantovana è stato per « ispegnere colla forza le associazioni dei lavoratori » e quando ha ordinato gli arresti in massa di 200 persone, per portarne al giudizio solo 17, crede di aver fatta opera veramente civile e sapiente! (*Applausi*).

Eppure, che questo non sia rimedio vero per queste crisi sociali, non siamo soltanto noi a dirlo, ma lo dissero giornali conservatori, per esempio come la *Nazione*, di cui nel *Diritto* del 19 aprile trovo riportate queste parole: « Quando si saranno messi in prigione dei contadini, non si sarà risolto il problema; esso risorgerà più terribile e più minaccioso che mai e andrà acquistando di forza e d'intensità. Malgrado certe parziali aberrazioni, in questo movimento c'è una ragione di giustizia, che la repressione non potrà spegnere mai ».

Parole sante, ma che purtroppo, secondo il solito, non furono seguite dai fatti. Il governo ha sonnecchiato per tutto il tempo in cui l'agitazione si è manifestata; poi d'un tratto, al rumore dei contendenti e delle chiamate di chi invocava la repressione come ragione di giustizia, si è svegliato di soprassalto e ha ordinato: che si ammanettino tutti! E dopo è ritornato al sonno di prima, illudendosi di avere medicata per sempre la piaga. (*Applausi*).

Ed ora raccolgo le vele, con un'ultima citazione della *Gazzetta di Venezia*, che l'11 aprile pubblicava una corrispondenza da Mantova, in cui si diceva: « Una cosa che potrebbe facilitare la via ad un accomodamento, sarebbe la pronta discussione del processo contro gli arrestati della scorsa settimana. Per questi arresti è innegabile che vi è un malumore grande; e io temo che proprio in qualche plaga si sia peccato di zelo dalle locali autorità. Da Mantova fu diramato l'ordine di arrestare i capi dell'agitazione, senz'altro precisare... Vale a dire che erano noti, fin d'allora, quei famosi mandati in bianco, che ritornando in luce a questo dibattimento, gettarono la meraviglia e la indignazione in ogni uomo onesto, per questo ritorno ai mezzi di persecuzione più aborriti degli antichi dispotismi, spazzati via dalla Rivoluzione francese! Ed era un governo costituzionale italiano che doveva risuscitarli.... (*Applausi*). « Tutto dunque, prosegue il pubblicista, era alla discrezione di chi rappresentava nelle varie località la P. S. È facile quindi comprendere come possano essere nati anche degli errori. È bene dunque che la riparazione sia sollecita ».

Parole sante, ripeto anche una volta: ma parole a cui risponde l'anno intero di carcere preventivo cui soggiacquero i presenti accusati, e i lunghi mesi di prigionia sofferti dai loro compagni liberati via via lungo la strada tortuosa ed oscura di questo processo, a cui risponde una somma di miserie e di dolori per tante innocenti famiglie che aspettano ora da voi, cittadini giurati, veramente una riparazione ispirata alle norme supreme della umanità e della giustizia. (*Approvazioni*).

Talchè, volendomi riassumere sul contegno tenuto dalle autorità nella questione agraria mantovana, io non avrò che da ripetere le parole dette dal senatore Jacini per gli scioperi agrari del 1882: « L'autorità governativa, che intervenne, procedette con una grande confusione di idee e contribuì a prolungare l'agitazione ».

Ma qui ne risponde l'autorità di governo per bocca del teste Camera, consigliere di prefettura, quegli che sfoderò alla vostra presenza la peregrina teoria che gli atti dell'autorità governativa sono insindacabili, e ne dice: « L'autorità, dopo aver prevenuto, ha dovuto reprimere ».

Ed ottimamente.... se così fosse. Ma, domandiamo noi, in che cosa ha consistito l'azione preventiva delle autorità nella provincia mantovana? In Italia, disgraziatamente, prevenire è sinonimo di arrestare.

In Italia per prevenire non s'intende studiare le cause di un malessere sociale e rimuoverle o attenuarle, fin dove possibile, col massimo rispetto ai diritti della persona umana: no, qui per prevenire s'intende, che appena un'ombra passi dinanzi all'autorità, questa debba ammanettare chi sta dietro quell'ombra. (*Applausi*).

Ben diversa è invece la prevenzione sociale e civile, che altri governi hanno pure usata in simili casi, quando l'agitazione popolare era giunta ad un grado ben più allarmante che nella provincia di Mantova.

Due ad un italiano di dover additare al proprio paese esempi di popoli stranieri; ma la verità innanzi tutto, perchè da essa sola sgorgano gli ammaestramenti fecondi, purchè si sappiano intendere.

Ebbene in Inghilterra, alcuni anni fa, si è verificato un movimento agrario, che con mirabile analogia risponde a quello, del quale spetta a voi, signori giurati, dare il giudizio.

Ed io preferisco parlarne a voi colle stesse parole di un illustre cultore delle scienze economiche e sociali, già capo-divisione al Ministero d'Agricoltura ed ora professore nell'Ateneo Padovano, Carlo Ferraris.

Nel suo saggio sulle « Classi agricole dell'Inghilterra » (*Saggi*,

Roma 1880, pag. 282 e seguenti) egli sulla scorta del Kleinwaechter, racconta la storia delle associazioni dei contadini inglesi, sorte per la prima volta nel 1872, « anno che segnò un nuovo periodo nella vita delle classi agricole inglesi, appunto perchè si risvegliò allora in esse il sentimento dell'utilità, che potevano trarre da una organizzazione corporativa.

« In parecchi grandi *meetings* di operai agricoli, tenutisi in febbraio di detto anno, si deliberò di fondare un'associazione sul genere delle *Trades' Unions* degli operai di città. A capo del movimento si pose fin d'allora colui che ne fu poi sempre l'anima e la guida, Giuseppe Arch (ora deputato alla Camera dei Comuni) energico ed eloquente contadino, allora di 45 anni.

« Una contestazione, che i contadini ebbero coi *farmers* (fittabili) facilitò la fondazione della prima società agricola (*Warwickshire Labourers' Union*) e sul finire del 1872 contava già più di 6000 membri. Altre minori associazioni si costituirono pure durante l'anno ed i vantaggi dell'ordinamento corporativo poterono subito conoscersi dai contadini, giacchè, avendo nell'Oxfordshire l'autorità militare concesso ai *farmers* di servirsi durante le messi dei soldati in luogo dei contadini scioperanti, le associazioni di questi poterono rivolgerne lamento al governo, e nel novembre stesso il ministro della guerra promise che il lamentato aiuto dato dall'autorità militare ai *farmers* a danno dei contadini non si sarebbe mai più verificato.

« Il 1873 fu per i contadini anno di pace e ciò permise loro di organizzarsi. Fra le associazioni sorte nel 1872, una, avendo a capo l'Arch, manifestò subito tendenza ad estendersi, prendendo fin dal maggio 1872 il nome di *National Agricultural Labourers' Union*. Però il suo intento non fu raggiunto che nel 1873, tanto da abbracciare circa 100 mila operai agricoli. Siccome però a varie altre associazioni locali non piacque l'ordinamento accentrato della *National*, così pensarono di fondare su altre basi una *Federal Union* ed ottennero il loro intento. (Precisamente come la Società accentrata Sartori e le Società confederate Siliprandi).

« Grandi vantaggi morali ebbero tosto tali associazioni, sia col creare un sentimento di solidarietà fra i soci, sia per la salutare influenza che i capi esercitarono con ripetuti consigli ed esortazioni ai soci di astenersi dal bere smoderato, la fonte di ogni male.

« Il trovarsi però non più isolati, ma in numerosi sodalizi, rese audaci i contadini. (Ecco gli stessi fatti che si ripetono per le stesse leggi psicologiche).

« I grandi locatari (*farmers*) che si trovavano in continuo contatto con essi, ne presero timore e cominciarono a sorvegliare non

senza ansietà i progressi del moto di associazione. Nel Cambridge-shire e nel Suffolk questi erano in ispecie molto rapidi, onde i *farmers* decisero di cogliere la prima occasione per opporvi una diga. In febbraio 1874 vari contadini, circa 340, eccitati dalla *National Union* domandarono un aumento di salario da 13 a 14 scellini alla settimana. L'aumento di un scellino era ben poca cosa, nè i *farmers*, se necessario, l'avrebbero rifiutato; ma il momento era opportuno, il pretesto era alla mano per colpire le *Unions*; i *farmers* se ne valsero, rifiutarono l'aumento. (Non pare, cambiando i nomi e le date, di leggere la storia dei contadini mantovani?).

« I 340 contadini il 2 marzo si posero in sciopero, ed allora i *farmers*, che avevano già formata una *Farmers Defense Association* privarono di lavoro tutti i contadini, che facevano parte delle *Unions* e con una tenacità, che il *Times* battezzò ostinatezza, posero ai contadini l'alternativa o di cessare di far parte delle *Unions* o di restare senza lavoro per tempo indeterminato. I contadini risposero con eguale ostinatezza: le *Unions* apersero le loro casse; la *National* pagò 9 scellini per settimana ad ogni uomo adulto. Così la contesa cominciò. Di chi il torto? Contadini e fittabili trovarono accaniti difensori. Il vescovo di Manchester, che, commissario in varie inchieste, aveva lunga familiarità colle classi agricole, scrisse ai *farmers* « avvertendoli dei mali cui la loro condotta poteva condurli: li avvertiva a non esser così rigidi verso gli operai, cui la bassezza dei salari poteva essere di scusa. I *farmers* risposero, avvertendo la necessità di tutelare i propri interessi, allegando il pericolo che correvano, col trovarsi di fronte masse di operai organizzate, le quali potevano rifiutare il lavoro all'epoca dei raccolti, momento critico e decisivo per la loro economia privata, e dichiarando di voler giovarsi del diritto di associazione, di cui i contadini già si erano valse.

« Però non può negarsi, che la pubblica opinione sentiva maggior simpatia pei contadini e che lo stesso grande organo della *landed gentry*, il *Times*, non era gran che favorevole ai *farmers*, i quali sembra che davvero fossero i più degni di biasimo, avendo bandito il *lock-out* senza distinguere fra operai colpevoli e non colpevoli, col licenziarli tutti.

« La lotta prese ben presto larghe proporzioni: 2000 contadini sul finire di marzo si trovarono senza lavoro; alla metà di aprile il loro numero era cresciuto a circa 7000, arrivando poi successivamente in tutto a circa 10,000.

« I *farmers* rivelarono una fierezza degna di migliore causa: furono inesorabili; rifiutarono la conciliazione nonostante l'inter-

vento di egregi membri del Parlamento, si fornirono di macchine mietitrici, chiamarono gente da altre contee e anche dall'Irlanda.

« Visto che i lavori di campagna poterono così compiersi regolarmente, i capi delle *Unions* riconobbero vana ogni ulteriore resistenza, tanto più dacchè le casse delle medesime erano ormai vuote, avendo il Comitato della *National* speso più di 20 mila lire sterline (500,000 lire). I due Comitati negli ultimi di luglio deliberarono perciò di desistere dalla lotta e, verso la metà di agosto, le ostilità erano cessate ».

Ebbene, che fece il governo inglese in quel frangente? Stette vigile custode dell'ordine, senza arresti in massa, senza repressioni violente, malgrado una lotta così accanita fra contadini e fittabili, durata dal marzo all'agosto.

Ecco l'esempio di un governo civile.

Perehè, infine, smesse le solite paure e diffidenze contro le associazioni operaie è pur forza riconoscere, che esse compiono una funzione benefica nell'ordine economico. Da una parte esse elevano il sentimento di dignità umana e di solidarietà nei lavoratori, educandoli all'affermazione dei loro diritti senza violare le leggi e gli altrui diritti; e dall'altra esse apprendono ai proprietari una condiscendenza maggiore, per la difficoltà della lotta contro forze associate e facilitano così gli accordi e la pace sociale.

Poichè questa infatti è la evoluzione benefica, che a me pare risalti dalla storia delle associazioni operaie, quando alle forze naturali si lasci libero sfogo, solo rattenendole, senza zeli paurosi, nei giusti confini del rispetto alle leggi.

Dapprima si formano le cosiddette *associazioni di resistenza*, che hanno un nome irritante, ma che mirano insomma ad una difesa degli interessi del lavoro, più efficace che non si possa ottenere dai lavoratori isolati.

Dal contrasto delle associazioni di resistenza fra i lavoratori da una parte e dei capitalisti o proprietari dall'altra, nasce la necessità dell'*arbitrato* per rendere più facili ed equi i reciproci accordi.

Da questi sorge allora la *partecipazione al profitto* data ai lavoratori, come equo riconoscimento delle loro fatiche ed al tempo stesso come tornaconto materiale e morale ai proprietari medesimi oppure l'*aumento dei salari*; cioè sotto una od altra forma, il miglioramento nelle condizioni economiche e quindi morali dei lavoratori.

Allora, data la possibilità del risparmio, le associazioni di resistenza si trasformano in società di mutuo soccorso, sotto tutte le sue svariatissime forme e soprattutto poi si trasformano in *Società di cooperazione*.

E questo è, secondo me, il grande principio vivificatore del lavoro moderno, da cui soltanto potremo, in questa epoca nostra attendere le pacifiche e feconde risoluzioni dei più urgenti problemi economici.

Principio della cooperazione, che alla sua volta assume varie manifestazioni, per una propria evoluzione naturale, che dalla *cooperazione di consumo*, la più spontanea e più facile, giunge alla *cooperazione di credito*, di *costruzione* (delle case operaie) e di *produzione* per arrivare poi alla forma più adatta a risolvere le crisi del lavoro agricolo, la *cooperazione di lavoro*.

Di questa già in Italia noi abbiamo esempi eloquenti, colle stesse imprese di lavori d'agricoltura, cui si diedero alcune società di contadini mantovani, per esempio, quella di S. Martino dell'Argine, e col lavoro di bonifica di una parte dell'Agro Romano assunto direttamente dalla Società dei braccianti romagnoli, e recentemente colle affittanze dei poderi appartenenti ad alcune Opere pie di Milano e Vimercate, e affidate direttamente ai contadini, riuniti in Società cooperativa.

Questa la forma nuova del lavoro moderno, che togliendo di mezzo la speculazione dell'affittuale e dell'appaltatore varrà certamente, assai più dei desiderati ritorni alla mezzadria ed alla piccola proprietà, che non sono consentiti dall'odierno ambiente economico, varrà a togliere le collisioni fra proprietari e lavoratori e, rispettando per tutti le ragioni della giustizia, darà a quelli un adeguato profitto ed a questi assicurerà un'esistenza più degna di esseri umani, non soltanto per il pane quotidiano ma e per le soddisfazioni degli altri bisogni morali ed intellettuali, che, oltre lo stomaco, stanno a nobilitare l'esistenza dell'uomo. (*Applausi*).

E quando si pensi ai milioni di ettari incolti di terra italiana, come non vedere che qui sta veramente, colla cooperazione di lavoro, la soluzione di una gran parte del problema agricolo nel nostro paese? Questa è la meta, io credo, cui tutti dobbiamo tendere con tutte le forze dell'animo, perchè per essa veramente potremo assicurare la vita ai nuovi coloni, che redimeranno completamente questa Patria santa dalla sterilità e dalla malaria e daranno ai coloni, rimasti sulle vecchie terre coltivate, vita meno difficile, per minore agglomerato di abitanti, portando dovunque la luce feconda e serena della pace, e fuggendo colle piaghe più sanguinanti della miseria, i miasmi degli avvelenati odii di classe. (*Applausi fragorosi*).

A questo dovrà intendere il nostro governo, se vorrà fare opera veramente civile: perchè infine, se è vero che lo Stato riflette sempre l'assetto economico di ogni epoca storica e serve quindi agli interessi della classe economicamente predominante; è anche vero però che

le fasi della evoluzione sociale debbono succedersi tra loro. Facciamo dunque, colla cura sincera dei mali che prostrano la falange dei lavoratori, che questa evoluzione sociale si compia per gradi, pacificamente, se non vogliamo che le forze troppo compresse, esplodano negli orrori della guerra civile. (*Approvazioni*).

Signori giurati. Ecco quali sono le condizioni economico-sociali della provincia di Mantova, delineate alla luce imparziale de' fatti: ecco adunque gli elementi dai quali la vostra coscienza trarrà il definitivo giudizio sul movimento sociale che or fa un anno si è colà manifestato ed ha tratto dinanzi a voi, dopo lunga iliade di dolori e di errori, i presenti accusati.

A voi la sentenza: che a me pare non possa essere diversa da quella, che sento profonda e sincera nella mia coscienza. Voi affermerete col vostro verdetto che i movimenti naturali dell'umanità che assorge a nuovi destini, si possono guidare con intelletto d'amore, ma non si possono violentemente soffocare. Voi potrete affermare col vostro verdetto, che questi accusati sono stati degli illusi, dei sognatori, ai quali parve che gli ideali umani si possano affrettare più di quanto acconsentano le ferree leggi della evoluzione naturale; ma voi non potrete dire, che essi sono dei malfattori.

Tale, o cittadini giurati, la conclusione ultima, che prepotentemente s'impone alla nostra coscienza, lontani come siamo da ogni preoccupazione di parte.

Questo processo ha avuto la sua forza iniziale nelle preoccupazioni di alcuni grandi proprietari della provincia di Mantova; ma se quelle preoccupazioni poterono avere in olocausto gli arresti di 200 persone, di cui 180 sfumati via per proclamare la innocenza degli arrestati, fate che uno strascico di quelle preoccupazioni non entri a turbare l'aula serena della giustizia e vi chieda, nuovo olocausto, la condanna di questi accusati, la rovina irreparabile delle loro famiglie innocenti.

Se, fuori di quest'aula, quelle preoccupazioni possono anche, per usare una parola molto elemente, scusare quegli arresti; ricordato che in quest'aula esse, non giustificate dai fatti che ebbi l'onore di esporvi, sebbene riapparso qui nelle deposizioni di quegli ultimi testi che non esitarono ad agitare dinanzi a voi lo spauracchio sleale di una nuova rivolta, insinuata da essi come effetto di un verdetto di assoluzione, ricordate che simili preoccupazioni guiderebbero la vostra mano a segnare non più un atto di giustizia, ma una punizione, che saprebbe di rappresaglia e getterebbe, essa veramente, la face mortifera di nuovi odii nella mia disgraziata provincia natale.

Fate dunque, cittadini giurati, che questo processo, iniziato sotto

la luce sinistra e livida delle civili discordie, si chiuda nel nome santo della sociale concordia, della fratellanza umana! (*Scoppio di applausi fragorosi e prolungati: il battimani si riprende due volte: i colleghi e molti vicini si affollano commossi intorno all'oratore, fatto segno ad una vera orazione*).

NOTA. — Com'è noto, il verdetto dei giurati fu di completa assoluzione e la cittadinanza veneziana fece il 27 marzo, giusto nell'anniversario della loro carcerazione, una imponente, indimenticabile dimostrazione di affetto ai liberati dal processo, che fu certo una delle pietre miliari sulla *via crucis* del proletariato italiano verso la propria immane emancipazione, raccomandata ora non più soltanto al movimento puramente corporativista ma al movimento radicalmente innovatore, e perciò rivoluzionario, nel senso scientifico di questa parola, del movimento socialista internazionale.

Come nota giuridica, ricorderò che alle Assise di Venezia, visto che l'accusa di eccitamento alla guerra civile, colle sue enormi penalità, era divenuta insostenibile, si tentò di sorprendere la coscienza dei giurati proponendosi dal Presidente una questione subordinata di « eccitamento allo sciopero », che probabilmente sarebbe stata accolta, portando alla condanna di due o tre anni di carcere.

Il collegio di difesa si oppose, naturalmente, a questo tranello giudiziario e incaricò gli avvocati Alesina, Sacchi e Ceneri di svolgerne le ragioni giuridiche e morali.

Ebbene — caso rarissimo — i due giudici che nomino a cagione di onore, i signori Grasselli e Poli; quei due giudici, che per solito alle Assise rappresentano un'inerte e sonnolenta decorazione, formarono maggioranza contro il Presidente e la Corte accolse, con esempio rarissimo di coraggio morale, l'opposizione della difesa: sicchè eliminata la questione dell'eccitamento allo sciopero, il verdetto fu di completa assoluzione. Giacchè nel 1886, non ancora si aveva il liberalese Codice, che ci delizia, e nel quale il « ministro liberale » Giuseppe Zanardelli introdusse (copiando da una legge eccezionale germanica contro i socialisti) il nuovo reato di « eccitamento all'odio fra le classi sociali » con quell'art. 247, che tanti servigi ha fatto e fa rendere ai capitalisti e proprietari contro ogni organizzazione e manifestazione di pensiero socialista fra i lavoratori italiani.

È evidente, invece, che il vecchio Codice penale del 1859 era più liberale del nuovo, in quanto puniva tali organizzazioni solo quando costituissero il delitto di « eccitamento alla guerra civile », estrinsecato con qualche atto effettivo e non colle associazioni elettorali o di mestiere, oppure cogli articoli di giornale.

Il confronto fra i due Codici penali non potrebbe essere più eloquente.

II.

Lo studente Martellotta.

(Napoli, marzo 1890).

Signor Presidente, signori del Tribunale,

Prendendo la parola in difesa dello studente Martellotta imputato di resistenza all'autorità, ed anche per rispondere alle cortesi parole di saluto che il mio valente amico e collega di difesa ha creduto rivolgermi, io dovrò moralmente spogliarmi dinanzi a voi di talune mie qualità, che naturalmente mi seguono nella mia vita laboriosa. Dovrò spogliarmi qui, com'è compito e dovere di tutti, della mia personalità, per quanto infinitesima, nel mondo politico; dovrò spogliarmi qui (ciò che forse mi riuscirà più difficile) anche della mia qualità di professore di diritto criminale, qualificato, se posso dir così, da un diletterismo di antropologia criminale, perchè in questa causa non vi è un delinquente da giudicare, ma vi è un giovane incontestabilmente onesto, sul quale indarno l'antropologo criminalista spenderebbe la forza delle sue osservazioni patologiche. Tutt'al più l'antropologo criminalista, congedandosi dall'avvocato, che solo qui vuol sereno rimanere in solidarietà col suo difeso, potrebbe dire: un solo verdetto negativo io posso darti, avvocato difensore, ed è questo: — Il Martellotta non solo, nella sua compagine fisica alquanto disgraziata per la cronica malattia degli occhi e che fu pure una delle ragioni della sua carcerazione, ma soprattutto nella sua figura morale nega ed esclude qualsiasi carattere di delinquenza. Egli ha tale figura, per la quale quella scuola positiva, a cui il mio amico Carelli, rappresentante la pubblica accusa, ha voluto fare lusinghiero accenno, mette fuori del campo proprio dell'antropologia criminale l'individuo, che agisce per impeto assoluto di passione scusabile.

Spogliatemi così non solo della mia veste di uomo politico, ma anche delle mie convinzioni di professore, e rimanendo soltanto avvocato difensore di Martellotta, io avrò l'onore di esporvi talune

la luce sinistra e livida delle civili discordie, si chiuda nel nome santo della sociale concordia, della fratellanza umana! (*Scoppio di applausi fragorosi e prolungati: il battimani si riprende due volte: i colleghi e molti vicini si affollano commossi intorno all'oratore, fatto segno ad una vera orazione*).

NOTA. — Com'è noto, il verdetto dei giurati fu di completa assoluzione e la cittadinanza veneziana fece il 27 marzo, giusto nell'anniversario della loro carcerazione, una imponente, indimenticabile dimostrazione di affetto ai liberati dal processo, che fu certo una delle pietre miliari sulla *via crucis* del proletariato italiano verso la propria immane emancipazione, raccomandata ora non più soltanto al movimento puramente corporativista ma al movimento radicalmente innovatore, e perciò rivoluzionario, nel senso scientifico di questa parola, del movimento socialista internazionale.

Come nota giuridica, ricorderò che alle Assise di Venezia, visto che l'accusa di eccitamento alla guerra civile, colle sue enormi penalità, era divenuta insostenibile, si tentò di sorprendere la coscienza dei giurati proponendosi dal Presidente una questione subordinata di « eccitamento allo sciopero », che probabilmente sarebbe stata accolta, portando alla condanna di due o tre anni di carcere.

Il collegio di difesa si oppose, naturalmente, a questo tranello giudiziario e incaricò gli avvocati Alesina, Sacchi e Ceneri di svolgerne le ragioni giuridiche e morali.

Ebbene — caso rarissimo — i due giudici che nomino a cagione di onore, i signori Grasselli e Poli; quei due giudici, che per solito alle Assise rappresentano un'inerte e sonnolenta decorazione, formarono maggioranza contro il Presidente e la Corte accolse, con esempio rarissimo di coraggio morale, l'opposizione della difesa: sicchè eliminata la questione dell'eccitamento allo sciopero, il verdetto fu di completa assoluzione. Giacchè nel 1886, non ancora si aveva il liberalesco Codice, che ci delizia, e nel quale il « ministro liberale » Giuseppe Zanardelli introdusse (copiando da una legge eccezionale germanica contro i socialisti) il nuovo reato di « eccitamento all'odio fra le classi sociali » con quell'art. 247, che tanti servigi ha fatto e fa rendere ai capitalisti e proprietari contro ogni organizzazione e manifestazione di pensiero socialista fra i lavoratori italiani.

È evidente, invece, che il vecchio Codice penale del 1859 era più liberale del nuovo, in quanto puniva tali organizzazioni solo quando costituissero il delitto di « eccitamento alla guerra civile », estrinsecato con qualche atto effettivo e non colle associazioni elettorali o di mestiere, oppure cogli articoli di giornale.

Il confronto fra i due Codici penali non potrebbe essere più eloquente.

II.

Lo studente Martellotta.

(Napoli, marzo 1890).

Signor Presidente, signori del Tribunale,

Prendendo la parola in difesa dello studente Martellotta imputato di resistenza all'autorità, ed anche per rispondere alle cortesi parole di saluto che il mio valente amico e collega di difesa ha creduto rivolgermi, io dovrò moralmente spogliarmi dinanzi a voi di talune mie qualità, che naturalmente mi seguono nella mia vita laboriosa. Dovrò spogliarmi qui, com'è compito e dovere di tutti, della mia personalità, per quanto infinitesima, nel mondo politico; dovrò spogliarmi qui (ciò che forse mi riuscirà più difficile) anche della mia qualità di professore di diritto criminale, qualificato, se posso dir così, da un diletterismo di antropologia criminale, perchè in questa causa non vi è un delinquente da giudicare, ma vi è un giovane incontestabilmente onesto, sul quale indarno l'antropologo criminalista spenderebbe la forza delle sue osservazioni patologiche. Tutt'al più l'antropologo criminalista, congedandosi dall'avvocato, che solo qui vuol sereno rimanere in solidarietà col suo difeso, potrebbe dire: un solo verdetto negativo io posso darti, avvocato difensore, ed è questo: — Il Martellotta non solo, nella sua compagine fisica alquanto disgraziata per la cronica malattia degli occhi e che fu pure una delle ragioni della sua carcerazione, ma soprattutto nella sua figura morale nega ed esclude qualsiasi carattere di delinquenza. Egli ha tale figura, per la quale quella scuola positiva, a cui il mio amico Carelli, rappresentante la pubblica accusa, ha voluto fare lusinghiero accenno, mette fuori del campo proprio dell'antropologia criminale l'individuo, che agisce per impeto assoluto di passione scusabile.

Spogliatemi così non solo della mia veste di uomo politico, ma anche delle mie convinzioni di professore, e rimanendo soltanto avvocato difensore di Martellotta, io avrò l'onore di esporvi talune

considerazioni generali e sintetiche sia sulla quistione di fatto, sia sulla quistione di diritto; perchè nel lato analitico delle prove io crederei di sciupare l'impressione, che quasi a suggello di quel dubbio che certo l'intelligente coscienza vostra vi ha dato, — l'impressione che deve aver fatto sull'animo vostro l'opera compiuta così mirabilmente dall'amico avvocato Pansini.

Questi minuti elementi di prova, giacchè noi sosteniamo che Martellotta non fu l'autore dei fatti a lui imputati, questi minuti elementi di prova non solo attestano l'innocenza del nostro difeso, per quelle ragioni intime di critica probatoria che il collega Pansini vi esponeva; ma soprattutto ne escludono la responsabilità materiale per talune generali considerazioni psicologiche che sono il codice più sicuro, cui magistrato integro ed esperto possa e debba seguire nel dare la prova e nel cribrare questi elementi di critica criminale. A me infatti poco importa, che un teste abbia tutta l'apparenza della verità e della fermezza, se la sua deposizione va contro le leggi della psicologia umana e della esperienza quotidiana. Perchè in tal caso, malgrado le apparenze di veridicità, la testimonianza non può avvincere nè determinare la limpida, serena certezza del vero nella mia coscienza.

Facciamo dunque qualcuna di queste comuni considerazioni, per vedere quale forza probatoria abbiano gli elementi di fatto nell'attuale dibattimento.

L'azione imputata al Martellotta ha questa prima caratteristica umana, che la segue fin dal momento in cui nasce, e la seguirà fino al verdetto vostro; essa non è un fatto unico e isolato, come può essere il fatto di un individuo che per sè compie tale o tale altra azione; ma essa invece non è che l'episodio di una condizione generale di animi, quale si trovava nel 1° febbraio scorso all'ospedale di Gesù e Maria. Ora, considerando questo fatto imputato a Martellotta come un indizio ed un sintoma di ciò che avvenne fra la turba degli studenti da una parte e della forza pubblica dall'altra, noi abbiamo anzitutto fra queste due parti contendenti e tempestose la schiera, tranquilla e potente per serenità di coscienza, dei professori che vedono imparziali epperò sono testimoni più degni degli altri, e vi dicono: — Da questo tramestio, da questa confusione è sorta l'imputazione del Martellotta, che voi non potete divellere dalle radici generali ond'essa è spuntata, se pur volete giudicarla giustamente, cioè umanamente.

Un grande osservatore del mondo umano, mite, e che certo non sarà dubbio innanzi agli occhi vostri, nè per qualsiasi genere di eterodossia, nè per avventatezza di pensiero ribelle, ha dato una

descrizione di fatti simili a questo, imputato al Martellotta, la quale è per me una guida sicura a giudicar sempre della verità e dell'attendibilità delle affermazioni di accusati e di accusatori in questi casi di tumulto popolare. È Alessandro Manzoni che parla, descrivendo il tafferuglio, in cui Renzo Tramaglino, avvicinosi per salvare e proteggere il Ferrer, venne dalla polizia nel tafferuglio travolto, e indicato anzi come capo della rivolta, onde l'esilio e la trama splendida e sentimentale del romanzo manzoniano anodino ed anti-progressivo nella sostanza, ma meraviglioso nella forma e potenza di osservazione psicologica e sociologica.

« Nei tumulti popolari c'è sempre un certo numero di uomini che, o per un riscaldamento di passione, o per una persuasione fanatica.... fanno di tutto per ispinger le cose al peggio.... Ma per contrappeso, c'è sempre anche un certo numero d'altri uomini che, con pari ardore e con insistenza pari, s'adoprono per produr l'effetto contrario.... In ciascuna di queste due parti opposte, *anche quando non ci siano concerti antecedenti*, l'uniformità dei voleri crea un concerto istantaneo nelle operazioni. *Chi forma poi la massa, e quasi il materiale del tumulto, è un miscuglio accidentale d'uomini, che, più o meno, per gradazioni indefinite tengono dell'uno e dell'altro estremo*; un po' riscaldati, un po' furbi, un po' inclinati a una certa giustizia, come l'intendon loro, un po' vogliosi di vederne qualcheuna grossa, pronti alla ferocia e alla misericordia, a detestare e ad adorare secondo che si presenti l'occasione di provar con pienezza l'uno o l'altro sentimento; avidi ogni momento di sapere, di credere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, d'applaudire a qualcheuno, o di urlargli dietro. Viva o muoia, son le parole che mandan fuori più volentieri; e chi è riuscito a persuaderli che un tale non meriti di essere squartato, non ha bisogno di spender più parole per convincerli che sia degno di esser portato in trionfo: attori, spettatori, strumenti, ostacoli, secondo il vento: pronti anche a star zitti, quando non sentan più grida da ripetere.... ed a sbandarsi quando molte voci concordi e non contraddette abbiano detto: andiamo; e a tornarsene a casa, domandandosi l'un l'altro: cos'è stato?.... »

Questa è, o signori, la limpida e scintillante verità umana della osservazione, che balza dalla pagina immortale di Alessandro Manzoni. Tutti i fatti di questo genere, in tutti i casi, in cui la resistenza all'autorità non sia il fatto singolo di un individuo, ma l'azione vorticosa di una turba, in tutti questi casi la verità umana è questa! E la conseguenza, che il Manzoni ha tratto da questa osservazione, è un eloquente ammaestramento per voi, giudici: in

questi casi l'equivoco è facilissimo e la prova è altrettanto ardua. Dice il proverbio: sono i sugheri che vengono a galla nel torrente che spumeggiante gorgoglia. E tutti sappiamo che i più furbi in questi casi sanno sottrarsi e scivolare come anguille; mentre l'innocente sicuro e sereno, nuovo Renzo Tramaglino, è preso dalla forza pubblica come l'autore primo dei falli, perchè nel pubblico funzionario la certezza fallace nasce lì, nel bollore della mischia, quando la sua coscienza non ha la serenità per cogliere la verità del fatto. Ed egli allora dà corpo alle ombre e cade in equivoci facili, contro i quali noi non protestiamo con parole o sospetti ingiuriosi, ma reclamiamo, in nome della verità umana, tutto il diritto di sceverare il credibile dal dubbio, l'incerto dal non vero.

Ed è appunto in questi casi, che il giudice, il quale sia sereno e voglia compiere la sua nobile funzione difficilissima di rendere giustizia ai suoi eguali, senza badare nè alla popolarità o impopolarità nè alla ortodossia o eterodossia delle sue sentenze, che è una delle virtù più ardue e più nobili del vostro magistero; il giudice umano allora ricordando queste leggi eterne della psicologia umana, sa vedere e sa compatire, come sa moralmente pesare il valore delle testimonianze. Ed allora alla protesta intima di difesa, che viene dalle contraddizioni messe in luce dall'amico Pansini, si aggiunge quest'argomento irresistibile della quasi morale e materiale impossibilità, che in quel momento nè gli agenti nè gli stessi studenti possano dirvi: Il fatto fu così, in tutti i suoi minuti particolari, nè un millimetro di più, nè uno di meno.

E gli agenti come si trovano in quei momenti? Gli agenti sono uomini, non sono macchine, che uniformemente ed inconsciamente eseguano una data funzione materiale; ma sono uomini che hanno cervello, nervi e coscienza; ed io non ho ritengo di dirlo qui, sono nostri fratelli. Ebbene gli agenti della forza pubblica sono uomini, ed agiscono da uomini; e poichè gli uomini si possono sbagliare nell'esercizio delle loro funzioni, così noi non dobbiamo meravigliarci, nè vi è sospetto di falsità o di menzogna, se qui veniamo a dire: le attestazioni del vice-ispettore e della guardia, che sono i due soli capi saldi dell'accusa, non possono darvi piena certezza, da escludere il dubbio.

E se vi è caso in cui debba ammettersi *in dubio pro reo*, questo è del giovane Martellotta, che dalla vostra sentenza aspetta trepidante non la sorte materiale di una settimana più o meno di reclusione, ma attende trepidante il raggio della sua vita avvenire, non colpita da questa macchia che lo designi come un malfattore volgare; mentre egli è, e sarà sempre un onesto uomo, anche dopo la sentenza del Tri-

binale, dopo la quale, qualunque essa sia, io sarò pronto a stringergli la mano di amico. (*Benissimo*).

Il vice-ispettore Troise e la guardia De Viccaro si trovano di fronte ad una folla di studenti; ed il vice-ispettore ha cominciata la sua deposizione dando uno spiraglio di luce, che si connette a questi criteri generali. Egli dice: « Sono stato studente anche io poco tempo fa, e ricordando la prevenzione che gli studenti hanno per la forza pubblica, misi i miei agenti in un cortile appartato, perchè non fossero veduti ».

Notate dunque questo primo dato psicologico, che lo stesso vice-ispettore dice e sente di essere in una posizione, in cui egli non è moralmente tetragono e sicuro, perchè non è dinanzi ad una turba di malfattori volgari, ma innanzi ad una schiera balda di giovani, cui egli si ricorda di avere appartenuto poco tempo prima; e perciò sa che tanto più delicata e difficile è la sua missione e sa e sente trepidando che la società gli ha dato il compito difficile di camminare sopra questo filo di rasoio, che si chiama il limite delle proprie attribuzioni.

E gli agenti subalterni, che sono meno intelligenti del vice-ispettore, si trovano anch'essi disgraziatamente in simile condizione di disagio, di non tranquilla e serena coscienza. E non è colpa degli studenti o del Martellotta, ma di questo sangue ereditario che noi italiani abbiamo nelle vene, di una certa antipatia in certe occasioni contro i rappresentanti della polizia. Non perchè Tizio o Caio non siano uomini e funzionari degni di stima, ma perchè quasi per atavismo non si è spenta e si risveglia questa secolare antipatia dell'italiano per lo sbirro del tiranno straniero, che pare lo abbia trasmesso in funesta eredità a quelli che non dovrebbero essere tiranni nazionali. (*Benissimo- Applausi*).

E tanto è vero, che il carabiniere, che non ha contro di sé questa prevenzione secolare, e il soldato nostro, ed il soldato più italiano e più nostro, il bersagliere principalmente, non hanno e sanno e sentono di non avere contro di sé questo fondo di antipatia secolare. Ed ecco perchè il carabiniere è sempre più calmo, misurato e sereno nelle sue funzioni e nelle sue testimonianze, perchè egli ha questa prima certezza di non essere antipatico alla popolazione. Mentre, volere o no, gli uomini sono uomini, il rappresentante della polizia, per quanto scrupolo di onestà e di cortesia possa avere nell'adempimento del suo ufficio, ha però sempre dinanzi agli occhi suoi quest'ombra e questo velo di pregiudizio e di tradizioni antipatiche per il rappresentante della polizia: velo ed ombra, che gli tolgono appunto, troppo spesso, la calma e la misura.

Ora, è questa una inevitabile condizione psicologica, di cui dovete sempre tener conto, e che in tutti i processi di questo genere sempre si rivela. Il carabiniere, si chiami il soldato Rocco o il tenente Perna, è sempre là per fare una deposizione mite, cortese, calma.

Egli, come il soldato Rocco in questo processo trova questa pietosa, ma santa menzogna, che è un istintivo ammaestramento a noi tutti, per questi casi: *Il cappello mi è cascato sugli occhi, e non ho veduto!.....*

La guardia di questura invece, siccome ogni uomo è uomo, ogni volta che esercita le sue funzioni, sente quasi una goccia di quel nostro risentimento secolare, che si accumula nell'animo suo; e quante volte deve tutelare l'ordine pubblico, senza alcun sentimento di vendetta, ma solo per la debolezza della fibra umana, egli non è così sereno, non è così tranquillo, non è così mite, come il carabiniere, nelle deposizioni testimoniali e nei suoi verbali. (*Benissimo*).

Questa condizione generale di cose è innegabile, è vera, e nel caso nostro ad essa si aggiunge una condizione speciale. Il vice-ispettore Troise è stato schiaffeggiato: atto deplorabile sempre per quanto l'avvampare di uno sdegno giovanile sia dinanzi agli occhi della psicologia umana molto più perdonabile; ma il vice-ispettore Troise è stato schiaffeggiato, ed egli se non è una macchina, deve sentire qualche cosa nelle sue vene. Ed ecco allora, per lui personalmente, una condizione d'animo disgraziata, per la quale non può sicuramente vedere ed affermare: questi è colui che mi ha strappata la sciarpa, o non quello. Qui è come un eccesso di propria difesa, e dell'onore e dell'ufficio suo, che il pubblico funzionario esercita innanzi alla giustizia. Egli viene qui con una preoccupazione esagerata dei fatti, di cui fu vittima ed osservatore, di cui fu ed è testimone e parte in causa! Ed allora, in questo suo naturale eccesso di difesa, che vi è di strano se egli affermi ciò che in realtà non potè essere che un lampo di sensazione fallace, che non può dare né a lui né a voi la certezza sicura del vero? Qual meraviglia allora se la guardia De Viccaro forse aggrava la deposizione del vice-ispettore Troise! se egli, che agì vestito in borghese, viene qui e dice: Escludo perfino il dubbio! mentre il dubbio è cosa umana, e tanto più in questi casi, dove la coscienza morale, non essendo serena né tranquilla, non può essere certa?

E questa condizione di cose e di animi continua. L'amico Carelli ha detto che le testimonianze degli studenti a favore di Martellotta sono compiacenti, per una certa solidarietà tra loro. Ed io, che anzitutto amo essere sincero, posso anche concedere questo al rappresentante della pubblica accusa; sì, io posso ammettervi che gli stu-

denti testimoni certo non hanno detto il falso, ma certo anche avranno dato risalto geniale alle note che più favorevolmente rappresentavano la difesa dell'amico loro. È umano ed è buono che sia così.

Abbiamo dunque allora da una parte e dall'altra due schiere di testi, che per un sentimento di esagerazione naturale e di solidarietà tra loro non danno al giudice completa la garanzia che essi sieno il fonografo meccanico ed esatto della verità dei fatti. Studenti e pubblici funzionari sono in questa causa, come in tutte quelle di simil genere, testimoni e parte in causa, per diverse ragioni, ma egualmente innegabili.

Senonchè, fortunatamente, in questo processo voi avete una schiera di altri testimoni, che si sottrae a questa condizione morale di parzialità in buona fede, che anzi nelle loro deposizioni hanno saputo lodare in ciò che lor sembrava dovesse aver lode, l'operato della pubblica forza. Abbiamo dunque una serie di testi, i più imparziali e perciò i soli pienamente attendibili, quali sono i professori Schrön, Morisani, De Renzi e Bruschini; ed è dalle loro deposizioni che io difensore di Martellotta o giudice suo trarrei la maggiore certezza per la fisionomia generale e particolare dei fatti. È volgare l'accusa che taluni lanciano a questi professori, che essi si fanno paladini di studenti per amore di popolarità. Qualche professore superbo potrebbe rispondere a quest'accusa volgare, che non essi cercano la popolarità, ma la popolarità va ad essi; e potrebbe soggiungere, con argomento meno alto per codesti accusatori volgari, che poi la popolarità è tale corona, che ha qualche fiore appariscente, ma ha spine nascoste e quotidiane. Ma i professori Schrön, Morisani, De Renzi e Bruschini sono uomini che non possono aver bisogno di questa falsa popolarità, che cambia come il cambiar dei venti, perchè tutte le folle sono mutabili; ma essi hanno la popolarità alta e feconda che viene dalla loro autorità morale, che loro dà il loro cervello di scienziati, il loro cuore di cittadini. (*Bene*).

Orbene, questi professori sono venuti qui a dire: il fatto non è come voi dite. Il prof. Schrön e gli altri hanno affermato che il primo febbraio non era né necessario né opportuno l'intervento della forza pubblica, perchè sapevano che non era a Gesù e Maria che avvampassero le fiamme giovanili del tumulto e dello sciopero, se là invece gli studenti si raccolsero perchè anche l'Università si riaprisse agli studi, per parità di trattamento, come aperte erano sempre rimaste, fino a quel giorno, le cliniche di Gesù e Maria.

Ma poi il professore Schrön vi ha pur detto che il vice-ispettore male a proposito volle entrare colla forza nell'ospedale, forse

equivocando sul frastuono dei 500 giovani, che schiamazzanti ma tranquilli, uscivano dalla cattedra pur dopo averlo pregato d'intercedere perchè l'Università fosse riaperta!

E il fatto della sciarpa strappata, non dal Martellotta, ma da un altro? Se voi volete anche credere che questa discolta del Martellotta potesse essere affermata da studenti suoi compagni per amore di reciproca difesa, voi non potete però supporre sul serio che i professori Schrön, Morisani, De Renzi e Bruschini siano venuti qua a darvi un contesto di false deposizioni, e gli ultimi due un'accelerazione dei fatti, che secondo il Pubblico Ministero non sarebbero che una leggenda! Ma, a parte, ogni altra considerazione morale, ma le leggende sono fenomeni naturali come qualunque altro fenomeno della vita. Una leggenda quindi non nasce così d'un tratto per una invenzione subitanea di spirito inventivo. Quando una leggenda perdura, si afferma, nei giorni dopo, si propaga e diviene coscienza pubblica (e questa è stata una delle ragioni principali, per cui ho accettato di venire a difendere il Martellotta, perchè fino a Roma, quando si discutevano i fatti di Napoli, era convinzione generale che pel suo arresto si fosse trattato di un equivoco) ora quando una leggenda diviene coscienza pubblica, cessa la qualifica di leggenda inventata, per diventare ciò che chiameremo leggenda naturale, cioè indicazione istintiva del vero, ciò che gli antichi credenti chiamerebbero il dito della provvidenza guidante l'umana giustizia alla ricerca spasmodica della verità.

Ma, si dice dal P. M., nelle deposizioni degli studenti ci furono delle piccole contraddizioni, dei particolari che non combinano. Già io credo che, quando le deposizioni dei testi combinano troppo, hanno più l'aria di essere inventate; perchè un fatto veduto da diverse persone, in punti diversi, a dieci, quindici passi di distanza, deve avere queste piccole contraddizioni, purchè naturalmente non vi sia, come non è poi in questo dibattimento, diametricale, assoluta contraddizione fondamentale nella sostanza dei fatti.

Ma, si aggiunge, gli agenti della forza pubblica hanno affermato con la coscienza di uomini sicuri, nè noi possiamo chiamarli testimoni falsi, nè vogliamo pensarlo; ma hanno asseveramente detto: escludo perfino il dubbio che Martellotta non sia l'autore del fatto imputato. Mentre Martellotta nel suo interrogatorio non è stato nè preciso nei particolari, nè così fermo nella negazione; egli ha solo detto ingenuamente: non sono stato io l'autore.

Orbene, o signori, io risponderò anche qui con un'ovvia considerazione generale.

Il fare da testimone nei giudizi, per chi ci va la prima volta, non

è cosa facile. Io ricordo una volta, che, studente a Bologna, fui chiamato per testimone: trattavasi di reato comune, di furto, per me indifferente, che per caso avevo visto di pieno giorno in una strada di Bologna. Per due giorni prima del dibattimento, io era preoccupato di non mettermi in contraddizione; e, voi potete credermi, il giorno in cui andai a rendere pubblica testimonianza, io non era sereno; o certo se avessi dovuto dettare la mia deposizione nel mio gabinetto tranquillo di studio, avrei data una deposizione più limpida e più sicura e più precisa che non a viva voce.

Il giudice farà bene dunque a tener conto delle deposizioni dei testimoni, che non hanno l'abitudine di deporre nei giudizi, di questa esitazione inevitabile, che può nella persona dell'innocente inesperto sembrare perfino un indizio di mal sicura coscienza, mentre significa invece precisamente il contrario.

Mi spiegherò meglio con un paragone, se posso dir così fotografico.

Il farsi fotografare non è cosa facile; perchè chi va la prima volta innanzi alla lente del fotografo è preoccupato dall'idea e dall'affettazione che egli sarà fissato nella sua immagine per sempre, e troppo spesso, cercando di troppo accomodarsi nell'acconciatura e nell'atteggiamento, finisce per riuscire diverso da quello che è. Tanto è vero, che la prima volta che uno si fa ritrarre, la fotografia non somiglia quasi mai. Mentre un artista da teatro, che va dal fotografo se non ogni giorno, ogni settimana, lo fa senza preoccupazione, e la sua immagine gli somiglia perfettamente, ed ha più spesso l'atteggiamento spontaneo e naturale, che per gli inesperti soltanto la fotografia istantanea, presa all'insaputa, può dare.

Un simile fatto si ripete anche nei pubblici dibattimenti. Il viceispettore Troise certo avrà avuto altre volte a testimoniare in giudizio; la prima volta avrà avuto anche lui l'incertezza che ha avuto questa volta Martellotta; ma poi gli agenti della forza pubblica acquistano una certa abitudine nel deporre, e quindi prendono quell'apparenza e quell'abitudine di sicurezza, che voi però non potete giudicare di maggior forza probatoria delle negazioni semplici ed inesperte dell'imputato, che per la prima volta, e gli auguro per l'ultima, sta dinanzi al tribunale.

Sono due fotografie diverse, signori giudici; ma se voi ficcate il viso al fondo, facilmente trarrete la verità così da questo mirabile artificio umano, che trae la sembianza fisica per mezzo del sole come dal solenne apparato giudiziario, che trae la sembianza morale per mezzo del vostro difficilissimo magistero.

Lasciamo dunque da parte le deposizioni dei testi studenti, forse

più giovanilmente propensi a dire le cose favorevoli al Martellotta, e poniamo come risultato ultimo questo fatto: da una parte l'imputazione fatta al Martellotta, cioè strappo di sciarpa e colpi di bastone, affermata da due agenti di polizia, che si trovavano in quel tafferuglio e in quelle condizioni d'animo, e che qui sono, non dimenticate mai, parte in causa — e dall'altro canto ponete la sintesi delle testimonianze dei professori dell'università, e ditemi se nelle vostre coscienze dalle deposizioni di quei testi sicuri non risulta che l'imputazione al Martellotta, vera nel suo fatto materiale che una sciarpa fu strappata e che un colpo di bastone ebbe il De Viccaro, non è però che un equivoco, quando si vuole per essa congiungere questo fatto materiale colla responsabilità dello studente arrestato in quel giorno.

Ditemi se non sia evidente, per la critica di analisi probatoria fattavi dal mio collega Pansini e per le considerazioni di sintesi probatoria che ebbi l'onore di esporvi, ditemi se non sia evidente per lo meno il dubbio e la conseguente necessità giuridica e morale di una assoluzione per non provata reità. (*Benissimo*).

Ed allora, compiuta la parte lunga del mio discorso, io mi affretto alla fine. I fatti materiali, in cui si dovrebbe incarnare l'applicazione dell'art. 190, erano due: strappo della sciarpa, colpi di bastoni agli agenti. Lo strappo della sciarpa non può più imputarsi al Martellotta di fronte alle testimonianze dei professori De Renzi e Bruschini soprattutto: il quale ultimo, da uomo di onore, da testimone imparziale, vi dice di aver lui veduto, mentre si arrestava il Martellotta, su pei corridoi dell'ospedale lo studente ignoto che portava la sciarpa e che confessava d'aver egli strappata al viceispettore. Ed allora, amico Martellotta, delle due spade che la pubblica accusa dardeggiava al vostro petto, una lama è caduta infranta ai piedi vostri; l'accusa dello strappo della sciarpa è caduta del tutto. Rimarrebbe l'altra lama e l'altro fioretto accusatorio dei colpi di bastone; ma io ho fede che basterà una sola considerazione per togliere, quantunque non provetto maestro di scherma forense, anche questo pericolo dal vostro giovane petto di giovane onesto.

Pur tralasciando tutte le altre analisi critiche del collega Pansini, il colpo di bastone è soprattutto un'inverosimiglianza umana, se dev'essere partito dal Martellotta: perchè in quel momento strappare la sciarpa, essere preso pel braccio e pel petto da due agenti e dare colpi di bastone, è materialmente e moralmente impossibile. E se ricordate che altri studenti avevano i bastoni alzati, ma che vi è di più naturale che due o tre studenti, vedendo uno dei loro

compagni preso dagli agenti della forza pubblica abbiano per moto istintivo colpito coi loro bastoni? È naturale dunque che anche in quel momento critico quell'episodio doloroso abbia avuto come sorgente di azione materiale il braccio di altri, che del Martellotta; e viceversa è stato altrettanto naturale negli agenti, per sola abitudine mentale anzichè per precisa, positiva visione di fatto, il ragionamento, che il colpo di bastone sia stato dato dall'arrestato medesimo.

Però con quella sola considerazione di esperienza umana io escludo la possibilità di quest'imputazione; ed allora non ho che a passare brevemente alle quistioni di diritto, che si presentano per l'applicazione della legge a queste risultanze del dibattimento. Quistioni di diritto che accenno, prima perchè l'accusa enunciandone qualcuna, mi ci ha invitato; ed anche perchè, per dovere di difensore, debbo pur fare l'ipotesi disgraziata che il giudice sereno non debba dichiarare assolto il Martellotta per inesistenza di reato; ma anche perchè le stesse quistioni di diritto che faremo, potranno gettare qualche luce sull'imputazione fatta al Martellotta.

Io vi chiedo dunque il permesso di delinearvi ora le varie quistioni di diritto. E per sbrigarmene più presto, farò due quistioni subordinate che dovrebbero applicarsi nel solo caso che credeste il Martellotta non solamente autore materiale dei fatti, ma anche autore legalmente responsabile.

Io non credo fondata giuridicamente l'aggravante dell'arma, che è posta nella citazione iniziale. Pure supposto che il Martellotta abbia dato il colpo di bastone in quelle circostanze, io col codice nuovo, e coll'interpretazione più attendibile, che sono le parole del guardasigilli, escludo che in questo caso si possa parlare di arma impropria, qual'è stabilita dall'art. 155 del Cod. pen. Infatti l'articolo 155 al secondo capoverso dice: « Sotto il nome di armi s'intende.... qualsiasi altro strumento atto ad offendere, *qualora si porta in modo da intimidire le persone* ».

Ora, io posso imparare da voi, giudici egregi, che questa frase del legislatore non può essere realmente applicata al caso nostro, perchè manca la condizione ultima che il codice ha posto e non potete quindi chiamare il bastone un'arma secondo l'art. 155, se non provate che il Martellotta tenne il bastone in modo da intimidire gli agenti stessi, per diminuirne la forza e il coraggio, ciò che non è affatto, mai neppure accennato di lontano dai risultati di questo dibattimento.

Nè basta questa condizione materiale del modo di portare il bastone; ma ne discende come inevitabile conseguenza anche l'elemento morale; e questo è che voi dovete provarmi che questo

modo di portare e di adoperare l'arma sia fatto con animo deliberato per *intimidire* gli agenti anzichè per moto istintivo. Quando l'arma impropria non è portata con animo deliberato in modo da intimidire le persone, non cade sotto la sanzione dell'art. 155. Un uomo che ha un bastone, e lo tiene naturalmente come ordinariamente si porta quando va a passeggio, e sentendosi arrestato, per moto istantaneo ed istintivo adopera quest'arma, sarà arma impropria materialmente parlando, ma non lo è nel senso della legge. E per confermarlo mi basta citare queste parole della relazione definitiva del Codice penale, pag. 86: « Alle tre diverse formole, del progetto, della Camera e del Senato, secondo le quali non si provvede che a definire l'arma impropria, la commissione di revisione propose di sostituirne una quarta, *nella quale si studiò di mettere in chiaro due concetti*: il primo, inteso a stabilire in che consistano le armi improprie, le quali disse: gli strumenti, che per loro natura, sono atti ad offendere e ad intimidire le persone; il secondo, inteso a determinare *quando le armi proprie e le improprie siano a reputarsi circostanze aggravanti di un reato*, col richiedere, a tal fine, che tanto le une, quanto le altre si portino palesemente allo scopo di offendere e di intimidire.

« A me parve che la commissione di revisione fosse nel vero per quanto concerne i concetti generali ai quali si ispirarono tali suoi emendamenti.... Bisogna distinguere il caso della lesione personale da quello di altri reati, come minaccia, resistenza all'autorità, ecc. In questi reati l'arma costituisce un'aggravante, semprechè una delle armi suddette od anche un altro strumento atto ad offendere *si porti in modo da intimidire* ».

Data dunque l'ipotesi innegabile del fatto imputato al Martellotta, mancando la prova ch'egli abbia portato il bastone in modo da intimidire gli agenti, voi non potreste mai scendere all'aggravante delle armi, stabilita dalla citazione d'accusa.

H. P. M. ha poi dimenticato di dire, che per l'art. 190 avreste l'ultimo capoverso da applicare, cioè quando il fatto sia ammesso per sottrarsi all'arresto, il che porta un'ulteriore diminuzione di pena.

Ma io sono a disagio nel discutere queste quistioni subordinate, perchè ripugnano alle mie convinzioni in questa causa; e vengo alla principale, che è questa, cioè: Martellotta non potrebbe rispondere dell'imputazione di resistenza all'autorità per la innovazione che in questa materia ha portato l'art. 192, ed anche per un'altra ragione giuridica, che è l'applicazione dell'articolo 49, n. 3, *jus necessitatis*.

Anzi tutto cominciamo dal dire che lo strappo della sciarpa

non sarebbe resistenza all'autorità, secondo l'art. 190; ma tutt'al più voi potreste definire quel fatto un oltraggio con violenza secondo l'art. 195. Cito ancora due sole parole della relazione definitiva. Il guardasigilli dice che la resistenza consiste nella coercizione della libertà del funzionario; e questo è comune alla violenza ed alla resistenza; e dice « *distintamente dalle offese corporali che gli possono essere recate*, e che o cadono sotto le sanzioni dell'articolo 373 quali lesioni personali aggravate o sono forme aggravate di oltraggio, come dispone l'articolo 195 ». Quindi anche in questo caso, la citazione non darebbe definizione esatta del fatto, chiamandolo resistenza. Ma noi diciamo: nè resistenza, nè oltraggio, perchè tanto il 192 per le resistenze, quanto il 199 per gli oltraggi escludono la responsabilità legale, poichè il rappresentante della pubblica autorità in quel giorno del 1° febbraio esorbitò dai limiti delle sue attribuzioni.

L'art. 192, identico sostanzialmente al 199, dispone che il fatto non è punibile « *quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni* ». Voi vedete che qui si ha una formula negativa di eccesso nei limiti e perciò, contrariamente alle restrizioni che aveva proposto la Commissione del Senato, il codice lascia largo campo all'apprezzamento del cittadino, come determinazione e giustificazione della sua resistenza materiale.

E notate che la relazione del guardasigilli (pag. 95) dice, che questo articolo si applica quando l'operato dell'ufficiale pubblico non sia legittimo *o nella sostanza o nella forma*, che sono due ipotesi ben distinte. E soggiunge che in questi casi la forma è sostanza essa pure, *come parte essenziale della guarentigia* dovuta a liberi cittadini.

Se, in questa causa, noi volessimo giudicare della legittimità della sostanza nell'operato della pubblica autorità, noi dovremmo fare un esame, pel quale certo io non ho alcuna simpatia, rievocando cioè le origini e lo sviluppo di questa agitazione universitaria. Ma poichè io son venuto qui messaggero di pace, anzichè persona che si compiaccia dei rancori, io mi terrò alla seconda ipotesi solo della illegittimità nella forma e non farò prima che una semplice dichiarazione all'amico Carelli.

Egli dice: Ma dunque, se ritenete illegittimo l'operato del pubblico funzionario in quel caso, ritenete illegittimo l'ordine che gli fu dato di andare nel piazzale di Gesù e Maria; dunque voi invocate il diritto di asilo dell'università.

A questa amichevole invettiva io risponderò prima di tutto che

questa del « diritto di asilo » non è altro che una frase fatta, lanciata nel giornalismo e nella pubblica opinione per tagliare alla svelta una questione molto complessa e molto delicata.

Aggiungerò poi, che per conto mio, io non ammetto nessun diritto di asilo nè all'università, nè in casa mia; però la guardia di questura ha dritto di entrare in casa mia, quando l'inviolabilità del mio domicilio deve cedere ad una suprema, inevitabile necessità di ordine pubblico, quando, per esempio, io commetta nella mia casa un reato di azione pubblica. Fino a che nel mio domicilio io mi limitassi, per ipotesi, ad essere una persona scortese, od anche rumorosa per tono di voce od irrequieta, quale diritto mai avrebbe la questura d'invadere la mia casa? Nessuno certamente, nè con questo si direbbe che io invoco per la mia casa « il medievale diritto di asilo ».

Così è per l'università. Io non protesto se la guardia di questura od il soldato entrino all'università, perchè ivi, per esempio, si commettano omicidii o grassazioni.

Ma sino a che gli studenti, sia pure tumultuando e sia pure rompendo qualche sedia, che non è poi la fine del mondo.... chi non ha sulla sua coscienza qualche sedia rotta, scagli la prima pietra... sino a questo punto vi è una legge, che mi duole di non aver sentita ricordare neanche nella recente discussione parlamentare sulle agitazioni universitarie, legge che sola determina i reciproci diritti e doveri fra pubblica autorità e studenti.

Il regolamento generale universitario, determinando i poteri disciplinari del rettore dell'università, così stabilisce: Il rettore è il rappresentante unico ed esclusivo della potestà disciplinare universitaria, e in certi casi insieme al Consiglio accademico. Egli per mantenere l'ordine universitario, come rettore, oltre la sua autorità personale, che vale più di tutto, ha diversi mezzi legali di prevenzione e di repressione; egli ha l'ammonizione, la sospensione temporanea, la sospensione dagli esami, la chiusura del corso per quello studente o per più. E il regolamento dice: quando nessuno di questi mezzi sia valso a mantenere l'ordine, allora l'autorità disciplinare universitaria può o deve ricorrere all'autorità politica.

Ora, stando così le cose, quale diritto di asilo invociamo noi? Ma se domani un assassino volgare si ricovera o commette un reato nell'ospedale di Gesù e Maria, ed un carabiniere l'insegue nelle corsie per arrestarlo, chi si vorrà opporre? Se nell'università domani avvenisse un omicidio od un reato comune, ma che venga la forza pubblica, perchè non sarà certo il rettore che vorrà lui mettersi ad arrestare i delinquenti. Ma fino a che gli studenti non

vanno al di là di quelle esecandescenze più o meno rumorose, allora è illegittimo l'intervento della forza pubblica, chiamata subito, senz'altro al primo aggrupparsi di cinquecento giovani, senza prima, *come gliene fu obbligo espresso la legge*, e più gli deve consigliare la sua coscienza di cittadino e di educatore, senza che prima il rettore abbia sperimentato i mezzi civili ed umani della persuasione, fra questi giovani che non sono poi nè briganti nè pazzi furiosi!

Il rettore è la sola autorità disciplinare normale, entro l'università e perciò noi vogliamo che il rettore coll'ascendente morale ch'egli *deve* sapersi acquistare fra i giovani, trattandoli da uomini e non da scolaretti ginnasiali, si valga dell'autorità sua per richiamarli all'ordine, dando ragione o torto a chi l'ha e non ostinandosi nel vieto principio, che l'autorità ha sempre ragione, massime quando ha torto.

E l'autorità politica dal suo canto, anche se chiamata dal rettore, non ecceda nello zelo e pensi che un migliaio di studenti si guidano più e meglio coi modi cortesi, anzichè colla violenza scusabile solo colle turbe briache e furibonde, per fame e per vendetta.

Ma, ripeto, io ho voluto dir questo, solo perchè l'amico Carelli pareva volesse buttarmi addosso questa specie di camicia di Nesso, che è la frase fatta del medioevale dritto d'asilo....

Ritorniamo dunque alle tesi nostra del processo. L'operato della forza pubblica, nel giorno primo febbraio fu anche illegittimo nella forma, e quindi passando i limiti delle sue attribuzioni, ha reso non responsabile chiunque ha commesso un fatto di resistenza o oltraggio contro la forza pubblica. E perchè fu arbitrario nella forma? L'ha accennato l'amico Pansini, riferendosi all'art. 2 della legge di pubblica sicurezza, perchè là non si commetteva nè si stava per commettere alcun reato, che autorizzasse il vice-ispettore Troise a voler disciogliere violentemente quella riunione di studenti, che, come disse il prof. Schron, a torto egli prese per turba tumultuante e ribelle. Ed a questo lato della questione non ho nulla da aggiungere.

Ma c'è qualche cosa di più e di più grave. È incontestato anzitutto che il vice-ispettore, senza distintivi, seguito da una guardia in borghese, si frammischio agli studenti. Ora questo modo subdolo di agire, francamente, non mi pare nè degno di pubblico funzionario nè rispettabile. E la reazione violenta degli studenti, che lo schiaffeggiarono, quando, fra di loro, egli si rivelò come vice-ispettore, non fu che nobile, legittima, per quanto violenta protesta ad un simile contegno, degno di altri tempi e di altre polizie..... (Benissimo).

Non solo: ma il vice-ispettore, malgrado la riluttanza del tenente dei carabinieri, volle entrare ed è entrato nell'ospedale, quando non era necessario nè opportuno di entrarvi. Ed egli ha così ecceduto i limiti delle sue attribuzioni, che erano quelle di mantenere l'ordine, dove? nell'ospedale? no, perchè l'autorità non ha l'attribuzione di mantenere l'ordine in casa mia fuori del caso di flagrante reato o pericolo pubblico. Che v'è da spaventarsi, se gli studenti rompano una sedia? ognuno di noi è stato giovane, e sa che di queste vampe di agitazione tutti ne abbiamo avute. In fin dei conti questa studentesca universitaria italiana, che è il sangue migliore dell'Italia di domani, questa studentesca, che non ha più da indossare la camicia rossa, ha pure delle energie morali da espandere, ha pure degli ideali più o meno battaglieri, che l'infiammano e per una causa più o meno legittima ogni tanto dimostra che non è un gregge pecorile fratescamente ruminante i sunti per gli esami, ma è gioventù romorosa che si agita e che si muove, perchè vive, e non soltanto una folla che vegeta, decrepita prima di essere vecchia! (*Benissimo, applausi*).

Ma si dice: il vice-ispettore non è uscito dalle sue attribuzioni, perchè col suo potere *discrezionale* ha creduto di arrivare fin là. Tralascio di ripetere che nessun potere discrezionale può legittimare un contegno così subdolo e provocante. Dirò solo una frase della relazione ministeriale (II, 92), che a questo proposito afferma: « Sotto l'impero di liberali istituzioni, il potere è regolato dalle leggi e la *potestà pubblica è esercitata secondo giustizia e non discrezionalmente* ».

Egli è dunque evidente, che nelle circostanze in cui avvenne lo strappo della sciarpa al vice-ispettore e l'equivoco dell'arresto Martellotta, si ha il caso, se altro mai, in cui si possa e si debba applicare la giustificante degli articoli 192 e 199.

E finalmente, se, per ipotesi assolutamente strana, il tribunale volesse passar sopra la questione di prova, ritenendo il Martellotta autore materiale di quei fatti, e volesse anche ritenerlo autore responsabile e non legittimato dagli articoli 192 e 199; io dico che se vi è un caso, in cui il capoverso dell'articolo 190, cioè il fatto di sottrarsi all'arresto, il *jus necessitatis*, possa arrivare all'ipotesi dell'assoluzione col n. 3 dell'art. 49, non può essere che questo.

L'art. 49 paragrafo 3° dice: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave e imminente *alla persona*, al quale non aveva arbitrariamente dato causa, e che non si poteva altrimenti vietare ».

Certo il caso tipico e comune di questo capoverso è, p. es., l'uc-

cisione commessa da chi tenta salvarsi da un incendio o da un naufragio, schiacciando il più debole o sottraendo la tavola di salvamento.

Ma ho piena convinzione che ben altri possano essere i casi, in cui questo *jus necessitatis* s'imponesse e deve applicarsi l'impunità sancita da questo articolo.

Io credo, per esempio, che se un cittadino, che, come il Martellotta, sapeva di non aver fatto niente contro la legge, trovandosi nell'imminenza di un arresto, in quel momento psicologico, dà un pugno all'agente, od una bastonata, per sottrarsi a quell'arresto che è certo, massime se immeritato, « un pericolo grave ed imminente alla persona » ed alla quale il cittadino innocente non ha dato volontariamente causa, più di quanto non abbia fatto chi volontariamente andò a teatro o sulla nave; allora siamo nei termini precisi del paragrafo 3° dell'art. 49.

Infatti, la semplice attenuante dell'art. 190, capoverso, vale evidentemente per chi, *essendo colpevole e quindi giustamente arrestato*, tuttavia agisce per sottrarsi all'arresto.

Se invece un cittadino non ha fatto niente, e per equivoco di un pubblico funzionario si vede in pericolo di un arresto preventivo, e reagisce per liberarsi da questo pericolo imminente, egli certo può invocare l'impunità accordata dal terzo capoverso dell'art. 49.

E per chiudere, io debbo dire che sono dolentissimo, per questa mia tesi giuridica, che al posto così splendidamente oggi occupato dal mio amico personale e scientifico Carelli, non vi sia invece un altro rappresentante del P. M. che ora trovasi non lontano da Napoli. Egli è, per quanto mi venne assicurato, l'egregio sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Salerno, avvocato Oriani, il quale, quando era studente in Napoli, fu pure arrestato per equivoco da un pubblico funzionario, e, dopo il carcere preventivo, prosciolto, perchè uno soltanto fra gli innocui curiosi.

Se egli sedesse qui, al banco dell'accusa, io avrei perduto il piacere di sentire la parola dell'amico Carelli, ma avrei avuta la soddisfazione di opporre al P. M. un argomento *ad hominem*, e dirgli: ricordati che tu pure fosti nel caso di Martellotta, che tu pure fosti la vittima di un equivoco doloroso.

Ed io sono persuaso e non dubito che la vostra sentenza dirà appunto che il Martellotta solo per un doloroso equivoco, scontato per sì lunghi giorni di carcere preventivo, si trovi nella condizione d'imputato; ma nè materialmente come autore, nè giuridicamente, secondo la legge, voi potete contestargli il diritto di essere da voi dichiarato innocente.

Ed io auguro e spero che la vostra sentenza porti colla giustizia la pace fra gli studenti di questa grande e bella Università, a cui mi legano ricordi così cari, non di allievo, ma di ospite gradito, accolto, parecchi anni fa, colla simpatica cordialità, che così italianamente palpita nella gioventù e nella popolazione di questa bella contrada. La vostra sentenza, o giudici, porti dunque la pace ed il ritorno tranquillo agli studi; e dica che la vita non è apatia, dica che sono scusabili anche gli eccessi, quando in certi limiti, dell'animo giovanile; e dica che deve la vita di questi studenti ritornare allo studio ed alla lotta perseverante contro l'ignoto, ch'è il nemico vero di quest'umanità che lavora, che pensa, che soffre. E prepariamo così i condegni destini di questa patria bella, che si fa ogni giorno e si ravviva non soltanto col lavoro monotono e silenzioso, ma pur anche colle irrequietezze del pensiero e della vita giovanile, e si fa, malgrado le agitazioni degli studenti e malgrado anche le difese di avvocati come me, soprattutto col giudizio sereno e quotidiano di voi magistrati.

(Applausi fragorosi e scampanellate del presidente).

III.

**La pubblica censura
e la degenerazione parlamentare.**

(In causa di pretesa diffamazione politica)

Lecce, dicembre 1896-gennaio 1897

Udienza pomeridiana del 7 gennaio.

Signor Presidente, signori del Tribunale,

Poche volte nella mia vita forense, poche volte ho trepidato nel prendere la parola di difensore come mi accade in questa causa, non perchè la fiamma della convinzione più profonda e più vivida non sostenga l'animo mio nel domandare alla giustizia del Tribunale l'assoluzione di tutti gli odierni imputati, ma perchè per questa causa l'aula della giustizia penale assurge oggi alla funzione alta e feconda d'educazione e d'insegnamento civile.

Questa non è infatti una causa comune nella quale il giudice debba indagare gli scoppi della violenza brutale, inumana, o la perfidia serpentina dell'ingegno predatore, ma è causa dove l'anima del popolo palpita insieme alla ricerca della giustizia. E lo spettacolo solenne che questa colta e civile città offre oggi nel tumulto dell'aspettativa, non sazia ancora degli splendidi esempi di eloquenza forense che dall'una e dall'altra parte vennero dati, questo tumulto stesso ci dimostra che la causa presente rompe le dighe in cui abilmente volea condannarla l'ultimo oratore della parte civile, le dighe cioè della stretta tecnica del dritto. Essa è causa d'una pretesa diffamazione politica ed ha quindi l'aspettativa d'una vostra parola rigidamente legale sì, ma che sia la conclusione d'un ragionamento che si liberi dalle formule aride e strette del diritto, quale comunemente è inteso, ispirandosi invece a quel diritto moderno che non fa discendere da una mente simbolica di legislatore

Ed io auguro e spero che la vostra sentenza porti colla giustizia la pace fra gli studenti di questa grande e bella Università, a cui mi legano ricordi così cari, non di allievo, ma di ospite gradito, accolto, parecchi anni fa, colla simpatica cordialità, che così italianamente palpita nella gioventù e nella popolazione di questa bella contrada. La vostra sentenza, o giudici, porti dunque la pace ed il ritorno tranquillo agli studi; e dica che la vita non è apatia, dica che sono scusabili anche gli eccessi, quando in certi limiti, dell'animo giovanile; e dica che deve la vita di questi studenti ritornare allo studio ed alla lotta perseverante contro l'ignoto, ch'è il nemico vero di quest'umanità che lavora, che pensa, che soffre. E prepariamo così i condegni destini di questa patria bella, che si fa ogni giorno e si ravviva non soltanto col lavoro monotono e silenzioso, ma pur anche colle irrequietezze del pensiero e della vita giovanile, e si fa, malgrado le agitazioni degli studenti e malgrado anche le difese di avvocati come me, soprattutto col giudizio sereno e quotidiano di voi magistrati.

(Applausi fragorosi e scampanellate del presidente).

III.

**La pubblica censura
e la degenerazione parlamentare.**

(In causa di pretesa diffamazione politica)

Lecce, dicembre 1896-gennaio 1897

Udienza pomeridiana del 7 gennaio.

Signor Presidente, signori del Tribunale,

Poche volte nella mia vita forense, poche volte ho trepidato nel prendere la parola di difensore come mi accade in questa causa, non perchè la fiamma della convinzione più profonda e più vivida non sostenga l'animo mio nel domandare alla giustizia del Tribunale l'assoluzione di tutti gli odierni imputati, ma perchè per questa causa l'aula della giustizia penale assurge oggi alla funzione alta e feconda d'educazione e d'insegnamento civile.

Questa non è infatti una causa comune nella quale il giudice debba indagare gli scoppi della violenza brutale, inumana, o la perfidia serpentina dell'ingegno predatore, ma è causa dove l'anima del popolo palpita insieme alla ricerca della giustizia. E lo spettacolo solenne che questa colta e civile città offre oggi nel tumulto dell'aspettativa, non sazia ancora degli splendidi esempi di eloquenza forense che dall'una e dall'altra parte vennero dati, questo tumulto stesso ci dimostra che la causa presente rompe le dighe in cui abilmente volea condannarla l'ultimo oratore della parte civile, le dighe cioè della stretta tecnica del dritto. Essa è causa d'una pretesa diffamazione politica ed ha quindi l'aspettativa d'una vostra parola rigidamente legale sì, ma che sia la conclusione d'un ragionamento che si liberi dalle formule aride e strette del diritto, quale comunemente è inteso, ispirandosi invece a quel diritto moderno che non fa discendere da una mente simbolica di legislatore

la parola che voi dovete applicare, ma fa sorgere il verdetto dalla coscienza popolare, solo potere che stia al disopra del vostro.

In una causa di diritto comune meno vale il giudizio della pubblica opinione: è impressione passeggera che sarà dimenticata domani nell'avvicinarsi inesorato del fenomeno quotidiano di patologia sociale — il delitto. Ma in una causa come questa la vostra sentenza, qualunque essa sia, sarà giudicata alla sua volta; sarà giudicata perchè qui non è mestieri esser dotti nel dritto, esser profondi nelle formule giuridiche, qui c'è un'anima politica e sociale che palpita nella causa stessa, qui ci sono le persone degli imputati, ai quali ognuno di noi si onorerà sempre di stringere la mano anche nell'ipotesi strana che siano da voi condannati, perchè, qualunque sia la vostra sentenza, non un cittadino qui dentro, non un cittadino fuori di qui potrebbe all'indomani d'una ipotetica condanna confondere questi cittadini, coi volgari malfattori che l'ingranaggio talvolta inesorabile, talvolta condiscendente della giustizia comune manda nel carcere tra i rifiuti della patologia sociale o lascia liberi di sfidare spudoratamente la sanzione della pubblica coscienza.

È dunque per la natura di questa causa che io domando al signor Presidente intera e piena libertà di parola. Intera e piena questa libertà io domando, pur avendo l'animo trepidante, perchè non è giuoco gratuito, non spettacolo voluto di dibattito forense che mi ha qui chiamato alla difesa del dritto di pubblica censura contro un collega del Parlamento; spettacolo che si presta subito a varie impressioni, perchè se ognuno consente con l'on. Bonacci quando sacrifica volentieri a venti anni di amicizia politica verso l'on. Trinchera una parte del suo tempo e dona il sussidio della sua autorità morale alla difesa della parte civile, può invece diversamente interpretarsi la presenza di un altro deputato che, pur essendo al banco della difesa degli imputati, non può, anche volendolo, non essere l'accusatore dell'on. Trinchera.

Ebbene, signori del Tribunale, prima di accettare questo compito increscioso io ci ho serenamente pensato. Ma oramai la mia vita a questo è dedicata, non per merito mio, ma per quel destino che nelle viscere mi metteva, nascendo, mia madre. Oramai la mia vita a questo fine è votata — dare a questa amata Italia il miglior sangue dell'anima, fuori e dentro le aule giudiziarie, dovunque possa farsi sentire la mia parola, dovunque io porti l'opera mia, superiore sempre ad ogni astio personale.

Noi non facciamo qui, e non vogliamo fare, che una clinica dolorosa delle condizioni politiche del nostro paese, si chiami Tizio o

Caio l'individuo, il sintomo, l'indice di queste condizioni politiche che verremo studiando dinanzi a voi e che voi dovrete legalmente definire per giudicare l'operato di coloro che come imputati vi stanno ora dinanzi.

Dissi che astio personale non mi muove, perchè non solo l'anima mia non è capace di sentirne, ma perchè tutto l'ordine delle mie idee, tutto l'ordine dei sentimenti miei è superiore ed estraneo alle personalità. Il lungo e continuo lavoro della scienza mi ha dato questa convinzione — che ogni uomo nel mondo non è arbitro del suo destino: esso non è che l'indice, il sintoma delle forze naturali e sociali che lo determinano in un modo o nell'altro.

Questo concetto io portai nella scienza criminale, e mai ho sentito nell'animo mio odio o disprezzo personale neppure contro il più feroce degli assassini. Io l'ho compianto quest'assassino come vittima del suo destino avverso, gli ho dato la parola e l'ingegno mio per mitigare il rigore della giusta condanna, ma anche in tal caso io ho fatto astrazione da personalità, in quell'individuo solo vedendo un sintomo ed un effetto della malattia sociale.

Ebbene, Francesco Trinchera per me non esiste come persona, lo dissi già in altra occasione. Ci fosse qui pure il presidente del Consiglio dei ministri, che mai in altri paesi si rifiutano di domandare il verdetto della coscienza popolare contro la pubblica censura, o ci fosse l'ultimo dei contadini sperso nella folla anonima dei lavoratori, il mio linguaggio sarebbe perfettamente lo stesso, perchè non mosso da sentimento nè di odio, nè di disprezzo, nè di rancore verso l'onorevole Trinchera, che nei dieci anni dacchè seggio in Parlamento fuggacemente solo qualche volta ho potuto salutare di persona.

Pur reclamando peraltro assoluta libertà di parola per quanto libertà spietata di dire tutte le verità che dal processo sono provate, questa causa tuttavia c'impone taluni limiti. Da una parte, limiti giuridici che furono e sono l'effetto di precedenti giudicati del Tribunale che noi rispettiamo in questa sede e che furono promossi dal contegno, dalla strategia giudiziaria della parte civile, la quale — dopo aver dato querela accordando la più assoluta libertà di provare la verità dei fatti in questo pubblico dibattimento, malgrado avesse chiesto ed ottenuto la riunione delle due cause e quindi il giudizio intero e complesso non sovra i due soli articoli del N. 35 del *Rinnovamento*, ma su tutti i cinque articoli contenuti nei due giornali querelati con due atti successivi dall'on. Trinchera — venne poi a restringere il campo della discussione, perchè così parve ai patroni dell'on. Trinchera di meglio tutelare la sua

condizione giuridica. In questo la parte civile era libera di scegliere il terreno che le sembrasse più confacente per dare battaglia.

Nella nostra coscienza politica sentiremmo di opporre un diverso sistema, quale si addice a casi simili; ma ora, di fronte all'ordinanza del Tribunale, che quella postuma restrizione sanzionava, questi limiti dobbiamo rispettarli.

Dico che opporremmo una diversa coscienza politica, perchè, se io nella mia vita di uomo politico dovessi mai trovarmi a sporgere querela contro un giornale che attaccasse il mio onore o la mia dignità personale, io sentirei la impossibilità morale d'imporre qualsiasi restrizione nella ricerca e nella discussione delle prove.

Ebbi l'onore pochi anni or sono di difendere nella mia città natale, come querelante, l'on. Cavallotti, al quale, ora specialmente che da lui mi dividono profondi dissensi politici, non posso negare la meravigliosa fibra di lottatore per la pubblica moralità e per le pubbliche libertà.

Egli era stato attaccato da un giornalista del partito avverso e diffamato per imputazioni precise, determinate, di aver cioè sottratti dei documenti e spinto al suicidio il suo compagno di studio. Cavallotti diede querela e disse: — Mi do intero a voi, vita pubblica e vita privata; cominciate dal mio primo atto cosciente, invocate testimonianze quante più ne volete: io mi affido intero al vostro giudizio. — Ed ebbi così l'onore di difendere Felice Cavallotti in quella causa che fu per lui il trionfo morale e politico più completo.

Sono lieto aver sentito che l'on. Bonacci non ammetteva senza restrizioni la teoria di coloro che dicono la pubblica censura debba arrestarsi dinanzi al muro della vita privata. Certo sono convinto anch'io che il cittadino privato ha dritto di veder murata la sua vita intima; il cittadino modesto che vive nel ristretto ambiente che natura e società gli hanno assegnato ha bene il diritto che la sua vita passi senza il tormento, senza lo scudiscio della pubblica censura, perchè nulla alla vita pubblica egli domanda. Ma quando l'uomo entra nel pubblico arringo come uomo politico o compie un atto che diviene di pubblico dominio, allora egli ha e dovrebbe sentire il dovere imperioso di offrire intera la sua persona, pubblica e privata, alla disamina della pubblica coscienza, se non vogliamo che alle antiche forme del feudalismo sociale una nuova forma venga a sostituirsi, quella chiamata appunto del feudalismo parlamentare.

L'uomo pubblico adunque deve interamente rivelare la sua vita quando si accinge al mal passo di una querela giudiziaria. L'onorevole Trinchera per mezzo dei patroni suoi ha creduto scegliere invece altra via, ha creduto sottrarre la più gran parte della sua

vita e privata e pubblica al dibattito giudiziario. Noi rispetteremo qui l'ordinanza del Tribunale per quella parte in cui essa accoglieva l'istanza della parte civile e discuteremo i fatti della causa che furono legalmente provati e discussi.

Ma ci è un altro limite a noi imposto nella discussione della causa presente; ed è certo che esso forma per la difesa la parte più vitale, l'energia più vigorosa del nostro assunto. Questo limite ci è imposto dal contegno del Pubblico Ministero.

Signor Presidente, io devo rivolgere a voi ed ai vostri colleghi del Tribunale un saluto, anche a nome dei cari colleghi della difesa che ho avuto in questo dibattito commilitoni valorosi e solidali fratelli d'arme, perchè, mentre i due giovani, che vi seggono a fianco, davano a noi l'esempio della più religiosa e scrupolosa attenzione al dibattito giudiziario, voi con la vostra personalità piena di bonomia paterna avete saputo conciliare l'impero della legge coi rapporti fra gentiluomini. Voi, signor Presidente, avete qualche volta saputo unirvi alla espansione della nostra giovanilità, perchè l'animo vostro è come la botte del vino generoso, di cui parlava Alessandro Manzoni, la quale, lasciando sfuggire dal mal chiuso cochiame la schiuma del liquido generoso, fa risentire lo spirito che dentro ribolle. Ma voi avete anche saputo in questo dibattimento seguire passo passo lo svolgersi delle prove, e nelle prime udienze l'animo vostro era duro e fiero come del giudice impregiudicato che ancor non conosce la causa che gli sta dinanzi e che è abituato a veder passare sopra questi scanni dolorosi tutti i naufraghi delle tempeste della vita e della società. Cedendo perciò alla vostra abitudine inveterata, usaste sulle prime le forme esterne del rigore giudiziario che si sono poi andate modificando di mano in mano che all'animo vostro s'imponea la figura morale dei nostri imputati, che dal lugubre gerente Narracci e dal gioviale Valentini, passando attraverso la tranquilla fisionomia dello stampatore Tamborrino, si estendeva fino al simpatico Petraroli e ad Antonio Barnaba, che balzava fuori dal gruppo degli imputati come il garibaldino leggendario esce dalla splendida opera d'arte dedicata all'eroe popolare, suonando la fanfara delle pubbliche libertà. (*Applausi*).

Io son certo, signor Presidente e signori del Tribunale, che, accettando questo saluto della difesa, l'animo vostro esulterà sentendo che un altro saluto non meno sincero ed affettuoso noi rivolgiamo all' egregio rappresentante del Pubblico Ministero.

Troppe volte le necessità della vita forense ci obbligano ad ingaggiare col rappresentante della pubblica accusa una battaglia di frizzi più o meno sanguinosi; è raro il caso che un difensore senta di

doversi inchinare all'esempio di altezza intellettuale e morale che venga dal banco della pubblica accusa. Nella mia vita di difensore è questa appena la seconda volta che con piacere infinito sono obbligato a riconoscere e ad ammirare pubblicamente un atto così nobilmente elevato.

Pochi anni or sono io venni per la prima volta in queste estreme provincie d'Italia e dovetti dinanzi al Tribunale di Potenza difendere i danneggiati del famoso terribile disastro di Grassano che tante vittime fece per l'incuria dell'amministrazione ferroviaria. Era un dibattito grave, nel quale i cittadini superstiti e le famiglie dei poveri morti lottavano contro questo nuovo organismo di uno stato dentro lo stato ch'è la compagnia ferroviaria, invisibile nelle linee precise, ma sempre onnipotente, perchè si trova dovunque la sua diretta o indiretta potenza economica e politica.

Le ragioni della compagnia erano sostenute da due illustrazioni del foro italiano, che avevano seduto nei Consigli della Corona: — Enrico Pessina, al quale è pur caro a me in questa occasione mandar nuovamente il saluto dell'ammiratore, per quanto profondo sia l'abisso delle idee scientifiche che ne separano, e Diego Taiani che nel suo solo nome, nel suo solo passato personificava una potenza disciplinare e politico-giudiziaria quale l'Italia degli ultimi tempi non ebbe.

Ebbene al banco del Pubblico Ministero noi vedemmo allora il Pubblico Ministero procuratore Borelli sostenere con indomita energia, con invitta coscienza civile, giudiziaria, morale l'assunto dell'accusa contro la compagnia ferroviaria e misurarsi quasi ogni giorno in un duello titanico contro i colossi del foro, i quali erano a guardia dei milioni della compagnia, che non dovevano essere diminuiti per lenire il danno delle vittime dell'immane disastro.

Ebbene il procuratore Borelli mi è rimasto come ricordo incancellabile di questa difficile magistratura ch'è il Pubblico Ministero in Italia. Il sostituto procuratore Donato Di Donna prende ora posto nella mia mente accanto a quella nobile figura, e vi rimarrà incancellabile, perchè la tempra eterodossa rivoluzionaria dell'animo mio mi salva dal pregiudizio di chi crede che la critica della società presente si debba fare anche negando il merito là dove per eccezione esso si ritrova.

Appunto perchè io della società presente sento con immenso dolore tutta la corruzione, tutta la putrefazione morale che nella maggior parte la contamina per la legge della fatalità storica, che affretta l'avvento di un nuovo mondo sociale, appunto per questo, quando scorgo un'oasi in quest'ambiente metifico, quando veggo la figura di un uomo, degno per saldezza di convinzioni di questo nome,

che non si scuote in mezzo al doloroso indifferentismo di questa fine di secolo e sembra sfidare il destino, non posso non manifestargli tutto il mio entusiasmo ammiratore, il quale per lui — principalmente — e per l'avvenire del nostro paese non può non farmi tremare i polsi e le vene nella speranza febbrile e nell'ansia invocatrice di giorni migliori per la patria e per l'umanità. (*Applausi*).

Tanto più in questa causa, signori del Tribunale, nella quale il Pubblico Ministero, non essendo parte, era in condizioni più favorevoli che non i difensori della parte civile o quelli degli'imputati per discernere severamente la linea diritta del vero giuridico: siechè la sua conclusione che negli articoli querelati non sussista diffamazione punibile, centuplica per mille ragioni la potenza morale dell'aiuto a noi dato, in nome del diritto e della verità. Tanto più in questa causa, nella quale noi abbiamo veduto con quale meravigliosa arte forense i nostri avversari, ai quali ricambio il saluto da essi al mio nome così cortesemente rivolto, abbiano ingegnosamente messi i fatti in seconda linea per lasciare in prima linea la costruzione teorica più o meno fantastica di una differenza tra la pubblica censura e la calunnia abietta, fra il dolo del diffamare e l'apostolato del bene, tanto che questa mattina quella simpatica personificazione dell'ingegno italo-greco di questa parte d'Italia, ch'è il mio amico personale Francesco Rubichi, toccava l'apice dell'abilità oratoria nel ricamare con artistici arabeschi un'arringa dinanzi a voi, che, per quanto vera nelle affermazioni teoriche ed astratte, era però contraria ad ogni verità di fatto quale risultò da questo lungo dibattito giudiziario.

In ogni dibattito giudiziario — dice un valente positivista, il professore Berenini, la critica probatoria deve fare a ritroso la via del delitto; dall'esposizione dei fatti ultimi più esterni che ne originarono la scoperta e la persecuzione in giudizio bisogna risalire all'opera materiale degli'imputati fino ai primi atti iniziali e preparatori del fatto, per gettare da ultimo lo scandaglio psicologico al di là dei fatti materiali, nell'animo, nella mente, nell'intenzione dei loro autori, per ricongiungerli in fine alla parola ed allo spirito della legge. Tale è il corso regolare per giungere a qualsiasi sentenza o giudicato penale, mentre la querela del pari che la requisitoria segue un ordine diverso, poichè, preso come punto di partenza l'ultima ed esterna opera degli'imputati, la ricongiunge ad un tratto con la parola della legge, lasciando in ultimo i fatti che il pubblico dibattimento dovrà stabilire.

L'avvocato Rubichi usava stamane l'arte sottile, ma sospetta, di seguire nella sua difesa questo stesso ordine che, se era logico per

la querela, per la discussione della causa invece si ribella alla logica ed alla necessità delle cose. Egli cominciava infatti a metter dinanzi a voi un principio inconcusso di dritto e, spiegando poscia tutto il suo fascino di sirena incantatrice, veniva avvolgendo l'animo vostro con tutta la evidenza di certi elementari principii giuridici che noi non potremmo contestare; e, abbarbicatosi così alla coscienza del giudice ascoltatore, continuava nell'esame degli articoli querelati, credendo in tal modo di dar loro quella fisionomia giuridica che era nei principii teorici avanzati, ma che non è negli articoli medesimi, e soltanto da ultimo, con pennellate di un sol colore, scendeva all'esame di alcuni tra i fatti che sono balzati più palpitanti dal dibattimento, e questi fatti, ormai lumeggiati di sbieco dai principii inconcussi del diritto, preliminarmente esposti, egli credeva di sottoporre alla tortura logica per estorcerne, a nome vostro, la parola della condanna.

Noi crediamo invece che la via giudiziaria della discussione debba procedere tutta al rovescio: noi dobbiamo anzitutto esaminare i fatti nella concatenazione delle varie loro circostanze di tempo e di luogo, veder quindi come questi fatti abbiano determinata l'opera degl'imputati, vedere infine come l'opera degl'imputati, così determinata, possa essere giudicata secondo i principii e secondo la legge e quindi condannata od assolta. Questa a noi pare la via giuridicamente corretta da seguire nella discussione, ed a questo ci conforta ancora una volta il contegno mostrato all'udienza di stamane dal Pubblico Ministero, il quale, nella sua brevissima replica, a me per ineluttabile associazione d'idee ha richiamato alla memoria una immagine curiosa.

Il collega Rubichi che un sol torto ha agli occhi miei — quello di aver disertato troppo presto il paese di Montecitorio (e ciò dico perchè se quel paese è disertato dai migliori, inevitabilmente dovrà rimaner popolato dai peggiori) — Francesco Rubichi, dicevo, mi ha offerto stamane il godimento indimenticabile di una deliziosa serata estiva baciata da un cielo mite e sereno e rallegrata sulla terra da un giuoco meraviglioso di fuochi d'artificio. — Non v'ha pennello di artista il quale valga a riprodurre sulla tela la smagliante tavolozza delle allusioni e dei contrasti artistici che Francesco Rubichi faceva scintillare dinanzi a noi con raro godimento del nostro cervello.

Ma, finito lo scoppiettio scintillante e policromo dei fuochi d'artificio, ho intraveduto tra le tenebre, mentre il pubblico stava per andarsene a spettacolo finito, un pacifico, positivo, prosaico operaio del Pubblico Ministero, il quale è venuto con la sua scopa giuridica a raccogliere le ceneri rimaste dai meravigliosi fuochi poco prima incendiati.

Il contrasto non poteva essere più vivo nè più eloquente; perchè la parola di Francesco Rubichi può bene accattivarsi ed ammaliare l'animo altrui per quello che riguarda lo scintillio della forma, ma non può essa forzare l'anima delle cose, quell'anima delle cose che — come diceva ieri il mio amico e collega Luigi Palladini — palpita in tutto il processo e da quest'aula giudiziaria si effonde e si diffonde per la pubblica coscienza di questa provincia nobilissima.

Veniamo dunque all'esame di questi fatti sui quali la vostra sentenza deve giudicare, sui quali la nostra discussione deve svolgersi.

Invocai libertà assoluta di parola, ma non per ammantarmi nei ripieghi della mia toga di avvocato difensore. Quello ch'io m'accingo a dir qui, son disposto — per seguire l'invito rivoltomi da Francesco Rubichi — a ripeterlo anche fuori di quest'aula giudiziaria, perchè in questa causa io voglio anzi dimenticarmi di essere avvocato per ricordarmi solo di essere libero cittadino, che trae da un processo argomento per mettere il suo paese nella piena luce della sua vita civile e sociale, di cui quel processo non è che il contraccolpo ed il sintoma rivelatore.

Ed il contraccolpo dell'ambiente politico del nostro paese noi vedremo che si trova in tutto il processo attuale, così nella sua tessitura generale che nei suoi più minuti ed in apparenza più insignificanti particolari.

Nel collegio di Ostuni che ha per capoluogo una nobile ed illustre città, la quale ricorda nella sua storia fasti patriottici recenti per essa gloriosissimi, perchè furono parte non ultima del risorgimento politico in questo estremo lembo d'Italia, nel collegio di Ostuni adunque noi abbiamo un deputato che riceve dagli elettori il mandato politico oramai da venti anni.

Siamo cioè in presenza di uno di quei casi tipici della vita parlamentare non solo italiana, ma di tutte quasi le nazioni del continente europeo, dei quali non io vorrò ritrarre le linee generali, ma le torrò a prestito da qualche acuto osservatore della vita politica contemporanea; e ciò per darvi la prova più evidente come io nelle mie osservazioni non abbia di mira la persona del querelante, ma solo la descrizione oggettiva delle condizioni politiche di questo collegio, il quale per storiche inevitabili contingenze rispecchia l'abbassamento morale e intellettuale di tanti altri collegi, che Francesco Rubichi ci delineava stamane col suo umoristico pennello degno della scuola fiamminga.

Le istituzioni parlamentari, che sui primordii del risorgimento politico del nostro paese furono salutate come il meccanismo delle pubbliche libertà che doveva assicurare il funzionamento della vita nuova d'Italia, dopo che questa ebbe raggiunto il suo storico destino ai piedi del Campidoglio, cominciarono ben presto a sentire il veleno della degenerazione.

Abbiamo sentito in quest'aula ricordare i vecchi partiti politici, come eco lontana di lontani momenti storici — partito della destra, partito della sinistra, moderati e progressisti; — mi è parso come se una novità risonasse per l'orizzonte della nostra attenzione e mi son ricordato dell'impressione che provò Enrico Stanley nei suoi viaggi al centro dell'Africa orrenda alla vista delle armature portate alcuni anni fa da quei selvaggi. Nel centro dell'Africa — racconta lo Stanley — arrivano ora soltanto i fucili a pietra che l'Europa ha disusati da molti secoli sostituendovi, grazie ai progressi dell'ingegno umano, gli Chassepots, i fucili ad ago, i Wetterly ed i Lebel, ed altri congegni progressivamente omicidi. Dice lo Stanley che l'impressione da lui provata fu come di una *novità antica*: specie di paradosso psicologico che fu come un sorriso nella sua vita avventurosa di esploratore.

A me pure è venuta in mente l'epoca della pietra quando in quell'episodio di questo processo, che chiamerò l'intermezzo di Ceglie, ho sentito parlare di destra e di sinistra, di questi due partiti storici, cui, pervenuta l'Italia al Campidoglio, ogni sostanziale ragione di esistenza era venuta a mancare. E i nostri uomini di governo, i nostri uomini politici, non comprendendo le ragioni della storia ed ostinandosi a perpetuare le vecchie divisioni nominali, anche quando le cose e le idee corrispondenti erano morte e sepolte, sono stati causa non ultima del marasma parlamentare che l'Italia sta ora soffrendo e che hanno sofferto e soffrono pure le altre nazioni del vecchio continente.

E allora non è già che Francesco Trinchera sia un deputato politicamente più perverso di un altro se egli si trova in questa disorientata condizione di cose; egli è soltanto la vittima della necessità storica, egli subisce l'evoluzione politica del nostro paese, dalla quale due soli partiti ormai riescono a salvarsi, essendo i soli che abbiano dentro di sé l'aito delle idee vivificatrici — il partito conservatore ed il partito socialista. Il partito apertamente conservatore ha avuto il coraggio di affermare pubblicamente il suo credo; può esso aver l'utopia del ritorno al passato, ma esprime sempre una idea potente che sta al di sopra delle misere infeconde gare di campanile e d'interessi locali, le quali vedremo fra poco a qual terribile vendetta assoggettarono l'onorevole Trinchera. Di contro al partito conservatore, che dovunque si ammanta anche della veste clericale, quando

non ne abbia come in Italia — per ragioni di storia troppo recente — ostacoli speciali, sorge ora la nuova idea umana, fuori di ogni quisquiglia di apparenza e colore, l'idea vivificatrice della coscienza socialista. È questo il partito dell'avvenire che intravede ed annunzia la realizzazione ed il trionfo del diritto umano fin qui troppe volte conculcato.

Io benedico il momento della mia nascita, perchè se per esso mi è stato tolto il vanto di appartenere alla generazione gloriosa di Antonio Barnaba, il quale a diciassette anni, nell'età felice quando il calcolo freddo dell'egoismo non ha corrotto le fibre vitali dell'animo, dà i primi palpiti del suo cuore ardente, dà tutto l'entusiasmo della sua gioventù all'Eroe biondo che passava arcangelo di libertà a traverso le provincie oppresse dai tiranni e dagli stranieri, se a me, dicevo, è stata negata la fortuna di palpitare e pugnare per la redenzione della patria — cui pure l'amico Bonacci dedicava nella sua età giovanile intera la sua persona — è stata a me per altro riserbata la fortuna di esser nato fuori del lago acquitrinoso dell'età intermedia, quando, sbolliti gl'ideali patriottici, cominciava a germogliare la pianta velenosa degl'interessi locali, delle ingerenze parlamentari, delle lotte pel predominio e, peggio ancora, pel danaro; questa sete che Francesco Trinchera non sentì, perchè voglio dire intera la verità. Sono di accordo con gli egregi rappresentanti della parte civile quando dicono che l'onorevole Trinchera dacchè è nella vita pubblica ha visto scemare il patrimonio della sua famiglia; son d'accordo con essi quando affermano che l'onorevole Trinchera non ha agito per sete di danaro. Questo io lo riconosco; ma, se egli non fu mosso da sete di danaro, non fu del pari scevro da sete di dominio. Egli radicò nel suo collegio il feudalismo politico; non già che sia questa una ragione di sua speciale perversità morale, ma tale è la legge storica dell'ambiente in cui egli è vissuto ed al quale non ha saputo o voluto ribellarsi levandolo in più spirabile aere, tale che deve ora subirne le conseguenze dolorose sotto lo scudiscio della pubblica coscienza, al modo stesso onde nei primordii della sua vita pubblica ebbe invece il trionfo completo e il dominio incontrastato.

Già fin dal 1881 Marco Minghetti, uomo equilibrato e ortodosso quant'altri fu mai nella vita politica italiana, gittava il suo celebre grido d'allarme col volume intitolato: *Partiti e loro ingerenza nella giustizia e nell'amministrazione*. Silvio Spaventa rispondeva confermandolo col famoso discorso di Bergamo, nel quale bandiva una grande e nobile idea « *giustizia nell'amministrazione* » che ebbe la fortuna di essere in parte realizzata mercè l'istituzione della

IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale, se talora risente anche essa la suggestione del potere esecutivo, spesso però è efficace garanzia contro gli arbitri di esso, forse perchè l'anima forte di Spaventa tuttora vi aleggia e la tiene diritta con l'adamantina correttezza del suo pensiero e della sua coscienza.

Il male che Minghetti deplorava ha il suo principale fondamento nell'ingerenza dei deputati nelle amministrazioni centrali e locali. Ma la degenerazione parlamentare passa per due gradi. Dapprima essa non è che il contraccolpo della degenerazione dei partiti quando questi perdono le funzioni vitali che risiedono nel meccanismo della lotta feconda per le grandi idee e la sostanza delle cose. Poi la degenerazione parlamentare scende più in basso, quando non più i partiti ma gli uomini politici, per interessi o locali o personali individualmente brigano e s'intromettono per influire sinistramente sulla giustizia e sull'amministrazione.

Non io dico questo perchè mi piaccia costruire una teoria ad uso della difesa presente, ma è necessità rilevarlo nella causa attuale, perchè voi tutto potete dire nella vostra sentenza, ma un sol convincimento non potrete cancellare dalla coscienza del pubblico che assiste a questo dibattito, ed è che la lotta combattuta sul *Rinnovamento* di Ostuni non è che un episodio di questa lotta che in tutte le provincie d'Italia ormai si viene combattendo contro questa forma della degenerazione parlamentare che si chiama il *feudalismo politico*, il quale naturalmente ha per inseparabile contrasto il *rassallaggio politico*.

Certamente tutti gl'inizii sono difficili e dolorosi, e in questo estremo lembo d'Italia — cui ieri il mio carissimo amico Paladini nella sua arringa nobilmente altera dava tutta la fiamma del suo immenso amore filiale — in questa estrema terra d'Italia ora soltanto la coscienza popolare comincia a risvegliarsi dal torpore dell'indifferentismo e dalla servitù politica che risponde al predominio feudale di chi vi predomina.

Ma il venir di qualche anno più tardi nella storia delle lotte per la civiltà non toglie o scema titolo di nobiltà a questa terra, non toglie a questa provincia speranza e fede in un avvenire migliore, non toglie ai primi combattenti di questa nuova voce del domani il merito di essere gli araldi, i pionieri di queste lotte feconde contro l'incumbente feudalismo parlamentare.

Ed allora ecco come gli scrittori più recenti, lasciate le ingerenze dei partiti di cui parlava il Minghetti, descrivono la seconda e più corrosiva forma di degenerazione parlamentare, dovuta alle influenze personali dei deputati.

Il professore Angelo Majorana scriveva un libro sul parlamentarismo: *Mali, cause e rimedi* — del quale chiedo il permesso di citare alcuni brani, perchè così mi risparmiere di descrivere con parole mie le condizioni politiche della causa presente.

Ascoltate, e, poichè il collegio di Ostuni non è che uno fra i tanti casi, troverete che nelle parole scritte dal Majorana si riscontra fotografato anche il collegio dell'on. Trinchera.

« Aristotile aveva già notato e notarono i nostri politici del 500 come causa principalissima della decadenza dei governi fosse l'usufruirsi a fini particolari di individui o di consorterie.... Ma ciò che accade nel parlamentarismo è singolare. Pur significando esso quasi sempre deviamiento della Camera dei deputati, cioè dell'assemblea popolare, nel fatto però questa non devia perchè voglia usufruire lo Stato per i fini particolari della moltitudine, secondo le parole degli antichi. Al contrario gl'individui usufruiscono in genere il nome popolare per fare avanti se stessi. Non si ha la plebe in piazza che strepiti o s'imponga, non i tribuni, non i sediziosi. È tutta una oligarchia che, lenta irretisce lo Stato sotto le forme della legalità.

« Siamo a tale che, come disse un nostro ministro, spesso l'ufficio del deputato è invertito: non più alla Camera, ma nelle anticamere dei ministri ».

E di questo, o signori, abbiamo avuto purtroppo nella causa presente documenti i più suggestivi, prove le più eloquenti. « Il sistema delle ingerenze è così prevalente, che la baracca amministrativa assai di frequente non può andare senza le raccomandazioni, le quali ormai è nella coscienza comune essere necessarie non solo nelle cose inique, ma nelle giuste e doverose. Si tratti di una ingerenza positiva, nel senso cioè d'imporre certi atti all'amministrazione, o di una negativa, cioè per impedirne altri » (e noi in questa causa abbiamo esempi dell'una e l'altra insieme!) « certo è che il sistema vizioso giustifica quel nostro senatore (il Jacini) che concluse: il parlamentarismo guastò l'amministrazione.

« Nel considerare questo malanno, a differenza del Minghetti, che si ferma su i partiti e che anzi da questi intitola il suo libro, bisogna distinguere ingerenza dei partiti da quella degli individui. Questa si ha nel fatto di Tizio per Tizio o per i suoi elettori, ed arriva alla corruzione maggiore che è l'affarismo.

« Ora, per quanto molti possano individualmente ritrarre utile da tale ingerenza, non è men vero che nel pubblico sorge sfiducia verso il governo e quasi verso lo Stato. Vedesi agire non

« la giustizia, ma il favore: l'efficacia delle leggi e dei regolamenti spesso pesarsi alla bilancia della maggiore influenza o del « maggiore intrigo ».

Non vi pare, o signori del Tribunale, di sentir leggere un brano degli articoli querelati? Ma andiamo innanzi nella descrizione della malattia.

« Il regime delle ingerenze è strettamente collegato con un altro: quello delle clientele.

« Nel campo politico oggi abbiamo le clientele dei deputati entro al Parlamento, che vogliono far trionfare i loro duci. Abbiamo le clientele degli elettori sotto la direzione talvolta dei deputati, ma più spesso dei grandi elettori, centri dispensatori di grazie. In definitiva abbiamo mobili aggruppamenti di persone che vogliono far trionfare i loro interessi ».

E alla piaga delle clientele si aggiunga quella del *nepotismo*; perchè il deputato influente per queste vie traverse adopera naturalmente il suo potere e subordina il suo ufficio ai vantaggi anche della famiglia, sicchè alle antiche dinastie dei regnanti si vedono sostituite le dinastie famigliari, e i fratelli e i nipoti e i parenti seggono imperturbati alla mensa comune degli impieghi o degli affari procurati dal capo della dinastia, che allarga così la rete delle radici per cui tiene saldo ed incontrastato il suo dominio elettorale e politico.

« L'elezione che si fa al deputato stabilisce fra l'eletto e l'elettore un vincolo che non è quello etico e politico così bene designato dal Guizot, ma sinalagmatico, così da ricordare il *do ut des* e il *do ut facias* dei contratti. Si pretende dal deputato il « cambio del servizio che gli si rese eleggendolo, si pretende che si osservi il secondo termine della convenzione.

« Attorno al deputato si unisce la clientela degli elettori meno « sottomessi e più esigenti dei clienti romani. Ai moderni clienti « i deputati mille cose devono promettere e mille altre ancora devono mantenere ».

Sicchè, esulata ogni grande ed alta idealità politica e sociale da queste lotte elettorali, « fra tanto arrovellio di interessi privati, si « allarga la torpida indifferenza pubblica » (1).

Ecco il grave danno che questa degenerazione delle funzioni parlamentari reca nella pubblica coscienza; ecco, o amico Rubichi, perchè la vita politica nei piccoli centri della vostra provincia si

(1) MAJORANA, *Del Parlamentarismo*. Roma, 1885, pagg. 42 e segg.

restringe, come tu dicevi questa mattina, tra la farmacia e la bottigliera, tra l'ipecaquana e l'anisetta. Questo avviene appunto perchè il deputato non sente nella coscienza sua il dovere di educare ed elevare la coscienza politica del collegio che gli affidava il mandato.

Come va intanto che in altre provincie d'Italia la coscienza politica popolare sia d'un grado ben più elevato di quello che il Rubichi abbia artisticamente ritratto a proposito dei piccoli centri di questa provincia?

La ragione di questa differenza sta non solamente nell'evoluzione generale della storia e della civiltà rispetto alle condizioni locali, ma si ancora nel fatto che ci son deputati i quali sentono il pericoloso dovere di educare il corpo elettorale. Dico pericoloso, perchè quando voi avete educato politicamente il corpo elettorale, voi vi sottomettete al suo controllo, perchè, se non andate dritto, domani gli elettori vi gittano di sella e scelgono altri migliori di voi.

Ma quando voi, anzichè fecondare la lotta politica delle idee, lasciate che nei vostri comuni la farmacia venga alle prese con la bottigliera, gli è perchè voi dite: finchè il farmacista si batte contro il bottigliere, io deputato posso riposare tranquillo fra due guanciali, posso starmene tranquillamente a Roma a far quello che mi detta la mia coscienza di opportunista politico; l'ipecaquana e l'anisetta, il chinino ed il vermouth si azzuffano fra di loro, i voti a me non possono mancare.

Ma le leggi della storia e della civiltà hanno le loro conseguenze e le loro sanzioni: la vendetta inesorabile del tempo non può mancare. Si può per qualche anno giuocare a questo triste giuoco dell'incoscienza e dell'educazione politica popolare; ma viene — allorchè meno si aspetta — il momento fatale nel quale l'edificio feudale politico comincia a sfasciarsi, e le crepe dell'intonaco palesano il muro guasto.

« E ancora a considerarsi — scrive Francesco De Santis — che « abbiamo l'audacia e la violenza dei pochi e l'indifferenza dei molti; « questo è lo spettacolo che ci danno i popoli nei tempi della decadenza e della stanchezza ».

E Giulio Simon con sicuro sguardo di veggente politico profetava pochi anni or sono, che « quanto prima non vi saranno che « due partiti — quello della dinamite e l'altro delle braccia conserte ». Forme entrambe di una condizione patologica nella vita politica di un paese, dibattentesi, per la degenerata funzione parlamentare, tra l'apatia servile degli uni e le convulsioni violente degli altri, illusorii rimedi peggiori del male.

Tali sono gli effetti dell'incoscienza, del torpore, dell'ineducazione

cui il popolo si condanna quando il deputato non sente l'obbligo di recarsi fra i suoi elettori, prima e dopo le elezioni, a render conto del modo come ha adempiuto e come intende adempiere il suo mandato, a parlare delle quistioni politiche e sociali; quando il deputato non comprende che non con le querele, ma coi documenti, con le azioni bisogna rispondere alla pubblica censura. (*Benissimo*).

Parlo in tesi generale; non intendo alludere solo all'on. Trinchera, quantunque io creda che egli non abbia fatto mai programmi ai suoi elettori.

Trinchera (interrompendo): Non ho bisogno di far programmi agli elettori; da dieci anni non ne faccio più.

Ferri: Ma è questo appunto che io vi rimprovero (*Clarità generale, applausi vivissimi, richiami del Presidente*).

Naturalmente il dire e il sentir dire la verità è doloroso; ma quando alla verità si preferiscono i panigirici o le menzogne convenzionali, meglio si lascia il mondo come si trova e si vive egoisticamente tranquilli nella nicchia dei proprii interessi personali. Ma se c'è qualche uomo di cuore che voglia scuotere questa calma egoistica, che alla pace infeconda di una vita da ruminante preferisca lasciare durante la sua vita per ogni spina della strada un lacerto dell'anima sua, pur di dire tutta ed intera la verità, lasciate che quest'uomo possa dire alla sua patria: — Questa è la tua malattia, questi ne sono i rimedii. (*Applausi vivissimi*).

Non ho che un'altra citazione sola da fare e la farò pel valore dello scrittore al quale io l'attingo.

Il pubblicista Turiello, di parte conservatrice, onore e decoro del mezzogiorno d'Italia, nel suo libro — *Governo e governati in Italia* — descrive le nostre condizioni parlamentari con pennellate da maestro.

« La clientela — egli scrive (a pag. 202 della 2^a edizione, Bologna, 1889) — naturale transizione dagl'infimi legami della camorra e della mafia a quelli nobilissimi del partito politico, è la forma spontanea nella quale riappare il periodo feudale (per quel che non è esaurito delle sue condizioni e necessità) nelle civiltà italiane più disciolte. Dove la legge sola troncò i rami della feudalità e del governo assoluto, e dove si riforma molto lentamente il costume, quivi — come il Franchetti nota della Sicilia — rimane un grande intervallo di anarchia tra l'azione limitata dello Stato e quella prepotente degl'individui: quel campo che dovrebbe essere occupato da organismi cordiali, dalla disciplina dei costumi e degl'interessi. E quivi però comuni, provincie e collegi elettorali si conquistano e si perdono troppo spesso per

« virtù di associazioni d'interessi e violenze, che son segno della subordinazione brutale dei molti ai pochi, dei clienti ai patroni. »

« Ma come la furberia e la prepotenza dividono e screditano a lungo andare gl'individui nei quali prevalgono, così fanno le clientele, fatalmente, e, si può dire, fortunatamente. Esse smuzzano e putrefanno i partiti che se ne fanno rodere, anzi lo considerano cosa propria. Il furbo, il prepotente, l'affigliato, come patrono o come cliente, ad una combriccola, in fondo non guarda che a sè: non è liberale, perchè non è disposto a rispettare le opinioni e gl'interessi degli estranei alla clientela. Ma per giunta non è disposto a durevole disciplina. »

Nel collegio di Ostuni l'on. Trinchera si accorse che cominciavano già a manifestarsi gl'indizi dello sfasciamento del suo potere politico. Trinchera era l'erede d'un nome illustre, uomo di forte ingegno, dominato non dalla sete del danaro — lo ripeto — ma dalla sete del dominio politico. E questa può essere anche un sentimento di nobile ambizione; perchè noi, che siamo scevri nella nostra coscienza da ogni convenzionalismo di morale decrepita, noi amiamo l'uomo ambizioso, purchè sia nobile la meta della sua ambizione, che è sentimento rivelatore di una forza per raggiungere qualche cosa di alto nella vita che sia al di sopra della mediocrità infeconda. Ma noi riteniamo ed affermiamo che, quando un uomo si mette nella vita politica, non può sperare di conservare il suo dominio politico che in una sola maniera: facendosi cioè alfiere ed araldo d'un ideale politico sempre in progressione; e allora esso ritrarrà nell'eternità perenne di questo ideale la propria forza ed il proprio incontrastato dominio. Ma se quest'ideale manca, ed egli si ferma nella morta gora della degenerazione parlamentare, quando la ragione storica dei vecchi grandi partiti politici è venuta a mancare, allora egli è condannato dal destino delle cose a non potersi più sorreggere se non curando anche troppo gl'interessi locali e le clientele che gli assicurano momentaneamente il monopolio politico, ma che presto o tardi conducono inevitabilmente alla rovina, perchè l'equilibrio instabile senza il cemento delle idee, delle dottrine sostanziali, non può esimersi dal destino inesorabile della decadenza.

Ed ecco come nel collegio di Ostuni Francesco Trinchera nel primo decennio della sua vita politica diventa il padrone assoluto della situazione.

Egli domina politicamente il suo collegio e non va esente dal pericolo delle clientele, le quali si manifestano anchè sotto la forma del nepotismo.

Noi sappiamo — e dalle tavole processuali risulta — che nel

collegio di Ostuni una delle ragioni della potenza politica di Francesco Trinchera erano le ramificazioni famigliari e le parentele estesissime, delle quali ogni tanto sotto questa o quella forma ne salta fuori una delle pagine di questo processo.

Nel collegio di Ostuni, Francesco Trinchera arriva così a costituirsi quel *Signore grande* di cui parlava il teste Macchitella, il quale è per me uno dei testimoni più eloquenti di questa causa nella semplicità primitiva delle sue espressioni popolari. Ricorderete le sue parole: « noi ci siamo meravigliati degli articoli pubblicati nel *Rinnovamento* perchè attaccavano un *Signore grande* ».

Signore grande! Ecco la dipintura incosciente, ma esatta del feudalismo politico, possibile su d'una popolazione politicamente ineducata, la quale nell'indifferentismo di ogni alto ideale, subisce il dominio del *signore grande* e si meraviglia perfino nel vedere che vi sian delle persone, le quali abbiano il coraggio di attaccare questo potente idolo politico.

Ma già i sintomi dello sfasciamento di tale potenza apparivano ed il processo ne offre numerose prove, delle quali io non accennerò che le principali.

Nell'elezione politica del 1892 Francesco Trinchera riusciva eletto con sbalorditoria unanimità di voti: su 2629 votanti riportò 2614 voti. Si può dire che le elezioni del 1892 segnarono il culmine della sua potenza politica, tanto che, quando io vidi questa meravigliosa corrispondenza d'unanimità fra il numero dei votanti e quello dei voti toccati al Trinchera, pensai alla frase sarcastica di quell'uomo politico francese il quale chiamava *elezioni con l'annaffiatoio* quelle che danno ai deputati tanti voti quanti sono i votanti e molte volte anche di più, quando si fanno votare persino i morti!

Nel 1895 invece su 2320 votanti Francesco Trinchera riportò 1870 voti. I voti favorevoli diminuivano. Primo sintoma che al suo fiuto politico sopraffino deve aver indicato il principio della parabola discendente.

Altro sintoma. Era il giugno del 1895 e si facevano le elezioni amministrative ad Ostuni. Pietro Trinchera, nipote del deputato, da parecchi anni consigliere provinciale, non era rieletto di fronte al dottor Tamburini che riportava 696 voti ed al dottor Tanzarella che ne riportò 593, mentre a lui, nipote del *signore grande* ne furono dati appena 381.

Nè vale il dire che il nipote non è la stessa persona dello zio. Quando lo zio è deputato e il nipote si presenta candidato al Consiglio provinciale, è naturale che l'aureola politica dello zio debba

illuminare politicamente la persona del nipote; e, se malgrado questa illuminazione, il corpo elettorale lo mette nella penombra di fronte agli altri candidati, lo zio deputato sente che c'è un'altra crepa nell'intonaco, la quale palesa il muro guasto.

Qualche testimone, è vero, ha creduto darci la spiegazione di questo indizio, ma per nessuna ragione di sociologia politica io ho potuto trovare che fosse sufficiente il motivo che ci dava, p. es., il teste Luca Giovine, quando disse: — Pietro Trinchera non è riuscito Consigliere, perchè come avvocato si fa pagare *salato* dai clienti e in questo modo ha scontentato il corpo elettorale.

Oh! se fosse vera la teoria di Luca Giovine, non siederebbero a Montecitorio tanti principi del foro, i quali arrivano colà malgrado e forse perchè sanno farsi pagare salata l'opera che prestano ai propri elettori?...

L'interpretazione esatta invece è questa soltanto: il dominio politico di Francesco Trinchera andava declinando.

Poco tempo dopo il Consiglio comunale di Ostuni deve nominare il segretario comunale, e un altro nipote dell'on. Trinchera, non il subeconomo dei beneficii vacanti e proprietario della bottiglieria che fu teatro di uno degli episodi rivelatori attribuiti dalla parte civile al dottor Barnaba, ma un altro nipote, certo Solari Pietro, si presenta al concorso e alla prima votazione non riesce. Si trova allora un prefetto il quale su ricorso di questo Solari annulla la deliberazione del Consiglio comunale. Noi troveremo nella storia politica di Ostuni qualche altro prefetto il quale, non so se per iniziativa sua o per illuminazione venuta dall'alto, fa la volontà del deputato del collegio.

Il prefetto adunque annulla la deliberazione del Consiglio, ma questo con una seconda votazione conferma l'esclusione del Solari dall'ambito posto di segretario.

A questo sintomo un altro ancora si aggiunge — l'intermezzo di Ceglie.

Il gruppo dei testimoni e di parte civile e della difesa, venuti da Ceglie, ha formato per me uno degli insegnamenti più caratteristici di questa vita politica del nostro paese nei centri più isolati e lontani dalle grandi correnti della lotta per le idee, e dai grandi partiti. Ed è venuto qui l'autorevole rappresentante di un partito che si appella della sinistra storica, il quale anticamente, fino al 1887, fu sostenitore dell'on. Trinchera, ma che dall'87 in poi, gli fu avversario, dacchè l'on. Trinchera si gettava nelle braccia politiche dei suoi antichi avversari di destra, che sono venuti qui ora a farne il panegirico. E così il partito di sinistra divenne, a

Ceglie, partito di opposizione, che spiegava la sua attività anche nelle lotte amministrative e che meritavasi da un avvocato della parte civile la definizione di eterno bambino.

Son d'accordo anche una volta col rappresentante della parte civile nel riconoscere che il partito di opposizione a Ceglie sia nella condizione di un eterno bambino. Esso mi richiama alla mente il granello di frumento scoperto nelle piramidi. Nelle piramidi di Egitto, dove i Faraoni giacciono sepolti da migliaia di anni, si scopre una piccola quantità di quei granelli di frumento che il pregiudizio degli antichi dava al defunto come viatico pel trapasso e pel nutrimento nell'altra vita. Quel granello, rimasto per migliaia di anni sepolto, si provò a seminarlo in un terreno fecondato dall'atmosfera e dal sole e fece subito il miracolo della propria potenza germogliatrice, che era rimasta addormentata per tanti secoli nella tenebra chiusa di una tomba regale.

Così a Ceglie Messapica, finchè il partito d'opposizione vorrà rimanersene nell'aria chiusa e fioca di luce della tradizionale sinistra, sarà come il granello del frumento sepolto nelle piramidi. Ma, se qualche anima giovanile, energica, chiaroveggente, come a me parve, p. es., il teste Pietro Chirulli, perciò tanto e ingiustamente bersagliato dalla parte civile, fecondasse domani all'atmosfera e al sole dei nuovi ideali sociali quel seme di opposizione politica, Francesco Trincherà già presente che quel partito presto germoglierebbe vigoroso e porterebbe i suoi frutti.

Partito militante a Ceglie è quello dei conservatori, i quali hanno l'ideale dell'immobilismo politico, rispettabile quando i suoi sostenitori rifiutano le transazioni con gli avversarii.

Il sindaco Elia, il cav. Gatti ed altri vennero a fare il solenne panegirico politico dell'on. Trincherà, di cui essi divennero amici e partigiani dopo che il Trincherà ebbe commemorato il padre dell'attuale sindaco Elia, suo antico acerrimo nemico. Quella commemorazione in verità fu un po' stiracchiata nella discussione giudiziaria; a me però sembra nota equanime quella portata dal teste Argentieri, allorchè disse: « non neghiamo che la pietà verso il defunto nemico abbia contribuito alla decisione dell'on. Trincherà di fare quella solenne commemorazione malgrado il voto dei suoi amici; ma crediamo che l'idea politica non sia stata estranea alla stessa decisione ».

E questo io credo il giudizio esatto della situazione elettorale in Ceglie, uno dei tre centri politici del collegio di Trincherà, nel quale egli, appunto perchè non aveva a sè la forza e l'energia piena e la balda potenza di un ideale politico che superasse le

contingenze della cronaca quotidiana, doveva cercare quest'equilibrio, al quale la commemorazione d'un defunto dava la spinta occasionale, per arrivare all'alleanza con gli avversari di ieri che egli presentiva sarebbero stati i potenti dominatori di Ceglie domani. Sicchè, in questo caso, come del resto in tanti altri, la pietà per il morto non fu disgiunta dalla utilità per il vivo.

Ad ogni modo è certo che anche questo incidente di Ceglie dimostra che l'edificio del dominio politico di Trincherà cominciava a sfasciarsi.

Un altro indizio ne venne poi delineato nella figura di Barbaro Forleo, da Francavilla Fontana, che vedemmo prima capo del partito popolare favorevole a Trincherà e parte non ultima della sua riuscita trionfale nelle elezioni del novembre 1892, ma poi da Trincherà stesso fiaccato a furie di querele e di processi.

Barbaro Forleo iniziò la opposizione politica a Trincherà quando costui era al culmine della sua potenza, e per allora il tentativo doveva rimaner privo di effetto immediato e visibile; ma era però indizio del mutamento della coscienza politica nel collegio, a cui Ostuni offriva un'altra prova più imponente con la pubblicazione del *Rinnovamento*, che vide la prima volta la luce il 3 novembre 1895.

È qui che si presenta dinanzi al vostro illuminato giudizio, o signori del Tribunale, la figura di *Onofrio Petraroli*.

Onofrio Petraroli è nativo di Ostuni. Ritornato dagli studi universitari, portando nella sua anima giovanile, come ogni giovane ne ha il dovere, l'ideale della lotta politica, si propose — avversario convintissimo del deputato Trincherà — com'ebbe egli stesso a dichiararsi qui, si propose d'ingaggiare la lotta politica contro il rappresentante del collegio. E la iniziativa del *Petraroli* giungeva in buon punto, quando cioè la potenza politica dell'on. Trincherà cominciava a descrivere di già la sua parabola discendente.

Contro *Onofrio Petraroli* invano si è voluta esumare dinanzi a voi una sentenza di Tribunale riguardante una sua controversia in materia civile. Certo, in cause di questo genere i ricordi storici e i cenni biografici sono il complemento inevitabile delle prove da una parte e dall'altra. Anche noi abbiamo presentata, fra i documenti della causa, una sentenza della Sezione di accusa di Trani a carico dell'on. Trincherà, la quale giuridicamente lo assolvea, ma nella motivazione ammetteva come provato il fatto che Trincherà si fosse recato nel gabinetto del cav. Ayroldi, mentre stava vergando i verbali per le elezioni, e minacciandolo di morte e di incendio gli avesse cagionato tale un attacco nervoso da impedirgli l'indomani di recarsi a votare.

E se noi abbiamo presentati questi ricordi al Tribunale, nessuna meraviglia che i nostri avversari cerchino alla loro volta di opporre ai nostri imputati e testimoni quelle note biografiche, che più credono possano giovare al proprio assunto.

Non mi occuperò — a questo proposito — di un documento presentato contro il teste avv. Pietro Chirulli, perchè stamattina ho notato che l'ultimo oratore della parte civile non lo ricordava più. E veramente curioso tentativo fu quello di presentare come prova della debolezza morale di un individuo il ricordo d'una innocente scappata studentesca.

Così pure la sentenza per la Congregazione di Carità, citata dagli avversari a danno di Onofrio Petraroli, appartiene alla categoria dei documenti moralmente insignificanti. È fantasia il dire che l'atto del Petraroli nuoceva al patrimonio dei poveri, poichè è risaputo che il fondo, cui dagli avversari s'è accennato, fu rivenduto a un prezzo superiore a quello per cui era stato acquistato dal Petraroli.

Onofrio Petraroli è dunque una figura illibata, alla quale gli stessi testimoni della parte civile fin dalla prima udienza si affrettarono a dichiarare intera la loro stima e riverenza. Onofrio Petraroli nel novembre 1895 fonda in Ostuni un giornale settimanale che non è un pamphlet diffamatorio, come affermava l'on. Bonacci, ma un giornale che esce regolarmente ogni settimana con un programma netto e preciso: — *la rigenerazione politica del collegio di Ostuni.* —

Nel primo numero del *Rinnovamento* il Petraroli espone il programma ai lettori, partendo dalla *necessità di una discussione pubblica, ampia e generale, a cui prendano parte indistintamente tutti i cittadini col solo scopo di conoscere la verità, di scoprire i mali ed apportarvi i rimedii, di correggere gli errori, di affermare le nuove idee e di preparare tempi migliori.*

Fin dal nascere del *Rinnovamento* voi vedete dunque l'opera del Petraroli improntata unicamente all'esercizio del dritto di pubblica censura sulle cose amministrative e politiche, sull'opera del deputato, degli assessori, dei consiglieri comunali, non già nella qualità di persone private, ma unicamente come uomini politici la cui vita pubblica non può sottrarsi al sindacato popolare.

Onofrio Petraroli riscuote subito grandi simpatie in Ostuni, il che dimostra come egli interpretasse realmente un bisogno della pubblica coscienza, iniziando la pubblicazione del giornale il *Rinnovamento*.

Portato candidato al Consiglio comunale, egli riesce dei primi

fra gli eletti e porta in Consiglio il programma delle economie amministrative già sostenute nel giornale; nè è esatto che le economie proposte dal Petraroli fossero tutte a danno dei suoi avversari, come pel sussidio al telegrafista Gaetano Epifani e al direttore della Filarmonica Giuseppe Epifani, per la revoca della transazione con Luca Giovine, ecc., ecc.

Onofrio Petraroli seguiva senza parzialità il suo programma di economie affrontando le antipatie di coloro che si vedevano lesi nei loro interessi, sia avversari che amici, poichè è delle anime giovanili portare l'intransigenza delle proprie impressioni nella vita pubblica, intransigenza che soltanto pochi poi serbano, attraverso gli urti e le delusioni della vita, come tesoro inestimabile per tutto il corso della loro esistenza.

Il *Rinnovamento* di Ostuni si occupa di tutti gl'interessi cittadini; falsa la verità dei fatti chi afferma che quella pubblicazione non avesse altro scopo che la caccia politica a Francesco Trincherà. Il *Rinnovamento* senza dubbio molto si occupava dell'onorevole Trincherà, siccome centro d'un partito potente e strapotente in Ostuni; ma oltre a questa trattava una infinità di altre quistioni non solo amministrative ma politiche, e fu trascinato dal corso degli eventi a quella polemica ed alla pubblicazione del numero 35, di cui i telegrammi famosi di Francavilla-Fontana sono precedenti indispensabili nella cronologia dell'attuale processo.

I telegrammi di Francavilla-Fontana: ecco le prime origini del gran male, ecco il primo germe non solo di questa causa ma di tutto lo svolgersi avvenire della coscienza popolare e delle condizioni politiche nel collegio di Ostuni.

Eravamo nel marzo 1896. Era già caduto il Ministero Crispi, non perchè le ragioni di alta moralità avessero raggiunto in Italia tanta potenza da imporre a chi sta sul vertice della scala politica il rispetto a queste leggi, ma perchè un popolo di pelle nera, difendendo la propria patria, la sua terra, le sue famiglie aveva avuto per sé quello che Giuseppe Garibaldi nelle sue memorie chiamava il *fatale animatore*, l'ideale della difesa nazionale pel quale soltanto è possibile spiegarci come tutti gli strumenti bellici più civili, come tutti gl'ingranaggi più perfezionati delle guerre sterminatrici si siano schiacciati sanguinosamente contro la coscienza, il valore, l'entusiasmo d'un popolo che difendeva il patrio suolo contro uomini i quali non potevano sentire nell'anima loro la forza di quel *fatale animatore*, per cui dovessero dar sorridendo la vita sui campi di battaglia, come i nostri avi la dettero un giorno sulle zolle d'Italia difendendo la diletta terra natia. (*Applausi*).

Caduto Crispi, si proseguiva in Italia da una certa stampa la suggestione a favore della guerra.

L'anima umana, individuale e collettiva, non è come il campanello elettrico, che alla pressione del bottone suona dando il tintinnio dell'allarme, ma, appena interrotta la corrente, torna al silenzio assoluto. L'anima umana segue o l'ideale fiammeggiante che scuote anche i baffi grigi di *Antonio Barnaba*, o le speculazioni del retroscena parlamentare, che si manifestano nella stampa interessata a fomentare nell'opinione pubblica le correnti artificiali.

Il teste di parte civile Oronzo Leo, venuto da Francavilla a deporre in questo dibattimento, dava a me una grande consolazione allorchè diceva: *ma noi il primo telegramma pieno di spiriti belligeri lo abbiamo mandato per imitazione, per contagio*. Allora infatti tutti parevano invasati da questa febbre fatale, specialmente nelle provincie meridionali d'Italia dove s'era assistito allo spettacolo di migliaia e migliaia di soldati partenti, ignari del destino sanguinoso cui andavano incontro, poichè essi formano la turba anonima dei sacrificati sempre in battaglia, cui fa doloroso e vergognoso contrasto la pensione assicurata al generale che fugge. (*Benissimo*).

Le provincie meridionali subivano il contagio dell'africanismo: perciò anche dalla nobile Francavilla veniva spedito un telegramma ispirato dalla corrente artificiale, al deputato Trinchera.

L'on. Bonacci nella sua difesa per la parte civile, allorchè parlò del telegramma del sindaco di Francavilla, tirando abilmente l'acqua al suo mulino, faceva scaturir fuori una ragione di elogio per l'on. Trinchera, il quale — rispondendo in quel modo sdegnoso che sappiamo al telegramma del sindaco — avrebbe compiuta opera meritoria opponendosi con la sua illuminata coscienza e col suo onesto consiglio alla corrente popolare che voleva impedire al Governo di avviare trattative di pace con l'Imperatore di Etiopia.

Veramente, in fatto di spiriti bellicosi africanisti, avrei qualche riserva a fare per quest'aggettivo *popolare*, dacchè il sindaco Caroli, una delle figure più caratteristiche del processo, egli che negli angoli facciali e nella sua fisionomia acuta dimostrava tutta la forza della sua anima e della sua intelligenza, quando gli fu domandato: — *perchè spediste quei telegrammi?* — rispose: *mi furono imposti dai più cospicui cittadini del paese*.

Ah! ora siamo d'accordo. *I più cospicui cittadini* — si sa — se ne stanno comodamente a casa loro, *i più cospicui cittadini* non vanno alla guerra a farsi ammazzare, meno la rara eccezione dei nostri poveri ufficiali, che impazienti, stanchi dell'ozio-infecondo cui il militarismo li condanna, chiedevano all'Africa lon-

tana di poter rendere la propria vita meno inutile sul bilancio morale e materiale dello Stato. Erano i cospicui cittadini adunque che suggestionavano il sentimento pubblico, vera corrente popolare non c'era, e il telegramma del sindaco di Francavilla non esprimeva l'animo popolare, perchè il popolo non può desiderare la guerra, esso che è la carne da cannone, esso che senza dare il suo consenso, senza essere interrogato vien mandato al macello. In questo la civiltà nostra è tanto inferiore a quella del Medio Evo, quando pochi signori si battevano essi a singolar certame e non mandavano all'inutile sacrificio, al sacrificio senza ideali la turba anonima, alla quale è perfino negato il ricordo d'una storia più o meno cortigiana.

Erano dunque i maggiorenti di Francavilla che si occupavano della quistione, e Francesco Trinchera si sentì vivamente impressionato, perchè, non essendoci il suffragio universale, è necessario al deputato tener conto del ristretto corpo elettorale e soprattutto dei maggiorenti, trasecurando la gran massa dei cittadini esclusi dal voto.

Furono i maggiorenti di Francavilla, e ciò fu confermato anche dal teste Oronzo Leo, furono essi che imposero al sindaco l'invio di quel primo telegramma, in cui si diceva soltanto che la *cittadinanza francavillese confida* che il deputato respingerà le proposte di pace, ecc.

Ora, quando Francesco Trinchera a quel telegramma altrettanto guerrafondaio quanto innocente risponde in quella maniera veramente inaspettata, *respingendo quel telegramma come lesivo de' suoi dritti e poco rispettoso della sua persona, non permettendo che alcuno osi impormi mandato imperativo*; allora la sua condotta non si può spiegare che con una sola considerazione, quella che svolse ieri l'amico Paladini. Vale a dire che quel telegramma giunse a Roma nel momento in cui l'on. Trinchera consumava il suo divorzio politico dagli uomini del Gabinetto caduto e si appressava alla luna di miele col Ministero presieduto dal marchese Di Rudini. Perchè — come venne a dichiararci qui il testimone Gaetano Tanzarella — Francesco Trinchera si è trovato a votare con uomini di destra non meno che di sinistra o di centro; egli ha abbandonato tutti i Ministeri, Nicotera, Giolitti, Crispi. E troppi deputati fecero e fanno come lui non appena cominciano a sentir per l'aria il puzzo di cadavere per il Ministero che impera e governa. Tanto — si sa — il sole che sorge ha sempre più adoratori del sole che tramonta.

Ma all'infuori di questo motivo che può aver determinato il

telegramma di risposta fatto da Francesco Trincherà, abbiamo una condizione di fatto la quale porta in sè come il germe di quella *via crucis* cui il dottor *Barnaba* andava incontro quale conseguenza indiretta del telegramma.

Il telegramma di Trincherà porta la data 29 marzo 1896. Il sindaco *Caroli* replicò con altro telegramma che bisogna rileggere:

« Manifestazione votò miei concittadini nulla ha di comune con la imposizione del mandato imperativo, ed ella a torto pretende conculcare dritto cui elettori francavillesi *non intendono rinunciare*, chechè esigano precedenti suo ventennio vita parlamentare ».

Il signor *Caroli* ha ragione. Io sono favorevole al mandato imperativo sulla linea generale di condotta politica del mandatario. Se questi per ragioni di opportunismo politico tradisse la fiducia accordatagli, il mandante, che è il solo e vero depositario della sovranità popolare, deve avere il diritto di chiederne conto al deputato. Le nostre leggi non riconoscono il mandato imperativo; ma non vietano peraltro agli elettori di manifestare un voto in un senso o nell'altro per far sapere al deputato che l'opinione pubblica o chi afferma di rappresentarla nel suo collegio segue l'una o l'altra corrente.

« *E tanto meno* » — continua il telegramma — « *siamo disposti a tollerare suo linguaggio da Giove tonante non conforme dignità corpo elettorale. Suo telegramma dunque offende intera cittadinanza, che per mio mezzo esprimevale forma cortesissima aspirazioni patriottiche, che da ogni borgata italiana, ove patriottismo ha un culto, partecipansi ai rappresentanti della Nazione. Ed ora voti pure come talentale. Sindaco Caroli* ».

L'amico mio e collega carissimo *Carlo Russi* nella sua splendida arringa, ch'io ebbi il dispiacere di non intendere, ma che, dall'eco arrivata fino al mio orecchio, io mi rappresento come un fine lavoro di cesello celliniano. *Carlo Russi* diceva: che cosa rispose Trincherà a questo terzo telegramma? Il processo è muto in proposito, e noi nulla possiamo dire. Io aggiungo però che il voler affermare, come ha creduto fare la parte civile, che questo vivace scambio di telegrammi non abbia in alcun modo scossa la fiducia e i cordiali rapporti fra i maggiorenti di Francavilla e il loro rappresentante politico è lo stesso che affermare cosa assolutamente inverosimile e smentita dal processo.

Vero è che *Oronzo Leo* disse che il telegramma ultimo del sindaco *Caroli* era stato fatto di testa sua e senza l'intesa degli amici; ma recisa fu la smentita datagli dal sindaco *Caroli* allorchè

affer mò che anche quel linguaggio gli era stato imposto dalla parte più cospicua del suo paese.

Nè d'altra parte può essere attendibile il dire che nessuno strascico potrà lasciare lo scambio di quei telegrammi, a meno che non si voglia mancar di rispetto allo stesso *Caroli* ed ai suoi amici di Francavilla, che quelle frasi caustiche al *Giove tonante* e quel congedo così brusco avrebbero dovuto telegrafare per burletta, se nessuno strascico dovesse rimanere! Ma se non fu una commedia quell'incidente, bisogna convenire che un mutamento serio era avvenuto nella coscienza politica dei grandi elettori francavillesi.

E che così realmente fosse ben altra prova ci offre il processo.

Il teste *Gaetano Tanzarella* ci ha dichiarato (e il teste *Anselmi* ce ne ha dato conferma) che dopo quest'incidente gli furono fatte vive premure perchè avesse presentata la propria candidatura politica in opposizione all'on. Trincherà nelle prossime elezioni. Egli dichiarò che rifiutava la lusinghiera offerta, conscio della mutabilità umana, e parlava veramente da uomo saggio, perchè fra poco vedremo a qual punto giungeva questa mutabilità umana.

Il teste *Alfonsetti*, il quale ha interessi e residenza ad *Ostuni* non meno che a Francavilla, ci affermò in maniera esplicita che i cittadini di Francavilla dopo quello scambio di telegrammi dichiaravano apertamente che in una prossima elezione politica avrebbero negato il loro voto a Trincherà.

E su questi screzii depose anche il teste *Quaranta* per assicurazioni avute dal consigliere provinciale *Andriani* e dall'avv. *Serio*.

Certo che alla difesa non era possibile presentare molti testimoni di Francavilla, perchè quella mutabilità umana, alla quale la sperimentata preveggenza del dott. *Tanzarella* faceva allusione, rendeva il nostro compito molto difficile.

Difatti nel 26 marzo 1896, data dell'ultimo telegramma rimasto senza risposta, noi passiamo d'un balzo nella vita del comune di Francavilla alla deliberazione consigliere del 30 settembre 1896, nella quale avviene il cambiamento di scena più spettacoloso, avviene il meraviglioso mutamento nella coscienza dei maggiorenti di Francavilla. *Francesco Trincherà* non solo non è più colui al quale gli elettori di Francavilla negavano la propria fiducia, ritenendosi offesi dal suo contegno e dal suo linguaggio, ma diviene di punto in bianco cittadino onorario di Francavilla-Fontana! E la deliberazione consigliere del 30 settembre dice che si dava a *Francesco Trincherà* la cittadinanza onoraria per aver fatto ottenere a Francavilla la compagnia di disciplina di fronte ad altre città che avevano condizioni *non meno adatte ed anche più complete per ottenerla*.

Ecco, o signori del Tribunale, l'epilogo dell'incidente dei telegrammi di Francavilla-Fontana! Ma è un epilogo che ha bisogno di una spiegazione, e questa spiegazione la causa ce l'offre intera e luminosa. Perchè dal fermento degli animi manifestatosi col telegramma del 26 marzo si fosse passato al conferimento della cittadinanza onoraria fatto con un deliberato consigliere motivato abbastanza chiaramente, qualche cosa ha dovuto intercedere, perchè la generazione spontanea non è teoria che oggi possa più accettarsi, tanto meno nel campo dei sentimenti e dei risentimenti umani: l'effetto deve avere la sua causa proporzionata, e noi sappiamo oramai che la causa vera del cambiamento operatosi nell'opinione pubblica di Francavilla sta nel *Reclusorio militare*.

Il *Reclusorio militare*; ecco il protagonista impersonale di questo dibattito giudiziario; è desso che ha trascinati dinanzi alla vostra giustizia i cinque odierni imputati, ed è il protagonista di questa causa che costituisce dolorosamente l'anello di congiunzione tra le condizioni politiche di feudalismo parlamentare, in cui versa il collegio di Ostuni e le condizioni di responsabilità derivante dagli scritti incriminati, dai quali voi, o signori del Tribunale, dovrete giudicare nella vostra sentenza.

L'on. Afan De Rivera, quando venne a far qui la sua deposizione, disse quello che ripeté poi l'on. Bonacci, cioè eh'egli non sapea spiegarsi come mai una questione di così scarsa utilità avesse potuto portare tanto accanimento di battaglia politica pro e contro del suo amico Trinchera.

L'on. Bonacci arrivò perfino a profferire un giudizio che ritengo gli sia sfuggito improvvisamente nel calore della discussione, quando affermò che dovesse riuscire più di danno che di vantaggio alla cittadinanza *una colonia di più che 400 farabutti*.

Non posso associarmi all'on. Bonacci nell'apprezzamento ch'egli fa di quei poveri disgraziati. Io ritengo che queste compagnie di disciplina, anche quando son costituite di veri e propri delinquenti, racchiudono sempre delle creature sventurate, e credo che la gran maggioranza sia d'individui refrattari al convenzionalismo ferreo della disciplina militare, cui non tutti possono con rassegnazione sottoporsi.

Comunque sia, io pure deploro coll'on. Afan De Rivera che dei municipi italiani si mettano ad una gara così accanita per ottenere il vantaggio d'un reclusorio militare, vantaggio che in fondo si risolve nel maggior provento del dazio di consumo col quale si rinsangua in qualche modo l'anemico bilancio municipale. Ma, e di chi la colpa, se di ciò debbono tanto preoccuparsi i nostri municipi?

Triste spettacolo quest'anemia economica cui trovasi ridotto il nostro paese per questo malaugurato sistema di amministrazione pel quale i nostri municipi non solo devono relegare fra i ricordi storici del Medio Evo il risorgimento delle arti e delle industrie, ma, fiscaleggiati dallo Stato, che riversa in imprese ingloriose ed infeconde il danaro dei lavoratori, devono mendicare con risorse artificiali i mezzi per sbarcare il lunario dell'anno finanziario.

Così facilmente si spiega l'agitazione di tanti municipi italiani per essere preferiti nell'assegnazione delle compagnie di disciplina, magro compenso è più magre condizioni di vita economica ed amministrativa!

L'on. Afan De Rivera con la sua lieta, vispa, sorridente e rotondetta persona ci ha dato l'esempio più luminoso dell'ingegno più spumeggiante del consumato parlamentare: egli si fece meritamente applaudire dall'uditorio quando disse che il Governo credette opera di giustizia accordare questo beneficio ad una provincia dell'Italia meridionale. Anch'io, nato nel settentrione d'Italia mi compiaccio di questi atti di giustizia distributiva, ma non posso per altro accettare la conclusione, alquanto interessata per un uomo di governo, alla quale si affrettò l'on. Afan De Rivera quando affermò che in Italia il Governo opera sempre con giustizia. In verità avrei parecchie riserve da fare non solo in generale, ma anche nel caso presente; perchè, se era giustizia accordare il reclusorio militare ad una provincia meridionale, non fu giustizia l'averlo accordato a Francavilla-Fontana piuttosto che ad Ostuni.

Qui bisogna distinguere l'opera dell'on. Trinchera, che si trovava fra l'incudine ed il martello, e l'opera del Ministero della guerra, il quale si affrettò a soddisfare la richiesta di Francavilla con una rapidità di cui la burocrazia italiana ci dà esempi troppo rari.

Il 21 agosto infatti partì la prima domanda, e il 24 settembre era pronto il Decreto..... malgrado il parere contrario del Genio militare di Bari.

Ma su questa faccenda del Reclusorio militare avremo bisogno d'intrattenerci un poco più diffusamente, perchè io son lieto di poter opporre alle considerazioni generali della parte politica della mia difesa una minuziosa indagine sulla parte prettamente materiale e intenzionale della causa, che formerà la seconda parte del mio discorso.

Rimandando a domani l'esame minuzioso dei fatti cui si allude negli articoli querelati, per oggi — prima di concludere la prima parte della mia difesa — non posso fare a meno di rilevare come a proposito di questo Reclusorio sorga nobilmente fiera e generosa

dinanzi a noi la figura principale fra i cinque odierni imputati, la figura del dottor *Antonio Barnaba*.

Se io dovo manifestare sinceramente l'impressione dell'animo mio, devo confessare che poche volte mi è capitato nella oramai non breve mia carriera giudiziaria forense la fortuna di avere un cliente fra gli altri simpatici così simpatico come il dottor *Barnaba*. E questa simpatia egli mi destò fin dalle prime udienze quando egli con quel calore orientale forte e gentile di questa terra di Puglia irrompea nelle interruzioni, nelle interrogazioni quasi magnetiche che egli rivolge ai vari testimoni della causa, nei suoi racconti scultorii, taglienti, non mai smentiti da alcun testimone a cominciare dall'on. Afan De Rivera fino all'ultimo e più modesto di quanti vennero sentiti in questo dibattimento.

Tutti coloro che lo conoscono lo definirono uomo intiero e leale. Solo il Francesco Calcagni venne a far delle riserve, dicendo fra le altre cose: *non ho intera stima pel dottor Barnaba, perchè egli ha il vizio di bestemmiare*.

Eppure anche questa nota caratteristica nel dottor *Barnaba* non assume quell'aspetto antipatico che potrebbe avere in altre persone.

Il dottor *Barnaba* è una di quelle costruzioni organiche fortunate che irradiano dalla loro persona la confidenza, la simpatia, la letizia dell'anima. La prima sera ch'io lo vidi in un vagone ferroviario, sul quale egli venne da una di queste stazioni perdute nell'irredento agro leccese per espormi i suoi casi e domandarmi se avessi voluto assumere la sua difesa, in uno di quei vagoni dove un lumicino semispento e fumoso appena appena mi dava modo d'intravederne il lampo degli occhi e la fisionomia rude, tagliata quasi con l'ascia di chi abbia in mente di costruire cose forti non levigate da convenzionalismo dell'ipocrisia, quando mi sentii sopraffatto da questa irruzione vulcanica di un racconto di fatti minuzioso, da un'esplosione d'idee, di esclamazioni, di bestemmie — già anche le bestemmie — io dissi fra me: si può essere diletanti di antropologia quanto si vuole, ma un tipo antropologico normale, un tipo antropologico così simpatico come quest'uomo che io vedo a me vicino veramente non è un fenomeno ordinario! (*Benissimo*).

Quella sera ci lasciammo ed io all'amico Anastasia, che anche oggi son lieto di salutare con animo grato e riconoscente, con affetto di fratello, perchè a lui devo l'onore, il piacere di esser venuto in questa nobile città, a lui mi affrettai a domandare: *chi è questo Barnaba?* E allora l'amico Anastasia me ne fece una fedele dipintura, che confermò pienamente le mie previsioni antropologiche. Quest'uomo a 17 anni, lasciati gli agi della sua famiglia e la quiete

del paese natio, volava fra le schiere dell'Eroe popolare. E, per un esempio non nuovo in Italia, al suo entusiasmo guerresco per la causa nazionale egli accoppiava negli anni di lavoro tranquillo il sentimento umanitario più squisitamente gentile, prestando ai sofferenti le cure dell'arte medica. E pel valore professionale il suo nome primeggia nella provincia di Lecce, dove ai tempi dell'epidemia colerica egli accorreva al letto dei colpiti dal morbo pauroso, lottando poderosamente contro la morte. In una parola egli è quell'uomo che ha in sè — giusta la mirabile definizione psicologica del sindaco Sansone la *innata missione del bene*.

E tale uomo io ho l'onore, il piacere indimenticabile di difendere oggi dinanzi a voi insieme agli altri imputati, che avranno per ragioni di età o di condizione sociale minor rilievo di lineamenti morali, ma sono tutti però alla stessa altezza per livello morale, per rispettabilità di vita integra, onesta.

Antonio Barnaba è l'uomo il quale perfino nei lati semioscuri del suo carattere, per esempio in quella abitudine della bestemmia non mette la malignità di chi vuole offendere un sentimento di colui che lo ascolta; in lui la bestemmia non è che uno scatto d'ira generosa dell'anima, la quale, anche nelle abitudini popolari, se una volta si rivolgea contro il Signore dell'alto, oggi tende ad imprecare contro i dominatori della terra.

Tale è la figura di *Antonio Barnaba* il quale, come di lui disse il teste sindaco Sansone « per la sua *innata missione del bene crede realizzabile ogni nobile idea ed ha in questo una fede capace di smuovere le montagne* »; di *Antonio Barnaba*, che, malgrado le sue opinioni o politiche o scientifiche, arriva perfino a compiere un vero miracolo di fronte a suora Fuentes.

Suora Fuentes: ecco un'altra figura caratteristica di questo processo.

Tanto è vero che la causa presente si eleva al di sopra delle cause ordinarie, che qui abbiamo avuto come la rappresentanza completa di un microcosmo sociale. Tutte le classi sociali sono sfilate dinanzi ai nostri occhi, dal rappresentante del Governo, all'umile operaio, dal chirurgo al partitante, dalla suora di carità all'affarista politico.

La figura benefica della suora di carità non può che reclamare parole di riverenza. Io posso avere ed ho in me la convinzione profonda che la beneficenza sia una vana per quanto dolce illusione di cuore filantropico, poichè si limita a rimediare agli effetti senza curare le cause profonde della miseria; ma chiunque nella sua vita spende l'opera sua per far del bene a chi soffre non può avere da

Enrico Ferri, l'eterodosso della scienza, il rivoluzionario della politica, che la parola riverente e filiale.

Suora Fuentes, cui la fede religiosa strappa al patrio lido del Messico lontano, si rifugia sulle colline di Ostuni e con l'obolo della carità erige il grandioso edificio della beneficenza cittadina. Questo il suo più alto titolo di orgoglio, questo il sostituto della maternità volenterosamente da lei abbandonata, questo il frutto nobilissimo delle viscere sue.

Ebbene *Antonio Barnaba* è tal uomo che a questa madre arriva a domandare la rinuncia alla sua creatura; *Antonio Barnaba* è tal uomo da dire a questa suora: tu devi rifare la via del tuo calvario, tu per noi hai qui raccolto tutto il necessario per questo edificio; ora devi cederlo a noi per rifarlo da capo; tu non sei più la monacella giovine che ancora potrebbe avvicinarsi al mondo da lei abbandonato in un momento di suicidio morale o di speranza d'oltre tomba; tu sei una suora vecchia che hai il pericolo di non poter domani rivedere l'edificio della carità, da te fondato, e che nella città di Ostuni alle generazioni future tramanderà il tuo nome, benedetto nell'agonia riconoscente di coloro che soffrono. (*Applausi*).

Ebbene suora Fuentes non sa, non può resistere a quest'anima ardente di garibaldino; corre a Napoli dai suoi superiori, ritorna col consenso ottenuto, è disposta al gran sacrificio.

Ebbene quando in una causa abbiamo la fortuna di vedere balzar fuori dalle carte mute del processo questo esempio di sacrificio, di virtù, di entusiasmo pel bene — credete a noi — sentir dire che *Antonio Barnaba* può essere autore di una calunnia abbietta è tale spina nel cuore che un solo conforto ci rimane: credere cioè che il giudizio manifestato contro *Antonio Barnaba* risponda alle necessità forensi di una difesa della parte civile, non alla convinzione degli uomini che l'hanno pronunziato.

Perchè *Antonio Barnaba* ha sempre l'idea fissa del bene per la sua città natale.

Il Liceo di Ostuni sta per chiudersi e *Antonio Barnaba* spende l'opera sua perchè ciò non avvenga; viene la questione del reclusorio militare e *Antonio Barnaba* non si dà pace perchè il Reclusorio sia assicurato alla sua Ostuni.

Faremo domani la storia documentata di questa vera *via crucis* di *Antonio Barnaba*.

Per oggi lasciatemi dir questo: che il dottor *Barnaba* ancora una volta ha confermata questa potenza dell'idea fissa nella vita dell'uomo. Ah! noi l'abbiamo sentito dall'abile parola degli oratori avversari rimproverare a *Barnaba* il chiodo fisso del Reclusorio,

cui essi davano l'interpretazione egoistica per lui d'un'ambizione politica che avesse dovuto rialzarlo sulla coscienza dei suoi concittadini, quasi non avesse egli nella sua città natale il conforto della solidarietà e della riconoscenza intiera. Lo abbiamo sentito questo rimprovero, giusto nella constatazione di fatto, inesatto nelle deduzioni che si volevano ricavare.

È giusto il dire che *Antonio Barnaba* è l'uomo dalle idee fisse; ma questo è il suo migliore elogio, perchè nel mondo non opera, non vince, non beneficia se non chi è dominato dall'idea fissa. Senza di questo può l'uomo adagiarsi di momento in momento al vento favorevole che gonfia le vele e porta or qua or là la navicella della vita sua; ma le sue saranno soddisfazioni egoistiche, passeggere, cui terranno dietro la sconfitta, lo sconforto, l'oblio. Solo colui che ha l'idea fissa nella vita morale e sociale, solo quegli è uomo davvero, e così nel mutevole avvicinarsi dell'opinione pubblica, come nella *via crucis* delle persecuzioni giudiziarie egli può per un momento cedere ed accasciarsi, ma s'è temprato fortemente, se ha la forza di superare il primo momento di sconforto e di dubbio, egli ripiglia il dominio di sè stesso e riesce benefico autore di civiltà e di progresso.

Così si formano i pionieri dell'umanità, e *Antonio Barnaba* è fra quegli, *Antonio Barnaba*, figura modesta, perchè modesto è l'ambiente in cui opera, ma figura completa dell'apostolo del bene, con l'idea fissa di giovare al proprio paese, *Antonio Barnaba*, al quale — sia qualunque l'esito della causa presente — io do il saluto non del difensore ma dell'amico, il saluto dell'ammiratore sincero. Giacchè per me, che per le mie abitudini di studio ho la sventura di osservare soprattutto l'ambiente ammalato e putrido della nostra società, è un vero alito di fede, è un vivo raggio di speranza per l'avvenire ch'io sento nell'anima, quando nella via dolorosa delle lotte giudiziarie e politiche incontro una figura di magistrato integro come il sostituto procuratore Di Donna, o di apostolo del bene come il dottor *Antonio Barnaba*. (*Il pubblico saluta l'oratore con una orazione entusiastica*).

Udienza antimeridiana dell'8 gennaio 1897.

Signor Presidente, Signori del Tribunale,

Abbiamo veduto coi documenti della causa le condizioni generali del Collegio di Ostuni, che determinarono l'opera incriminata dei cinque odierni imputati. Vediamo ora qual'è precisamente l'opera loro, alla quale voi dovrete dare la definizione giuridica.

Dal fatto nasce il diritto — dice l'universale sapienza — ed è quindi un esame rapido ma preciso e documentato dei fatti della causa che io oggi ho il dovere di esporre dinanzi a voi; tanto più che il Tribunale avrà notato come per economia di tempo, malgrado l'ultima ora cui ci siamo ridotti, da parte della difesa non v'è stata alcuna ripetizione d'argomento, ma ciascuno di noi ha svolta una parte speciale della causa che dovete decidere, e a me tocca il dovere ultimo di riassumere, di sintetizzare e arrivare così alla conclusione documentata dei fatti.

Dissi ieri che fra i telegrammi di Francavilla-Fontana e la cittadinanza onoraria Francavillesse conferita all'onorevole Trinchera stava il fatto del Reclusorio militare che balzava vivo, ardente, arroventato per l'opera di Antonio Barnaba.

Precisiamo le date.

Alla fine di luglio il Ministero della Guerra manda una circolare ai municipii, invitandoli, qualora abbiano locali adatti, a far richiesta per ottenere uno stabilimento di disciplina che noi per brevità chiameremo Reclusorio.

Il Genio militare di Bari avverte i municipii della provincia di Lecce a tenersi pronti per la visita tecnica. Francavilla riceve per questa visita il tenente-colonnello Messina nella prima metà di agosto; Ostuni il capitano Ruggero nella seconda metà e propriamente il 24 di quel mese.

In seguito a queste visite il Genio militare di Bari manda al Ministero il rapporto complessivo coi pareri tecnici delle singole località.

Il municipio di Francavilla poco dopo la visita del tenente-colonnello Messina prende una solenne deliberazione che trasmette al Ministero, facendo istanza perchè a quella città venga accordato il Reclusorio.

La istanza del Municipio di Francavilla arrivò al Ministero il 21 agosto, come fu attestato dall'onorevole Afan De Rivera.

La notizia che Francavilla aveva rivolta ufficialmente la domanda al Governo arrivò ad Ostuni alla fine di agosto. Il teste Giuseppe Cozzolino venne a dichiarare di essere stato lui a portare per primo questa notizia ad Ostuni.

Era naturale dunque che in Ostuni, per le condizioni di anemia economica in cui versano i nostri municipii, si svegliasse il desiderio di conseguire questo artificiale beneficio pel bilancio comunale e nelle conversazioni si parlasse con vivo interesse di questa creduta fortuna del reclusorio militare.

L'onorevole Trinchera era in Ostuni il 29 agosto: nel numero del

18 agosto il giornale il *Rinnovamento* aveva trattata la questione del Reclusorio.

Ieri l'amico Rubichi ci diceva che, avendo il *Rinnovamento* pubblicata la notizia il 18 agosto in un brano di cronaca perduto tra i fatti vari della vita quotidiana, senza dubbio era sfuggito all'attenzione dell'onorevole Trinchera.

Come probabilità io posso essere d'accordo con lui, benchè io creda che di solito niente si legga con maggiore attenzione dagli uomini politici che i giornali locali che fanno loro l'opposizione personale. Quando un deputato sa che nel suo paese si pubblica un giornale il quale molto spesso si occupa di lui ed in senso tutt'altro che benevolo, non trascura la lettura di quel giornale. Sappiamo oltracciò qual parte rappresentasse Francesco Trinchera tra i notabili di Ostuni, conosciamo le sue numerose relazioni di parentela; inverosimile è il credere ch'egli, anche a non aver appresa la notizia dal giornale, non l'avesse saputa da qualcuno dei suoi amici o parenti nelle conversazioni ch'egli teneva nella casina ov'era a villeggiare.

L'amico Rubichi diceva di ritenere con molta probabilità che Trinchera avesse letto l'articolo del *Rinnovamento* il 30 agosto, giorno in cui Trinchera si trovava in Ostuni; articolo che della quistione del penitenziario parlava in modo evidente e circostanziato.

Noi sappiamo che la prima visita tecnica fatta ad Ostuni riuscì sfavorevole per le condizioni dei locali che l'amministrazione comunale proponeva.

Sui primordi del processo si era tentato di ridurre la importanza della cosa dicendo si fosse trattato di una compagnia di disciplina per poche guardie. Sappiamo invece che il capitano Ruggero andava in cerca d'un locale capace di contenere da tre a quattro cento letti; si trattava dunque di uno stabilimento abbastanza grandioso, tant'è vero che il municipio di Francavilla-Fontana, preferito nella concessione, dovè adibire a reclusorio ben due vasti edifici, e propriamente — come ci dichiarò il sindaco Caroli — due vecchi conventi di cappuccini. Esempio non nuovo, nè raro — se mi permettete la breve digressione, perchè la lingua batte dove il dente duole — esempio non nuovo di quella continuità storica fra i conventi medioevali dei religiosi segregati dal mondo e i penitenziari moderni ove si raccolgono, segregati anch'essi dal mondo, i naufraghi della società. È sempre lo stesso sistema cellulare ch'io chiamai aberrazione del secolo XIX, perchè è un'aberrazione il voler redimere il delinquente che si deve segregare come pericoloso, è aberrazione il credere che, soffocando per alcun tempo in lui l'istinto sociale, rinchiudendolo in quello che Mancini appellava il *sepulcro dei vivi*, dopo aver fiaccate in lui tutte

le forze dello spirito e del corpo, quando egli, indebolito fisicamente e moralmente non è più al caso di reggersi sul dritto sentiero, è aberrazione aprirgli allora le porte della prigione e dirgli: cammina pure fra le tentazioni del mondo, ma guai a te se cadrai un'altra volta!

Il sistema che io vorrei veder seguito in Italia è quello del lavoro agricolo all'aria aperta per la redenzione delle nostre terre abbandonate alla dea febbre della malaria. (*Benissimo*).

Col sistema attuale della segregazione era naturale che nessun locale potesse meglio servire per reclusorio degli antichi conventi medioevali. Il carcere delle Murate a Firenze o di San Clemente a Roma non sono altro che conventi trasformati.

Anche Francavilla adunque ha offerti per lo stabilimento penitenziario due ex-conventi di cappuccini.

Il capitano Ruggero! al quale io rendo pubblico attestato della mia stima ed ammirazione. Io sono, per ragione di principii, un antimilitarista convinto ed impenitente; ma il principio non ha nulla a che fare colle persone, e quando io trovo un militare che sotto la divisa si conserva uomo dai sentimenti retti e civili, io ad esso m'inchino riverente, perchè noi combattiamo le istituzioni, non già le persone per le quali noi non sentiamo disprezzo o rancore.

Il capitano Ruggero è altro esempio luminoso come in Italia la nuova generazione porti via l'aria grigia di scetticismo, di cui la generazione intermedia in questa fine di secolo ci ha dato triste spettacolo fino ad ora.

Sono i giovani della magistratura, delle università, dell'esercito, che ci mostrano tutti i giorni con prove ineluttabili come la pianta umana di gentil sangue italico, per quanto logorato sia l'organismo della società attuale, abbia pur sempre vitali radici nelle viscere feconde della terra, donde sorge ogni tanto — baciato dal sole — un verde rigoglioso virgulto.

Il capitano Ruggero — lo abbiamo ammirato qui all'udienza — ha deposto con inusato coraggio, ponendosi di contro al generale Afan De Rivera, sotto-segretario al Ministero della Guerra. Egli ha compiuta opera assai difficile, ha dimostrato — se fosse permessa una digressione psicologica — un coraggio più difficile di quello che si possa addimostrare su d'un campo di battaglia. Qui la nebulosità del pericolo, l'ambizione della gloria, il fragor delle armi o delle grida, l'aria stessa arroventata, tutto trascina quasi delirante il soldato alla follia, ora sublime, ora miseranda, inumana sempre, dell'omicidio in guerra; ma questa che si dimostra sui campi di battaglia è la forma inferiore dell'umano coraggio. Più forte, più alto, più ammirabile è il coraggio freddo, sentito, meditato, il coraggio di colui che prevede il

pericolo, lo misura, lo sente già vicino, minaccioso, e pur baldanzoso lo affronta sotto l'usbergo della propria coscienza. Tale è il coraggio del magistrato, tale il coraggio del militare subordinato alla ferrea disciplina delle armi, il quale però di fronte alla verità non si preoccupa se questa potrà oppur no far piacere al suo superiore.

Così il capitano Ruggero, le cui parole hanno meritato l'oblio dei nostri avversari, perchè essi sentivano che quelle racchiudevano la loro condanna, il capitano Ruggero è venuto a dirci: *Il comune di Francavilla-Fontana secondo i pareri tecnici doveva essere escluso da ogni preferenza pel Reclusorio, giacchè il locale offerto non fu riconosciuto idoneo* come doveva essere escluso il comune di Ostuni dopo la prima visita.

Il capitano Ruggiero, uomo integro e leale, dopo aver esaminato la prima volta i locali di Ostuni, non si chiuse nel segreto, ma francamente, senza sottintesi, al dottor Barnaba e agli amministratori di Ostuni disse: *È inutile che vi facciate illusioni; Ostuni non offre condizioni adatte per ottenere il Reclusorio.*

Il dottor Barnaba allora, poichè la quistione del reclusorio cominciava ad infiammare gli animi in Ostuni, intravide quanta parte di beneficio finanziario avrebbe potuto risentirne la sua città natale. La visita tecnica contraria lo sconcertò; ma ben presto il suo cervello vulcanico fece ritorno all'eruzione, ben presto egli comincia a battere il chiodo della sua idea fissa, fino a quando il 15 settembre il capomaestro Specchia e l'operaio Orlando gittano la favilla che dovrà destare il grande incendio. Ostuni ha una località vasta, adatta più di qualunque altra: l'Orfanotrofio di suora Fuentes!

È un lampo ispiratore nel cervello di *Antonio Barnaba*, lampo intorno al quale la fantasia dell'amico Rubichi può con umorismo eloquente intessere le immagini vivaci, che servono però con la ricchezza delle frange a coprire la povertà della sostanza, ma non hanno valore, nè serietà nella causa presente, perchè è per quel suggerimento dello Specchia che *Antonio Barnaba* si convinse esservi ad Ostuni il locale adatto. Ed egli non si ferma un minuto da quando ebbe l'idea: va ad interessare la vecchia suora, ne vince le riluttanze, la persuade a sacrificare la sua creatura, la fa andare a Napoli, dove ella ottiene il consenso dell'Ordine; ed in quel giorno — come ci hanno riferito parecchi testimoni, il Cozzolino, il Melpignano, il Sapomaro, ecc. — quella vecchia anima ardente di garibaldino, *Antonio Barnaba*, credendo già di avere in pugno la condizione principale per assicurare ad Ostuni il Reclusorio, appena uscito dall'Orfanotrofio di suora Fuentes, incontra Cozzolino, al quale entusiasmato e raggiante narra l'esito delle sue trattative, poi va nella bottiglieria di Francesco

Solari, nipote dell'onorevole Trinchera, e fa quello che gli avversari definirono millanteria, ma che noi riteniamo espansione, manifestazione entusiastica d'un'anima piena di fede, la quale era convinta, che, se le cose fossero andate regolarmente, si sarebbe raggiunto lo scopo.

Il teste Saponero, cameriere nella bottiglieria Solari, dopo aver raccontato quello che disse Barnaba, aggiunge qualche cosa per conto suo, cioè che il Barnaba si sarebbe vantato di voler fare tutto da sè, escludendo qualcun altro: alludendo con ciò all'onorevole Trinchera.

Inverosimile tutto ciò, perchè non è possibile che nella bottiglieria di un nipote del Trinchera Antonio Barnaba andasse a fare pubblica dichiarazione di ostilità al Trinchera stesso, allo zio del sub-economato dei benefici vacanti!

L'avvocato Melpignano venne a fare una dichiarazione che io non esito a dire partigiana. Noi non possiamo non lodare quell'amministrazione comunale che dà un sussidio a un giovine del paese il quale prometta bene di sè per l'avvenire. Permettete però che io manifesti la mia opinione a proposito di questo giovine, il quale fu mantenuto agli studi universitari a spese del comune di Ostuni: l'opinione cioè che egli abbia mal corrisposto all'aspettativa dei suoi concittadini, giacchè se ha arricchito di utili cognizioni il cervello, parmi abbia ristretto il suo cuore.

Il teste Melpignano adunque venne qui a riferire in modo odioso le parole pronunziate da *Antonio Barnaba* nella bottiglieria Solari. *Barnaba* — secondo lui — sarebbe andato ad insultare Trinchera assente e avrebbe detto agli amici del deputato: noi passeremo sopra le vostre teste. Incalzato però dalle domande nostre, Melpignano dovette ritrattarsi e finì col riconoscere che l'opera di *Antonio Barnaba* era ispirata allo zelo più entusiastico pel proprio paese.

Ed ecco allora l'antico garibaldino, ecco l'uomo che ha in corpo l'argento vivo, ecco la macchina umana, cui ogni freno vien tolto, la macchina umana cui manca ogni regolatore di tempo, di alimento, di sonno. Egli non esclude la cooperazione dell'on. Trinchera; ma prima cerca di ottenere una seconda ispezione del Genio militare. Il 19 settembre infatti ritorna ad Ostuni il capitano Ruggero, visita i locali di suora Fuentes e con la sua solita franchezza dice: Questi locali non potrebbero davvero essere migliori; rispondono a tutte le esigenze igieniche e disciplinari, giacchè in posizione elevata per condizioni atmosferiche, forniti abbondantemente di ottima acqua potabile, rispondenti in una parola a quanto di meglio si potesse desiderare.

La sera stessa il capitano Ruggero torna a Bari e stende il suo

nuovo rapporto, che viene spedito la mattina dell'indomani, 20 settembre al Ministero.

Partito questo rapporto favorevole ad Ostuni, il dottor *Barnaba*, fiducioso nell'interessamento del deputato del collegio, non desidera di meglio che abboccarsi con lui, e ne va in cerca e al nipote e alla moglie chiede ove possa rintracciarlo. Gli si risponde che Trinchera è a Roma e subito gli telegrafa. E allora Francesco Trinchera si affretta a partire per Ostuni non senza prima aver compiuto un atto che vedremo più innanzi di quanta importanza morale e politica sia.

L'on. Trinchera viene dunque ad Ostuni e il 24 settembre avviene il famoso colloquio di Trinchera col sindaco Sansone, col dott. Barnaba, e con l'assessore Rodio; colloquio che — quando seppi di quella parte dell'arringa di un avvocato di Parte Civile, nella quale si parlava di traditori e di salvatori della patria — richiamò alla mia memoria il colloquio che ebbe luogo ai tempi della Repubblica romana fra i nemici di Roma e il terribile Coriolano.

Il giovine patrizio Caio Marzio, che pel valore addimostrato nella presa di Corioli durante la guerra contro i Volsci aveva assunto un nome glorioso nella storia, voleva profittarne per ritogliere al popolo romano parte di quei privilegi che con le lotte popolari erano stati diminuiti al patriziato. Fu dai tribuni citato innanzi al popolo, allora per la prima volta radunato nei comizi tributi. Invece di un'utile difesa pronunziò un oltraggioso discorso, che esasperò maggiormente l'animo del popolo. Condannato all'esilio perpetuo, Coriolano si ritirò verso i Volsci e, fatto loro generale, venne ad accamparsi sotto le mura di Roma. Roma all'annuncio è costernata ben conoscendo il valore del superbo duce e cerca di ammollirne l'animo inviandogli varie ambascerie a ricordargli i doveri verso la terra natale. Sappiamo come nè i senatori, nè i magistrati, nè i sacerdoti riuscirono a smuovere l'animo inflessibile di Coriolano, che piegò invece alle preghiere della madre sua.

Nel colloquio della causa presente la madre non c'entra, ma ci sono però i nunzii di Ostuni i quali arrivano a piegare l'animo inflessibile di Coriolano-Trinchera. — Essi si presentano alla casina dove Trinchera faceva la sua partita a tresette con gli Zaccaria ed il De Anna. Trinchera, senza molta sollecitudine lascia per poco i suoi compagni di tavolino e si degna di ascoltare i nunzii di Ostuni, che gli favellano della quistione del Reclusorio.

Che cosa oppone l'on. Trinchera? — Che egli era già impegnato col comune di Francavilla-Fontana, e non aveva mai saputo del desiderio di Ostuni di ottenere il Reclusorio militare.

L'impegno con Francavilla era vero ed egli mostrò infatti la

lettera del sindaco di Francavilla che lo interessava sin dalla fine di agosto. Francesco Trinchera in quel momento dovette comprendere che cominciava la nemesi delle cose, la vendetta delle sue condizioni politiche, perchè quando un eletto del popolo non sorregge la sua forza col sostegno d'un principio, d'un ideale politico elevato, quando anzichè sul programma generale degl'interessi nazionali preferisce poggiare la sua potenza politica su quello degl'interessi locali, può nove volte per dieci cavarsela senza pericoli, ma quando meno egli se l'aspetta, giunge la vendetta delle cose, e allora per la mancanza d'ideali egli è torturato nelle strettoie del campanilismo e dei gretti interessi locali, ai quali per venti anni ha avuto il torto di domandare l'unica ragione della sua potenza.

Sì, on. Trinchera, voi eravate impegnato col comune di Francavilla e non potevate ritirare la vostra parola; ma noi non possiamo credervi quando affermate che nulla avevate saputo del desiderio degli Ostunesi. Il teste Pasquale Di Cagno ha qui dichiarato, per confessione fattagli dal vostro amico Zaccaria, che voi ne eravate informato fin dai primi di settembre.

Ma dopo le due difese principali, Francesco Trinchera ai nunzii di Ostuni ne fa una subordinata e dice: se m'aveste semplicemente avvertito, io mi sarei fatto di fuoco a pro' della mia terra natale; non lo faceste, la colpa è vostra.

Allora il sindaco Sansone, uomo conciliante, uomo il quale vede nella pacificazione dei partiti l'ideale dell'ultima parte di sua esistenza mentre a noi giovani per ragioni di convinzioni e di energia morale, sembra che la pacificazione dei partiti sia cosa moralmente e politicamente condannabile, perchè dove i partiti non esistono le clientele germogliano, perchè dove non c'è lotta di principii, la lotta degenera in aggressioni personali, perchè dove impera la pacificazione dei partiti si può assicurare il feudalismo politico di un uomo ma non si giova al progresso dell'educazione popolare — il sindaco Sansone adunque, che vuol accomodare le cose pacificamente, alle dichiarazioni di Trinchera risponde: avete ragione. Ma non così presto si acquieta l'indomita fibra di *Antonio Barnaba*, che insiste e torna alla carica colla forza dell'idea fissa per il bene del suo paese. Egli dice che la prima visita tecnica avea tolta ogni speranza; ma il risultato della seconda visita rianimava la loro fiducia e perciò essi ricorrevano al deputato, figlio di Ostuni.

E dev'essere stata tanto eloquente ed efficace la parola del garibaldino sull'animo del Coriolano di Ostuni, che questi finì col dire: ebbene, lavorate, agitatevi; io sono impegnato per Francavilla, ma però, se nulla potrò fare per Ostuni, lascerò libero il campo ai miei

concittadini, ed io sarò il primo a gioirne il giorno in cui potrete inaugurare in Ostuni il Reclusorio.

L'indomani di queste dichiarazioni *Antonio Barnaba* corre a Bari a trovare il deputato di quel Collegio on. De Nicolò, ch'egli aveva conosciuto per mezzo del comune amico Vito di Cagno, gli espone la situazione delle cose e gli dice: voi che dai resoconti parlamentari abbiamo appreso a stimare come uomo di tempra energica, voi che, pur militando nel partito conservatore, avete saputo nelle discussioni parlamentari portar sempre la nota vera, la nota troppo rara nel Parlamento nostro dei veri conservatori moderni i quali non amano nascondere la verità, ma pel bene delle istituzioni che vogliono conservare portano il ferro rovente sulla piaga, voi che avete sempre dimostrato amore per la giustizia, e per le cause giuste avete sempre spesa la vostra eloquente parola, venite ora in soccorso di Ostuni; il deputato del nostro collegio, essendosi impegnato con Francavilla, non può occuparsi a favore di Ostuni; però ci ha incoraggiati a lavorare per altra via, promettendoci di non ostacolare l'opera nostra.

L'on. De Nicolò risponde: sta bene quello che dite, però lasciate ch'io ne scriva al deputato del vostro collegio per un riguardo doveroso.

Debito di cerimoniale codesto che voglio anche in qualche modo giustificare, non però fino al punto cui lo spingeva il De Nicolò quando diceva: perchè me ne occupi, mi occorre il *consenso esplicito* dell'on. Trinchera.

Ma se domani venisse da me un elettore del collegio dell'onorevole Bonacci e chiedesse il mio appoggio per una quistione di giustizia, io potrei bene per cortesia avvertire il mio collega della volontà che ho di occuparmene così come farebbe con me l'on. Bonacci se dovesse domani occuparsi di una quistione riguardante il collegio di Gonzaga. Voi, on. De Nicolò, volevate avvertire il deputato del Collegio di Ostuni, ed era un debito di cortesia sul quale nessuno potea muovermi rimprovero, ma non dovevate aspettare il consenso del vostro collega così come si aspetta il consenso dell'altro contraente sul mercimonio di una proprietà. Il deputato non ha alcun dritto di feudalità sugl'interessi del suo collegio, ogni altro può occuparsene, ed ha il dovere di occuparsene, perchè il deputato rappresenta l'intera nazione.

L'on. De Nicolò scrive adunque al Trinchera ai 25 di settembre. È qui che viene in campo quel lavoro di date su cui hanno abilmente giuocato i nostri egregi avversarii, ma che io intendo rimettere nei loro termini precisi.

Il 25 settembre l'on. De Nicolò chiede a Trinchera il consenso;

il 27 settembre il cav. Vito Di Cagno scrive al dottor Barnaba una lettera in cui dice: l'amico De Nicolò ha ricevuta tale risposta che rende impossibile l'occuparsi più oltre dell'affare.

È chiaro che la lettera di De Nicolò giunse a Trincherà il 26 settembre e che lo stesso giorno Trincherà rispose a De Nicolò in quei termini accennati da Di Cagno nella lettera scritta il 27 a Barnaba.

I nostri avversari hanno affermato che il 26 settembre l'onorevole Trincherà aveva già ricevuta la nota del Ministro della Guerra con la quale dava come definita la pratica del Reclusorio accordato a Francavilla.

Non è vero: la lettera di Afan De Rivera, datata 25 settembre, non poteva arrivare ad Ostuni il 26. È un'impossibilità anche ferroviaria. Ma poi, noi abbiamo abbastanza pratica della vita parlamentare per sapere che la data apposta alle note ministeriali non corrisponde al giorno della spedizione. Di solito passa qualche giorno dalla sua data prima che parta una nota colla firma del Ministro, quando il capo divisione gli ha portato la valanga di questa nuova forma della degenerazione parlamentare che sono le sollecitazioni dei deputati.

Io che per questa causa ho dovuto percorrere e ripercorrere quattro o cinque mila chilometri di strada ferrata, da Lecce al dolce nido dei miei conforti, ho avuto agio di osservare che per venire da Roma sin qui occorrono diciotto ore di ferrovia. La lettera di Afan De Rivera, anche firmata lo stesso giorno della sua data, anche ad esser partita da Roma col treno della mezzanotte del 25 settembre, non poteva arrivare ad Ostuni prima della sera del 26 e non può essere stata consegnata al Trincherà se non la mattina del 27. Cosicché l'onorevole Trincherà ha dovuto scrivere a De Nicolò prima di ricevere la lettera Afan De Rivera.

Ma Trincherà aveva ricevuto il 21 settembre il telegramma di Barnaba che lo interessava sul Reclusorio di Ostuni. Egli era a Roma e che faceva?

Quando in una delle prime udienze di questo dibattimento l'amico Rubichi esibì due lettere dell'on. Afan De Rivera, io rimasi veramente meravigliato che la parte civile ci offrisse così valido argomento in nostro favore.

La prima lettera, datata 11 settembre, dice: *Al Ministero non ancora nulla si è deciso sulla questione del reclusorio.* Ma la seconda lettera, di pochi giorni dopo, del 25 settembre comincia con un dato di fatto ch'è la più aperta condanna per l'on. Trincherà. Mi duole che la necessità della difesa mi obblighi a rilevare questo indizio, ma è circostanza essenziale che varrà ad illuminare il giudizio del Tribunale.

La lettera Afan De Rivera diceva così: *Carissimo Trincherà, in risposta alla tua lettera di ieri l'altro ti do la notizia che la decisione si è presa a favore di Francavilla, ecc., ecc.*

Ah! dunque l'on. Trincherà il 23 settembre ha scritto al sottosegretario della Guerra sollecitandolo per la decisione in favore di Francavilla-Fontana, il 23 settembre quando egli, Trincherà, aveva già ricevuto, due giorni prima, il telegramma di Barnaba che lo interessava a favore di Ostuni!

E il 24 venite al colloquio di Coriolano e dite: — *fate pure:* — ma nascondete ai nunzii di Ostuni di aver già bruciati i vostri vascelli.

Voi già sentivate che questa faccenda del Reclusorio diventava una corona di spine per la vostra deputazione politica; voi avete pensato che il calcolo, su cui giocava ieri la Parte Civile, dei 697 elettori di Francavilla, di fronte ai 1400 di Ostuni, perdeva ogni valore. Perché, signori del Tribunale, l'on. Trincherà allorchè si mosse in favore di Francavilla-Fontana, malgrado il numero minore di elettori, non sospettava punto che da Ostuni gli si sarebbe levato contro un vespaio così pericoloso. Orami si può esser sicuri che le conseguenze del processo, quale che sia il vostro pronunziato, cadranno sempre a danno suo, perchè o gl'imputati saranno assolti e la querela apparirà infondata, o saranno condannati e il sentimento popolare farà giustizia contro il feudalismo politico del collegio di Ostuni. *(Benissimo).*

Torniamo intanto alla cronistoria dei fatti.

L'on. Trincherà il 23 settembre ha scritto al suo amico Afan De Rivera: *Decidete.* E in soli 13 giorni — dall'11 al 24 settembre — il Ministero della Guerra, con insolita rapidità, adotta un provvedimento di una importanza così grave, contro il parere delle autorità militari locali!

Il dottor *Barnaba*, avuta il 27 settembre la risposta di Vito Di Cagno che gli faceva comprendere nulla poter sperare dall'on. De Nicolò, non si arresta, ha la sua idea fissa che assolutamente vuol far trionfare, va a Napoli a trovar l'on. Imbriani.

Imbriani, questo tipo di cavaliere dell'onore, della giustizia, della verità — Imbriani, al quale manca la feconda energia irresistibile di un ordine d'idee politiche che preveda e preannunzi l'avvenire, ma non l'esuberanza dell'anima adamantina, non la potenza flagellatrice contro gli aggressori, questo Imbriani che Napoli incantatrice dava all'Italia, che la Puglia italo-greca mandava suo messo politico nella nostra Capitale — Imbriani con quella franchezza ch'è dei caratteri onesti e leali dice a *Barnaba*: non posso occuparmi della faccenda, perchè il municipio di Corato aspirava ad avere il

Reclusorio, ma io l'ho sconsigliato; non potrei ora non sconsigliare anche voi.

Barnaba neppure si ferma; va da un'altra notabilità politica pugliese, che poco vive nel mondo parlamentare, tutto assorto nelle sue alte speculazioni filosofiche, Giovanni Bovio, ch'io pure ricordo qui in segno di ammirazione pel suo ingegno potente, se pure e nel campo scientifico, e in quello politico io mi sento lontano da lui. Giovanni Bovio dà al dottor *Barnaba* un biglietto di presentazione per *Afan De Rivera*. Il 30 settembre *Barnaba* va a Roma, e — sia detto fra parentesi — tutto è a sue spese, come risulta dai certificati allegati al suo processo. Va a Roma e vi trova l'onorevole De Nicolò il quale lo presenta ad *Afan De Rivera*.

L'on. De Nicolò ha avuto il torto di credere che quest'atto fosse qualche cosa che egli o non dovesse dire qui dinanzi al Tribunale ovvero che con lettera postuma potesse dire negando e negare dicendo.

L'on. De Nicolò adunque presenta ad *Afan De Rivera* il dottor *Barnaba*, e noi abbiamo avuta qui dall'illare, ingegnoso Sotto-segretario di Stato la deposizione fiorettata per la quale egli dicea (*l'oratore imita fra l'ilarità generale la voce dell'on. Afan De Rivera*) « l'affare di Francavilla è la cosa più normale di questo mondo; il Governo ha fatto sempre giustizia specialmente per le provincie meridionali... » e ciò per conchiudere — s'intende — che l'agire di Trinchera era stato correttissimo.

Ad *Afan De Rivera* io risposi che non ero persuaso delle sue affermazioni. Egli dichiarò che ci teneva a persuadere l'on. Ferri, forse perchè aveva dimenticato che qui non eravamo negli stalli di Montecitorio. Ad ogni modo egli mi dimostrò tale deferenza personale ch'io sento il dovere di ringraziarlo, pur mantenendo ostinatamente quello ch'io dissi a lui, cioè che le sue ragioni non mi avevano punto persuaso. E come nei laboratori anatomici il vivisettore prima di procedere alla sanguinosa operazione scherza con la povera bestiolina che ignara si presta alle ricerche della scienza, così io per sollevarmi un poco dalle preoccupazioni di questa causa, volli scherzare coll'autorevole testimone e dissi: ebbene, domanderemo i documenti della pratica del Reclusorio.

Afan De Rivera perdette allora la serenità del suo felice temperamento e si affrettò a prevenire l'ordinanza del Tribunale, dicendo: « il Governo non può accordarli ».

Oh! perchè mai? se voi dite che tutto è proceduto regolarmente! Perchè il Ministero non dovrebbe cogliere l'occasione per dimostrare che i panni sono lindi, che non c'è bisogno di bucato

in famiglia e che si possono esporre al sole per fugar tutti i microbi del sospetto?

Che sarebbe mai avvenuto, se il Tribunale avesse accolta la nostra istanza? *Afan De Rivera* fu invero troppo precipitoso nella negativa e dette a me, vivisettore, la persuasione che l'amministrazione della Guerra non volea mettere alla luce i documenti relativi alla concessione del Reclusorio a Francavilla-Fontana.

Ma la deposizione del capitano Ruggero ci ha illuminati abbastanza, i documenti voi non li volete fare di ragione pubblica, perchè il parere tecnico del Genio Militare era contrario a Francavilla, e con tutto ciò in soli tredici giorni voi decideste in favore di Francavilla contro i pareri tecnici che erano invece favorevoli a Massafra e ad Ostuni, giusta i rapporti — che potevate vedere e che infatti vedeste — del Genio Militare di Bari.

Fu dunque, come io dissi nella prima udienza, una precipitazione fulminea, fu un moto convulsivo nella vita burocratica del nostro paese per ricader nella paralisi cronica, destino di questo organismo burocratico che tanto sangue costa e tanto oro al popolo italiano.

Alla convulsione di quei primi giorni è subentrato il sonno ipnotico: tanto è vero, che dopo oramai quattro mesi a Francavilla non si è ancora smosso un sol mattone e al povero Sindaco Caroli non è arrivata neppure la comunicazione ufficiale. Al 1° gennaio 1897, i locali dovevano essere tutti belli e pronti; probabilmente — se pure — se ne parlerà al primo gennaio dell'anno venturo. L'ingranaggio burocratico ripiglia il suo giro lento e polveroso, che tanta polvere d'oro costa ai contribuenti. Mancato l'impulso dell'amico personale di Trinchera esso cade nella sua ibernazione abituale.

Quale la conclusione? Quella che ci è data dalla testimonianza di Lopez Nunes, confermata dal teste Giovanni Tanzarella.

Già accennammo alla deliberazione del 30 settembre con la quale il Consiglio comunale di Francavilla nel conferire la cittadinanza onoraria all'on. Trinchera, ebbe la sincerità di aggiungere: « per avere assicurato il Reclusorio a questa città a preferenza di altre che offrivano condizioni più complete ».

Lopez Nunes parla col capitano Ruggero sulla concessione fatta a Francavilla, e il Ruggero casca dalle nuvole nell'apprendere una così strana notizia e nella sua anima giovanilmente leale dice: questo fatto io non posso spiegarmelo se non per un atto d'ingegneria politica.

Ebbene; fu proprio l'ingerenza politica del deputato di Ostuni,

intimamente legato di amicizia col sotto-segretario al Ministero della Guerra. Senza ricorrere alla tavolozza dell'amico Rubichi che ieri scherzosamente parlava di colloqui amorosi tra il deputato ed il vice-ministro, una sola cosa possiamo affermare: che il Ministero ha compiuto un atto di favore amministrativo che io sento il dovere di rilevar qui e potrò ripetere anche fuori di qui se me ne verrà l'occasione. Io non ho mai pensato, nè penso — giova ripeterlo — che Francesco Trincherà sia il tipo basso e volgare dell'uffarista politico il quale agisce per sete di danaro. Il tipo morale e politico di Francesco Trincherà fu ieri l'altro descritto dall'amico Paladini in un mirabile sintesi della parte politica del nostro processo; egli è l'uomo che non sa resistere alla degenerazione delle funzioni parlamentari per mantener l'equilibrio politico del suo collegio, e cita a titolo di onore il fatto di non aver da dieci anni in qua diretto nè un rigo di programma nè un discorso ai suoi elettori, abbandonandoli a loro stessi. Ma allora, quando due interessi locali vengono fra loro a conflitto, messa fra l'incudine e il martello, la responsabilità politica di un deputato rimane schiacciata inevitabilmente. (*Applausi*).

Senza ripetere qui l'esame dei cinque articoli querelati, che con tanta saldezza sicura di criteri giuridici compiva magistralmente l'altro giorno l'amico Anastasia, vediamo ora se l'articolo di Antonio Barnaba dal titolo *Scuotiamoci!*, nel quale si accennava alla quistione del Reclusorio, abbia in sé il materiale della diffamazione punibile, non dimenticando che questa storia, irrefragabile perchè documentata in tutti i suoi più minuti particolari, aveva già fatto il giro di tutto il collegio d'Ostuni, tant'è vero che — come dichiarò il teste Tanzarella — c'era stata al riguardo una corrispondenza precedentemente sul *Corriere Meridionale*.

Nel numero 35 del *Rinnovamento*, pubblicato il 18 ottobre, si trova il primo degli articoli querelati: *Scuotiamoci!*

Avete sentito, signori del Tribunale, come i nostri avversarii abbiano abilmente ginocato sulle quistioni giuridiche relativamente alla incriminabilità di quest'articolo, ammettendo a parole, in linea generale, il diritto della pubblica censura, ma negandolo poi nel caso concreto dell'articolo di Antonio Barnaba; di questa pubblica censura che — come dice Enrico Pessina — è veramente l'eforato morale dei tempi moderni; di questa pubblica censura che — al dire dell'amico Anastasia — è il solo potere superiore a quello dei

deputati che stanno al sommo della scala sociale; di questa pubblica censura che non avrà da noi incensi rettorici, anche perchè ci sembra alquanto in ritardo qualsiasi elogio d'un diritto entrato già nella pubblica coscienza e che solo non può comprendere chi non sente l'anima di libertà che aleggia nel mondo moderno.

Rendo qui omaggio alla memoria del grande, immortale criminalista G. Filangieri che lasciava di sé monumento perenne nella gloria del genio italiano. Nell'aureo libro *la Scienza delle legislazioni* Filangieri dice: « *La legislazione penale deve cercare il suo corso della pubblica censura, perchè la legge penale nei suoi articoli rigidi, stretti, tecnici colpisce soltanto i veri e propri delitti; la pubblica censura è aiuto potente nelle lotte per la moralità e pel dritto rivelando i vizii e le colpe che rasentano il Codice penale e che la legge penale non può colpire* ».

Da un lato dunque la forma pubblica della lotta pel diritto, rappresentata dall'amministrazione della giustizia, dall'altro la forma privata della stessa lotta, rappresentata dalla pubblica censura.

Ora non c'è più come nel Medio Evo un abisso fra il diritto pubblico e l'attività individuale, ora che accanto all'opera del Pubblico Ministero per la persecuzione dei reati, si ritorna (come nel diritto amministrativo) all'azione popolare che la legge accorda ad ogni cittadino, poichè i cittadini non sono i servitori di alcuno ma i veri sovrani. Così di fronte ai mandatarii politici che usurpano il potere risorge la sovranità popolare, la sovranità di quel popolo che pur troppo si pasce di buone parole alla vigilia delle elezioni e troppo si dimentica ad elezioni compiute.

Questa forma di lotta privata pel trionfo del diritto esercitava appunto Antonio Barnaba col suo articolo: *Scuotiamoci!*

L'on. Bonacci accennava a due capitoli di Macchiavelli sugli accusatori e sui calunniatori, che il Semmola pone com'epigrafe del suo saggio sulla *pubblica censura*.

Ma lo sappiamo questo; sempre è così nella vita. *Bisogna soccorrere gli sventurati*: ma, se uno sventurato chiede in prestito cinque lire, gli si risponde: ho dimenticato il portafoglio a casa.

Dritto di censura, sì — dicevano i nostri avversari — dritto di libera censura quanto volete, purchè Antonio Barnaba non censuri il deputato Trincherà.

Si ammette il diritto in astratto, ma ogni esercizio di questo dritto nel caso particolare non è più libero dritto di accusa una calunnia volgare ed abietta.

Questo oggi a Lecce, domani lo stesso a Milano, sempre, dovunque. La parte civile riconosce nel popolo il diritto di censurare

l'opera dei suoi governanti, purchè però in fatto non li censuri, così come il governo italiano nei tempi prossimi passati ed anche presenti dice di rispettare il diritto di riunione, a patto però che i cittadini non si riuniscano. (*ilarità; applausi*).

È certo, o signori del Tribunale, che voi con la vostra sentenza, per decidere se l'articolo *Scutiamoci* rappresenti l'esercizio della pubblica censura ovvero sia la manifestazione di una volontà diffamatoria punibile, voi dovrete risolvere prima il conflitto cui accennava l'egregio rappresentante del Pubblico Ministero nella sua limpida requisitoria che a me ha dato l'immagine di tante aste di acciaio che il Pubblico Ministero — senza frange d'eloquenza — veniva piantando davanti e d'intorno a sè per formare un campo trincerato inespugnabile, entro il quale egli rimaneva inattaccabile nella sua coscienza e nei suoi convincimenti.

Voi dovrete armonizzare — dice il Pubblico Ministero — il diritto pubblico e il diritto privato in conflitto fra loro. Sono in parte d'accordo, ma credo, signor Presidente, ch'io avrò il consenso dell'animo vostro quando vi dirò che io sono così assetato di giustizia morale nel mondo, che anche il solo criterio della verità materiale non soddisfa l'animo mio. Io voglio dire per me un uomo può anche dire la verità e provarla, ma se l'animo suo abietto e volgare lo muove ad accusare per ragioni di ricatto, per me quell'uomo è un diffamatore degno di disprezzo, anche se ha detto la verità.

Che cosa è la verità nel giudizio penale?

Pretendereste da noi degli atti notarili a conferma di quanto noi abbiamo asserito circa l'opera spiegata dall'on. Trincherà a pro' di Francavilla-Fontana? Se così fosse, nessun cittadino potrebbe più avvalersi dell'*exceptio veritatis*.

L'*exceptio veritatis* — per quanto secondo me non rappresenti l'ultima parola del legislatore in fatto di diffamazione — è certo una conquista delle pubbliche libertà.

Diritto riconosciuto nella sua interezza ai tempi gloriosi di Atene e di Roma si spegne nel medio evo, allorchè nulla era permesso al cittadino di affermare, nè di vero nè di falso. Col risorgere delle pubbliche libertà lo si cominciò ad ammettere; i codici germanici furono i primi a riconoscerlo. In Inghilterra per molto tempo non fu riconosciuto che in sede civile e nei libelli famosi; più tardi lo si ammise anche in sede penale, principalmente quando il libello famoso era diretto contro un deputato.

Il sistema preferito nelle varie legislazioni moderne è il sistema misto, è il sistema del codice italiano, comune a molti altri codici.

Pochi, rarissimi codici accordano a chi scrive la prova della verità in maniera assoluta in ogni caso; pochi sono del pari i codici che questo diritto dell'*exceptio veritatis* negano sempre. La maggioranza dei codici moderni — come dicemmo — segue il sistema misto, accordando la prova della verità in tre casi:

1° Quando pel fatto attribuito alla persona offesa siasi aperto contro di essa procedimento penale;

2° Quando la persona offesa sia un pubblico ufficiale e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni;

3° Quando il querelante stesso domandi formalmente che si accerti la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

In questo processo abbiamo avuta un'indeterminatezza giuridica, alla quale non è sfuggita neppure la mente acuta del Pubblico Ministero.

In quale dei tre casi su cennati noi ci troviamo? Nel caso in cui il legislatore accorda all'imputato la prova *ipso jure* perchè il querelante è un pubblico ufficiale, ovvero nel caso in cui l'*exceptio veritatis* è accordata dal querelante?

Il Pubblico Ministero, invocando da voi l'esclusione della diffamazione ma la punizione per ingiuria con l'aggravante dell'art. 200, che contempla i delitti contro un membro del Parlamento, pare ritenesse che, dato pure nell'articolo *Scutiamoci* si contenesse semplicemente l'ingiuria, questa non potrebbe godere dell'ammnistia per l'aggravante dell'art. 200. Evidentemente l'egregio rappresentante della pubblica accusa nelle sue deduzioni andava al di là dei limiti giuridici della causa.

Tanto nella prima che nella seconda querela non s'invoca la qualità di deputato; Francesco Trincherà si querela come cittadino privato e l'origine del processo continua ed ha la sua cresima nella vostra ordinanza, con la quale fu esclusa la prova dei fatti relativamente all'episodio dell'espulsione dell'on. Trincherà dalla Società Operaia di Brindisi e ai traslochi dei funzionari, avvenuti per vendita dello stesso deputato, ai quali si accenna nel primo articolo dell'altro numero querelato sulla *Libertà della stampa*. Se Francesco Trincherà, anzichè come cittadino privato, si fosse querelato nella qualità di pubblico ufficiale, allora voi non avreste potuto negare agli imputati il diritto della prova dei fatti, giacchè questo diritto sarebbe loro spettato *ex lege*, non pel beneplacito del querelante. E ciò, tralasciando l'argomento capitale che l'art. 200 del codice penale invocato del Pubblico Ministero non è invocato nell'atto di citazione, mentre il codice di procedura penale richiede a pena di nullità sia indicato l'articolo di legge di cui si chiede

l'applicazione, tanto che per giurisprudenza costante si ritiene che perfino l'aggravante della recidiva debba essere indicata nell'atto di citazione, perchè l'imputato abbia modo di provare se l'aggravante esista o pur no nella condotta ante acta; di guisa che nei processi in cui la recidiva non venne espressamente mentovata nell'atto di citazione, il giudice non può applicare l'aggravamento di pena comminato per ragion di recidiva.

Esaminata brevemente la quistione dell'*exceptio veritatis* in questo dibattimento, un'altra dobbiamo ora vederne, quella che riguarda l'esistenza del dolo nella diffamazione, l'*animus injuriandi* ch'è ragione giuridica fondamentale sulla quale mi son doluto che gli egregi nostri avversari non abbiano sentito il bisogno di fermarsi un po' a lungo. Essi hanno presa la cosa molto alla leggera; hanno creduto bastasse l'aver affermato che qui si trattava di una calunnia abbietta, laddove il dolo si deve provare come qualunque altro elemento di reato e non soltanto presumere ed affermare.

Questo ha sostenuto nella sua onesta coscienza il Pubblico Ministero, cioè che il dolo si deve provare, perchè non si può presumere; ed al ragionamento di acciaio del rappresentante la pubblica accusa i nostri avversari due obiezioni hanno cercato di opporre.

L'on. Bonacci, a proposito del materiale dell'articolo, opponeva al Pubblico Ministero la stessa obiezione mossa dall'amico Rubicchi, purtroppo non più *onorevole*, intendo nel senso politico della parola. (*Harità*).

Ma prima di passare all'esame di queste obiezioni e alla quistione del dolo, sento l'obbligo di riassumere le osservazioni sul materiale incriminabile degli articoli querelati.

Anzitutto a me questa causa pare miracolosa, giacchè nella inevitabile difficoltà che ogni onesto denunciatore di fatti riprovevoli trova sempre nel fornirne le prove, che gli astuti malvagi di questa specie hanno cura naturalmente di non seminare per via, donde l'obbligo appunto nei giudici di tenere conto di questa difficoltà nel valutare l'*exceptio veritatis* — di fronte a questa così frequente difficoltà, noi per dare una prova dei fatti nulla avremmo potuto nè desiderare nè immaginare di più completo.

Certo, se volete dei documenti notarili che provino i fatti più o meno disonorevoli rivelati in un articolo, voi invano attenderete questa prova in qualsiasi processo; ma voi dovete nella vostra coscienza domandarvi se, date quelle prove, non si debba concludere che il pubblicista sapeva di dire la verità. Questo è il grado di prova della verità che la legge richiede: non la prova preco-

stituita, non il documento formale che il querelato debba fornirvi delle sue narrazioni.

Non solo: ma prima di quella domanda, un'altra voi dovete proporvi in tema di diffamazione, e ricercare se alcuna determinazione ci sia in quelle affermazioni generiche contenute nell'articolo di *Antonio Barnaba*.

E qui abbiamo assistito ad un altro abile giuoco della parte civile. Le espressioni contenute nell'articolo *Suotiamoci* sono evidentemente indeterminate, ma hanno assunto determinazione precisa in seguito al dibattimento.

Quando c'è stata accordata la prova della verità, allora soltanto noi abbiamo spiegato a chi si riferissero le parole dell'articolo. Questa determinazione è venuta dopo l'apertura del dibattimento.

Voi, o signori del Tribunale, dovete dunque guardarvi dalle illusioni retrospettive della vostra coscienza. Adesso i fatti sono determinati, perchè i testimoni da voi interrogati, i documenti da noi esibiti li hanno precisati, ma voi dovete riportarvi al tempo in cui fu pubblicato l'articolo incriminato: a quell'epoca voi dovete vedere se c'era in esso qualche circostanza speciale che nella sua determinatezza costituisce l'elemento materiale della diffamazione. Immaginate che questo dibattimento non fosse avvenuto; se voi aveste presentato ad alcuno quel numero del *Rinnovamento* e gli aveste detto: leggete questo articolo firmato *Antonio Barnaba* e ditemi che cosa ci trovate di accuse precise e determinate — avreste ricevuta questa risposta: nulla posso dirvi, perchè questo articolo nulla mi dice: vi si parla del Reclusorio, del Liceo, ma io non apprendo da esso che delle cose vaghe, generiche, nessuna precisione di fatti.

L'on. Bonacci, criticando il sistema antiquato — secondo lui — del Pubblico Ministero, il quale seguiva l'analisi materiale dell'articolo diceva: — basta il convincimento morale. E si adagiava così sul piano inclinato delle supposizioni, le quali nel tema della giustizia penale o non hanno alcun valore o ne hanno uno molto pericoloso: si metteva nel campo dell'impressionismo, sostituendo alla prova oggettiva dei fatti la convinzione soggettiva, giungendo fino alla mostruosa conclusione che per applicare l'art. 393 del codice penale bastava che il fatto fosse *virtualmente* determinato.

Ma allora dov'è più la differenza tra il giudice togato e il giudice popolare? Comprenderei il ragionamento di Bonacci in una Corte d'Assise: il giurì, non possedendo cognizioni tecniche, giudica, fino ad un certo punto, per impressione. Sistema cotesto che per me non presenta grandi simpatie, convinto come sono che ognuno

a questo mondo debba fare il suo mestiere, e la funzione di rendere giustizia è molto seria e grave. Come uomo politico posso vedere nella giuria una garanzia delle pubbliche libertà e lamentare che ad essa siano sottratti precisamente i reati politici e di stampa, vera materia adatta all'impressionismo, mentre poi le si lascia la cognizione dei reati comuni contro le persone o la proprietà. Io posso lamentare il movimento a ritroso che si è tentato nella legislazione penale, sottraendo alla cognizione dei giurì i reati di sua specifica competenza: posso non consentire nell'abolizione dei giurì finchè non ci sia, prima, un migliore ordinamento giudiziario; ma il sistema del convincimento morale, quello che il Carmignani chiamava *sistema del Cadì*, giustizia turca senza motivazione, può fino ad un certo punto giustificarsi nelle Corti di Assise; nei Tribunali, è assolutamente sbagliato.

A che Gaetano Filangieri avrebbe scritto quella splendida monografia sulla motivazione delle sentenze, affermando che quel giudice il quale non motiva la sua convinzione legale non dà garanzia di aver fatto giustizia? A che la procedura penale vuole nella sentenza la motivazione di fatto e di diritto, la quale porti logicamente alla deduzione ultima del convincimento del magistrato?

Il convincimento morale a base d'impressionismo bisogna lasciarlo da parte, massime dinanzi al giudice togato, il quale deve dar ragione di ogni sillaba della sua sentenza, altrimenti arriviamo all'elastico della *determinazione virtuale* che sarebbe enorme deviazione delle regole più elementari della giustizia e delle funzioni legali. Perchè quando il giudice travalica questa diritta linea del diritto e crede invece potersi mettere in un cerchio di gomma elastica che si allarga e si restringe per le proprie impressioni soggettive, si cade nell'arbitrario, che giunge a condannare non i fatti, ma le opinioni supposte nel giudicabile o, coll'esempio del tiranno antico, perfino i sogni della vittima presignata. Così soltanto, per la intrusione della politica nella giustizia, si arriva, come si è pure arrivati, sotto l'influsso delle leggi eccezionali, perturbatore di ogni retto criterio giuridico, a quelle sentenze in cui si affermava la potenzialità del pericolo nei reati politici, mentre il pericolo è per sè stesso un danno potenziale, e affermando un pericolo potenziale si afferma l'assurdo di una potenzialità di potenzialità! Momento di aberrazione della nostra giurisprudenza, dappoichè, quando si abbandona la linea precisa dei fatti, non si può che arrivare alle conclusioni più ingiuste e nessun cittadino può avere più la sicurezza giuridica della propria attività sociale, nessuno di noi potrà domani, senza pericolo, scrivere o pubblicare o dire cosa alcuna quando si pensa che può ca-

pitare una querela per diffamazione e che il giudice potrà vagare nell'arbitrio più sconfinato delle sue impressioni soggettive invece di andare alla ricerca dei fatti positivi e delle prove, invece di chiudersi inflessibile nelle barriere del diritto, che nasce dal fatto, le quali sono garanzia della società contro i delinquenti, ma nel contempo garanzie di libertà per i cittadini onesti contro gli abusi e i soprusi del potere sociale.

Qual'è la frase che nell'articolo *Scuotiamoci* accenna all'affare del Reclusorio?

Sono due o tre periodi che bisogna rileggere serenamente e con l'avvertenza già da me fatta, che cioè non bisogna con giudizio preposterò attribuire ai fatti indicati nell'articolo quella determinatezza e precisione ad essi venuta solo in seguito al dibattimento.

Antonio Barnaba diceva: « L'ultima e più fosca pagina di cronaca paesana reca questa eloquente antitesi: tutta Ostuni da una parte, l'onorevole deputato dall'altra: formula questa che dà per risultato: Ostuni senza Reclusorio militare. E la soluzione non poteva essere diversa, perchè la volontà del terribile *Giove tonante* è superiore alla vostra, o miei cari concittadini, e l'abilità del magniloquente deputato è superiore a quella di un semplice ed umile amministratore comunale. A nulla valse una favorevole ispezione governativa che additava nel grandioso edificio di suora Fuentes, qui in Ostuni, la sede più opportuna pel Penitenziario militare, per ragioni topografiche, igieniche e tecniche. A noi non resta che rimpiangere gli immensi benefici ecc ».

Orbene, datemi un lettore imparziale, impregiudicato nella questione e vediamo se egli possa trovar niente di diffamatorio in quest'allusione che *Antonio Barnaba* fa alla questione del Reclusorio.

Sono frasi vaghe dinanzi alle quali chi non sa i fatti precisi deve dire: ma qui non è scritto nulla di disonorevole all'indirizzo del deputato Trinchera; l'azione può essere lecita o illecita, si afferma soltanto che Ostuni, non avrà il Reclusorio perchè il deputato Trinchera non ha secondati i desideri di quei cittadini.

C'è niente di diffamatorio in questo? Ma per poterlo affermare i nostri avversari hanno avuto bisogno di invocare nientemeno che una teoria del legame sotterraneo fra l'uno e l'altro articolo!....

Io vi confesso francamente che finora la mia fantasia di studioso di discipline giuridiche non era arrivata a immaginare questa portentosa teoria di un legame fra due articoli, dei quali uno si sa da chi è scritto e l'altro no.

Il collega Rubichi col suo solito elastico sistema del convincimento morale sosteneva: il secondo articolo pel Reclusorio fu ispi-

rato da Barnaba. Io dal canto mio potrei rispondere: Ho il convincimento morale che quell'articolo fu ispirato da una delle ombre umane di questo processo, Rodio, l'assessore di Ostuni, che pure fu tra i nunzii della città natale a *Coriolano-Trincherà*. Oh! perchè non potrebbe essere lui il birichino simpatico ispiratore dell'articolo narrativo dell'emozionante colloquio? Il mio sì per Rodio vale quanto il sì di Rubichi per Barnaba.

Datemi le prove — dice giustamente il Pubblico Ministero, richiamandoci dai voli fantastici alla realtà delle cose e della legge. Ma prove non ci sono nè per ritenerlo ispirato da Rodio, nè da Barnaba. E chi sa che anche il vecchio sindaco Sansone non abbia sentito il prurito di accostarsi alla stampa di Ostuni? Egli, per quanto amico della quiete, non può non aver sentito pel suo sindacato il fuoco giovanile che l'anima di *Onofrio Petraroli* spirava dalle colonne del *Rinnovamento*, di *Onofrio Petraroli*, che combatteva le nobili lotte del pubblico bene anzichè rimanersene giovine neghittoso a consumare il suo tempo nella bottigheria o nella farmacia, prendendo parte alla lotta politica di cui ci parlava l'avvocato Rubichi, tra l'ipecaquana e l'anisetta? Chi sa — dicevo — che il sindaco Sansone non abbia raccontato lui ai redattori del *Rinnovamento* l'affare del colloquio-ambasceria con Trincherà?

Ad ogni modo qualsiasi legame fra i due articoli manca, nè questo legame può crearlo dal niente, per sola fantasia, il Tribunale.

Gli articoli incriminati possono infatti dividersi in tre categorie: — 1. L'articolo firmato Antonio Barnaba, del quale si conosce l'autore e si discute sull'esistenza del materiale diffamatorio; — 2. L'articolo sul Penitenziario, del quale è ignoto l'autore; — 3. I tre articoli del numero 2, anno III, sui quali la parte civile, non avendo potuto querelare noti ed influenti avversari del potere politico di Francesco Trincherà, s'è contentata di chiamare dinanzi a voi la figura serena ed arguta del gerente *Valentini* e l'ancor più serafica figura del tipografo *Tamborrino*, vittima ignara del genio di Guttemberg.

Nessun legame sotterraneo possibile fra i vari articoli.

È inutile ch'io m'intrattenga su ciò. Il Tribunale vede che la nostra tesi è questa: — l'articolo *Scuotiamoci* non contiene alcun materiale di diffamazione, perchè nessun fatto determinato vi si contiene, ma allusioni generiche che nessuno potrebbe determinare se non dopo il cumulo delle prove raccolte nel lungo dibattimento. Manca adunque il materiale della diffamazione e dimostreremo poi che manca pure l'*animus injuriandi*: ma prima di passare a questo esame dell'elemento psicologico sosteniamo come tesi subordinata

sul materiale diffamatorio, che ad ogni modo fu raggiunta la prova della verità per tutti gli articoli querelati.

Crediamo aver luminosamente dimostrata la verità di quanto era affermato dal *Rinnovamento* circa la questione del Reclusorio; occupiamoci ora della prova della verità relativamente alle altre due questioni, quella del *Liceo* e l'altra dell'*aggio esattoriale*.

Che cosa dice *Antonio Barnaba* nel suo articolo incriminato?

« L'uomo caro al nostro paese per l'aumento dell'aggio esattoriale, per l'opera promessa e non prestata a favore del nostro nuovo Liceo, doveva essere coerente a sè stesso ».

Questo è tutto il materiale della diffamazione per ciò che riflette le questioni del Liceo e dell'aggio esattoriale. Non una parola di più, non una di meno. Ora, chiunque non sapesse la cronaca vera della città di Ostuni su questi due argomenti non potrebbe dalle frasi, che ho avuto l'onore di leggere al Tribunale, assodare alcuna precisione di fatti. Dunque nell'articolo materiale diffamatorio non esiste se non quando la precisione de' fatti venga dopo la querela, dalla discussione avvenuta nel pubblico dibattimento.

Il Liceo.

A questo proposito devo dichiarare che una delle spiegazioni della condotta serbata dall'onorevole Trincherà per quanto si riferisce al Liceo di Ostuni come del pari per l'affare del Reclusorio e dell'aggio dell'esattoria la si può ritrovare in una ragione comune, la lotta dei partiti.

L'avvocato Pietro Trincherà si affaticava per istruirmi sulla identità delle lotte amministrative e politiche che si verifica in questa estrema parte d'Italia.

Su per giù io credo che anche nelle altre parti d'Italia la lotta amministrativa ha molti punti di contatto con la lotta politica, perchè — quantunque per una delle solite menzogne convenzionali si predichi costantemente che le amministrazioni locali non devono fare politica — pure vediamo che la politica vi fa capolino tutti i giorni.

E dopo tutto che cosa è la politica?

È un modo di sentire sulla cosa pubblica quindi anche sull'amministrazione della cosa pubblica. Nell'amministrare un municipio il partito conservatore seguirà naturalmente un criterio ben diverso da quello che possa essere seguito dal partito democratico o dal socialista.

È inevitabile che nelle amministrazioni si faccia anche la politica; questo legame può essere onesto o malefico, secondo che la politica assume forza espansiva e feconda per diverso indirizzo di

principii o pressioni e contorsioni di feudalismo e di favoritismo personale; ma il legame c'è sempre.

In Ostuni si sono avvicinati al potere vari partiti. Finchè è al potere il sindaco Angelo Tanzarella, il partito municipale era col deputato Trincherà nei migliori e più cordiali rapporti: al sindaco Tanzarella succede il sindaco Orofalo, di partito contrario, e naturalmente i rapporti con Trincherà non sono cordiali. Viene poscia nominato sindaco il signor Sansone e ancora meno cordiali diventano i rapporti per la potenza politica del partito Trincherà e la potenza amministrativa del partito Sansone.

Ecco come si spiega il diverso contegno del deputato Trincherà verso gl'interessi del comune di Ostuni, dei quali uno dei principali era il Liceo.

Finchè era sindaco l'amico Tanzarella l'onorevole Trincherà era caldo propugnatore di quegli interessi e proponeva un prestito di L. 50,000 per riuscire al pareggiamento del Liceo.

I nostri avversari son passati un po' troppo alla svelta sopra questa circostanza di fatto spiegando che, se sotto il sindaco Orofalo l'idea del prestito venne abbandonata, ciò avvenne perchè l'amministrazione disse di aver cambiato programma economico, volendo ritrarre dal Dazio consumo il maggiore introito anzichè far debiti.

Ma il teste Orofalo ci spiegò la cosa ben diversamente; quando egli salì al potere, il Governo respinse la pratica del prestito imponendo delle condizioni molto onerose. Solo dopo che Orofalo venne invitato a rinnovarla sotto quelle condizioni inaccettabili fu cambiato il programma e si pensò di domandare alle risorse del dazio il nuovo sacrificio per l'interesse della città.

Avete dunque quest'indizio importante che vi dimostra come l'attività politica dell'on. Trincherà nelle anticamere dei Ministri cambiò solo perchè in Ostuni ad un sindaco del suo partito era succeduto un sindaco avversario. La pratica pel Liceo adunque venne respinta, ed abbiamo di qui la spiegazione del contegno successivo tenuto dall'on. Trincherà di fronte all'amministrazione di Ostuni.

E qui cade in proposito l'episodio dei moti di Ostuni, che non costituiscono un elemento estraneo alla causa, come conveniva dire alla parte civile, ma rappresentano invece uno di quei tali indizii che alla coscienza illuminata del giudice danno modo di vedere quali rapporti politici intercedessero fra il deputato Trincherà e l'amministrazione comunale di Ostuni.

Due fasi presenta questo episodio: i moti e il processo.

Quanto al processo devo ringraziare l'avv. Trincherà che ha

voluto citare alcune parole da me pronunziate in difesa de' contadini mantovani trascinati innanzi alle assise di Venezia solo per aver domandato un aumento del loro misero salario. È un fatto che tutti ricordano, pel quale l'on. Depretis aveva autorizzato l'autorità giudiziaria a rilasciare i mandati di arresto in bianco. Io come difensore di quei disgraziati dimostrarai come il processo non prove presentasse ma semplici sospetti, e pronunzierai quelle parole che l'avv. Trincherà ha voluto per bontà sua ricordare e che io ripeto ancora una volta « non è a base di sospetti che si può condannare « un cittadino, ma ci vogliono le prove della sua reità ». E v'insisto anche a riguardo dei cinque odierni imputati: « non bastano « le vane ombre, non bastano le vaghe supposizioni, ma prove « vogliono essere, prove, nient'altro che prove ». Questa è la sola garanzia dei processi penali.

Il processo di Ostuni ebbe soluzione favorevole agl'imputati, pei quali non fu provato nè l'assembramento sedizioso nè la resistenza e l'oltraggio alla pubblica autorità. Ma non è sotto questo punto di vista che io intendo esaminare i moti di Ostuni, sibbene dal lato politico e amministrativo.

Sappiamo che i moti avvennero in dieci giorni.

Il primo giorno, la domenica, la popolazione insorge contro l'amministrazione comunale perchè questa aveva applicato improvvisamente l'aumento del dazio sulle farine, che prima aveva annunciato si sarebbe applicato con un certo lasso di tempo.

Io posso anche ammettere che il moto scoppiato il primo giorno abbia avuto la sua gran parte di spontaneità negli animi popolari, perchè sono in questo d'accordo con l'amico Rubichi, che cioè la teoria dei sobillatori non sia una teoria esatta ed apprezzabile. I sobillatori non possono mai creare dal niente un movimento popolare; ci dev'essere sempre la predisposizione degli animi alla ribellione, stanchi dell'oppressione e delle ingiustizie, ed allora basta una scintilla perchè l'incendio divampi.

La domenica dunque il movimento popolare fu in gran parte spontaneo, non altrettanto il lunedì. Il partito Trincherà aveva capito tutto il vantaggio che da quei moti si potea ricavare ed ecco come il lunedì, nonostante il Consiglio comunale avesse decretata l'abolizione del catenaccio, i moti si ripetettero. Il partito Trincherà evidentemente aveva tutto l'interesse a mantenere l'agitazione contro un'amministrazione che politicamente gli era avversa.

Francesco Cavallo, una delle figure più caratteristiche di clienti politici, ci raccontò di essere stato portato *in trionfo dal popolo*. Egli aveva fatto parte della commissione venuta qui a Lecce dal

Prefetto a domandare di assumere, essa, nientemeno che il governo provvisorio del municipio di Ostuni come se un Prefetto potesse affidare il governo provvisorio di un comune a Francesco Cavallo, come un altro aveva potuto concedere l'esattoria per un quinquennio a Luigi Cozzolino!

In seguito ai moti di Ostuni l'on. Trinchera presenta e svolge un'interrogazione alla Camera, alla quale rispose il sotto-segretario d'allora per gli interni on. Galli.

I miei avversari della parte civile hanno, a questo proposito, creduto di solleticare il mio senso politico di eterno antiministeriale, perchè nel paese di Montecitorio vi sono due tipi speciali di deputati: gli eterni ministeriali e gli eterni antiministeriali.

Io fortunatamente ho votato sempre contro tutti i ministeri, perchè sono fermamente convinto che, cambiando il maestro di cappella, la musica rimane sempre la stessa, ed io contro la musica protesto e voto. (*Hariti, applausi*).

Perciò quando gli avversari mi dicevano che non bisognava prestar fede alle parole dell'on. Galli, che faceva parte di quel ministero nefasto il quale aveva dato all'Italia l'obbrobrio legale degli stati d'assedio e delle leggi eccezionali, io mi rallegravo fra me stesso di questa in gran parte postuma concordia di sentimenti, perchè ho visto con piacere in quest'aula giudiziaria condannarsi dalla parte civile quelle leggi eccezionali cui non fu negato il voto quando l'on. Crispi lo domandava (non parlo di lei, on. Bonacci, ma di qualche altro onorevole che non seppe dar voto contrario), salvo a criticarle dopo per l'abbandono del ministero, quando si sentiva il puzzo del cadavere, per voltar la faccia verso il nuovo astro che sorgeva.

Signori del Tribunale, tra le immagini oratorie alle quali noi siamo costretti talvolta ricorrere per sollevare l'animo degli ascoltatori dal tedio delle nostre argomentazioni di fatto o di dritto, e per le quali io ho ieri sinceramente invidiata la miniera inesauribile dell'amico Rubichi, fra le immagini oratorie del nostro consueto bagaglio defensionale ne ho qualcuna che può non essere mia proprietà professionale, perchè raccolgo dovunque il buono, e, come non mi lamento se altri prende a me le immagini che vado dicendo per le aule dei tribunali e delle università, così qualche volta non mi faccio scrupolo di domandare ai maestri dell'arte forense qualche immagine adatta in quistioni giuridiche.

Nella quistione dei moti di Ostuni c'è un'immagine molto significativa e che io ripeto volentieri: quello del pilota che nel mare agitato riconosce come indizio rivelatore di un pericolo nascosto,

di un continente sommerso, la punta di uno scoglio che appena sornuota sulla schiuma delle onde, e che agli occhi del navigante inesperto può non avere alcun significato importante.

In questi moti di Ostuni fra le deposizioni testimoniali c'è stata la piccola punta di scoglio che a me ha rivelato tutto il continente sommerso delle condizioni politiche di quel collegio.

L'indizio è questo. La sera della domenica il sindaco Orofalo, volendo sedare il tumulto popolare, pensò di dare le proprie dimissioni da sindaco. Egli disse: voi insorgete nella piazza contro un atto dell'amministrazione della quale io sono il capo; ebbene per soddisfazione della coscienza popolare io mi dimetto.

Ma a chi presenta le sue dimissioni il sindaco Orofalo?

Lo disse egli stesso: all'onorevole Trinchera.

È inuile ogni commento, se pur non si evoca inevitabile il ricordo delle scene medioevali di sottomissione del vassallo domato all'onnipotente feudatario.

E che fa l'onorevole Trinchera? Prende la lettera delle dimissioni e se la conserva.

Se, stando nel mio collegio, si presentasse a me un sindaco a rassegnarmi le sue dimissioni, io comprenderei subito che dovrebbe entrare in funzioni il dilettante di psichiatria.

Ma l'onorevole Trinchera pensa diversamente; la sera della domenica prende la lettera delle dimissioni e la restituisce soltanto l'indomani, quando le dimissioni furono respinte dal Consiglio.

Voi vi trovavate dunque sulla piazza lì ad Ostuni, per pacificare gli animi? Voglio crederlo pel vostro decoro e pel bisogno che sente l'animo nostro di non veder sempre e dovunque il male; posso muovervi rimprovero perchè in altre occasioni non vi trovate mai in mezzo ai vostri elettori; ma nei moti di Ostuni voi siete là, i vostri capitani sono là, e poi vengono a Lecce a domandare il Governo provvisorio.

Dunque, come ci ha affermato il teste Appellus, tenente dei carabinieri, che ai moti di Ostuni fu presente e di essi e dei loro motivi assunse minute informazioni, la ragione vera è che il partito Trinchera voleva sollevare difficoltà contro l'amministrazione Orofalo, perchè di diverso partito, e sperava così di ottenere lo scioglimento del Consiglio comunale, perchè il feudalismo politico non vive senza i vassalli politici, che gli restino sottomessi. Ecco perchè questi moti di Ostuni spiegano la condotta di Trinchera verso l'amministrazione comunale di Ostuni, anche nella quistione del Liceo, che dobbiamo ora discutere, così lumeggiata nei suoi reconditi moventi, a proposito dell'articolo di *Antonio Barnaba*.

A questo riguardo devo dichiarare che l'onorevole Trinchera non poteva essere più disgraziato di quanto lo fu nell'incidente del Liceo.

Egli — come giustamente notava l'amico Paladini — ha adottato questo sistema di difesa: ha dichiarato che non sapeva nulla di nulla di tutto quanto avveniva nel suo collegio circa le quistioni additate nell'articolo incriminato; quindi nulla sapeva del Reclusorio, nulla degli offerenti per l'esattoria, nulla del Liceo.

Ebbene per quest'ultima parte l'onorevole Trinchera ebbe la sventura di ricavere la più aperta delle smentite dalla copia autentica del telegramma che egli, assistendo col prefetto alla inaugurazione del Liceo, in favore di questo, inviava al ministro Baccelli.

Non è vero dunque che ignorasse le pratiche pel pareggiamento del Liceo. Noi abbiamo provato che il Liceo di Ostuni fu dichiarato comunale con deliberazione del Consiglio comunale del 29 ottobre 1895; che il 16 novembre vi si recarono a visitarlo il prefetto, il sottoprefetto di Brindisi, lo stesso Trinchera e altri deputati. E nella bozza del telegramma spedito da lui, Trinchera, al Ministro della Pubblica Istruzione si leggono queste testuali parole: « Oggi alla presenza del prefetto, provveditore, sottoprefetto, rappresentanza municipale si è inaugurato Liceo comunale annesso a questo Ginnasio pareggiato. Tutti hanno fatto voti perchè tale istituto sia presto dichiarato pareggiato, tanto più che nessuna spesa costerà allo Stato. Io, fidente nell'ingegno, patriottismo vostro, ho pubblicamente dichiarato che fra giorni rivolgerommi direttamente a voi come ad amico di ogni progresso, ecc. ».

Dunque fin dal 16 novembre 1895 Francesco Trinchera conosceva che il Liceo di Ostuni era *comunale*, ed io non so veramente spiegare l'autodifesa da lui tentata quando venne a dirci che nulla sapeva delle pratiche pel pareggiamento, e che per la sessione di esami non se ne occupò perchè non voleva trattare con un semplice privato quale il professore Calamo.

Dal pubblico dibattimento è stato assodato che due erano le quistioni relative al Liceo: il pareggiamento e la sessione degli esami. Tant'è vero che l'articolo di *Antonio Barnaba* è indeterminato e non ha nulla di diffamatorio, che la prova della biforcazione dei fatti è risultata solo dal dibattimento, e voi, leggendo l'articolo di Barnaba, non sapete se le sue parole alludano all'una o all'altra quistione.

Si desiderava dunque la sessione di esami ad Ostuni, e il Pubblico Ministero durante la quistione ha avuto l'abilità di far risaltare questa circostanza di fatto: che cioè il prof. Calamo non era un semplice privato, ma aveva avuto la nomina a preside del Liceo di Ostuni dal Regio Provveditore agli studi. Rivestiva dunque una carica uffi-

ciale e poteva benissimo per gl'interessi dell'istituto rivolgersi all'onorevole Trinchera: anche senza dire, che quando un privato dà così nobile esempio di abnegazione e di lavoro pel pubblico bene, come il prof. Calamo, che a suo rischio si assumeva l'azienda del Liceo di Ostuni, che non è qualche grossa fornitura o esattoria, è veramente strana e quasi direi feudale la difficoltà opposta, di trattare con un cittadino privato per cose di pubblico interesse.

Del resto noi sappiamo che l'onorevole Trinchera dapprima accolse benevolmente il prof. Calamo e gli promise tutto il suo appoggio.

La sessione degli esami era una quistione vitale pel Liceo di Ostuni, senza di essa tutti gli alunni si sarebbero allontanati. Il Calamo aveva avuta la promessa da Trinchera quando la fine dell'anno scolastico era ancora lontana. Allorchè l'epoca degli esami è per avvicinarsi, invano egli aspetta che l'onorevole Trinchera mantenga la promessa fattagli. Gli viene allora un'idea semplicissima: scrivere nuovamente al deputato Trinchera includendo un francobollo per la risposta. E qui abbiamo un altro momento di obnubilazione intellettuale nella testa dell'onorevole Trinchera, il quale mi ha fatto dubitare che avesse anch'egli un'idea fissa incastonata in qualche cellula del suo cervello, l'idea fissa del *feticismo* per le forme esterne. Alle formalità esterne noi vediamo infatti che l'onorevole Trinchera ha subordinato sempre, per le risultanze di questa causa, la sostanza del pubblico bene.

Infatti, era per quistione di forma l'affermazione che l'onorevole Trinchera nulla aveva saputo del desiderio in Ostuni di avere il Reclusorio, solo perchè il municipio non gliene aveva fatto solenne partecipazione in carta bollata e timbrata, mentre tutti ne parlavano quando egli nella fine di agosto era in Ostuni e ne leggeva gli articoli sul *Rinnovamento!*

E sempre quistione di forma era pur quella di non essergli stata comunicata *ufficialmente* la deliberazione consigliare con cui era stato dichiarato comunale il Liceo di Ostuni. Ma se per altra via n'eravate informato, a che sacrificare l'interesse del pubblico bene ad una meschina quistione di forma? alla mancanza di un atto burocratico?

Ma l'idea fissa del cerimoniale inamidato nell'onorevole Trinchera diventa veramente esilarante nella quistione del francobollo incluso nella lettera e della risposta pagata nel telegramma.

Un grido dell'anima mi sfuggì all'udienza in cui l'onorevole Trinchera manifestava il suo profondo dolore per aver ricevuto il francobollo di risposta. Io allora esclamai: volesse il cielo facessero tutti così! Io sulle funzioni del deputato politico ho delle opinioni molto diverse da quelle dell'on. Trinchera. L'on. Trinchera crede che uno

de' doveri del deputato sia quello di andare incontro anche al sacrificio postale dei francobolli per rispondere ai sollecitatori di interessi locali o personali. Io credo invece che il deputato debba sempre occuparsi degl'interessi generali e il meno possibile degl'interessi personali, a meno che non siavi una ragione di giustizia, specialmente se si tratti di proteggere un oppresso contro un oppressore. Ma io so peraltro che mia moglie, alla quale, per la divisione del lavoro familiare, ho volentieri affidata l'amministrazione della nostra modestissima azienda e dei frutti del mio molteplice quotidiano lavoro, alla fine di ogni mese ha sempre una lagrima benevola per le spese postali, uno dei capitoli più pingui e più straripanti nel bilancio della nostra famiglia!

Ecco perché io dicevo: ma se tutti coloro che domandano l'opera nostra ci rimborsassero almeno le spese di posta, oh quanti già refrattari alla vita politica si riconcilieranno forse con essa! E forse chi sa che una delle ragioni recondite per cui il sorridente mio amico Rubichi abbandonò il paese di Montecitorio, non sia stata appunto questa! (*ilarità, applausi*).

Ebbene, l'on. Trinchera invece spinge a tal punto la passione pel cerimoniale, che qui, con accento drammatico e sincero, in pubblica udienza ci confessava invece, che il francobollo per la risposta inviata dal prof. Calamo lo aveva « *profondamente addolorato* »! E non perchè lo ritenesse segno di minore rispetto: ma perchè fra i pochi paragrafi del suo programma politico pare ci sia quello, che egli dice notorio in tutta la provincia di Lecce, di voler sostenere con animo invitto, con sacrificio sereno, tutte intere le spese postali del suo mandato parlamentare!

E questo sarebbe, secondo la parte civile, la grave, inconfutabile ragione per cui l'on. Trinchera più non si sarebbe occupato del Liceo di Ostuni. Ah! francobollo fatale..... di quanto mal fu madre la tua spedizione!..... (*ilarità, applausi*).

Ancora una parola per concludere sulla questione del Liceo.

Obbiettava l'avvocato Rubichi che non a Trinchera doveva farsi carico se il Liceo non ottenne il pareggiamento, sibbene a Barnaba, il quale, allorchè salì al sindacato l'egregio cavalier Sansone, prese su di costui una certa prevalenza e non curò di far giungere all'onorevole Trinchera sollecitazioni ufficiali circa gl'interessi del Liceo: tutta la colpa quindi a Barnaba.

Quest'abile diversione dell'amico Rubichi trova aperta smentita nel risultato dei fatti della causa da me riassunti finora.

Il prof. Calamo aveva la qualità ufficiale di preside del Liceo ed agiva di pieno accordo e per incarico dell'autorità municipale. Tanto

è vero, che la scusa ingegnosamente architettata dall'avv. Rubichi non fu per nulla accampata dall'on. Trinchera, il quale invece schiettamente confessava che per una meschina quistione di francobollo non credette occuparsi di un interesse così sentito nel suo paese!

Ma in quest'episodio del Liceo — lo ripeto — l'on. Trinchera non poteva presentare una difesa più infelice, compresa quella stragiudiziale del prof. Grossi, piovuta all'ultimo momento come un bolide inaspettato.

Alla vigilia della deposizione del teste Calamo gli amici del Trinchera, giudicando che le spiegazioni avutesi a favore del querelante nelle prime udienze del dibattimento fossero poco soddisfacenti, ci fecero arrivare una difesa stragiudiziale.

Infatti, abbiamo saputo dal prof. Calamo che alla vigilia della sua testimonianza in questo pubblico dibattimento un certo professor Grossi andò a deporre nel suo seno la rivelazione meravigliosa, che la sessione degli esami si era ottenuta solo perchè l'opera dell'onorevole Trinchera, altrettanto ignorata da tutti quanto efficace, aveva compiuto il miracolo.

Il prof. Calamo ebbe ragione di manifestare la sua meraviglia alle parole del Grossi, perchè mai nessuno aveva avuto sentore di quest'opera del Trinchera.

E se questa fu anche prestata, giustissime furono le osservazioni del P. M., allorchè disse: di chi la colpa, se voi, on. Trinchera, non avete fatto sapere a nessuno che vi stavate adoperando a pro' del Liceo? Di chi la colpa se quest'opera vostra era ignorata dai cittadini di Ostuni? Perchè tener nascosto finora quello che all'ultimo momento, nei corridoi del Tribunale, fate dire di avere compiuto?

Anche per questo episodio o capo di accusa del Liceo la colpa è tutta vostra, e non potete attribuire agli imputati come opera diffamatoria un'ignoranza di fatti che, in ogni caso a voi più favorevole, sarebbe dipesa esclusivamente dal vostro modo di agire e dalla vostra volontà.

Veda dunque il Tribunale che come sarebbe ingiusto ritenere diffamatorio un articolo come quello scritto e firmato da Antonio Barnaba, che ne' suoi elementi di fatto non contiene alcuna determinazione specifica, così ingiusto sarebbe delle affermazioni generiche ivi contenute dare la responsabilità al pubblicista, sol perchè ayrebbe, a proposito del Liceo, ignorato cose che noi non troviamo provate, ma che, lo fossero anche, erano rimaste un segreto per tutti fino a quando, per comodità di difesa giudiziaria, un amico del querelante è venuto a farne la inaspettata rivelazione.

(*L'udienza si sospende fra applausi e acclamazioni del pubblico*).

Udienza pomeridiana dell'8 Gennaio 1897.

Signor Presidente,

Quando io stamane ho chiuso il mio dire, l'avv. Pietro Trincherà mi ha fatto notare un'inesattezza di data nella quale ero incorso relativamente alla quistione del Reclusorio militare.

Io infatti avevo detto che la lettera scritta dal cav. Di Cagno al Dottor Barnaba portava la data 27 settembre, mentre l'avvocato Trincherà, cui l'ingegno sottile riceveva in questa causa l'ausilio ed il pungolo dell'affetto familiare, diceva: sta impresso nella mia memoria che la lettera del Di Cagno era in data 29 settembre.

L'avv. Trincherà ha perfettamente ragione ed io non esito a riconoscerlo dopo averlo or ora verificato; ma credo per altro che questa differenza di due giorni non sposti nulla del mio ragionamento. È doloroso senza dubbio che non ci sia stato possibile in questa causa udire dalla viva voce dell'on. De Nicolò qual fosse il contenuto preciso della lettera scrittagli dall'on. Trincherà; ma dalla lettera del Cav. di Cagno a Barnaba e dalla testimonianza resa dallo stesso Di Cagno in contraddizione a quella dell'on. Nicola Lo Re è facile arguire che, se l'on. Trincherà avesse già ricevuto dal Ministero l'avviso che la decisione era stata presa a favore del comune di Francavilla Fontana quando egli scriveva a De Nicolò, evidentemente gli avrebbe data questa perentoria ragione di fatto per invitarlo a non occuparsi più oltre della quistione del Reclusorio. Invece nè nella deposizione Lo Re, nè in quella Di Cagno, nè nella lettera di De Nicolò troviamo indizio alcuno che ci permetta ritenere abbia il Trincherà nella lettera a De Nicolò alluso in qualche modo alla decisione ministeriale. E, poichè non possiamo supporre che l'on. Trincherà avesse voluto tacere questa decisiva circostanza di fatto, dobbiamo concludere ch'egli non conosceva ancora la decisione ministeriale, come a questo proposito dobbiamo pure convincersi che la deposizione del deputato Lo Re è una deposizione assolutamente inattendibile.

Non è la prima volta in questa causa che ci tocca assistere a deposizioni tardive. Stamattina ho accennato alla deposizione Grossi a proposito del Liceo; ora ricordo quella del deputato Lo Re, il quale venne qui a farci sapere come nel mese di dicembre, incontrato nei corridoi di Montecitorio l'on. De Nicolò, apprese da costui

che la lettera scrittagli da Trincherà lo incoraggiava e gli dava ampia libertà di occuparsi dell'affare del Reclusorio in favore di Ostuni; deposizione che l'on. Lo Re ha dovuto inghiottire, perchè smentita dalle dichiarazioni del teste Di Cagno, il quale assicurò che ben altra era l'impressione ricevuta dalla lettera del Trincherà, quella cioè che ogni consenso ad occuparsene era negato. Rimane adunque inalterato il nostro giudizio sull'operato dell'on. Trincherà, che dopo il telegramma di Barnaba, prima di partire da Roma, bruciava le sue navi ed invitava il Ministero della Guerra a troncare la questione del Reclusorio per salvarsi dalla spinosa situazione in cui lo aveva messo il conflitto degl'interessi locali.

Veniamo ora all'episodio doloroso; la quistione dell'aggio esattoriale, che nelle informazioni scritte del processo, dagli stessi testimoni del carico abbiamo sentito definire « *losca faccenda* ».

In questo episodio la miracolosa riuscita delle prove nella nostra causa raggiunse il culmine, perchè non abbiamo bisogno di alcuna testimonianza: basta la serie dei sette documenti presentati in causa per avere la documentazione notarile come il deputato Trincherà abbia rasentato una putrida pozzanghera del più triste affarismo.

« Arma terribile in tempo di elezioni è l'esattoria » — diceva, ed aveva pur troppo ragione, il collega Rubichi.

Nell'ottobre del 1892 si sentiva per l'aria quel destino terribile per il gregge parlamentare che è la riconvocazione dei comizii; terribile arma in mano del Governo, per la quale esso può dominare la fiaccata moltitudine di coloro che, non sentendo in se stessi, nel proprio ideale, ad ogni battesimo di comizii popolari, rinvigorirsi l'energia del loro mandato, temono come l'appressarsi d'una pericolosa tempesta il ripresentarsi alla fonte pura della sovranità popolare.

Alla quistione esattoriale di Ostuni, accenna l'articolo *Scuotiamoci* con queste parole: « L'uomo caro al nostro paese per l'aumento dell'aggio esattoriale ». Frase indeterminata, che non contiene in sè e per sè alcuna precisa diffamazione, ma che noi vogliamo ora precisare, dacchè, se voi non acetterete la tesi principale, la mancanza cioè del materiale diffamatorio, acetterete la tesi subordinata, che cioè è raggiunta la prova della verità de' fatti.

E cominciamo ad esaminare alcune deposizioni; anzitutto quella del teste Epifani Gaetano, non Giuseppe, il direttore della Filarmonica di Ostuni, al quale io faccio onorevole ammenda d'un frizzo innocente rivoltogli in una delle passate udienze, però senza fielle, perchè il fielle è forse l'unica cosa che manca nella compa-

gine dell'anima mia. Giuseppe Epifani allora si rivolse a me dicendomi: ho anch'io un'anima d'artista. L'avvocato Trinchera affermava che è veramente un artista, ond'io in questo momento voglio rendergli un saluto che lo ricompensi di quel mio frizzo innocente, perchè la modestia del suo nome, non oltrepassante la cerchia di Ostuni, non diminuisca per nulla la bontà dell'animo suo, se tale egli è veramente, come io credo.

Parlo dunque di Gaetano Epifani, l'ufficiale telegrafico, il quale venne qui a dirci: mai l'on. Trinchera s'è occupato dell'esattoria.

Ma era una testimonianza che dinanzi alla sperimentata critica probatoria del Tribunale non aveva alcun valore, e il Tribunale capi che sotto quelle dichiarazioni si nascondeva una difesa preventiva non richiesta e troppo frettolosa.

Dal *mai* di Gaetano Epifani si passa alla *voce pubblica* rappresentata da Francesco Tanzarella, avversario di Trinchera, che dai rappresentanti della parte civile è stato rivolto come arma contro di noi col dirci: come mai il deputato Trinchera avrebbe favoriti gli avversari suoi? Come se noi non sapessimo che la politica, costretta a vivere di equilibrio, ha nel suo codice elementare la massima di favorire gli amici ed ammansare gli avversari.

E l'avversario ammansato è qui venuto e si è limitato all'affermazione della voce pubblica, che indicava nell'on. Trinchera la causa dell'aggio esattoriale più grave caricato su i contribuenti di Ostuni. « Ammetto che la voce pubblica » — disse il Tanzarella — « diceva che la raccomandazione dell'on. Trinchera aveva fatto ottenere l'esattoria a Luigi Cozzolino ».

Ma è lo stesso Cozzolino che con la sua testimonianza ci convinse come l'affare dell'esattoria fu davvero una losca faccenda.

S'era tenuta in settembre l'asta pubblica ed era stata aggiudicata l'esattoria a Narracci con l'aggio di 50 o 60 centesimi; il Prefetto annulla d'ufficio e accorda a Luigi Cozzolino l'esattoria con l'aggio dell'1,25 per $\frac{1}{100}$.

Luigi Cozzolino ci disse che aveva chiesta ed ottenuta dall'onorevole Trinchera una lettera di *presentazione* al Prefetto. E gli avversari della parte civile credettero di annebbiare l'impressione sfavorevole che questo fatto produsse sulla pubblica coscienza, giocando sulla differenza tra lettera di presentazione e lettera di raccomandazione. Ma per chi vive non nel mondo della luna, ma in questa tormentata e terrestre fine di secolo, è chiaro che quando un Prefetto vede una lettera con lo stemma della Camera dei deputati e con la firma d'un deputato eliotropico, eterno ministeriale, poco monta che la forma esterna sia di raccomandazione o di presen-

tazione; basta il pezzetto di carta perchè il lavoro di suggestione si svolga dalle mute reticenti linee firmate dal deputato.

Il Pubblico Ministero, che è andato dritto allo scopo come la lama del fioretto d'un valente schermista, ha osservato: l'essenziale è che l'asta fu aggiudicata d'ufficio in seguito alla lettera dell'onorevole Trinchera.

L'on. Trinchera sentiva troppo l'importanza morale di questo episodio, perchè egli stesso non ci tenesse a che fosse registrata in verbale la sua auto-difesa, che noi esamineremo, perchè in contraddizione con le difese forensi che i suoi avvocati hanno creduto necessario ed urgente di aggiungere.

Primo argomento presentato dal Trinchera: nel quinquennio precedente l'aggio esattoriale era di L. 2,98 per $\frac{1}{100}$.

La risposta l'ha data molto opportunamente il Pubblico Ministero quando ha osservato che il confronto non reggeva, perchè c'era una deliberazione comunale la quale stabiliva per l'aggio esattoriale il limite massimo dell'1 per $\frac{1}{100}$. Pel quinquennio 1893-97 non era dunque il caso di ricordare il precedente del quinquennio passato.

Secondo argomento di difesa dell'on. Trinchera: non sapeva che vi fossero minori offerenti.

Per un uomo la cui vita politica sembra sia occupata specialmente nei minuti interessi de' vari centri del Collegio, per un uomo così sperimentato nel mondo degli affari, un'affermazione d'ignoranza siffatta risente d'inverosimiglianza. Ma, dato anche che noi sapesse, vedremo fra poco qual valore possa darsi a questa sua difesa.

Terzo argomento: raccomandando la proposta del Cozzolino credeva di favorire gl'interessi de' contribuenti, perchè un aggio troppo esiguo costringe gli esattori a vessare i contribuenti.

Quarto ed ultimo argomento: la lettera da lui data a Cozzolino pel Prefetto era di semplice presentazione senza pressione alcuna sull'animo del funzionario.

Tutto questo si può dire nel mondo delle ingenuità o del convenzionale linguaggio parlamentare, ma, quando gli uomini vanno dritti alla verità delle cose, venire a parlare di lettera di presentazione senza pressione non è cosa degna dell'ingegno acuto de' nostri avversari. La pressione sta nell'atto stesso della lettera; anche se questa contenga un semplice saluto, il solo fatto che un deputato presenta un sollecitatore di aggio esattoriale, questo solo fatto costituisce per se stesso la pressione morale e politica sul funzionario della provincia, poichè è un fatto che si impone inevitabilmente sulla preveggenza più o meno trepida del Prefetto di fronte al deputato.

L'avvocato Trinchera all'auto-difesa dell'onorevole suo congiunto aggiungeva qualche'altra cosa dicendo: non è colpa nostra se il Prefetto ha dato tanto peso alla lettera del deputato di Ostuni da accordare la preferenza a Luigi Cozzolino con aggio superiore a quello richiesto dagli altri.

Questo genere di risposta è oramai troppo nota nella vita politica del nostro paese, ed io ricorderò a questo proposito, per un confronto diverso di proporzione, ma eguale per qualità psicologica, la frase famosa dell'on. Crispi, a proposito dei primi minuscoli successi delle armi italiane in Africa: non è colpa nostra se difendendoci vinciamo!...

Così l'avvocato Pietro Trinchera esclama: non è colpa nostra se il Prefetto preferisce il nostro Cozzolino.

Ma è colpa vostra però, soggiungo io e lo proclamo altamente, è colpa di un deputato mandare dal Prefetto con una sua lettera, sia pure di presentazione, un sollecitatore per una quistione di pubblico danaro.

L'on. Bonacci arrivava ad un grado anche ulteriore di aiuto all'auto-difesa del querelante e diceva, rivolto al rappresentante del Pubblico Ministero: non facciamo credere alle popolazioni che basti una semplice lettera di deputato ad influire sull'animo di un Prefetto, in modo da fargli preferire un esattore col danno dei contribuenti; non gittiamo questa sfiducia nelle popolazioni.

E l'on. Bonacci consigliava così l'ingenua politica che il genio di Camillo Cavour chiamava la politica dello struzzo, di questo gigantesco ma poco intellettuale bipede del deserto, il quale crede di non esser veduto dai cacciatori solo perchè nasconde la testa fra le ali. Non è col nascondere quello che pur troppo trasuda dai pori della nostra vita pubblica che noi potremo rattenere le popolazioni dalla sfiducia che esse sentono per coloro che ne reggono i destini. La fiducia può ritornare solo quando si gittano alla libera discussione tutti i segreti amministrativi e s'impone ai deputati la massima riservatezza di fronte ai pubblici funzionari, assicurando a questi l'indipendenza necessaria nel disimpegno delle proprie mansioni. (*Benissimo*).

Ricorderete, o signori del Tribunale, quando Bonacci si lasciò sfuggire quelle parole: — chi di noi non potrebbe far domani una raccomandazione simile a quella dell'on. Trinchera? — Io protestai dal mio banco di difensore, perchè nulla c'è di più terribilmente malefico di questo avvicinarsi del mandatario politico ad una quistione di denaro.

Non dico già che l'on. Trinchera abbia avuto scopo di denaro

nella quistione dell'aggio esattoriale, di questo io sono convinto; ma egli ebbe dinanzi a sè lo scopo d'una utilità elettorale.

Ma guai al deputato che s'avvicina al denaro, a questa potenza malefica dei tempi di decadenza, a questa febbre dell'oro che costituisce l'anima avvelenata delle moltitudini di fronte ai parassiti che stanno in alto, a questo Dio dell'oro cui Mefistofele inneggiava nella sua potenza infernale, e questo Dio dell'oro che semina delitti e corruzioni, vigliaccherie e tradimenti dovunque passa: guai! abbiam detto, perchè in quest'epoca scettica in cui le popolazioni apprezzano l'uomo solo in proporzione dell'oro che possiede, noi che nell'animo nostro sentiamo la grande liberazione dal Dio dell'oro; noi sentiamo che l'uomo vale per quello che è, non per quello che ha, ma sentiamo e vediamo pur troppo la infame potenza malefica del denaro che genera corruzioni e delitti dall'estremo del figlio parricida per l'eredità della vittima paterna a quello del deputato che raccomanda e dell'esattore che si fa raccomandare, (*Applausi frenetici*).

Noi non abbiamo presentati che dei documenti, e dai documenti si rileva la verità delle cose affermate con generica indicazione nelle frasi incriminate dell'articolo a firma *Antonio Barnaba*.

Il primo documento, quello richiesto dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, è la deliberazione del Consiglio comunale di Ostuni, presa nella tornata del 28 giugno 1892, con la quale venne stabilito che l'aggio esattoriale pel nuovo quinquennio non dovesse superare l'1 0/0.

L'asta avvenne il 6 settembre, e qui presentammo come secondo documento una lettera del Prefetto di Lecce, il quale in data 20 ottobre (cioè la bellezza di un mese e mezzo dopo la gara) partecipa al Sindaco di Ostuni di aver annullata l'asta, e questa partecipazione non contiene motivazione alcuna del provvedimento adottato, tanto che questa mancanza di motivazione fu la ragione per cui il Consiglio di Stato, all'insaputa del Ministro, del deputato Trinchera, dello stesso Consiglio comunale di Ostuni, annullò il decreto prefettizio. E fu il valoroso mio amico Giuseppe Pugliese che in piena Camera legislativa lesse la decisione del Consiglio di Stato con la quale si annullava per mancanza di motivazione il decreto del Prefetto di Lecce.

Un Prefetto il quale annulla un atto amministrativo, senza addurre alcun motivo, si presta almeno in apparenza a diversi commenti e fa sì che l'opinione pubblica ceda alla suggestione del sospetto: ma il contegno successivo del Prefetto è documentato così evidentemente che basta la semplice enumerazione dei documenti medesimi per sostituire al dubbio sospettoso la più lampante certezza.

Lettera del Prefetto in data 2 dicembre 1892, con la quale si partecipa al municipio di Ostuni la nomina d'ufficio dell'esattore in persona di Luigi Cozzolino pel quinquennio 1893-97.

Anche tale quistione venne giustamente agitata nella Camera dei deputati.

L'art. 13 della legge sulle riscossioni delle imposte dirette riconosce questa facoltà nel Prefetto, però, mentre la legge del 1871 limita la concessione ad un anno, la legge del 1876 la estese a cinque anni in via eccezionale. Ben a ragione quindi osservava l'on. Pugliese: il diritto nel Prefetto di accordare un'esattoria d'ufficio dev'essere suffragato da una condizione di eccezionalità rara, e il Prefetto ha l'obbligo pertanto di documentare un così eccezionale provvedimento.

Il Prefetto di Lecce fa invece dell'eccezione la regola e comunica all'amministrazione di Ostuni la nomina dell'esattore fatta d'ufficio ed ordina si accetti il deposito della relativa cauzione.

Il Consiglio comunale riunito il 19 dicembre 1892 risponde al Prefetto deliberando di presentar ricorso al Ministro contro il decreto prefettizio.

Il 22 dicembre (quinto documento) il Prefetto di Lecce risponde: Sono informato che avete presentato ricorso al Ministro delle finanze contro il mio decreto: ma l'esecuzione del mio decreto non può essere sospesa dal vostro ricorso, perciò voi dovete compiere tutte le operazioni necessarie perchè l'esattoria sia messa in grado di funzionare dal primo dell'anno, accettando la cauzione e mettendo in esecuzione il mio decreto sia pure in via provvisoria.

Sesto documento: al 13 febbraio 1898 il Prefetto scrive al municipio di Ostuni: siamo già nel febbraio, il vostro ricorso è già privo di effetto, poichè il mio decreto ha già ricevuto esecuzione, e perciò v'invito a rinunziarvi, anche per evitare i danni e le spese che potreste incontrare insistendo nel detto ricorso!

Ebbene, se il Consiglio comunale di Ostuni fosse stato come quello di Milano, di Roma, di Napoli dove perfetta è la conoscenza delle leggi, dove l'attrito della pubblica opinione è quotidiana, nessun Prefetto si sarebbe permesso di irretire la volontà di una rappresentanza comunale. Io non voglio ricordare il nome di quel Prefetto, morto o vivo ch'egli sia; ma dico che qui c'è un tranello teso dall'autorità prefettizia all'amministrazione comunale di Ostuni.

Il Consiglio comunale al 25 febbraio prende questa deliberazione: «ndita la lettera del Ministro delle finanze, trasmessa dal Prefetto, deplorando che il Prefetto per conferire l'esattoria non siasi atte-

nuto all'aggio fissato dell'1 per 100, considerando le gravi conseguenze che potrebbero derivare dallo stato delle cose, subisce il fatto compiuto e desiste dal reclamo ».

Questa, o signori, è veramente storia di losca faccenda; un Consiglio, il quale crede che il Prefetto abbia agito secondo la legge e intravede quindi a quali conseguenze gravi porterebbe un atto di ribellione: un Consiglio comunale, il quale ignora che il decreto prefettizio era stato già annullato dalla suprema autorità amministrativa, questo Consiglio comunale, sorpreso nella sua buona fede, a malincuore delibera di ritirare il ricorso, malgrado i reclami di più dozzine di contribuenti che non ammettevano — essi i più diretti interessati — la teoria amministrativa dell'on. Trinchera, inquantochè comprendevano che l'aggio accordato al Cozzolino ledeva i loro interessi.

Frattanto il Consiglio in queste condizioni, con le modalità poc'anzi accennate, delibera la revoca del ricorso, e Antonio Barnaba vota in favore della revoca, ciò per cui l'amico Rubichi gli fa rimprovero accusandolo di contraddizione con ciò che ha scritto nell'articolo **Scuotiamoci**.

Eppure le stesse condizioni di fatto dimostrano e giustificano il voto favorevole di Antonio Barnaba. Barnaba domandò in pieno Consiglio: il Prefetto, accordando l'esattoria a Cozzolino per un quinquennio con l'aggio dell'1,25 per 100, era nel suo diritto? agiva secondo la legge? Gli viene risposto di sì, allora egli dice: non ci resta che subire il fatto compiuto.

Antonio Barnaba è un chirurgo, non già un avvocato il quale sia familiare coi testi legislativi. Tale è nel secolo nostro la mania di legiferare, così eloquentemente descritta da Herbert Spencer, che veramente diventa una menzogna convenzionale anche quella che nega al cittadino la causa dell'ignoranza della legge, quando il più esperto degli avvocati può benissimo ignorarla. Basti ricordare che un senatore del Regno d'Italia, noto pe' suoi studii statistici, ebbe la velleità di voler numerare le leggi del nostro paese ed, arrivato fino a cento mila, desiste dalla impresa sovrumana di tutte numerare leggi, decreti, regolamenti, circolari che in pieno vigore letiziano era il nostro paese!

Ebbene, col testo della legge sulla riscossione delle imposte dirette si dimostra che in quella circostanza il Prefetto di Lecce agì illegalmente.

Abbiamo già veduto come l'art. 13 modificato dalla legge del 1876 solo in via eccezionale dava al Prefetto il diritto della concessione per cinque anni: ma c'è l'art. 21 del Regolamento testo

unico del 1892, il quale dispone che l'asta annullata con decreto-prefettizio deve rinnovarsi per intero nell'esperimento pubblico. Sicchè un Prefetto può concedere d'ufficio un'esattoria solo quando il secondo esperimento pubblico sia andato deserto o sia stato come il primo annullato.

Il Prefetto di Lecce invece che annulla senz'alcuna motivazione gli atti d'incanto, che aspetta un mese e mezzo per comunicare al Comune di Ostuni il decretato annullamento, e non si dà pensiero d'invitarlo a rinnovare l'asta, ma d'ufficio concede a Cozzolino il vantaggio dell'1,25 per 100 sui proventi esattoriali, agisce evidentemente contro la legge e contro la pubblica morale; ed io metto pegno che se *Antonio Barnaba* nella seduta del Consiglio in cui fu deliberato il ritiro del ricorso avesse saputo che il Prefetto aveva violata la legge, avrebbe votato ben diversamente ed il ricorso sarebbe stato mantenuto.

Ma ho fretta, signori del Tribunale, di allontanarmi da questa marea politica dell'esattoria di Ostuni, ho fretta di liberarmi dai miasmi di questa caccia all'oro, di questa influenza malefica del denaro, la quale però ha avuto qui in quest'aula dalla parola popolare il suggello sincero della stigmatizzazione degli onesti contro tutti questi raggiri orditi nelle anticamere ministeriali o nei gabinetti prefettizi.

L'operaio *Fumarola*, consigliere comunale ben diverso dall'ingenuo *Macchitella*, il quale si maravigliava come si potesse osare di scrivere degli articoli contro un « signore grande », l'operaio *Fumarola*, indice della risvegliata coscienza popolare, dichiara: io prima ero amico del deputato *Trincherà*, poi divenni suo avversario pel fatto dell'esattoria.

Ecco, collega *Bonacci*, ecco perchè le nostre popolazioni si sfiduciano di questi ingranaggi amministrativi, i quali, nella selva selvaggia delle leggi e dei regolamenti, costituiscono un agguato anzichè una garanzia per i cittadini liberi ed onesti e per i loro legittimi interessi.

Ed allora, visti così gli episodii del Reclusorio, del Liceo, dell'aggio esattoriale, balza vivida, irresistibile, potente la nostra tesi giuridica: — l'articolo *Scotiamoci*, del quale unicamente deve rispondere *Antonio Barnaba*, non è diffamatorio nel suo materiale giuridico, perchè questo era indeterminato prima del dibattimento e le espressioni in esso contenute hanno bisogno di cento testimoni e documenti per determinarsi nelle loro circostanze; ma se anche voi voleste ritenere la virtuale determinazione dei fatti a base

d'impressionismo giuridico, noi abbiamo luminosamente provata la verità dei fatti vagamente accennati nell'articolo.

O per una ragione adunque o per l'altra, per quello che riflette la parte materiale dell'articolo, la punibilità esula dalla persona di *Antonio Barnaba*, come ha già dichiarato il verdetto della pubblica coscienza.

Il Pubblico Ministero però sostiene che in quell'articolo si contenga qualche ingiuria all'indirizzo dell'onorevole *Trincherà* e cita le parole: « *terribile giove tonante* », « *intrigo a base di ambizione elettorale* ».

Non intendo ripigliare l'esame della causa per vedere se un aggettivo usato dal *Barnaba* sia più o meno ingiurioso. Noi qui discutiamo qualche cosa di più alto. La discussione che io farò sull'*animus injuriandi* mi esime dal ripetere quello che l'avv. *Anastasia* acutamente dimostrava a proposito del contenuto ingiurioso di quelle frasi, le quali possono essere ironiche, ma nessuna offesa contengono: può la frase *giove tonante* riferirsi alla paternità intellettuale del sindaco *Caroli* nel suo terzo telegramma, può tutto l'articolo essere una pagina arroventata; ma esso è pagina di storia, non già di diffamazione.

Questo è il nostro assunto per ciò che riguarda il materiale dell'articolo incriminato; nè l'ingiuria può essere aggravata per l'articolo 200, perchè, come vedemmo, esso non fu invocato nell'atto di citazione e il querelante non invoca la qualità di pubblico ufficiale. Rimane, al caso, l'aggravante dell'ultimo capoverso dell'articolo 395, il quale dispone che, se l'ingiuria è commessa col mezzo della stampa, la pena è della detenzione da uno a sei mesi o della multa da L. 300 a 3000.

Ma mentre il Pubblico Ministero diceva che in questo caso solo l'indulto sarebbe applicabile ad *Antonio Barnaba*, io credo invece che sia applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 2 del decreto di amnistia 24 ottobre 1896, pel quale nel caso di pena alternativa si deve ritenere per l'applicazione la pena di minor durata.

L'ultimo capoverso dell'art. 395 stabilisce la pena fino a sei mesi, e per questa parte siamo nell'art. 2 dell'amnistia. Se ne uscirebbe per la pena pecuniaria equivalente nel massimo ad una detenzione di 300 giorni; ma nell'alternativa si deve prendere per base la pena di minore durata, che in questo caso è la detenzione, rientrando perfettamente nell'amnistia e non solo nell'indulto.

Ma in un processo per diffamazione non è tanto l'interpretazione e la definizione materiale delle parole che deve richiamare l'attenzione e la coscienza del giudice. Tanto più da parte mia, signori del

Tribunale, che nell'ordine scientifico essendo seguace del positivismo moderno, dovrei sembrare all'osservatore superficiale più ossequente alla materialità oggettiva dei fatti che non all'anima soggettiva che li muove.

Eppure fra i tanti vieti pregiudizii della pubblica opinione c'è questo — che noi positivisti della scuola criminale abbiamo a dare importanza prevalente alla materialità del fatto — mentre la realtà è che la scuola classica, ispirata dallo spiritualismo, dava invece l'esempio paradossale di essere materialista nelle conseguenze. Come ad esempio, nella teoria del tentativo così in quella della diffamazione questa scuola si occupa troppo del fatto materiale e troppo dimentica l'animo umano che muove così il pugnale dell'assassino, che può non uccidere ed essere omicida, come la penna del diffamatore, che viceversa può rivelare fatti disonorevoli e non essere delinquente.

Noi positivisti invece nella stessa prova della verità non tanto ci preoccupiamo del fatto in sé quanto della mente di colui che operava la pubblicazione o la divulgazione del fatto diffamatorio.

E credo di avere in ciò consenziente la coscienza del Tribunale, perchè ritengo che la giustizia penale moderna, emancipata per la grande iniziativa di Cesare Beccaria dalla illusione della tortura materiale dei muscoli e dei nervi come mezzo di provare la colpa, compì la sua grande evoluzione assorgendo dalla materialità della verità di un fatto all'animo umano, all'intenzione che muove la penna, o strumento vile di ricatto o nobile arma di pubblica censura.

E l'anima di quest'uomo che voi dovete giudicare, dopo aver veduta e sormontata la quistione materiale dell'articolo.

Noi sappiamo che in Italia la quistione del dolo nella diffamazione ha seguito due fasi evidenti nella giurisprudenza formatasi sul codice che voi, signori del Tribunale, siete chiamati ad applicare.

È notorio che il Codice penale nuovo ha sancita, soprattutto pel reato di diffamazione, una severità sconosciuta nelle legislazioni precedenti. Sappiamo che il Codice del 1889 si lasciava andare ad una severità di pena corporale, la quale ripugna alla coscienza pubblica, perchè quel Codice penale nasceva in un momento di reazione alle battaglie di Pietro Sbarbaro, il quale, se spesso cadeva in esagerazioni mal fondate, molte volte però predicava pel trionfo della verità.

La campagna giornalistica di Pietro Sbarbaro determinò questa corrente nei legislatori nostri, per la quale il Codice penale, nato in un momento eccezionale, fu ispirato all'antica illusione che la severità delle pene sia rimedio all'imperversare dei fenomeni sociali; noi crediamo che sia ben altro il rimedio e ben lontano dal Codice penale e dalle aule giudiziarie; è alle radici che bisogna curare il

male; non è con le severe postume repressioni che potrete impedire le manifestazioni della pubblica coscienza, che ogni tanto ritrova l'energia per rivelare e bollare le infinite iniquità e turpitudini del mondo.

Ma l'illusione prevalse e ci fu perfino una rivista di giurisprudenza penale, interprete pretenziosa del nuovo Codice, che disse ispirato l'articolo 393 alla difesa dei birbanti, che sono la maggioranza, contro gli onesti, che sono la minoranza!

Era naturale quindi che, massime ne' primi anni di applicazione del Codice penale, all'art. 393 venisse per un momento data un'interpretazione materialistica che esorbitava evidentemente dalla coscienza dei magistrati, i quali finirono con l'attenuarne la portata, contrariamente a quanto affermava l'on. Bonacci, allorchè parlava di giurisprudenza Costante. L'on. Zanardelli allorchè firmò quegli articoli del codice penale, non prevedeva certamente le conseguenze ch'essi avrebbero potuto produrre; ma le statistiche giudiziarie vennero ben presto a dimostrare quale ingiustizia morale si andava promovendo con le nuove disposizioni sulla diffamazione. Chiunque nella sua vita pubblica o privata sentiva dentro di sé un tarlo roditore di fronte alla pubblica opinione, aspettava al varco una pubblicazione o una parola sfuggita imprudentemente per avventare una querela di diffamazione o d'ingiuria ed acquistarsi così a facile mercato una nuova verginità morale in carta bollata. Tant'è vero, che mentre nel 1889 le cause in primo grado per diffamazioni o ingiurie ammontarono a 21000, nel 1890, subito dopo l'applicazione del nuovo Codice, salirono a 38800 e nel 1894, ultimo anno delle statistiche ufficiali, raggiunsero l'enorme cifra di 54600 !..... quasi il triplo delle querele date nel 1889!

Sicchè l'Italia è oramai un paese che può avere un altro vanto nella storia contemporanea: a quello dell'abbondanza di ex-ministri, che un umorista le attribuiva, noi aggiungeremo ora l'abbondanza dei querelati per diffamazione! Triste fenomeno che ci rivela il contraccolpo di una legge penale, che, come direbbe il Bentham, contiene in sé non il rimedio ma l'incentivo del male.

La giurisprudenza però non tardò ad accorgersi che l'industria di rifarsi la verginità morale a furia di querele non era da incoraggiarsi, e ben presto venne a più meditati consigli.

Già la relazione ministeriale che accompagnava il progetto del nuovo Codice presupponeva come estremo indispensabile nei reati contro l'onore *l'animus injuriandi*, « che sta scritto nella dottrina universale e la legge presuppone; » ma poi le vicende dei lavori preparatorii fecero supporre che quest'*animus* non fosse necessario

per l'applicazione del Codice. La relazione Villa voleva l'affermazione esplicita dell'elemento intenzionale con l'avverbio *dolosamente*; la relazione senatoria invece esclude quest'avverbio e volle che alla espressione *fatto diretto ad offendere l'onore*, ecc., si sostituisse l'altra *fatto tale da offendere l'onore*, ecc.

Questa modificazione fu accettata dalla commissione di coordinamento, ma il relatore della sottocommissione fece rilevare che, pur accettando tale dizione, non s'intendeva escluso nella diffamazione l'elemento morale.

Innegabilmente una frase che poi si lesse nella relazione sul Testo definitivo del Codice — che cioè l'indagine sull'intenzione è esuberante e basta la consistenza intrinseca dell'imputazione — doveva dare per un momento ansa all'interpretazione materialista dell'art. 393. E la prima giurisprudenza, seguendo per reazione immediata quella frase, con sentenza di Cassazione del 29 novembre 1890 stabilì che la ricerca dell'*animus injuriandi* non si doveva fare.

Venne poscia la causa nella quale ebbi anch'io occasione di prender parte, contro la *Tribuna* per le rivelazioni sull'infanzia torturata; ed io, rievocando i ricordi di quel dibattimento, non posso non mandare un mesto saluto al redattore di quella sentenza, contraria alla mia tesi defensionale, ma vergata magistralmente da uno dei miei allievi dell'università di Siena, troppo presto annientato dalla falce della morte — un saluto alla memoria del giudice Cialfi, morto giovanissimo, il quale ebbe la lealtà e il coraggio di contemperare nella sua sentenza l'affetto verso il suo maestro con l'affermazione della tesi che egli sosteneva sotto l'incubo non tanto della interpretazione materialistica dell'art. 393 quanto dei fatti speciali, per cui la *Tribuna* aveva rifiutato di pubblicare una rettifica del fatto e si preparava così una più rigorosa interpretazione della legge a suo riguardo.

Ma non passò gran tempo e la giurisprudenza cominciò a correggersi. Non è esatto quindi ch'essa sia rimasta costante nella tesi che piace ai nostri avversari.

La prima sentenza che iniziava questa evoluzione porta la data del 15 ottobre 1891 ed è della Cassazione; non cito le sentenze delle Corti di appello e dei Tribunali, quantunque molto più numerose. Si sa: ai rappresentanti più giovani dell'amministrazione giudiziaria piace l'interpretazione più mite e liberale; è il supremo collegio che, più restio nei suoi passi, merita maggiore importanza quando modifica la sua giurisprudenza in senso liberale.

Al 15 ottobre 1891, esso infatti, respingeva un ricorso del Pubblico Ministero con la seguente motivazione che si legge nel *Foro*

italiano, annata 1892, parte II, pag. 9: — « Nega il Pubblico Ministero che l'art. 393 esiga come elemento della diffamazione il dolo. Questo è un errore. *L'animus injuriandi* deve esistere sempre nei reati contro l'onore. Quando per le speciali circostanze il dolo è escluso sarebbe assurdo e contrario ai più incostanti principi del diritto parlare di delitto ».

Nello stesso senso si espressero le sentenze del 18 maggio 1893 e dell'8 novembre 1894, con cui fu affermato il principio della nullità di quelle sentenze che nelle loro motivazioni non accennassero all'elemento morale del reato di diffamazione.

Oltre ciò abbiamo l'interpretazione autentica offertaci dalle Camere dei deputati nella tornata del 6 dicembre 1892. In quella tornata il deputato Luzzatto, direttore della *Tribuna*, per vedere risolta la grave questione nell'interesse della pubblica stampa dopo la sentenza del Tribunale di Roma, interrogava il Guardasigilli di allora, che cosa i giornalisti dovessero pensare dell'articolo 393.

E il Guardasigilli di allora rispose: « Non intende il Codice penale chi sostiene che l'articolo 393 abbia creato un delitto senza il dolo e che nel definire il reato della diffamazione abbia fatto astrazione dell'*animus injuriandi* ».

Il Guardasigilli che pronunziava queste parole, dando così interpretazione quasi autentica all'articolo 393, era appunto l'on. Bonacci, che ora siede come avvocato della parte civile. (*Impressione, commenti*).

È dunque a lui soprattutto che noi domandiamo il diritto di chiedere che il Tribunale esamini la questione dell'*animus injuriandi* nella causa presente, e non soltanto l'*animus injuriandi*: perchè, infatti, la giurisprudenza, rispondendo alle parole del Ministro che chiudevano la relazione sul Testo definitivo « affidando alla magistratura il compito di vivificare la lettera della legge, facendola degnamente rispondere ai progredienti bisogni della società » la giurisprudenza andava anche più in là, richiedendo oltre la determinazione dell'*animus* anche quella dello scopo che si proponeva il delinquente.

A proposito di lesioni e minacce la Cassazione di Roma diceva che: « l'elemento fondamentale del reato è il fine propositosi dall'agente nel consumarlo » (1).

Questa è la voce della giurisprudenza ultima, che in tema di

(1) FERRI, *La teorica positivista del dolo e la Cassazione, nella mia Rivista: La scuola positiva nella giurisprudenza penale* (anno V, luglio 1895, pag. 27).

diffamazione arrivò a dire (*Cassazione unica*, Vol. VI, pag. 851) che anche nella diffamazione « il fine della necessità di difesa « esclude il proposito criminoso », confermando così l'insegnamento del grande Carrara (§ 1768) che « *il sindacato morale non può convertirsi in delitto dove non sia dichiarata la pravità del fine* ».

Ora se la Cassazione ammette che nell'articolo 393 si debba non soltanto far la ricerca dell'*animus injuriandi*, ma perfino dello scopo avuto dall'agente per necessità della propria difesa, a più ragione possiamo noi invocare questa ricerca quando trattasi del diritto di pubblica censura.

Ma per la nostra difesa non abbiamo bisogno di arrivare fino alla teoria dello scopo dell'agente, teorica soggettiva che la scuola nuova sostiene in ordine ad una più completa teorica psicologica del dolo, che, da me proposta, ha trovato nel Florian il sostenitore più eloquente ed erudito con la sua eccellente monografia sulla *teoria psicologica della diffamazione* e col suo completo trattato sui *reati contro l'onore*.

A noi per la causa presente basta la quistione dell'*animus injuriandi*, e diciamo che, per quanto rigorosa voglia farsi l'interpretazione dell'articolo 393, unica conclusione è questa: che tutt'al più nello stato attuale della legislazione può all'imputato spettar la prova della mancanza del dolo, anziché all'accusa la prova che l'imputato era in dolo.

Questa — come diceva la Corte di appello di Roma — è la conclusione giuridica dell'articolo 393, e questo abbiamo fatto nella causa presente, quando *Antonio Barnaba* nella storia dei fatti, nella pubblicazione di quelle frasi indeterminate dimostrava l'interesse del pubblico bene, non l'astio personale; non l'intenzione di aggredir moralmente le persone, ma la coscienza di esercitare un diritto di pubblica censura. Questo ha dimostrato *Antonio Barnaba* quando ha firmato l'articolo, mentre avrebbe potuto anche non firmarlo, quando ha fatto leggere a diversi amici l'articolo suo prima di pubblicarlo; e non si dica che questo sia un ripiego di anima serpentina. Se *Antonio Barnaba* non si fosse presentato nell'integrità della sua persona franca e leale, l'argomento potrebbe valere come tattica sillogistica. Ma non vale di fronte alla realtà umana di *Antonio Barnaba* che va richiedendo un parere, per es., a Fausto Giovine, vice-pretore di Ostuni, e perfino al delegato, presente il pretore, e gli dice: leggete quest'articolo e, se credete ch'esso sia diffamatorio, vi do facoltà d'impedirne la pubblicazione.

Può aver ritenuto l'ordinanza del Tribunale che il delegato Rosapane o Rodipane che sia, non cadde in reticenza e contraddizione

rendendo la sua testimonianza su questo fatto; può esser facile alla parte civile dire che l'ordinanza del Tribunale copre con la sua autorità la veridicità del teste Rosapane. Noi diciamo che qui l'ordinanza non ha che fare di fronte alla prova scaturita dal pubblico dibattimento. Infatti voi tutti ricordate che quando Antonio Barnaba disse al teste Rosapane: — io vi ho dato facoltà d'impedire la pubblicazione del mio articolo, se l'aveste trovato diffamatorio — il delegato Rosapane la prima volta, nella spontaneità della prima risposta, non negò questa circostanza, ma si limitò a rispondere: — noi credevamo di non aver tale facoltà e per ciò non ne abbiamo usato. —

E allora, o signori del Tribunale, voi avete un criterio molto facile e risolutivo per dirimere la quistione del dolo e dell'*animus injuriandi* nell'articolo *Scutiamoci* di Antonio Barnaba. Voi non avete che ad ascoltare le mille voci umane che d'intorno a voi palpitano e vibrano.

Ah! voi, signor Presidente, per esperienza consumato, voi Giudici dall'intelligenza acuta, se aveste dinanzi a voi un imputato che rispondesse alla descrizione che il ministro Zanardelli — nella sua relazione sul Codice penale — faceva del volgare diffamatore non sareste in questa causa attornati così da una pubblica coscienza che vi segue trepidante.

« Non v'ha essere più spregevole » scriveva il Ministro — « del diffamatore che crea artificialmente il discredito, il disonore, l'ignominia di un uomo *per impulso di rivalità o di vendetta o per malvagia natura, talora anche per volgare speculazione d'interesse personale, che spesso agisce di soppiatto, con subdoli artifici, insinuando la menzogna* ».

Quando il pubblicista sia mosso da questi scopi abietti e vigliacchi noi per i primi con tutta l'anima nostra diamo il suffragio della nostra protesta e del nostro disdegno contro la figura volgare del diffamatore, pugnalatore vigliacco, il quale, nascondendosi dietro la falsità conosciuta delle cose o dietro l'anonimo, aggredisce la figura dell'onesto cittadino che più alto emerge e più possa rispondere a interessi mal confessati. Scenda allora inesorata la sanzione della giustizia, perchè essa avrà con sé il voto della pubblica opinione, che fuggirà come appestato il diffamatore.

Ma quando la pubblica coscienza si stringe attorno a questi imputati e li circonda di stima e di simpatia, allora non sono dei volgari diffamatori che voi siete chiamati a giudicare, ma anime di uomini onesti che lottano privatamente per la sovranità del diritto, ai quali voi darete invece la sanzione della pubblica coscienza assenziente.

Questa è la figura morale degli odierni imputati, questa è la soluzione della quistione giuridica sull'*animus injuriandi* e l'esame dell'articolo firmato da *Antonio Barnaba*.

Pochi altri minuti dovrò intrattenermi sugli altri articoli incriminati e specialmente sulla responsabilità personale di *Onofrio Petraroli*.

(L'oratore si riposa per 10 minuti).

Nel N. 35 del *Rinnovamento* c'è il secondo articolo incriminato — *Per Penitenziario militare*.

All'ora in cui siamo io credo inutile fermarmi a discutere se quella parte che si riferisce all'agente elettorale che sarebbe andato a Francavilla, costituisca fatto determinato oppure no, e se la testimonianza di Oronzo Quaranta, che parlava della voce pubblica in proposito, costituisca prova di verità. Perché questa quistione di fatto viene preventivamente paralizzata da un'altra quistione di fatto e da una quistione di diritto sulla responsabilità personale di chi, ammesso pure che ci sia il fatto diffamatorio, debba risponderne dinanzi alla giustizia penale.

Doppia è la quistione di diritto e di fatto che voi dovete risolvere a questo proposito:

1° Può *Onofrio Petraroli* ritenersi responsabile in linea di fatto come partecipe, e in linea di diritto come direttore del giornale, per la diffamazione che si pretende racchiusa nell'articolo incriminato?

2° Il gerente *Narracci*, qualora non sia riconosciuto l'autore dell'articolo, può subirne la responsabilità legale per l'art. 47 della legge sulla stampa?

Il Pubblico Ministero già confutava gli argomenti di accusa privata portati dall'avv. *Pietro Trinchera* contro *Onofrio Petraroli* per dimostrare che lo si dovesse ritenere Direttore del *Rinnovamento* anche nel n. 35, pubblicato il 18 ottobre, cioè dopo un mese e mezzo di sospensione: ma poiché l'avv. *Rubichi* credeva utile il ripetere le argomentazioni dell'avv. *Trinchera*, noi dobbiamo qui rapidamente riesaminarle.

Onofrio Petraroli è la seconda figura principale fra gli odierni imputati. *Onofrio Petraroli* non ha per sé la simpatia scintillante che sfavilla dalla personalità di *Antonio Barnaba* sovra tutto per ragione di età, ma ha diritto di esser messo nella schiera di quei giovani che passarono dinanzi ai vostri occhi e che sono segno ed augurio della rigenerazione morale d'Italia nostra.

Di fronte a quei giovani egli sta alla pari per altezza e nobiltà

d'animo, per energia d'iniziativa feconde di pubblico bene, quantunque ora egli segga sul banco degli imputati.

Onofrio Petraroli in Ostuni è una personalità che s'impone finchè non viene uno di quei tre atti fondamentali della vita umana - nascita, matrimonio, morte - che costituiscono la crisi decisiva nell'esistenza di ciascuno di noi. Non a torto la sapienza storica ed umana delle più grandi istituzioni imponeva il celibato come condizione della milizia negli eserciti e della milizia nel sacerdozio.

Il celibato è forza e condizione di forza pel combattimento della vita, perchè libera l'uomo dalle catene morali dell'affetto, dalle preoccupazioni dell'amor coniugale, dal sentimento della paternità che giganteggia col crescere dei nuovi giovani virgulti umani nella foresta della vita.

È per questo che *Onofrio Petraroli* celibe, viene araldo di battaglia ad Ostuni, non crea nulla di nuovo, ma egli personifica e determina una corrente della pubblica coscienza e ne ritrae tutta la sua forza.

Tale nelle sue grandi linee come nel piccolo episodio la storia dell'umanità. Invano l'opinione pubblica può preparare un movimento di ribellione, di protesta, di critica, di censura, se non c'è un alfiere che inalberi la bandiera in nome della coscienza collettiva.

Onofrio Petraroli risponde all'appello della coscienza sociale di Ostuni e nel novembre del 1895 intraprende la pubblicazione di un giornale, che è manifestazione di vita civile, perchè un giovane che preferisce dedicare la sua attività alla pubblicazione di un giornale mostra di aver animo più elevato e nobile di colui che si rinserra nelle conversazioni vuote ed astiose delle farmacie e delle bottiglierie.

Onofrio Petraroli porta nella sua Ostuni quest'arma di civiltà nuova: il giornale — che trova la coscienza pubblica preparata. Egli la personifica per un anno quasi; è direttore assiduo del suo giornale, finchè la nuova vita della nuova famiglia non venga dapprima a renderlo trascurato e intermittente nella preoccupazione del giornale, e da ultimo, per le pressioni o severe e fredde dei vecchi parenti, o circondanti delle braccia affettuose della consorte sua — che cerca le intime latebre del cuore umano e vuole del marito intera l'espansione degli affetti e non la dispersione del miglior sangue dell'anima nelle lotte e nel fango della vita esterna — finchè a questo non arrivi, *Onofrio Petraroli* è il direttore impavido del *Rinnovamento* (*Applausi*).

Ma quando la trepidazione dell'affetto toglie alle fibre del com-

battente l'energia dell'acciaio, *Onofrio Petraroli* cede a poco a poco, si va allontanando dal giornale; finchè il 30 agosto definitivamente lo abbandona.

Ed io son lieto di rendere all'amico Petraroli questa testimonianza — chè io ho provate le sue condizioni d'animo. E, come la Didone antica non ignara del dolce mal d'amore diceva di saper soccorrere i miseri, così io posso dirgli che intesi ed intendo il suo abbandono del giornale, dacchè io altre lotte ho pure per poco abbandonate quando le fiamme di un nuovo affetto circondarono la mia giovane esistenza, lotte reclamate da una Dea anche più gelosa, che tutta l'anima ci conquide nella ricerca spasmodica del vero — la scienza.

Onofrio Petraroli adunque, quando la nuova fiamma del Dio ignoto lo conquide, comincia ad allontanarsi dal suo giornale, finchè — come vedremo ora con le prove, il 30 agosto si decide a lasciarlo definitivamente.

Ma dice la parte civile: c'è nel numero appunto del 30 agosto una dichiarazione firmata proprio da Petraroli, che invece manifesta l'intenzione di continuare e conchiude con le parole molto significative *ad multos annos*.

Ma, o signori, è forse difficile immaginare, è forse contrario all'esperienza di ogni giorno il pensare che *Onofrio Petraroli*, malgrado l'intenzione di ritirarsi dal giornale, potesse il 30 agosto pubblicare questa dichiarazione, forse impostagli dagli amici che si lamentavano della voce corsa che il *Rinnovamento* non si sarebbe più pubblicato? Quella dichiarazione rappresenta ancora la lotta che si combatteva nell'animo suo fra l'amore al giornale, da lui fondato e sostenuto, e le pressioni dei parenti e della sposa; l'anima sua era ancora indecisa, bisognava ancora a quella creatura intellettuale mantenere la forza e l'energia dell'aspettativa nella pubblica opinione.

Ma quanti esempi non ha la vita quotidiana *del sì e del no che nel capo ci tenziona*, e del nostro pensiero *che spesso disvuol ciò che volle, e cangia proposta?*

E tale doveva essere la condizione d'animo del Petraroli quando al 30 agosto scriveva quella dichiarazione e si accingeva al viaggio di nozze per le principali città d'Italia, fra le quali la dolce regale matrona delle lagune ispirava a lui quel sonetto d'amore, che l'avvocato Rubichi presentava sfaccettato dinanzi alla vostra fantasia dal raggio brillante del suo ingegno umoristico, ma che a voi si mostra come indizio della preoccupazione da cui era in quei giorni interamente invasa l'anima di *Onofrio Petraroli*, il quale navigava per ben altri

lidi della psicologia umana che non fossero quelli della censura al deputato Trinchera e delle lotte di Ostuni.

È vero che il rivenditore B. Quaranta va a provvedersi di alcune copie del n. 35 in casa di Petraroli; ma questo può dimostrare che la tipografia avesse ancora delle relazioni amministrative col Petraroli, non già che questi fosse ancora direttore del *Rinnovamento* quando il n. 35 si pubblicava.

Il teste Rosapane, delegato, venne a dirci: Petraroli ci dichiarava di avere il diritto di esercitare la pubblica censura.

Ma è naturale che Petraroli non poteva dare una risposta diversa. Quando un ufficiale di polizia crede entri nelle sue attribuzioni l'andar da un giovine come l'avv. *Onofrio Petraroli* a dirgli: badate, gli articoli del *Rinnovamento* dovete smorzarli — è naturale che un uomo dall'anima energica e nobile debba rispondere a quella maniera.

Che cosa avrebbero detto i nostri avversari, se Petraroli avesse risposto al delegato: io non c'entro più nella direzione del giornale? — non avrebbero avuto parole di fuoco contro questo giovine che al solo primo accenno di un rimbrotto fattogli da un rappresentante della polizia si fosse ritirato con l'apparenza della paura?

Così tutti gli indizii si sgretolano dinanzi alla considerazione serena di chi voglia giudicare l'opera del Petraroli quale realmente risulta dalle prove del processo.

Certo nessuna dichiarazione di ritirarsi fu stampata. Appunto perchè *Onofrio Petraroli* era stato l'anima iniziatrice del *Rinnovamento*, se egli avesse pubblicamente annunciato il suo ritiro dal giornale, inevitabile sarebbe stato il contraccolpo nell'opinione pubblica, tutti avrebbero detto: il *Rinnovamento* è finito. Ma Petraroli era uscito dalla direzione, tant'è vero che nel n. 35 il *cappello* nel quale si annunzia l'articolo di Barnaba porta per firma *la Direzione*, mentre prima *Onofrio Petraroli* aveva sempre firmato col suo nome e cognome, perchè egli è un gentiluomo che non si nasconde. Se in quella dichiarazione la sua firma non c'è, vuol dire che non è opera sua.

Ma bisogna essere ingenui per non capire certe piccole malizie del giornalismo. *Antonio Barnaba* scrive un articolo dando sfogo alla sua idea fissa del Reclusorio in Ostuni, offre egli questo suo articolo ai redattori del *Rinnovamento*. Allora la redazione del giornale, per rinnovare gli entusiasmi e acuire la pubblica opinione, usa uno di quei piccoli stratagemmi soliti nella vita giornalistica e annunzia come un grande avvenimento: — abbiamo ottenuto un redattore straordinario nella persona di *Antonio Barnaba*. Così come

alla scadenza dell'abbonamento i grandi giornali dicono: — abbiamo ottenuto pel prossimo anno la collaborazione dei più celebri scrittori del nostro paese.

Non si può da ciò trarre argomento di prova giudiziaria, che possa avere conseguenze legali e morali per la condanna di un uomo.

Ma si dice: nel n. 36, parlandosi della querela sporta dall'onorevole Trinchera, si accennava al *nostro direttore*.

La parola *nostro* veramente nel n. 36 non esiste. Vi si legge semplicemente il *Direttore*, il che è cosa ben diversa; nè Onofrio Petraroli vi è affatto nominato. È evidente che quel trafiletto di cronaca non fa che ripetere i termini della querela, narra cioè che la prima querela di Trinchera si era estesa al dottor Barnaba, al Direttore e al gerente: narrazione pura e semplice che non contiene alcuna confessione da parte della redazione del giornale. Tant'è ciò vero che nella sua seconda querela Francesco Trinchera non solo non incolpa alcun autore degli articoli anonimi, ma neppure fa cenno di Onofrio Petraroli come direttore.

Oh! se voi avevate la convinzione che il Petraroli, mentre in pubblico dichiarava non aver più relazione col *Rinnovamento*, continuava fra le quinte ad esserne il direttore, perchè mai non lo implicaste nella seconda querela? perchè vi siete limitato a pigliarvela con la povera testa di legno del gerente responsabile e con la povera mano incosciente dello stampatore e del tipografo?

Del resto *Onofrio Petraroli* ha così luminosamente dimostrata la verità delle sue affermazioni, che rispondono alla nobiltà dell'animo suo, ha dimostrata tale energia durante i parecchi mesi in cui tenne la direzione del *Rinnovamento* che il Tribunale non potrebbe che forzar la verità delle cose ritenendo tutti i testimoni menzogneri a favore di Onofrio Petraroli.

E ci sono ancora altre circostanze di fatto degne di nota.

Il dottor Semerano doveva fare una pubblicazione polemica. « Mi rivolsi — egli dice — a Onofrio Petraroli, il quale mi mandò da altri amici che si occupavano del giornale ». Era dunque una specie di direzione collettiva, quale si verifica di solito nei giornali settimanali. E del *Rinnovamento* di Ostuni si occupava Oronzo Quaranta, si occupavano i collaboratori straordinari, perfino il correttore delle bozze pensava a menarne innanzi la pubblicazione.

Il dottor Semerano oltracciò ha depresso su d'un'altra circostanza, cioè che gli amici si dolevano che Petraroli si fosse allontanato dal giornale, preoccupato degli affetti famigliari e distratto dall'influenza de' parenti.

Il teste Tanzarella venne qui, ed un'altra circostanza precisa affermò; egli ci parlò delle pressioni che esercitava su Onofrio Petraroli lo zio Anglani per fargli abbandonare la direzione del *Rinnovamento*. Il dottor Petraroli stesso lo assicurò che suo fratello Onofrio dopo il matrimonio non si era più occupato del giornale.

L'ufficiale postale di Ostuni disse a Tanzarella che i numeri 35 e 36 del *Rinnovamento* non erano stati spediti dal Petraroli.

Pietro Chirulli volendo far pubblicare il verbale di una seduta del Consiglio comunale di Ceglie si rivolse a Petraroli, ma questi lo mandò alla tipografia.

Anche alla tipografia fu da Petraroli mandato il professore Calamo quando volea fare inserire un avviso di pubblicità pel Liceo. E Petraroli gli aggiunse ch'egli del giornale più non si occupava.

Anche Fausto Giovine, vice-pretore di Ostuni e persona la cui veridicità non può esser messa in dubbio, dichiarò che fin dal maggio Onofrio Petraroli gli aveva detto non volersi più occupare del giornale e che ne avrebbe abbandonata la direzione.

C'è di più, *Antonio Barnaba* fece leggere a Fausto Giovine il suo articolo *Scuotiamoci* per sapere se nulla contenesse d'incriminabile. Giovine gli dette il suo parere di giurista dicendogli: — puoi pubblicarlo — gli suggerì peraltro di farlo leggere anche a Petraroli. E Barnaba rispose: a Petraroli non posso rivolgermi, perchè egli oramai non vuol più occuparsi del giornale.

Oronzo Quaranta, redattore del *Rinnovamento*, il quale non cessa per l'interesse morale al giornale di essere un gentiluomo ed un testimone credibile, esclude la direzione del Petraroli nell'ultimo mese e specialmente dopo il 30 agosto.

Il certificato del sindaco Sansone dichiara e afferma le stesse cose.

Anche l'imputato Narracci, che nel suo contegno si mostra poco favorevole al Petraroli, nell'interrogatorio ha stabilito delle circostanze decisive.

Giuseppe Narracci è la prova vivente della degenerazione nell'istituto del gerente responsabile che la nostra legge sulla stampa copiava dalla Francia, e che nel suo inizio non era cattivo, perchè il gerente responsabile nel concetto di coloro che ne istituirono la forma giuridica, doveva essere come il paladino della redazione del giornale per garantire ad ogni redattore la libertà delle proprie opinioni. Oggi il tipo del gerente è tutt'altro; sicchè l'arte comica ne ha fatto le più umoristiche dipinture, rallegrando tutti i pubblici d'Italia ed infiltrando nella pubblica coscienza la convinzione dell'assurdità di questo giuridico istituto.

Narracci ha detto: io invece di firmare i giornali quando erano

già stampati, siccome avevo una cambiale con Petraroli, fui costretto a firmarli in bianco. Era quasi una violenza alla sua libertà che qui veniva a denunziare. Ho dovuto firmare in bianco! — egli esclamò, quasi che per lui, povero paria della turba anonima popolare, non fosse la stessa cosa firmare il giornale quando già il nero era sul bianco, ovvero quando il niveo candore del foglio attendeva ancora il soffio ardente delle polemiche amministrative o politiche.

Certo i nemici del *Rinnovamento* devono aver detto al Narracci: tu andrai in carcere, perciò fatti garantire da Petraroli. E Narracci va a manifestare i suoi timori a Petraroli, il quale sottoscrive una dichiarazione in cui dice: di qualunque compromissione possa venirti risponderò io.

Quest'atto anzitutto dimostra che egli, Petraroli, non voleva sacrificare quella povera testa di legno.

E che cosa vi narrò poi il Narracci? Il 30 agosto sono andato da Petraroli, ho reclamato le copie firmate in bianco e abbiamo lacerato insieme l'obbligo che aveva egli sottoscritto di risarcirmi le conseguenze derivanti dalla gerenza.

Quale prova più evidente di questa, che viene da chi oggi non è amico del Petraroli? quale prova migliore come costui al 30 agosto, alla vigilia del suo viaggio di nozze, dava l'addio alla direzione del giornale?

Arrivare, dopo prove così convincenti, ad affermare la responsabilità del Petraroli sarebbe tal volo di fantasia giuridica che alla vostra coscienza senza dubbio ripugna. Tanto più quando avete quest'altra riprova — che tutto l'episodio del Reclusorio si è svolto precisamente nel mese di settembre e nei primi di ottobre, quando cioè *Onofrio Petraroli* indubbiamente era lontano da Ostuni.

Venire a dire che dell'articolo pel *Penitenziario* deve avere avuta una partecipazione il Petraroli, venire a dire che egli non solo come direttore, ma anche per partecipazione sciente dev'essere implicato nella responsabilità di quest'articolo, che narra cose cui Petraroli evidentemente fu estraneo e materialmente lontano, sarebbe far onta al più elementare buon senso del Tribunale.

La conclusione del Pubblico Ministero a questo riguardo s'impone come manifestazione sincera, schietta di verità e di giustizia, e voi dovete assolvere *Onofrio Petraroli*.

Ma non basta. Supponiamo per poco che *Onofrio Petraroli* sia il direttore di quel numero del *Rinnovamento* ove sono i primi due articoli incriminati; potrebbe essere perciò solo ritenuto giuridicamente responsabile?

No, assolutamente no.

Non intendo qui trattare la quistione giuridica. Le quistioni giuridiche quando sono in Tribunale mi producono una sensazione curiosa. Mentre dalla cattedra universitaria mi piace svolgere ed illustrare le quistioni giuridiche e confortarle di più o meno facile erudizione, quando mi trovo dinanzi ai giudici togati mi sento disarmato; dimentico allora di essere un cultore di dritto, e le quistioni di diritto le accenno appena di volo senza le facili farragginose citazioni accademiche, perchè voi tali quistioni le conoscete non al pari ma meglio ancora di me, perchè vivificate dall'attrito della vita quotidiana per cui le formule astratte, che noi solitari studiosi immaginiamo nel raccoglimento delle biblioteche, voi le fecondate con l'alito della realtà umana che vi palpita dinanzi.

La figura del direttore del giornale — voi lo sapete — non è contemplata nella legge sulla stampa, quindi la giurisprudenza è concorde nel dire che si può ammettere tutt'al più nel direttore come tale la responsabilità civile, non mai la penale.

La partecipazione del direttore adunque non si presume, ma dev'essere provata, e nella causa presente voi non potete trovare prova alcuna della sua partecipazione all'articolo pel *Penitenziario* non solo per le circostanze testè accennate, ma per tutto l'insieme che rimane provato; cioè che *Petraroli* non poteva aver avuta alcuna ingerenza, perchè lontano, in quell'episodio caratteristico ch'è la *via crucis* di Antonio Barnaba.

E la responsabilità di *Onofrio Petraroli*, come direttore, resiste ancora vittoriosa alle due ultime affermazioni di fatto e diritto, che gli avvocati della parte civile hanno posto come ultimo sostegno dinanzi a voi.

Diceva l'avvocato Rubichi: un giornale quotidiano non viene letto per intero dal direttore, perchè questi, pur sapendone la responsabilità, non ne ha il tempo; in un giornale settimanale invece la cosa è ben diversa; il tempo c'è e il direttore tutto vede, corregge, per fino le bozze di stampa. La teorica dell'avv. Rubichi è infatti verosimile e umana, ma nelle circostanze ordinarie, non nella circostanza speciale di *Onofrio Petraroli*, il quale pel matrimonio recente non spiegava più pel giornale quell'interesse che certo deve avere spiegato nei primi numeri.

Ma dove l'abile fantasia giuridica degli avversarii ha raggiunto il culmine è nella teorica dell'on. Bonacci a proposito della responsabilità del direttore. Egli si voleva ribellare alla giurisprudenza costante e diceva: posso escludere la responsabilità penale del direttore per i giornali di gran formato, come il *Times*, i *Débats*,

la *Tribuna* e simili, perchè effettivamente il direttore non ha il tempo di legger tutto quello che vi si stampa, lasciando ad ogni redattore la propria rubrica; in questo caso è naturale che non si possa far sorgere la responsabilità del direttore, se non si provi la sua partecipazione all'articolo incriminato; ma per un giornale di piccolo formato e per giunta settimanale, questa teoria giuridica — diceva l'on. Bonacci — non è applicabile.

Francamente a me pare che il far quistione di metro e di formato nell'applicabilità di un principio di dritto, se può rappresentare una pronta abilità defensionale, non è cosa che possa resistere all'esame più superficiale della critica giudiziaria. Grande o piccolo il giornale, la responsabilità penale del direttore o discende dalla parola della legge, o altrimenti non può essere creata per presunzione del giudice. Se avete le prove della partecipazione, datele pure; ma finora neppur l'ombra ci avete mostrata; vana dunque la teoria vostra che fa dipendere la responsabilità penale del direttore unicamente dal formato del giornale; sicchè il superbo direttore di un grande giornale dovrebbe essere irresponsabile, e responsabile invece il modesto direttore di un piccolo giornale!

Voi, on. Bonacci, sembrate così trasportare sul campo giudiziario quella curiosa teoria politica per cui un Presidente del Consiglio dei Ministri, interrogato da un deputato di parte conservatrice, perchè avesse permesso ad una bandiera rossa di girar liberamente per le vie di una città d'Italia anzichè manifestar francamente il proprio pensiero, credette presentare un'abile giustificazione col dire — e sottovoce, ed io ero presente a quella risposta del vecchio abile volpone dalla barba bianca: — « è vero, abbiamo permesso che si portasse quella bandiera rossa, ma era così piccola! » (*Ilarità vivissima*).

Ed ora un'ultima parola a proposito del tipografo e del gerente.

In quanto al gerente mi rimetto all'abile e dotta arringa dell'avvocato Tamburini.

Consolati, povero Narracci! Questa volta la Corte di Cassazione (19 gennaio e 1° marzo 1894) ha già deciso in tuo favore. I decreti di amnistia in questi ultimi tempi per cedere al verdetto della pubblica coscienza divennero tanto frequenti da ispirare alla giurisprudenza la sola interpretazione logica che si possa fare nella quistione.

Qui ancora una volta giova osservare che l'articolo 47 dell'editto sulla stampa (48, pel decreto del 1860 vigente in queste provincie) non è invocato nell'atto di citazione, e quindi *Valentini*

sarebbe implicato come complice comune del tipografo *Tamborrino* per i tre articoli del numero 2, pei quali non ho spesa nemmeno una parola, sembrandomi incontrovertibile la tesi del Pubblico Ministero che da tutti i tre articoli querelati esclude l'esistenza della diffamazione.

Non solo l'art. 47 non è indicato nell'atto di citazione, ma io dico che la responsabilità legale del gerente è appunto una creazione eccezionale della legge sulla stampa, e l'ultima amnistia, la quale accorda il condono dell'azione penale per i reati previsti dalla legge sulla stampa, non può avere applicazione più precisa che nella responsabilità del gerente esclusivamente prevista dalla legge sulla stampa.

So che c'è una sentenza posteriore di Cassazione, la quale, fermandosi alla prima stazione, sostiene che l'art. 47 dell'editto sulla stampa non sia stato abrogato dalla legge 4 novembre 1888, che pure abrogava quelli relativi ai reati d'ingiuria e di diffamazione per sottometerli all'impero del Codice penale comune. Ma quante volte non assistiamo noi allo spettacolo che l'abrogazione di una legge anteriore con una legge posteriore debba completarsi nell'applicazione della giurisprudenza, quantunque il legislatore non abbia espressamente richiamato l'articolo da abrogarsi?

Nè il legislatore potea dichiarare abrogato l'articolo 47, perchè questo nella sua parte principale nulla ha perduto del suo vigore; per tutto quello che si riferisce ai giornali la legge del 1888 non ha distrutta l'efficacia di quell'articolo; solo quella minima parte che si riferisce ai reati di diffamazione e d'ingiuria, divenuti reati comuni per la legge del 1888, è implicitamente abrogata, perchè la responsabilità è preveduta dalla legge sulla stampa che dovrebbe dare a voi la facoltà di punire il gerente, quando manca ogni prova della sua partecipazione cosciente all'esecuzione di un reato comune!

Bisogna dare un'interpretazione ragionevole all'art. 47, soprattutto di fronte alle condizioni di fatto della vita presente, per cui, essendo l'istituzione del gerente tralignata, bisogna sfuggire l'assurdo di applicare una legge — la quale per colmo d'ironia porta la pena della multa — ad un uomo che dà la sua firma inconsciente appunto perchè non ha quattrini e non vuole morire di fame.

Vediamo ora la responsabilità del tipografo.

La responsabilità penale scomparve nell'udienza, in cui fu da da noi rilevata la insostenibilità della citazione del tipografo come

responsabile penalmente. Ma neanche la responsabilità civile del tipografo è ormai più sostenibile, per poco che l'art. 5 dell'editto sulla stampa voglia serenamente e sinceramente interpretarsi. Anche per questo io fui testimone della giurisprudenza più severa. Fu in seguito alla causa *Mondovì* di Mantova che cominciò a stabilirsi la responsabilità del tipografo; ma in quella causa c'erano delle circostanze di fatto eccezionali per cui era meno illogica la sentenza del magistrato.

Nella causa *Mondovì* per la quale l'on. Sacchi, mio collega di difesa, scrisse una pregevole monografia che fu anche qui ricordata dal Pubblico Ministero — si trattava di un tipografo-editore, il quale aveva assunto per suo conto la pubblicazione del giornale, traendo vantaggio dall'impresa. Si capisce in tal caso l'interpretazione rigorosa. Ma poi la giurisprudenza distinse l'editore dallo stampatore, e noi sappiamo che dopo la sentenza dalla Cassazione del 28 gennaio 1893 fu stabilito il principio che il fatto puro e semplice della stampa di un giornale non fa ricadere alcuna responsabilità nè penale nè civile sullo stampatore per causa d'ingiurie o di diffamazioni. Se fosse altrimenti — osservava Enrico Pessina — sarebbe impossibile l'industria dello stampatore.

Se noi da 22 udienze stiamo ancora discutendo (non certo per aumentare il nostro compenso professionale, dice l'avv. Trinchera) sugli articoli del *Rinnovamento*, come volete che un povero diavolo di tipografo avesse potuto decider lui se gli articoli che stampava erano diffamatorii o no? A me pare che sarebbe realmente portare la parola della legge al di là di ogni necessità morale, di ogni possibilità logica giuridica. Io non insisterò.....

Presidente: Ella ha esaurito tutto; può venire al *conclusum*.

Ferri: Il Presidente m'invita alla parola del congedo. Non sarà un *conclusum*.

Presidente: Il *conclusum* dei *conclusum* (*ilarità strepitosa*).

Ferri: Per quanto il vero *conclusum* dei *conclusum* sarà soltanto la sentenza del Tribunale, sento ad ogni modo esaurito il mio compito, e sento oramai il gradito dovere di congedarmi da voi che avete concessa così benevola attenzione alle mie parole.

Ma lasciate che prima di tutto io a questi imputati rivolga il saluto dell'amicizia e l'augurio del cuore. Ritornino essi questa sera nella loro civile e patriottica Ostuni, ritornino sicuri nella loro coscienza di essere usciti di qui onesti come vi entrarono, qualunque possa essere il vostro verdetto.

E lasciate, o signori del Tribunale, che per conto mio, come amante del vero progresso civile di questo povero paese nostro,

lasciate ch'io li ringrazii dell'opera da essi compiuta, perchè oramai la coscienza popolare, per tanti anni addormentata nei loro piccoli centri, si è alla fine risvegliata per essi alla luce dei tempi e del pensiero nuovo. Lasciate ch'io dica a costoro, ch'essi potranno a fronte alta questa sera o domani e sempre narrare a chiunque il verdetto giudiziario del Tribunale di Lecce.

Lasciate a me la speranza e la fiducia che voi giudici, sentendo nell'animo vostro l'ufficio di alta educazione civile che la vostra sentenza dovrà avere, darete tale verdetto che avrà il suffragio della pubblica coscienza.

Lasciate a me la fiducia che la vostra sentenza segnerà per questa diletta terra, tanto abbandonata e pur tanto degna di migliori destini, una giornata felice nel suo risorgimento civile e morale. Lasciate a me questa speranza, perchè l'ipotesi contraria, o signori del Tribunale, significherebbe disanimare i liberi cittadini, allontanarli dall'interesse per la cosa pubblica, condannarli all'indifferentismo e al vassallaggio morale e politico, confermando così l'accusa che un geniale sociologo contemporaneo, il Max Nordau, faceva allo stato moderno: di essere cioè « il distruttore dei caratteri », tutti livellando i cittadini sottoposti nella grigia, infeconda uniformità dell'apatia e del servilismo, da cui soli emergono, spavaldi nella loro impunità legale, sfidanti la pubblica censura, i protervi, gli audaci, i violenti, i meno onesti!

Lasciate a me questa speranza, perchè per l'amore che porto a questa terra di Puglia e alla patria italiana e al mondo civile, so e sento che la ribellione anarchica, convulsiva e violenta, che io non ritengo utile strumento della civiltà vera, sorge inevitabile dal basso quando, per denegata giustizia, l'anarchia morale scende dall'alto.

(*Applausi fragorosissimi. Il pubblico fa nell'aula e fuori impo-*
nentissime ovazioni all'oratore).

Arringa stereotipata dall'avv. Nicolò Ragni-Caporizzo, riveduta ed autorizzata dall'autore.

IV.

**La pubblica censura
e le fornicazioni politico-bancarie**

TRIBUNALE DI FORLÌ

Udienza 30 dicembre 1897.

Signori del Tribunale,

Arrivata a questo punto la discussione della causa, si potrebbe quasi dire che, sul terreno tecnicamente giuridico il dibattito è esaurito; dacchè e i difensori del querelato Balducci come i difensori del querelante Fortis hanno esaminato pro e contro e la prova generica delle espressioni attribuite al discorso elettorale di Balducci nel teatro di Meldola ed i rapporti cambiari, il più ed il meno dei debiti accesi e spenti dall'onorevole Fortis presso la defunta Banca Popolare di Forlì.

E tuttavia, malgrado l'eloquente abilità di colleghi ed avversari, voi sentite, tutti sentono qua dentro e fuori di quest'aula, che per la discussione esauriente della causa rimane ancora molto da dire, perchè l'aspettativa della pubblica coscienza non resti delusa.

Da più di tre anni, il fallimento della Banca Popolare gettava su questa città l'onda mortifera di un immane disastro economico, che dai dolori e dalle miserie immeritate di tante famiglie rimbalzava, vindice di antiche profezie derise, sugli stessi partiti politici qui combattenti. Eppure da più di tre anni, per una paralitica sonnolenza della giustizia penale, ancora la pubblica opinione non ha potuto sentir parlare legalmente e pubblicamente delle cause e delle responsabilità politiche e finanziarie di quell'uragano devastatore di tante domestiche fortune e del credito pubblico.

Ed ecco perchè voi vedete da più giorni acuirsi ed accumularsi in quest'aula e per l'intera città l'ansia popolare di udire una

libera parola, che lasciati da parte i lenocinii e le menzogne convenzionali dei sottintesi e delle riserve mentali, dia libero sfogo al senso di comune giustizia sociale finora insoddisfatto e represso, ma imperioso, indomabile e assai più fecondo di quella qualunque soluzione di giustizia legale, che voi darete al dibattito presente. Ed ecco perchè, mute finora le aule della giustizia legale, nei comizi elettorali cominciava da parte del candidato socialista quella pubblica coraggiosa discussione di interessi generali traditi, che, per volere del commendatore Alessandro Fortis ora abbiamo dovuto continuare ed approfondire qua dentro, in virtù di una querela per diffamazione.

Ed è solo per un'abile tentata diversione della pubblica aspettativa, che gli avversari di parte civile si sono affrettati a dire e a ripetere che questa è una causa comune di diffamazione, protestando che voi non dovete giudicare una causa politica.

Ma che di una diffamazione comune non si tratti, lo dice da solo il fremito della pubblica coscienza, che sente di avere dinanzi a sè, in questo caso, non lo sfogo di piccole malignità e pettegolezzi, ma l'eco vibrante di quel pubblico giudizio che assai prima d'ora, flagellava uomini e istituzioni, sotto la fiamma d'indignazione, avvampata dall'immane rovinio finanziario e politico.

Si tratta cioè di una pretesa diffamazione politica, che io meglio chiamerò coraggiosa rivelazione di verità da tutti affermate in segreto, e dal solo Balducci pubblicamente, nel dibattito elettorale, proclamate, e a Meldola e a Forlì, dinanzi ad amici e ad avversari, come episodio di quella pubblica censura su uomini e cose, che è ispirata dalla sola fede operosa del pubblico bene e della sociale giustizia, e che nella presente crisi morale, dà forma e forza al partito socialista.

Ed ecco perchè, quando Alessandro Balducci si rivolse all'amico Berenini ed a me, perchè, insieme a valenti colleghi di Romagna e di partiti diversi, noi lo difendessimo dalla querela dell'onorevole Fortis, io accettai di gran cuore: e per due ragioni.

Perchè, conosciuti i fatti che originarono la querela, io sentii nascere e ingigantire nell'animo, mio un senso di solidarietà politica e morale coll'amico Balducci, a cui mi lega comunanza d'ideali e di cui non posso che ammirare la propaganda di critica e di epurazione sociale, per cui egli vide nella sua candidatura la ragione di un difficile dovere da compiere, anzichè il titolo di un'egoistica ambizione personale.

Ed in secondo luogo, perchè nessun astio personale contro l'onorevole Fortis mi move e m'ispira. Con lui io mi sono trovato sugli

stessi banchi dell'Estrema Sinistra, appena entrato in Parlamento e con lui rimasi qualche anno, sinchè mi tenne l'illusione che nel presente ordinamento sociale e politico d'Italia fosse la possibilità di efficaci e sincere riforme aiutanti la rigenerazione economica, morale e politica del nostro paese, martoriato dall'anemica consunzione delle classi più numerose e dall'impudente rapina di avventurieri e di sfruttatori.

Svanita quell'illusione, io mi ritrassi sempre più verso la montagna, di mano in mano che salivano i miasmi del pantano parlamentare e politico; e vidi Alessandro Fortis scendere invece verso le pianure ministeriali.

Ma poichè io credo che egli abbia seguita quella linea di condotta non per avidità di luero o per basso calcolo personale ma per continuata illusione politica e forse per minorata energia di combattività, così io parlo oggi contro di lui non per astio personale, ma per serena obiettività di coscienza politica e giuridica. Anche perchè la convinzione socialista, elevando l'animo nostro dalla meschinità miope delle lotte personali alla diagnosi delle malattie sociali, non ci consente di vedere in un uomo, che combattiamo, se non il sintoma ed il portato di un momento di putrefazione sociale, contro la quale soltanto, come sistema e come fatto collettivo, noi portiamo tutta l'avversione dell'animo nostro, più che sulle personali manifestazioni di essa.

Tale, del resto era il movente e lo spirito anche del discorso elettorale di Balducci. Egli infatti non fece che obbedire alla prima regola del socialismo, che è di chiamar pane il pane e ladro il ladro; salvo a subire le persecuzioni e i triboli che il dire la verità ha sempre portato e porta, tanto più in questa fine di un vecchio mondo falso e verniciato di fuori, ma travagliato dalla preparazione immanicabile di un nuovo ordine umano.

Siamo dunque in tema di pretesa diffamazione politica. E noi sappiamo come per la diffamazione il Codice penale, che ci delizia, non sia che l'espressione più genuina e simbolica di questo vecchio mondo, che per ogni verità, che si tolga dalle banali interessate menzogne convenzionali, ha l'orrore ed il terrore più ciechi.

Noi sappiamo che, malgrado la fama artificiale e usurpata di liberalismo, il nuovo Codice penale fu ispirato, in questa parte, da un intento soffocatore di ogni libera voce, larvato dal pretesto di mettere un freno alle intemperanze, cui, pure in mezzo a molte scottanti verità, lo Sbarbaro si abbandonava, dieci o dodici anni fa, appunto durante l'elaborazione dell'ultimo progetto di Codice penale. E nel Senato la voce reazionaria del relatore aggravava

anche più questo intento illiberale, a cui non si opponeva il Ministro guardasigilli nemmeno colla relazione sul testo definitivo del Codice. Tanto, che la *Rivista penale*, diplomatasi interprete officiosa del Codice monumentale e antisbarbaresco, arrivava, in un lucido intervallo di sincerità più che ingenua, a dire che inconsulte erano le proteste della pubblica opinione dei giuristi e della stampa quotidiana contro il draconiano articolo 393, perchè questo era stato dettato appunto per tutelare la fama della maggioranza, che sono i disonesti, contro le rivelazioni e le censure audaci della minoranza che sono gli onesti (1).

E la magistratura, nelle sue deplorevoli condizioni di istituto alla mercè del potere politico, che le riconobbe persino quello stesso relatore in Senato sul Codice penale, il defunto guardasigilli Giacomo Costa, non intese a sordo; ma diede nei primi anni una interpretazione così materiale e miope dell'articolo sulla diffamazione, che si fomentò una vera industria giudiziaria da parte dei farabutti e dei deplorati, i quali trovarono e trovano molto comodo un codice, che offre loro facile il modo di rifarsi una verginità morale o politica, bollata e registrata in altrettante sentenze. Sicchè le querele per diffamazione e ingiurie che erano 18.000 nel 1889, prima del Codice così provvidenziale per ogni losca figura, salirono a 60.000 nel 1895..... Sintoma e simbolo di una società bacata e putrida, che crede di salvarsi solo perchè punisce inesorabile e cieca chiunque si attenti di rivelarne qualche piaga, sia pure a scopo soltanto di invocarne il riparo dalla pubblica coscienza.

Verò è che poi la giurisprudenza accennò, con talune sentenze

(1) Ecco le parole testuali, che si leggono nella *Rivista penale* (novembre 1893, pagg. 404-405) contro il libro del Florian (*La teoria psicologica della diffamazione*, Torino, 1893) che svolgeva la dottrina per cui deve lasciarsi libertà alla pubblica censura quando chi rivela i fatti è mosso da uno scopo nobile o legittimo di pubblico bene, mentre si dovrebbe punire, anche quando dicesse materialmente la verità, se il suo scopo non fosse che di privata vendetta o di ricatto:

« Nobile e santo è il proposito di smascherare i malvagi; ma bisogna andare adagio nell'infervorare i diffamatori (io direi rivelatori) in questa crociata: perchè non sono pochi, ma molti, e per lo meno (sic) in grandissima maggioranza coloro che, se non malvagi, incorrono in debolezze (sic) la cui pubblica rivelazione sarebbe diffamatoria. Non è dunque a tutela di questo o quell'individuo, ma della collettività (sic) che la legge non permette questa libertà sconfinata della censura e del convicio e non la si giustificerebbe col pretesto (sic) di una presunta utilità sociale di metterlo alla berlina i malvagi..... La coorte degli onesti si riduce a un drappello, forse, di pochi privilegiati ».

coraggiose, a reagire contro il primo andazzo soffocatore di ogni libera censura, dacchè la stessa Cassazione iniziò il ritorno ad una interpretazione più larga e razionale dell'art. 393 ne' rapporti della intenzione diffamatoria e del movente alle rivelazioni o censure (1).

Ma frattanto rimane ancora la impressione vaga, che quando si voglia far mandare in prigione e magari farsi anche pagare sotto il pretesto di danni più o meno fantastici, non c'è che da dare querela ad ogni screanzato che si permetta di ricordare al colto ed all'inclita fatti e precedenti, che non risplendano della luce più pura.

Se non per identici motivi, certo in questa atmosfera di legalità illiberale e reazionaria si fecondarono i germi della querela Fortis contro Balducci, ancora sotto l'eco vibrante della vittoria popolare e della clamorosa sconfitta per il candidato politicamente ortodosso.

Querela cioè di candidato politico: non per diffamazione maligna, determinata da scopi immorali di vendetta personale o di cupidigia o di ricatto (chè allora noi invochiamo, per primi, la condanna) bensì per polemica aspra, irruente quanto si voglia, ma ispirata pur sempre — e nessuno oserebbe negarlo di fronte al carattere onesto di Alessandro Balducci — dalla sola coscienza di una libera censura su uomini e cose, nell'arringa della pubblica cosa.

Condizione questa, fondamentale e decisiva per noi, come per voi, che dovete giudicare: giacchè per essa soltanto, voi, come già fece istintivamente la pubblica coscienza, per essa soltanto voi potete equamente valutare, nella causa presente, e le intenzioni del querelato e il dolo punibile e persino lo stesso valore probatorio delle testimonianze nella prova generica del fatto.

Alessandro Balducci, nel discorso elettorale di Meldola, non attaccò, infatti, l'on. Fortis come uomo privato — sebbene io creda che quando un cittadino si presenta nella vita pubblica, si abbia diritto e dovere di indagarne anche l'esistenza privata, perchè uno non può essere farabutto nella vita domestica ed onesto nella vita politica, se l'esistenza di ogni uomo non è un casellario dove rettitudine e slealtà, venalità e indipendenza, immoralità e onoratezza possano convivere, in diversi quartieri, da inquiline tolleranti e concordi.

Il candidato socialista non attaccava il candidato monarchico e ministeriale se non per i suoi rapporti colla Banca Popolare in quanto uomo politico, dacchè l'on. Fortis non è un commerciante od un industriale che di tali rapporti possa e debba correttamente

(1) Veggasi una Rivista critica di tutta la giurisprudenza sull'art. 393 Cod. pen. per l'avv. Ginanneschi nella *Scuola Positiva*, febbraio e marzo 1898.

valersi; nè colla Banca Popolare egli ebbe semplici rapporti transitori che, per momentanee necessità, possono correttamente aversi anche da un professionista. No: l'on. Fortis fu soltanto come uomo politico, come deputato del Collegio, preso nell'ingranaggio delle fornizioni politico-bancarie e come presidente degli azionisti e come intimo amico del faccendiere universale della Banca Popolare e come aiutatore di questa Banca nell'imminenza del tracollo e come influente protettore del naufragio e dei naufraghi, dopo la catastrofe.

Questo il Balducci rimproverava al Fortis, attribuendogli giustamente una parte di responsabilità nel disastro della Banca; come gli rimproverava di aver avuto, col suo aiuto solidale alla politica crispina, di malaugurata memoria, una parte di responsabilità nei rovesci della guerra Africana e nel macello orrendo di tanti italiani ad Abba Carima e nell'inaudita impunità di quella ecatombe.

Si era nella settimana, detta di passione nel gergo parlamentare, che precede il giorno del voto: e il comm. Fortis non poteva restare, lui ed il partito ministeriale dei suoi nuovi sostenitori, sotto l'incubo delle verità, onde il candidato socialista ne avea flagellate le politiche sembianze. Sicchè appena avuta notizia del discorso di Meldola, l'on. Fortis mandava i suoi due amici prof. Minguzzi e Panciatichi per chiederne ragione all'avv. Balducci. Si era nel pieno della battaglia elettorale: ogni mossa, ogni parola del candidato socialista, che stava, col suo partito, coscientemente arbitro della vittoria fra il partito monarchico rappresentato dal Fortis e il partito repubblicano combattente nel nome di Antonio Fratti, poteva essere decisiva nell'accesa atmosfera della pubblica opinione. E Balducci rientrato a Forlì stanco, esaurito dalla febbrile propaganda, meno che mai poteva arrischiarsi a mosse imprudenti di fronte alla richiesta ed all'inchiesta dell'avversario, ben conosciuto per fredda abilità di calcolo politico.

Ecco perchè Alessandro Balducci richiede ai due amici dell'onorevole Fortis ch'essi per primi formulino precise domande, a cui egli darà precise risposte sulle cose da lui dette al teatro di Meldola.

Di queste vedremo poi: ma frattanto ricordiamo che, esaurite le domande e le risposte e registrate a verbale, il Balducci domandava al prof. Minguzzi se quelle sue dichiarazioni avrebbero mai servito di base ad una querela giudiziaria. A che il prof. Minguzzi, come qui riconobbe e fu anche meglio precisato dalla testimonianza Masini, rispose escludendone ogni possibilità, che però fu pochi giorni dopo, il 4 di aprile, smentita dal fatto della querela presentata dall'on. Fortis.

Vero è che il querelante, a schermirsi da questa impressione di procedere traverso di fronte al suo avversario, ha protestato, in una delle passate udienze, che la querela si basa non sul verbale Minguzzi, ma sulle dichiarazioni di tre suoi grandi elettori di Meldola. Ma voi sapete, che queste dichiarazioni nacquero precisamente, l'indomani del colloquio Balducci-Minguzzi, vale a dire che esse devono essere state provocate o richieste, per telegrafo o per mezzo personale, da Forlì a Meldola e quindi esse sono inseparabili dall'uso, preventivamente negato ma successivamente realizzato, del verbale Minguzzi. Sicchè la stessa querela, per quanto di data posteriore alla decisione della lotta elettorale, tiene le sue radici in un atto, che avrebbe dovuto eliminarne perfino la possibilità morale, ma che frattanto ne fu il prodromo e la sorgente.

E che la querela Fortis siasi determinata per una specie di postuma rappresaglia o di consolazione alla patita sconfitta, lo dimostra il fatto che assai prima del discorso di Meldola, il partito socialista forlivese aveva, col suo giornale *Il Risveglio*, dette e ridette per più anni, dal 1894 al 1896, le stesse cose, che il Balducci ripeteva, senza per questo che l'on. Fortis si scuotesse dalla più assoluta e buddistica inerzia giudiziaria.

Veggasi, infatti, ciò che stampava il *Risveglio* nel suo numero del 9 giugno 1894: « Il deputato borghese, dopo avere fatto da paracadute a tutti i Ministeri; dopo aver mentito in un pubblico dibattimento — per avere osato affermare di essere andato dall'amico Tanlongo, arrestato, « unicamente per condolarsi », — mentre risultò che vi era andato per promettergli l'impunità qualora avesse mantenuto il segreto (deposizione del delegato di P. S. Montalto) ».

E nel numero del 1° marzo 1896, in una « lettera aperta al deputato Fortis » si legge: « Quella Banca Popolare Forlivese, che per tanti anni tenne aperti i suoi forzieri ai politicanti che infestarono questo nostro paese, ed ella ne sa qualche cosa ».

Nel numero del 6 settembre 1896: « Oggi Fortis è il capo dei clericali-conservatori della provincia. Ciò non deve punto piacere all'onorevole, ma è stata la terribile crisi della Banca Popolare, nel marzo 1894, che costrinse Fortis a gettarsi nelle braccia di Crispi, allora presidente del Consiglio. Il resto avvenuto dopo si spiega facilmente ».

E per non moltiplicare le citazioni, ricorderò da ultimo che il *Risveglio*, nel numero del 26 maggio 1895, ricordava agli elettori il significato dei voti dati a Fortis « il degno amico fido di Crispi, di Tanlongo, di Chauvet, quello che dopo tutto ha la più grande responsabilità morale nella rovina morale e finanziaria del nostro paese ».

E tutto questo si stampava e si pubblicava, senza che l'on. Fortis invocasse il Codice penale liberticida, da lui ora invocato contro Alessandro Balducci.

Comunque siano, però, la storia e la genesi della querela Fortis, voi siete frattanto, signori del Tribunale, chiamati a giudicare nel campo della legalità, che noi ci auguriamo d'accordo colla coscienza popolare, il dibattito fra i due antagonisti, che vi stanno dinnanzi e che voi dovete pur conoscere e giudicare, perchè nè le parole querelate nè la querela denunciante sono fulmini che scendano a ciel sereno, ma sono indici ed effetti di due persone, vive ed operanti.

Da una parte sta Alessandro Balducci, che, malgrado la giovane età, da venti anni oramai è nelle lotte politiche, fin da quando i primi entusiasmi giovanili lo arruolavano nelle file perseguitate dell'Internazionale, aurora gloriosa e calunniata del proletariato moderno, costituito in partito cosciente di classe. E della Internazionale, per cui fu processato e soffersse quel carcere, che è sempre serbato ai pionieri di ogni idea generosa, Alessandro Balducci si trovava naturalmente nella susseguita organizzazione socialista dei lavoratori italiani, in accordo solidale coi lavoratori di tutto il mondo.

E sempre e dovunque sotto l'imperversare delle leggi eccezionali come ora sul banco degli imputati, egli sta serenamente forte, senza le manifestazioni clamorose o violente di un coraggio meno sicuro e più facile, perchè più impulsivo, ma colla saldezza di una convinzione riflessa e colla energica semplicità di un ideale, fatto seconda natura, per ogni vena e per ogni palpito della sua persona.

Serenità, tanto più coraggiosa e difficile, per quanto Alessandro Balducci, dimentico di sè, non possa nè sappia dimenticare gli affetti solidali che lo legano ad altre esistenze, che fuori di qui stanno congiunte al suo destino, e per le quali soltanto, nella fragilità amorosa della loro salute, può il suo cuore vibrare al palpito della trepidazione e dell'ansia.

Socialista rigido ed onesto, di adamantina onestà, contro cui male consigliati i nostri avversari tentarono di addentare — quasi che il panamismo potesse trovarsi da questa parte — colle fulminanti allusioni di una cambiale di L. 200 e di un'altra di L. 35, che Balducci non avrebbe pagate come uno dei tanti commendatori, che hanno così allegramente svaligate le povere banche italiane. E risultò invece che quelle cambiali non erano di danari personalmente avuti dal Balducci, ma di sola sua garanzia a pro di terzi; e che per la cambiale di 35 lire egli aveva, già altra volta, mandato il danaro, ma questo si smarrì nelle tasche del messo portatore.

Mentre l'altra cambiale per L. 200 non si potè pagare come riferì il teste di parte civile rag. Badiali, perchè scade appunto quando si chiusero gli sportelli della Banca, verso la quale poi, viceversa, si trovò che Balducci aveva ed ha un libretto di credito per lire cinquecento!

Adamantina onestà, quindi, che sola consente, nel cimento di questa crisi morale e sociale, la missione feconda del socialista di dire sempre e contro tutti la verità: contro le idee e contro i sistemi come contro le persone, che pubblicamente ne rappresentano gli ingranaggi, le applicazioni e la progressiva degenerazione.

Adamantina onestà, sulla quale ancora una volta male a proposito i nostri avversari — e questa volta per bocca del Pubblico Ministero, che tutto lo zelo, eccessivo e partigiano, messo in questa causa a servizio della Parte Civile, meglio avrebbe dovuto adoprare, da molto tempo, contro i veri responsabili del disastro bancario forlivese — i nostri avversari tentarono di gettare il sospetto, accusando Balducci di non avere lealmente risposto alle domande del professore Minguzzi sulle sue parole di Meldola. Male a proposito: perchè basta l'esame più fugace per vedere che le domande del verbale Minguzzi, sono altre e diverse per numero e per contenuto dalle affermazioni dei tre grandi elettori meldolesi, come esamineremo fra poco. Sicchè Alessandro Balducci attenendosi alla risposta semplice e precisa verso le precise domande del Minguzzi, mentre non offriva il fianco agli attacchi dell'avversario con dire, alla vigilia della lotta elettorale, più di quanto fosse necessario, non tradiva per alcun modo la verità nè ripiegava la sua bandiera della più costante lealtà.

E così, anche da questo episodio della sua vita di combattimento, qualunque ne sia la soluzione legale, egli esce integro e puro come sempre. Tanto più in questo paese di Romagna, dove tuttora le lotte politiche sono più aspre ed ardenti che altrove, perchè l'impeto delle passioni è più forte e crea al partito socialista maggiore difficoltà di disciplina e di educazione politica, fra il cezzo irrompente di energie ribelli, — fortunatamente non ancora fiaccate o corrose, nell'animo popolare, dal quietismo anemico dell'indifferenza politica — ma meno proclivi al misurato dominio di se stesse, nella ostinata visione e conquista di un ideale di completa rigenerazione politica e sociale.

Dall'altra parte sta Alessandro Fortis, un abile politico nella schermaglia troppo infeconda della tattica parlamentare, ma del quale io subito intendo dichiarare e riconoscere, per amore di verità, che se noi lo accusiamo di fornicazioni politico-bancarie, non per questo

lo riteniamo mosso da miope ed acre avidità del danaro, che non infiamma certamente nè logora la compagine equilibrata e smorta della sua persona.

Come del resto, nemmeno può dirsi del morto Livio Quartaroli, che dominò per tanti anni alla Banca Popolare e lanciò nel vortice del fallimento tante ricchezze, ma senza che alcuno potesse accusarlo di averle rivolte a suo godimento o arricchimento personale, se egli ebbe una vita modesta e frugale, suggellata dal mistero di una fine più o meno suicida dentro ad un pozzo, d'onde invano si sperò che potesse uscire limpida e trionfante la verità.

Ma l'ingranaggio bancario è tale, che altri può esserne travolto anche se non mosso da scopi di lucro, se in esso egli trova il segreto di una forza elettorale artificiosa di mano in mano che la forza politica naturale gli venga mancando, per l'inaridirsi delle sue sorgenti primitive e più schiette.

E tale per noi è il caso dell'on. Fortis, nei suoi rapporti colla Banca Popolare Forlivese.

Venuto su dal partito repubblicano, arrestato a Villa Ruffi, poi radicale legalitario, Alessandro Fortis arrivò ad essere sottosegretario al ministero degli interni con Francesco Crispi, facendosi poi difensore politico del successore Giolitti, non senza qualche lampo sinistro di apparizione nei dietroscena del processo per la Banca Romana, quando il delegato di Pubblica sicurezza Montalto lo trovava in colloquio col famigerato Tanlongo, cui pare si facesse balenare la speranza dell'impunità a prezzo del silenzio.

E ritornato al potere Francesco Crispi, per la frodata intimidazione della classe dominante col pretesto dei moti di Sicilia, ancora per poco l'on. Fortis rimane, con qualche motto d'interruzione lanciato nelle discussioni parlamentari, paladino del travolto Giolitti, finchè nei primi mesi del 1894, quando Forlì cadeva prostrata nella catastrofe della Banca Popolare, egli ridiventava crispino, assentendo colla parola e col voto al vituperio delle spedizioni africane e all'infamia delle leggi eccezionali.

E mentre a Roma si avvolge così nelle spire della classe dominante, a Forlì egli continua ed accresce e complica i suoi rapporti quotidiani colla Banca Popolare, intimo amico di Livio Quartaroli, che, come disse il collega Bellini, « era personalmente astensionista nelle lotte elettorali, ma capo occulto degli elettori repubblicani dell'antico arrestato di Villa Ruffi ».

E quando, nella imminenza delle elezioni politiche del 1895, si tentò deviare la pubblica opinione dal disastro della Banca Popolare, iniziando la palingenesi di una Banca Cooperativa, che doveva risa-

nare le piaghe, e che invece fallì; ancora una volta noi troviamo Alessandro Fortis che presiede quell'adunanza allettatrice di speranze finanziarie con sottile contagio di elettorale ipnotizzazione. E fu allora che egli ebbe l'ultima rielezione nel suo collegio nativo, essendo oramai divenuto, per usare la frase dell'avv. Colosimo, suo difensore, « la diga ortodossa a sostegno delle istituzioni contro l'onda dei partiti estralegali ».

Ma — poichè la sanzione della pubblica coscienza può essere tarda troppe volte, ma quasi sempre arriva inesorata — per quanto l'onorevole Fortis si gettava più addentro e a fondo nella mischia dei governanti e dei loro corifei, altrettanto la fiducia politica dei suoi antichi elettori si andava dileguando; finchè bastò, nelle ultime elezioni del marzo 1897, l'attacco a visiera alzata mossogli dal candidato socialista, perchè egli non fosse rieletto e dovesse poi ramingare per qualche collegio elettorale che, per minore energia di coscienza organizzativa politica, si prestasse ad aprirgli le porte di Montecitorio.

Ed ecco, o signori del Tribunale, i due contendenti nel presente dibattito giudiziario, personificanti in sè due tendenze politiche e sociali e per i quali la gretta e tecnica applicazione di un articolo di legge è superata fatalmente, quando non ne sia ispirata, dal giudizio sovrano e sieturo della pubblica coscienza, che noi sentiamo nostra alleata per suggestione irresistibile della vita sociale, a cui soltanto chiediamo i criteri misuratori della discussione giuridica e la ragione delle nostre serene, se pur spietate, constatazioni di fatto. Poichè è appunto in dibattiti giudiziari di questa natura che ritorna ostinato alla mente il ricordo delle parole di Temistocle agli Ateniesi, quando li ammoniva che « altro sono le cause private ed altro le cause politiche: e ben altro deve essere il criterio per giudicarle ».

Senonchè, fra le persone dei due contendenti, si impone un altro protagonista, scomparso ora dalla realtà del mondo, ma vivo e palpitante in ogni parte di questo processo, segno e ricordo della fatalità incombente sulla causa odierna: la Banca Popolare Forlivese.

È stata la Banca Popolare di Forlì documento ed esempio suggestivo di quello che furono e sono in Italia, come altrove, le banche sedicenti popolari, che furono esaltate e magnificate come panacea alle strettezze finanziarie del popolo e che fondate sopra un terreno privo di sincerità economica e sociale, degenerarono invece, più o meno larvatamente, in istituti chiusi e privilegiati, in cittadelle borghesi di favoritismo e di clientela politico-bancaria fra speculatori

di danaro o grossi affaristi, traendo seco il più delle volte l'abuso della pubblica fiducia e la relativa bancarotta. E si può dire, perchè l'albero dà i frutti suoi proprii, che quasi non passa giorno, in questi anni di anemia finanziaria, senza che i giornali raccontino di processi per fallimento o per frode, intentati a Banche Popolari di questa o quella città, dalla Lombardia, alla Toscana, alle Puglie.

A Forlì i cardini su cui si reggeva l'ingranaggio fittizio della Banca Popolare erano tre: Livio Quartaroli, che il Pubblico Ministero ricordò avere il nomignolo di « madonna delle grazie » tanta era diventata la insindacata onnipotenza di lui nell'aprire non solo i magri e lenti rigagnoli del credito ai numerosi piccoli agricoltori, commercianti od artigiani — microbi del mondo economico — ma anche e soprattutto i rapidi e facili fiumi dei favori bancarii ai pesci grossi dell'industria onesta o del losco affarismo.

Brasini era il presidente, più di nome che di fatto, che però copriva della sua autorità e del suo credito l'opera del Quartaroli.

Alessandro Fortis era la terza sibilla della Banca Forlivese, dacchè lo vediamo invocato e sollecito aggiustatore di malanni bancarii, sino alla vigilia del fallimento, fratello siamese di Livio Quartaroli, eh'egli sapeva non avere nessun patrimonio di suo, ma col quale tuttavia restò in relazioni di debito, a confessione degli stessi avversari, per più di 63 mila lire sino alla chiusura precipitosa degli sportelli.

Ma fra questi tre più o meno evidenti *factotum* della Banca Popolare vi è però questa curiosa ed eloquente differenza di postumo atteggiamento, nei riguardi della loro responsabilità.

Che Livio Quartaroli, suicida nelle intenzioni tramandateci dalle sue *Memorie*, nel fatto non si sa se suicida realmente o suicidato per aiutarlo a realizzare le sue intenzioni (e le mie nozioni elementari di medicina legale me ne lasciano il dubbio dai sintomi riscontrati sul suo cadavere più di uno strozzato che di un annegato), Livio Quartaroli, ad ogni modo ha pagato colla sua vita.

D'altra parte, il Brasini è venuto in questo dibattito e francamente si assunse la responsabilità di ciò che avvenne alla Banca, come del resto egli diede ogni suo avere per anticipata sanzione alla non sconfessata responsabilità.

Ma dei tre, solo Alessandro Fortis accampa pretese alla canonizzazione politico-bancaria, dacchè egli, da buon diplomatico sapendo che *tout mauvais cas est niable*, lungi dal riconoscere la parte avuta nel dietroscena della Banca Popolare, per un lato addossa ogni croce di responsabilità e d'intrigo alle spalle del Quartaroli, perchè cireneo morto e sepolto; e per altro lato si atteggia

a martire glorioso e trionfante che risorge, scoperciando il sepolcro inonorato della Banca, perchè dice di avere pagato i suoi debiti senza esservi obbligato e perfino pagandone qualcuno due volte!...

Sicchè la stampa ortodossa ed amica ad ogni commendatore si è bene affrettata a spargere per ogni angolo d'Italia la lieta novella che « il processo Balducci-Fortis era ormai una *macchina smontata* » quasi noi ed il pubblico ci fossimo mai aspettati di trovarvi e portare le prove notarili con relativa confessione ed atto di contrizione, sulle fornicazioni politico-bancarie del nostro avversario o quasi lo credessimo così perduto — mentre, già lo dissi, egli non è tipo di ladro — da lasciarsi sorprendere colle mani a rubare cartelle da cento lire o da mille nella cassa della Banca!

Ma no, ma no, egregi avversari, non è questo che Balducci ha imputato a Fortis e non è questo che il dibattimento avrebbe dovuto provare. E la vostra piccola arte di gonfiare e contorcere e spostare le cause per averve il facile contrasto di una prova mancata e di una irreparabile disillusione negli ingenui cercatori di scandali volgari, la vostra piccola arte si infrange contro una più modesta, ma non meno eloquente realtà, balzata viva e raggianti dalle udienze passate e più che sufficiente a confermare la verità delle affermazioni avanzate da Balducci nei suoi discorsi elettorali.

Quali sono infatti le censure di Balducci a Fortis?

Qui sta tutto il materiale della causa, perchè soprattutto importa stabilire con positiva esattezza, che cosa realmente il candidato socialista abbia detto nei riguardi del candidato monarchico.

Come il Tribunale ha ormai sentito dire e ripetere, in seguito al discorso Balducci nel Teatro di Meldola, il prof. Minguzzi ed il sig. Panciatici, presenti il dott. Masini ed il sig. Prati, formularono in questi termini precisi le loro domande ad Alessandro Balducci:

« Se egli abbia detto:

« I. Che l'onorevole Fortis è *il vero responsabile* dei disastri della Banca Popolare di Forlì;

« II. Che l'onorevole Fortis *ha* delle cambiali in sofferenza presso la Banca Popolare;

« III. E che il Balducci avrebbe cose assai più gravi da rivelare, ma si astiene dal farlo perchè altri lo farà in sua vece ».

A queste categoriche domande, ecco quali sono le risposte di Alessandro Balducci, messe nel verbale di quel convegno:

« I. Ha risposto di aver detto che l'onorevole Fortis aveva indubbiamente la sua parte di responsabilità in tali disastri;

« II. Esclude assolutamente di aver detto la cosa di cui al numero II;

« III. Aggiunge che nel suo discorso, *al riguardo della crisi bancaria forlivese*, ha alluso a cose che forse altri rivelerà ».

Questo verbale non era stato pubblicato per le stampe, ma già in Forlì e per tutto il collegio i galoppini della candidatura Fortis avevano sparse alte le grida che Balducci aveva ritirate le sue affermazioni del discorso di Meldola e che quindi egli rimaneva schiacciato nel dilemma o calunniatore prima o vigliacco dopo.

Si era all'antivigilia delle elezioni politiche ed allora i socialisti pubblicarono un foglio volante « *Per la verità* », nel quale si rimettevano le cose a posto e si affermava che Alessandro Balducci colle sue risposte, registrate nel verbale, nulla aveva ritirato delle sue pubbliche censure di Meldola, che rimanevano intatte a bollare il candidato avversario dinanzi alla pubblica opinione.

Fu allora che, l'indomani, i fautori della candidatura Fortis risposero pubblicando un loro foglio volante « *Per la verità vera* » che già nel suo titolo odora di artificioso, dacchè la verità è una sola e senza aggettivi; così come spesso ci capita di sentir dire a qualcuno che egli pure è socialista.... ma con qualche aggettivo, socialista cattolico o moderato o indipendente o razionale collo stesso gioco di sottintesi e di malintesi per cui ancora da qualche fossile semovente si sente invocare « la sana filosofia » così come si parla di « verità vera » o di socialismo..... non socialista!

E in quel volantino insieme al verbale Minguzzi, pretendendo di smentire le risposte del Balducci, si pubblicava una dichiarazione di tre grandi elettori ortodossi da Meldola; dichiarazione, evidentemente richiesta e sollecitata dall'interessato, dacchè non è vera la circostanza narrata nella querela Fortis, che quegli « egregi cittadini di Meldola *quando videro pubblicato il detto verbale*, si credettero in dovere di testimoniare » eccetera.

No: il verbale Minguzzi non era stato ancora pubblicato e la dichiarazione dei tre meldolesi non fu atto di spontanea rettificazione alle risposte del Balducci, ma fu arma di lotta elettorale, fatta loro sguainare nella imminenza delle elezioni.

Questa origine e questo movente già debbono farvi guardinghi, signori del Tribunale, sul valore probatorio di quella dichiarazione. Ma frattanto urge notare che in essa le frasi incriminate ed attribuite ad Alessandro Balducci cambiano di numero e di termini da quelle formulate nelle tre domande del professore Minguzzi.

Infatti i tre grandi elettori dichiararono che Balducci parlando del suo avversario Fortis, disse:

« I. Che il Fortis *più* del suicidato (Quartaroli) e più del cadavere ambulante (Brasini) era responsabile del disastro turpe della Banca Forlivese;

« II. Che lo stesso Fortis aveva delle cambiali in sofferenza presso la Banca stessa, delle quali non si pagavano neppure i frutti;

« III. Che avrebbe potuto dire del suo competitore cose più vergognose, le quali non voleva rivelare, lasciandone ad altri il compito;

« IV. E concludendo che chi votava per Fortis non poteva essere che disonesto ».

Sicchè è vano ripetere, come ha pur fatto il Pubblico Ministero nella sua zelante requisitoria, che il Balducci non seppe di fronte a Minguzzi e Panciatici assumere la responsabilità delle cose dette a Meldola, perchè non esiste concordanza fra le tre domande e relative risposte del verbale 18 marzo e le quattro affermazioni dei grandi elettori.

Balducci rispondeva al Minguzzi avere egli affermato non che il Fortis fosse il vero responsabile del disastro bancario, ma sì ch'egli vi avesse avuto la sua parte di responsabilità. Ed è ciò che vedremo; ma è ciò che Balducci ha ripetuto e sostenuto sempre, così davanti al giudice istruttore come in questo pubblico dibattimento.

Balducci rispondeva non aver detto che il Fortis ha delle cambiali in sofferenza, perchè aveva detto che ne aveva avute. Ed è ciò che vedremo ed è ciò che Balducci ha sempre ripetuto e sostenuto.

Balducci rispondeva di avere alluso a cose più gravi, ma non della persona di Alessandro Fortis, bensì della crisi bancaria forlivese che era l'oggetto del suo discorso elettorale, preoccupazione ed incubo della pubblica coscienza in quei momenti di libera censura sui destini del paese.

Ora fra queste tre diverse versioni sul materiale della pretesa diffamazione — le tre domande Minguzzi, le rispettive risposte Balducci e le quattro affermazioni dei meldolesi — come potrà il Tribunale tranquillarsi nella sicurezza di una prova attendibile?

Già dissi come l'origine della dichiarazione de' tre meldolesi è sospetta, non perchè essi abbiano voluto in mala fede attestare il falso, ma perchè essi, grandi elettori del Fortis, interessati quindi nella lotta politica e richiesti d'una dichiarazione alla vigilia delle elezioni e dopo ben cinque giorni dal discorso di Balducci, che essi ascoltarono senza prevedere di averne poi dovuto riferire le frasi testuali, essi non erano, come non lo sarebbe stato nessun altro galantuomo, nelle condizioni di serenità e d'indifferenza psicologica, che alle testimonianze umane sole possono dare un valore di sicura credibilità.

Ricordate che nel discorso del 14 marzo, Balducci « parlò rapidissimo », come vi disse il teste Marzocchi e « saltando di palo in frasca » come asserì il teste dottor Cresciani; sicchè le frasi precisate nella dichiarazione dei tre meldolesi furono da essi sradicate dall'ag-

grovigliamento di un lungo, rapido, disordinato discorso, con un lavoro di selezione e di formulazione dovuto in gran parte ai loro postumi ricordi, risvegliati all'improvviso dalle sollecitazioni ricevute, nel fervore della battaglia elettorale.

In queste condizioni d'animo, nessun testimone, per quanto in buona fede, può darci affidamento di precisione veridica. E ciò, anche per un'altra ragione di comune esperienza.

Il tenore di cartello nel terzetto ortodosso dei meldolesi era, come sappiamo, il signor Luigi Masotti. A lui si rivolgeva la prefettura di Forlì per sostenere la diga ortodossa della candidatura Fortis, dacchè, per una curiosa omonimia, ad altro Luigi Masotti fu recapitata in quei giorni una lettera di un segretario di prefettura, pubblicata anche nei giornali, nella quale si chiedeva al Masotti se occorressero rinforzi, perchè la candidatura Fortis « al piano andava bene, ma verso la montagna c'erano delle nebbie ». Ed è questo stesso Luigi Masotti che scrisse e formulò la famosa dichiarazione del 16 marzo, avendo gli altri due sottoscritti qui attestato che si limitarono a porvi la loro firma.

Ora questo Luigi Masotti, così importante ed infatuato sostenitore di dighe ortodosse, è andato ad ascoltare il discorso di Balducci in uno stato d'animo naturalmente poco sereno ed anche meno rasserenato dagli applausi scroscianti che salutarono a più riprese quel discorso di un avversario politico. Ed è naturale allora che egli ascolti e veda e giudichi, come del resto ogni altro uditore, attraverso la lente della sua passione politica, per quel fenomeno di autosuggestione che è troppo frequente per non essere notorio e che il mio maestro di psicologia, Roberto Ardigo, ci spiegava, al liceo, così:

C'era una volta un contadino, dalle scarpe grosse e dal cervello fino, che possedeva un asino, il quale pare avesse di sè alto concetto e pretendeva di essere nutrito soltanto col fieno. Questo il suo padrone gli avea sempre concesso, finchè un inverno, rimasto senza fieno, gli porse alla greppia della misera paglia. Guardò ed annusò rifiutando, l'asino ostinato, più e più volte; ma il contadino psicologo, per evitare il deperimento dell'ostile bestia, pensò di porre agli occhi del ciuco un par di occhiali col vetro verde; sicchè, apprestatagli la paglia, questa fu presa per fieno e mangiata, e forse, per effetto di autosuggestione, trovata anche gustosa e saporita.

Un fenomeno analogo dev'essere avvenuto a Luigi Masotti, grande elettore di Fortis, nell'ascoltare le rapide, saltuarie censure del discorso Balducci. Tanto è vero che egli ci ha detto qui, con evidente esagerazione dovuta a quell'autosuggestione, che « il discorso Balducci fece cattiva impressione in tutti i partiti »; scambiando cioè la propria

personale impressione colla realtà oggettiva dei fatti, che furono ben altri, se la maggioranza applaudì l'oratore socialista.

Più esatta, più serena è stata, a questo proposito, la testimonianza di Degidi, che essendo meno appassionato ed avendo una parte meno vistosa e zelante di Luigi Masotti, si limitò a dirvi: « il discorso Balducci a me fece penosa impressione, perchè io votai per Fortis ».

E che la esattezza fonografica delle parole dette dal Balducci non sia umanamente possibile in quelle speciali condizioni di animi accesi, ostili od entusiasti, secondo la tendenza politica, vi è confermato dal fatto, che su quelle parole sono discordi non soltanto i testi a difesa con quelli d'accusa, ma gli stessi testi d'accusa fra di loro.

Infatti, di fronte e contro la dichiarazione scritta il 19 marzo e qui naturalmente ripetuta dai tre melolesi grandi elettori di Fortis, voi avete udito che, per esempio, il teste d'accusa Michele Borghesi, conforme alla sua deposizione del processo scritto, ha dichiarato che « Balducci non disse Fortis responsabile più del suicida, ma disse che egli aveva una grande responsabilità ». E il Degidi, al dibattimento, di sua spontanea dichiarazione attestò che Balducci disse: « anche il Fortis era stata una causa del disastro » e fu solo dopo richiamo del Presidente al suo esame scritto ch'egli ripete la frase « responsabile più del suicida », che certo nelle interrogazioni del giudice istruttore deve essere stata formulata così, secondo la querela Fortis, lasciando ai testimoni, che non potevano pesare il valore di una parola più che di un'altra, di confermare il significato generico della frase: cioè che il Fortis era uno dei responsabili o aveva avuto una parte di responsabilità nel disastro bancario.

Tanto è vero, che lo stesso dottor Cresciani, uno dei tre firmatari di quella dichiarazione, qui al dibattimento, per esprimere con sue parole quel concetto, dichiarò che « Balducci parlò di Fortis come di uno dei maggiori responsabili ».

Frasi cioè che non si possono cristallizzare nella formula datale dal grande elettore Luigi Masotti nella dichiarazione del 19 marzo, ma voi potete e dovete soltanto ritenere come espressioni varie di quel concetto, che Balducci ha sempre riconosciuto di avere espresso: cioè che il Fortis aveva pure avuto la sua parte di responsabilità nel disastro della Banca.

E se ciò sia vero, noi vedremo esaminando l'altra censura a lui fatta, di avere avuto cambiali in sofferenza e di avere con ciò e coi suoi rapporti finanziari durati per più di un ventennio colla

Banca di Forlì, contribuito in parte all'accerescersi delle passività, che fu appunto la ragione del fallimento.

Nè io, per quella prima frase attribuita al Balducci, starò a ricordarvi ora le dichiarazioni dei testi a difesa, a cominciare dall'operaio Zaccarelli — che colla sua richiesta, indizio ed effetto della pubblica aspettativa, invitò il Balducci a parlare della Banca Popolare — sino ai testi Ferri Alfonso, Piolanti, Antonio Borghesi, Fabbri, Luigi Marzocchi, dottor Biagini: i quali tutti ci dissero come il Balducci in quel discorso elettorale, parlasse e dei disastri africani e del crispismo e dei commendatori e delle banche, per concludere, a ragione, che il candidato Fortis aveva in tutti quei malanni la sua parte di responsabilità, se egli è stato del ministero Crispi e della sua politica funesta sostenitore e difensore colla parola e col voto.

E fu, alla interruzione dello Zaccarelli, che Balducci da queste censure sui disastri della politica generale, passò a quelle sul disastro locale della Banca Popolare, nel quale, come negli altri, Alessandro Fortis si è trovato non già tra gli oppositori a tutela del diritto e del benessere popolare, ma sì tra i corresponsabili che ebbero le mani in pasta e che perciò devono sopportare le conseguenze morali — perchè le altre sono vana parola — della loro nefasta opera politica.

Ora se voi di quanto disse il Balducci a questo riguardo vorrete avere la notizia meno sospetta, il pubblico dibattimento ve ne ha offerta una fonte serena, nel teste Jean, che fu indotto dalla Parte civile, ma che per la sua qualità di pubblico funzionario e per non essere elettore in questo Collegio, si trovava nelle condizioni intellettuali e morali più favorevoli per apprezzare e riferire il discorso Balducci, senza le esagerazioni e le inesattezze inevitabili tanto per parte degli avversari che degli amici politici, accalorati pro e contro nella lotta elettorale.

Orbene, il teste Jean, che per questo vi rappresenta quella media umana fra due termini opposti ed accentuati, che più ci assicura d'essere la rappresentazione del vero, il teste Jean vi ha qui solennemente dichiarato:

I. Che il Balducci disse essere Alessandro Fortis *uno dei responsabili* del disastro della Banca Popolare:

II. Che quando il Balducci parlò delle cambiali in sofferenza, il teste si fece il concetto ch'egli alludesse al passato. Ciò che, del resto, fu esplicitamente affermato anche dal teste di accusa dottor Archimede Mischi, e si impone per logica necessità, se si pensa che il Balducci, parlando il 14 marzo 1897, tre anni dopo il crollo

della Banca di Forlì, non poteva certamente alludere a cambiali che il Fortis avesse in quei giorni, quando la Banca più non esisteva.

E dichiarò infine il teste Jean, che le cose più vergognose cui alluse per reticenza il Balducci, si riferivano alla Banca in genere, che era stato appunto il soggetto della richiesta Zaccarelli e della parentesi Balducci.

Sicchè, le espressioni diffamatorie quali furono affermate dalla dichiarazione 19 marzo dei tre grandi elettori del Fortis e da questi ripetute alla lettera nella sua querela del 4 aprile, non hanno avuto in questo pubblico dibattimento alcuna prova sicura e precisa, al di là dei termini che lo stesso Balducci ha sempre riconosciuti ed ammessi e che non bastano certo a dare giuridica consistenza all'elemento materiale della diffamazione, per cui egli viene processato.

Ma io non voglio indugiarmi di più su questo terreno, che per una parte, fu già percorso dai miei colleghi di difesa Bellini e Comandini, ricostruendo coi dati processuali il fondamento positivo delle affermazioni di Alessandro Balducci e per altra parte sarà da ultimo, illustrato nei riguardi della tesi strettamente giuridica ed intenzionale, dal collega Berenini.

Nè, pur tenendomi ai riflessi politici della causa presente, io intendo neppure di soffermarmi sul diritto di pubblica censura, come conquista di libertà civile e come integrazione di diritti nei cittadini viventi due secoli dopo la rivoluzione inglese e più di cento anni dacchè la rivoluzione francese portava per l'Europa il trionfo della sovranità popolare, per cui il gregge dei sudditi diventò, almeno nei riguardi giuridico-politici, un consorzio di eguali.

Pubblica censura, che Filangieri invocava a sussidio della legge nella lotta per la moralità e per il diritto « rifevando i vizi e le « colpe che rasentano il Codice penale ma che la legge penale non « può colpire »; o che, pur potendoli colpire, la legge non raggiunge nella sua pratica esecuzione, per la paralisi onde gli ingranni della giustizia si arrestano di fronte agli altolocati, per riservare tutta la inesorata loro crudeltà contro gli umili frodatori delle dogane giuridiche.

Solo dirò, che altrettanto è provvida e giusta la condanna quando il diffamatore, anche se dice la verità, è ispirato soltanto da losche intenzioni di cupidigia o di vendetta personale, quanto è doveroso non colpire colui, che, a rischio della sua pace, per solo impulso di pubblico bene, compie l'ingrata ma salutare missione della libera censura verso gli uomini, che chiedono il suf-

fragio popolare, la conferma di una politica dignità. Si verifica allora quello che l'on. Villa — ora tra i difensori dell'on. Fortis — disse in Parlamento, come relatore sul progetto di Codice penale: « La stessa proposizione che in certi casi appare ingiusta e merita pena, può sotto la diversa determinazione dell'animo, assumere il carattere di onesta censura, di incensurabile esortazione, di consiglio. Non si tratta quindi in questo caso di reato. Il caso di un giornalista, il quale non sia mosso da un alto sentimento di pubblica moralità, che scriva senza impulso di odio e senza alcun proposito di entrare nell'inviolabile (?) dominio della vita privata, non presenta alcuna figura di reato. Anche quando egli eccede, trova un riparo contro le pene comminate dal Codice nel difetto di uno dei sostanziali elementi del reato, l'intenzione » (1).

Ora se così è, come dev'essere, la questione della punibilità nel reato di diffamazione, chiedete, o giudici, alla vostra coscienza, se voi pure vivete della vita di questa città e conoscete uomini e cose; chiedete ad ognuno, che non sia accecato dal livore di parte, se Alessandro Balducci abbia mosso quelle censure sui rapporti dell'on. Fortis colla Banca Popolare a sfogo di rancori personali o di ignobile ricatto o se egli non abbia invece parlato a Meldola come a Forlì, per « un alto sentimento di pubblica moralità »..... e voi udrete non dubbio, irresistibile il verdetto della pubblica coscienza e dell'animo vostro.

Talchè, sia pur anche di condanna la vostra sentenza, chi mai, chi fra questi uditori, e fra la cittadinanza di Romagna, così fiera e delicata in fatto di onore sociale, e fra voi stessi, chi credete che possa sentire menomata la sua stima per Alessandro Balducci? Anche condannato dalla legge, o, meglio, da una illiberale applicazione della legge, egli resterà sempre l'onesto milite di un ideale onesto, l'intero cittadino che, candidato socialista senza possibilità di vittoria in questo collegio fra il candidato monarchico ed il repubblicano, ha preferito alle comode riserve mentali ed alla complicità del silenzio, la critica pungente ma serena, flagellante il fenomeno delle forniciationi politico-bancarie, che dal presente processo ebbero la più incontestabile conferma.

Anche, infatti, senza ritornare nel labirinto dei rilievi finanziari e cambiali, così vigorosamente lumeggiati dal collega Comandini, a noi basta il fatto innegabile, che risulta dal « libro rischi » per cui abbiamo documentata la serie continuata dei rapporti cambiali dell'on. Fortis colla Banca Popolare forlivese.

(1) *Atti parlamentari*, tornata 8 giugno 1898, pag. 3384.

È nel 1873 che incomincia la sua prima, modesta cambiale e sino al 1891 il piccolo rigagnolo aumenta di rinnovo in rinnovo, per cui si vede, tra le altre una cambiale rinnovata sino a 18 volte e con accumulo di interessi non pagati. Finchè alla chiusura degli sportelli si trovano pure delle cambiali Fortis in sofferenza o « in sospeso » come disse un teste di Parte civile, ma insomma cambiali scadute e non protestate. E alla fine del 1893, poche settimane prima del crollo bancario, l'on. Fortis era anche debitore personalmente verso Livio Quartaroli — ch'egli sapeva non avere alcun patrimonio proprio — per lire 63 mila, che per noi danno ampia ragione alle affermazioni di Alessandro Balducci, quand'anche questa cifra si volesse, coll'avvocato Golinelli di Parte civile, ridurre a « lire 40 mila di debito reale, detratte le obbligazioni per firma di favore rilasciate dal Fortis ».

Noi infatti non siamo qui per discutere se il debito dell'onorevole Fortis verso la Banca Popolare fosse di dieci piuttosto che di cento o se le cambiali in sofferenza fossero per poco o per molto; quello che Balducci affermò e che risulta luminosamente provato è che Alessandro Fortis, non come professionista nè come industriale o commerciante, ma soltanto come uomo politico, come deputato del collegio, ebbe questi continuati, cronici, insoddisfatti rapporti di debito verso il maggiore istituto bancario del proprio collegio, qual era la Banca Popolare.

Ne diciamo che tali rapporti fossero effetto di cupidigia e di affarismo, nel più brutto significato che purtroppo per altri uomini politici si è rivelato a proposito di altri scandali bancari.

Ma la fornicazione politico-bancaria non istà appunto che in questi rapporti di aiuti reciproci fra il deputato del Collegio e la Banca, per una lunga serie di anni sino al momento del disastro.

Qui sta il punto della presente controversia e questo è il fondamento sicuro della censura di Alessandro Balducci e la ragione della loro forza, avvampante nel pubblico consenso. Tanto è vero che contro questa fondamentale constatazione di fatto, all'infuori di ogni sognato e preteso dettaglio scandaloso, si è appuntata la duplice difesa del querelante, il quale a riparo di quella censura, ci oppose: I. che quelli erano debiti suoi personali con Livio Quartaroli e non colla Banca. — II. che egli l'on. Fortis questi debiti li ha pagati, sicchè egli è veramente lo spogliato anzichè il corrispondente, diretto o indiretto, volontario od involontario degli spogliatori.

Alla prima postuma difesa, noi opponiamo, e con noi oppone la eloquenza dei fatti, che è troppo comodo addossare ora ogni e qualunque responsabilità sulle spalle del cireneo, morto e sepolto.

da più di tre anni: ma ciò non basta a cancellare il fatto dei lunghi rapporti politico-bancari fra il deputato del Collegio e l'onnipotente della Banca, che però di suo non aveva il più piccolo patrimonio.

E se l'on. Fortis ribattesse che tutta Forlì aveva cieca illimitata fiducia in Livio Quartaroli e che se egli ne avesse conosciute le vere condizioni finanziarie, personali e della Banca, certo non avrebbe dato le sue firme di favore per tante migliaia di lire; noi risponderemmo che ciò basta a provare quello che noi con Balducci non abbiamo mai negato, cioè che l'on. Fortis non fu mosso da sordida cupidigia del danaro altrui. Ma ciò non basta ad annientare la nostra censura, che cioè questi suoi rapporti come uomo politico con un istituto bancario non sono che uno fra i tanti episodi di quell'ingranaggio politico-bancario, che nel nostro come in altri paesi ha avute tante e dolorose rivelazioni, come espressione di quella potenza malefica del danaro, che da Volfrango Goethe, ad Alessandro Dumas, a Leone Tolstoj, è stata flagellata come il veleno della nostra civiltà, dopo la rivoluzione borghese.

Vedetene, infatti in questo processo l'esempio pungente delle cambiali Pasini-Bonavita.

Nel 1880 Alessandro Fortis ottiene, dalla Cassa di Risparmio di Bologna con cambiali garantite da Pasini-Bonavita e passate poi alla Banca Popolare Forlivese, un prestito di L. 20.000 e come qui depose il teste Brasini « per molti anni egli non mandò alcuna somma per diminuirle », che anzi nel 1890 esse erano giunte a 30 mila lire di debito Fortis, aumentate sino a 70 mila da Livio Quartaroli, per suo conto. « Ma noi, della Banca, soggiunse il Brasini, eravamo tranquilli, perchè allora il patrimonio Pasini-Bonavita rappresentava 900.000 lire e perchè poi si calcolava sull'avvenire di Fortis ».

Eccolo dunque il piccolo spiraglio che vi lascia intravedere tutta la rete dei continuati rapporti fra la Banca ed il deputato del Collegio, l'uomo dell'avvenire politico — di tanto più realizzabile per quanto egli si andava allontanando dal suo punto di partenza delle idee repubblicane.

E per tutto il 1893, cioè sino alla vigilia del crollo bancario, i testi Lega e Missirini ci raccontano come per loro mezzo il Quartaroli mandava le cambiali tanti anni comodamente rinnovate perchè il Pasini ed il Bonavita vi apponessero le loro firme abituali; e le cambiali erano in una busta, che portava la scritta: *Cambiali Fortis*.

E l'affermazione avanzata dalla Parte civile che invece da parecchi anni le cambiali Pasini-Bonavita fossero estinte, diventando al solito, un debito personale del Fortis verso il Quartaroli, non

ha ricevuto nel processo alcun principio di prova ed è stata invece spietatamente smentita.

Già com'io dissi, in una delle passate udienze, di questo debito noi vedemmo la fede di nascita, nella lettera di Alessandro Fortis del 1880, ma non ne vedemmo mai l'atto di morte. Non solo: ma Pompeo Bonavita è venuto a dirvi che « più volte il Fortis rispondeva alle sue sollecitazioni che avrebbe regolato quel suo debito; e ciò anche cinque o sei mesi prima della morte di Quartaroli », che fu l'8 di maggio. E poiché qui si sentiva dalla Parte civile potente il significato morale di questa testimonianza, alle sue gratuite denegazioni, il Pompeo Bonavita, richiamato da voi, energicamente insisteva ripetendo che « Fortis non gli disse mai di avere estinte quelle cambiali ».

E, infatti: ma se il Fortis avesse realmente regolarizzato quel debito cresciuto sino a 30.000 nel 1890, come mai non avrebbe egli sentito e compiuto il dovere appena elementare di avvisarne e ringraziarne i suoi garanti Pasini e Bonavita, chiedendo anche loro la restituzione della sua obbligazione rilasciata nel 1880?

E del resto, poiché qualche volta anche la tomba non tutti ricopre i segreti per sempre, noi abbiamo documentato che nei libri di Livio Quartaroli questi il 10 aprile 1894, cioè alla vigilia del fallimento, addebita ad Alessandro Fortis L. 9750 « per gli effetti Bonavita-Pasini », rendendo così postuma testimonianza, ribelle alle pretese di addossare sul morto la colpa di ogni malanno.

Ne questo, delle cambiali Pasini-Bonavita, è il solo episodio di quell'ingranaggio politico-bancario, onde fu censurato il candidato monarchico nel discorso elettorale di Meldola: ma dal processo è risultato che alla vigilia del disastro, Quartaroli e Brasini invocarono l'aiuto del Fortis, il quale da Roma accorre e nella sua casa di Forlì convoca gli amministratori della Banca e il ricco appaltatore Cacciaguerra, che col Fortis e con altri firma una cambiale di 100.000 lire subito gettate nel baratro della Banca Popolare.

E se ora Fortis paga la sua parte di questa cambiale, perchè ha egli firmato alla vigilia del disastro? perchè ha egli cercato ed ottenuto l'appoggio, non certo platonico, di un ricco appaltatore? se non perchè egli, l'uomo politico, è preso, da tanti anni, nell'inesorabile ingranaggio della Banca Popolare e deve risentirne i contraccolpi nefasti, dopo averne sfruttata la potenza aiutatrice?

E le 30.000 lire che il Fortis procura alla Banca Popolare, in quegli stessi giorni, con altrettante sue azioni della Banca d'Italia, che altro sono, se non sempre l'identico effetto della causa identica? Tanto più quando noi possiamo, su questo punto completare le

notizie che la Parte civile ci dava, rappresentando quel contributo di lire 30.000 come nuovo olocausto da parte dell'on. Fortis, se nei libri di cassa di Livio Quartaroli, noi troviamo, alla data del 10 aprile 1894, che quelle 30.000 furono dallo stesso Quartaroli accreditate al Fortis?

E per finire con queste piaghe rivelatrici del malore interno, che cosa sono quelle 15.000 lire di cambiali « sostituite » il 16 aprile 1894?

Erano cambiali firmate da Fortis, sia pure con firme di favore, venute alla Banca Popolare da altri istituti « per l'incasso » ma che dalla Banca Popolare non erano state protestate alla scadenza e che, come qui vi disse il teste ragioniere Badiali, il 16 aprile — ventiquattro ore prima che la Banca Popolare chiudesse gli sportelli — furono sostituite — perchè la parola rinnovate non sarebbe esatta, trattandosi di cambiali di altri istituti — furono sostituite con altre che l'on. Fortis sarà andato pagando, dopo il 1894, noi non lo neghiamo, ma che fino allora e nella loro sospensione o sofferenza e nella loro sostituzione, non sono meno per questo un episodio di quella fornicazione politico-bancaria, che il candidato socialista anatomizzava rapidamente nel suo discorso di Meldola.

Le avrà, e le ha pagate, l'on. Fortis: quelle 16.000 lire, come altre migliaia. Sta bene: noi non vi contestiamo la soddisfazione di quest'obbligo, che altri commendatori purtroppo hanno potuto dimenticare.

Ma noi, ancora una volta, gli diciamo: e se voi avete dato quelle firme, più o meno di favore, di chi la colpa, se vi siete trovato così impeciato nel pantano della Banca Popolare?

E del resto, anche tralasciando che non sempre e non tutti l'on. Fortis ha pagato — come dimostra l'episodio doloroso della cambiale Tassi, per 5000 lire, da quei poveri ingenui proprietari di montagna dolorosamente perdute, malgrado la firma di Alessandro Fortis, sol perchè quella cambiale che essi ebbero dalla Cassa di Risparmio, fu lasciata scadere dal notaio, senza protestarla — anche tralasciando questo triste episodio, noi chiediamo all'on. Fortis: quando pagaste?

Per molti anni voi restate in rapporti cambiari colla Banca Popolare; ma per molti anni voi accumulate i vostri debiti. Li pagate soltanto alla vigilia del disastro e i più dopo il disastro, perchè sentivate imminente l'uragano della pubblica indignazione e troppo vi premeva di non vederne travolta la vostra base elettorale e politica.

Ma se nel 1895 voi poteste sorreggerla ancora — presiedendo l'assemblea per la famosa Banca Cooperativa, poi anch'essa defunta, tre giorni prima delle elezioni politiche nel 1897 — però il vostro

nome rimase travolto dall'onda della pubblica sfiducia, e la sanzione morale e politica alle fornicaioni politico-bancarie arrivò tardi, ma in tempo, perchè il partito monarchico segnasse a suo lutto la sconfitta elettorale dell'antico arrestato di Villa Ruffi.

Dunque, signori del Tribunale: se il processo vi ha documentato i continui rapporti pecuniari di Alessandro Fortis colla Banca Popolare e con Livio Quartaroli e le sue cambiali in sofferenza o in sospeso, con accumulo di interessi, voi non potete negare che anche il Fortis ebbe una parte fra le immobilizzazioni di quella Banca, ed ebbe quindi e per questa ragione pecuniaria e per la intimità politica, continuata fino agli ultimi giorni, la sua parte di responsabilità nel disastro.

Certo la responsabilità del Quartaroli e del Brasini è stata una responsabilità diversa da quella del Fortis; ma sono tutti responsabili quelli che nella Banca ebbero, come dice il linguaggio popolare « le mani in pasta » e, in vario modo, nell'assetto amministrativo o in quello politico, cooperarono a quel disastro, che non fu certo prodotto dalle piccole, per quanto numerose, cambiali di 40, 60, 100 lire, che rappresentarono soltanto la bandiera neutrale e veramente popolare, onde si copersero per tanti anni l'insipienza ed il favore per i privilegiati beniamini dell'affarismo o della politica.

Ed allora, se voi vorrete riassumere in due conclusioni definitive e decisive, questa rapida pittura, di uno fra i tanti episodi e non fra i più loschi delle fornicaioni politico-bancarie, che hanno travagliato e travagliano il nostro paese, voi non potrete, signori del Tribunale, che fermarvi a questi due concetti, d'ordine giuridico il primo, d'indole morale e sociale il secondo.

Il 25 maggio, riconfermando la sua querela dinnanzi al pretore di Roma, l'on. Fortis, dopo avere parlato del verbale Minguzzi e della dichiarazione dei tre meldolesi, così delimitava la questione giuridica fondamentale:

« Quanto al secondo punto, vale a dire la questione delle cambiali in sofferenza, mi risulta dalle testimonianze avute che il Balducci si riferiva al tempo presente e ciò non solo si rileva dalla prova testimoniale, ma anche dall'accusa che il Balducci portava verso di me, vale a dire di avere danneggiato la Banca Popolare, imperocchè quale importanza poteva avere la circostanza (fosse pure stata vera) che io avessi avuto direttamente o indirettamente cambiali in sofferenza, alla Banca Popolare, se poi le cambiali erano state regolate col pagamento della sorte e dei frutti integralmente? »

Ecco: che Balducci si riferisse al tempo presente, cioè all'anno

di grazia 1897, quando parlava delle cambiali in sofferenza dell'on. Fortis verso la Banca Popolare... defunta il 17 aprile 1894, è ormai cosa decisa e dal buon senso e dalle testimonianze Jean e Mischi, di Parte civile, oltrechè dalle testimonianze a difesa. Nè scarsa era l'importanza di questa constatazione da parte del candidato socialista, perchè se il pagamento della sorte e degli interessi compiuto dopo il fallimento andrà a beneficio dei creditori, esso non poteva avere effetto retroattivo ed eliminare il suo concorso alla determinazione del disastro.

Sicchè posta in questi termini « di tempo presente » la questione giuridica, voi non potrete che assolvere Alessandro Balducci.

E lo farete, anche, come conclusione morale e sociale del presente dibattito, se voi avrete il coraggio di affermare nella vostra sentenza ciò che palpita e vibra nella pubblica opinione, che cioè Alessandro Balducci colle sue pubbliche censure alla vita pubblica dell'on. Fortis così nel riguardo della politica italiana nelle sue macchie più nefaste — del crispismo e dell'africanismo — come nel riguardo de' suoi decennali rapporti colla fallita Banca di Forlì, Alessandro Balducci non fu che il portavoce della coscienza popolare.

Se ciò non fosse — se egli appartenesse invece al verminaio dei diffamatori per ricatto o per vendetta, che noi per primi vorremmo inesorabilmente flagellati — Alessandro Balducci non avrebbe avuto gli applausi solidali e coscienti dell'uditorio così a Meldola come a Forlì; gli avversari suoi non si sarebbero taciuti malgrado l'invito a pubblica discussione, alla fine de' suoi discorsi; e il verdetto delle urne non avrebbe rovesciata la « diga ortodossa ».

Tale il fremito e la sanzione e l'augurio, fuori di quest'aula, nella lotta fra due uomini personificanti più che due programmi politici, due diverse società, la vecchia, sfasciantesi nella perdita di ogni ideale fra le tarlate impalcature dell'affarismo e dell'opportunismo politico, nelle aberrazioni mistiche o violente della reazione; la nuova, annunciatesi ora nelle coscienze dei veggenti, degli entusiasti, degli idealisti, col nome di socialismo.

Perchè, o Signori del Tribunale, qualunque sia la vostra sentenza, io affermo in quest'aula, a nome del partito socialista italiano, interprete della coscienza popolare e della giustizia sociale, che Alessandro Balducci non è un diffamatore; che Alessandro Balducci, anche condannato, resterà sempre un uomo onesto; e che nella viva fede dei suoi ideali e nel nobile scopo di affrettare l'epurazione politica e sociale di questa fine di classe, Alessandro Balducci colla semplicità dei forti, ha compiuto un coraggioso e difficile dovere.

V.

I socialisti e l'articolo 247 Codice penale.

(Tribunale di Roma, IX Sezione — Udienza 9 febbraio 1895)

Signori del Tribunale,

Con imputati, come questi che avete uditi nella serena affermazione delle loro idee e che le carte processuali documentano di vita limpida ed onesta; in una causa, come questa, cui manca qualsiasi fondamento di fatti criminosi o punibili, ogni difesa sarebbe veramente superflua.

Ma, oltrechè per necessità di esigenza procedurale, io parlerò per affermare, dapprima, la mia solidarietà cogli imputati, non solo come avvocato ma come cittadino; tanto più, che da qualche documento del processo ho intraveduto come anch'io, un certo momento, sia stato per essere compreso fra i giudicabili.

E parlerò, soprattutto, per dimostrare come, dato il programma del partito socialista e i suoi metodi d'azione e l'opera degli odierni imputati, ogni sentenza di condanna potrà essere atto di violenza legale, da parte di chi detiene il potere e può anche abusarne; non mai atto, non dirò di giustizia, ma neppure di corretta applicazione delle leggi vigenti, compreso quell'art. 5 della legge eccezionale, che il Pubblico ministero ha creduto opportuno e prudente, da parte sua, di mettere a rinforzo della ordinaria funzione dell'art. 247 del Codice penale.

Per questa dimostrazione io seguirò l'abile requisitoria del pubblico accusatore (avv. Aristo Mortara) al quale mi è grato, prima di scendere in campo, restituire cordialmente il saluto dell'antico compagno di scuola sui banchi del liceo, dove certo, pur fino da allora riconoscendone l'ingegno pronto ed acuto, non avrei potuto prevedere che in un giorno, come questo, lo avrei ritrovato a torturarsi il cervello, per estorcerne dei sillogismi colla pretesa di dar corpo alle ombre e per continuare, alla fine del secolo XIX, una persecuzione del pensiero, che troppe volte ha deviata, e san-

guinosamente, la giustizia penale da quella che dovrebb'essere la sua unica e vera missione: difendere e preservare la società degli onesti dagli attacchi dei veri delinquenti, antiumani ed antisociali nelle loro opere paurose.

Ma, pur seguendo la requisitoria del nostro avversario, io credo che la logica delle cose e quel metodo positivo, che insieme con lui io appresi alla scuola di Roberto Ardigò, m'imponga d'invertire l'ordine, se è vera pur sempre la massima del romano giuriconsulto e filosofo che dal fatto nasce il diritto.

Il Pubblico Ministero, ha creduto infatti di costruire il suo ragionamento cominciando dal vedere se gli articoli di legge, or ora citati, siano applicabili ai socialisti in genere, per fermarsi di poi all'esame del programma del partito socialista italiano ed all'uso che di esso abbiano fatto le sezioni di Roma e di Albano, cui appartennero, sino al decreto di scioglimento dell'ottobre scorso, anche i trenta imputati, che dalle autorità di polizia furono scelti fra i componenti di quelle associazioni, con una preferenza, che pur non avendo alcuna giuridica ragione, deve, tuttavia aver lusingato il loro amor proprio di propagandisti convinti e di organizzatori tenaci.

Io credo infatti di aver consenziente il Tribunale, se dirò che mi pare più logico esaminare dapprima il contenuto sociale e giuridico, non dico dell'intero programma socialista, che mi trarrebbe troppo lontano sul terreno della sociologia e della storia; ma di quei punti che nel programma medesimo furono e sono particolarmente incriminati, in riscontro all'opera o realmente compiuta dagli imputati o fantasticamente loro attribuita. Dopo di che, noi scenderemo a vedere se per essi siano giuridicamente applicabili e l'art. 5 della legge eccezionale 19 luglio 1894 e gli art. 247 e 251 del Codice penale, come si sostiene nell'ordinanza di rinvio al giudizio.

I punti incriminati del programma socialista, che il Pubblico ministero metteva in piena luce con una franchezza, della quale noi gli siamo sinceramente grati, perchè è bello misurarsi con avversari leali, che non si affidino agli agguati delle riserve mentali e delle reticenze accusatorie e perchè noi vogliamo al Tribunale, esporre intero ed aperto il nostro pensiero, onde la sentenza di assoluzione o di condanna documenti se a noi si vuol rendere giustizia o si voglia imporre la forza; quei punti incriminati, mi pare che sostanzialmente si possano ridurre ai quattro seguenti:

Primo: voi siete nemici della presente società e quindi del diritto costituito, che la garentisce;

Secondo: voi dite di essere e siete rivoluzionari;

Terzo: voi predicate la lotta e l'odio di classe;

Quarto: voi mirate al sovvertimento con vie di fatto del presente ordinamento sociale.

Sicchè voi siete punibili non per le vostre idee, che noi rispettiamo pur non ammettendole; ma per le vostre azioni, che sono contrarie alla legge e che perciò la spada della giustizia penale deve colpire, inesorata.

Vediamo se e per quanto siano vere queste accuse che ci vengono fatte.

Nemici della società: nel senso odioso e comune della parola, no, noi non lo siamo: perchè noi non vogliamo, coll'opera nostra, ritornare alle lotte bestiali e alle violenze muscolari della vita selvaggia, per cui l'assassino e lo stupratore, nella riproduzione atavistica delle forme brutali di lotta per l'esistenza, sono realmente nemici e della società e dell'umanità insieme.

Ma noi siamo veramente avversari decisi, ostinati, intransigenti di questo che il Pubblico ministero con una rara finezza di pudore intellettuale ha chiamato non un *ordine*, ma un ordinamento sociale.

Avversari decisi e convinti, in nome di più alte idealità umane, verso cui si innalza irrefrenabile il cammino delle genti; avversari di una società, dove non l'ordine regna della giustizia e della fratellanza, ma dove l'ordinamento economico, politico e legale consente, ad esempio, che a poche miglia dalle porte di Roma una intera popolazione, come narrano ora i giornali, muoia di fame e si pasca di erbe e viva in capanne di fango e di canne, nella più dolorosa miseria, che toglie loro ogni sembianza ed attitudine di civiltà, rituffandoli nella barbarie primitiva.

Un ordinamento sociale che è tutto impernato sullo sfruttamento materiale e morale dell'uomo: per cui la grande maggioranza dei lavoratori, nelle campagne, nelle officine, negli studi si vede usurpata la più gran parte del prodotto del suo lavoro a gratuito vantaggio di una minoranza di imprenditori, di capitalisti, di proprietari, i quali troppe volte possono malarsi ed anche morire d'indigestione, sol perchè troppe creature umane sono condannate a morire di fame acuta sui marciapiedi delle grandi città o di fame cronica, di anemia, di pellagra nelle campagne, feconde solo per chi non le lavora.

Un ordinamento sociale che fra l'ozio parassitico dei pochi e il lavoro esauriente e forzato dei più, impone il servilismo anche a quelli che dotati di ingegno e di studi, devono sacrificare ai

potenti ogni fierezza dell'animo, ogni aspirazione del cuore, quando non abbiano tanta energia morale da sfidare la miseria in abito nero, altrettanto spasmodica, e forse più per la minore incoscienza, di quella miseria stracciata, che faceva dire al divino poeta: « una gente langue e l'altra impera ».

Un ordinamento sociale, che par fatto apposta per realizzare la flagellante allegoria del Baudelaire sull'« eroe delinquente e felice »; dacchè noi vediamo ogni giorno, e più nei grandi centri urbani ove la civiltà accumula cogli splendori più abbaglianti le piaghe più purulente, gli uomini paralizzati dalla tirannide del danaro, comunque acquistato; sicchè l'onesta povertà viene derisa o noncurata, perchè *l'avere* conta più dell'*essere* e i meno scrupolosi e i cinici sono alla ribalta del teatro sociale e gli onesti, gli « ingenui », gli « idealisti » restano nella penombra della scena e spesso anche del carcere.....

Avversari, dunque, di questo ordinamento sociale; ma non perchè noi crediamo che le sanguinose ingiustizie sociali del mondo presente siano l'effetto della malvagità di individui o di classi, che anzi, nella disciplina scientifica del socialismo che prende nome da Carlo Marx — perchè egli nel campo dell'economia sociale portava la luce di quel determinismo naturale, che Darwin e Spencer hanno portato nel campo della biologia e della sociologia — noi crediamo che ogni società umana per ogni ambiente geografico e in ogni momento storico di sua vita, non è che il prodotto delle società precedenti così com'essa è, e non può non essere, l'incubatrice nel suo seno di società future, che la supereranno per tanto di giustizia e di civiltà, per quanto essa è superiore alle forme superpassate di sociali ordinamenti.

E la causa determinante di questo ordinamento sociale, che malgrado gl'innegabili progressi non giunge ad assicurare il diritto alla vita per ogni lavoratore, che si dice libero, ma è meno sicuro dello schiavo antico, se a questi l'interesse patrimoniale del padrone assicurava per lo meno il pane quotidiano, — la causa profonda di ogni male e di ogni iniquità noi additiamo nella proprietà individuale, che assoggetta al monopolio economico, politico e giuridico di pochi proprietari o capitalisti l'esistenza delle moltitudini di lavoratori manuali e intellettuali, dal contadino al giudice, cioè la esistenza della intera società; che si è veduta dal comunismo dell'umanità primitiva sequestrare nelle mani di un'infima minoranza, la terra, sorgente, col lavoro, di ogni ricchezza, base fisica dello stesso organismo sociale e dalla natura non creata a vantaggio esclusivo di alcuna classe privilegiata.

Ma per quella stessa evoluzione naturale delle società civili per cui dalla originaria proprietà comune sorse il regime del feudalismo economico e politico e da questo l'ordinamento moderno dell'assoluto individualismo, per cui la terra si è giuridicamente mobilitata al pari della fede di credito che la rappresenta, come per le leggi d'Australia; così noi vediamo che dal regime individualista giunto agli estremi ed agli eccessi della ricchezza nei pochi e della miseria nei più, dovrà svolgersi un ordinamento economico, in cui la terra e i mezzi di produzione ridiventino proprietà collettiva o sociale, e sia così ad ogni creatura umana assicurata, coll'obbligo del lavoro, l'esistenza quotidiana — con evidenti, progressive modificazioni, per contraccolpo e adattamento dei sentimenti e delle idee negli individui come delle istituzioni politiche e giuridiche nell'intera società.

Tale, o signori del Tribunale, è la ragione per cui, nei palpiti del cuore come nelle meditazioni del pensiero, noi siamo avversari del presente ordinamento sociale ed aspiriamo alla sua fondamentale rinnovazione.

E sono tante le conferme o vibranti di dolore o irradianti di fede che ogni giorno quest'idea riceve dalla vita contemporanea, che ormai il socialismo — come idea astratta — non trova che assenti forzati o ipocriti da quelli stessi che male si adattano alla previsione di perdere nella vita pratica i loro privilegi presenti, mentre essi non sanno che perdendoli acquisteranno la pace dell'animo e la sicurezza della fraternità solidale fra tutti gli umani e la liberazione dall'ossessione del danaro, così come l'avaro, che vivente di ozio angustiato e meschino nell'adorazione del suo tesoro, si troverebbe ridato a una vita serena, sicura, feconda di lavoro, quando egli ne fosse liberato.

Siccome però agli uomini il bene ed il meglio furono sempre imposti contro loro voglia, accecati dal misonismo dell'abitudine e delle tradizioni, per cui sempre, nella storia, furono giudicati nemici della società i riformatori, benedetti da poi — sicchè la croce del Golgota da strumento di supplizio infame divenne simbolo di adorazione riconoscente — noi comprendiamo benissimo che molti, per ignoranza, alcuni per malafede, avversino i socialisti come nemici della società.

Ma se tale può essere il cieco pregiudizio comune, cui del resto la luce del vero ogni giorno più dirada e sconfigge, può lo Stato, armato della legge penale, colpire come delinquenti antisociali ed antiumani questi, che altri chiama sognatori e noi diciamo veggenti?

Ed ecco allora il Pubblico Ministero attenderci al varco della sua seconda accusa, opponendoci, che noi non soltanto siamo, nelle nostre convinzioni, nemici del presente ordinamento sociale, ma siamo anche, come dice lo stesso programma del partito socialista, formulato al congresso di Reggio Emilia nel settembre 1893 « rivoluzionari per essenza e per fatto ».

Tralascio di notare, come pur fece il Pretore di Cremona in una sua recente e coraggiosa sentenza, che questa frase del programma è detta mentre si parla dei deputati al Parlamento, per ricordare loro l'indole e gli scopi del partito socialista; vale a dire a proposito di una funzione politica assolutamente legale. Ma oramai, appunto per le recenti discussioni risollevate sul concetto di rivoluzione a proposito della politica di repressione adottata dal governo contro i socialisti, tutti sanno che contro al significato empirico e grossolano della parola rivoluzione, il socialismo marxista, appunto in accordo colle dottrine del determinismo naturale, ha aggiunto ed opposto il concetto più scientificamente esatto di tale parola, pel quale la violenza e lo spargimento di sangue e le vie di fatto, possono accompagnare una rivoluzione politica o sociale, ma non ne costituiscono l'essenza nè sono inseparabili da essa.

Quando noi ci diciamo *rivoluzionari* intendiamo con ciò distinguerci assolutamente da quelli che sono i *riformisti*, nel senso identico e preciso per cui così nella scienza come nell'industria, come nell'arte si chiama rivoluzione una scoperta o un indirizzo che cambia e sovverte i cardini fondamentali della teoria o della pratica tradizionale; mentre si chiama riforma, quella che, conservandone le basi, intende a modificazioni parziali e relative.

Così si dice, nella scienza, che Kant, Herschel e Laplace portarono una rivoluzione nelle teorie cosmogoniche, coll'ipotesi della nebulosa primitiva e della sua evoluzione naturale, come Galileo e Copernico rivoluzionarono l'astronomia portando nella cognizione del sistema solare l'idea dei molteplici movimenti in cambio della fissità della terra e dei cieli nel sistema Tolomaico.

Così nell'industria l'invenzione delle macchine per filare e per tessere che segnarono appunto, alla fine del secolo XVIII, l'atto di nascita del capitalismo e del proletariato industriale, sconosciuti ad ogni altra epoca precedente, e l'invenzione della locomotiva e del telegrafo hanno segnato altrettante rivoluzioni nel mondo economico e persino nella nostra esistenza intellettuale e morale, per quell'inevitabile contraccolpo che sempre si determina dall'ordine economico agli altri ordini di fenomeni umani e sociali.

I perfezionamenti nella teoria sulla formazione del sistema so-

lare o nei processi pratici della filatura, della tessitura, dei trasporti, ecc., sono altrettante riforme, ma non sono rivoluzioni.

Ecco in qual senso i socialisti si dicono rivoluzionari, e non riformisti per l'ordinamento economico della società.

Rivoluzionari perchè essi mirano al cambiamento fondamentale dei cardini di questo ordinamento economico, consistenti nella proprietà privata dei mezzi di produzione; e non riformisti, che si preoccupino di attenuarne gli abusi o gl' inconvenienti, illudendosi di eliminare gli effetti della miseria quando ne lasciano sussistere la sorgente perenne della proprietà individuale.

Nè si dica che però questo sovvertimento dell'attuale ordine economico deve necessariamente realizzarsi col mezzo della violenza e delle vie di fatto, perchè alle violente e sanguinose rivoluzioni politiche o sociali che il Pubblico ministero citava in prova di questa tesi, come la rivoluzione politica francese del secolo XVIII e quella sociale dell'abolizione della schiavitù nell'America del Nord, noi possiamo contrapporre rivoluzioni avvenute senza spargimento di sangue e pubbliche violenze. Così, nell'ordine politico, la rivoluzione inglese, colla proclamazione dei diritti dell'uomo un secolo prima di quella francese, e la rivoluzione toscana nel 1859 colla sua pacifica annessione all'Italia e la recente rivoluzione brasiliana, per cui all'imperatore Don Pedro succedeva la repubblica federale, senza colpo ferire; e nell'ordine economico basta ricordare l'abolizione della servitù verificatesi in Russia per un'ukase dello czar Alessandro I, sia pure in conformità agli interessi della borghesia e contro i diritti agli usi civici e ad una certa comproprietà del suolo che i servi avevano, ma sempre, ad ogni modo rivoluzionando senza violenza la compagine economica di quella società.

Nè per comodo de' socialisti o de' loro difensori; ma nel severo campo della sociologia e della storia si è sempre fatta la distinzione fra *rivoluzione*, che è il periodo critico e finale di un ciclo di evoluzione, e la *rivolta*, che è sempre violenta e sanguinosa, ma può essere episodio di vera e propria rivoluzione e può anche essere scoppio isolato e sterile di malcontento e di protesta.

Gli è che la borghesia europea, avendo essa dalla rivoluzione francese in poi sempre compiute le sue conquiste politiche ed economiche col mezzo delle rivoluzioni violente, perchè essa doveva agire e lottare in un ordinamento politico che negava ed escludeva le pubbliche libertà, la borghesia crede che la stessa necessità della lotta violenta, colle cospirazioni e colle barricate, debba necessariamente seguirsi da un partito rivoluzionario, anche quando questo invece possa meglio valersi delle pubbliche libertà di stampa, di

associazione, di riunione per la propaganda delle idee, che è la sola vera condizione inseparabile del programma socialista.

Tanto più, quando si pensi, che una rivoluzione od anche una rivolta vittoriosa possono anche raggiungere il loro scopo quando si tratti di sostituire una forma di governo ad un'altra; perchè questa sostituzione non tocca che l'involucro superficiale degli ordinamenti sociali. Tanto è vero che i rapporti fra capitale e lavoro sono perfettamente identici così in regime monarchico che in regime repubblicano.

Ma quando si tratti, appunto, di rivoluzionare questi rapporti tra capitale e lavoro, nell'intricatissima rete dei fenomeni economici, come si può pensare che un colpo di barricate o una cospirazione armata possano raggiungere lo scopo?

Ben altra è la via — e più lunga — ben altri — e più difficili — i mezzi per raggiungere lo scopo del socialismo, che non può illudersi di realizzare una rivoluzione sociale se non per gradi e di mano in mano che la rivoluzione nelle coscienze dei lavoratori ne rende possibile la cosciente e disciplinata organizzazione economica e politica.

Nè venga il Pubblico Ministero a dirci che se noi, teorici del socialismo, intendiamo così la rivoluzione sociale e prima di essa la rivoluzione nelle coscienze dei proletari, questi però nelle « affamate loro immaginazioni » l'intendono ben altrimenti e credono che per rivoluzione si esprima solo e sempre il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali, mediante l'insurrezione, le barricate, gli omicidii, gli incendi.

Perchè tutta l'opera del partito socialista, dacchè nel 1848 il *Manifesto dei comunisti* rivelava la legge storica della evoluzione sociale nella lotta delle classi, è stata ed è invece sempre rivolta a persuadere il popolo che una rivoluzione economica e sociale, non si può realizzare con un colpo di barricate, come se si trattasse di cambiare una monarchia in repubblica o viceversa, ma non può essere che l'opera e l'effetto della organizzazione cosciente del proletariato in partito di classe.

Ne questo noi diciamo soltanto nei nostri volumi letti da pochi studiosi, ma lo divulghiamo negli opuscoli di propaganda popolare, come in quell'opuscoletto di un soldo, che è fra i « corpi di reato » del presente processo e che è invece il documento, più chiaro a dimostrazione di quanto dicevo.

È un opuscolo del Plechanow, intitolato *Forza e violenza* e tutto inteso a persuadere « le affamate immaginazioni » che altro è violenza ed altro è forza e che la via più breve per la realizzazione dell'ideale socialista, non è malgrado le apparenze seduttrici, quella

dell'insurrezione, della rivolta o dell'aggressione personale, che sono manifestazioni di violenza; ma è tutta invece nella vera forza della organizzazione paziente, non tumultuaria e perciò irrevocabile di passo in passo e di moto progressivamente accelerato sino alla completa rivoluzione dell'ordinamento economico e sociale.

Ed è appunto del Plechanow, in questo opuscolo, l'immagine suggestiva dell'ombrello, per riassumere e simboleggiare questo nostro ragionamento, quando dice che se in tempo di pioggia è utile e necessario aprire l'ombrello, non per questo il solo fatto di aprire un ombrello basta a far piovere: sicchè se la rivoluzione politica o sociale spesso è accompagnata da rivolte e insurrezioni, non per questo basta fare una rivolta perchè si effettui una rivoluzione.

Ed ecco, o signori del Tribunale, come voi vi spiegate il distacco e il disaccordo che anche in Italia, dal congresso di Genova del 1892, si è verificato e continua fra il partito socialista e l'anarchico.

Anche lasciando in disparte gli anarchici individualisti o quelli che predicano la propaganda col fatto, cioè colle aggressioni personali della dinamite e del pugnale, che noi crediamo assolutamente esiziali, anzichè favorevoli, all'espansione ed alla organizzazione cosciente, la sola efficace, delle idee e delle forze rivoluzionarie; anche riferendoci ai soli anarchici-socialisti, quelli cioè che ammettono l'organizzazione di partito e la socializzazione dei mezzi di produzione, noi sappiamo che essi avversano i socialisti, unicamente per ciò, che essi si attengono ancora, sebbene con sempre minore fiducia, al vecchio concetto empirico, ed essenzialmente borghese, della rivoluzione violenta e dimenticano..... l'ombrello di Plechanow.

Ora, per dire tutto ed intero il nostro pensiero, noi socialisti non possiamo escludere sin da ora e per sempre ogni e qualsiasi esplosione violenta nelle fasi di quella rivoluzione economica e sociale, che del resto si viene svolgendo sotto i nostri occhi ogni giorno; questo dipenderà dal contegno delle classi dominanti nei vari paesi del mondo civile, che ricorrano esse, per prime, alla violenza contro i diritti della maggioranza. Ma, frattanto, per parte nostra, il dichiararci rivoluzionari così a proposito dell'opera dei deputati in Parlamento come a proposito della propaganda delle idee socialiste, non implica nulla di contrario alle leggi vigenti.

Talchè, se vogliamo dir chiare le cose, la verità è che la borghesia condanna e punisce i socialisti perchè *non* sono rivoluzionari violenti e non si prestano a quei salassi delle migliori forze popolari, a cui le strade diritte delle nostre grandi città e i vetterli e le rapide artiglierie si presterebbero così bene, a spese del proleta-

riato socialista e cosciente e per opera del proletariato incosciente (1).

Senonchè il Pubblico Ministero, trincerandosi dietro il suo terzo capo d'accusa, ci oppone che noi però, malgrado l'ideale di fratellanza umana, andiamo predicando la lotta di classe e dalla nostra propaganda germina la mala pianta dell'odio di classe, che la legge colpisce come fomite di delinquenza.

Cominciamo dal riconoscere, o signori del Tribunale, che la lotta di classe non è un'invenzione dei socialisti, ma è un fatto ed una forza, che move tutta la storia umana appena uscita dalle tenebre della preistoria. Può il partito socialista avere messo e mettere, colla sua propaganda, in continua luce questa legge storica della lotta di classe, nei grandi avvenimenti come nei minuscoli episodi, dacchè Marx ed Engels dimostrarono che la storia si move non per le idealità platoniche della filantropia altruista, ma sotto la pressione degli interessi di classe, economici dapprima e, per consenso, politici e giuridici e morali; ma il proiettare la luce della critica e della propaganda sopra un fatto non è creare questo fatto.

Basta del resto che non ci sia la preoccupazione di quell'interesse di classe, che anche Erberto Spencer indicava come uno degli ostacoli alla serenità obbiettiva delle scienze sociali, perchè la lotta di classe sia riconosciuta anche dagli avversari del socialismo.

Infatti che cos'è la lotta di classe?

Veramente, a questo proposito, voi ricorderete signori del Tribunale come il delegato di Albano, avuta da noi questa domanda, a spiegazione del suo rapporto, non diede risposta, imitando dopo 19 secoli il suo predecessore Ponzio Pilato.

Voi ricorderete che a Gesù, processato per delitto di pensiero analogo a quello che ora si imputa ai socialisti, Ponzio Pilato domandava che cosa avesse fatto in Palestina, al che Gesù rispondeva:

(1) Pur troppo la profezia si è verificata, coi tumulti di Milano, nel maggio 1898. I quali, assunto colore politico per le speciali condizioni di quella città, scoppiarono improvvisi per contagio delle sommosse per il pane, verificatesi in altre città e borgate.

E diedero facile appiglio al Governo per dichiararli effetto di un complotto o ad ogni modo di una sobillazione repubblicana-socialista-anarchica e anche clericale! E così l'opera disciplinatrice del partito socialista sul terreno impulsivo del malcontento — rivelatasi dalla calma delle popolazioni nell'Emilia e nel Mantovano dove più radicata è la coscienza socialista — fu nuovamente paralizzata dalle persecuzioni contro il proletariato cosciente e organizzato, delle quali i moti di Milano diedero il pretesto facile e pauroso.

« sono venuto a predicare la verità ». Ma, che cos'è la verità? chiese Pontio Pilato e poi, senza aspettare la risposta, si alzò, togliendo così a Gesù di dare una risposta, che sarebbe stato tanto importante di conoscere.

Allo stesso modo il delegato d'Albano, spiegando oralmente il suo rapporto, alla nostra domanda sulla lotta di classe, s'incamminò per rispondere e disse: la lotta di classe, cioè..... ma poi tossì e cambiò discorso, privandoci di quella risposta, che sarebbe stata davvero interessante per tutti noi.

Ma, per compensare la reticenza sapiente del delegato, io non vi ricorderò le confessioni, per la storia politica italiana, di Pasquale Villari, che potrebbe sembrare autorità sospetta per minore ortodossia di convinzioni scientifiche e sociali, malgrado la sua completa ortodossia politica; egli riconosceva, nelle sue *Lettere meridionali*, parecchi anni fa, rivelando le piaghe dolorose della miseria napoletana che « il governo costituzionale è in sostanza il regno della borghesia; la classe dei proprietari divenne la classe governante e i municipi, le provincie, le opere pie, la pulizia rurale furono nelle sue mani ».

Ma mi basterà ricordarvi alcune frasi di un uomo che, citato da noi, non può esservi certamente sospetto, essendo egli, ora, il capo del governo, cioè il braccio secolare della classe dominante e che nella difesa degli interessi di questa non mette scrupoli costituzionali: intendo alludere a Francesco Crispi che nel suo discorso di Palermo del maggio 1886, riprodotto nel volume dei suoi discorsi politici (a pag. 547) scriveva:

« Il secolo XVIII ci diede l'emancipazione della borghesia; il secolo XIX ci darà l'emancipazione delle plebi.

« Emancipate le plebi, avremo la concordia fra le varie classi sociali (che ora dunque non c'è!); avremo l'eguaglianza vera fra gli uomini e nel paese l'unità morale. Allora non vi saranno altre distinzioni fra i cittadini, che quelle le quali vengono dal merito, dall'ingegno e dalle opere loro.

« La borghesia non ha più nulla da chiedere e nulla da ottenere. Nell'ordine politico e amministrativo essa non ha rivali pel governo del paese; nell'ordine economico ha un impero assoluto perchè sua è la ricchezza nazionale. Colla terra e col denaro essa tiene incontestato il dominio economico, che le assicura il dominio politico.

« Alle plebi manca tutto: comincia oggi appena il loro rinascimento.

..... « Colla nuova legge elettorale (che però il Crispi pochi anni dopo mutilava così orrendamente, sotto pretesto della revisione delle

liste, facendo cancellare più di un milione di elettori della classe popolare sopra un totale di tre milioni!) fu aperta agli operai la via per la quale si giunge al governo del paese. Gli operai sono oggi ormai eleggibili ed elettori; possono partecipare alla scelta dei deputati e possono altresì ambire al mandato legislativo.

« Ma questo non basta. Non potranno liberamente esercitare il diritto elettorale finchè non saranno istruiti e non diverranno indipendenti dalla borghesia.

« Bisogna che gli operai siano redenti dalla schiavitù dell'ignoranza e dalla schiavitù del capitale ».

Se non è spiegazione e propaganda della lotta di classe, questa, io non so più dove cercare fra i propagandisti del socialismo rivoluzionario espressioni più chiare, precise, suggestive.

Se fu dunque lecito al futuro ministro del re, esporre allora così crudamente il fondo della questione sociale; perchè vorrete ai socialisti imputare come delitto l'esposizione e la propaganda delle stesse, identiche constatazioni di fatto?

Nè venga il P. M. a dirci che questa divisione della società in due classi recisamente diverse, come la borghesia e le plebi, è piuttosto simbolica che effettiva, tanto è vero, egli diceva, che fra gli odierni imputati vi sono individui di diverse classi sociali, e cioè avvocati, ingegneri, industriali, pubblicisti, studenti, operai, contadini (1); perchè la sua diagnosi è inesatta.

Una classe sociale può comprendere e comprende diversi ceti, con interessi più o meno concordi; ma le classi della società presente non sono essenzialmente che due, come cinque sono le caste della società indiana e tre erano le classi della società medievale.

E il criterio per separare l'una dall'altra classe nel mondo presente non è che il lavoro, secondo che una classe (la borghesia) vive lautamente confiscando per sè nella maggior parte il prodotto del lavoro altrui (sotto forma di profitto del capitale e di rendita della terra), oppure vive malamente col residuo prodotto del proprio

(1) Ecco il nome dei 30 imputati, secondo l'atto di citazione:

Marabini avv. Ezio — Drago avv. Silvio — Lollini avv. Vittorio — Peduzzi ing. G. B. — Clementi Francesco — Susi Attilio — Colapaoli Alessandro — Mongiòvi Domenico — Picchetto Gioachino — Soldi Romeo — Podrecca Guido — Pozzi avv. Giovanni — Francescangeli Enrico — Prever Giuseppe — Spadoni Giovanni — Castellucci Severino — Arquati Arnaldo — Alinovi Aldo — Montuori Ferdinando — Sabatini Luigi — Di Fazio Oreste — Moderno Emilio — Papetti Augusto — Salustri Damiano — Marescialli Luigi — Bianchini Luigi — Mercanti Giovanni — Cesaro Achille — Sirilli Ettore — Ceccoli Enrico.

lavoro, che gli è lasciato, nell'ingranaggio economico della proprietà privata, sotto forma di salario o di stipendio.

Sicchè sui banchi degli accusati — se pur vi sia qualche figlio di borghese, che si è fatto transfuga della sua classe, lasciandone i privilegi per confondersi col proletariato nell'opera di redenzione, così come alla vigilia della rivoluzione francese, degli aristocratici come Mirabeau e degli ecclesiastici come Sieyès lasciarono le loro classi privilegiate per difendere e propugnare l'avvento della borghesia — sta in fatto però che tutti questi giudicabili vivono del proprio lavoro, manuale o intellettuale e non appartengono alla classe che ha il dominio economico e politico, per quanto possano appartenere a ceti diversi della classe lavoratrice.

Così del resto nella classe dominante il ceto dei capitalisti industriali si distingue da quello dei proprietari di terra e tutte le lotte dei partiti politici ortodossi, di liberali e di conservatori, di protezionisti e di liberisti, di agrari e di industriali, non sono appunto che il riflesso di quella distinzione dei due ceti, che nel grande ciclo de' fondamentali interessi comuni di classe dominante, hanno parziali disaccordi nel giro interno dei loro interessi di ceti economicamente distinti. Così come i professionisti hanno condizioni e interessi parzialmente distinti da quelli degli operai industriali e questi dai contadini, pur tutti essendo nello stesso girone dei diseredati, che ha nome di proletariato, essenzialmente diverso per l'avvenuta sua espropriazione dei mezzi di lavoro, così nelle condizioni economiche come negli atteggiamenti morali e sociali, dagli artigiani del medio evo. Questi, infatti, nelle loro corporazioni, malgrado i diversi gradi di maestro, operaio e apprendista, avevano tutti una certa comproprietà degli strumenti e dei prodotti del lavoro. Mentre, coll'avvento della borghesia (nel secolo XVI in Olanda, nel XVII in Inghilterra, nel XVIII in Francia e nel XIX nel resto d'Europa) e coi progressi del macchinismo industriale, che ha dato tanto e sì rapido sviluppo al capitalismo, i lavoratori sono stati espropriati degli strumenti del lavoro, creandosi la nuova figura del proletario, cioè dell'operaio che ha per vivere la sola forza del suo lavoro, venduto giorno per giorno quando trova un capitalista che la compri.

Lotta di classe, adunque: che significa difesa ed espansione dei propri interessi economici, politici e morali secondo le proprie condizioni di sfruttatori o di sfruttati; ma non significa però necessariamente *lotta violenta* e punibile, se il P. M. stesso ha dichiarato che i giudici, per esempio, che sono anch'essi professionisti a servizio della classe dominante, *lottano* ogni giorno per l'applicazione della legge, appunto perchè lottare, malgrado il pregiudizio comune non vuol

dire sempre fare a pugni o alle coltellate, ma significa intendere al raggiungimento di uno scopo con quei mezzi, che dianzi ho già dimostrato essere, nel programma socialista, lontani da ogni illusione impulsiva delle vie di fatto e della muscolare violenza.

Ed è tanto vero questo che la Camera dei deputati quando assenti alle leggi eccezionali proposte da Crispi, l'antico cospiratore mazziniano, cancellò tuttavia dal progetto della legge la punibilità della *lotta di classe* riconoscendone così l'intrinseca legittimità, per sostituirvi la condanna del sovvertimento *per vie di fatto*.

Ma è appunto qui, soggiunge il P. M., che si annida la vostra punibilità: perchè se anche voi teoricamente illustrate e predicate la lotta di classe, il risultato della vostra propaganda è però l'odio di classe, onde il pericolo sociale, che le leggi penali intendono di reprimere.

Senonchè, ancora una volta, l'ingegnosità del nostro avversario non può forzare la realtà delle cose e nascondere od annebbiare ai vostri occhi, o signori del Tribunale, se non siete prevenuti da qualche preconetto, questo fatto incontestabile, che l'odio dei poveri contro i ricchi, dei prolelari contro la borghesia, esisteva anche prima della propaganda socialista, perchè germogliava irrefrenabile dalle secolari e continuate ingiustizie ed oppressioni, onde il dolore si converte nell'esasperazione dell'animo e può traboccare nelle violenze personali.

Basta sfogliare, o signori del Tribunale, una qualunque raccolta di proverbi — che distillano nel lambicco secolare della comune coscienza i sentimenti e le riflessioni del popolo — per trovarvi a decine i motti che questo rancore tra dominati e dominanti, documentano in mille forme.

Ma allora quest'odio di classe non siamo noi socialisti a crearlo; che anzi, al caso, anche in questo noi compiamo opera mitigatrice di ogni violenza per quanto alimentatrice di vera energia cosciente nelle masse popolari, quando insegnamo che la miseria non è colpa personale di questo o quel capitalista o proprietario, contro cui si debba sfogare la vendetta personale; ma è l'effetto del sistema economico e sociale, cui bisogna sostituire, per le leggi fatali della storia, un assetto migliore e veramente umano. Tanto è vero che nei paesi e nelle campagne dove la coscienza socialista è più sviluppata tra gli operai e i contadini, gli stessi rappresentanti del P. M. ne' loro discorsi inaugurali, come a Reggio Emilia e a Mantova, hanno riconosciuto che i delitti per vendetta personale, come il taglio doloso delle viti, le aggressioni e via dicendo sono dimi-

nuiti, perchè i lavoratori si sono persuasi, per la nostra propaganda, che è inutile prendersela cogli individui, mentre ogni avversione deve organizzarsi contro il sistema generale. Sarebbe come se i commercianti dell'eccessivo, dissanguante fiscalismo volessero incolpare l'agente delle imposte e non la politica generale del governo, che non ha risparmi per le spese improduttive del militarismo e non ha soldi per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria.

Certo anche fra i proprietari e i capitalisti vi sono delle differenze personali di minore o maggiore durezza di trattamento, così come fra i cani girovaganti c'è l'allegro barbone ed il feroce bulldog; ma all'infuori di superficiali differenze, che pur molte volte determinano così diversa cordialità di rapporti fra proprietari e lavoratori, il sistema della proprietà individuale permane nei suoi effetti di sfruttamento, di disoccupazione e di miseria ed è vano prendersela con Tizio o con Caio, anzichè organizzare le forze proletarie all'uso cosciente delle pubbliche libertà, che la borghesia, sia pure a malincuore, non può ora completamente rinnegare, se per esse e con esse le fu concesso il battesimo della storia civile.

Certo fra i miseri, gli oppressi, i malnutriti ci può essere qualcuno che invece di piegarsi al servilismo innato o alle proteste ultime del suicidio, prorompa in qualche fatto di aggressione personale, da Ravachol a Caserio; ma allora si tratta di un fatto eccezionale, dovuto al fanatismo sociale, come fatti consimili si ebbero in tutte le epoche, per fanatismo politico da Orsini ad Ageslao Milano, o per fanatismo religioso da frate Clement a Ravailac.

E come sarebbe stolto ritenere responsabile il partito cattolico degli eccessi di un frate fanatico e regicida, così sarebbe ingiusto attribuire alla propaganda socialista la colpa di questi scoppi di odio violento, come sarebbe assurdo punire il chimico che ha scoperto il veleno o il meccanico che ha costruito il revolver, del veneficio o dell'omicidio, che altri, per condizioni sue personali di animosità o di fanatismo, potesse commettere.

Sicchè, volendo anche tenerci nel campo tecnicamente giuridico, noi potremmo opporre all'accusa del P. M. questa risposta, che se anche l'odio di classe nascesse come conseguenza indiretta, non volendolo noi nè predicandolo direttamente, si avrebbe il caso di un reato colposo, involontario ma non di un reato doloso, qual'è configurato nell'art. 247 dal Codice penale; sicchè per il reato colposo non ci sarebbe punibilità mancando l'espressa disposizione di legge.

Ma all'infuori di queste giuridiche disposizioni, l'essenziale verità è in questo momento, che non la nostra propaganda genera e mantiene l'odio degli oppressi contro gli oppressori, ma la serie

ostinata e quotidiana degli abusi e soprusi, come quelle del domicilio coatto e del carcere per reato di pensiero contro giovani integri di vita, ma ribelli nella loro coscienza contro le iniquità del mondo presente.

Sono le persecuzioni, come quella veramente vergognosa balzata dalle pagine di questo processo e commessa dalla polizia contro l'imputato Peduzzi, che fu inviato al manicomio di Roma, non sapendo trovar altro modo di togliergli la libertà e nel manicomio per commiserazione trattenuto due mesi, sebbene riconosciuto non pazzo, solo per sottrarlo ai pericoli di una traduzione forzata al suo lontano paese nativo, nel rigore invernale, a lui minacciata dalla polizia, malgrado l'inferma salute — quasi che ora gli italiani siano ridiventati stranieri da una provincia all'altra ed abbiano anche perduti, se socialisti, i diritti elementari che l'umanità concede anche ai nemici in guerra!

Ed allora, liberatoci così il cammino dagli ingombri che il P. M. cercava di opporci, non rimane che una parola da dire sull'ultima accusa che egli ci muove: intendere cioè i socialisti al sovvertimento degli ordinamenti sociali colle vie di fatto; ed essere quindi punibili non per le loro idee e la loro propaganda, ma per le loro azioni esecutive o preparatorie di quelle vie di fatto.

Orbene, vediamo quali di queste azioni siano state provate dal processo presente e possan servire di base a una condanna, che abbia almeno la giustizia legale per sè.

Tralascio di ripetere, che se la tattica del partito socialista, si ispira agl'insegnamenti scientifici del marxismo che vede nei fenomeni sociali dei fatti naturali procedenti per leggi generali e non per creazioni artificialiste di governanti o di ribelli, questa tattica esclude necessariamente la fede nelle vie di fatto.

Il proletariato è ora la maggioranza di fatto in ogni società; ma o inerte per incoscienza o illuso di vedere i suoi interessi tutelati dalla classe dominante, come se questa non fosse umanamente forzata a tutelare invece i proprii interessi economici — perchè l'agire contro il proprio interesse può essere l'eccezione di qualche individuo ma non può essere la norma di una classe — il proletariato, maggioranza di fatto, non ha la maggioranza di diritto.

Si tratta dunque di diventarla, con quella tattica che fu detta conquista dei pubblici poteri e che consiste non soltanto nella lotta elettorale, ma significa organizzazione cosciente di partito di classe nelle forme economiche e legali delle leghe di resistenza, società cooperative, ecc. e nelle forme politiche della stampa, del diritto elettorale, delle riunioni e via dicendò.

A che servirebbero dunque le vie di fatto per diventare maggioranza di diritto? Evidentemente nella disorganizzazione attuale della più gran parte del proletariato, frutto di secolare ignoranza ed abiezione, le vie di fatto non servirebbero che a ripetere quei salassi, di cui Ippolito Taine mi parlava, sedici anni fa, quando nel cimitero del Père Lachaise a Parigi, mi additava il muro dei comunardi, mitragliati a migliaia, nella speranza, egli mi diceva, di soffocare nel sangue il germe del socialismo francese.

Ma le vie di fatto come non servirebbero ai proletari per affrettare la loro immancabile redenzione, così non servirono alla borghesia francese per soffocare un'idea, che è il prodotto necessario ed incoercibile della passata evoluzione sociale: perchè come la borghesia è germogliata e trionfò sul tronco del feudalismo, così il socialismo germoglia e trionferà sul tronco vitale della borghesia, per legge eterna di trasformazione sociale, che non può arrestarsi ora per cristallizzare nella storia il dominio economico e politico della classe borghese.

La tattica socialista è dunque la più aperta smentita al preteso sovvertimento con vie di fatto, e contro di essa non valgono le citazioni di frasi staccate e personali che il Pubblico Ministero racimolava dalla prefazione di Deville al *Capitale* di Marx, e che, noti il Tribunale, non è stata mai sequestrata e dai resoconti del Congresso socialista di Reggio Emilia, dove il partito ha espresso le sue idee nei deliberati ordini del giorno e non colle frasi più o meno rettoriche sfuggite, per antico vezzo oratorio, a questo o quel congressista, più o meno infiammato.

Vero è che il Pubblico Ministero, mostrava di ritenere sovversive, nel senso criminoso, anche le deliberazioni non dirò sulla « abolizione delle tasse di consumo », nella quale anzi egli dichiarò di essere d'accordo con noi, ma sulla « resistenza e gli scioperi », quasi che resistenza sia sinonimo di ribellione delittuosa e non indichi invece un'organizzazione economica di lavoratori per vendere a miglior prezzo la loro merce-lavoro e sia pure anche collo sciopero, che il Codice vigente riconosce legale quando non sia commesso con violenza o minaccia.

E sono queste le vie di fatto, che voi imputate al partito socialista? Ma esse non sono, evidentemente, che manifestazioni legali di quei brandelli di diritto economico, che la classe lavoratrice ha faticosamente conquistati nel mondo moderno, perchè ogni diritto è una conquista e non nasce per generazione spontanea nè si accorda per ultronea generosità o platonica filantropia dai dominanti.

Tale è appunto la storia, nel secolo XIX delle conquiste giuridiche della classe operaia in Inghilterra, che noi or vediamo rispettosa delle pubbliche libertà di riunione e di associazione, ma che nel primo quarto del nostro secolo fu pure violenta e tirannica contro le società operaie e cedette soltanto, passo passo, di mano in mano che la organizzazione dei *trades-unionisti* si faceva più forte e, nello stesso tempo, i suoi affari di classe dominante si facevano più remuneratori; come fu appunto nella seconda metà del secolo, quando la borghesia inglese conquistava il mercato del mondo con prodigioso arricchimento che la rendeva meno restia a qualche concessione, per quei lavoratori, senza dei quali le sue manifatture sarebbero state colpite di paralisi.

Ma se questa è la tattica del partito socialista italiano, in accordo con quella dei socialisti di tutti i paesi civili, è forse risultato nel processo che le sezioni di Roma e di Albano, cui appartenevano odierni imputati, abbiano seguito tattica diversa e siano realmente trascese o abbiano minacciato di trascendere a vie di fatto?

Il Pubblico Ministero ha veramente cercato di presentarvi qualche parvenza di prova a questo riguardo, ma fatti positivi e precisi non poteva trovarne nel processo, perchè non ce ne furono in realtà.

Se voi prendete le testimonianze, trovate che per la sezione di Roma, il questore e i delegati che son venuti a deporre, nulla hanno detto di preciso, per la semplice ragione che l'attività della sezione si svolgeva sempre in riunioni private e per le pubbliche manifestazioni di essa nè il questore nè i delegati hanno potuto dirvi che mai siasi corso il menomo pericolo per la pubblica sicurezza e nemmeno per la pubblica tranquillità in Roma.

E quanto alla sezione di Albano, il sindaco vi attestò anzi che dovevasi escludere qualsiasi pericolo, chè se qualche apprensione talvolta ci fu nella popolazione, quella era, come disse il teste Sabatini nel « vedere tanti carabinieri » per la sorveglianza di socialisti, che non davano noia ad alcuno.

Ed anzi, per Albano, è risultato che le vie di fatto furono invece realmente adoperate dagli avversari del partito socialista, che abusando della miseria ed incoscienza di taluni lavoratori, li costituirono nella cosiddetta lega dell'ozio e li spinsero a oltraggi e persino a lesioni personali contro i socialisti, per cui vi furono anche processi e condanne!

In Albano, poi, la sezione socialista si radunava in locali concessi dal Municipio e il rapporto del delegato non sa giungere ad altra documentazione della terribile, sovversiva attività che ri-

portando come nelle sale della sezione i soci cantassero « *perfino* l'inno dei lavoratori! ».

Ora è evidente, o signori del Tribunale, che se queste sezioni avessero realmente avuto nelle loro intenzioni le vie di fatto, come giustamente notava or non è molto Edmondo De Amicis, nei ritrovi attuali dei socialisti si sarebbero dovute pur trovare le tracce di preparazione materiale e non solo degli innocui ritratti o dei verbali di sedute.

Senonchè il Pubblico Ministero, persino in questi verbali di sedute è andato cercando i documenti della punibilità dei socialisti e vi ha ricordato quattro ordini del giorno votati dalla sezione di Roma, nel segreto delle sue adunanze.

Il primo di essi si riferisce a Caserio e riconoscendo nel fatto da lui compiuto « un episodio della lotta secolare fra oppressi ed oppressori » riafferma però « i principii e la tattica del partito socialista ».

Ora a me sembra che in ciò appunto, per ragione evidente di contrasto fra la cosiddetta propaganda col fatto degli anarchici individualisti e la tattica dei socialisti, il Tribunale abbia un documento per escludere ogni preteso intendimento di ricorrere alle vie di fatto.

Il secondo ordine del giorno riguardava il boicottaggio contro il magazzino dei fratelli Bocconi, ed io non so veramente come si possa negare il diritto ad una associazione di impegnarsi a non fare acquisti presso una data casa commerciale, per uno od altro motivo di solidarietà, ma sempre nei limiti più rigorosi della libertà commerciale che ci governa.

Il terzo ordine del giorno era un saluto ai condannati dei tribunali militari in Sicilia ed è impossibile vedere in esso al di là della espressione di un sentimento umanitario sia pure di solidarietà nel dolore, qualsiasi intenzione di imitare quelle vie di fatto, che di tanto esagerate, servirono di comodo pretesto per carcerare i promotori della propaganda socialista in Sicilia, colla quale per altro quei tumulti contro gli eccessi del dazio comunale non avevano alcun vero rapporto di causa ad effetto.

Infine il Pubblico Ministero vi leggeva un ordine del giorno proposto dall'avv. Lollini e nel quale s'insisteva sulla necessità di tenere nel settembre scorso, l'annuale nostro Congresso in Imola, dichiarando « di cedere solo alla forza » se il governo, come appunto fece, lo avesse proibito.

Ora, tralasciamo di notare che l'intendimento di « cedere solo alla forza », non mira certamente ad usare vie di fatto nè contro cittadini nè contro funzionari; ma fu anzi per evitare nell'accen-

sione della folla la possibilità di qualche conflitto, troppo comodo ai nostri avversari e inutile alla causa nostra, che il partito socialista decise appunto di non convocare il congresso in Imola, dopo l'arbitraria proibizione del governo.

Tali, o signori del Tribunale, sono le ombre che il Pubblico Ministero vi presentava come elementi di condanna.

E tali sono, così per le sezioni di Roma e di Albano, come per tutto il partito socialista d'Italia, le intenzioni nostre e l'opera nostra.

Rimane ora da vedere se ad esse siano applicabili gli articoli di legge, rubricati nell'atto di citazione.

Quanto all'articolo 5 della legge eccezionale, io debbo anzitutto dichiarare che la sua applicabilità ai socialisti costituisce un atto di vera slealtà da parte del governo, dopo la soppressione della formola « lotta di classe » come elemento punibile e dopo le dichiarazioni dei ministri dell'interno e della giustizia, Crispi e Calenda, che queste leggi eccezionali erano rivolte agli anarchici dalla propaganda col fatto, che giusto nell'anno decorso sollevarono tanto rumore intorno a sè, colle bombe e il pugnale, ma che, senza avvantaggiare l'organizzazione cosciente del proletariato, offersero un comodo pretesto a tutti i governi per inferire nelle persecuzioni e repressioni politiche.

Senonchè, il Tribunale potrebbe anche dire che quelle dichiarazioni ministeriali potevano essere un'arte parlamentare per facilitare l'approvazione della legge; che però questa deve essere applicata secondo le sue disposizioni e la loro adattabilità all'opera dei giudicabili, non contenendo le leggi alcuna riserva sulla sua applicazione ad uno o piuttosto che ad altro partito.

Ed io posso anche consentire in questo ragionamento, perchè siccome questo articolo 5 colpisce le associazioni che « abbiano per oggetto di sovvertire *per vie di fatto* gli ordinamenti sociali », così è evidente da quanto dissi finora, che il programma e la tattica del partito socialista in generale e l'opera speciale delle sezioni di Roma e di Albano non possono essere compresi in questa sanzione, dacchè le vie di fatto non entrano nè nelle nostre intenzioni teoriche nè nella nostra pratica attività.

Rimarrebbero allora gli articoli 247 e 251 del Codice penale invocati dal Pubblico Ministero, a sostegno della sua richiesta di condanna.

Ma l'articolo 247 riguarda una forma di « istigazione a delinquere » ed esige quindi, implicitamente, il deliberato proposito nei giudicabili di eccitare all'odio fra le classi sociali: ciò che invece rimane escluso per ciò che vi dissi sul modo d'intendere la lotta di classe, da parte dei socialisti.

E questo articolo aggiunge anche due condizioni esplicite per la sua applicazione: dapprima la *pubblicità*, la quale non è che sia relativa, come disse il Pubblico Ministero, ma è invece determinata e precisata dalle seguenti disposizioni di legge.

Anzitutto l'articolo 32 dello Statuto riconosce il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, assoggettando alle leggi di polizia soltanto le adunanze « in luoghi pubblici o aperti al pubblico ». Ora luoghi pubblici sono le piazze e le strade, e luoghi aperti al pubblico sono quelli come teatri, chiese, musei, sale, ecc. dove ognuno del pubblico può liberamente entrare o gratuitamente o pagando il prezzo del biglietto.

Ogni altra adunanza è assolutamente privata, anche se avvenisse in luogo ordinariamente aperto al pubblico, ma chiuso in quella circostanza speciale, sì che per entrarvi occorra un invito personale o il permesso del proprietario. Qualunque sia il numero degli intervenuti, poiché nessuna legge vigente lo indica, quando l'ingresso in una sala o teatro non è aperto al pubblico, ma avviene per invito personale, la riunione deve ritenersi privata.

Ora le adunanze delle sezioni di Roma e di Albano avvennero sempre nei loro locali, a porte chiuse, sicché i funzionari di polizia sorvegliavano ed origliavano di fuori, ma non vi potevano entrare; e manca per questo il primo degli elementi materiali che l'articolo 247 esige.

E manca anche il secondo estremo, del « modo pericoloso alla pubblica tranquillità ».

Sono d'accordo col Pubblico Ministero che con questo la legge non intende che avvengano realmente dei reati; ma credo che l'Auriti, il procuratore generale della Cassazione, dicesse esattamente, nella Commissione di revisione, quando dichiarò che « credeva necessario l'avvenuto turbamento, non nel senso che dall'incitamento siano seguiti dei reati, ma che gli animi siano stati eccitati, per il pericolo che seguano dei reati ».

Nè venga il Pubblico Ministero a parlarci di un pericolo potenziale, anziché effettivo e reale, perchè il pericolo potenziale è una tale volatilizzazione dell'estremo indicato nell'art. 247, da renderlo completamente irriconoscibile.

Il pericolo è un danno potenziale o possibile.

Ora, dire pericolo potenziale è come affermare le possibilità di una possibilità, di fronte alla quale evidentemente esula quella condizione e garanzia, di oggettività del pericolo, che è stata espressamente nelle intenzioni del legislatore.

La relazione ministeriale, a proposito dell'art. 247, diceva appunto: « L'incitamento all'odio fra le diverse classi sociali, espresso

in modo così assoluto (com'era nel progetto precedente) mi parve troppo generico e pericoloso, non essendo difficile ravvisare gli estremi del reato in *una semplice espressione di sentimenti avversi ad una determinata classe di cittadini*, quale può essere fatta in un pubblico discorso ispirato da uno scopo di riforme civili o sociali. Laonde credetti opportuno di precisar meglio ed indicare espressamente quello che già dovevasi ritenere implicito nel concetto della legge, che cioè si abbia a perseguire penalmente chi eccita all'odio tra le varie classi sociali *sol quando ne consegua* un perturbamento nella opinione della generale sicurezza, ossia quando il fatto (come dice il Codice) sia commesso in modo pericoloso per la pubblica tranquillità ».

Ora, o signori del Tribunale, non solo voi non potete parificare questa pubblica *tranquillità* dell'art. 247 a quella pubblica *quiete* che, secondo l'art. 457, può essere turbata anche da soli schiamazzi notturni; ma dovete intendere per essa, come dice la relazione con una frase di Carmignani, « l'opinione della generale sicurezza »; e dovete in secondo luogo constatare se turbamento di questa opinione realmente ci fu e se cioè il pericolo fu non soltanto possibile (chè allora ogni e qualunque manifestazione di pensiero, ogni atto anche il più innocente possono essere sorgente di un *pericolo possibile!*) ma fu un pericolo reale ed oggettivo, di un danno meramente possibile.

Di questo pericolo per la pubblica tranquillità, non una parola non l'ombra di una prova in tutto il processo; e quindi inapplicabilità assoluta dell'art. 247 ai presenti giudicabili per mancanza di elemento morale (l'istigazione a delinquere) e di elementi materiali (pubblicità e modo pericoloso).

Resta l'art. 251, di cui basta ricordare la storia legislativa, per comprenderne subito l'inapplicabilità al caso presente.

Il progetto Vigliani esplicitamente puniva le associazioni « dirette a propagare *le dottrine* indicate nell'art. 209 o altre *teorie sovversive* ».

Era dunque una vera persecuzione del pensiero politicamente o socialmente eterodosso.

Ma il progetto Zanardelli, che poi divenne legge definitiva, sostituì l'altra formula delle associazioni « *dirette a commettere i delitti* preveduti nell'art. 247 ».

Occorre dunque che l'associazione abbia per ragione e scopo il preparare l'esecuzione di quei reati, perchè essa possa cadere sotto la sanzione dell'art. 251.

Ma se le sezioni di Roma e di Albano non ebbero affatto la intenzione nè diedero opera alcuna, come vedemmo, a preparare la

esecuzione dei reati previsti dall'art. 247, come potrete voi, in mancanza di una prova qualsiasi arbitrariamente affermare che quelle associazioni erano dirette a commettere quei reati?

Avete voi sequestrati degli statuti dove si assegni come scopo dell'associazione, l'uso delle violenze o l'eccitamento all'odio?

Se le sezioni di Roma e di Albano avevano il programma del partito socialista italiano, questo è anzi la esclusione aperta e diretta di quei mezzi crimininosi che la legge colpisce.

Così decise, per altre sezioni del partito socialista, il Tribunale di Milano, che pure escludendo gli articoli 247 e 251 del Codice penale, le ritenne punibili per l'art. 5° della legge eccezionale, che poco dopo, per altro, era escluso dalla Corte d'appello in Milano; la quale alla sua volta fu seguita nella stessa giurisprudenza dalla Corte d'appello di Lucca e da altre.

Io sono dunque tranquillo, dal punto di vista giuridico, nel chiedere al Tribunale l'assoluzione degli odierni imputati, che saranno degli eterodossi e dei ribelli nella loro coscienza politica e sociale, ma che non sono nè per la coscienza comune nè per le leggi vigenti dei malfattori da condannare.

Sicchè, se dal campo giuridico, noi vogliamo di nuovo elevarci alle considerazioni più generali d'ordine sociale, io dico che la definizione di questo processo si riduce ad una questione di lealtà.

O voi volete applicare la legge, e allora non è possibile condannare.

O voi volete ad ogni costo difendere le preoccupazioni della classe dominante, fatelo pure — poichè ne avete il potere — ma non dite allora di fare giustizia.

Comunque, o signori del Tribunale, assolviate, come io vi chiedo, o condanniate, come richiedeva il Pubblico Ministero, noi abbiamo questa fede sicura, che la verità è irresistibile ed incoercibile. O noi siamo degli illusi e allora le nostre idee cadranno come foglie secche dall'albero della vita, anche se darette ad esse l'aureola della persecuzione. O le nostre idee sono vere, ed allora niuna forza potrà impedirne il trionfo: qualunque cosa si faccia pro o contro di esse, esse sole saranno vittoriose nella lotta della storia verso l'avvenire.

Il Tribunale di Roma (presidente ed estensore *Gonella*) con sentenza 11 febbraio 1895, pubblicata nella *Cassazione Unica*, VI, 434, assolveva per inesistenza di reato: esempio tanto più notevole, per quanto dato in Roma, sotto gli occhi del governo e durante l'inferire delle leggi eccezionali.

VI.

Il giudizio della folla.

Gli studenti fischiatori.

(Tribunale di Bologna, 4 aprile 1891).

Non avendo modo di riprodurre, per mancanza di appunti, la mia difesa nel processo degli studenti fischiatori, riporto qui la sentenza del Tribunale e la nota che vi aggiunsi nella *Scuola positiva* (anno I, num. 1, maggio 1891), per constatare la clamorosa vittoria forense della teorica positivista sulla folla delinquente, che G. A. Pugliese di Trani prima nel processo per la ribellione di Gravina (Tribunale di Bari, 1887) ed io poi, nel processo dello studente Martellotta (1890, vedi qui a pag. 63) abbiamo portato nei tribunali, mentre Sighele, poco dopo, le dava diritto di cittadinanza nella psicologia criminale (*La folla delinquente*, I^a edizione 1892, II^a edizione, Torino, Bocca, 1895).

E appunto per segnalare un mio dissenso col Sighele, riproduco una mia nota ad un suo articolo sull'*Intelligenza e moralità della folla*, cui faccio seguire una nota del Sighele stesso ad una recente sentenza pure del Tribunale di Bari che distingue, sebbene male a proposito in quel caso, folla delinquente da setta delinquente.

« Il Tribunale (PITTERI, *Presidente* — PAGLIANI, *Estensore*), ecc.

« Ritenuto che dalla discussione della causa è emerso, che volendo gli studenti della Università di Bologna, costituenti il Circolo Monarchico universitario, inaugurare la loro bandiera, aveva accettato di esserne padrino l'illustre poeta, senatore del regno, Giosuè Carducci, professore di lettere italiane nella Università stessa, il quale in giorni determinati dalle tre alle quattro pomeridiane ivi impartiva le sue lezioni.

« Una parte degli studenti universitari, ispirati a principii non armonizzanti con quelli dell'altra parte, la quale aveva preparata la inaugurazione della bandiera, preordinò una dimostrazione ostile al Carducci, e, da quanto è sembrato, dev'essere corso un concerto sul luogo e sul modo di manifestarla.

« Così nel mezzodì undici decorso marzo, mentre alle tre pomeridiane quel professore entrava nella solita aula, nella quale svolge

esecuzione dei reati previsti dall'art. 247, come potrete voi, in mancanza di una prova qualsiasi arbitrariamente affermare che quelle associazioni erano *dirette* a commettere quei reati?

Avete voi sequestrati degli statuti dove si assegni come scopo dell'associazione, l'uso delle violenze o l'eccitamento all'odio?

Se le sezioni di Roma e di Albano avevano il programma del partito socialista italiano, questo è anzi la esclusione aperta e diretta di quei mezzi crimininosi che la legge colpisce.

Così decise, per altre sezioni del partito socialista, il Tribunale di Milano, che pure escludendo gli articoli 247 e 251 del Codice penale, le ritenne punibili per l'art. 5° della legge eccezionale, che poco dopo, per altro, era escluso dalla Corte d'appello in Milano; la quale alla sua volta fu seguita nella stessa giurisprudenza dalla Corte d'appello di Lucca e da altre.

Io sono dunque tranquillo, dal punto di vista giuridico, nel chiedere al Tribunale l'assoluzione degli odierni imputati, che saranno degli eterodossi e dei ribelli nella loro coscienza politica e sociale, ma che non sono nè per la coscienza comune nè per le leggi vigenti dei malfattori da condannare.

Sicchè, se dal campo giuridico, noi vogliamo di nuovo elevarci alle considerazioni più generali d'ordine sociale, io dico che la definizione di questo processo si riduce ad una questione di lealtà.

O voi volete applicare la legge, e allora non è possibile condannare.

O voi volete ad ogni costo difendere le preoccupazioni della classe dominante, fatelo pure — poichè ne avete il potere — ma non dite allora di fare giustizia.

Comunque, o signori del Tribunale, assolviate, come io vi chiedo, o condanniate, come richiedeva il Pubblico Ministero, noi abbiamo questa fede sicura, che la verità è irresistibile ed incoercibile. O noi siamo degli illusi e allora le nostre idee cadranno come foglie secche dall'albero della vita, anche se darette ad esse l'aureola della persecuzione. O le nostre idee sono vere, ed allora niuna forza potrà impedirne il trionfo: qualunque cosa si faccia pro o contro di esse, esse sole saranno vittoriose nella lotta della storia verso l'avvenire.

Il Tribunale di Roma (presidente ed estensore *Gonella*) con sentenza 11 febbraio 1895, pubblicata nella *Cassazione Unica*, VI, 434, assolveva per inesistenza di reato: esempio tanto più notevole, per quanto dato in Roma, sotto gli occhi del governo e durante l'inferire delle leggi eccezionali.

VI.

Il giudizio della folla.

Gli studenti fischiatori.

(Tribunale di Bologna, 4 aprile 1891).

Non avendo modo di riprodurre, per mancanza di appunti, la mia difesa nel processo degli studenti fischiatori, riporto qui la sentenza del Tribunale e la nota che vi aggiunsi nella *Scuola positiva* (anno I, num. 1, maggio 1891), per constatare la clamorosa vittoria forense della teorica positivista sulla folla delinquente, che G. A. Pugliese di Trani prima nel processo per la ribellione di Gravina (Tribunale di Bari, 1887) ed io poi, nel processo dello studente Martellotta (1890, vedi qui a pag. 63) abbiamo portato nei tribunali, mentre Sighele, poco dopo, le dava diritto di cittadinanza nella psicologia criminale (*La folla delinquente*, I^a edizione 1892, II^a edizione, Torino, Bocca, 1895).

E appunto per segnalare un mio dissenso col Sighele, riproduco una mia nota ad un suo articolo sull'*Intelligenza e moralità della folla*, cui faccio seguire una nota del Sighele stesso ad una recente sentenza pure del Tribunale di Bari che distingue, sebbene male a proposito in quel caso, folla delinquente da setta delinquente.

« Il Tribunale (PITTERI, *Presidente* — PAGLIANI, *Estensore*), ecc.

« Ritenuto che dalla discussione della causa è emerso, che volendo gli studenti della Università di Bologna, costituenti il Circolo Monarchico universitario, inaugurare la loro bandiera, aveva accettato di esserne padrino l'illustre poeta, senatore del regno, Giosuè Carducci, professore di lettere italiane nella Università stessa, il quale in giorni determinati dalle tre alle quattro pomeridiane ivi impartiva le sue lezioni.

« Una parte degli studenti universitari, ispirati a principii non armonizzanti con quelli dell'altra parte, la quale aveva preparata la inaugurazione della bandiera, preordinò una dimostrazione ostile al Carducci, e, da quanto è sembrato, dev'essere corso un concerto sul luogo e sul modo di manifestarla.

« Così nel mezzodì undici decorso marzo, mentre alle tre pomeridiane quel professore entrava nella solita aula, nella quale svolge

il suo insegnamento, accompagnato dal plauso dei suoi discepoli, si riversò nella stessa un numero straordinario di studenti, specialmente di medicina e di veterinaria, tanto che, ripiena quell'aula, ne rimase stipata pure l'antisala, oltre altri che se ne stavano nel prossimo atrio, cosicchè più di un teste affermò esservi stati circa un trecento studenti.

« Intanto che Carducci aveva raggiunta la cattedra, ai calorosi applausi della sua scolarasca, succedettero fischi, poi altri applausi ed altri fischi, ed un gridar di abbasso — un ingiuriar cogli epiteti di *buffone*, *mascherone*, ed altri, così che un assordante baccano riempiva quelle stanze.

« In tutta la superiorità della sua posizione sentita e manifestata, il Carducci protestò di voler stare e stette sulla cattedra in mezzo al frastuono della dimostrazione, che, continuando, aumentava.

« Il prof. Pietro Albertoni, chiamato, fra altri, sul luogo dal professore Giuseppe Ciaccio, funzionante in quel dì da Rettore, entrato nella scuola del Carducci ed ottenuto un momentaneo silenzio, esortò i dimostranti ad uscire e se ne partì. Alle parole dell'Albertoni alcuni, ma non tutti, uscirono, ed il baccano ebbe a continuare, essendo entrati nell'aula i professori Ciaccio, Pelliccioni, Saporetti e il dott. Guerrini.

« Dopo oltre un'ora non avendo potuto il Carducci, perchè impedito dai dimostranti, impartire la sua lezione, uscì accompagnato dal Ciaccio, dal Pelliccioni, dall'economista dell'Università cav. Damiani, e dal proprio genero prof. Masi. Sulla strada anche calorosi applausi ebbe il Carducci ed anche altri fischi che egli ha dichiarato pochi, ma insistenti tanto che, indignato, ad uno dal quale ne partivano e del quale affermò che aveva *da un pezzo* notata la maggiore insistenza, rivolse la parola *vigliacco*.

« Anche dopo che il Carducci ebbe a montare nella carrozza che gli era stata apprestata, fu visto scattare in piedi, voltarsi indietro e fare, eccitato, un gesto di indignazione verso un giovane che vuolsi facesse atto di aggrapparsi al mantice della sua vettura, ma non vi fu alcun seguito; ed il Carducci giunse a domicilio, intanto che venivano arrestati Salaroli Giulio Attilio di Cesena, studente di medicina, e Monti Secondo di Solarolo, studente di veterinaria, al primo dei quali fu sequestrata una chiave.

« Attesochè in ordine alla generica del reato di oltraggio al professore Giosuè Carducci nell'atto dell'esercizio pubblico delle sue funzioni, si osserva che tale fatto è largamente dimostrato dalle risultanze sopra discorse, essendo rimasto accertato e per le dichiarazioni dello stesso Carducci, e per l'insieme delle deposizioni dei

testi stati sentiti nell'udienza, che esso fu fatto segno alle oltraggiose espressioni surriferite intanto che nella Regia locale Università, nell'aula, nell'ora e presso la cattedra nella quale dà le sue lezioni, e nell'atto in cui si accingeva a darla anche nell'11 marzo scorso.

« È accertato che la scuola fu invasa, che vi si penetrò per fino, con rottura di vetri, anche dalle finestre, e che trascorse inutilmente l'ora destinata alla lezione di quel mercoledì, onde si ha il concorso integrante degli estremi giuridici del reato previsto dagli articoli 194 e 196 del Codice penale.

« Il sacro asilo delle scienze, l'aula che aspettava la dotta parola, di chi è vanto ed illustrazione d'Italia, erano diventate il teatro di una sfrenata dimostrazione a base d'intolleranza politica, di volgarità oltraggiose, con lacerazione flagrante delle legittime garanzie che vogliono assicurata in tutt'i civili consorzi la libertà del pensiero.

« Attesochè per la parte specifica nei riguardi del Salaroli in quanto si attiene al reato di oltraggio al Carducci, si hanno le seguenti risultanze: e cioè è dimostrato che esso Salaroli si trovò nel momento della dimostrazione nell'aula dell'insegnamento, come lo ha attestato il prof. Albertoni; e si raccoglie di più un fatto saliente e significativo dal quale appare che il giudicabile Salaroli doveva avere dell'ascendente sui dimostranti, poichè l'Albertoni depose anche che egli gridava ai suoi compagni che facessero silenzio e che lasciassero parlare esso Albertoni, e ciò è risultato che ottenne. Il che tutto è consentaneo a quanto ammise esso imputato, di essere, cioè, stato egli l'organizzatore di quella dimostrazione.

« È emerso pure che il Salaroli fischiava con insistenza, e l'ammise egli stesso, sebbene voglia avere ciò fatto solo in istrada. Ma si può essere convinti, come lo è il Tribunale, che fischiasse anche nell'aula dell'insegnamento del Carducci sugli accennati riflessi, e perchè questi ha dichiarato che colui cui dicesse la parola *vigliacco*, l'avesse notato *da un pezzo*, come uno dei più insistenti fischiatori. Se Carducci, appena uscito dall'Università fece tale osservazione, è ben logico indurre che anche nella scuola il Salaroli avesse fischiato, egli che aveva preordinato la dimostrazione. E risulta poi dall'atto di ricognizione che ebbe luogo davanti il giudice istruttore, che il Carducci, sebbene non con piena certezza, riconobbe però il Salaroli per colui che più insistentemente aveva veduto fischiarlo, e cui aveva diretto la parola *vigliacco*, circostanza questa che pure dallo stesso Salaroli è ammessa.

« Attesochè se non si può scusare l'operato del giudicabile Salaroli, se permane la violazione del diritto, è però attenuata la im-

moralità intrinseca dell'azione e la correlativa responsabilità penale dalla effervescenza delle giovani menti negli ideali ai quali essi aspirano, dalla potenza delle eccitazioni che si sviluppano spontanee nella collettività, dalla natura speciale dei moventi che produssero quei deplorabili fatti.

« Atteso quanto alle violenze contro il carabiniere Crova, pure ascritte al Salaroli, che sebbene sia risultato che quel carabiniere si trovò leggermente ferito al pollice della mano sinistra, un tale fatto non può aversi come il prodotto certo di un'azione volontaria del giudicabile, onde il Collegio ravvisa di doverlo scagionare dalla relativa responsabilità penale, poichè, posti a raffronto la ferita nella sua materialità coll'oggetto che l'avrebbe prodotta, considerato che il carabiniere si accorse di essere ferito solo dopo che aveva già arrestato il Salaroli, che l'arresto avvenne mentre costui aveva tuttora in mano la chiave colla quale aveva fischiato il Carducci, considerato che le prime impressioni avutesi del fatto dall'ispettore Chiarini allorchè la cosa gli fu narrata, come egli ha deposto, gli diedero fondamento ad apprezzarlo come il risultato di una mera accidentalità, ne segue che si deve restare, come si resta in dubbio, sulla reità del giudicabile, che perciò deve assolversi.

« Attesochè nei riguardi delle imputazioni che si sono fatte al Monti, che per ciò che si attiene agli oltraggi al prof. senatore Carducci, nessun elemento specifico è emerso dalla discussione a sostegno dell'appostagli accusa, poichè se esso stesso, il Monti, ammise che entrò nell'atrio dell'Università intanto che ne usciva il Carducci, ha però negato di avere preso parte alla dimostrazione che era seguita nella scuola ed in ciò non è stato smentito da alcuna risultanza, onde si deve dichiarare non fondata la imputazione che gli viene ascritta.

« E quanto all'altra imputazione d'oltraggio e violenza alla guardia di P. S. Sciarretta Michele, si osserva essere risultato che nell'atto in cui il Monti era arrestato, grande folla si agitava intorno agli agenti; che vi era tramestio di molte persone, come del resto in simili casi non può non avverarsi, e tanto più nell'attuale, perchè là, ove il detto arresto avvenne, col Monti, si era riversata una considerevole massa di studenti, tutti diretti a quella volta per implorare la liberazione del Salaroli, già prima arrestato presso la vettura nella quale era il Carducci montato.

« Dato il pigia pigia, l'urtarsi ad ondate della folla, resta ben verosimile la spinta in avanti delle braccia tese del Monti contro la guardia, la quale di più dichiarando di non averne sofferta alcuna sensazione anche solo molesta, avvalorava l'accampata invo-

lontarietà nel fatto dedotta dal Monti. E il tramestio, la confusione, il vocio che fra una turba di giovani, mossa da quell'intento doveva esservi, come si osservò, non permettono alla giustizia di fare sicuro assegnamento sull'unica deposizione della guardia offesa in ordine all'oltraggio che vuoi esserle stato espresso colla parola vigliacco, parola che, nel corso tumultuario e nello svolgimento della dimostrazione di quel disgraziato mercoledì, tante volte e da più parti venne lanciata e ritorta.

« Per le quali considerazioni tutte, il Collegio trova di dover assolvere il Monti anche dalla imputazione che ha per sostrato il fatto in discorso.

« Attesochè ritornando al fatto sul quale il Tribunale ritiene di dover scendere alla condanna del Salaroli, osserva che se le ragioni della legge, le esigenze della giustizia, impongono la repressione, la pena però, come si disse, deve essere attenuata, oltrechè per su discorsi riflessi anche perchè si deve colpire un giovane di buona moralità, di civile condizione, cultore di una nobile scienza e prossimo a raggiungere la meta dei suoi studii. Egli di baldi sensi, di natura vivace dovette essere trascinato dall'affetto alla sua bandiera sulla quale la gioventù ardente scrive la parola **avvenire**, compendio di ideali che esaltano la mente. Il calore di tale affetto, sia pure giovanile nell'insegna della propria fede, in qualsiasi campo, se può scusare in parte la poca ponderazione delle azioni, non potrà giustificare giammai che si sfregi chi altra fede professa.

« E tutto ciò all'infuori della forma, sempre condannabile, della dimostrazione che ebbe ad ambiente il glorioso Ateneo, nel quale tre anni or sono echeggiò il suono delle feste che vi furono celebrate dai rappresentanti della scienza, ivi convenuti da tutto il mondo civile; all'infuori del rispetto che era dovuto a chi si volle fare oggetto della dimostrazione, all'autore di cantici immortali appartenente alla schiera degli uomini eminenti, dei quali anche la storia insegna essere eterno il culto nella consacrazione dell'*excellens in arte non debet mori*.

Per questi motivi

« Visti gli art. 393 e 397 Cod. proc. pen.

Assolve

« Monti Secondo fu Luigi da entrambe le imputazioni come in epigrafe attribuitegli, per reità non provata.

« Assolve del pari per non provata reità Salaroli Giulio Attilio, rispetto al reato di violenze nella persona del professore della regia

Università di Bologna, senatore Giosuè Carducci, come al primo dei soprariportati capi d'imputazione, e

« Veduti ed applicati gli articoli 194, 195, 59, 39 e 76 del vigente Codice penale,

« Lo condanna alla pena della multa in L. 200 che si ritengono di già soddisfatte colla sofferta carcerazione preventiva, e lo condanna altresì nelle spese processuali concernenti la imputazione per la quale venne condannato.

« Ordina che il Salaroli e Monti siano posti immediatamente in libertà, se non risultano detenuti per altra causa ».

Nei pochi anni da che faccio l'avvocato, ho imparato per conto mio, quanto valga di più un'oncia di pratica che un quintale di teoria, per vedere sperimentalmente che cos'è la vita del diritto. E ciò mi ha spiegato anche una delle ragioni del dottrinarismo nel nuovo Codice penale, che fu ricompilato sul progetto da chi, non avendo mai fatto, nè il giudice, nè il Pubblico Ministero, nè l'avvocato, è soltanto un buon ammiraglio.... di terra ferma. Ma soprattutto poi ho imparato che, tanto per la critica probatoria, quanto per la valutazione della responsabilità, val più un'oncia di psicologia che un quintale di « Diritto criminale » con o senza D maiuscolo.

Ne è prova evidente, fra le tante, questa sapiente sentenza: sapiente per rara equanimità e perchè, non oracolo di Temi sceso dalle nuvole in terra, ma voce di magistrati-cittadini tolta e plasmata dalla vita viva e vera de' giudicabili e dell'ambiente; e per la quale, assolvendo o quasi, si è ottenuta, come io dissi concludendo la mia difesa, la pacificazione degli animi e Carducci ha ripreso regolarmente le sue lezioni. Mentre una grave condanna, per una delle solite false applicazioni del principio di autorità, non avrebbe che rinnovata ed invelenita l'irritazione degli animi.

E questa sentenza poi conferma eloquentemente come e quanto le teorie della scuola positiva, così calunniare perchè tanto ignorate in buona fede o falsate in mala fede da certi avversari, siano non solo applicabili ogni giorno nei nostri tribunali, ma siano anzi l'unica guida possibile ed efficace per la giustizia sociale.

Il P. M., rappresentato dall'egregio sostituto avv. Fuortes (che richiese pel Monti una condanna pari al carcere sofferto, di 23 giorni, per oltraggio alla guardia e pel Salaroli cinque mesi di reclusione per oltraggio al professore), aveva svolta la sua tesi, insistendo soprattutto, abilmente, sul lato sociale della causa. Il diritto cioè,

incontestabile, nella società di vedere rispettati i pubblici funzionari, tanto più quando trattasi dei più alti e di una personalità, poi, così alta e celebrata come Giosuè Carducci.

Il mio amico e collega, on. Vendemini, nella sua difesa felicemente misurata, ma energica ed eloquentissima, aveva specialmente insistito sul lato personale della causa, oltre la critica delle prove, dimostrando come la ragione della dimostrazione si compendiasse nella deposizione del teste cav. Damiani, uno dei Mille e da molti anni amministratore nell'Università bolognese. Questi disse, con grande favorevolissima impressione nel pubblico affollato, che pur sentiva in quella testimonianza rispecchiarsi tanta parte della verità.

« La causa per cui fischiarono credo sia la seguente. Il nome di Carducci fu sempre tenuto nell'Università bolognese fra i più radicali: a ragione o a torto, non so. L'evoluzione politica di Carducci data da lungo tempo (Ode alla Regina — Il Piemonte per la memoria di Carlo Alberto, ecc.). E nessuno disse niente. Non fu questa dunque la causa principale o determinante. Purtroppo venne la questione della bandiera, che opportunamente si escluse dall'Università. Ma un circolo di studenti moderati ebbe una bandiera da signore bolognesi. E per dare solennità alla inaugurazione di essa, invitarono Crispi e Carducci, che accettarono. E allora gli studenti democratici videro in Carducci il capo degli studenti di partito contrario. Non quindi il letterato o il professore presero di mira. Tale, secondo me, fu la vera cagione ».

Allora, nella mia difesa, io fui lieto di non dovermi occupare della causa che dal lato degl'imputati, non parlando, che di rimbalzo, della società offesa e non parlando mai della persona oltraggiata. Perchè io avevo accettato il non facile compito con intenzioni soprattutto pacificatrici, che mi parvero (e non m'ingannai) dover essere superiori ai cosiddetti riguardi verso un collega di Università oltraggiato e per i quali tuttavia altri non accettò o, dopo accettato, rifiutò di difendere gli studenti. Quasi che non si dovesse, prima di tutto, difendere degl'imputati, che poi, insomma, avevano solo fischiato, sia pure in modo sconveniente e deplorabile.... quando aveva pur trovato un difensore il Passanante, che aveva pazzescamente attentato alla vita del re! E quasi che poi non si potessero difendere gli studenti senza offendere il Carducci: mentre e l'arringa Vendemini e la mia (a cui si associarono gli egregi colleghi avv. Bagli e Bianchedi) dettero la più completa smentita a questa preoccupazione incivile e microcefalica.

Certo la condizione di cose era molto delicata e difficile. Ma o non è forse, davvero, all'infuori di molte altre esagerazioni retto-

riche o speciose, questa appunto una delle più alte e nobili soddisfazioni dell'avvocatura, di portare la propria parola serena, convinta, elevata, ma inesorabile, nei più difficili frangenti della vita umana? Ed io poi ero così legato da affettuosa amicizia per Carducci (giacchè nelle mie amicizie il criterio *politico* non entra mai che come molto secondario) che mi sentivo bene corazzato, per questo, contro il pericolo di mancare ai doveri dell'amicizia, come mi auguravo, e son lieto mi sia riuscito di non mancare ai doveri della difesa.

Ed io feci, dunque, una difesa puramente *psicologica*, in pieno accordo colle mie idee scientifiche.

Svolsi cioè la tesi, che, primo in Italia, il valente positivista on. Pugliese accennò con esito felice al Tribunale di Bari e nell'opuscolo sul « delitto collettivo » (Trani 1887) e che ora nell'*Archivio di psichiatria* il mio bravo Sighele svolge nella monografia sulla « folla delinquente ».

Quando gli imputati — io dissi al Tribunale — non agirono da soli, ma in una folla di individui, mossi dalle stesse passioni, il fatto va socialmente e giudiziariamente considerato da un punto di vista speciale. Gli artisti osservatori lo hanno già rilevato: la scena de' minatori nel *Germinal* di Zola, che partiti in folla lenta, silenziosa, plumbea, ma infocata come la lava di vulcano, giungono all'estrema febbre della distruzione; — la ribellione popolare ne' *Promessi Sposi* di Manzoni, dove Renzo è arrestato come capo della sommossa, mentre in realtà eravisi trovato in mezzo solo per caso e con intenzioni pacifiche, sono i due modelli artistici di questo fatto di psicologia collettiva, che va facendosi ogni giorno più frequente.

E sostenni:

I. Che in questi tafferugli anzitutto la prova specifica è incertissima: sono i più ingenui che si fanno arrestare e i più furbi sguisciano come anguille. Gli imputati, in tali casi, sono quasi sempre arrestati a caso e senza una ragione. A cui si aggiunge che gli agenti della pubblica forza, ne' casi di ribellione, sono *parte in causa*, ed è strano che la legge accordi alle loro affermazioni il valore di testimonianze come se fossero terze persone, indifferenti o non direttamente interessate! E, in piena buona fede, solo perchè uomini, gli agenti in que' casi sono troppo soggetti a prendere equivoci, a esagerare gli atti o le parole dei vicini o dei più fucosi schiamazzatori, perchè essi possano sicuramente e senz'altro esser ritenuti credibili da un giudice sereno;

II. Che in questi tumulti (come del resto in un'assemblea, in un teatro, in un comizio e via dicendo) l'individuo subisce la

reciproca suggestione febbrile e il fermento psicologico della folla ed opera senza piena coscienza, e compie cose che *isolato* non commetterebbe mai, e quindi, data le scusabilità o la bontà del *movente* (e qui il movente era per molta parte il grande amore degli studenti per Carducci, trasformatosi, per legge psicologica, in grande momentanea avversione, perchè l'aceto di vin dolce è il più forte), molto si deve perdonare agli eccessi del *modo*, che è imputabile, non già all'individuo come opera interamente e pensatamente *sua*, ma alla folla intera..... la quale però non si può, come tale, portare sullo scanno degl'imputati!

Senza scordare, che, per il bene stesso d'Italia, la studentesca sua non deve essere solo gregge ruminante i sunti per gli esami o spensierata coorte di sfaccendati. Gli studenti devono e studiare ed essere giovani; non devono essere, nella vita civile e politica, decrepiti prima di essere vecchi.

Il Tribunale ha sobriamente, ma completamente accettati questi due punti principali della mia difesa e la scusabilità del movente (dimostrata dall'avv. Vendemini). Ed è quindi nuova prova, come dicevo, che nella vita pratica della giustizia val più un'oncia di psicologia positiva che un quintale di Cujaccio, Farinaccio, Anton Mattei, Carrara, ecc.: che sono utilissimi nelle *rare* questioni di diritto; ma che sono completamente muti nelle frequentissime, quotidiane questioni psicologiche di fatto, di prova e di responsabilità, per le quali unica guida sicura, per i difensori, come per gli accusatori, come per i giudici, sono e possono essere soltanto le osservazioni *umane* (individuali e sociali) della scuola criminale positiva.

Intelligenza e moralità della folla.

La *psicologia collettiva* — come io la battezzai sino dalla prima edizione dei *Nuovi Orizzonti*, 1881 — ha avuto organismo così rigoglioso dagli studi geniali e meritamente lodati di Scipio Sighele ed essa risponde troppo al colore del tempo, che mette in luce sempre crescente così i dolori come le forze benefiche e malefiche della collettività umana, perchè non debba prestarsi nella infinita varietà poliedrica dei suoi elementi e delle sue manifestazioni, ad una diversità di osservazioni e di induzioni, anche fra chi abbia completo accordo di teorie fondamentali.

Tale è il caso della presente *nota* alla lettera, sempre acuta e profonda di Scipio Sighele a Gabriele Tarde.

L'impressione — per dirla subito — che io ho avuta leggendo questa lettera, che servirà di prefazione alla 2^a edizione italiana del saggio meritamente celebrato sulla *folla delinquente*, è un'impressione di urto mentale.

Si legge. Il cervello comincia l'acceleramento dell'ideazione e lo aumenta via via, trascinato con intensità progressiva dalle ben graduate osservazioni dello scrittore e poi, alla fine, quando il moto intellettuale dovrebbe rallentarsi e fissarsi nella conclusione finale, logicamente indotta dalle premesse, si trova invece un'affermazione brusca, ottusa che vi ricorda l'urto di un treno a grande velocità contro la sbarra di un binario morto.

Ed è veramente un binario morto quello in cui l'amico Sighele mi pare si sia messo; in gran parte, io credo, trascinato e quasi direi *derailé* dal vagabondaggio metafisico della sociologia del Tarde. Il quale, per quanto gallicamente seducente, mi pare appunto un ricamatore che, presa una idea (e per solito la prende da altri) sa ricamarne delle « variazioni » molteplici, sempre ingegnose e brillanti, ma più spesso unilaterali e soprattutto anarchiche, nel senso che non sono il prodotto logico e necessario del metodo sperimentale di osservazione e di induzione, ma rappresentano piuttosto la fantasia logica, il zig-zag arabescato di un cervello analitico e fecondo, ma scientemente eslege.

Tali sono i caratteri dei lavori più notevoli del Tarde, dopo i suoi primi e più originali articoli pubblicati alcuni anni fa nella *Revue philosophique*. Egli prende l'idea sulla influenza dell'*imitatione*, svolta fra gli altri dal Jolly nel 1846 (1) e dal Despine in una monografia del 1871 e più recentemente dal Bagehot (*Lois scientifiques du développement des nations*) e vi ricama sopra le sue *Lois de l'imitation*, che sono l'esagerazione unilaterale e inconcludente di un aspetto vero della vita. E dico inconcludente, perchè, all'infuori del brillante vagabondaggio descrittivo, nessuna conclusione pratica se ne può detrarre, come lo dimostra anche il suo recentissimo volume *La logique sociale*, che dovrebbe essere il complemento dell'altro sulle *leggi dell'imitatione*, ma che in realtà cercando di applicare alla sociologia le leggi della logica individuale « per trasformarla in una psicologia collettiva » (che è invece una cosa ben diversa) rimane campato in aria, senza conclusioni nè effettive nè metodiche e, per es., (a pag. 65)

(1) JOLLY, *De l'imitation dans ses rapports avec la philosophie, la morale et la médecine*, negli *Annales médico-psychol.*, 1846, I, 317 e segg.

vi si leggono delle affermazioni come queste: che « una nazione e un sillogismo complesso! » Così, ancora, il Tarde prende l'idea del Pugliese, mia, e del Sighele, sul delitto collettivo (folla delinquente) e vi ricama sopra i saggi critici prima al Congresso di antropologia criminale a Bruxelles, poi nella *Revue des deux mondes*: oppure egli prende le osservazioni fondamentali della scuola positiva italiana e vi ricama d'attorno la *Criminalité comparée* e la *Philosophie pénale*, accordandosi, anche per l'indole dell'intelletto, con quegli analitici e comparatori e ricamatori italiani, che s'illudevano d'aver messa su una « terza scuola » di « naturalismo o positivismo critico » sol perchè, per esempio, alle statue michelangiolescamente scolpite da Lombroso, son capaci, a tavolino, di grattare qualche cosa col magistero sottile e miope della lima sillogistica.

Non dico per questo, che anche gli ingegni critici, malgrado l'indole loro parassitaria, non abbiano una funzione utile nella scienza e nella vita. Dico invece che bisogna guardarsi, a forza di scorrere qua e là, di non mettersi in un qualche binario morto, come parmi sia il caso di questa nota del Sighele.

Egli fa questa lucida osservazione: le forze sentimentali possono comunicarsi e sommarsi dall'individuo in una folla, mentre le forze intellettive no.

L'osservazione mi pare fundamentalmente esatta: ma purchè si esprima in senso relativo e non assoluto.

Io direi che i sentimenti si comunicano e si sommano nella collettività, più che le idee.

E quindi non credo esatta l'affermazione consequenziale del Sighele, che chi comunica un sentimento ad una collettività fa degli eguali a sè — mentre chi comunica un'idea fa dei seguaci.

Sta bene, che il coraggio come l'odio o la vendetta si possono « infondere » da un individuo ad una folla; ma i suggestionati saranno sempre diversi dal suggestionatore. E diversi nel senso del più come del meno.

Garibaldi fu giustamente detto « eroe creatore di eroi »: ma i garibaldini che lo seguivano e lo *sopravvanzavano* nella battaglia, infuocati dalla sua persona, non erano eroi eguali a lui; che, per esempio, doveva conservare sempre un certo sangue freddo, per essere, come fu, così geniale capitano e stratega.

Anche l'artista o l'oratore comunicano agli uditori la loro passione; ma nell'amore o nell'odio o nella pietà o nell'ilarità gli uditori sono ben diversi dall'attore o dall'oratore. Questi deve serbare il suo sangue freddo, mentre gli uditori tutto dimenticano e arrivano al monoideismo finchè dura la suggestione sentimentale.

E come fra i garibaldini ci può essere uno più o diversamente coraggioso di Garibaldi, così fra gli uditori vi può essere uno più o diversamente artista e intelligente dell'attore o dell'oratore.

Lo stesso avviene per l'intelligenza della folla.

Sighele dice che quando l'oratore getta un'idea nella folla degli uditori, questi, se ne restano suggestionati e applaudiscono, diventano dei seguaci, cioè degli inferiori, e non degli eguali.

Non è esatto. In iscuola, in un comizio, in tribunale, in un'assemblea l'oratore che dice veramente delle cose, non delle parole soltanto, eleva il livello intellettuale dei suoi uditori, non solo perchè accresce il loro patrimonio attuale di cognizioni, ma soprattutto perchè dà loro per l'avvenire un metodo, una lente ed una bussola per osservare il mondo.

E fra gli uditori può esservi chi resta al disotto di lui, se è ingegno potente — e questo è evidente — ma può esservi chi lo superi. Qualche volta il discepolo passerà il maestro, meno nell'arte, ma più nel metodico lavoro della scienza.

Ciò non toglie, ripeto, che realmente i sentimenti (moralità) siano più comunicabili che le idee (intelligenza) ed una delle ragioni può essere quella indicata dal Sighele, dei segni di espressione, più precisi e completi e quindi più suggestivi per le emozioni che per le idee. Un'altra, e più fondamentale, può essere che i sentimenti toccano più da vicino, che non le idee, la base stessa della vita animale, comune ai viventi; un debole di mente può procacciarsi da vivere, anche allo stato selvaggio; ma un uomo che non senta il dolore (questa sentinella della vita) o l'istinto di fame, di sete, ecc., muore inevitabilmente e presto.

È quindi sempre questione di grado, nella comunicabilità ed addizionalità così dei sentimenti come delle idee.

Ma poi Sighele e Tarde qui trascurano completamente l'altro lato del fenomeno, l'influenza della folla sull'individuo, non solo per i sentimenti (ciò che fu fatto appunto colla teoria del delitto collettivo) ma anche per le idee.

Già il proverbio dice che « quattro occhi vedono più di due ». E se l'opera del genio (forse anche per la gran parte che vi ha il sentimento e l'immaginazione, secondo le osservazioni di Huxley) è opera più individuale di ogni altra; tuttavia nè in essa si deve escludere l'azione nella intelligenza collettiva nè questa si può riconoscere in quella forza, ben più continua e quotidiana della evoluzione umana, che è l'opera del talento.

Chi sa dire dove e da chi abbia avuta una data immagine il poeta, che la rende immortale coi suoi versi?

Forse da un intelletto mediocre, in una conversazione fugace o insipida per tutto il resto.

Io ho provato, dopo le mie lezioni all'Università, quanto utile mi venga dalle conversazioni e dalle osservazioni fattemi da questo o da quello dei miei uditori e che io non avevo fatto e che a me poi può servire di scintilla per illuminare tutto un vasto campo di ulteriori osservazioni.

« Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que M. De Voltaire: c'est tout le monde ». Ecco la conferma di questa mia affermazione. Il cervello di un genio o artistico o scientifico può riassumere e coordinare e fecondare in sè moltissimi fra i lati dell'infinito poliedro della vita; ma migliaia di cervelli, siano pure mediocri, ma pregni di esperienze ed osservazioni, infinitamente diverse e più svariate, sia pure embrionali e frammentarie, abbracciando quell'infinito poliedro da un maggior numero di lati, mettono in luce cose e idee, che il cervello di un genio da solo non vede.

Il calzolaio vide l'errore nello stivale scolpito dall'artista greco, così come si narra del contadino toscano che nel cavallo plasmato da uno scultore di genio scoperse che mancavano quei due bitonzoli senza pelo che stanno alle ginocchia di tutti i cavalli.

Bisogna provare, per esempio, in una riunione di studenti, di operai o di contadini: gettate là un'idea, che vada al midollo delle cose e ve la sentirete poco dopo rimbalzata dai cervelli di questo o di quell'uditore, rinforzata, corretta, ampliata da cento altre osservazioni e rilievi parziali, che rimanendo frammentari e isolati nel cervello o denutrito o inesperto o incolto di chi le fa, restano nel vuoto, come seme che non può gettare radici nell'arena circostante.

Ma, per una parte, quell'altra idea, specialmente se direttiva e metodica, svolta dall'oratore, coordina e rafforza le idee frammentarie e deboli degli uditori e quindi eleva il loro diapason intellettuale; e d'altra parte, le osservazioni di rimbalzo, fatte dalla collettività, fecondano e rafforzano il meccanismo intellettuale dell'individuo.

Vale a dire, amico Sighele, che è inutile correr dietro alle bolle di sapone, come l'io dell'atomo, di cui parla il Tarde, che è una contraddizione in termini, dacchè atomo è l'individuo vero e solo, cioè l'indivisibile e il semplice, ed io invece significa risultante complessa (conscia od inconscia) di molti elementi psichici primordiali.

Dove non c'è collettività non ci può essere l'io: e la psicologia dei microrganismi fatta dal Verworn (*Psycho-physiologischen Protisten-Studien*. Jena, 1889) e dal Binet (1890) è possibile solo, perchè il più semplice di quei microrganismi è sempre una collettività federata e diversa, di cellule viventi.

Vale a dire, infine, che la conclusione finale è precisamente l'opposta: non è che unirsi, nel mondo, voglia dire peggiorarsi o indebolirsi.

La realtà è che non si vive se non vi è unione; perchè, come dissi altrove, Robinson Crusò che sarebbe l'ideale umano così dell'individualismo come della sua logica conclusione, non può essere che una leggenda o un caso patologico.

Ma poi, come sarebbe stata possibile l'evoluzione dal microbo all'uomo e dall'uomo selvaggio all'uomo civile se l'unione, cioè l'associazione, volesse dire peggioramento o indebolimento?!..... E non è tutta la evoluzione, in sostanza, che un processo di crescente associazione e riunione?

Verò è che Sighele applica la sua osservazione soltanto alle forme ristrette e più o meno transitorie dell'associazione umana anzichè al fatto costituente ed universale della società umana.

E questa limitazione rende in qualche parte accettabile, cioè rispondente alla realtà delle cose, la sua conclusione.

Ma, malgrado questa distinzione necessaria — già da me fatta fin dai primordi tra psicologia *individuale*, psicologia *collettiva* e psicologia *sociale* — io credo tuttavia che in ogni e qualsiasi manifestazione della materia inorganica ed organica, dall'aggregazione e combinazione degli atomi nell'ordine siderale o chimico sino all'aggregazione e combinazione delle sensazioni ed idee elementari nell'ordine psicologico individuale e dei sentimenti e delle idee individuali nell'ordine della psicologia collettiva e sociale. — sempre si deve dire che « l'unione fa la forza ».

E mi parrebbe fare offesa all'ingegno del Sighele se credessi necessario indicargliene qui le prove, dopo che l'ho tratto fuori dal binario morto, in cui s'era ficcato col tardigrado *io dell'atomo*.

La collettività rende più intensa ogni manifestazione psichica.

Ecco la conclusione positiva: e più intensa non è sinonimo di *più buona*. Ma se in un dato momento e in una data collettività prevale un elemento cattivo, (antisociale o immorale) questo si rafforzerà come si rafforzerà invece un elemento buono (sociale o morale) se avrà la prevalenza (1).

Insomma io credo sempre esatta la mia prima e fondamentale osservazione: che nella psicologia collettiva avviene non già la sem-

(1) V. a questo proposito HAURIOU, *L'esaltazione nella Riforma sociale*, 10 marzo 1895. — GOBBI, *Sulla folla delinquente*, nel *Monitore dei Tribunali*, 24 agosto 1895. — SOREL, nell'*Archivio di psichiatria e antropologia criminale*, 1893, pag. 450.

plice *miscela* degli elementi individuali, ma la loro *combinazione chimica*. Sicchè la risultante psichica collettiva non è uguale — tanto per i sentimenti quanto per le idee — alla somma degli elementi psichici individuali: è anzi sempre diversa, in meglio o in peggio, così come dalla combinazione chimica di due o più sostanze si ha nella massa finale una temperatura o più alta o più bassa di quella dei corpi componenti (1).

Certo, ora più spesso avviene che nella collettività prevalga il meno buono e il meno intelligente. Ma per quale recondita ragione?

Qui, amico Sighele, devi ficcare lo sguardo al fondo, ed il fondo è la lotta antagonistica ed anarchica degli interessi egoistici del mondo presente, senza la base e la disciplina della solidarietà vera e viva.

In un'Accademia, come in un Comizio, come in un Parlamento ognuno cercherà sempre di giovare a sé: ma nel mondo individualista l'utile proprio troppe volte non è conciliabile coll'utile altrui. Ecco perchè, incoscientemente, *rebus sic stantibus*, nella collettività più spesso avviene il fascio degli egoismi anti-sociali invece che l'unione degli egoismi sociali.

La conferma se ne ha in certi casi eccezionali. Quando in una battaglia l'entusiasmo è al colmo o in un'opera di salvataggio (innondazioni, incendi, epidemie, ecc.), l'elemento della solidarietà sociale prevale su quello dell'isolamento anti-sociale, la riunione centuplica allora la forza del sacrificio e dell'eroismo e della virtù — come centuplica quella del delitto in altre diverse condizioni di tempo e di luogo.

(1) Del resto non è neanche sempre esatto che la forma collettiva delle idee sia *peggiore* delle idee genialmente individuali.

Nel genio ed anche nell'ingegno potente c'è sempre una qualche esagerazione, un qualche squilibrio nelle premesse più acutamente vedute e ravvicinate come nelle intuizioni più velocemente e lontanamente anticipate.

Nella collettività invece è vero che domina *la media*; ma appunto perchè tale, questa rappresenta così un'elevazione equilibrata e definitiva della intelligenza comune di fronte allo stadio precedente come un'attenuazione integratrice delle audacie più o meno squilibrate, ma sempre precoci, e perciò meno vitali, del genio individuale.

Nella scienza, la scuola dei seguaci vale meglio del maestro iniziatore ed hanno due funzioni utilmente diverse. Senza l'individuo creatore la scuola non si farebbe e la media intellettuale non si eleverebbe; ma senza una collettività solida, l'intuizione del genio non vive o cade in un torpore ed oblio talvolta secolare, finchè le condizioni più propizie e meglio adatte della collettività o spontaneamente o per la rinnovata spinta di un altro genio od anche di un talento, non ne fissino definitivamente la struttura e lo sviluppo.

Tutto sta dunque nel dare alle collettività umane un'orientazione tale, per cui l'egoismo individuale, inseparabile dalla vita (perchè *primum vivere deinde philosophare*) non sia costretto ad essere anti-sociale per affermarsi, ma trovi invece nella vita collettiva anche le condizioni di maggiore e miglior vita per sè.

Il come di questa orientazione sociale esce dai limiti di questa nota ed è risolto dal socialismo scientifico.

Per ora mi fermo a queste considerazioni di psicologia collettiva, che interessano la giurisprudenza penale come la sociologia criminale. E sarò lieto se il Sighele od altri vorrà, in questa Rivista, continuare la cortese polemica di idee; dalla quale — appunto perchè anche nel campo dell'intelligenza, unirsi vuol dire rafforzarsi — non potrà che risultare il vantaggio e l'incremento della nostra scienza positiva (1).

Folla delinquente e setta delinquente (2).

Con la sentenza che riportiamo in nota (dalla *Rassegna giuridica* di Bari, del 31 luglio 1897), il Tribunale di Bari conquista il diritto alla riconoscenza di tutti gli studiosi della *psicologia collettiva*.

(1) La lettera del Sighele a G. Tarde sull' *intelligenza e moralità della folla* fu pubblicata pure nella Rivista *La scuola positiva nella giurisprudenza penale*, da me diretta (Fiesole, anno IV, 31 agosto 1894) e la sua risposta a questa mia nota polemica fu pubblicata nella *Critica sociale* del 15 novembre 1894 e nella II ediz. (1895) della *Folla delinquente*.

(2) TRIBUNALE PENALE DI BARI, 14 giugno 1897. *Frùli*, Presidente — *Aldisio*, Estensore — *Santoro*, P. M. — *Rutigliano* ed altri, imputati (avv. E. Ferri, R. Bovio, Campolonghi, Ricchetti e Musacchio).

La setta delinquente è una folla organizzata con idea determinata e passione costante, la quale commette atti violatori del diritto. A differenza della folla delinquente che è irresponsabile o quasi, la setta delinquente è penalmente responsabile.

In fatto. — Il Tribunale osserva che dagli atti, dal pubblico dibattimento e dalle parziali dichiarazioni dei giudicabili si è accertato che, verso le ore 16 del 19 marzo 1897 in Gravina, ed alla vigilia delle elezioni politiche, qualche centinaio di persone del locale partito socialista e della lega di resistenza convennero nel loro Circolo in via S. Sebastiano, ove il correligionario Pasquale Indrio doveva tenere una conferenza.

Il delegato di P. S. Margiotta — avvisando che quel Comizio avesse potuto generare dei disordini per una possibile reazione della maggioranza dei cittadini contro i socialisti, i quali pochi di innanzi avevano accolto con fischi il candidato on. Serena di passaggio per la stazione ferroviaria di Gravina — ed

Quel Tribunale fu il primo ad affermare nel 1887 — dietro acutissime osservazioni dell'avv. G. A. Pugliese di Trani — la teorica della *folla delinquente*; ed è il primo ora ad affermare — con

essendo perciò ragionevolmente a supporre che un comizio, pure iniziato con intendimenti pacifici, fosse potuto degenerare in tumulto — quel funzionario, invitato il giudicabile Rutigliano, uno dei capi socialisti, lo eccitò onde si fosse adoperato presso i suoi compagni a starsene nei limiti della legalità; tanto più che la conferenza accennavasi a tenerla anche a popolo assembrato dinanzi al Circolo sulla pubblica via. Il Rutigliano, riconosciute legittime le ragioni esposte dal delegato, si occupò, o fece mostra di occuparsi, perchè fossero eseguiti i consigli dell'autorità; ma invano, giacchè aumentata la calca fino ad impedire il transito per la via pubblica e ciò provocando dei reclami; ed accingendosi lo Indrio a perorare da sopra un tavolo collocato sulla soglia della porta del Circolo, rivolgendosi alla folla assembrata sulla strada, parve al delegato dalle prime parole dell'esordio si fosse inviato l'oratore a fare l'apologia del socialismo pretestandosi un comizio elettorale. — Con modi perfettamente urbani invitò lo Indrio a tacere, ed alla folla ordinò di circolare per lasciare libero il transito alle vetture. Ma da qualcuno si pretese che l'autorità si fosse ritirata per la prima — si gridò abbasso la forza pubblica, viva il socialismo — si tentò di strappare al delegato la sciarpa che egli aveva cinta — si prese a scagliare dei sassi contro gli agenti della forza pubblica, tre dei quali restarono contusi. Ed allora ai Reali carabinieri fu ordinato di sfoderare le sciabole, ed a tale atto lo assembramento si sciolse senza conseguenze ulteriori. Pel momento non si procedette ad arresti, ma in seguito, ed a varie riprese, a misura che venivano accertate le responsabilità dei singoli, vennero assicurati gli odierni 24 imputati, i quali, per ordinanza di questa Camera di Consiglio dell'11 maggio 1897, venivano inviati al giudizio del Tribunale per rispondere del delitto in epigrafe.

In diritto. — Così esposti e ritenuti i fatti della causa, il Tribunale, seguendo le argomentazioni della difesa, si è proposto la risoluzione delle seguenti questioni;

1° Se siano applicabili nelle specie le nuove teoriche sulla *folla delinquente*; 2° Se i fatti non siano per altra guisa non imputabili perchè provocati dal contegno illegale dell'autorità di P. S.; 3° Quale la esatta definizione giuridica a dare ai fatti medesimi; 4° Quali le responsabilità dei giudicabili singolarmente considerati.

Osserva sul 1° dei propositi quesiti, che per tanto la folla delinquente può formare oggetto di psicologia collettiva, in quanto che si tratti davvero di *folla*, di *popolo che insorge*, e che insorgendo sia trascinato a commettere atti violatori del diritto quasi per suggestione — perchè eccitato come per un fenomeno d'imitazione. Ma, anche quando si trattasse di un caso simile, lo agire sotto lo imperio della suggestione, se può spiegare il fenomeno della insurrezione contro l'autorità della *legge* — ciò condurrebbe a questa sola conseguenza, che la responsabilità potrebbe venire così attenuata, parendo assurdo d'altra parte che il fatto per se stesso non abbia a ritenersi affatto per incriminabile.

Ma era una *collettività* la quale agiva per suggestione quella che, la sera del 19 marzo in Gravina, commetteva dei disordini; o non era un manipolo di socialisti, i quali insorgevano contro la pubblica autorità, quando invece la

questa sentenza provocata da Enrico Ferri — la teorica della *setta delinquente*.

A me in particolare — che ho speso qualche pagina intorno

massa dei cittadini si mostrava tranquilla o semplicemente curiosa? Le risul-
tanze del dibattimento convincono per ritenere questa ultima ipotesi. Ed allora
non più si dovrà discutere sul fenomeno generale della folla delinquente —
sibbene di un'altra forma della psicologia collettiva: *la setta*. Folla è pure la
setta, ma folla organizzata con idea determinata, con passione costante. E se
egli è vero che il carattere personale di un settario siasi potuto modificare
grado a grado mercè la suggestione dei suoi compagni di ideali, ciò non mena
alla conseguenza, che sarebbe assurda, della irresponsabilità penale del settario
circa gli atti violatori del diritto che egli commette pel conseguimento dei
suoi fini; che anzi la legge, nei casi simili di responsabilità collettiva, è più
rigorosa.

Ed in Gravina non era la *folla*, ma la *setta*, che la sera del 19 marzo pro-
muoveva dei disordini.

Ciò ritenuto, e procedendo all'esame della 2ª questione, il Collegio osserva,
non sia esatto attribuire al contegno che vuoi sostenere né corretto né legale
della P. S., se disordini vennero commessi. Era tempo di elezioni, assume la
difesa, le pubbliche assemblee permesse; quali fatti autorizzavano il delegato
Margiotta a disporre lo scioglimento di quel comizio ordinato con intendimento
di discutere su la candidatura del deputato?

E così per avventura parrebbe, se una più accurata analisi dei fatti non
dovesse con logica stringente convincere del contrario. E per fermo, dallo esame
complesso degli atti e dal dibattimento si desume, che il partito socialista in
Gravina si era affermato, oltreché per i soliti ideali, per ottenere in ispecie
la divisione dei demanii comunali, la migliore esca questa per acquistare pro-
seliti tra la classe dei diseredati dalla fortuna; e la occasione si presentava pro-
pizia ai socialisti per fare intendere il loro verbo anche a quei poveri ed igno-
ranti contadini, i quali giammai si sarebbero sognati di varcare volontariamente
la soglia del Circolo rivoluzionario; ma che invece poi, e spinti da un senti-
mento di curiosità, non avrebbero avuto difficoltà ad udire dalla pubblica via
delle concioni, le quali, col miraggio di tante belle promesse, di tante rivendi-
cazioni sociali, finiscono pur troppo col trascinar le masse incoscienti, inca-
paci per lo stato di loro coltura, di una severa analisi su le utopie che ven-
gono predicate. Ma ai patriarchi delle nuove idee importa soprattutto di reclutare
proseliti; « *gutta cavat lapidem!* » Indrio ed i suoi compagni di fede vollero
approfittare delle elezioni per fare pubblica propaganda delle loro idee. Né
ciò sembri una gratuita assertiva; imperocché per convincersi del contrario
basta notare con quali frasi cominciò il suo esordio l'oratore Indrio: « Com-
pagni socialisti, fratelli della Lega di resistenza. Le istituzioni che ci gover-
nano sono . . . » né potette più proseguire oltre, perchè impeditone
dal Margiotta. Era dunque una *definizione* delle istituzioni quella che egli si
apprestava di dare — definizione che oramai tutti conoscono in che modo sia
intesa da coloro che sognano rivendicazioni eruenti (!) eguaglianze esatte (!)
palingenesi assurde (!) — da coloro i quali credono la bandiera dell'avvenire nelle
proprie mani. Ed i contadini intenti si affollavano ad udire il nuovo verbo —
ed il transito era impedito. Margiotta, esperto funzionario, capi a che cosa si
tendesse con quella conferenza per sedicente comizio elettorale — pensò che

a quei due argomenti (1), riesce confortante il vedere come le
nuove idee della scuola positiva vadan facendo breccia nell'animo
dei magistrati. I nostri avversari possono combatterci: la realtà dei
fatti quotidiani ci prova che i nostri studi son utili per compren-
dere e spiegare certi fenomeni — tutt'altro che rari — di delitto
collettivo. E questo che noi volevamo, e questo ci basta. E non
c'importa se — come nel caso presente — le nostre teorie non
sono state — a parer nostro — equamente applicate, perchè anzi-

compiuto suo era quello non di reprimere soltanto i disordini, ma di prevenirli,
e che ne succedessero non era cosa improbabile — ed allora esortò e fece
esortare dal Rutigliano, perchè la conferenza che mirava a trasmodare dai
limiti legali, si tenesse entro il Circolo — perchè il transito fosse reso libero.

Così facendo il Margiotta non *abusò*, ma *usò* di una sua potestà, adoperando
modi calmi, per quanto fermi. Gli si rispose: « Andate via per il primo » ed i
sassi, le grida sovversive seguirono. E si vuol dire che l'autorità provocò, che
non doveva essa sciogliere quella gente pacifica? Pacifica sì, nella sua mag-
gioranza, ma inquinata da settarii, i quali, pur che abbiano argomenti di vili-
pendere l'autorità — tanto volentieri vi si adoperano. Ed i ribelli, questi soli
erano e non la folla.

E va pure notato, a riconferma della esattezza dei criteri, ai quali si è infor-
mata la coscienza del Tribunale, che non per compiacere l'on. Serena si fece
il processo, imperocché contro cotale gratuita assertiva depone il fatto che
pochi fra i tanti socialisti vennero denunziati alla giustizia e fra questi neppure
i caporioni del partito, la qual cosa non sarebbe al certo riuscita poco
agevole; chè, se gli agenti avessero voluto *inventare*, avrebbero potuto non
essi soltanto assumere cose gravi, ma anche il Margiotta, laddove costui per
il primo è stato così leale da dichiarare, che egli non riconobbe nessuno.

Ma un'altra tesi viene sostenuta dalla difesa, quella cioè, che l'ordine di
scioglimento oltreché non legale per la *sostanza*, neppure era legale per la
forma, per la mancanza degli squilli di tromba. E però, se la folla oppose
una resistenza passiva, ciò era perfettamente legale.

Al quale proposito osserva il Collegio, che la questione sulla mancanza
degli squilli può avere importanza solamente in rapporto alla contravvenzione
prevista nel capo primo della legge di pubblica sicurezza, della quale nella
specie non si discute, laddove invece si tratta di determinare se vi fu o meno
violenza o resistenza alla pubblica autorità. E se è così, è un fuor d'opera
discutere di trombe ed altro.

Più tenace invece si presenta la eccezione sulla definizione giuridica da
dare ai fatti. Di *resistenza passiva* è ingenuo parlare, a meno che per resi-
stenza passiva non si dovessero intendere e le grida sediziose, e la sassaiuola
con che fu accolta la forza pubblica. E neanche è a parlarsi di contravven-
zione alla legge di P. S. perchè si trascese ad atti di minaccia e di violenze.
Ma neppure è esatta la definizione data in epigrafe, poichè il sasso non è
arme; perchè sono *armi*, ai sensi di legge, gli *strumenti* fabbricati dalla
industria umana, e non gli *oggetti materiali*. Nella specie va dunque appli-
cata la definizione dell'art. 180, parte I. (*Omissis*).

(1) Vedi *La folla delinquente*, 2ª ediz. Torino, Bocca, 1895 e *La delin-
quenza settaria*. Milano, Treves, 1897.

tutto non si può pretendere che la distinzione tra delitto della folla e delitto della setta, che è ancora difficile in teoria, sia già facile in pratica —, e perchè in secondo luogo a noi basta che questa distinzione sia stata posta dal giudice, e ne siano stati riconosciuti il valore e la verità.

Vediamo ora perchè il Tribunale di Bari ha — secondo noi — errato nell'applicare la teoria della setta delinquente.

E riassumiamo — prima di ogni altra cosa — brevissimamente i fatti, quali furono ritenuti veri dalla sentenza.

« Alle ore 16 del 19 marzo 1897 in Gravina, alla vigilia delle elezioni politiche, qualche centinaio di persone del locale partito socialista si radunarono nel loro Circolo ove un loro correligionario, lo studente Indrio, deve tenere una conferenza. Il delegato di pubblica sicurezza, temendo disordini, prega uno dei capi socialisti (certo Rutigliano) di adoperarsi presso i compagni affinchè stiano nei limiti della legalità. Il Rutigliano acconsente ed esegue. Ma la folla cresce e lo Indrio, montato su un tavolo, comincia ad arringare sulla strada la folla.

« Al delegato sembra che l'esordio sia socialista ed egli quindi invita l'Indrio a tacere e il pubblico a circolare. Qualcuno però tra la folla pretende che la forza pubblica si ritiri per la prima, si gridano i soliti *viva* e *abbasso*, si tenta strappare al delegato la sciarpa, e si scaglian dei sassi contro gli agenti della forza pubblica.

« Allora ai carabinieri viene ordinato di sfoderare le sciabole, e a tale atto l'assembramento si sciolse senza conseguenze ulteriori ».

Io credo che tutti i lettori si domanderanno con grande sorpresa; ma dov'è in questi fatti il delitto settario, dov'è la setta? non si tratta invece di un caso semplicissimo ed evidentissimo di folla delinquente?

Ecco come ragiona la sentenza che esaminiamo: « Non si tratta nel caso in questione, — essa dice — di delitti della *folla* ma bensì di delitti della *setta*, perchè non era una *collettività* che agiva per suggestione, quella che la sera del 19 marzo in Gravina commetteva disordini, ma bensì un *manipolo di socialisti* ».

Lasciamo da parte l'improprietà del linguaggio, vale a dire, il vocabolo *collettività* adoperato in opposizione a quello di *manipolo*, — quasi che l'uno corrispondesse alla *folla* e l'altro alla *setta*, mentre la parola *collettività* comprende tanto la *folla* come la *setta*, come qualunque altro aggregato di persone: lasciamo da parte — ripeto — questa insignificante improprietà di linguaggio, e constatiamo che l'unico argomento per cui la sentenza ritenne trattarsi

di *delitto settario* consiste in ciò: che i disordini furon l'opera non della *folla anonima* che si può trovare in ogni piazza e in ogni via, ma di un *manipolo* di socialisti.

A questo argomento le risposte sono due.

La prima è che — fra i 24 imputati dei disordini — ve ne erano alcuni che non appartenevano al partito socialista. Se dunque i disordini costituivano un delitto *settario unicamente* perchè furon l'opera dei socialisti, come va che i non socialisti furon ritenuti responsabili di questo delitto settario?

La seconda risposta è che *non basta la qualità di settari* negli imputati per dare al delitto da essi commesso il carattere di delitto settario. Se domani quattro socialisti assassinano una persona a scopo di furto — nessuno vorrà sostenere trattarsi d'un reato settario: — è un reato comune e dei più orribilmente volgari.

Oltre la qualità degli imputati, occorre dunque, per dare il carattere settario ad un delitto, un'altra cosa, e questa altra cosa è lo *scopo settario*.

Caserio che uccide Carnot, un'associazione di nichilisti che organizza un attentato contro lo Czar — ecco un delitto settario.

Ma dov'è lo scopo settario nei disordini di Gravina?

Ammettiamo pure che tutti gli imputati fossero socialisti (vedemmo che non è vero), ma forse che andando alla conferenza del loro correligionario, essi sapevano quel che sarebbe successo? o non è vero invece, che i disordini nacquero improvvisi per quel complesso di piccole cause, che trascinano tanto spesso una folla dove essa non voleva e non sapeva d'andare?

Se non c'è coscienza preventiva di quello che si va a commettere — non c'è delitto settario. La differenza tra il delitto della folla e il delitto della setta sta appunto in ciò: che il delinquente trascinato ad eccessi dall'impeto della folla non sapeva, *prima* di commettere il suo delitto, che *poi* lo avrebbe commesso, mentre il delinquente settario sa — prima di commetterlo — ch'egli commetterà un delitto.

Non per nulla io ho scritto nel mio libro sulla *delinquenza settaria*, che la setta è la forma *cronica* della folla, e la folla è la forma *acuta* della setta.

Quando una malattia è *cronica* — teniamo la similitudine — l'ammalato conosce la sua malattia e sa che di essa deve morire: quando la malattia è *acuta* colui che ne sarà colpito non la conosce e non sa di essere destinato a finire in quel modo. Così è del *delitto della folla*; il cittadino che è nella folla ignora che la vertigine del delitto lo colpirà e lo trascinerà sul banco dei rei; —

il settario invece, che compia un delitto settario, sa per filo e per segno che cosa dovrà commettere e che cosa lo aspetta.

Mi immagino che nessuno degli egregi giudici del Tribunale di Bari vorrà sostenere che i 24 imputati sapessero — prima di andare alla conferenza dell'Indrio — che avrebbero commesso i delitti di cui sono imputati; dato — e non concesso — che quei 24 fossero tutti iscritti al partito socialista, essi si immaginavano di udire la conferenza del loro compagno nel loro locale; se questa conferenza non potè aver luogo, se l'Indrio parlò sulla strada, se il delegato lo interruppe, se ne nacque un subbuglio, se il pubblico gridò e lanciò dei sassi — tutto questo costituisce — come ho già detto — il caso tipico della *folla delinquente*, il vero delitto improvviso, nato lì per lì dalla concitazione degli animi, dalla suggestione, dal fermento — che si spigionano sempre in simili casi — vi siano o non vi siano tra la folla dei socialisti.

Senonchè — ad avvalorare l'unico argomento in base al quale la sentenza in questione affermò trattarsi, nel caso di Gravina, di *setta delinquente* e non di *folla*, — un acuto commentatore (1) è ricorso a qualche periodo del mio libro.

« Si potrebbe dire — io scrivevo — che la setta è il *nucleo*, il *lievito* di ogni folla. E se è vero che spesso una folla messa in moto da un gruppo di esaltati li sorpassa, li assorbe e, divenuta acéfala, sembra non aver più una guida, — è anche vero, come ha detto elegantemente il Tarde, che essa non ha più guida come la pasta che si è levata non ha più lievito ».

Ergo — seguendo la dottrina stessa del Sighele concludeva l'acuto commentatore — nei disordini di Gravina, il partito socialista è stato il *nucleo* e il *lievito* che ha montato la folla; e quindi c'è in quei disordini — per quanto tenue e lontana, una base settaria. — Qui mi pare che si abbia voluto, con un artificio logico, arrivare a una conclusione che non è logica affatto.

Ammettiamo pure — io l'ho scritto e lo mantengo — che in ogni folla ci sia il lievito di una setta. Ciò vuol dire soltanto che non esiste folla se non v'è qualche iniziatore che la riunisca e che le soffi e — per dir così — le inoculi il fermento delle sue idee e delle sue impulsioni.

Ma dovremo noi affermare per questo che ogni delitto della folla è sempre un delitto settario? La conseguenza sarebbe errata ed assurda. E lo sarebbe tanto più, in quanto che non si potrebbe mai dare il caso di un vero e proprio *delitto della folla*; infatti, tutte le folle avendo per nucleo una setta, tutti i reati collettivi

(1) L'avv. L. PETRERA nella *Rassegna Giuridica di Bari*, 31 luglio 1897.

sarebbero necessariamente reati settarii, stando al ragionamento specioso dell'avv. Petrerà.

Voi vedete, quindi, che per voler provar molto il Petrerà ha provato troppo, e che la corda della sua logica — per essere troppo tesa — si è spezzata.

Altro è il dire che, in ogni folla c'è — palese o nascosto — minimo o grande — il lievito d'una setta; altro è il concludere — da questa osservazione — che tutti i delitti d'una folla sono settarii.

Io ho scritto anche — e dimostrato con degli esempi — che nelle moltitudini delinquenti si trovano quasi sempre dei criminali-nati, dei vagabondi, degli individui senza legge nè fede che risvegliano per contagio gli istinti atavici e delittuosi degli altri individui; ma sarebbe giusto argomentare da ciò che tutta la folla è composta di criminali-nati e che tutti — come tali — vanno puniti? No, non è vero? Eppure questa conclusione sarebbe tanto logica come lo è quella che fa di ogni delitto della folla un delitto settario, per la semplice ragione che in ogni folla c'è il lievito di una setta.

Bisogna distinguere l'origine psicologica d'una folla — dal significato e dal valore degli atti che essa giunge a commettere.

Se gli atti commessi sono quelli *voluti* e *premeditati* fin da principio da coloro che — come il lievito fa della pasta — hanno formato la folla —, abbiamo dei delitti *eminentemente settarii*; se i delitti commessi non stati voluti nè *premeditati*, ma scoppiarono come fulmine improvviso per l'eccitazione fortuita della moltitudine — abbiamo dei delitti dovuti *eminentemente alla folla*; se — infine — i delitti commessi erano vagamente *voluti* e *premeditati*, ma nell'esecuzione sorpassano l'intenzione degli autori, — abbiamo dei delitti che stanno psicologicamente fra i delitti della setta e quelli della folla.

I disordini di Gravina rientrano nella seconda ipotesi — cioè fra i delitti non *voluti* nè *premeditati* prima di compierli — e quindi rispecchiano il vero caso della *folla delinquente*.

In fondo tutta la teoria del delitto collettivo (comprendendo in questo, tanto il delitto della folla come quello della setta) riposa sulla minore o maggior forza di suggestione che l'*ambiente* esercita sull'individuo per trascinarlo al delitto.

Quando la suggestione è *immediata*, imperiosa, quasi irresistibile — abbiamo il delitto della folla — nel suo caso tipico ed estremo; quando la suggestione è soltanto *mediata*, anche se imperiosa, abbiamo il delitto tipico della setta; e fra questi due estremi si trovano — come è naturale — tutte le sfumature, le gradazioni, che avvicinano un delitto collettivo piuttosto alla forma settaria che a quella della folla delinquente.

Noi riconosciamo che nei casi speciali può essere di qualche difficoltà il decidere se in un delitto collettivo c'è più psicologia (e quindi più responsabilità) della setta o della folla; ma nella ribellione di Gravina ci sembra che il caso non poteva esser dubbio. I delitti commessi non erano stati nè *premeditati* nè *voluti* dai socialisti; avvennero lì per lì sotto la suggestione *immediata* della folla che gremiva la strada, — e furono commessi non dai soli socialisti, ma anche da altri che non appartenevano al partito, o — per usare la parola della sentenza — alla *setta socialista*.

E qui — prima di finire questa breve nota — voglio spiegare una mia definizione, che mi parve non bene interpretata.

Io ho scritto che i socialisti formano oggi una setta, ma l'ho detto nel senso *psicologico* —, come direi che noi positivisti formiamo una setta, e come dissi che la formano tutti coloro i quali — in politica, in arte, in scienza o in religione, — seguono, contro le abitudini mentali e i pregiudizi dalla maggioranza, un determinato complesso di idee e per quelle combattono.

Non intendevo certo — e non mi aspettavo — che si interpretasse quella definizione in modo da fare dei socialisti *quasi* una setta.... delinquente, come si potrebbe fare degli anarchici individualisti e violenti.


Il dire dunque che il *nucleo* della dimostrazione di Gravina era formato da *socialisti*, — non ha per me un valore positivo dinanzi alla responsabilità penale; giacchè se riconosco che quei socialisti erano psicologicamente dei *settarii*, non ammetto *a priori* ch'essi fossero *settarii delinquenti* e quindi temibili. Il loro spirito settario ha — dal punto di vista criminale — influito ben poco sui delitti commessi: tanto è vero che in fondo — tutto si è limitato a qualche grido e a qualche sasso lanciato: azioni che non i socialisti settarii soltanto, ma qualunque buon contadino od operaio conservatore può commettere se si trova in mezzo a una folla e nell'eccitazione di quel momento!

Il Tribunale di Bari avrebbe avuto ragione di attribuire una grande importanza al *lievito* settario — se invece di socialisti — gli organizzatori del discorso elettorale fossero stati mafiosi, camorristi o anarchici dalla « propaganda col fatto ».

Ma allora avrebbe anche dovuto giudicare, invece che una mediocre e timida ribellione, dei fermenti e degli omicidii!

(Nota di SCIPIO SIGHELE, pubblicata nella *Scuola positiva nella giurisprudenza penale*, direttore E. FERRI, anno VII, fasc. di agosto 1897).

LE VITTIME



VII.

In difesa della proprietà intellettuale.

(Napoli, maggio-giugno 1889).

Illustre signor Presidente, signori del Tribunale,

Se vi è causa riparatrice in cui alla troppo spesso tardiva azione materiale della pena possa aggiungersi la restaurazione morale del diritto offeso, questa è certamente la causa presente. Non desiderio di *réclame*, egregio avv. Marciani, che è pur sempre azione legittima, perchè è una delle forme di lotta moderna per l'esistenza sempre onesta, quando non arriva all'inganno; non desiderio smodato di *réclame*, che può essere anche forte coscienza del proprio valore, di fronte alla mediocrità dei concorrenti; ma senso e coscienza del proprio dritto offeso trascinano qui il prof. Melzi, che reclama dai magistrati e dalla legge la restaurazione del proprio dritto.

Ma, prima di entrare in questo dibattito delle argomentazioni giuridiche, lasciate che almeno il cuore si espanda libero, e mandi un saluto a questa balda giovinezza ed a questa fiorente anzianità di studi e di forze; lasciate che io saluti questi colleghi miei, per quanto avversari d'un minuto, lasciate che io saluti questa brillante falange d'ingegni napoletani, che lueggiando, per ciascuno di essi, una faccia brillante o dell'umorismo acuto e sorridente o della foga impetuosa o della critica sagace, tutti si riassumono in quella simpatica figura di Enrico Pessina, del quale non so se più ammirare lo splendore e la profondità dell'oratore e giurista italiano o la cordialità cortese del gentiluomo.

Senonchè, malgrado questo ambiente personale che voi mi avete creato d'attorno, e malgrado quest'ambiente naturale di mitezza che Napoli bella e incantatrice dà a chiunque si lascia lusingare dal sorriso del suo cielo, io lotterò contro di voi. Lotterò lealmente, ma fermamente, perchè io accetto il nome di accusa privata, accetto tutto quello che volete, avendo coscienza ferma, sicura di difendere causa giusta, come voi l'avete dal vostro punto di vista; perchè tale è ap-

punto il dibattito del giudizio. Ognuno deve guardare la causa dal suo punto di vista, perchè la natura è così multiforme, che lascia come collo iridescente di colomba da varii punti vedere colori diversi. E viene poi la sintesi equanime del magistrato, solerte, come voi siete stati, per questo lungo processo, e si approssima, per quanto è umanamente possibile, alla verità delle cose.

Vi è una frase felice di Enrico Pessina, che sarà la mia bandiera in questa causa, per la quale se io scatterò in qualche frase più vivace, vi domando fin d'ora, signor Presidente ed amici avversari, perdono benevolo, perchè non risponderà all'intenzione mia, ma sarà sfogo soltanto di vitalità giovanile. E la frase di Enrico Pessina, è « la lotta per il diritto contro il delitto »; e poichè io son convinto che il fatto che dovete giudicare costituisca delitto, e che noi, parte civile, lottiamo per il nostro diritto, io entro, presentate le armi, nell'arringa giudiziario.

Melzi è un uomo non ordinario, che sarà simpatico o antipatico, secondo le varie impressioni, ma a cui niuno può negare questo: di essere figlio delle opere proprie. Permettetemi che io qui vi dica le ragioni personali, per cui ho assunto, per la prima volta nella mia carriera forense, di rappresentare la parte civile.

Io il Melzi l'ho conosciuto per un anno intero undici anni fa a Parigi, mentre faceva il suo vocabolario. Andato a Parigi per ragioni di studio, il prof. Francesco Gabba, mi dava una fra le tante commendatizie che dovevano orientarmi in quella Babele moderna, che è pur sempre, però, faro luminoso di civiltà e di libertà in Europa. E il Gabba mi disse: « Va dal prof. Melzi, un italiano che sta a Parigi e che ti potrà essere prezioso ed utile, dal cercarti una camera ammobigliata fino a presentarti al decano della facoltà di giurisprudenza ». Io andai dal prof. Melzi al suo Istituto di lingue straniere, dove incominciai anche a balbettare la dura lingua teutonica, che ancora mi sta come nodo alla gola. Mi si presentò un uomo intelligente, attivo, energico, che straniero a Parigi, conservando la sua cittadinanza italiana malgrado diciannove anni di soggiorno aveva saputo conquistarsi un posto. Albergai nella stessa casa che dava a lui ospitalità, ed io assistetti al compimento del suo vocabolario.

E, diciamolo subito, il dizionario Melzi fu, sì, copiato dal Larousse, dal Fanfani, dal Tramater, come hanno tanto insistito i nostri avversari; ma è così che si fanno i vocabolari. Si può inventare un libro più o meno strampalato sui nuovi orizzonti del diritto penale, come cortesemente ricordava un collega, e spremarlo dalla fantasia, ma non si può spremere dalla fantasia un vocabolario. Il vocabo-

lario può ricevere una impronta personale da questo solo che si elevi dalla materiale e stupida miscela di brani copiati e riuniti materialmente al grado di combinazione chimica, che dà un risultato diverso dall'assieme dei singoli componenti. Unite ossigeno ed idrogeno, due cose che infiammano, e senza delle quali non si può bruciare, ed avrete l'acqua che nè brucia, nè si può bruciare, perchè tale è la combinazione chimica che vi trasforma nella sintesi, le qualità elementari dei componenti. Tale dev'essere il vocabolario: io copio un tanto dal Fanfani, un tanto dal Larousse, un tanto dal Tramater, ma questa non è combinazione chimica nè letteraria, se unisco stupidamente, senz'altro, le parti copiate. Quando Melzi invece vi riassume le diverse parti, secondo l'idea originale del suo cervello, avrete il suo vocabolario, il quale sta compagno umile sul mio modesto scrittoio, e mi è pure di grande utilità. Perchè la specialità del vocabolario Melzi è questa: voi potete prendere il Tramater, il Fanfani, ed avete la lingua italiana, ma non una parola di tecnologia o di geografia. Voi potete prendere il Larousse, che è di 30 volumi in folio, e perciò, oltrechè non è un dizionario di lingua italiana, è troppo malagevole per le pronte, elementari ricerche o riscontri di date, di spiegazioni tecniche che occorrono nella pratica quotidiana della vita.

Già, cominciamo dal dire che se Melzi fosse anche un plagiatario, ciò non varrebbe niente pel reato di cui trattiamo, perchè noi facciamo quistione di proprietà letteraria, ma di sola e semplice usurpazione illecita del suo nome. Ma la realtà poi è che egli non è un plagiatario ed il suo vocabolario ha questo di speciale e caratteristico, che vi offre là riassunto tutto quello che avreste in una grande enciclopedia. Quindi io che ho, sebbene di raro, la melancolia di citare le date storiche, quando voglio sapere il tal personaggio in che anno è morto, leggo il Melzi e mi dice: il tale personaggio è nato in tale anno, ed è morto il tale altro. Trovo una parola tecnica, di qualche progresso industriale od altro, consulto il Melzi e trovo quello che il Fanfani non mi direbbe, quello che il Bazzarini, da voi risuscitato, caro e valentissimo amico Marcora, non mi potrebbe dire, perchè il Fanfani non vi dà che la lingua letteraria e perchè il Bazzarini risale a ormai più di 30 anni fa!

Però io non amo esagerare, e dico che il Melzi non è la perfezione ideale dei vocabolari. Vi concedo anzi che egli è monocolo nel regno dei ciechi, che non ha i due occhi sfavillanti nel suo vocabolario, e ci è qualche piccola cateratta che gli offusca la vista, per esempio « Caserta nel golfo di Squillace ». E però vero che egli si è sottoposto a qualche operazione chirurgica per migliorare la vista,

giacchè « Caserta nel golfo di Squillace » è scomparsa dalla seconda edizione in poi.

Dunque il vocabolario Melzi ha in questa utilità speciale la ragione del suo successo librario; e non in quella *réclame* e quei soffietti che possono qualche volta creare una fiammata di attenzione pubblica attorno ad un'opera teatrale o letteraria od intorno ad un uomo, ma che non possono mai incatenare stabilmente la pubblica simpatia. Io sono un poco intinto della pece giornalistica, e so che, quando alla prima recita i critici giornalisti si danno la voce per compassione di qualche autore drammatico, e dicono mirabilia del suo lavoro, se questo in realtà non vale, il pubblico, malgrado i soffietti amichevoli, non risponde e deserta il teatro o non compra il romanzo.

Ora il vocabolario Melzi in nove anni ha fatto nove edizioni. Se la sua fosse opera inutile, non ci sarebbe *réclame*, non ci sarebbe soffietto che potesse smaltire nove edizioni in nove anni. Colla *réclame* si potrà far fare il trotto di vecchia alla prima edizione, ma poi il libro cade per non più rialzarsi. Se dunque il vocabolario Melzi persiste, e nella lotta contro gli avversari sempre sornuota e vince per quelle tali ragioni della sua utilità pratica, egli allora non deve, egr. amico Marciano, nè ai soffietti nè alla *réclame* il proprio successo.

E questa è poi la ragione sola per cui gli hanno rubato il nome, per cui gli hanno mossa l'illecita concorrenza commerciale. Allora egli, l'autore, ricorre ai processi penali, e viene per due anni a Napoli, e tempesta l'universo intero, perchè è un uomo che ha la fibra americana, ed è tipo di uomo che a me piace. Egli, anche coi suoi avvocati, non ha risparmiato l'assiduità inesorabile e farragginosa delle sue notizie e schiarimenti. Ma voi dovete comprendere questo: egli è parte in causa. Noi possiamo tranquillamente osservare dal nostro ambiente sereno questo prof. Melzi, che nei suoi interminati andirivieni, miracolosamente sfugge un anno fa alla rovina di questa troppo modesta sede di Tribunale, che non è certamente degna della vostra bellissima città. Ma egli no, egli non può essere equanime, egli sente il bruciore delle sue ferite, e forse non può neanche godersi l'aria balsamica di queste vostre indimenticabili terre, perchè ogni vetrina di libraio che vedrà per quella interminabile caratteristica strada *Spaccanapoli*, che mena poi a Castelcapuano, gli darà una puntura al cuore con questo pensiero: Lì ci sarà forse un mio vocabolario contraffatto!

Ora Melzi, undici anni fa, io l'ho visto fare questo vocabolario, e vi assicuro che fu un lavoro enorme. Fra le altre cose questo vocabolario italiano fu composto da tipografi francesi, che non sape-

vano la lingua italiana, e immaginate quale selva di errori doveva esserci nelle bozze tipografiche!

Io ho visto il Melzi lavorare, e per questo anche mi ero un po' affezionato al suo vocabolario, che si presenta così alla francese colla sua tela rossa e oro; e specialmente per noi che amiamo la luce e la vista ci rallegra anche, invece di queste smorte copertine contraffatte, che non sono neppure degne del luminoso cielo napoletano.

Dunque Melzi in nove anni ha fatto nove edizioni. Ma a Napoli vi era un parto gemello di due stampatori di dizionari. Vi è Bideri e Morano che mettono fuori un vocabolario della lingua italiana. Era questo un conato lodevole, perchè era un dizionario di poca spesa e di piccolo formato. Essi però non avevano l'abilità lessicografica del Melzi, nè ebbero l'idea della lingua parlata e scritta, unita alla parte tecnologica e storica, e il loro vocabolario stampato in 60,000 copie (come ne attesta lo stesso avvocato Campese, nella sua abilissima difesa di Morano) non fu venduto come fu invece venduto il Melzi. Ed allora, poichè da Kant in poi si sa che la sostanza delle cose è irraggiungibile dall'uomo, hanno detto: La sostanza dell'opera forse non ha incontrato il favore del pubblico; proviamo se cambiando il frontespizio e la copertina non si potesse ravvivare quella idea che noi facemmo nascere morta. Ed allora lo stesso vocabolario Morano e Bideri, pubblicato e stereotipato prima del Melzi, vien rimesso in commercio con una nuova copertina, dove dicesi fra gli altri: « Compilato sul Melzi » mentre questi vocabolari erano stereotipati due o tre anni prima dal Morano stesso. E tanta era la forza morale e giuridica di questo punto fondamentale della causa, che gl'imputati portarono innanzi certi claudicanti argomenti in sostegno di aggiunte geografiche e di nomi propri, che nulla tolgono all'applicabilità dell'articolo 394. Perchè il vocabolario di Melzi non è un vocabolario di soli nomi geografici o propri, ma è vocabolario scientifico e insieme tecnologico della lingua parlata, e anzi in questa parte si allontana dal Fanfani e dal Rigutini, che sono i vocabolari della lingua che io non amo parlare, la lingua accademica della Crusca e dell'*imperciossiacosafossechè!*

Or dunque, egregio collega Placido, quello di cui noi ci lamentiamo in questo processo, non è che il Bideri ed il Morano abbiano prese quelle aggiunte dal vocabolario Melzi, ma ci lamentiamo invece che dal Melzi non abbiano preso niente. Perchè se essi avessero rilevando dal Melzi fatta una nuova compilazione, io non avrei accettato di venir qui a parlare in suo nome per un delitto contro i diritti dell'autore. Essi poi hanno aggiunto il nome del Melzi in modo e dopo il titolo di un vocabolario, del quale è bene dir qualche parola.

La causa Bietti di Milano, su cui l'egregio collega Placido tanta parte elevò del suo splendido edificio difensivo, ci servirà per altra occasione; ma ora ci serve anche per questa. Nella copertina del vocabolario Bietti, dopo i nomi di Fanfani, Rigutini, Tramater, ecc., si finisce col titolo di un vocabolario di storia, geografia, ecc., *senza nome d'autore*. Nelle copertine Bideri, Chiurazzi, Perrone, ecc., a questo vocabolario si fece seguire invece il nome di B. Melzi. Dunque, o voi parlate di un vocabolario di storia e geografia scritto dal Melzi, e non dite la verità, perchè Melzi ha fatto un vocabolario della lingua italiana parlata e scritta; oppure (e questo è il chiodo dell'argomento) quel B. Melzi messo in fondo dopo il vocabolario anonimo della copertina Bietti, sta separato da questo ed allora il nome di B. Melzi indicherebbe l'autore di tutto il vocabolario contraffatto.

Naturalmente, senza le varie copertine sott'occhio, queste mie osservazioni saranno poco chiare; ma del resto io non tengo molto a questo argomento, perchè per me se avessero anche citato testualmente il titolo vero del vocabolario Melzi tal quale, l'articolo 394 egualmente si dovrebbe applicare, come dirò più innanzi.

E non insiste poi sul fatto, che in quelle aggiunte geografiche, che si dissero prese dal Melzi, gli si affibbiano tali cose che urtano col buon senso non solo, ma collo stesso senso patriottico e perciò recano gravissimo discredito al suo nome di autore. Vi si dice, per es., che Avellino è città dello Stato di Napoli, che Albano è negli Stati pontifici; e che c'è ancora un ducato di Parma e via di seguito.

Frattanto il Melzi, dopo i primi anni del suo successo librario, vede diminuire la vendita, e in processo ne abbiamo avuto le prove da quegli stessi argomenti che la difesa implorò per sè. Infatti, il teste Marghieri disse: Io del Melzi ne vendeva 5 o 600 copie all'anno prima del 1886, e nel 1886 ne vendetti 900 copie. Ora quest'argomento invochiamo per noi, perchè vuol dire che dal 1886 ci è stata anche qui una vera diminuzione; od almeno troncò l'aumento che quell'anno avea segnato sui precedenti. E siccome sappiamo che la massima parte di queste edizioni contraffatte ebbero appunto la loro voga nel 1885 e nel 1886, abbiamo dunque la prova statistica che dopo la comparsa delle copie contraffatte le 1100 copie vendute da Marghieri sono diminuite.

Non è vero che il vocabolario non possa avere uno spaccio sempre crescente, perchè disse l'on. Marcora, i vocabolari non si mangiano. Io mi ricordo che quando studiavo economia politica, un fenomeno economico mi sorprendevo. Io diceva: degli orologi da tasca se ne fabbricano delle migliaia ogni anno; ma un orologio quando si compra dura dieci, venti, trent'anni, gli orologi non si man-

giano. E allora come si spiega questa produzione sempre crescente degli orologi? E che gli orologi si diffondono negli strati più bassi del nostro mondo sociale, e la vendita che si va continuamente allargando tien fermo l'aumento di produzione in tutti gli anni. E questa diffusione sempre crescente degli orologi è pure un segno di civiltà crescente, perchè accorda sempre più anche le classi popolari al ritmo quotidiano della vita sociale.

Così è dei vocabolarii: dove arriva la notizia dell'A e del B, lì penetra la civiltà, lì penetra la vita, e perciò il vocabolario si diffonde, si diffonde, portando il suo raggio di luce nei punti più lontani: ed ecco perchè i vocabolari Melzi avendo avuto così grande successo librario, avrebbero dovuto anche avere una vendita sempre ascendente, se non fossero venute le contraffazioni.

Stanley in uno dei suoi racconti fa un'osservazione curiosissima, e dice: Io ho trovato nel centro dell'Africa come qualche cosa di molto perfezionato nell'arte della guerra, i fucili a pietra, che l'Europa aveva 100 anni fa. Ora siccome la civiltà si espande come una macchia d'olio, fra cento anni, se questa pazzia omicida della guerra non si fermerà, i fucili ad ago, Vetterly, Lebel, ecc., passeranno nell'Africa e noi ne avremo di ben più perfetti e terribili e micidiali. Così negli strati inferiori delle nostre popolazioni sono giunti questi vocabolari Morano e Bideri, come ultimo portato letterario, mentre noi ci serviamo del dizionario Melzi. E se gli africani ritengono che i fucili a pietra siano l'ultima perfezione nell'arte militare, voi non potete negare che i poveri montanari o contadini pigliano come fucili a pietra questi vocabolari contraffatti.

Tutto questo, nelle linee generali del fatto. Nè la parte civile ha obbligo di esaminare i fatti personali di ciascun imputato, che spetta al Pubblico Ministero per l'accusa ed al giudice per la sentenza. A noi bastava porre queste basi di fatto alla causa presente, per venire ora alla questione di diritto, esaminando quale articolo di legge si debba applicare al fatto di cui trattiamo.

Se ci fosse qui il mio arguto amico Vastarini-Cresi, che forse riserberà in questa causa la scappata finale de' razzi, io gli direi che sono stato nella condizione psicologica in cui egli si è trovato finora. Egli in questi giorni ci diceva: Ma che cosa precisamente volete? giuridicamente qual'è la figura di reato che voi cercate? Ed io debbo confessare che per molto tempo sono stato nelle stesse condizioni dell'avvocato Vastarini-Cresi; ed è stato in gran parte dopo l'arringa dell'on. Placido e dell'amico Marcora che

ci ho veduto bene, perchè io ho notato che vi era un punto a cui giravano attorno i nostri avversari senza toccarlo. Ed allora dissi: Forse qui sta il tesoro giuridico che dobbiamo scoprire. Ed ecco come ho potuto precisare quel piccolo nucleo centrale di diritto che a noi basta per ottenere la condanna di quelli tra i 132 imputati che il Tribunale crederà responsabili.

In tema di violazione ai diritti di autore si fa spesso molta confusione. Ed io, senza voler ricordarmi di essere uno studioso, dirò come dissero parecchi altri che mi hanno preceduto: dall'imitazione di un'opera, dal plagio e dalla pubblicazione abusiva di cui si occupa la legge sui dritti di autore (art. 32), noi passiamo all'usurpazione del titolo previsto dall'art. 40 della stessa legge, e veniamo finalmente al più modesto di questi reati che è la usurpazione del nome figurata nell'art. 394 del Codice penale, in via generale, e dall'art. 5 della legge sui marchi di fabbrica, in via sussidiaria e più specifica.

Tra le varie e forti considerazioni di diritto che ha fatto il collega Lo Sardo ce n'è stata una che mi dà l'occasione di chiarire oggi quella che è una delle cause di confusione nella causa presente. Egli dice che l'art. 394 non è applicabile perchè parla di « contraffazione » e non di « usurpazione » del nome. Ma nella legge sulla proprietà letteraria e diritti d'autore questa parola « contraffazione » ha due significati: ha un significato specifico nell'articolo 32 della legge sui diritti d'autore, cioè pubblicazione abusiva di un'opera; ed ha un significato generico, come violazione in genere, sotto una od altra forma, de' diritti d'autore. Ed allora quella contraffazione di cui parla la legge, a proposito dell'usurpazione di titolo e dell'usurpazione di nome, è la contraffazione in senso generico, di cui sotto forma di usurpazione di nome si ha appunto un esempio nell'art. 394, che è bene rileggere: « Se a danno altrui si contraffaccia il nome..... sopra opere di ingegno, collo scopo di far apparire siffatte cose come provenienti dalle persone..... di cui si è contraffatto il marchio o segno: il colpevole di tale contraffazione sarà punito, ecc. ».

I due elementi essenziali di questo reato sono dunque: la contraffazione, in senso generico, del nome, (e nel nostro caso l'usurpazione del nome) e lo scopo di far apparire quel vocabolario contraffatto come proveniente dal Melzi.

E qui, prima di tutto, mi dispiace di fare un'ecatombe di citazioni. Tutte quelle citazioni francesi che hanno fatte i miei avversari sull'art. 425 del Codice penale francese non valgono affatto, perchè l'art. 425 del Codice penale francese equivale all'art. 32 della

legge sul dritto di autore (contraffazione per pubblicazione abusiva) e non corrisponde, come tuttavia mette anche il Cosentino nel suo commento, all'art. 394 del Codice penale italiano. Questo non ha riscontro nel Codice francese ed è invece, in Italia, ricalcato dalla legge del 1868, che all'art. 5 dice: « Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome (cioè art. 394 Codice penale) è anche proibito di appropriarsi la ditta, l'insegna, ecc. ».

Tutti sanno che a guarentigia della proprietà industriale c'è il marchio figurativo, il marchio nominale, ed il nome. Ora la legge del 1868 si occupa specialmente del *marchio* figurativo e nominale mentre il 394 si occupa del *nome* soltanto.

E giacchè sono a quest'art. 394 debbo fare un'altra osservazione per ciò che riguarda i rapporti di queste disposizioni del Codice penale colla legge speciale sulla proprietà letteraria e industriale. Si sono fatti dei ragionamenti per dire che la legge speciale deroga la legge generale. Io dico che questo non sta nè in linea di fatto nè in linea di dritto. Gli art. 394 e 395 Codice penale valgono al di sopra delle leggi sui diritti di autore e sui marchi di fabbrica. Questo fu anche dichiarato dallo Scialoja nella sua dichiarazione al Senato sulla legge della proprietà letteraria.

Ma ci è un fatto che spiega all'evidenza come questi due articoli del Codice penale sopravvivano, ed il fatto è, che il progetto di Codice penale che domani sarà Codice unico d'Italia, riproduce tali quali gli art. 394 e 395. Questa cosa vuol dire? vuol dire che il legislatore del Codice penale dice: altro il reato contro la proprietà letteraria o contro la proprietà industriale, ed altro è l'usurpazione di nome che si trova nell'art. 394.

È bene riferire le parole del nostro legislatore prossimo futuro, il quale fa anzitutto un'innovazione nella collocazione di quest'articolo, mettendolo fra i reati contro la fede pubblica. Gli art. 285 e 286 del Codice nuovo aggiungono alla pena pecuniaria la pena di reclusione da quattro a sei mesi; ed in Europa non ci è che la legge belga ultima del 1866, che arriva a questa severità legislativa, il che deve indicare al magistrato che la piaga si va incancrenendo. Ecco come lo Zanardelli in quel Codice penale, al quale parte troppo inferiore al loro valore hanno potuto dare gli onorevoli Pessina, Marcora, e tanti altri ingegni italiani, ecco come il relatore parla: « Anche quest'ultima specie di falso è assai grave e pericolosa. *L'apposizione del nome...* o del marchio infatti è il segno della personalità dell'autore, dell'industriale, del commerciante. E, siccome questo contrassegno ha per iscopo di garantirne la proprietà, di tutelarne il credito, così queste colpevoli adultera-

zioni possono recare enormi pregiudizii, coll'introdurre nel commercio la mala fede su scala smisurata; *col frodare il produttore usurpando l'opera sua e talvolta distruggendo una riputazione preziosa*, applicandolo con temeraria menzogna a prodotti non meritevoli di parteciparvi, con l'ingannare il consumatore, il quale fidandosi al nome ed al marchio riceve oggetti scadenti pagandoli assai più del loro valore. Conseguentemente, non solo per questo delitto, in confronto allo schema senatorio, si è elevata la pena, ma inoltre sino dal progetto del 1883 si è stabilito che l'azione penale non vada più subordinata alla querela di parte; e ciò, sia perchè la querela restringerebbe eccessivamente l'esercizio dell'azione, sia perchè tali contraffazioni si sono ricondotte al concetto per cui l'obiettività loro più che essere rappresentata dal diritto del privato autore lo è dalla fiducia del pubblico » (Relazione ministeriale, vol. II, 194).

Abbiamo dunque un'interpretazione autentica che gli art. 394 e 395 stanno al di fuori di tutte le leggi speciali che possiate invocare, e che qui non hanno niente che fare. Giacchè il mio collega Marcora abilmente l'altro giorno faceva un poco di volontaria confusione tra usurpazione di titolo ed usurpazione di nome; mentre noi vi concediamo tutto quello che volete, che il titolo non è usurpato, nè imitato, nè contraffatto, perchè a noi basta questo solo fatto: *che il nome di Melzi è stato messo in quel titolo, in quel dato modo e in quelle circostanze di fatto.*

Usurpazione di nome, dunque. Questo è il reato che noi crediamo debba attribuirsi ai contraffattori nel caso presente, usurpazione di nome, che è grave reato specialmente nei casi di vocabolario. Diceva il buon trecentista che: « il nome è lo manico per cui si pigliano le cose ». E noi possiamo dire che per le persone il nome è l'ombra sociale che ci segue dalla nascita, e non ci lascia se non alla morte; il nome è la parte più eminente per la vita sociale, perchè ognuno di noi tanto vale, quanto vale il nome. Il nome è dunque l'attributo socialmente più prezioso della personalità umana. E ciò specialmente in fatto di produzioni letterarie, e tanto più per il vocabolario; perchè siccome il vocabolario ha sempre un titolo generico, è appunto il nome che lo specifica. Tanto che nel commercio librario mentre nessuno va a domandare un libro qualunque per il nome dell'autore senza il titolo del libro, quando si va a comprare un vocabolario, si dice: Mi dia un Fanfani, mi dia un Melzi, perchè nel vocabolario è il nome solo dell'autore che importa e che basta.

L'usurpazione di nome dunque è molto grave per un vocabolario; e se noi dimostriamo che gli elementi giuridici per questo

reato concorrono nella fattispecie, noi conchiuderemo che questi imputati sono responsabili del reato contemplato dall'art. 394.

Veniamo dunque a vedere in che consiste il reato di usurpazione di nome, e vediamolo, egregio e giovane amico Marciano, non coi criteri dei nuovi orizzonti, dei quali non ho a ritrattare nessuna parola di quelle che ha letto, ma che delineano una scienza che per ora non può essere da un avvocato applicata al Codice vigente.

Il collega Placido dice che ad ogni modo per l'art. 394 bisogna *contraffare* e non soltanto *usurpare* il nome. Ma egli qui giuoca abilmente di confusione tra il significato specifico ed il significato generico della parola contraffazione. Egli dice: qui non si è falsificato il nome, perchè, si è messo Melzi. Io dico che l'usurpazione c'è, perchè si mette il nome vero senza falsificarlo, giacchè se, per la teoria dell'on. Placido, si fosse messo Malzi o Milzi, contraffacendo il nome, lo scopo degli imputati sarebbe stato impossibile a raggiungersi. È il nome vero ed esatto che bisogna apporre; ben diversamente dal marchio figurativo, che può in realtà essere anche soltanto imitato. L'art. 394 vuol dire semplicemente apposizione esatta del nome altrui sopra un'opera che a costui non appartiene, allo scopo di far apparire siffatte cose come provenienti da quella persona. E nel caso nostro, trattandosi di reato tipografico e letterario abbiamo che non solo fu messo esattamente il nome, ma trovo lo strano fenomeno che in tutte queste copertine incriminate quel *B. Melzi* è posto se non con caratteri identici, ma con caratteri tipografici che rassomigliano troppo a quelli del vero vocabolario Melzi. Del resto se anche non avessero imitato il carattere tipografico c'è sempre usurpazione di nome, perchè per l'art. 394 basta l'apposizione del nome altrui e non occorre l'imitazione del carattere tipografico, che però se si aggiunge, è un indizio di più per la malafede degli usurpatori.

A questo proposito volendo chiudere la parte generica del mio discorso, debbo dire una parola dell'art. 395, che da ora innanzi, dopo la geniale osservazione del valentissimo rappresentante il P. M. terremo sempre presente, insieme all'art. 394, come reato gemello o famulativo, invece di quella problematica complicità degli spacciatori, (art. 105, n. 3) posto nel processo scritto e nella citazione.

Nel Codice vigente l'art. 395 dice: « Incorre nella stessa pena »: (vale a dire che pel legislatore è un reato penalmente identico), « chiunque *venda* scritti, ecc., stampati contro le leggi ed i regolamenti, ecc. ». E nel progetto Zanardelli l'art. 286 dice: « Chiunque pone in vendita ecc. ». Dunque reati gemelli la usurpazione del nome (art. 394) e lo spaccio delle opere col nome usurpato (art. 395). Nella

stessa legge sui dritti d'autore l'art. 32 considera tanto il caso della pubblicazione abusiva quanto quello di chiunque pone in vendita un numero di copie contraffatte. E nelle convenzioni internazionali sempre lo stesso articolo parla di reato di contraffazione col reato gemello di spaccio e vendita. Appunto perchè, nelle leggi e convenzioni che guarentiscono la proprietà letteraria e industriale sempre si considera lo spaccio come reato pedissequo alla contraffazione, essendone esso appunto l'attuazione veramente efficace a danno degli autori e ad indebito luero de' contraffattori.

Ora quali sono gli elementi di questo reato di usurpazione di nome? perchè noi non ci siamo mai sognati di ritenere che la sola perpetrazione materiale di un reato basti a fondare la responsabilità. Quali sono gli elementi giuridici? Ed io ho quasi rossore di parlare di queste cose, quando mi trovo dinanzi ad un maestro di diritto penale, che oltre la sua potenza d'ingegno, ha tanti allievi qui che ne raddoppiano l'autorità e la forza.

Gli elementi costitutivi di questo reato sono quelli che si trovano in tutti i reati, ed altri elementi particolari al reato medesimo.

L'amico Marcora ne ha messo innanzi uno, ed ha detto: Perchè vi sia questo reato, l'attribuzione del nome dev'essere *esclusiva*; quindi non si può parlare nel nostro caso di usurpazione di nome, perchè nelle stesse copertine si contrappongono altri nomi che valgono più del Melzi, come quelli di Fanfani, Rigutini, ecc.

Questa *esclusività* non mi sembra che debba costituire un elemento dell'art. 394, perchè gli elementi di questo reato sono subordinati alla parola ed allo spirito della legge. Ora l'apposizione esclusiva del nome sarebbe necessaria, qualora questa fosse condizione per raggiungere lo scopo di far attribuire la cosa contraffatta al nome dell'autore.

Infatti, io ammetto la sentenza di Milano riguardo al Bietti, perchè in quel vocabolario l'apposizione di nome era assolutamente diversa; là il nome del Melzi non era in ultimo e di carattere somigliante al vero Melzi, ma era confuso in una falange di altri nomi. Quindi benissimo fece il Tribunale di Milano dicendo: non vi è qui il reato dell'art. 394. Ma a torto s'invoca dai nostri avversari l'unità di giurisprudenza perchè questa esigerebbe identità di fatti.

Ora io non mi scandalizzo delle diverse sentenze negli stessi reati, giacchè quelle sentenze dipendono dalle diversità infinitesime tra i reati effettivi, che non sono mai identici tra loro, malgrado lo stesso articolo di legge violato, nelle personali e reali circostanze di fatto, che ne precisano la fisionomia giuridica. Se il nome di Melzi nelle copertine di Morano e di Bideri fosse stato messo nella iden-

tica posizione del vocabolario Bietti, io non vi avrei tediato con la mia arringa. Ma l'elemento materiale ne' due casi è ben diverso, perchè qui la copertina porta il nome di B. Melzi all'ultimo in modo distintissimo e speciale che rivela evidentemente la malafede.

Venendo dunque agli elementi speciali di questo reato, per una giustificazione preventiva all'accusa potente del prof. Pessina, che io voglia sostenere delle teorie arrischiate, dirò che io credo che gli art. 394 e 395 ipotizzino due reati di indole speciale, che non sono come gli altri reati comuni, quali il furto, la frode, ecc. Infatti io sono perfettamente convinto che la proprietà letteraria non è un dritto naturale dell'uomo, giacchè come diceva il Manzoni, la proprietà per essere tale, vuole l'uso *esclusivo* e *perpetuo* della cosa. Mentre nelle opere letterarie, il dritto dell'autore non si esplica se non comunicando le opere stesse a tutto il pubblico e non dura poi che un numero determinato di anni.

Secondo me i dritti di autori non sono che dei privilegi sociali, che la società dà all'autore in premio dell'opera sua: privilegi giusti e ragionevoli ed opportuni, ma privilegi. Io non ho che a citare una lucidissima monografia del Del-Giudice, professore illustre della facoltà di Pavia, il quale appunto sostiene quest'idea essenzialmente moderna che la proprietà letteraria è una proprietà in senso improprio.

Ora la natura speciale di questi dritti d'autore che la legge garantisce, si riflette sugli elementi necessari a costituirne la violazione. Sono, cioè, dei reati contravvenzionali, malgrado che la pena sia stata portata al di là dei limiti dell'ammenda. Quella grande e simpatica figura di giureconsulto italiano, alla quale io mando un saluto dal cuore, la grande figura di Mancini protestava appunto contro l'idea che la natura dei reati dipendesse dalla pena che il legislatore vuol dare. L'omicidio sarà sempre, comunque sia punito, uno di quelli, che il mio amico Garofalo ha genialmente chiamati « delitti naturali » con originale e feconda teoria positiva di dritto criminale. Ed il porto d'arma sarà sempre un reato contravvenzionale di mera creazione legale, qualunque sia la pena che il legislatore gli dà.

Ora, dato questo principio, ne vengono conseguenze gravissime per ciò che riguarda nel caso nostro la malafede.

In questi reati contravvenzionali, come in altri che si trovano nel nostro Codice penale, per es., il reato di vagabondaggio e il porto d'arma, non ci è bisogno di provare la malafede. Tanto è vero che l'art. 12 della legge 1868 pei marchi di fabbrica, incautamente citato dall'amico Marcora, l'art. 12 che mette la parola *scientemente* in tutti i sei paragrafi che lo costituiscono, nel solo paragrafo 3° non

mette la parola *scientemente*, ed è quello che si riferisce alla violazione dell'art. 5° per l'usurpazione di nome.

Insomma, se mi fosse permesso ricordarmi che anche io qualche volta salgo sulla cattedra, direi che questi sono reati formali e non sostanziali, come appunto sono i reati di falso. E questo argomento vale anche pel danno: basta la sola usurpazione del nome, come basta falsificare il conio della moneta senza averla spesa, perchè il reato sia consumato. Quando manca lo spaccio, il reato non sarà materialmente esaurito, ma è giuridicamente consumato, come il falso, come la calunnia, come l'associazione di malfattori, se anche il delinquente non abbia raggiunto il suo scopo materiale.

Talchè gli elementi di questo reato mi sembrano questi tre: esecuzione, intenzione, danno. Diciamo qualche parola per ciascuno di essi.

Esecuzione del reato di usurpazione di nome. L'elemento materiale primitivo, l'ho già accennato, è la pubblicazione precedente dei due vocabolari, il rimanere essi invariati, ed il variare soltanto la copertina, apponendovi il nome del Melzi in quel dato modo, in quella disposizione generale del frontespizio. È la imitazione specifica di quel nome *B. Melzi*, che rimane come ultima impressione di chi legge il frontespizio, perchè l'occhio lascia sempre la parte intermedia, e corre al piede per trovare il nome dell'autore.

Ma si dice: Dato pur questo, contiene però quest'apposizione di nome la possibilità dell'inganno? Noi potremmo anche sostenere che, qualora l'inganno non fosse possibile, il reato ci sarebbe egualmente; perchè ci sono, per esempio, delle sentenze che hanno giudicato in tema molto analogo, ed hanno dato ragione alle tesi che sosteniamo. In Napoli, per es., è ancora vivo il ricordo della causa delle candele Lanza, nella quale si diceva che non vi era possibilità di inganno, perchè l'etichetta diceva *ad imitaxione Lanza*; e qui si dice che non v'è inganno, perchè sulla copertina si diceva *compilato sui dixonari*, ecc. Ora nella causa delle candele Lanza il giudice disse: Per colui che compra un prodotto industriale, non fa niente che ci sia la parola *ad imitaxione* in caratteri minuscoli perchè l'impressione è che si va subito dal nome del prodotto al nome del fabbricante che sta in fondo. Tanto che una sentenza della Corte d'appello di Milano nel 1876 in tema di marchio di fabbrica, che è molto analogo al nostro caso, disse: Vi è contraffazione di marca, anche quando nella copertina vi sia l'avvertenza stampata, che « non bisogna confondere questo prodotto con quello che porta lo stesso nome ». E l'appello di Milano dice: Quando si va a com-

prare una merce, non si sta ad esaminare se ci è o no una simile avvertenza, ma si guarda all'insieme dell'etichetta, del frontespizio, ecc.

Ed infatti mi pare che qui si sia abilmente giuocato per ciò che riguarda la compra dei vocabolari Melzi. In questo dibattimento furono dai nostri avversari messi innanzi certi argomenti durante l'istruzione, che poi furono alquanto abbandonati nella pubblica discussione. Si ebbe l'argomento della serva e del cretino, e si disse che il vocabolario non va a comprarlo la serva od il cretino, e che per ciò non era possibile che un compratore appena alfabeto confondesse il vocabolario incriminato col vero dizionario Melzi. Strano e fantasmagorico, disse l'amico Marcora, sarebbe questo modo di comprare dizionari e la possibilità di simile inganno.

Ora nello stesso processo orale abbiamo avuto invece delle deposizioni, e prima delle deposizioni processuali ci è l'esperienza della vita, per le quali risulta che la compra di questi vocabolari avviene in tutt'altre condizioni. Certo se volete comprare il Tramater o il Larousse, che costano 300 o 500 lire, voi esaminate prima ciò che comprate; ma immaginate questi vocabolari venduti non nelle librerie di Detken o di Marghieri, ma nelle piazze e nei villaggi, e poi vedete se il venirci a dire che non è possibile la contraffazione, non significhi giuocare abilmente di fantasia. Tanto è vero che Jovene e Marghieri, testi a difesa, dissero: « La nostra clientela non domanda, non compra di questi libri, che si vendono nelle piazze e sui banchi ». E ciò stabilisce appunto che la clientela del Marghieri e del Jovene non confonderà questo vocabolario con quello del Melzi; ma la clientela di questi contraffattori, che è formata di gente « che può spendere poco » come disse lo stesso Rondinella, e quindi gente poco esperta in fatto di libri, è possibilissimo che s'inganni. Ognuno di noi sa che dai librai questi piccoli vocabolari manuali non vengono comprati neanche dai padri di famiglia, ma dagli studenti.

Io mi ricordo che, quando la prima volta in vita mia ebbi i quattrini perchè potessi comprarmi il Fanfani, andai da un libraio; e la gioia e l'orgoglio infantile di avere per la prima volta un libro mio e comprato da me, facevano sì che, se il libraio che mi vendeva quel vocabolario, me ne avesse dato un altro, contraffatto dal Fanfani, io giovane inesperto non vi avrei badato. Va uno studente da un libraio e gli dice: Mi dia un Melzi, ed egli il più delle volte non ha visto il vero Melzi, non l'ha davanti per confrontarlo. Il libraio, se è Jovene o Marghieri che hanno una clientela colta, dà il vero Melzi; se è un libraio di piazza, dà il falso, e l'altro lo piglia, perchè crede che sia il vero Melzi. E dato anche che il compratore abbia di poi qualche sospetto, l'esiguità del prezzo lo trattiene per le condizioni economiche

in cui si trovano le famiglie che comprano questi vocabolari e, già che ha fatto quell'acquisto, non guarda tanto pel sottile e lo tiene. Ecco allora « la deviazione fraudolenta di clientela » come dice il Calmeil; ecco la sleale concorrenza che fate con l'usurpazione del nome.

Dati questi elementi di fatto e queste condizioni comuni del mercato librario per questa specie modesta di libri, voi avete tutti gli elementi esecutivi di quella specie di contraffazione che consiste nella usurpazione di nome, e che è giuridicamente e materialmente esistente col mettere il nome di *B. Melzi* anche senza la circostanza aggravante dell'imitazione del frontespizio e dei caratteri tipografici.

Ma si sono citati precedenti giudiziari, e tutta la base della splendida arringa dell'amico Placido, è stata l'ordinanza di Milano per la causa Bietti e l'ordinanza di Napoli pel Fanfani. Dell'ordinanza a favore di Bietti di fronte al Melzi, ho già parlato e dimostrato che essa aveva diversissime condizioni di fatto del caso presente, giacchè nelle copertine del Bietti il nome dal Melzi era confuso, a caratteri non vistosi, in mezzo a tantissimi altri.

Quanto all'ordinanza di Napoli poi, mi pare che l'argomento, a cui ricorreva l'avvocato Placido, sia veramente a doppio taglio; perchè se egli invoca l'ordinanza di Napoli nella parte che assolve questi contraffattori di fronte al Fanfani, evidentemente deve accettarla poi per ciò che riguarda l'aver ritenuta l'usurpazione del nome del Melzi. Dal momento che il giudice istruttore assolveva da una parte e riteneva dall'altra, ha dovuto avere per questo delle ragioni speciali relative al Melzi, che non riscontrava in riguardo al Fanfani. E sono appunto queste ragioni speciali, nell'usurpazione del nome di Melzi, che sono riassunte splendidamente dall'ordinanza della Camera di consiglio, in cui tutti i principali elementi del fattore materiale di questo reato, sono nitidamente riassunti e che io non vi rileggerò, per non abusare della vostra cortese attenzione.

Senonchè la difesa, abbandonata questa trincea dell'elemento esecutivo e della apposizione non esclusiva del nome e dell'imitazione insussistente nel frontespizio e dell'impossibilità dell'inganno, si ritrae nel suo più importante fortilizio e dice: « tutti sanno che il delitto non è costituito dall'elemento materiale, se questo non è mosso dal dolo. E questo in tutti i delitti si deve provare dal pubblico accusatore. La Parte civile invece ed il P. M., non avendo le prove di questa malafede negli odierni imputati, sono ricorsi alla facile e comoda teoria che per questo reato la malafede è in *re ipsa* e non occorre provarla ».

E questa sua tesi la difesa ha corroborata con abbondanza di cita-

zioni e con grande apparato di meraviglia per un simile sconvolgimento, da parte nostra, di tutti i più elementari principi del diritto criminale.

Io non opporrò agli abili avversari altro lusso di citazioni, che potrei facilmente moltiplicare. Ricorderò solo che il più classico ancora, dopo 50 anni, fra i trattatisti di questa materia, il Renouard, sosteneva invece che la mala fede non è necessario provarla nei reati contro la proprietà letteraria, perchè allora guai se gli autori di opere d'ingegno dovessero cimentarsi con le regole di giurisprudenza comune sulla prova del dolo, in chi contraffaccia le opere loro. La guarentigia dei loro diritti diverrebbe in pratica semplicemente illusoria.

Ed a questa ragione pratica del Renouard, io aggiungo che la natura stessa contravvenzionale di simili reati esclude l'obbligo di provare la mala fede, come quest'obbligo non c'è ne' reati di falso e simili, dove appunto il dolo è in *re ipsa*.

Non è dunque, come ci accusa la difesa, che noi vogliamo presumere il dolo, ma noi diciamo che in questo reato il dolo specifico risalta per sè dal fatto solo di avere contravvenuto all'art. 394.

Io non insisto molto su questa parte, perchè fu ampiamente discusso dai miei colleghi e soprattutto dal mio valentissimo amico Fioretti; che molto a ragione concludeva in questo caso « la menzogna, nell'ordine morale, di aver detto « compilato sul vocabolario Melzi » mentre non lo era, diventa frode commerciale nell'ordine giuridico ».

Non ricorderò nemmeno che Chauveau ed Hélie nella 2ª edizione del loro classico commento fecero un'aggiunta per temperare l'assolutezza della affermazione fatta, un po' leggermente, nella 1ª edizione, che « la contraffazione è un delitto e quindi per ogni delitto occorre la prova del dolo ». Il che, ripeto, non è esatto non solo per i delitti cosiddetti involontari, ma anche per veri e propri reati dolosi, come appunto i falsi, di cui l'usurpazione di nome non è che una figura speciale.

Ricorderò invece al Tribunale una recentissima sentenza di Cassazione che stabilisce questo principio; ed è la sentenza della Cassazione di Firenze del 23 maggio 1888, di cui la massima fu riassunta con queste parole: « Nelle violazioni dei diritti d'autore, costituenti sempre contravvenzione ad ogni effetto di legge che non sia quello della competenza e dell'appellabilità, anche se punita con pena pecuniaria eccedente il limite dell'ammenda, basta la volontarietà del fatto, senza che faccia d'uopo l'intenzione di frodare ». Basta dunque che il fatto non sia involontario, come se uno stam-

passa un libro a mia insaputa, perchè l'elemento intenzionale di questo reato sussista. Basta cioè che uno volontariamente apponga il nome altrui sull'opera, di cui non ha il diritto di proprietà, basta la volontarietà del fatto, perchè esista il reato anche se non si prova l'intenzione di frodare ossia la mala fede.

Ma del resto, onorevoli avversari, io posso gettar a mare e la citazione del Renouard e il commento di Chauveau-Hélie e le sentenze di Cassazione, perchè dal processo si ebbero tali e tante prove della malafede dei contraffattori e di parecchi fra gli spacciatori, che a me non resta altro che l'imbarazzo della scelta.

Cominciando dalle più indirette prove di questa malafede, abbiamo anzitutto la condizione legale dei principali imputati, come contraffattori.

Essi cioè, meno Rondinella e Morano, sono tutti recidivi in fama di contraffazione libraria! Ora, io capisco la presunzione di buona fede, *in dubio pro reo* quando si tratta di imputati con precedenti illibati, specie in riguardo al reato di cui si tratta. Ma di fronte a degli stampatori e librai, già condannati per contraffazione libraria, come si può sul serio invocare la presunzione di buona fede?

Ed anche per il Bietti la sentenza di Milano disse che sebbene questi non si trovasse in recidiva legale, era di precedenti poco corretti, in fatto di contraffazione libraria. Dice il proverbio: la prima si perdona e la seconda si bastona. Si capisce quindi che la prima volta si può essere in buona fede; ma quando su nove imputati sette sono recidivi, parlare della mancanza di malafede sarebbe far troppo a fidanza con la ingenuità del magistrato.

Seconda prova di malafede è la menzogna. Voi dite sulla copertina *compilati sul Melzi*; e questo non è vero, perchè si tratta di un vocabolario che è stato compilato e stereotipato prima di quello del Melzi. Io potrei avere l'obbligo di provare la malafede, quando uno dopo il Melzi stampasse un vocabolario e ci mettesse sopra *compilato sul Melzi*; ma quando Bideri e Morano hanno confessato che il contenuto del loro vocabolario era già stereotipato prima, mi venite a chiedere le prove della malafede? Eh via, non siamo tanto ingenui!

Terza prova. Non fecero deposito di questi vocabolari come esige, sotto pena di multa, l'art. 7° della legge sulla stampa. L'autore od il tipografo che sa di far opera onesta, va dal Prefetto e deposita il suo libro. E voi perchè non siete andati? ed anche di questa trasgressione all'art. 7° voi dovete appunto rispondere. E questo è altro indizio di malafede.

Nè vale il dire che questi misero il loro nome in fondo del

frontespizio e della copertina. Mi pare che qualche collega diceva: Strana sorte di delinquenti sono questi che mettono il proprio indirizzo. Ma chi non sa che se nei libri non si mette il nome dell'editore, l'opera non è commerciabile, perchè l'anonimo è stigmatizzato dall'opinione pubblica? Voi dunque foste costretti a mettere il vostro nome, perchè la clientela della piazza acquistasse questo vocabolario e non lo sospettasse stampato alla macchia.

Ma, del resto, da quando in qua in un'opera di buona fede sul frontespizio ci è un nome di editore e sulla copertina ce n'è un altro? Che cos'è questo giocare a gattaciecra, come ne' vocabolari Bideri, che nel frontespizio hanno il nome di Bideri e nella copertina il nome di Bracco?

Si è poi parlato della costumanza di mettere sul libro il nome di colui che compra dall'editore un certo numero di copie, per accreditare la propria ditta. I fratelli Garnier editori del vocabolario Melzi, danno alla Ditta fratelli Melzi, il monopolio di mettere il proprio nome su di un gran numero di edizioni, come lo danno al Marghièri, al Dumolard, al Paravia.

Senonchè allora, per una di quelle scintille che guizzano ogni tanto nel cervello del mio amico Fioretti, egli domandava: Ma questa costumanza fa sì che il nome sia stampato sui vocabolari dall'editore legittimo dell'opera o dal compratore? e ci fu detto che è l'editore che stampa il nome dei suoi compratori all'ingrosso.

Qui invece, abbiamo che Morano vendeva i vocabolari senza copertina e senza frontespizio, e non era lui, editore, che metteva questi nomi, ma erano i Perrone e i Chiurazzi e i Rondinella che facevano stampare la copertina col proprio nome, con una costumanza cioè affatto opposta a quella legittima ed onesta che i Garnier usano per i vocabolari Melzi. E questo si risolve, adunque, in un altro indizio di malafede.

Le fatture. Ne abbiamo quattro, cinque, sei. Fra librai, spacciatori ed usurpatori di nome si fa la fattura e si scrive: *Mandatemi, oppure vi mando due Melzi vocabolario a L. 1,60 la copia!* Cioè il vocabolario contraffatto (a L. 1,60 la copia invece delle L. 4 del vero dizionario Melzi) si fatturava, per usare questa parola di gergo librario, si fatturava come *Melzi-Vocabolario* e poi ci si chiedono le prove della malafede!

E quando voi ci opponete che però nei cataloghi non si indicava come « Melzi — Vocabolario » ma soltanto come « Vocabolario della lingua italiana », io vi rispondo, prima di tutto, che il catalogo è destinato ai soli librai e quindi questi dal prezzo stesso, senza bisogno di nome, capivano bene di che si trattava.

E poi, tralascio che il famoso catalogo presentato ieri, come bomba finale, è dell'agosto 1887, cioè *posteriore* alla data del sequestro generale dei vocabolari contraffatti, avvenuto nel maggio 1887 e quindi è una giustificazione un po' cucita col fil bianco.

Il fatto incontestabile è questo: che quando non si tratta di cataloghi stampati, e che possono quindi capitare nelle mani di chiunque, codesti librai nella intimità dei loro rapporti commerciali, colle fatture indicano il vocabolario contraffatto come Melzi

Vocabolario!

E poi domandate a me le prove della vostra malafede? Ma siete voi che me le date!

Ed anche per gli spacciatori c'è una prova di malafede. Senza notare che per essi la buona fede che s'invoca si risolverebbe nell'*ignorantia juris*, che non può scusare, ma, per tenerci al fatto, la lista interminata di quelli spacciatori che prima compravano il vero Melzi, e dopo la contraffazione vendettero al pubblico quelli col nome usurpato, che cosa prova se non la malafede di questi spacciatori?

Fra gli altri, il De Feo dice: Per me non faceva caso vedere diverse copertine per uno stesso vocabolario. Ma come: Questo non vi fa caso, e poi invocate la buona fede? Ed il Bertini ed il Bolis ed il Piccirilli ed il Vergan ed il Pesce, ed altri che prima comprano dal Melzi, e poi non comprano più, e vendettero questi vocabolari contraffatti? Ed essi vengono ad invocare la buona fede?

Altro indizio: la lettera Dumolard al Melzi.

A questo proposito si è detto che l'averla presentata è la condanna morale del Melzi e si è fatto il processo allo stesso Melzi, il quale però ha questa sola cosa da dire a tutti coloro che volessero accusar lui di cupidigia o di indelicatezza, perchè è parte civile: « Io sono un uomo onesto nè qui venni per fare atto di vendetta! ».

Quanto alla produzione della lettera Dumolard, io dico: in fatto di correttezza cavalleresca in Tribunale non si può andare troppo pel sottile. Ma voi dovete molto perdonare ad un uomo che da due anni sta lavorando per scoprire gli usurpatori del suo nome ed essere reintegrato nel suo patrimonio morale e finanziario, delittuosamente compromesso.

Del resto nella lettera Dumolard c'è una parte personale, e questa noi volentieri la lasciamo da parte. Ma vi è anche una parte oggettiva ed è la prova provata che nel commercio avveniva che gli studenti di Milano non volevano più il vero Melzi, e compravano invece il contraffatto, forse per risparmiare due o tre lire, e commisero queste copie al Dumolard. Dunque questa lettera

prova che nel commercio librario era avvenuto che il pubblico adescato dall'inferiorità del prezzo preferiva i Melzi contraffatti ai Melzi veri. E questo ci basta.

Ottavo indizio di malafede: circolare Chiurazzi. Questa mattina si è parlato di una copertina Chiurazzi, dove, a differenza delle altre, ci sarebbe stampato invece delle parole « Vocabolario storico, geografico, ecc. », le parole « compilato sul vocabolario *universale* » com'è il titolo preciso del Melzi. Ebbene io domando al Chiurazzi: perchè in quella circolare queste tre righe dell'aggiunta sono abolite, e rimane solo il nome di *B. Melzi*? Il Chiurazzi dice che fu un errore dello stampatore il togliere nella circolare queste tre righe di carattere piccolo. Ma, evidentemente, la scusa è mingherlina, perchè adunque questa circolare Chiurazzi col solo nome di Melzi senza il titolo del suo vocabolario, non sia altra formidabile prova di malafede.

Altro indizio: edizione Pasquale Perrone. Ma perchè l'anonimo? quando mai l'editore onesto mette P. P.? A difesa sua potrà invocare l'umorismo delle due iniziali, ma disgraziatamente il diritto è poco umoristico. L'anonimo è indizio di malafede, ed il signor Pasquale Perrone vende delle edizioni P. P. È vero che P. P. può voler dire tutto quello che si vuole; ma quando Perrone vende queste edizioni anonime, debbo dire che P. P. rispondono a Pasquale Perrone. E allora questo è nuovo indizio di malafede.

Decima prova di malafede: Rondinella....

Prof. Pessina:..... pellegrina!

On. Ferri: Sì, Rondinella pellegrina, perchè pare che sappia astutamente volare intorno alla legge, senza incappar nella rete.

Il Rondinella dunque, quando il Melzi nel suo magazzino si lamentò di quella contraffazione, diede ordine di stracciare le copertine contraffatte.

Ma vada un po' il Melzi da Marghieri o da Jovene e dica: Questi sono vocabolari miei, e vediamo se Marghieri o Jovene stracciano le copertine. Lo straccio delle copertine dunque è altro indizio di malafede, perchè prova che il Rondinella sentiva di essere in dolo e, per acquetare i giusti risentimenti del Melzi, gli dava quella materiale soddisfazione.

E si aggiunge poi che lo stesso Rondinella torna a volare attorno al Codice penale e mette di nuovo in commercio le copie con quelle copertine, che si erano salvate da quella lacerazione, olocausto di un residuo di coscienza morale!

Undecimo indizio: testimonianze a difesa, Jovene e Marghieri. Il giudice sperimentato non bada soltanto alle frasi meccaniche,

che la mite figura del nostro cancelliere laconicamente scrive nel verbale. Il giudice di primo grado che ha innanzi a sè la persona viva e parlante del testimonio coglie nella fisionomia di lui l'espressione genuina di quel che dice. Io ho guardato i testi Jovene e Marghieri, quando hanno depresso. Essi dissero: « Questi libri nelle nostre librerie non si vendono, si vendono solo nelle piazze e nei mercati ». E il Marghieri soggiunse: « Se ad alcuno dei miei clienti avessi offerto questo vocabolario, non l'avrebbe preso ». Ed io vedeva nella fisionomia e nell'arguto sorriso di quei testi qualche cosa che lasciava indovinare al giudice quello che essi non dicevano. Quando un libraio dice che non ha quei vocabolari, perchè la sua clientela non li vuole, il giudice può argomentare la buona fede in chi invece fa spaccio continuo di quei vocabolari ad altra clientela.

Finalmente ultima prova, l'interrogatorio Tirelli. Ci sono talvolta delle giornate caliginose e di scirocco, che vi fanno dimenticare di essere nati sotto questo bel cielo meridionale per farvi credere di essere norvegiano o svedese; ma ad ogni tratto il sole squarcia la nebbia, e ci manda un sorriso che esso non dà che all'Italia.

E così in questi processi lunghi, tediosi per monotonia di deposizioni e di prove, guizza qualche volta qualche lampo di sincerità e viene il Tirelli e dice: « Io dimandai alcune copie del Melzi, edizione economica, e mi furono spediti questi vocabolari, che ora sono incriminati ». Ora se si vuole parlare ancora di buona fede, si può sostenere tutto; ma se la logica umana deve valere per qualche cosa, il fatto che il Tirelli vi viene a dire di aver chiesto « il Melzi, edizione economica » dimostra che vi erano due edizioni, la vera e la contraffatta; ed allora io domando dove va la buona fede di coloro che hanno usurpato questo nome?

Ed ecco, signori del Tribunale, completato questo mio dodecalogo delle prove di malafede nei contraffattori e negli spacciatori del pseudo vocabolario Melzi.

Non facciamo dunque quistione di diritto se occorra o non occorra la malafede; io credo che non occorra, perchè ogni contraffazione libraria è un reato formale.

Ma non volete accettare questa mia tesi? Io la getto a mare, e ne traggo viceversa un povero naufrago malconco e dico alla difesa: Ecco la buona fede invocata!

Veniamo al terzo elemento, che è il danno. Trattandosi di un'arringa di parte civile, è questo un elemento che ha grande importanza,

per quanto dalle leggi penali non abbia molta efficacia di difesa. Io credo tuttavia che la riparazione civile dei danni sia uno degli strumenti più utili, più civili e più fecondi di lotta contro il delitto, quando sia garantita ed esercitata, come pubblico ufficio dalla società a favore del cittadino ingiustamente offeso.

Io credo che per molti reati sia una stupidità prodigare 15 o 20 giorni di carcere che non giovano all'offeso nè all'offensore nè al civile consorzio; e credo invece che in tali casi sarebbe assai più opportuno il solo obbligo del risarcimento civile dei danni.

Ma la discussione si è tanto protratta, che debbo qui aumentare la velocità del mio dire, per non infastidire più oltre il Tribunale.

In tema di usurpazione di nome, non ci è bisogno del danno, perchè essa è un reato formale, come il falso, dove la consumazione giuridica esiste, se anche non vi è l'esaurimento materiale col raggiungere il fine illecito. E per questo non avrei da citare che poche parole, per me di altissimo valore morale e scientifico, per le quali si dice: « Come mezzo al reato d'inganno sulla natura della merce che si vende può essere adoperata la falsificazione del segno che attesta l'origine di una merce. E questo fatto è pure incriminato per sè stesso, *indipendentemente dal risulamento ottenuto o non ottenuto di ingannare il compratore* sulla natura della merce venduta ». E chi le scrisse non è altri che Enrico Pessina! (*Elementi di Diritto penale*, vol. II, pag. 383).

E la sentenza della Corte di appello di Milano, aprile 1888, nella causa Bietti-Fanfani, confermava che « pel reato dell'art. 394 del Codice penale, non è indispensabile che siavi stato un danno effettivo, ma basta invece, secondo gl'insegnamenti della dottrina e come fu deciso anche in giurisprudenza, nella materia affatto analoga dei marchi di fabbrica, la semplice possibilità del danno ».

Ora dove va la teoria defensionale dello spaccio attuale, come condizione di punibilità, se non è necessario il danno effettivo? Io capirei che ci dovess'essere la prova dello spaccio attuale, se ci dovess'essere danno effettivo; ma se, come dice il Calmeil, un libraio compra questi libri da un contraffattore, e li espone in vendita, di fronte a questa circostanza a che invocare lo spaccio effettivo? Questa conclusione mi par così evidente, che non vi è bisogno d'insisterevi oltre.

Ma anche qui, come per la malafede, io getto a mare tutto questo; qui le prove per la parte civile fanno pletora, le prove dello spaccio attuale esistono a bizzeffe. Fu detto da uno dei difensori, il professore Campese, che nella sua arringa mi diede l'idea di un abile

schermidore che fa guizzare il lampo del suo fioretto e va diritto ed elegante allo scopo suo, fu detto che il vocabolario Morano fu pubblicato in 60,000 copie, cifra enorme per l'Italia; e nulla sappiamo per il vocabolario del Bideri. Ora dove sono andate queste 60,000 copie? Se i sequestri, per tutta Italia e presso gli stessi editori hanno racimolato così scarso numero di vocabolari contraffatti, non è questa la prova che lo spaccio vi fu ed enorme per lunga serie di anni? Ma poi in atti esistono prove delle vendite che i contraffattori hanno fatto a molti librai. Or come volete che io vi provi che Tizio, Caio e Sempronio siano andati a comprare dal tale o dal tal altro spacciatore? A me basta questo dato: questi spacciatori, che comprano un certo numero di copie da questi usurpatori. Ora se si sono sequestrate copie in numero molto minore di quelle comprate e sequestrate presso i contraffattori, vuol dire che in qualche modo questi vocabolari sono stati venduti. Dunque la prova dello spaccio effettivo risulta evidente, perchè non è supponibile che questi spacciatori abbiano avuto un'entrata di libri comprati e non abbiano avuta un'uscita corrispondente di libri venduti. Copie 60,000 furono stampate dal solo Morano; se ne sono sequestrate due o tre mila; vuol dire dunque che le altre sono state vendute; a meno che gli spacciatori non le abbiano mangiate.

Io potrei addentrarmi qui nello esame di quella serie speciale di spacciatori, di cui parlò l'altro giorno l'amico Marcora. Per esempio, dal processo risulta che Barbini nel 1883 fu avvertito dal Melzi che vi era questa contraffazione; ora se dopo ha continuato questo spaccio, come può invocare la buona fede?

Il catalogo Guigoni, che fu pure presentato come argomento a difesa, mi pare che sia in contraddizione con l'interrogatorio Vengani.

Infatti, mentre altri cataloghi non avevano il nome del Melzi, nel catalogo Guigoni v'è; e quindi l'usurpazione del nome per questi spacciatori si prova perfino col loro stesso catalogo.

Così il Bietti confessa di aver comprata questa edizione dal Cino, che era uno dei contraffattori principali. E finalmente per Cioffi e Gnocchi abbiamo quelle fatture, nelle quali il vocabolario col nome usurpato è indicato col nome di « Melzi — Vocabolario a L. 1,60 ».

Ed eccoci arrivati così al termine del nostro discorso.

Signori, il prof. Melzi attende con sicura coscienza dal Tribunale, senza insistere sulla punizione personale di Tizio o di Caio, che non è compito nostro, attende una sentenza riparatrice dei danni

enormi che, come autore e come cointeressato e cessionario degli editori Garnier, ha risentito dall'usurpazione del suo nome.

Se noi avessimo una legislazione, come in alcuni paesi, in cui si dà una presunzione legale sull'entità del danno, noi avremmo il campo molto facilitato. Ci sarebbe il criterio esplicito del legislatore, ed il giudice non farebbe che applicarlo. Ma in questa mancanza di criteri legali, noi non possiamo che ricordare alla vostra considerazione taluni criteri di fatto per la determinazione del danno. Anzitutto il successo librario che il vocabolario Melzi ha avuto con nove edizioni in nove anni, poi la durata del tempo di questa usurpazione di nome e vendita di vocabolari contraffatti; ricordate che il sequestro, ordinato dall'autorità giudiziaria, non fu che l'ultima scena di un dramma precedentemente durato per molti anni. In terzo luogo la grande differenza di prezzo fra le copie contraffatte e le copie vere, che rende più facile l'acquisto delle prime, raddoppiando il danno quotidiano in ogni momento ed in ogni paese d'Italia.

Io credo quindi che la parte civile non sia stata esagerata, e si augura che il Tribunale almeno per soddisfazione morale non ritenga esagerata la domanda di una liberanza provvisoria di L. 3000, che io fui meravigliato il sentirmi dire dal collega Marcora, che il giudice non potrebbe statuire, perchè mancano gli elementi per liquidare il danno. Ma lo istituto della liberanza provvisoria precisamente questa destinazione ha nella legge, che quando è stabilito che esista un danno, e mancano gli elementi per liquidare la cifra precisa, il giudice in sede penale può dare con criteri prudenziali una provvisoria, come anticipata riparazione materiale e morale.

On. Marcora: Materiale soltanto.

On. Ferri: No, materiale e morale insieme! Perchè qui non è un vocabolario Melzi semovente che venga innanzi a voi a reclamare; qui voi siete davanti ad un uomo onorato, il prof. Melzi che, dico con orgoglio, onora il nome d'Italia; come prova anche il fatto che l'editore Treves ha pubblicato pure un vocabolario italiano-francese del Melzi, perchè il suo nome è diventato oramai un'autorità lessicografica.

Ora qui è una persona onorata che viene a dire: Oltre il danno materiale io voglio essere rifatto del danno che mi avete arrecato moralmente, e dei disagi che mi avete imposti. È vero; si può dire che il prof. Melzi poteva dormire tranquillo a Parigi, ed attendere che la giustizia gli piovesse dal cielo: ma già il giureconsulto romano diceva: *jura subveniunt vigilantibus* ed io credo col Jhering che la coscienza del proprio diritto e l'energia per lottare in sua

difesa debba essere rialzata e praticata molto più di quello che non paia a chi quasi irride a chiunque non viene che a domandare quanto gli spetta.

E Melzi fece benissimo a venir qui ed a curare l'istruttoria del suo processo; non solo perchè egli agiva per il proprio diritto, ma anche perchè nessun giudice istruttore avrebbe potuto mai nemmeno imbastire un simile mastodontico processo, distratto e preoccupato da troppi altri o più gravi o più urgenti. E di fronte al grande, umano principio della lotta per il diritto, quando un uomo lottando pel proprio dritto viene innanzi ai giudici, e forse anche, con soverchia insistenza, abusa della loro pazienza, io penso: egli è un onesto cittadino ingiustamente offeso e molto perciò gli va condonato della sua ostinata pertinacia nel reclamare giustizia, perchè in lui non è sfogo di rancore o di vendetta privata.

Ed a Melzi poi dico con sicura fiducia: Tu hai sofferto e faticato più forse per difendere il tuo diritto, che per comporre dapprima il vocabolario. Da due anni vivi in ansia febbrile, nell'aspettativa di questo processo. Ebbene, dimentica i disagi e le trepidazioni e attendi con sicurezza tranquilla una riparazione materiale e morale dai giudici italiani.

(Applausi vivissimi e scampanellate del presidente. Tutti gli altri oratori della causa stringono la mano all'on. Ferri e si congratulano con lui).

Il Tribunale accoglieva completamente le domande della Parte civile, in difesa del prof. Melzi.

VIII.

Il disastro ferroviario di Grassano.

(Potenza, ottobre-novembre 1891).

Signor Presidente, Signori del Tribunale,

Dopo le cose dette, e così splendidamente dette innanzi a voi, dagli alleati e dagli avversari nostri, io sento imperiosi due doveri: quello di non ripetere cose già dette, ma quello insieme di non tradire il mio mandato, che è di difendere i danneggiati del disastro di Grassano.

Diversi eventi, di questo disastro ritardarono per tre anni il giudizio, che ora si attende con tanta trepidazione da voi. E mentre altrove, come vedemmo in Francia poche settimane or sono, al danno ferroviario succede rapido e inesorabile il giudizio, in Italia noi di fronte ad uno dei più immani disastri che la storia delle ferrovie ricordi, noi per tre lunghi anni tacemmo. Sì, che il nostro dolore e la coscienza del nostro diritto furono dentro noi rinserrati e, dice Paolo Bourget, il psicologo artista: « il silenzio è il veleno del cuore! » Tacemmo, amico Losavio, povero storpiato superstite, tacemmo anche nella gentile Matera, quando, or fa un anno, s'intraprese il dibattimento di questa causa e l'amministrazione ferroviaria nella palazzina affittata, consentiva che i suoi testimoni e rappresentanti, raccolti a banchetto, per le finestre spalancate dal caldo, gettassero ai passanti, fra i quali noi eravamo, amico Losavio, e dovemmo tacere, le voci concitate e ridenti di chi dimenticava di essere colà per assistere alla causa di 20 morti e di 48 feriti!

Tacemmo; ma il giorno della giustizia è venuto e noi stiamo finalmente per ascoltare il verdetto di questo Tribunale, a cui m'è grato mandare il saluto riconoscente e la espressione della più alta meritata nostra fiducia. A voi, signor Presidente, che sarà mio orgoglio aver conosciuto personalmente nella inconcussa, adamantina fermezza del carattere e nella lucida, sapiente conoscenza profonda di tutto il processo. Ed a voi, signori del Tribunale, suoi degni compagni nell'indefessa, inesorabile attenzione allo svolgersi doloroso del dramma giudiziario.

difesa debba essere rialzata e praticata molto più di quello che non paia a chi quasi irride a chiunque non viene che a domandare quanto gli spetta.

E Melzi fece benissimo a venir qui ed a curare l'istruttoria del suo processo; non solo perchè egli agiva per il proprio diritto, ma anche perchè nessun giudice istruttore avrebbe potuto mai nemmeno imbastire un simile mastodontico processo, distratto e preoccupato da troppi altri o più gravi o più urgenti. E di fronte al grande, umano principio della lotta per il diritto, quando un uomo lottando pel proprio diritto viene innanzi ai giudici, e forse anche, con soverchia insistenza, abusa della loro pazienza, io penso: egli è un onesto cittadino ingiustamente offeso e molto perciò gli va condonato della sua ostinata pertinacia nel reclamare giustizia, perchè in lui non è sfogo di rancore o di vendetta privata.

Ed a Melzi poi dico con sicura fiducia: Tu hai sofferto e faticato più forse per difendere il tuo diritto, che per comporre dapprima il vocabolario. Da due anni vivi in ansia febbrile, nell'aspettativa di questo processo. Ebbene, dimentica i disagi e le trepidazioni e attendi con sicurezza tranquilla una riparazione materiale e morale dai giudici italiani.

(Applausi vivissimi e scampanellate del presidente. Tutti gli altri oratori della causa stringono la mano all'on. Ferri e si congratulano con lui).

Il Tribunale accoglieva completamente le domande della Parte civile, in difesa del prof. Melzi.

VIII.

Il disastro ferroviario di Grassano.

(Potenza, ottobre-novembre 1891).

Signor Presidente, Signori del Tribunale,

Dopo le cose dette, e così splendidamente dette innanzi a voi, dagli alleati e dagli avversari nostri, io sento imperiosi due doveri: quello di non ripetere cose già dette, ma quello insieme di non tradire il mio mandato, che è di difendere i danneggiati del disastro di Grassano.

Diversi eventi, di questo disastro ritardarono per tre anni il giudizio, che ora si attende con tanta trepidazione da voi. E mentre altrove, come vedemmo in Francia poche settimane or sono, al danno ferroviario succede rapido e inesorabile il giudizio, in Italia noi di fronte ad uno dei più immani disastri che la storia delle ferrovie ricordi, noi per tre lunghi anni tacemmo. Sì, che il nostro dolore e la coscienza del nostro diritto furono dentro noi rinserrati e, dice Paolo Bourget, il psicologo artista: « il silenzio è il veleno del cuore! » Tacemmo, amico Losavio, povero storpiato superstite, tacemmo anche nella gentile Matera, quando, or fa un anno, s'intraprese il dibattimento di questa causa e l'amministrazione ferroviaria nella palazzina affittata, consentiva che i suoi testimoni e rappresentanti, raccolti a banchetto, per le finestre spalancate dal caldo, gettassero ai passanti, fra i quali noi eravamo, amico Losavio, e dovemmo tacere, le voci concitate e ridenti di chi dimenticava di essere colà per assistere alla causa di 20 morti e di 48 feriti!

Tacemmo; ma il giorno della giustizia è venuto e noi stiamo finalmente per ascoltare il verdetto di questo Tribunale, a cui m'è grato mandare il saluto riconoscente e la espressione della più alta meritata nostra fiducia. A voi, signor Presidente, che sarà mio orgoglio aver conosciuto personalmente nella inconcussa, adamantina fermezza del carattere e nella lucida, sapiente conoscenza profonda di tutto il processo. Ed a voi, signori del Tribunale, suoi degni compagni nell'indefessa, inesorabile attenzione allo svolgersi doloroso del dramma giudiziario.

E voi, rappresentante il Pubblico Ministero, che nella fiera integrità della vostra coscienza impavido, tutto sfidaste per l'adempimento del vostro dovere, voi, nobile amico, se questo nome m'è concesso dalle battaglie insieme qui combattute per la santa giustizia, abbiatevi voi il nostro giovanile entusiasmo e la gratitudine nostra.....

E permettetemi, signor Presidente, che prima di scendere nell'arringa, io mandi il saluto del cuore ai colleghi di questa forte Lucania, che tra la greca bellezza delle Puglie e la gagliardia delle Calabrie, raccoglie le doti dell'una e dell'altra, dalla cortese ospitale Matera, alla ricca Melfi fiorenti, a questa montana Potenza. Qui, nella meridionale Basilicata e provincie vicine, qui dorme l'Italia dell'avvenire; qui dove la pianta uomo è così vegeta e forte e solo attende meno immemore magistero di civile coltura; qui dove la terra solo attende il bacio fecondo dell'aratro e il genio nasce spontaneo e frequente, altrove passando senza lasciare la bava corruttrice di una falsa civiltà.

Il mio saluto a voi, collega Sarli, che primo scendeste in lizza e della causa presente tratteggiaste le linee somme; ed a voi, collega Rizzuti, che dalla vostra Calabria qui siete venuto, gigante giovane, a darci tanta impressione di energia intellettuale e morale e quasi giovane leone, squassando la criniera, tra la folla di amici e di avversari, posaste la terribile ugha sul cuore del processo e ne scolpiste i termini veri, ineluttabili. Ed a voi, collega Lichinchi che avete così completamente esaurita la terribile prova del telegrafo, segnante l'ora della frana; e mentre pareva che dalle striscie e dai registri telegrafici dovesse balzare chissà quale sorpresa contro di noi, voi abile schermidore, con l'acuminata punta del fioretto avete spietatamente bucato..... la minacciosa vescica.

A me, dopo questi forti campioni, nulla rimane, fuorchè la coscienza profonda, invincibile della bontà della causa nostra. Convincione anche appassionata, come certo il signor Presidente avrà notato durante i dibattimenti, così come dalla botte di vino alcoolico la schiuma esce dal cocchiere a darne sentore. Senonchè quegli sfoghi appunto, di udienza in udienza, hanno svaporato d'assai la mia passione, e il generoso vino di Ruoti non è rimasto che povero vinello, senza colore e senza sapore. Non tanto però che non mi resti, io spero, sufficiente vigore per trasfondere nell'animo vostro il mio convincimento profondo, pel quale fin d'ora, signor Presidente, vi chiedo perdono se talvolta la parola dovesse traboccare al di là del mio pensiero.

Due lati io tratterò della causa; il lato sociale, che balza vivo

e palpitante da ogni pagina di questo processo; ed una speciale questione di fatto e dritto, relativa al macchinista Brambilla.

Tratterò dunque dapprima il lato morale e sociale della causa, non per odio a chicchessia, ma per sola pietà dei morti e dei feriti e delle loro famiglie e per profonda mia convinzione giuridica e morale. E perchè, anche, voi oltre che giudici, siete cittadini e uomini; e sotto la toga sentite i palpiti della vita. Siete, come diceva Cicerone, « la legge parlante »; ma non misterioso oracolo imperonale, che resti isolato dal mondo, che a voi manda i suoi gemiti ed i suoi dolori ed a voi chiede la loro giusta riparazione.

Senonchè, prima di far succedere alle abili, vere, eloquenti « impressioni » del collega Sansonetti sulla moralità e il contorno della causa, il bisturi dell'anatomia, spietata perchè poggiante sopra elementi processuali, positivi ed inoppugnabili, mi è debito cavaleresco porgere il saluto ai potenti avversari e presentar loro le armi, prima di combattere. E prima al collega Ruffa, che altre volte udii scintillante e scoppiettante di spirito fine e profondo, perchè egli non ha il facile sorriso o sogghigno stereotipato, ma l'umorismo vero e sapiente; ma che in questa discussione parvemi inferiore a sè stesso, perchè uomo di cuore, egli doveva sentire e senti che questa causa luttuosa male si prestava all'oblio dello scherzo.

E a Diego Tajani mando il nostro saluto, come ad atleta del fòro, terribile per il nome e per l'ingegno e per l'alleanza di Enrico Pessina, che io, quantunque non suo scolaro, amo chiamare maestro, perchè, morto il Carrara, egli solo è rimasto dei due giganti della classica scienza criminale italiana. Ad Enrico Pessina, nel quale non sapete se sia più grande la cortese cordialità del gentiluomo o la profonda energia del pensatore. Ed a voi pure, egregio avv. Galateo, il mio saluto: poichè se tra noi qualche volta avvenne, durante le udienze, che lasciassimo sfuggire un po' di schiuma dalla botte di vin generoso, non fu per mal'animo certo; chè anzi io ammiro il vostro zelo infaticato, sinceramente — Fai ciò che devi, avvenga che può — è una fiera e nobile divisa e voi avete fatto il vostro dovere, di rappresentante della Società ferroviaria, con esemplare costanza di attività.

Al vostro posto avrei fatto lo stesso: ma io preferisco difendere le vittime, della colpa o del caso or lo vedremo; ed in tale difesa reclamo per me egual dritto della più ampia libertà nell'attacco.

E degli avversari mi spiace non vedere qui oggi il collega Magaldi, così abile campione del fòro potentino; anche perchè debbo pregarlo di un incarico pel suo rappresentato, il Direttore Generale della Società, qui chiamato come civilmente responsabile.

Signor Presidente. Io sarò sempre impersonale nella diagnosi cui mi accingo della causa presente; ma una sola personalità io vi chiedo permesso di poter fare perchè lo debbo.

Nell'udienza del 15 ottobre fu letto l'interrogatorio del signor Massa, che fra le altre cose, legittime perchè esplicazione di difesa, si permise di aggiungere, che « quanto alle parvenze in contrario, che han potuto dar luogo all'attuale processo, non esita a dichiarare che le ritiene effetto di inattendibili *pettegolexxi* nonchè di esagerate e alterate versioni, fatte o lasciate circolare in un certo pubblico, che potè essere un poco influenzato dai grandi interessi sollevatisi e di sopravvenuti concetti di evidente speculazione ».

Fra la balda schiera di giovani, che nella Università di Roma seguivano le mie lezioni, era anche un nostro collega, il giovane avv. Martorano di questa città. Alla udienza in cui furono lette quelle parole del signor Massa (e che molti mi han detto essere state veramente di « bassa speculazione », attenuate di poi nella redazione del verbale) io non assisteva: e fu forse meglio. Ma ho visto dai resoconti che il mio giovane compagno di studi, l'avvocato Martorano, fieramente insieme ai colleghi protestò contro quella cinica frase, che alle famiglie dei morti osava rinfacciare come bassa speculazione la legittima, doverosa riparazione del danno, dopo tanta croce di dolori e di lutti. Ed io esultai a quella fiera protesta; perchè nel mio discepolo vedevo trasfuso l'insegnamento mio, non tanto di cognizioni scientifiche, quanto di carattere integro e di coscienza del proprio diritto e della propria dignità.

Io non conosco nè vidi mai il signor Massa: ma ora parlo non solo come avvocato, ma come Enrico Ferri e non invoco l'impunità della toga.

Veramente fra di noi popoli latini, è innegabile un certo senso di minore simpatia per la parte civile nei processi penali, che non è, per esempio, fra gli anglo-sassoni, più proclivi a sostenere la vittima che non l'autore di un reato o di un danno. E, fino ad un certo punto, questo nostro sentimento può anche spiegarsi, ed è nobile indizio di generosità, quando la vittima abbia avuto qualche parte di colpa nel provocare colui, che trovasi poi imputato e contro del quale essa venga a costituirsi parte civile.

Ma nel caso nostro attuale, nulla di tutto ciò. Che fece, nel disastro di Grassano, la parte civile, che pur lontanamente potesse provocare il terribile danno? Noi siamo le vittime innocenti: o del caso fortuito, secondo le difese, o della colpa, secondo noi: ma innocenti sempre. E noi qui, soli, siamo indiscutibilmente gli onesti:

gli imputati, e più che le povere loro persone, la Società ferroviaria, di cui sono vittime pur essi, sono i soli colpevoli.

Eppure si è tanto smarrito il senso della realtà in questa causa enorme, che pur ieri udimmo con dolore Diego Tajani, chiamare « ricattatore deluso » il fratello di un morto, che avrà, sia pure, richiesto un indennizzo che a voi sembri esagerato, ma che non per questo merita meno tutto il vostro rispetto, nè cessa di rimanere uomo onesto, col dritto di rimandarvi l'oltraggio immeritato.

Eppure il signor Massa Mattia, commendatore o gran cordone che sia, si è permesso di dire che noi, parti lese, facciamo della speculazione, aggiungendo al dolore, che pur fra le cose umane dovrebbe essere la più degna di rispetto, anche il marchio del disprezzo.

Ebbene, avvocato Magaldi, dite al vostro rappresentato, commendatore Massa che Enrico Ferri gli ricaccia in gola quella frase, che egli ha cercato di far giungere ai nostri piedi....

Nella gentile Taranto allettatrice, che al veliero anelante il sorriso di questa bella Italia, dà il saluto ospitale, un povero vecchio, pur tra i potenti della terra, attende invano e piange il suo figliuolo, rimasto fra le macerie del treno fatale all'alba del 20 ottobre 1888. Ed egli chiede ora, pur destinandola ad opera di beneficenza, la riparazione almeno materiale del danno e del dolore. Evidente speculazione! E tu, povero Losavio, che, col Paradiso fosti dalla difesa chiamato a far parte di una ditta di « ricattatori delusi », tu che avesti una gamba ed un braccio spezzati, come osi, contadino non giunto neppure alla celebrità giudiziaria del famigerato Schiavone, come osi chiedere al Gran Cordone il compenso delle membra sfraccellate?

E la relazione della famosa inchiesta amministrativa, che la stessa Società interessata compiva nel segreto, il 30 ottobre a Napoli, la relazione dettata dall'avv. Galateo, discutendo le varie ipotesi sulle cause del disastro, dice tranquillamente 10 giorni appena dopo il disastro che « sarebbe vana disquisizione accademica il discutere se coi freni automatici, di cui era mancante il treno 265, si sarebbe potuto evitare o rendere meno grave il disastro ».

Disquisizione accademica?!

Ma.... se la mia bambina, che da lungi mi chiama cogli occhi dolci e sereni e i lunghi capelli inanellati d'oro, mi fosse da voi restituita in un ammasso palpitante di fango e di sangue, ma io non so di che cosa sarebbe capace il mio furibondo dolore di padre! E voi parlate di vane disquisizioni accademiche ad un padre che ha perduto il figliuolo, parlate di « evidente speculazione » e chiamate

« ricattatore deluso » il fratello che chiede indennizzo per la vedova e gli orfani del suo fratello?.....

Signori, un po' meno di dividendo agli azionisti e un po' più di cuore!

E non è finita. Il Contenzioso ferroviario: di cui e contro cui, a bassa voce, si è molto parlato, descrivendolo come il centro della « bassa speculazione » organizzato contro la Società ferroviaria, sfruttando i danneggiati. Ecco: il Contenzioso ferroviario di Milano è rappresentato in questa causa dal collega avv. Astengo e da me. Quanto a me, dichiaro anzitutto che io nulla so nè seppi mai dei rapporti contrattuali che siano passati fra il Contenzioso e i danneggiati, costituiti parte civile. — Ma, si dice, è notorio però che il Contenzioso ha concluso dei contratti leonini, riservandosi il 20, il 30, il 50 per cento delle somme che saranno liquidate pei danni alle parti, che al Contenzioso affidarono la loro costituzione di parte civile.

Ebbene, vediamo un po' come si passano le cose nella realtà quotidiana.

Un povero contadino muove dalla campagna in uno di quei vagoni di terza classe, che la Società, la quale ha tanto orrore per le altrui speculazioni, tiene in uno stato troppo inferiore alle necessità più elementari dell'igiene e della stessa salute dei viaggiatori, pur facendosi pagare ben più di quanto si paga a viaggiare e molto più comodamente in altre nazioni.

Avviene uno dei non infrequenti disastri ferroviari e quel povero contadino ha una gamba spezzata. Dopo le prime, urgenti cure egli ritorna a casa sua e ignaro delle leggi e dei diritti suoi e accasciato nella sua incoscienza di sottoposto, frutto di tanti secoli di servitù e di ignoranza, sta solo ad imprecare questo suo nuovo avverso destino; e pazientemente aspetta nella sua capanna, che in questa come in tante altre provincie talvolta, a pochi passi dalla ferrovia, ricorda le capanne dell'Australia, come quella di Schiavone, che vedemmo l'altro giorno nel sopraluogo provvidenziale. Aspetta che, malgrado l'insufficienza degli alimenti e delle cure l'aria vivificante delle sue montagne ridoni alle sue fibre quella forza che a lui servirà per continuare nel secolare servaggio di misero lavoratore.

Senonchè, un giorno, batte alla porta del suo abituro un sorvegliante della ferrovia, uno di quelli che abbiám sentito in questo dibattimento, andavano ogni tanto a far qualche visita amichevole a taluni testimoni di questa causa; e interessandosi della sua disgrazia, gli offre, a nome della Società, cento o centocinquanta lire, lì, subito,

a moneta contante..... purchè segni, magari colla croce dell'analfabeta, il contratto di rinuncia a qualsiasi altro indennizzo per la gamba spezzata.

Il contadino non crede quasi ai suoi occhi e di fronte a quella somma, che per lui rappresenta un'insperata fortuna, egli fa il segno di croce e benedice magari le viscere materne e pietose della Società Ferroviaria, che così dunque scrocca anche la fama di generosa..... sol perchè gitta all'ignaro contadino un obolo meschino, invece delle parecchie centinaia di lire, che gli avrebbe dovuto pagare se egli fosse ricorso ai Tribunali.

Tale è la soluzione pacifica..... quando non c'è il Contenzioso ferroviario. Ma se questo interviene, allora esso spiega al contadino che la sua gamba spezzata gli dà diritto di ben maggiore indennizzo contro chi si è fatto rigorosamente pagare il biglietto di viaggio, ed allora invece dell'acquiescenza crocesignata alle cento lire gettate quasi in elemosina, vengono i processi più o meno clamorosi, che si capisce quindi come non raccolgano al Contenzioso ferroviario che assai scarse simpatie da parte delle Società ferroviarie.

Eppure, io credo che anche così il Contenzioso ferroviario, è bene che e' sia, perchè aiuta il misero, sia pure col proprio tornaconto, ma insomma lo aiuta contro quel colosso, che qui appunto si presentò come degno della universale riverenza sol perchè « è padrone di quasi mezza Italia ».

Infatti, se nel doloroso, sanguinante ingranaggio del mondo moderno, voi non assicurate al popolo neanche un sol giorno di giustizia contro i prepotenti e gli onnipotenti, che cosa gli resta? Il gratuito patrocinio, così com'è non funziona; ed io auguro se venga o ritorni presto quell'istituto eminentemente civile, specie di Tribunale giudiziario che si chiamava « l'avvocato dei poveri » e dovrebbe essere un organo permanente della giustizia sociale, altissimo per indipendenza e sapere, che come il Pubblico Ministero sta a difendere i dritti dell'intera società, così vigilasse alla tutela dei dritti individuali, sconosciuti od offesi nelle private violenze o nelle pubbliche calamità o negli abusi di potere.

Ma finchè questo Tribunale non sorga, e finchè la giustizia sia così costosa e difficile pei non ricchi, ben venga adunque il Contenzioso ferroviario, che ai cittadini meno svegliati dalla luce della moderna civiltà, lontani dai centri, dia altra conoscenza della legge e dello Stato, che non sia quella, ad essi nota soltanto, dell'inesorato esattore! Come nei paesi anglo-sassoni, dove ancora non esiste l'ufficio di Pubblico Ministero per la persecuzione dei delitti, si hanno i *detectives* privati, che assumono tale scoperta e persecuzione per

conto dei cittadini offesi; così nei paesi dove la legge e la giustizia, non prendono esse l'iniziativa del risarcimento di questi danni, considerandoli come meri rapporti privati senza pubblico interesse, è inevitabile ed è bene che sorgano questi istituti sussidiari, che nel caso nostro appunto si chiamano il Contenzioso ferroviario.

Esaurita così questa parte delle accuse, che, con molta disinvoltura, erano state a noi, danneggiati, apertamente o velatamente rivolte da parte della Società e del suo direttore generale, a cui le rimando, vengo alla parte del mio discorso, che della causa presente toccherà il lato sociale. Vengo cioè a parlare della « società anonima », che in questo processo rappresenta la figura più caratteristica e l'imputato vero dell'immane disastro, perchè è Morea e Brambilla, il cantoniere ed il macchinista di questa Società nel disastro di Grassano non sono tutt'al più che i complici involontari e per gran parte, essi stessi, le vittime.

La Società anonima, meraviglioso e mostruoso portato del mondo economico moderno, di cui essa personifica realmente la innegabile grandiosità di potenza spesso benefica, ma troppo spesso la dolorosa potenza di male, che anche all'infuori del continuo, normale anonimo sfruttamento dei più e dei piccoli a vantaggio dei pochi e dei grandi, determina di quando in quando convulsioni e catastrofi sanguinose. La Società anonima, che l'egregio collega Sansonetti chiamava « uno Stato nello Stato » e che noi, coll'on. Spaventa da lui ricordato, potremmo anche chiamare « la Compagnia delle Indie ».

Un primo carattere di questo organismo economico e che ha esercitato una grande influenza per tutte le fasi del presente processo, è la *impersonalità e l'onnipotenza*. Chi è e dov'è la Società anonima? È tutti e nessuno; è dappertutto ed in nessun luogo.

Un solo elemento, invisibile onnipotente, microbio del mondo economico, ne costituisce e rappresenta il segreto caratteristico, ed è l'azionista.

L'azionista che si trova dovunque: fra i senatori come fra i deputati; fra i testimoni come fra i periti, anche della causa presente. Ma di cui non è possibile documentare la qualità e la presenza, nè a noi per quelli che vennero in questo dibattimento a sostenere gli interessi della Società, sott'una od altra veste, nè al povero Baccarini, per quelli che in Parlamento sostennero gli stessi interessi, votando le convenzioni ferroviarie; perchè l'azionista più ragguardevole si guarda bene dal mettersi in mostra o dal partecipare alle notorie assemblee sociali: egli manda delle anonime teste di legno a rappresentarlo, riserbando l'incognito a sè, per potere a

suo agio e nel proprio interesse, votare ed agire, instancabilmente, nell'aula di un Parlamento come in quella di un Tribunale.

Ed è per questa ragione, oltre quella più evidente dei rapporti di interesse e d'impiego, che la massima parte dei testimoni portati o venuti a difesa della Società ferroviaria non sono attendibili nelle loro deposizioni. Dico non attendibili, e vorrei bene spiegare, per esempio, all'egregio ingegnere Bronzini, che si impermalisce quando noi parliamo di « testimoni ferroviari », che con questo noi non vogliamo fare onta alla loro onorabilità e veridicità come onesti cittadini, ma vogliamo soltanto indicare che i legami di impiego che essi hanno colla Società, obbligano i giudici ad ammetterne le osservazioni e le spiegazioni difensive con molto beneficio d'inventario. Non è che essi siano testimoni falsi: ma sono invece testimoni meno attendibili. In questo senso, che pure affermando un fatto vero, il testimone ferroviario, massime quello che si giova delle sue cognizioni tecniche di ingegnere o di telegrafista, è naturalmente portato a spiegare e lusingare ed interpretare questo o quel fatto, questa o quella circostanza oggettiva nel modo e nel senso che soli rispondono non dico al suo interesse personale, di non contrariare cioè la Società da cui dipendono, ma ben anche alle disposizioni di simpatia, ben naturali e lodevoli fra gli appartenenti ad una stessa corporazione o società.

Orbene, questo primo carattere della ubiquità impersonale nelle Società anonime, si è manifestato, ed in un modo potentissimo, anche nella causa presente.

Avvenuta la catastrofe sanguinosa all'alba del 20 ottobre 1888, chi arriva primo, fra tutti, sul luogo del disastro? La Società ferroviaria, nella persona di questo o di quel suo agente od impiegato, fra i tanti che essa tiene appunto cosparsi in ogni parte di quella mezza Italia, che sta nella sua sfera d'azione.

Vedremo fra poco, a proposito del famoso Schiavone, cosiddetto testimone di vista come anche per questo, subito dopo il disastro e prima di ogni altro si trovarono sul luogo due rappresentanti della Società ferroviaria a raccogliere e fissare premurosamente le preziose più o men veridiche dichiarazioni.

Ma per ora, mi fermo a quella prova di ubiquità e di precedenza, che diede poi nascita alla inchiesta amministrativa ed alle relative conclusioni, manco a dirlo, completamente favorevoli alla Società..... che quell'inchiesta aveva fatta ed alle non meno relative ripetizioni in Parlamento di quelle stesse conclusioni per parte dell'on. Saracco, allora ministro dei pubblici lavori e, manco a dirlo, completamente favorevole alla Società ferroviaria.

Appena giunta a Potenza la terribile notizia del disastro di Grassano, il prefetto, invocando gli articoli 15 e 16 del regolamento 1873 sulle ferrovie, che fanno obbligo alle Società di mettersi in tali casi a completa disposizione delle autorità governative, invano richiedeva un treno speciale per recarsi sul luogo della morte. La Società non se ne diede per intesa o protestò le solite dilatorie esigenze di servizio e, frattanto, prima dell'autorità governativa, che vi potè giungere solo nel pomeriggio, un'ingegnere della Società, partito da Napoli, giungeva nella stessa mattina alla frana omicida.

E fu appunto allora che l'ing. Bernaschina pose per la prima volta quella tesi difensiva della istantaneità e imprevedibilità e contemporaneità della frana col giungere del treno, ch'egli forse portava già da Napoli, come disposizione intellettuale a spiegare in quel modo il fatto doloroso e che poi perdurò ostinata e nella inchiesta amministrativa e nelle risposte del ministro Saraceno all'interrogazione Lacava, e per tutte le fasi del processo, unico, imperturbato sistema di difesa per parte della Società; unica, condiscendente spiegazione per parte del Governo; unica, pontificale, monosillabica affermazione della perizia Brioschi!

Ecco la terribile potenza della Società anonima! Non solo essa ottiene nel Parlamento le convenzioni, malgrado l'epica, eloquente, evidente requisitoria del Baccarini; non solo essa ottiene, colla decapitazione morale del Genio civile la istituzione di un altro organo burocratico, l'Ispettorato ferroviario; ma essa arriva anche, quando una tremenda responsabilità di sciagure la incoglie per sola sua colpa, come questo processo dimostra, arriva fin dai primi momenti a preoccupare e prevenire le imparziali, povere ricerche della giustizia, con atti suoi amministrativi, solleciti, rapidi, suggestivi, che tentano frattanto, nell'attesa lunga del giudizio, di pregiudicare l'esito definitivo con un sepolcrale « chi ha avuto, ha avuto ».

L'ing. Bernaschina adunque, arriva con treno speciale da Napoli la stessa mattina del 20 ottobre presso la frana e nel volume dell'inchiesta amministrativa, che sta in atti, io trovo subito (pag. 2, vol. IV), che egli descrive la terra come appoggiata di fianco a parte del tender e del bagagliaio.

« Tale disposizione scomparve dappoi, dice l'ing. Bernaschina, ma credo che l'abbia osservato anche qualche altro ».

E scomparve davvero ed è strano ed è deplorabile che scomparisse prima delle legali constatazioni da parte dell'autorità giudiziaria; mentre si sa che l'assicurazione delle tracce materiali e del corpo del reato deve sempre imporsi in ogni caso al rispetto di tutti.

Ma fortunatamente questa tale disposizione e la relativa interpretazione dell'investimento di fianco e la conseguente contemporaneità, non solo sono smentite dal puro buon senso, perchè è evidente che il treno se fosse stato investito di fianco da quell'enorme massa di terra in movimento sarebbe stato rovesciato dalla parte del fiume; ma sono poi contraddette da due inoppugnabili testimonianze, che sono fra le primissime del processo scritto.

Al tenente dei carabinieri, Caputo, mandiamo un riconoscente saluto, non solo perchè egli si mostrò sempre adamantino di carattere integro nelle sue dichiarazioni, ma anche perchè egli fu veramente il testimonia provvidenziale di questa causa, svelando il mistero del testimonia Schiavone, come provvidenziali furono la presenza e l'opera di lui e de' suoi compagni d'arme nel treno sciagurato, coll' aiuto primo e prezioso portato ai poveri feriti..... Soccorso generoso che fa così nobile contrasto con la sopravvenuta invasione di sciacalli, empicamente gettatisi dappoi a spogliare gli ancor caldi cadaveri.

Il tenente Caputo nella sua dichiarazione al giudice istruttore dice di essersi salvato uscendo per dissotto al suo vagone, fra le tavole rotte, e di aver trovato terra *sotto* alla sua vettura, fra le rotaie del binario.

Se terra adunque si trovava fra le rotaie, è prova evidente che essa vi era caduta, colla frana, prima del sopraggiungere del treno.

E v'è di più. Il pretore Mancini, che non è certo sospetto quando lo invociamo noi di parte civile, nella sua descrizione di località, il giorno stesso del disastro, non parla affatto di questa terra addossata al treno ed insistendo anzi sulla posizione caratteristica della locomotiva, « rialzatasi sulla frana come un cavallo imbizzarrito », esplicitamente escludeva fin d'allora l'ipotesi che il treno fosse stato investito di fianco.

Ecco, o signori del Tribunale, ecco due limpide, indistruttibili testimonianze di fatto, che sin dall'inizio colgono dalla impressione genuina della scena tremenda, la prova più chiara e sicura della precedente caduta della frana, che ai testimoni di quel giorno balzava viva ed eloquente da tutto l'insieme della realtà palpitante e dolorosa.

È soltanto dopo la descrizione dell'ing. Bernaschina di una disposizione « scomparsa dappoi » che si parla invece di terra addossata di fianco e di contemporaneità istantanea della frana e sol perchè questa comoda spiegazione di acquiescenza al fatto compiuto aveva trovato facile ascolto presso la Commissione dell'inchiesta amministrativa, di cui fu relatore l'avv. Galateo qui presente e che noi

dobbiamo ringraziare per parecchie cose: 1° per questa stessa sua relazione sull'inchiesta amministrativa, che, come dirò fra poco, in una sua parte ammette tal cosa che basta da sola a distruggere tutto il discarico e il postumo sistema difensivo della Società in questa causa; 2° per avere richiesto l'accesso giudiziale al luogo del disastro, che fu per noi providenziale miniera di scoperte e di constatazioni eloquenti contro testimoni e periti; 3° ma del terzo favore mi riservo di ringraziarlo più innanzi.

E poichè questa facile conclusione dell'inchiesta amministrativa aveva trovato anche più facile ascolto presso il ministro dei lavori pubblici, che in Parlamento aveva dimostrato come tutti dovessero starsene contenti al *quia*, abbiamo sentito qui l'avv. Tajani, già ministro di grazia e giustizia, chiamare nientemeno che « una rivolta contro i poteri dello Stato » l'opera dell'autorità giudiziaria collostruire e continuare il presente processo.

Ma sicuro: perchè la Società ferroviaria in una inchiesta fatta per conto suo, nel segreto de' suoi affari, coi suoi ingegneri arrivati sopra luogo prima di tutte le autorità, aveva concluso, con grande sacrificio, che il disastro era stato fortuito ed imprevedibile; e poichè un ministro dei lavori pubblici aveva creduto di farsi eco in Parlamento di questa eroica conclusione..... tutto ciò doveva bastare alle famiglie de' danneggiati ed alla commossa pubblica opinione e l'autorità giudiziaria avrebbe anch'essa dovuto mettere il polverino su quella conclusione e non parlarne mai più! Ma, onorevole Tajani, voi non ignorate certo che il Codice penale novera fra i reati d'azione pubblica l'omicidio colposo e i disastri ferroviari, e voi non ignorate nemmeno che lo stesso giorno 20 ottobre già due querele di danneggiati erano state portate all'autorità giudiziaria. Come questa avrebbe dunque potuto coprire col silenzio l'immane sciagura, come avrebbe potuto tradire così apertamente il proprio dovere di tutelare il dritto violato di tanti onesti cittadini?

Ma che cosa vi è dunque di avvelenato in questa causa, se per sostenere gli interessi di un'anonima Società, persino il senso morale e giuridico si offusca a tal punto, da sentir chiamare « frutto di evidente speculazione » la richiesta d'indennizzo alle famiglie dei morti e « rivolta ai poteri dello Stato » la istruzione regolare, doverosa di un processo penale?!

Proseguendo a delineare i caratteri più salienti e più connessi a questa causa, che son proprii delle Società anonime, io trovo che la seconda caratteristica sta nello *sfruttamento dei più e dei piccoli a vantaggio dei pochi e dei grandi*.

Una nota umana dolorosa, insistente balza da questo processo per

sintomi diversi e convergenti. Voi avete il guardiano Morea mezzo cretino, che la stessa difesa chiamò « povero di spirito »; voi avete i 40 centesimi al giorno dati alla Giliberti come salario del suo lavoro; ed avete la febbre malarica del telegrafista Bruno, che sta sul suo giaciglio in una stazione perduta fra le lande e non risponde alle chiamate..... mentre il treno notturno passa, fantasma pauroso, e va inconscio contro la morte. Ed è a questi esseri umani in queste miserande condizioni di mente e di corpo che dalla Società ferroviaria si consegna la vita di migliaia di cittadini, affidantisi per inevitabile necessità al « bello e orribile mostro di ferro che i monti supera », assicurando alla Società esercente tanti guadagni ed ai cittadini ritardi e disastri.

E pochi giorni sono, fu sparsa dai giornali la notizia che un'altra Società ferroviaria aveva dato ad uno dei suoi ispettori, messo a riposo, la gratificazione di nientemeno che mezzo milione! Ora, io non nego la giustizia di questo dono, che sarà stato anche in proporzione di grandi benemerenze; ma quello che nego con tutta l'anima è la giustizia dei 40 centesimi dati alla guardiana Giliberti e del lavoro enorme imposto agli agenti ferroviari, per meschino salario e senza sufficiente riposo e riparazione di forze, pur tanto necessarie alle loro difficili, delicate, diurne mansioni.

Ah, davvero che questo colosso della Società ferroviaria mi rassomiglia una delle querce superbe e gigantesche di questa forte Lucania.

Guardate l'albero maestoso come sfida orgoglioso l'impeto della tempesta. Il tronco si erge colossale e i rami nodosi si contorcono su verso il cielo e le fronde stormiscono al vento e al bel sole d'Italia. Il viaggiatore ammirato a quest'opera meravigliosa della natura, passa serbandone lieto ricordo, ma non si cura di pensare che sotto quel tronco superbo, stanno sepolte nella terra non meno maestose e numerose radici, che col lavoro umile, modesto, silenzioso ma incessante e fecondo danno vita a quell'albero.

Così la Società anonima. I pezzi grossi, le cime superbe, i grossi azionisti, hanno per sè onori e favori e lautissimi stipendi e dividendi e vivono del lavoro umile, ignorato ma incessante e fecondo delle numerose radici modeste, che si chiamano il guardiano, il macchinista, il frenatore, il telegrafista e via via per migliaia di uffici, tutti al pari fecondi e tutti egualmente sfruttati e trascurati e sopraaccaricati di enorme, inumano lavoro.

Badate però che anche le radici nel grande albero della vita sociale vanno acquistando coscienza di sè e lo sfruttamento non dovete spingerlo agli estremi, se non volete che un qualche primo

maggio le radici si rifiutino al consueto lavoro e scuotendo la terra che li ricopre non chiedano anch'esse la loro parte d'aria e di luce! E badate che allora un tale rivolgimento umano non potreste chiamarlo un caso fortuito e imprevedibile, ma sarebbe invece l'effetto naturale di vostra colpa precedente, per troppo ingiusto e prolungato oblio.

Il terzo ed ultimo carattere della Società anonima, che mi servirà di passaggio alla questione giuridica, su cui s'impenna tutto il presente processo, è lo *spirito di speculazione*, che domina tirannico tutta la esistenza di quest'organismo economico e tutto sacrifica al risultato ultimo ed imperioso, che è il dividendo all'azionista.

Pensate infatti che una Società ferroviaria ha il monopolio di quell'unico mezzo forzato di comunicazione, che nella moderna civiltà rappresenta una delle conquiste maggiori del genio umano e dà al secolo XIX col nome di secolo rivoluzionario una gloria che sarà soltanto sorpassata da quella ideale di giustizia umana e sociale, che segnerà forse l'alba del secolo XX.

Ed appunto perchè la Società ferroviaria esercita questo monopolio, è essa che impone da sola le condizioni del contratto di trasporto, nell'orario e nei prezzi e il cittadino se è costretto a rivolgersi alla ferrovia non può che.... pagare e forzatamente subire l'una e l'altra di queste condizioni.

Da ciò risulta che la Società ogni anno incassa milioni a centinaia.... salvo ad invocare il caso fortuito quando invece di trasportare incolumi viaggiatori e merci, li espone ai disastri ed alla morte. E salvo poi a concludere con soverchia filosofia, come fece l'onorevole Tajani che « la ferrovia nacque omicida ed il disastro è congenito ad essa e che perciò.... bisogna rassegnarsi ».

Io credo invece che il disastro e la distruzione non siano fatalmente congeniti all'opera del genio umano; ma che essi ne insanguinino la benefica potenza sol quando l'applicazione ne viene falsata e contorta da soverchio spirito di speculazione. È solo per questo, non temperato da equanime spirito di umanità, che l'anonima Società non rifugge dallo sfruttamento continuato di quei piccoli e di quelle radici, di cui soltanto la somma degli'ignorati quotidiani sacrifici accumula il dividendo agli azionisti, al quale pur troppo, anche all'infuori dei sanguinosi, frequenti disastri, dovuti quasi sempre a soverchia economia di personale o di materiale, può bene applicarsi il verso fosciano: « di che lagrime grondi e di che sangue »!

Signori del Tribunale. Venendo ora alla questione di responsabilità, è superfluo che io vi ripeta come in essa è bene tener molto chiare e distinte le varie forme e ragioni di questa responsabilità, perchè dal loro intreccio si è invece abilmente cercato di trarre partito a pro della Società ferroviaria.

È evidente che in questa causa si tratta della responsabilità penale per omicidio colposo per parte di Morea e Brambilla e della conseguente responsabilità civile per parte della Società e di quella speciale civile responsabilità che non nasce dal contratto di trasporto, ma da un delitto vero e proprio, per quanto non doloso, compiuto dai suoi commessi, secondo l'articolo 1153 del Codice civile.

Il valente rappresentante della pubblica accusa ha accampato anche, contro la Società, la diretta responsabilità civile che, secondo l'articolo 1151, spetta a colui che per un suo fatto arreca danno ad altri; ma io preferisco tenermi alla posizione più limpida e sicura del problema giuridico, già stabilita nella sentenza di rinvio.

Senonchè il problema della responsabilità in questo caso si è anche presentato, sebbene di sfuggita, sott'altro aspetto, ponendo il dubbio cioè se del disastro di Grassano spetti la responsabilità ad una colpa della Società ferroviaria *esercitante* e locataria o non piuttosto ad un errore dello Stato *costruttore* e *proprietario* della linea.

Tanto è vero che fin dalla prima udienza l'on. Tajani ci teneva appunto a constatare che « siccome lo Stato serba la proprietà della linea pur quando ne ha concesso l'esercizio, così è tenuto a garantirla dai possibili danni come a riparare quelli che avvengono ». Talchè, signori del Tribunale, se voi non prenderete la Società per la cuticagna della responsabilità penale nei suoi agenti, avverrà questo fenomeno strano ed immorale, che del disastro di Grassano i danni saranno pagati dallo Stato, vale a dire da tutti i contribuenti, comprese le stesse famiglie dei danneggiati!...

Ma io ho profondo convincimento che la vostra sentenza non cadrà in queste conseguenze di un'assurdità dolorosa, anche perchè l'indirizzo odierno della giurisprudenza è appunto quello di estendere sempre più la responsabilità civile di coloro che recano un danno; come basta anche a provarlo una recente sentenza della Cassazione di Roma (6 maggio 1891, Villers), per la quale fu deciso che « i committenti non possono essere ammessi a provare di non essere in colpa *per non avere potuto impedire* il fatto dannoso ».

Ed è questo un indirizzo altamente lodevole della moderna giurisprudenza. Poichè io sono d'accordo con Enrico Pessina, quando egli censura l'esacerbata penalità che il nuovo Codice ita-

fiano commina contro l'omicidio involontario, giacchè nei delitti colposi non è certo colla reclusione che si prevengono i danni futuri, o si risarciscono i danni passati ed il carcere anzi, in questi casi, urta contro il pubblico sentimento, che vede colpiti colla identica pena coloro che uccidono per meditata ferocia e quelli che disgraziatamente arrecano, senza volerlo, la morte altrui. Ed io credo appunto che un più rigoroso e sicuro risarcimento del danno debba essere in questi casi la sanzione sociale più conveniente.

Ma io vado anche più in là: per me il diritto nuovo, meglio e più vivamente germogliante dalle condizioni e dai bisogni della moderna società, anzichè sillogisticamente distillato dalle formole antiquate, deve stabilire il principio di puro buon senso e di giustizia sociale che *chi ha i guadagni deve avere le perdite*.

Se scoppia una locomotiva o si guasta una vettura, la Società spende per riparare il guasto, senza fare le sottili e spesso bizantine distinzioni giuridiche se sia colpa o caso fortuito. Per questo materiale, destinato ad una data impresa, ad una data speculazione, il capitalista come segna ogni giorno i guadagni, così mette in bilancio le perdite, ordinarie e straordinarie. Se muore invece o resta ferito un suo agente od un viaggiatore, ecco subito le intricate questioni sulla colpa e sul caso e sulla responsabilità diretta o indiretta, e insomma tutto un ginepraio di discussioni più o meno giuridiche, le quali tutte si riducono ad uno scopo: evitare il risarcimento del danno... sol perchè invece di macchine e di carri, si tratta di uomini!

E quello che avviene ora, per il disastro ferroviario, si verifica ad ogni infortunio sul lavoro, e i timidi riformatori stanno anche discutendo se l'obbligo della prova debba spettare al danneggiato lavoratore od al capitalista speculatore e tutta la santa archeologica indignazione dei giuristi classici si è sollevata quando si è osato proporre la inversione della prova, che in pratica poi non sarebbe che un'illusoria conquista a pro de' danneggiati.

L'unico principio vero di giustizia sociale è, ripeto ancora, che chi ha i guadagni debba sopportare le perdite, senza distinguere se queste avvengano nel capitale inorganico e materiale che serve alla speculazione, o nel capitale organico e palpitante ed umano di chi, o come lavoratore o come cliente forzato, è condizione indispensabile perchè la speculazione cammini ed i guadagni siano realizzati, giacchè senza il capitale vivo e palpitante che lo metta in azione, quello materiale ed inerte non darebbe un centesimo di profitto, per sola miracolosa propria virtù.

Ma poichè noi della causa presente dobbiamo occuparci non

secondo le aspirazioni del nuovo diritto, ma sulla base delle leggi vigenti, limitiamoci dunque alla positiva questione di responsabilità, penale negli odierni imputati, e civile nella Società Ferroviaria, di cui essi sono gli agenti.

A questo riguardo i punti culminanti della causa sono quattro: il guardiano Morea — la prova telegrafica — il teste Schiavone — la perizia geologico-ferroviaria.

Un solo io ne aggiungerò, relativamente al macchinista Brambilla, del quale pure la responsabilità parmi evidente e incontestabile, purchè in suo confronto non si parli di *negligenza*, come si è fatto finora, ma bensì d'*imprudenza*, come dirò fra poco.

Di quei quattro punti culminanti della causa, io, fedele alle promesse di non ripetere cose già dette, nulla dirò per quanto riguarda il guardiano Morea e la prova telegrafica, dopo l'eloquente, inconfutabile dimostrazione, che per questi avete udita dai colleghi Rizzuti e Lichinchi e dal rappresentante la pubblica accusa.

Accennerò solo, per Schiavone, due gemme giudiziarie che paionmi utilissime per lumeggiarne anche meglio la caratteristica figura.

« Prezioso testimone » lo chiama la relazione dell'inchiesta amministrativa. E prezioso e caro alla Società fu veramente il teste Gaetano Schiavone...

Movimenti dell'avv. Galateo.

Caro... non perchè costi, ma perchè fu il pernio su cui tutto si aggirò il vostro sistema defensionale, che tendeva a farlo passare come l'unico testimone di vista, che avrebbe provvidenzialmente osservato, dall'alto della sua masseria, com'egli disse con pittoresca frase, ammirabile nel linguaggio di un povero contadino « il bacio della frana col treno » e l'incontro simultaneo « come il cacciatore fa colla lepre ».

Il testimonio caro, nel senso usuale della parola, fu veramente un altro; il Motta, proprietario della collina franata e che venne ad attestare come per la terra scoscesa e poi sbancata egli sia in trattative colla Società ferroviaria per un prezzo, che anche secondo le minori proposte della stessa Società, gli daranno più di 12 mila lire! È vero ch'egli ha ancora da esigere, perchè pare che i pagamenti per transazione amichevole siano altrettanto lenti che le contestazioni giudiziarie; ma ad ogni modo somma egregia e, per comune opinione, lautamente superiore al prezzo reale della terra perduta, anch'essa deprezzata dalla crisi che imperversa.

« Prezioso testimone » dunque, lo Schiavone, per la scoperta del quale io debbo veramente rettificare una piccola circostanza.

Non fu, come si disse, l'ispettore ferroviario Cocciola che primo trovò lo Schiavone, poichè l'ispettore Cocciola arrivò qualche ora dopo, pur sempre prima però delle autorità governative, sul luogo del disastro. Fu invece il capo-stazione di Grassano stesso, signor Trotta, che appena avvisato della catastrofe luttuosa, accorse alle 6 o alle 6 1/2 di quel mattino al casello N. 215 e là, sul binario, egli trovò lo Schiavone, che affermava il bacio della frana ed allora egli lo additava all'ispettore, che si fece premura di trascinarlo davanti al pretore, che redigeva quei famosi verbali, non voluti firmare dal tenente Caputo.

Vero è che l'avv. Tajani, sentendo tutta la importanza morale di questa circostanza, disse ieri che lo Schiavone, prima che al Trotta e al Cocciola, agenti ferroviari, aveva fatto le stesse dichiarazioni al carabiniere Neri. E poichè questo sarebbe veramente un dato prezioso, se fosse vero, io volli subito accertarmi; ma nè la deposizione scritta, nè quella orale del carabiniere Neri, come voi potete facilmente verificare, hanno una sola parola che nemmeno di lontano accenni a simili attestazioni di Gaetano Schiavone, prima ch'egli parlasse col capo-stazione o coll'ispettore ferroviario.

E questa mia convinzione, o signori del Tribunale, a proposito del niun valore da darsi alla testimonianza Schiavone è così radicata ed irremovibile, sol perchè io l'attinsi viva ed evidente dalla voce del tenente Caputo, al dibattimento di Matera.

Ricorderò sempre l'udienza del 21 luglio al Tribunale di Matera, per questa causa famosa.

Nei giorni precedenti all'ansia dei contendenti avevano variamente corrisposto le deposizioni delle parti lese e dei testimoni di accusa; ma la impressione della verità andava pure sorgendo, a favor nostro, nella pubblica coscienza. Quand'ecco entra in scena Gaetano Schiavone, e nell'udienza del 19 luglio egli viene ad affermare, sebbene senza il pittoresco paragone del cacciatore e della lepre, germogliato dappoi nella sua non immemore fantasia, la caduta della frana contemporanea all'arrivo del treno!

Certo noi non ci vedemmo perduti, perchè troppi altri elementi di prova stavano contro questa testimonianza. Ma frattanto Schiavone sarebbe stato l'unico testimone di vista, ed è innegabile che la sua deposizione fu un terribile colpo contro di noi: e noi lo sentimmo.

Senonchè due giorni dopo, ecco venire il tenente Caputo. Le sue dichiarazioni, già per altre ragioni ci avevano rinfrancato, perchè egli faceva rivivere la terribile realtà dei fatti, di cui fu testimone e parte così magnanima, e questa bastava per risuscitare il senso

e la convinzione che la giustizia era e doveva essere per noi e con noi. Ma ad un certo punto, interrogato sulla redazione estemporanea di quei famosi verbali, egli ci fotografò la scena di Gaetano Schiavone, trascinato davanti al pretore da un agente ferroviario e da questi spronato a ripetere ciò che aveva detto a lui, colle frasi suggestive: « Ricordati che m'hai detto così e così » e le risposte monosillabe di Schiavone: « Sì, è vero ».

Fu una rivelazione per tutti. Ah, dunque tale era la credibilità di quell'unico preteso testimone di vista!

E quando il tenente Caputo, riconfermato dappoi dal delegato Stella, dichiarò che appunto per questo egli si rifiutò dal firmare quei verbali, per il modo ond'erano assunte quelle pretese testimonianze dal pretore Tescari, il giudizio sulla credibilità di Schiavone era irrevocabilmente deciso. E i nostri abilissimi avversari lo sentirono bene: giacchè in quella udienza del 21 luglio, gli onorevoli Tajani e Pessina cercarono di impedire o di affermare la redazione a verbale delle dichiarazioni Caputo, tanto che io dovetti persino minacciare di lasciare la toga se tale guarentigia non ci fosse riconosciuta, come lo fu dopo non breve dibattito, di assicurare per sempre alla giustizia le rivelazioni del tenente Caputo. Vero è che a questo dibattimento il pretore Tescari cercò di attenuare le ragioni del rifiuto oppostogli dal tenente Caputo....

Ma, signor Presidente, a che trattenerci su queste due figure della giovane magistratura, i pretori Tescari e Mancini, che lasciano così doloroso ricordo delle loro attestazioni in questa causa? Io preferisco non parlarne e fermare invece la mia reverente attenzione sopra di voi, vecchi magistrati, augurando alla patria che non dissimile da voi sorga la nuova magistratura.

Fu dunque un raggio provvidenziale di luce, che il tenente Caputo gettò sulla figura di Gaetano Schiavone, per rivelarne tutto il valore vero testimoniale, contro le apparenze delle sue dichiarazioni.

E questa nostra convinzione sull'inattendibilità di Schiavone, che invano i nostri avversari hanno poi cercato di sorreggere coll'inesatto accenno alla testimonianza del carabiniere Neri, anzichè essere scossa non venne che sempre più confutata da quest'altro rinforzo, che all'ultima ora ci siam visti portare innanzi dalla Società ferroviaria, colla testimonianza del piccolo boyaro, Garaguso.

Le deposizioni di Schiavone, oltrechè, dalla loro origine prima, sono confutate per sè stesse dalle loro divergenze e contraddizioni, che io non ripeterò e che si protrassero sino all'ultimo giorno, nel sopralluogo provvidenziale, quando io feci rilevare (e il verbale ne

fa fede) che dal punto a voi indicato da Schiavone non si potevano vedere e la garritta Morea e il treno e la frana, ma bisognava portarsi qualche passo più in là, sull'estremo limite di quel ciglio montuoso; ciò che rendeva sempre maggiore l'inverosimiglianza che proprio sin là nell'alba fredda e piovosa del 20 ottobre 1888 lo Schiavone si spingesse, quasi a diporto, per una altrettanto inverosimile « abituale curiosità di vedere il passaggio del treno » oramai consueto e.... a quell'ora!

Ma oltre le contraddizioni e le inverosimiglianze, ecco il rinforzo del piccolo testimone Garaguso.

O mite figura di Alessandro Manzoni, per quanto io poco ti segua nel rassegnato, non virile pietismo dei personaggi creati dalla tua meravigliosa fantasia di artista, altrettanto però ti ammiro per la profonda loro verità psicologica. E mi ricordo ora una delle secondarie, ma sempre indovinate figure del suo capolavoro; di quel piccolo Gervaso, che chiamato a far da testimone nella scena violenta architettata contro il timorato, imbecille diniego di Don Abbondio alle nozze di Renzo e Lucia, si sentiva, dice Manzoni, quasi fatto uomo e di maggiore importanza « perchè prendeva parte a qualche cosa che puzzava di criminale ».

Di questo piccolo bovaro Garaguso la prima notizia che io trovo è nella solita inchiesta amministrativa fatta a Napoli dieci giorni dopo il disastro. Qui si accenna di sfuggita, *senza dirne il nome*, ad un piccolo bovaro che, insieme al suo padrone Gaetano Schiavone, avrebbe pure assistito alla scena tremenda la mattina del 20 ottobre.

Era dunque un secondo testimone di vista, che avrebbe stupendamente rafforzate le affermazioni di Schiavone. Eppure costui, davanti all'autorità giudiziaria, dal primo suo colloquio, chiamamolo così, col pretore Tescari, presente l'ispettore ferroviario, sino alle diverse e ripetute sue deposizioni o davanti al giudice istruttore o nei dibattimenti di Matera ed ora di Potenza, mai, nemmeno una volta, nemmeno per allusione lontana, mai Gaetano Schiavone ha accennato alla presenza con lui del bovaro Garaguso, la mattina del 20 ottobre.

Questo comparisce soltanto nella lista de' testimoni a difesa presentato dalla Società.... a proposito, come ha fatto la Società a scoprire il nome di quel piccolo bovaro se Schiavone non lo disse nella segreta inchiesta amministrativa?

Però gli ingegneri Balderini e Bernaschina hanno parlato qui, in udienza, di un certo rapporto da loro redatto sulle dichiarazioni dello stesso Schiavone, da lui fatte alla loro presenza nella stazione di Grassano e accennanti pure alla presenza del piccolo bovaro. Ma

questo rapporto non fu mai presentato dalla Società, che aveva ogni interesse ed ogni facoltà di suffragare con esso i detti del teste Schiavone, sicchè anche su questo rapporto io esprimo francamente i miei dubbi, altrettanto legittimi quanto profondi.

E la testimonianza Garaguso, non solo è nata in modo giudiziariamente così sospetta, dopo la prima allusione nel segreto dell'inchiesta amministrativa, ma è per sè stessa così priva di valore che non fa bisogno insistervi un solo momento. Voglio soltanto richiamare alla vostra sagace attenzione la inverosimiglianza assoluta delle affermazioni Garaguso, quando egli dice che « per una sua piccola occorrenza » coll'alba del 20 ottobre uscì dalla masseria e così vide il treno. Ora noi sappiamo che per vedere il treno non bastava uscire dalla masseria ma bisognava fare una ventina di passi almeno, sino al ciglio estremo della collina: ed è veramente strano che un piccolo bovaro, per spandere un po' d'acqua, quasi avesse dei tappeti persiani dinanzi alla porta della sua masseria, sentisse il bisogno inconcepibile di allontanarsi di tanto in essa, per un terreno egualmente incolto e con così inutile disagio.

Sono piccoli rilievi, lo so; ma essi pur fanno come il debole spiraglio di luce intravedere il buio che circonda questa sopravvenuta figura del piccolo Gervaso.... volevo dire Garaguso a rinforzare la ormai rovinata testimonianza di Gaetano Schiavone.

E vengo alla perizia.

A quest'ora spero che l'onorando nostro Presidente si sarà fatto un'idea abbastanza precisa della mia intelligenza, perchè egli non abbia a supporre in me l'ingenuo intendimento di volermi cimentare ad una tecnica discussione, ad un singolar certame geologico-ferroviario col senatore Brioschi e gli altri periti.

No: io intendo occuparmi della perizia dal solo punto di vista giuridico, per vedere se essa corrisponda e come alla funzione giudiziaria che dalla legge viene affidata a questo genere di prove.

L'istituto e la funzione giuridica di ogni perizia, voi mi insegnate, consistono in ciò che determinati problemi tecnici vengano da persone esperte nella relativa disciplina scientifica chiariti e risolti, perchè il magistrato possa decidere con cognizione di causa.

D'onde sgorgano due conseguenze evidenti: primo, che la perizia deve contenere i dati di fatto, che formarono base delle conclusioni, ed i ragionamenti esplicativi che al giudice dimostrino come da quei dati si possa e si debba scientificamente arrivare a quelle conclusioni; secondo che il giudice poi rimane arbitro sovrano nella decisione del punto controverso, quando altri elementi del processo gli diano fondamento e ragione di diverso giudizio.

Orbene il primo difetto giuridico, che io trovo in quella che ormai fu detta e chiameremo, dal suo più illustre redattore, la perizia Brioschi, è appunto questo, che essa dogmaticamente e monosillabicamente afferma, ma nulla dimostra.

« La frana è caduta in 20 secondi » : ecco il responso peritale, e che era necessario evidentemente per sostenere la tesi della contemporaneità della frana coll'arrivo del treno.

Ma perchè e come concludete voi, oracolo geologico, che i 100 e più mila metri cubi di terra costituenti la frana omicida del 20 ottobre piombarono dall'alto in non più di 20 secondi? Silenzio completo in tutta la perizia, sia per gli elementi di fatto sia per i ragionamenti esplicativi, da' quali siasi giunti a quella conclusione!

Guardate invece la perizia calligrafica sulla famigerata alterazione delle cifre rivelatrici dell'interruzione telegrafica, causata dalla frana: i coscienziosi periti calligrafici giungendo alla conclusione che del resto appare evidente al primo sguardo gettato su quel registro telegrafico, che la cifra, fatta dapprima fu il 4 e dopo si tentò di convertirla falsamente in un 5, dànno però tutte le ragioni di fatto e di logica e di tecnica che la indussero a quella conclusione.

Invece nella perizia Brioschi, si disdegna qualsiasi spiegazione o dimostrazione, pensando forse che il magistrato debba inchinarsi all'*ipse dixit*. Ma contro la gratuita affermazione dei 20 secondi basta il buon senso pratico per dirvi, che se è concepibile la caduta istantanea di un enorme macigno tutto d'un pezzo, che, dopo essersi serepolato in alto, d'un tratto perda l'ultima residuale coesione e cada in un attimo; non è concepibile invece che quella enorme massa di terriccio molle, melmoso, misto di blocchi argillosi, siasi precipitato come fulmine, anzichè scoscendersi e scorrere per un lasso di tempo relativamente non breve.

Ed a questo proposito appunto voi avete in processo non solo altri elementi generici di prova, ma un'altra tecnica perizia degli ingegneri Carelli e Brancucci, dei quali quest'ultimo mi è grato salutare con plauso, perchè egli solo, che nel grande albero della ingegneria moderna starà forse alle radici, ma si è mostrato uomo di carattere, egli solo ha osato, nel sinedrio... nel sinedrio degl'illustri periti ultimi venuti, fare le sole opposizioni al sillabo che si voleva e fu quasi indiscusso.

Orbene questa perizia che sta nel processo scritto, apertamente vi conclude che la gigantesca frana dev'essere caduta « in tempo non breve ». Sicchè, anche all'infuori del senso pratico e delle vostre impressioni, che certo doveste aver avute nel sopralluogo vedendo quel pauroso monte precipitato a valle e tutta la costa attigua,

che può quasi dirsi in istato di cronica franabilità, (e i fatti lo dimostrarono anche dopo il 20 ottobre 1888) voi magistrati, avete un'altra ragionata perizia che apertamente contraddice al dogmatico monosillabismo della perizia Brioschi, sulla pretesa istantaneità della frana, ed il vostro giudizio su questo punto rimane perciò completamente libero in un senso e nell'altro.

Ma due altri gravissimi difetti giuridici io rilevo nella perizia Brioschi, che bastano ad infirmarne ogni valore giudiziario: e sono un evidente zelo defensionale ed una imperdonabile reticenza.

Mentre è intuitivo che la perizia, appunto come indagine tecnica estranea alle particolari vedute delle parti contendenti e ispirata alle sole ragioni della scienza, deve essere soprattutto e prima di tutto serena ed imparziale, noi vediamo invece in questa perizia le più flagranti prove di uno stridente, partigiano zelo defensionale a pro della Società e contro i danneggiati.

Già una prima prova di questo zelo defensionale si ha nel fatto, che il dogma dei 20 secondi, che si affermano bastati al cader la frana, viene dato in risposta al 1° quesito della difesa, . . . che quella risposta non domandava! Il 1° quesito defensionale riguarda *le cause* della frana ed il 2° ne riflette la *prevedibilità*. È invece il 4° quesito proposto dalla Parte civile che, veramente con alquanto ingenuità chiedeva al consesso peritale una risposta sulla durata della frana.

Ebbene la perizia afferma, senza l'ombra di una dimostrazione qualsiasi, che quella durata « non fu superiore ai 20 secondi » quanto risponde al 1° quesito defensionale, che rivolgeva tutt'altre domande; e nelle laconiche risposte, piene di sussiego e di riserbo, al quesito della Parte civile che quel problema proprio riguardava, la perizia non fa che rimettersi senz'altro alla precedente dogmatica affermazione. Sicchè si rispondeva quando non si era interrogati, per incalzare colle conclusioni favorevoli alla difesa; e si sorvolava fuggacemente alle precise inchieste della Parte civile, che almeno avrebbero dovuto ricordare ai periti l'obbligo di dimostrare la gratuita affermazione dei 20 secondi. E fu forse non solo per zelo difensivo, ma anche per affermare di sfuggita, fuori di luogo, quei 20 secondi che la perizia era redatta in quel modo.

Ma dello zelo defensionale non mancano le prove....

Il 4° quesito della difesa è così formulato: « Se di fronte alle norme ferroviarie in vigore si possa ravvisare irregolarità o negligenza alcuna sulle condizioni di *frenatura* e di *composizione* del treno 265 ».

E la perizia risponde che, manco a dirlo, nessun treno, fu mai

più regolare di quello investito dalla frana! E fin qui, pazienza. Ma poi, senza che nessuno siasi sognato di farne domanda ai periti, ecco scappar fuori una risposta che per il suo zelo defensionale sarebbe assai meglio conveniente ad una assemblea di azionisti che ad un Collegio di periti:

A questo riguardo osserviamo che la composizione dei treni secondo i regolamenti italiani è più favorevole alla sicurezza, per le condizioni di frenatura, di quelle ammesse da altre nazioni » e via di seguito un abile eloquente confronto colle ferrovie estere, che non era stato nemmeno richiesto dalla stessa difesa, giacchè voi dovete giudicare secondo la leggi italiane e le condizioni italiane della viabilità ferroviaria: non dovete fare confronti o studi di legislazione o di amministrazione comparata, internazionale! Ma, tant'è, lo zelo defensionale della perizia è così traboccante che, non bastandole l'affermata regolarità del treno secondo le norme vigenti in Italia, vuol anche aggiungere un brevetto di benemerenzza alla Società ferroviaria.....

Rispondendo al 5° quesito della Parte civile, sui segni precedentemente indicatori della possibile frana, la perizia dice naturalmente che nessun segno precursore *fu mai avvertito*, trasformando così il suo verdetto tecnico in una vera e propria testimonianza storica, di fatto, che non era nella sua competenza. Ma poi, guardate nuovo esempio di mirabile zelo, soggiunge, proprio come se fosse una conclusionale di avvocato anzichè una perizia: « Qui giova notare che le dette Società esercenti avevano ogni interesse a tener conto di simili segni, ed a proporre al Governo opere di difese, per diminuire le spese di esercizio, ecc., ecc. ».

Ma, di grazia, chi vi aveva richiesto di queste forensi considerazioni defensionali? e con quale autorità, per quale mandato del giudice vi fate lecito di esporle?

Nè gli esempi di soverchio zelo difensivo sono finiti. Un altro solo ne pescherò dalla magna perizia e lo trovo nella risposta all'8° quesito della Parte civile; che chiedeva se non fosse stato prudente e necessario, date le condizioni della linea e la velocità di quel treno, adoperare ben altri freni che quelli a vite.

Ed anche qui la perizia, non solo risponde, non imprevedibilmente davvero, collo scagionare la Società dalla più lontana ombra di irregolarità nell'uso de' freni; ma, non contenta, volle aggiungere e argomentare che per mettere i freni continui (ad aria compressa) « ammesso anche che il Governo avesse avuto i mezzi consentiti dalle convenzioni di autorizzare le Società a fornire tutto il loro materiale di freni continui, *sarebbersi trovate difficoltà insuperabili* pel numero delle officine occorrenti, ecc., ecc. ». Non solo ma si

ripete il ritornello dei non richiesti confronti internazionali, affermando che le Società italiane non sono in questo da meno delle Società francesi, tedesche, ecc., e perciò con quale barbaro animo iniquo potrebbesi la suddetta Società ferroviaria italiana tener responsabile dell'istantanea, imprevedibile, contemporanea frana del 20 ottobre 1888?!

Dissi poi che, oltre un soverchio zelo defensionale, di cui parmi aver dato esempi e documenti indiscutibili, la perizia Brioschi peccava di enorme reticenza.

Voi ricordate che l'ultimo de' quesiti proposti dalla Difesa riguarda la negligenza del macchinista, richiedendo se questi « dall'istante in cui risulterebbe essersi accorto dell'ingombro della linea poteva, coi mezzi di cui disponeva, evitare il disastro ».

È la solita errata questione della negligenza, che però, sebbene mal posta nel problema della responsabilità di Brambilla, è stata causa, insieme al sopraluogo davvero provvidenziale, che si scoprisse una inqualificabile reticenza della perizia.

I periti infatti, per dare coscienziosa risposta, fecero quegli esperimenti sulla visibilità della frana, che noi pure ripetemmo nel sopraluogo. È inutile occuparci della conclusione difensiva a cui giunge la perizia; ma è molto istruttivo ed utile invece di vedere in qual modo, con quale coscienza a quella conclusione siano giunti!

Per determinare il punto da cui il macchinista avrebbe potuto vedere la frana, i periti fanno esperimento sopra una macchina, che non è quella dal nome di *Germanico*, che trascinava il treno 265 nel 20 ottobre 1888 e poi pretendono che si accettino le loro conclusioni sul corpo cilindrico della macchina che a un dato punto impedisce la visuale! Ma cinque centimetri più o meno nelle dimensioni delle varie parti della macchina portano troppa differenza nelle distanze e nelle possibilità visuali, perchè questo esperimento, come già io feci mettere nel verbale del sopraluogo, offra sufficiente garanzia di sicura esattezza.

Ma questo è il meno; l'enorme, l'inesplicabile, l'inqualificabile reticenza consiste in altro.

Ricorderete, signori del Tribunale, la scoperta che facemmo l'altro giorno, durante il sopraluogo. Essendoci recati appunto per osservare da quale distanza si potesse vedere la frana, arrivati presso un ponte, poco al di là della garritta, abbiamo trovato una specie di bivio, di cui il ramo destro, che si scosta dalla collina, è costituito dal binario in attività presente di servizio; ed il ramo sinistro consta di un vecchio binario abbandonato..... ma che era il solo binario esistente all'epoca del disastro!!

E questo vecchio binario, ricorderete, va in linea diretta sino al casello 214, sicchè la visuale della frana è libera per oltre la garritta e ben oltre quella trincea che, presso il ponte sopra ricordato, la impedisce invece quando si cammina *sulla nuova linea spostata!*

Ebbene che fanno i periti? Vanno sul luogo: montano sulla macchina, osservano che « a metri 197 dalla garritta, cioè a 848 dalla frana, vi è un istante in cui si scorge l'andamento della strada, senza però che si possa vedere il binario ne' pressi della frana; e il binario veniva occultato in seguito *dalla scarpata della trincea* e subito dopo dal corpo cilindrico della macchina ».

E non si accorgono e non dicono che tutto questo esperimento avviene al di là della garritta e del ponte *sul nuovo binario*, costruito un anno o due anni dopo il disastro! E non si accorgono e non dicono che l'unico possibile concludente esperimento si sarebbe dovuto fare sopra il vecchio binario abbandonato, perchè su quello correva inconscio alla morte il treno funesto del 20 ottobre 1888!

E questi sono gli oracoli della scienza geologico-ferroviaria? E questa è l'attendibilità di una perizia che tacé nientemeno dell'avvenuta deviazione di linea e parla d'esperimenti, senza dirci che li hanno fatti sopra una linea *diversa* da quella esistente nel giorno del disastro! Per modo che se la difesa non avesse così provvidenzialmente insistito perchè si facesse il sopralluogo, non solo voi non avreste veduto la rovina immensa di quella frana e lo stato spaventoso di tutta la costa in que' pressi; nè avreste colto in fallo un'ultima volta il teste Schiavone; ma non avreste infine neppure scoperta questa deviazione di linea, sulla quale la perizia sta reticente e perciò, anche per questo, perde dinanzi a voi ogni credito giudiziario.

Senonchè, prima di abbandonare oramai questa perizia all'oblio meritato, una sola osservazione voglio fare, per darvi nuova prova della intima sostanziale contraddizione, che ancor più ne discredita le affermazioni o gratuite o reticenti.

Il primo quesito, proposto dalla difesa, riguarda la natura del terreno, dove avvenne il disastro, e la perizia Brioschi naturalmente per escludere la prevedibilità della frana esclude che quel terreno sia di natura *franosa*.

Già prima di questa perizia, lo aveva anche negato quel Motta, proprietario, che attende le 12 mila lire d'indennizzo amichevole, contro le numerose testimonianze delle persone pratiche dei luoghi e contro, notate l'indizio storico eloquentissimo, contro lo stesso nome di « *Frattina Motta* » onde l'esperienza tradizionale delle popolazioni designava quell'infausta collina.

Solito destino che delle cose e dei pericoli risaputi e ripetuti dalla pubblica voce, soltanto le autorità o chi avrebbe obbligo di prevenire i disastri, non abbiano sentore o non provvedano che dopo avvenuti i danni e la morte!

Ma oltre ciò, la stessa perizia Brioschi smentisce sè stessa, per logica di evidente contraddizione, ed è poi contraddetta da certe dichiarazioni, che sono certo, la difesa non sognerà nemmeno di discutere.

Infatti parlando delle cause della frana, la perizia Brioschi dice che queste si riassumono principalmente nell'azione delle acque piovane, che inzuppando il terreno ed accrescendone quindi a dismisura le gravità determinarono il distacco per mancata coesione. E sta bene; ma allora, come conciliate voi questo colla imprevedibilità della frana e coll'affermata natura non franosa del terreno?! Ma le acque piovane sono un fenomeno periodico e frequente e quindi prevedibilissimo; e la loro azione di disgregamento del terreno permeabile non era dunque che troppo periodico e prevedibile, e il terreno stesso appunto perchè suscettibile e soggetto a quest'azione disgregante delle acque piovane, non era e non poteva essere che un terreno franoso. A cui si aggiunga che la Frattina Motta è volta a tramontana, come rileva la stessa perizia, ed è quindi in posizione che aggrava, per il men facile e rapido prosciugamento, quell'azione delle acque piovane. Io comprenderei che se la causa principale della frana si fosse determinata, per es., in un terremoto o in un ciclone atmosferico, in un fenomeno insomma per sè stesso assai raro e quindi quasi imprevedibile, si potesse concludere che la frana determinata da esso era altrettanto imprevedibile nè il terreno, perchè cedette alla catastrofe, poteva dirsi di sua natura franoso.

Ma affermare che la causa principale della frana sono state le acque piovane e di fronte ad una causa così naturale e prevedibile e periodica concludere ad un effetto imprevedibile è veramente un assurdo.

E non solo, come dicevo, in questa parte la perizia Brioschi contraddice e sopprime sè stessa, ma in quella famosa inchiesta amministrativa e in quelle relazioni e progetti della Società ferroviaria, che furono aggiunti all'odierno processo, noi abbiamo le smentite ufficiali a quella conclusione della perizia Brioschi sulla diniegata natura franosa del terreno.

Abbiamo sentito dai testimoni che due altre frane succedero a quella del 20 ottobre, in quello stesso luogo a pochi metri di distanza, e se di esse non si è allarmata la pubblica opinione, è soltanto perchè fortunatamente non cagionarono morte di alcuno, sebbene una di esse, quella del 5 marzo 1889 investisse un treno di ferrovieri: e

perciò quando non vi sono luttuose conseguenze, i fatti passano facilmente inavvertiti.

Fu allora che la Società ferroviaria chiese nuovamente al Governo di deviare la linea, scostandola dalla costa. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici non fu di questo parere, credo per ragioni soprattutto finanziarie essendo preventivati 10 milioni; ma la Società insisteva, osservando (nella *Relazione 24 gennaio 1891*) che « malgrado gli sbancamenti già eseguiti, vi fu una nuova frana nel dicembre 1890, allo stesso chilometro 215 ».

Udite, o signori del Tribunale, la conclusione: « Questi fatti dimostrano *ineccepibilmente* che i terreni di cui è costituita la costa in questi luoghi non si possono considerare stabili per quanto vengano ridotti a pendio assai dolce e che quindi la sistemazione della costa secondo l'unico progetto è provvedimento insufficiente ».

Queste parole sono nientemeno che del comm. Kossouth, direttore tecnico generale della Società ferroviaria, ed a lui reverenti c'inchiniamo, prendendo atto che questa è la solenne smentita alla perizia Brioschi là dove nega la natura franosa del terreno.

Nè basta: che, per parte della Società ferroviaria, noi abbiamo un'altra preziosa confessione, contenuta nella Relazione finale dell'inchiesta amministrativa, che ammette siano anche prima del 20 ottobre 1888 avvenuti dei « piccoli spostamenti » (la frase è testuale) ai quali però è bastata la cosiddetta cava di prestito. Lasciando stare le dimensioni, noi dunque sappiamo contro i postumi dinieghi che smottamenti precedenti vi furono, e lo sappiamo dallo stesso Relatore dell'inchiesta amministrativa, che è l'avvocato Galateo e che di ciò appunto m'ero riservato poc'anzi di fargli speciale ringraziamento...

Avv. Galateo: Si diverta.....

Avv. Ferri: Io non mi diverto e prego il signor Presidente di richiamare l'avvocato Galateo al rispetto del senso morale.... Io non mi diverto, ma difendo le famiglie di venti assassinati per vostra colpa....

Proteste dell'avv. Galateo, che egli non ha assassinato nessuno...

Scoppio di applausi nell'aula e di grida *Viva Ferri*. — Il Presidente energicamente richiama il pubblico al silenzio e siccome le acclamazioni all'on. Ferri continuano ed aumentano, il Presidente dichiara chiusa l'udienza e dà ordine di far sgombrare la sala.

I colleghi e gli amici si affollano intorno all'avv. Ferri e lo abbracciano e lo baciano, mentre egli avviandosi all'uscita viene nuovamente acclamato dal pubblico, che lo accompagna in folla plaudente sino alla sua abitazione, gridando: *Viva l'indipendenza del deputato Ferri*.

Udienza del 15 novembre.

L'udienza si dichiara aperta alle ore 10 ant.

Presidente: L'on. Ferri ha facoltà di continuare. Dunque la sua tesi è: l'imprudenza del macchinista Brambilla.

Avv. Ferri: Signor Presidente, dicevo dunque che la questione riguardante la responsabilità del macchinista dev'essere, secondo me, posta in modo diverso da quello che è stata finora.

Si è infatti sempre parlato di *negligenza* nel macchinista che avrebbe potuto vedere e non vide che troppo tardi l'ingombro della linea.

E di qui appunto gli esperimenti peritali sul punto da cui sarebbersi potuta vedere la frana; esperimenti destituiti di qualsiasi valore perchè, come dissi ieri, furono compiuti sopra un tratto di binario diverso da quello che esisteva nel 20 ottobre 1888.

E di qui le distinzioni fra rettilo che comincia alla garritta e curva della linea, che noi però nel sopraluogo vedemmo essere una curva assai dolce, senza quel grave distacco di visuale dal rettilo, che si poteva forse supporre sentendo tanto parlare di treno che usciva dalla curva e dal rettilo che cominciava, sul quale soltanto, si è pur detto, poteva il macchinista, vedendo le rotaie direttamente, accorgersi dell'ingombro che si trovasse su quelle.

Veramente a me pare che anche qui il sopraluogo ci sia stato utilissimo e potrebbesi anche sostenere la tesi della negligenza del macchinista.

Infatti non solo scoprimmo che la visuale si aveva diretta sul vecchio binario, sin presso al casello 214; ma poi, anche qui, mi varrò di un'osservazione fatta nella relazione dell'inchiesta amministrativa.

Sta bene che l'ingombro si vede solo quando si hanno dinanzi a sé le rotaie per rettilo: ma questo si dica per ingombri di mole non soverchia. E poi nel caso presente trattasi nientemeno che di una mezza collina precipitata sulla ferrovia, sicchè, come vedemmo nel sopraluogo, tutta la linea del monte venne radicalmente cambiata e il macchinista, che da parecchi anni viaggiava sempre su quella linea, se fosse stato attento, l'avrebbe certamente notato.

Infatti la relazione dell'inchiesta amministrativa, supponendo la presenza di Morea nella garritta al passaggio del treno, osserva che la « Commissione ha avuto campo di sincerarsi personalmente che dalla garritta guardando verso levante, ove gli sguardi doverano

essere tratti dal giorno nascente, si discerne benissimo non solo il binario verso Grottole ma ancor tutto il profilo della frana, onde tanto più doveva vedersi il profilo anteriore del monte ».

Applichiamo questa esatta osservazione al macchinista: appunto perchè egli andava verso levante ed i suoi sguardi dovevano essere attratti dal giorno nascente, e appunto perchè trattavasi non di un blocco di terra cavato, ma di una mezza collina e di una enorme alterazione del suo profilo, staccantesi sul fondo lucente del cielo di levante; appunto perciò il macchinista avrebbe potuto e dovuto vedere da lungi, se fosse stato diligente, la frana caduta.

Nè vale l'osservazione in contrario, che altro è parlarne ora, dopo che si sa che la frana vi era ed altro è trovarsi nelle condizioni del macchinista che nulla sapeva della frana; perchè questa osservazione varrebbe nel caso di un piccolo ingombro sul binario; non regge però nel caso di una collina franata e di un'enorme variazione nel profilo di tutta una montagna, nereggiante di contro alla luce nascente di un giorno nefasto.

Ma, ripeto, io credo che assai più certamente che dalla sua *negligenza*, la responsabilità del macchinista venga stabilita da un'altra ragione.

Voi mi insegnate che il Codice penale vigente come quello abrogato, a proposito dell'omicidio colposo determina quattro modalità di colpa punibile, quando cioè la morte di alcuno (art. 371) sia cagionata dalla *negligenza* (che comprende anche la dissattezzione e l'inavvertenza del Codice abrogato) — oppure dalla *imperizia nell'arte* — o dalla *inosservanza di regolamenti* — od anche dall'*imprudenza*.

Io sostengo che, quanto al macchinista Brambilla, il disastro del 20 ottobre è imputabile alla sua *imprudenza*.

Chi è Brambilla? Certo, come uomo, egli fa uno strano contrasto col guardiano Morea: questi rachitico di fisionomia, quasi scimmiosa, imbecillito dalla nascita disgraziata e dalla malaria, è una dolorosa figura di uomo; quegli invece è un giovane vigoroso, franco, di aspetto simpatico ed a ciò appunto egli deve se, nel dibattimento di Matera e in questo, la simpatia generale lo accolse e per la involontarietà del disastro, meno vivamente reclama la sua condanna.

Nè per mio conto io nego simpatia a Brambilla, come uomo, che abbiamo pure saputo aver salvato un bambino saltando dalla macchina, che stava per investirlo. Ma soggiungo che s'egli come uomo è coraggioso, appunto perciò come macchinista è pericoloso perchè audace ed imprudente.

Ed imprudente fu la velocità a cui egli spinse il treno 265, nell'alba fatale del 20 ottobre 1888. — Ecco la mia tesi.

Ma quale fu realmente la velocità di quel treno?

Ricordiamo anzitutto che Brambilla non era stanco da soverchio lavoro perchè sali soltanto a Potenza, essendo a lui affidato il tronco Potenza-Metaponto. E subito, dalla testimonianza del tenente Caputo al giudice istruttore, ne vediamo gli effetti. « Dopo Potenza, dice quel teste, aumentò la velocità del treno »; ecco il nuovo macchinista che subito fa sentire gli effetti della sua vigoria audace.

Brambilla stesso ammise, nei suoi interrogatori che la velocità del treno fosse da 50 a 55 chilometri all'ora; di 55 la suppone il fuochista, secondo gli atti dell'inchiesta amministrativa; sopra una velocità di 55 chilometri basa i suoi calcoli la perizia Brioschi.

Vediamo se questa cifra sia attendibile.

Nel volume IV del processo, si ha una *cedola-orario* del treno 265, ufficialmente consegnata dalla Società ferroviaria. Ivi si legge che il treno partì alle 5,38 antimeridiane del 20 ottobre dalla stazione di Grassano ed è giunto alle 5,50 al chilometro 215..... e più non prosegue la marcia del treno funebre!

Orbene questo dato ufficiale è inattendibile.

Infatti qual'è la distanza precisa dalla stazione di Grassano al punto in cui il treno urtò contro la frana? La stazione di Grassano segna il chilometro 210 e metri 940; il casello 215 segna il chilometro 215 e metri 331, a cui aggiungendo circa 50 metri al di là del casello, abbiamo una differenza da 210, 940 a 215, 381 di metri 4441.

Ora se il treno partito alle 5,38 da Grassano fosse giunto come dice la *cedola-orario*, alle 5,50 al luogo del disastro, avrebbe impiegato 12 minuti per fare 4440 metri, cioè avrebbe fatto 370 metri al minuto, pari a 22 chilometri all'ora!

Velocità assurda e che dimostra evidentemente inattendibile il dato ufficiale delle ore 5,50 come momento del disastro.

Questo momento, per tutto il processo scritto e orale, a cominciare dalla descrizione di località redatto dal pretore Mancini, si è più spesso indicato colle ore 5,45.

Allora il treno avrebbe fatto 4440 metri in 7 minuti, cioè 630 metri al minuto e 38 chilometri all'ora.

Neppur queste adunque sono l'ora e la velocità veritiere. L'urto deve essere avvenuto prima delle 5,45.

Il capo stazione Trotta, nell'inchiesta amministrativa, dice che avvenne alle 5,44; ma neppur questo è esatto, perchè impiegando 6 minuti per fare 4440 metri, il treno avrebbe avuto la velocità di chilometri 44 all'ora, certamente inferiore alla realtà.

Andando colla velocità più comunemente ammessa anche dalla difesa, di 55 chilometri all'ora, il treno avrebbe impiegato 4 minuti e 8/10 di minuto (cioè 48 secondi) per fare i 4440 metri e sarebbe quindi arrivato alla frana a ore 5, minuti primi 42 e 48 secondi.

Ora il guardiano Morea, nell'inchiesta amministrativa depose che il treno passò « circa alle 5,40 » ed il frenatore Villani disse qui in udienza che il disastro avvenne dalle 5,40 alle 5,45.

Vale a dire che il treno mortale percorse la distanza da Grassano alla frana in non più di 4 minuti, e perciò andava colla velocità di più che 1000 metri al minuto, cioè più di 60 chilometri all'ora!

E si noti che questa velocità si ottiene calcolando pari la velocità in ciascuno de' 4 chilometri percorsi dopo Grassano; mentre se si avverte che nel primo chilometro la velocità dovette essere minore, perchè il treno comincia con moto lento per accelerarlo via via, si capisce che nel punto del disastro la velocità era anche superiore a quella, di calcolo medio, di mille e cento metri al minuto.

E questo dato matematico, di una terribile eloquenza contro l'opera del macchinista, non risponde che troppo agli altri dati del processo. Già se l'imputato e la Società e la perizia ammettono che la velocità fosse di 55 chilometri, questa era certo superiore; perchè è verosimile, è umano, è costante che gli imputati ammettono sempre meno di quello che fu in realtà.

E poi non mancano testimoni che, viaggiando nel treno, notarono la straordinaria velocità del treno. Che più? Lo stesso Brambilla, come risulta dall'inchiesta amministrativa, giunto alla stazione di Trivigno, tra Potenza e Grassano, fece richiesta al capo-treno di un altro frenatore, che infatti fu aggiunto, perchè egli sentiva che il treno non l'obbediva. E questo fatto prova che il Brambilla stesso aveva sentito tutta l'imprudenza della velocità, a cui egli aveva lanciato il suo treno, per recuperare il ritardo.

Ma il colpo di grazia è dato da un testimone che qui all'udienza fu abbastanza incolore, ma che nell'inchiesta amministrativa e nella sua deposizione al giudice istruttore ha dato veramente il documento irrefragabile della imprudenza di Brambilla. Alludo a quel frenatore Villani, che fu il salvatore delle ultime vetture del treno disgraziato, perchè ne aveva in precedenza stretto il freno. Ma, mentre comunemente si è creduto che egli avesse stretto il freno dopo aver uditi i fischi d'allarme del macchinista, la verità è invece che egli lo strinse prima e di propria iniziativa.

Uditene le tremende parole, o signori del Tribunale (volume I, folio 115): « Prima di arrivare al casello 214 osservando che la velocità del treno era alterata, ossia accelerata oltre il solito per

riparare al ritardo, e osservando ancora che la mia vettura oscillava, stimai opportuno stringere il freno e ciò feci senza che il macchinista avesse fatto alcun segno per stringere i freni. Dappoichè è PRUDENZA nella pendenza delle strade e nella velocità del treno stringere i freni anche senza i segnali del macchinista.

Ecco dunque la condanna inevitabile di Brambilla, per evidente imprudenza nello spingere per quella linea da lui conosciuta come mal sicura, in quella pendenza, con quel treno malamente fornito di pochi preadamitici freni a vite, ad una vertiginosa velocità, superiore ai 60 chilometri all'ora, che rese perciò il disastro terribilmente più grave.

Vero è che la relazione sull'inchiesta amministrativa, mettendo le mani avanti, tenta di scagionare il macchinista rilevando che tra Grassano e Grottole egli non aveva, dai regolamenti ferroviari, obbligo di rallentamento, che è segnato invece in qualche stazione più in là, tra Ferrandina e Pisticci.

Ma, come voi vedete, questo ragionamento avrebbe qualche valore se io fondassi la colpa del macchinista sulla « inosservanza di regolamenti, ordini o discipline »; a nulla invece conclude di fronte all'accusa evidente di imprudenza, che riflette la condotta del macchinista secondo le norme comuni dell'esperienza e della prudenza, all'infuori di ogni speciale ordine e disciplina.

E, tuttavia, ma è proprio esatto il dire che da parte di Brambilla non ci fu inosservanza di regolamenti?

L'avv. Taiani nella sua abile arringa, disse che la Società era in regola, per il numero e la qualità dei freni, per il ritardo, per la velocità del treno.

Lasciamo stare la regolarità dei freni ed anche il ritardo, mentre per questo si potrebbe obiettare che l'enorme affluenza dei viaggiatori a Napoli, di ritorno dalle feste per l'imperatore di Germania, non era niente imprevedibile e quindi la Società avrebbe potuto far partire il treno ordinario 265 all'ora stabilita, salvo a farlo seguire, dopo i dieci minuti regolamentari, da un treno speciale, che avrebbe sì diminuito alquanto i guadagni, ma forse avrebbe evitato il disastro.....

Ma quanto alla velocità, poi, vediamo se essa era realmente regolare. Anche Brambilla nell'udienza del 26 prima che cominciassero i suoi testimoni a difesa, insisteva su questa regolarità, perchè il treno poteva avere la velocità ordinaria di 50 chilometri all'ora ed il regolamento dà facoltà di aumentarlo di 10 per ricupero di ritardo; e perciò egli diceva (e ripeteva poi la perizia Brioschi) « io era nella perfetta legalità, spingendo il treno colla velocità di 55 chilometri all'ora ».

Veramente a questo punto resterebbe da verificare, con qualche orario ufficiale, se la velocità ordinaria del treno *omnibus* 265 fosse proprio di 50 o non piuttosto di 45 chilometri all'ora. Ma ad ogni modo ho già dimostrato che il treno andava con una velocità superiore ai 60 chilometri all'ora; e quindi basterebbe questo dato a provare invece l'irregolarità di quella corsa vertiginosa.

Senonchè a questo punto, m'è accaduta una cosa curiosissima e che mi ha ricordato la famosa novella di Edgardo Poe sulla lettera perduta. Voi ricordate che il geniale romanziere americano, spento troppo presto dall'alcoolismo, racconta come un tale incaricasse la polizia di ricercare una lettera importantissima che gli era stata rubata. E ricorderete come i più abili, troppo abili agenti di polizia, messi a tale ricerca nella stanza ove si era concluso dover essere nascosta la lettera famosa, dopo un immane lavoro di indagini minute per ogni mattone del pavimento e sino dentro le gambe delle sedie, trivellate apposta per cercarvi traccia di carte nascoste, furono da quell'originale estremamente scambussolati quando egli mostrò loro una lettera appesa al muro di quella stanza in modo visibilissimo, e quasi direi provocante.

La soverchia abilità degli agenti non aveva dubitato che il miglior modo di nascondere un oggetto fosse quello « di non nascondere ».

Qualche cosa di analogo è accaduto a me, a proposito di questa affermata regolarità dei 55 chilometri all'ora.

Eh, dicevo tra me studiando il processo, se nell'inchiesta amministrativa, nell'interrogatorio Brambilla, nella perizia Brioschi, nell'arringa Taiani si afferma che la velocità era perfettamente regolamentare, è impossibile che sopra una cosa così chiara e precisa, come l'articolo di un regolamento siasi potuto equivocare. E poichè alla responsabilità di Brambilla era ed è per me sufficiente la sua innegabile imprudenza, non mi davo grande pensiero di verificare questo punto della causa.

Senonchè un bel giorno vollen vedere queste famose istruzioni dell'ottobre 1886 sul servizio dei macchinisti al relativo art. 3° che determina la velocità facoltativa dei treni in ritardo.

E vi ho trovato che realmente la prima parte di quell'articolo autorizza i macchinisti ad un aumento di 10 chilometri all'ora per recuperare i ritardi, sebbene il successivo art. 4° dica che questo recupero di ritardi debbasi piuttosto cercare nelle più brevi fermate alle stazioni anzichè nella maggiore velocità del treno.

Ma quale non fu la mia meraviglia nel gettare lo sguardo al capoverso di quello stesso art. 3°? Fu una vera rivelazione, come la satirica indicazione della lettera visibilissima agli agenti di polizia

che la cercavano sotto i mattoni del pavimento o dentro le gambe delle sedie.

Quel capoverso dice che l'aumento dei 10 chilometri all'ora è permesso *soltanto* quando lo permettano le *condizioni della linea* e del *convoglio*.

Ora nella linea Potenza-Metaponto e specialmente oltre la stazione di Grassano, quando il binario rasenta la montagna che pende minacciosa sopra di esso, si avevano tali condizioni di sicurezza da permettere l'aumento di velocità? E di quel convoglio, fornito di soli freni a vite, erano pur tali le condizioni da evitare il divieto del capoverso dell'art. 3°?

A voi la risposta, o signori del Tribunale, perchè a me sembra evidente come nel Brambilla; espertissimo di quei luoghi pericolosi, la colpa punibile non si possa escludere, sia perchè egli agì da macchinista imprudente, sia perchè egli non osservò le prescrizioni del suo regolamento, nel prudente capoverso dell'art. 3°.

Ed è superfluo dire come di fronte a questa responsabilità del macchinista a nulla gioverebbe anche la tesi della opportunità e contemporaneità della frana, poichè come già decise la giurisprudenza in simili casi (riportati, per esempio, dal Fassa, *La responsabilità delle compagnie ferroviarie*, Torino, 1888, pagine 47 e 44, e dal Montesini, *Contratto di trasporto*, Torino, 1890, I, 155), anche del caso fortuito deve rispondere colui che trovasi in colpa, giacchè se egli in colpa non si fosse trovato o il danno non sarebbe avvenuto o sarebbe stato meno grave.

Signor Presidente, non aggiungo una parola di più a sostegno dei nostri diritti, perchè la responsabilità degli odierni imputati e della Società ferroviaria parmi oramai inevitabile.

A voi, giudici, è ora affidata l'ultima parola. E noi abbiamo convinzione sincera e profonda che essa non sarà di assoluzione.

Perchè una sentenza di assoluzione vorrebbe dire: chi ha avuto ha avuto; assicurerebbe l'impunità dei disastri futuri e cancellerebbe dalla pubblica coscienza ogni fiducia nell'opera della giustizia, facendo opera di disordine morale, perchè, o signori, il sentimento anarchico sale dal basso quando l'anarchia morale scende dall'alto.....

Ma no, la vostra sentenza, che tutta Italia attende, darà al verdetto della pubblica coscienza l'autorità della vostra coscienza di magistrato, la sanzione inesorabile della legge, il suggello della trionfante giustizia.

IX.

Ancora del disastro ferroviario di Grassano.

Della competenza in diritto transitorio.

(Cassazione penale, II^a Sezione, 28 gennaio 1893).

Il 20 ottobre 1888, sulla linea Napoli-Metaponto, presso la stazione di Grassano, per uno dei più gravi disastri ferroviari, che siasi mai verificati, rimanevano uccise venti persone e ferite quarantotto.

Furono imputati del disastro, come autori di omicidii e ferimenti per negligenza ed imprudenza, il guardiano ferroviario Morea Gaetano ed il macchinista Brambilla Giuseppe e, come civilmente responsabile, il Direttore generale della Società italiana ferroviaria (Rete Mediterranea) comm. Massa Mattia.

La Sezione d'accusa di Potenza, con sentenza 23 gennaio 1890, rinviò il giudizio al Tribunale di Matera, dove il dibattimento si cominciò nel luglio 1890, ma fu differito nella udienza 26 luglio, perchè il telegrafista ferroviario Opromolla Raffaele fu sottoposto a processo per falsa testimonianza, per la quale imputazione con ordinanza 28 settembre fu egli pure rinviato al giudizio del Tribunale.

Con sentenza 13 dicembre 1890 la Corte d'appello di Potenza, per motivi di *suspicio* (!) contro il Tribunale di Matera, rinviò la causa pel disastro di Grassano dinanzi al Tribunale di Potenza.

Nell'ottobre 1891 si cominciò il dibattimento presso il Tribunale di Potenza, che nel 21 novembre 1891 pronunciò sentenza di condanna contro il guardiano Morea per omicidii e ferimenti causati dalla sua negligenza, ritenendo civilmente responsabile dei danni il comm. Massa e condannò il telegrafista Opromolla per falsa testimonianza, assolvendo il macchinista Brambilla per non provata reità.

Contro questa sentenza appellarono i condannati e contro l'assoluzione del macchinista appellò il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza.

Ma frattanto la difesa del Direttore generale della Rete Mediterranea, comm. Massa, e del guardiano Morea domandò, che la decisione in appello fosse rinviata ad altra Corte, per *suspicio* (!!)

contro i magistrati componenti la Corte d'appello di Potenza adducendo, che in questa città l'opinione pubblica, l'ambiente erasi dimostrato contrario alla Società ferroviaria ed agli imputati ritenuti responsabili del disastro! Quasi che non fosse ufficio e vanto della nostra magistratura il giudicare solo secondo giustizia, al disopra e all'infuori delle correnti della pubblica opinione!!

Ma la Corte di cassazione, per *suspicio* contro la Corte d'appello di Potenza, rinviò la decisione della causa alla Corte d'appello di Bologna!

Dinanzi alla Corte di Bologna le Parti civili, anzitutto perchè ritenevano e ritengono fondatissima in diritto la loro eccezione, ma anche per usare dell'unico mezzo legale di protesta, che nelle aule giudiziarie fosse loro consentito contro tale provvedimento, che è senza precedenti negli annali giudiziari del nostro paese e che dimostra da solo tutta l'anormalità eccezionale di questa causa disgraziata (due volte tolta per *suspicio* ai suoi giudici naturali!) chiesero in via pregiudiziale, che la Corte di Bologna dichiarasse la propria incompetenza, perchè l'omicidio causato per disastro ferroviario dalla negligenza dei guardiani è, secondo il nuovo Codice penale, un reato speciale (art. 314-329) contro la pubblica incolumità, distinto da ogni altro omicidio involontario senza comune pericolo (art. 371) ed è per l'art. 9° del Codice di procedura, modificato col R. decreto 1° dicembre 1889, di competenza della Corte d'assise.

La Corte d'appello di Bologna respinse codesta eccezione colla sentenza 18 luglio 1892, contro la quale noi ricorriamo presso questa Corte suprema, discutendo ancora una questione di diritto transitorio dopo oltre tre anni dall'attuazione del nuovo Codice penale, sol perchè sul disastro ferroviario di Grassano la parola ultima della giustizia italiana non è ancora detta, dopo più che quattro anni dal fatto compiuto!! Il quale ritardo, ignoto agli altri paesi civili, riesce però di tutto vantaggio alla Società ferroviaria, chiamata come civilmente responsabile dei danni enormi cagionati a settanta famiglie, perchè ora l'impressione della pubblica coscienza si è molto sbiadita e se ne ridesta quindi meno energico il senso di reazione contro la possibile impunità di questi ormai troppo frequenti attentati alla pubblica incolumità.

Se il disastro di Grassano fosse avvenuto dopo il 1° gennaio 1890 sotto l'impero del nuovo Codice penale, nessun dubbio (come ha giudicato questa Corte suprema per altri disastri ferroviari e per quello del tram elettrico di Fiesole) che il giudizio dovrebbe farsi alla Corte d'assise.

Ma il disastro di Grassano avvenne nel 1888, sotto l'impero del Codice penale abrogato, che contemplava questi fatti soltanto come ipotesi di omicidio colposo qualificato, a cui l'art. 557 comminava, per quanto grave fosse il disastro, una pena correzionale, di competenza del Tribunale.

Aggiungasi, che per il disastro di Grassano al 1° gennaio 1890 non solo non erano cominciati i dibattimenti, nemmeno in prima istanza, giacchè allora per l'articolo 45 delle disposizioni transitorie la competenza sarebbe continuata secondo la legge anteriore; ma al 1° gennaio 1890 non era stata nemmeno pronunciata la sentenza di rinvio a giudizio, perchè la sentenza della sezione d'accusa è del 23 gennaio 1890.

Aggiungasi poi, che, siccome per l'articolo 9° del Codice di procedura penale la competenza è regolata o per il titolo del reato (nn. 1-2-3-4) o per la quantità della pena stabilita dalla legge, l'omicidio per disastro ferroviario (articolo 314) causato da persona incaricata del servizio (articolo 329) è di competenza della Corte di assise per la quantità della pena.

Aggiungasi infine, che per il disastro di Grassano, secondo l'articolo 2° del Codice penale, sarebbe applicabile la pena meno grave, stabilita dal Codice penale abrogato, sotto l'impero del quale avvenne il dramma sanguinoso.

Di qui la questione, già presentatasi e in due modi opposti a più riprese da questa Suprema Corte decisa: se, per determinare la competenza a giudicare di un reato commesso prima del 1° gennaio 1890 e punibile colla sanzione più mite del Codice penale allora vigente, il criterio della pena stabilito dall'articolo 9° del modificato Codice di procedura debba essere quello del Codice penale vigente o quello del Codice penale abrogato.

La soluzione che, secondo i generali e più saldi principi del diritto, si presenta logicamente spontanea per codesta questione, si è che la competenza, attenendosi alle leggi di rito, le quali sono d'ordine pubblico preminente e si applicano senza eccezione sin dal loro primo momento, e, come disse questa Corte suprema (sentenza 24 marzo 1890, relatore Melani) « si impossessano degli atti « nello stato in cui si trovano », debba naturalmente regolarsi secondo le leggi nuove, salvo, nell'applicazione della pena o delle altre disposizioni di legge, a tener conto dell'eccezione stabilita dall'articolo 2° del Codice penale nuovo.

Ed infatti le prime sentenze, che su questa questione ebbe a pronunciare la Corte suprema, furono appunto in questo senso. Così la sentenza del 24 gennaio 1890 (*Cassazione unica*, I, 219);

quella del 24 marzo 1890 (*Cassazione unica*, I, 271); quelle del 31 marzo 1890, 4 giugno 1890 (*Rivista penale*, XXXII, 242), 16 dicembre 1890 (*Cassazione unica*, II, 146), ecc.

Senonchè altre sentenze della stessa Corte, a cominciare da quella del 2 giugno 1890 (*Foro italiano*, II, 282), adottando un argomento proposto dall'onorevole sostituto procuratore generale Fiocca, hanno stabilita una massima contraria, per il seguente ragionamento:

« La competenza per i delitti dal n. 1 al n. 4 dell'articolo 9° « del Codice di procedura penale (modificato dal decreto 1° dicembre « 1889) e per le contravvenzioni specificate dal Codice penale, « è determinata dal titolo del reato, senza alcun riguardo alla « pena.

« Per ogni altro delitto e per le contravvenzioni prevedute da « leggi speciali la competenza è determinata, per il n. 5 dell'art. 9° « della procedura penale, secondo la pena stabilita dalla legge ».

Ora tutta la questione, si dice, sta nel vedere di quale legge intenda parlare l'articolo 9°, n. 5.

Evidentemente per legge s'intende anzitutto il Codice penale vigente ed anche le leggi speciali vigenti, che abbiano sanzioni penali.

Ma oltre ciò, per legge, si dice, deve intendersi anche il Codice penale abrogato, quando, per l'articolo 2° del Codice penale vigente, quello debba essere applicato nel caso concreto, perchè comminante una pena più mite.

E cioè, quando la competenza deve essere determinata dalla quantità della pena stabilita dalla legge, si dice che « il legislatore ha « preso di mira non la pena ideale stabilita dalla legge nuova; « ma quella effettivamente applicabile nel confronto tra la nuova e « la legge antica in base all'articolo 2° del Codice penale; essendo « assurdo, come ben disse questa Suprema Corte nella sentenza « 2 giugno 1890, che la competenza si debba regolare con una legge « che non s'applica » (Sentenza 1° marzo 1891, *Cassazione unica*, II, 374).

Questa argomentazione, secondo noi, è contraria ai principi generali del diritto, più costantemente accettati — costituisce una evidente petizione di principio — ed è contraria alle leggi vigenti.

I. È contraria ai principi generali del diritto, secondo i quali oramai è inutile accumulare numerose e facili citazioni di autori per dimostrare, che le nuove leggi di procedura, come dice il Berner, riassumendo la dottrina germanica, « s'applicano di regola per tutti i reati non ancora giudicati ed anche per quelli commessi

precedentemente » (1), poichè, dice il Carrara, « la regola è che le « leggi di forma e di procedura sono di natura loro retroattive » (2).

Tanto che, come rileva il Garraud, i soli autori, che avessero fatte delle riserve contro questa dottrina, Chauveau e Hélie nelle prime edizioni della loro celebre *Teoria del Codice penale* (§ 55), hanno poi nelle più recenti edizioni « emessi tali dubbi sull'esattezza della loro prima dottrina, che equivalgono all'abbandono « di essa » (3).

La sola eccezione ammissibile a questa regola della retroattività delle leggi di rito, può essere quella già accennata dagli stessi Chauveau e Hélie e da altri, svolta dal Gabba ed ammessa anche da Borsani e Casorati, e cioè di una legge eccezionale di procedura, che sopprima o diminuisca le garanzie di difesa, riconosciute nei Codici e nei Tribunali ordinari (4).

E la legge transitoria del 30 novembre 1865 (art. 2-3) per l'attuazione del Codice di procedura penale sancì questo principio che fu nuovamente stabilito negli art. 44 e 45 del decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale.

Infatti questi due articoli, per i reati commessi prima del 1° gennaio 1890, fanno due ipotesi, da cui una terza è implicitamente contenuta:

O per questi reati si cominciarono già i dibattimenti, oppure la causa è pendente in grado di opposizione o di appello — e allora, per ragioni di economia, la competenza continua ad essere regolata colla legge anteriore (art. 45):

Oppure, non si cominciarono ancora i dibattimenti, ma fu già rilasciato decreto di citazione o pronunciata sentenza di rinvio al giudizio — e allora la competenza si regola secondo il Codice di procedura modificato col decreto 1° dicembre 1889 (art. 44);

E quindi (terza ipotesi, che è quella della causa presente), a molto maggior ragione dovrà regolarsi la competenza secondo il nuovo Codice di procedura, quando al 1° gennaio 1890 non solo non erano cominciati i dibattimenti, ma non era nemmeno pronunciata la sentenza di rinvio — giacchè la sentenza della Sezione d'accusa per il giudizio sul disastro di Grassano è del 23 gennaio 1890.

(1) BERNER, *Diritto penale*, trad. ital., Milano, 1887, § 148.

(2) CARRARA, *Programma*, ult. ediz., § 772.

(3) GARRAUD, *Droit pénal français*, Paris, 1888, I, 194.

(4) GABBA, *Retroattività delle leggi*, Torino, 1884, II, app. — BORSANI e CASORATI, *Cod. di proc. pen.*, § 373.

Sicchè giustamente diceva questa Corte suprema (sentenza 7 marzo 1890, ricorrente Sabella, *Rivista penale*, XXXII, 36) e ripeté nella sentenza 4 giugno 1890 (*ibidem*, 242):

« Per l'art. 45 del decreto legislativo 1° dicembre 1889 è solamente nei dibattimenti penali già cominciati e nelle cause pendenti in grado d'opposizione o d'appello al 1° gennaio 1890, che la competenza è regolata secondo la legge anteriore: onde la conseguenza che in tutti gli altri casi la competenza è regolata « dalla nuova legge ».

E questa Corte suprema, anche nella sentenza del 16 dicembre 1890 ricorrente Corvascio, per reati di associazione di malfattori commessi dal 1885 al 1889, retamente giudicava, che « siccome la istruzione del lungo e poderoso processo ebbe termine nel giugno 1890, così le norme a seguire per la competenza sono quelle entrate in vigore nel 1° gennaio 1890 ».

Ond'è, che non si comprende come invece dalla circostanza, che al 1° gennaio 1890 per il disastro di Grassano non erano cominciati i dibattimenti e non vi era sentenza di rinvio, la Corte di Bologna abbia voluto trarre un argomento contro di noi!

Essa dice infatti nella denunciata sentenza: che « gli art. 44 e 45 delle disposizioni transitorie riguardano i casi in cui al 1° gennaio 1890 si fosse già rilasciato decreto di istruzione, ecc. Invece « al principio dell'anno 1890 il processo contro Morea e Brambilla « era tuttavia in corso di istruzione ».

Ma, tanto più, dunque, per questo processo, non è dubitabile, che la competenza deve regolarsi secondo le leggi nuove se l'art. 44 dice, che ciò si dovrebbe fare quand'anche si fosse pronunciata la sentenza di rinvio, purchè non cominciati i dibattimenti!

Quando adunque, per un ragionamento o per un altro (di cui vedremo or ora il valore intrinseco) voi giungete a regolare la competenza non secondo il Codice di procedura penale ed il Codice penale ora vigenti, ma secondo quelli abrogati; è evidente, è innegabile, che voi violate quella regola di diritto, che la dottrina e la legislazione hanno costantemente accettata.

II. E quel ragionamento, arriva ad offendere questa norma costante del diritto, costituendo una evidente petizione di principio.

Infatti nel procedimento penale ci sono due momenti essenzialmente separati tra di loro, per ragione di tempo e per ragione di principio:

1° la competenza del giudice;

2° il giudizio che darà il giudice competente.

E l'ordine di precedenza di questi due momenti essenziali non

può essere invertito, perchè, quando si tratta di giudicare l'autore di un reato, prima e anzitutto bisogna stabilire chi è il giudice competente a giudicarlo: poi si vedrà quale giudizio potrà o dovrà pronunciare, quale legge dovrà applicare questo giudice, la cui competenza è già legalmente radicata.

Disse giustamente questa Corte suprema, anche nella sentenza 31 marzo 1890 (*Foro Italiano*, II, 178) che « sono due ordini di precetti legislativi distinti quello che regola la competenza e quello che regola l'applicazione della pena ».

E per determinare questa competenza voi non potete anticipare il giudizio più o meno prevedibile, che il giudice di merito darà e riferirvi a questa piuttosto che a quella disposizione di legge, ch'egli più o meno prevedibilmente applicherà al caso.

Sarebbe egualmente assurdo che, per l'inverso, a determinare la legalità del giudizio nel suo contenuto, si ricorresse alla competenza del giudice e si dicesse, per esempio: il giudizio è errato, ma il giudice era competente, dunque il giudizio è legale.

No: prima e all'infuori di ogni altra ricerca bisogna stabilire la competenza del giudice e per fare questo, evidentemente, bisogna ricorrere alle leggi vigenti, le sole che abbiano esistenza legale.

Il Codice penale del 1859, come le parti modificate del Codice di procedura del 1865 (articoli 9, 10, 11) sono leggi morte, perchè legalmente abrogate, massime per ciò, che riguarda la competenza.

E soltanto il Codice penale nuovo ed il Codice di procedura modificato possono essere invocati nel primo momento del procedimento penale, cioè nel determinare la competenza, indipendentemente da quello, che potrà e dovrà poi essere il giudizio, che sarà pronunciato dal giudice competente.

Se poi, per eccezione, secondo l'art. 2° del Codice penale vigente, il giudice competente (cioè il giudice che colle leggi vigenti si è già determinata la competenza) dovrà risuscitare ed applicare una disposizione del Codice penale morto od abrogato, questa è una eccezione, che non può sopprimere la regola e che soprattutto non ha nulla a che fare col primo momento (la competenza), influendo solo sul secondo momento (il giudizio).

Tanto è vero, che c'è un'ultima domanda da fare: e chi deve giudicare qual legge sia applicabile ad un dato caso?

Va bene che spesso, anche un giudice non competente, cioè non investito legalmente della decisione della causa, possa a priori dire quale fra il Codice abrogato e il Codice vigente egli ritenga applicabile ad un reato.

Ma e chi non sa invece, che molte volte riesce difficilissimo ed è molto discutibile il decidere quale fra il Codice abrogato e quello nuovo sia il più mite, massime quando si tratti non della sola qualità e misura della pena, ma anche degli elementi costitutivi del reato, delle condizioni per l'esercizio dell'azione penale, per la prescrizione, ecc.?

Ne è una prova la stessa sentenza di questa Corte suprema, 30 marzo 1892, conflitto in causa Riccio (*Cassazione Unica*, III, 578), nella quale appunto si stabilisce che fra il Tribunale e la Corte d'appello di Napoli ci fu discrepanza nel determinare, se per quel caso (di furto qualificato pel valore e pel mezzo) fosse più mite il Codice abrogato o il Codice vigente!!

Tanto è vero, che non si può, a priori, per un nuovo genere di giudizio di delibazione dire quale sia la legge applicabile e su questo giudizio di deliberazione fondare nientemeno, che le regole della competenza!

È ovvio, che chi deve, chi può legalmente giudicare quale sia realmente la legge applicabile non può essere che il giudice, di cui sia stabilita la competenza e che, per questa sua competenza, può legalmente compiere il dibattimento e così rilevare le circostanze oggettive e soggettive del reato e decidere quale fra il Codice abrogato ed il nuovo sia da applicarsi.

Talchè non vale l'argomento messo innanzi dalla Corte di Bologna nella denunciata sentenza, quando dice, che « gl'imputati erano chiamati tassativamente a rispondere di delitto, che, tanto pel Codice cessato (articoli 554-556), quanto pel presente (articoli 371, 372) forma parte della classe dei reati contro le persone, mentre non è cenno nel capo d'imputazione, nè nella sentenza di rinvio della responsabilità per delitti contro l'incolumità pubblica secondo gli articoli 314-329 del nuovo Codice ».

Giacchè è stato tante volte deciso da questa Corte suprema che, ritenuta l'identità dei fatti addebitati, può il giudice di merito dare a questi fatti una diversa e più esatta definizione legale applicando un diverso articolo di legge.

Nè di più vale l'altro argomento della Corte di Bologna, che agl'imputati del disastro di Grassano « non venne mai fatto addebito della circostanza aggravante dell'art. 329 del Codice penale vigente, ma che non esisteva per quello cessato ».

Con questo infatti si ricade nella solita petizione di principio, per cui si vuol emettere un anticipato giudizio di delibazione sul merito della causa, come base dei criteri per regolare la competenza, mentre, ripetiamo, prima dovete stabilire la competenza e poi potete discutere sul merito.

La sentenza 18 luglio 1892 della Corte di Bologna, per rispondere a questa nostra osservazione, aggiunge che « l'argomento, « che non si può *a priori* giudicare quali saranno le disposizioni « più favorevoli da applicarsi, potrà valere in alcuni casi, non certamente nell'attuale ».

Vale a dire che questa massima di Cassazione, dovrebbe valere solo quando sia facile stabilire *a priori* qual'è la legge applicabile!

E dovrebbe valere la massima contraria, cioè, quando sia difficile o discutibile lo stabilire quale sia la legge da applicarsi!

Ma, oltre questa assurda conseguenza, siamo ancor al *sicut erat*: anche nei casi facili chi legalmente può dire, chi legalmente può giudicare, se sia applicabile il Codice abrogato? Evidentemente lo può legalmente dire il solo giudice competente, il solo giudice di cui la competenza non sia eccepita nè contestata!

Ora voi date per dimostrato quello, che dovete dimostrare, perchè, appunto, noi diciamo, che voi non siete i nostri giudici competenti e quindi ogni giudizio sul merito della causa, sulla legge da applicarsi, ecc., vi è legalmente interdetto finchè la vostra competenza non sia certamente stabilita.

A questa eccezione non si può rispondere, che voi siete competente perchè voi giudicate, che nel caso attuale sia applicabile questo Codice piuttosto che quello! Ma voi non avete potestà di dare questo giudizio come giudici, se prima non sia accertata, incontestata e incontestabile la vostra competenza a giudicare.

Ecco dunque come il ragionamento per cui si dice, che la competenza deve regolarsi secondo la legge realmente applicabile al caso, è una evidente petizione di principio, perchè confonde i due momenti essenzialmente diversi del procedimento penale e perchè dà per dimostrato ciò, che deve dimostrarsi — dà per incontestato ciò, che invece è contestato colla eccezione di incompetenza.

La competenza insomma, deve stabilirsi *ex se*, prima di anticipare qualsiasi giudizio circa ai risultati del dibattimento, circa alle leggi applicabili al caso e via dicendo; e per stabilire la competenza, senza invadere e sconvolgere il secondo momento del procedimento penale, provvedono ed imperano appunto le leggi vigenti, il Codice penale nuovo ed il Codice di procedura modificato.

III. Ed ecco perchè infine quel ragionamento (che la competenza deve regolarsi secondo la pena stabilita dalla legge real-

mente applicabile al caso) non solo offende un'incontestata norma generale di diritto — non solo costituisce un'evidente, insostenibile, petizione di principio — ma, è anche contrario alle disposizioni delle leggi vigenti.

Quella distinzione, per cui si dice, che secondo l'articolo 9° del Codice di procedura modificato, la competenza si regola sopra due criterii — il titolo del reato e la quantità della pena — non basta ad evitare la violazione della lettera e dello spirito delle leggi penali nuove.

È certo, che se si trattasse, per esempio, di un delitto, che per il suo titolo fosse di competenza delle Assise secondo i nn. 1 a 4 dell'art. 9° di procedura penale, quand'anche tale delitto fosse avvenuto prima del 1° gennaio 1890 e per i Codici abrogati fosse invece di competenza dei Tribunali, quando si dovesse giudicare dopo il 1° gennaio 1890, la competenza sarebbe indubbiamente regolata secondo la legge nuova. Perchè in tal caso, il solo titolo del reato è regola di competenza.

Eppure anche in questo caso potrebbe darsi, che poi, al giudizio di merito, il giudice dovesse applicare la pena più mite del Codice abrogato!

Ed anche allora, dunque, la competenza si potrebbe dire regolata secondo una legge non effettivamente applicabile al caso. Mentre è facile vedere, che l'argomento « essere assurdo regolare la competenza secondo una legge, che non si applica » è insussistente, perchè, anche adottando la massima da noi invocata e prima adottata da questa Corte suprema, non è vero, che la competenza si regoli secondo una legge non applicabile.

La competenza è regolata non dal Codice penale, ma dal Codice di procedura penale. Ora, quando voi decidete sulla competenza a giudicare dei disastri ferroviari, voi applicate l'articolo 9°, n. 5 del Codice di procedura penale e regolate quindi la competenza secondo la sola legge procedurale vigente e che voi applicate.

Quando poi il giudice competente deciderà in merito sulla pena da applicarsi, allora egli si regolerà secondo il Codice penale ed anche allora applicherà il Codice penale vigente (art. 2°) insieme a quello abrogato.

Ma poi, come manifestazione e sanzione della nuova volontà del legislatore riguardo alla competenza, tanto il criterio del titolo del reato, quanto quello della quantità della pena si equivalgono.

Il legislatore, che fa un nuovo Codice penale e che modifica il Codice di procedura, può variare la competenza dei giudici sia aggiungendo o togliendo alla cognizione dei pretori, Tribunali e

Assise uno o più titoli di reato, sia modificando la quantità della pena, irrogabile dai pretori, dai Tribunali o dalle Assise.

Nell'un caso come nell'altro, la realtà è che il legislatore ha voluto cambiare la competenza; la realtà è che, nel caso nostro, il legislatore ha voluto, che, per le cause non ancora cominciate al 1° gennaio 1890, il giudizio degli omicidii per disastro ferroviario fosse di competenza delle Assise e non più dei Tribunali. Tanto più, nel caso nostro, in cui appunto il legislatore non solo ha cambiato per questi fatti la quantità della pena, ma anche il titolo del reato, facendone non più un'ipotesi di omicidio colposo qualificato (reato contro le persone), ma bensì un delitto speciale contro la pubblica incolumità.

E tanto più, ancora, che il legislatore ha pure modificato il Codice di procedura coll'abrogazione dell'antico art. 440 e (come disse questa Corte suprema nella sentenza 31 marzo 1890) « nella « modificazione fatta all'art. 12 del Codice di procedura ha espressa-
« mente stabilito che, per determinare la competenza, non si tiene
« conto di nessuna circostanza per la quale, senza che sia mutato il
« titolo del reato, possa essere diminuita la pena stabilita dalla legge,
« tranne si tratti di diminuzione per ragione di età ». Ora è evidente, che la circostanza della « non retroattività della legge penale più grave », stabilita dall'art. 2° del vigente Codice penale, non può nemmeno essere invocata per determinare la competenza.

E si comprende, annoverati i disastri ferroviari fra i reati contro la pubblica incolumità, come il legislatore ne affidasse ai giudici popolari il giudizio, perchè quei fatti troppo direttamente ed universalmente interessano ogni classe di cittadini ed hanno perciò un'importanza direttamente sociale, ben più che gli omicidii colposi commessi contro questo o quell'individuo isolato.

In ferrovia siamo tutti, o quasi, obbligati a viaggiare più volte ogni anno: ed è certo per la universale emozione destata dai disastri ferroviari, che il legislatore ha voluto colle nuove leggi penali affidarne il giudizio alla Corte d'assise.

Il ragionamento quindi, per il quale, in vista della possibile applicazione di una pena più mite, si volesse sottrarre il giudizio sul disastro di Grassano alla Corte d'assise, cui l'affidava l'evidente, innegabile nuova volontà del legislatore, riesce anche per questo riguardo in aperta contraddizione colle disposizioni della vigente legislazione penale.

Per queste ragioni, dettate a noi dalla più profonda convinzione di giuristi e di cittadini, noi confidiamo, che questa Corte suprema vorrà dare alla presente controversia la decisione più conforme alle

norme generali del diritto ed alle disposizioni della legge, che già essa aveva adottato in altre sue sentenze.

SI CONCLUDE

piaccia alla Corte di cassazione accogliere il presente ricorso e rinviare ai suoi giudici naturali di Corte d'assise, la decisione della causa per il disastro di Grassano.

Inutile dire che dopo la coraggiosa ed onesta sentenza del Tribunale di Potenza, la causa del disastro di Grassano dovette soccombere alle forze occulte dell'avversario strapotente, la Società ferroviaria. Più volte sottratta ai suoi giudici naturali (*per suspicione contro i magistrati!!*) a Bologna il P. M. e il consigliere relatore non fecero che uno sfogo irruento contro il Tribunale di Potenza che aveva osato condannare la Società ferroviaria..... tanto che io, sdegnosamente protestando, lasciai la toga e non volli partecipare alla discussione.

In Cassazione continuò lo stesso malaugurato influsso e la impunità pel disastro di Grassano (che mi fu confessato a quattro occhi essere imposta dalla « ragione di Stato » di non provocare il fallimento della Rete Mediterranea con l'obbligo di pagare qualche milione di indennizzo) è stata certamente una macchia per la magistratura italiana.




PARTE II

STUDI DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



I.

Interpretando la legge

Intorno al nuovo Codice Penale.

(Nuova Antologia, 16 Agosto 1889).

In un'assemblea di azionisti di una società commerciale, l'oratore del Consiglio d'amministrazione aveva fatto grande sfoggio di dottrine economiche per dimostrare l'utilità certa di un'ardita e nuova impresa, proposta alla società. Pareva che i convenuti assentissero, giacchè i sillogismi economici del proponente erano rimasti senza opposizione.

D'un tratto però si alza un buon uomo e, senza tanto magistero di belle frasi, contrappone una serie di quelle osservazioni pratiche, che i dottrinari chiamano, non senza dispregio, « empiriche », ma che parvero scuotere assai, nell'assemblea, la suggestione di facili e sicuri guadagni, ottenuta dal primo oratore. E questi cercò veramente di ribattere le obiezioni positive dell'avversario; finchè, non sentendosi troppo superiore in fatto d'argomenti positivi, ebbe l'infelice idea di scagliare a bruciapelo questa domanda al suo oppositore, credendo certo di sbaragliarne con essa le ultime resistenze:

— Ma, scusi, è un economista lei...?

— No, — risponde flemmaticamente l'avversario — ...ma io sono un azionista! —

In fatto di Codice penale ognuno di noi può dare la stessa risposta.

Le teorie giuridiche e i sillogismi criminalistici non saranno patrimonio comune; e l'involuzione verbale e ideale di certe teoriche sopra fatti pur troppo quotidiani, come un'ingiuria, un ferimento, un furto, non fa che renderle, di primo tratto, poco accessibili ai non tecnici.

Ma ognuno di noi può dire: — Non sono un criminalista, ma sono un azionista, un cointeressato di questa grande società di mutua associazione ed assistenza, che chiamasi, e dovrebbe essere, una nazione od uno Stato.

*
**

Ed ecco perchè il tema dei delitti e dei delinquenti e dei codici che li riguardano, interessa sempre vivamente la pubblica opinione.

Ed anche per un altro motivo psicologico.

Uno dei ricordi più spiccati della mia infanzia è di una certa vecchia incisione, rappresentante il paradiso terrestre, che un merciaio ambulante espose una ventina d'anni fa, fra molte altre stampe sacre e profane, al mio paese.

Da una parte dell'incisione erano raffigurati, fra gli alberi i più esotici, tutti quegli animali, che la curiosità popolare ammira così volentieri fra il tanto dei girovaghi serragli: leoni, tigri, elefanti, giraffe, serpenti, pappagalli.

E dall'altra parte, avanti ad Eva, seduta a pie' di un albero, Adamo ritto in piedi e col braccio e l'indice tesi verso quegli animali, indicante (e mi par di vederne ancora le sopracciglia corrugate) con un misto di curiosità, di meraviglia, quasi di invidia, uno scimmione, ritto al par di lui, con un grosso bastone fra le mani vellose.

Era forse un inconscio accenno dell'artista sconosciuto alle teorie darviniane o meglio a quelle che comunemente si credono le teorie darviniane? È molto improbabile: perchè Darwin pubblicò il suo libro famoso sull'« Origine delle specie » il 21 novembre 1859 e venti anni fa esso era ancora quasi ignoto in Italia od almeno lo strepito sollevato poi dalle sue idee non si era ancora dai gabinetti solitari degli studiosi propagato a tutti gli strati della coscienza popolare.

Gli è che, con o senza cognizione delle teorie darviniane, le scimmie hanno sempre attirato ed attirano, nei serragli o nei giardini zoologici, l'attenzione speciale dei curiosi, poco o molto istruiti. E ciò, tralasciando altre secondarie e concorrenti ragioni di questo fatto, perchè insomma la loro somiglianza con noi è sempre maggiore che di qualsiasi altro animale e perchè poi, nei più incerti crepuscoli della nostra coscienza, ognuno di noi più o meno sente che esse ci sono meno lontane, nella grande caleidoscopica serie dei viventi.

Analogamente per i delitti e i delinquenti. Ognuno di noi, lo confessi o no, lo avverta o no, sente nei più reconditi meati della propria coscienza che delinquenti un po' lo siamo tutti. Non tutti alla stessa maniera, nè colle stesse possibilità, nè allo stesso grado. Ma, poichè la virtù assoluta non è che rarissima eccezione — come del resto la corruzione o la degenerazione assoluta e totale — così fra gli innumerevoli gradi e sfumature di virtù incompleta e di embrionale disonestà, che rappresentano la media generale degli uomini, ognuno di noi sente, che il tono fondamentale della nostra onestà non esclude in modo assoluto qualche dissonante vibrazione disonesta.

Chi, nella sua vita, più o meno, secondo le traversie superate, non ha avuto un pensiero immorale o criminoso? E chi, siamo franchi, non ha commesso anche, nella sua vita, qualche azione meno delicata, meno leale, meno onesta? In questo senso dicono a ragione i teologi, che anche l'uomo giusto pecca almeno sette volte al giorno.

E, fuori anche di questa media umana, chi non conosce individui, onesti di fronte al codice penale, ma disonesti e delinquenti di fronte alla legge morale, alla rettitudine sociale?

È questa un'osservazione messa in luce specialmente dagli antropologi criminalisti, che distinguono la delinquenza legale e la delinquenza sociale, di cui questa molte volte rimane al di qua del codice penale, sapendo evitare condanne, ma spesso anche, dopo lunghi anni di vita spostata, sregolata, a ripieghi, a sorprese, precipita nel vero e proprio delitto volgare.

« Ognuno di noi, diceva Romagnosi, può domani violare il codice penale, ed ecco perchè di questo ognuno ha interesse e diritto che sia fatto secondo giustizia ».

Forse quell'affermazione del grande pensatore italiano non è completamente esatta; perchè ci sono certi delitti che nessuno di noi, quando abbia la fortuna di nascere e svilupparsi in condizioni normali di tempra fisica e normale, potrebbe commettere: per esempio, un patricidio con sevizie, perchè il padre neghi il danaro per le gozzoviglie o un assassinio per mandato altrui o qualcuno degli orrendi delitti di sangue e libidine insieme.

In questi casi, per gli uomini normali, c'è una vera impossibilità morale e fisica a violare il codice penale.

Ma nessuno di noi, veramente, può esser certo di non commettere mai una di quelle azioni, che, a torto qualche volta con ragione più spesso, si puniscono come delitti.

Ad esempio, malgrado tutti gli articoli dei codici vecchi e

nuovi, chi può essere sicuro di non commettere in vita sua quel cosiddetto reato di « eccesso nella legittima difesa? »

Già su queste restrizioni che i codici penali mettono nei casi di legittima difesa, a danno degli onesti ed a salvaguardia dei malfattori, ci sarebbero molte cose da dire. Ma come! Io, cittadino onesto, sono *ingiustamente* aggredito e minacciato nella vita o nella salute o nell'onore o nella proprietà da un violento qualunque, e nel difendere il mio diritto dovrò usare tutti i riguardi di ciò che i criminalisti chiamano « il moderame di incolpata tutela? ». Dovrò cioè badar bene di « non eccedere » nella mia difesa e se l'aggressione, per esempio, avviene di giorno, dovrò badare di non far uso delle armi e dovrò chiamare invece al soccorso o magari (alcuni criminalisti lo hanno pur detto) darmi alla fuga... prima di far male a quel povero malfattore, che mette in pericolo la mia vita o la mia salute?

Ebbene questo modo classico e tradizionale di considerare la legittima difesa, come una *scusa* benignamente elargita al galantuomo contro il malfattore, urta la mia coscienza di cittadino e di studioso. E già la scuola criminale positiva ha sostenuto invece che la legittima difesa è un vero *diritto*, che l'onesto aggredito esercita lì per lì, contro il delinquente, in mancanza della società che non può in quel frangente far rispettare la legge.

E quindi se il galantuomo, senza motivi disonesti di vendetta, di odio o d'altro, eccede anche nel reagire e difendersi contro il delinquente, a che punirlo? Chi è causa del suo mal pianga se stesso e costui se non voleva subire « l'eccesso di difesa » da parte del cittadino onesto, doveva tralasciare di aggredirlo; ecco tutto.

Sembrano cose banali, sembrano « empirismi di senso comune »; eppure, mentre il progetto del nuovo Codice penale all'art. 50 parlando dell'eccesso di difesa soggiungeva giustamente che « se l'eccesso è stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo, l'autore del fatto va esente da pena », il Codice definitivo, invece, ha soppresso questa equa disposizione, che stava in favore degli onesti.

E nella pratica poi, troppo spesso, mentre si apprezzano con manica larga le dirimenti e le scusanti per i malfattori comuni, si misura a centigrammi il diritto di difesa agli onesti. E si verifica, per esempio, come parecchi anni fa, che il professore Ceneri sia accusato di « mancato assassinio » sol perchè esplose due colpi di revolver contro il suo aggressore!

Ed è allora poi che la coscienza popolare applaude il tribunale di Torino quando condanna soltanto a due mesi di carcere (ed i

giurati avrebbero assolto) la signora Dina, che uccise, e non è provato nemmeno se di deliberato proposito, un ingiusto aggressore.

E così nessuno di noi può esser certo di non commettere mai qualche duello o qualche reato di stampa o qualche ingiuria od anche qualche ferimento in seguito a grave provocazione, e perfino qualche omicidio in uno di quegli uragani psicologici, a cui i coniugati vanno più spesso soggetti dei celibi.

Il carattere di ogni uomo fu benissimo paragonato ad una stratificazione, che si plasma via via nel seguito delle generazioni, e nelle epoche della esistenza individuale e si trasmette e si accumula ereditariamente nei discendenti.

Gli strati più profondi e più antichi corrispondono alle condizioni e tendenze morali della umanità primitiva e selvaggia, i meno profondi a quelle dell'umanità barbara e i più recenti a quelle dell'umanità civile. E col sovrapporsi delle generazioni via via gli strati più atavistici si eliminano e la tempra media del carattere umano si eleva.

La tendenza congenita al delitto, che caratterizza appunto il delinquente nato, non sarebbe che la mancanza degli strati più recenti e civili del carattere individuale, per ragioni di degenerazione, di condizioni patologiche, di arresto di sviluppo od altro; e quindi l'individuo, così anormale, agisce secondo le tendenze selvagge o barbare, degli strati più profondi, e cioè compie azioni che presso di noi ora sono delitti, ma non lo erano cento od anche venti secoli fa e non lo sono nemmeno ora nel centro dell'Africa o dell'Australia.

L'uomo onesto, invece, ha un carattere normale e cioè agisce secondo quelle tendenze civili e sociali, che rispondono agli strati più recenti della moralità umana. E soltanto quando un'atroce provocazione, per una specie di pazzia transitoria, determini in lui quasi un'eruzione vulcanica degli strati più profondi e più violenti, allora soltanto egli trascende, ma non « a sangue freddo » anche alle ingiurie, alle percosse, all'omicidio.

Ma, ad ogni modo, anche nei momenti di calma e di normalità, ognuno di noi sente però, inconsciamente, codesti strati più profondi della coscienza morale e perciò sente che delitti e delinquenti lo interessano vivamente, non solo come azionista della società di mutua difesa, ma anche come non del tutto ed assolutamente estraneo, almeno come possibilità, a quelle anormali manifestazioni della vita umana.

È una specie di inconscia affinità elettiva, per cui, oltre il notissimo verso di Lucrezio, in un campo diverso, Virgilio diceva « non ignara mali miseris succurrere disco », e Manzoni, in campo analogo,

diceva del ragazzo Gervaso, quando combinarono di far celebrare per sorpresa il matrimonio da D. Abbondio, che si sentiva più uomo all'idea di prender parte a qualche cosa che sapeva di criminale.

*
**

Ecco perchè la pubblicazione del nuovo Codice penale italiano, con decreto del 30 giugno 1889, ha interessato ed interessa così acutamente la pubblica opinione.

Non è solo il fatto legislativo e scientifico di un nuovo Codice, che sia più o meno degno delle gloriose tradizioni del pensiero italiano nel diritto criminale. Non è solo il fatto politico, per tanti anni, dal voto della Camera nel 1860 in poi, apparso, scomparso e riapparso sull'orizzonte delle possibilità parlamentari ed ora finalmente avveratosi, perchè « la pera quando è matura convien che caschi » e perchè l'onorevole Zanardelli, come tutti i temperamenti nervosi, fissatosi sopra un punto, vi si dà tutto e non se ne distoglie finchè, cogliendo il momento opportuno e nulla trascurando nè dei piccoli nè dei grandi coefficienti personali e reali di ogni riforma, non abbia raggiunta la meta.

Ma è anche, ed in massima parte, per quelle due ragioni psicologiche dianzi accennate, che la pubblicazione di un nuovo Codice penale preoccupa non solo chi debba avervi un interesse più o meno onestamente diretto, come magistrati, avvocati, pubblici ministeri, professori e studenti da una parte e delinquenti già condannati o condannabili dall'altra; ma preoccupa anche l'intera cittadinanza.

E parliamone dunque un po', di questo nuovo Codice penale, non veramente da studiosi di diritto criminale; ma piuttosto da spettatori..... e da azionisti.

*
**

Eccettuata l'Inghilterra, tutti gli Stati d'Europa hanno da gran tempo sentita la necessità di raccogliere ed ordinare in un Codice solo le loro leggi penali comuni.

La disputa vivissima che fu dibattuta fra i giuristi, circa mezzo secolo fa, sulla utilità e convenienza maggiore o di lasciare alle consuetudini ed alle singole norme giuridiche la libertà del naturale svolgimento e mutamento secondo le condizioni di tempo e di luogo oppure di sistamarle e cristallizzarle in altrettanti Codici, è ormai risolta dalla pratica nel senso della codificazione.

I rapporti e gli istituti civili e commerciali; le proibizioni punitive per tutti i cittadini in genere e per i militari in ispecie; i

rapporti speciali della vita di mare o commerciale o militare; le norme procedurali per l'applicazione di queste leggi civili e penali, tutto è ormai codificato. E la smania di far leggi, cui si oppose lo Spencer in un saggio arguto e profondo, è cresciuta e cresce a tal segno che è ormai quasi impossibile la sola enumerazione materiale di tutte le leggi, decreti e regolamenti, che si applicano o dovrebbero applicarsi ad ogni momento della vita di ciascun cittadino dalla nascita alla morte ed anzi perfino prima della sua nascita e dopo la sua morte.

Tralasciamo le leggi o le disposizioni penali più antiche, che si trovano raccolte per esempio nel Codice di Manù o nella Bibbia e tralasciamo di riferire che, anche in questo, la solita China ha percorso tutti gli altri popoli, perchè già prima di Confucio, « vi erano stati pubblicati tre Codici penali », e il *Ta-xin-tiu-li*, che è l'attuale Codice penale dell'impero cinese, rimonta al 1647.

Ed oltre le leggi penali dell'antica Grecia, di cui talune notissime almeno per nome, come quelle di Dracone, tralasciamo anche i libri 47 e 48 del Digesto di Giustiniano, in cui si contengono le norme penali del diritto romano. I criminalisti della scuola classica le giudicano di scarsissimo valore ed il Carrara dice i Romani « giganti nel diritto civile e pigmei nel diritto penale »; ma io credo che molti responsi del diritto penale romano, sebbene discordanti colle astratte teorie del dottrinarismo dominante, meriterebbero invece di essere ripristinati, perchè sgorganti, essi pure, come le regole del diritto civile, dal meraviglioso, insuperabile senso pratico di que' grandi giureconsulti.

E tralasciamo infine le raccolte di sanzioni penali, che si trovano nelle leggi barbariche medievali o negli statuti dei nostri comuni.

Ma i veri embrioni, per così dire, dei moderni Codici penali si riscontrano nelle esclusive raccolte di norme punitive, elaborate prima dalla giurisprudenza pratica sul *corpus iuris civilis* e sul *corpus iuris canonici*, ed ordinate per la prima volta in Germania al principio del secolo XVI.

Lo Schwarzenberg nel 1507 componeva il Codice penale per il vescovado di Bamberg, detto quindi *Costituzione Bambergense* e poco dopo, nel 1516, pubblicato con poche varianti nel margraviato di Brandeburgo e chiamato *Costituzione Brandeburgica*.

Questa costituzione, che fu dunque il primo esempio di Codice penale nell'Europa moderna, fu anche detta « madre della Carolina », perchè di essa si servirono molto i compilatori della *Costituzione Criminale Carolina*, data dall'imperatore Carlo V a Ratisbona nel 1532, e che più comunemente fra i criminalisti si chiama appunto

« la Carolina ». Notevolissimo saggio di codificazione criminale che visse, negli Stati germanici, almeno virtualmente, come diritto penale comune o consuetudinario, fino alla cessazione del romano impero germanico nel 1806 e per alcuni anzi, come i due Stati di Meclemburgo, Schaumburg-Lippe e Brema, rimase in vigore fino al 31 maggio 1870, cioè fino alla promulgazione del Codice penale unico per l'impero germanico, che pubblicato come primo progetto nel luglio 1869, fu riveduto da sette giureconsulti e da questi ripubblicato nel dicembre dello stesso anno, e diventato poi legge imperiale con poche modificazioni.

Quasi contemporanea alla Carolina è l'Ordinanza francese di Francesco I, data a Villers Cotteret nel 1539, cui seguirono l'Ordinanza di Filippo II di Spagna per i Paesi Bassi, pubblicata a Bruxelles nel 1570 sotto il Duca d'Alba e più tardi l'Ordinanza di Luigi XIV, del 1670.

Continuando nella Germania, alla Carolina succedettero, per due secoli circa, leggi particolari ed editti, di cui sono famosi per ferocia penale, sebbene quasi mai applicati, quelli di Prussia, che per esempio nel 1720 decretava la pena del *culco* per l'infanticidio, nel 1727 la pena di morte per la simulata insolvenza dei debitori, nel 1725 il rogo per i reati contro natura e lo strangolamento per tutti gli zingari trovati nel territorio e perfino la forca, per gli avvocati che avessero osato presentare direttamente a Sua Maestà un ricorso in causa penale o per grazia....

Estrema barbarie penale, che non fu ignota ad alcun paese d'Europa e che fu, certo, una delle ragioni storiche più potenti nel determinare la corrente opposta di mitezza verso i delinquenti, che già erasi determinata alla fine del secolo scorso, nel sentimento pubblico e scoppiò irresistibile alla pubblicazione del libro immortale di Cesare Beccaria, che così nettamente la esprimeva.

Naturalmente, essendo legge universale, del mondo fisico come del mondo morale, che ogni azione determini una reazione in senso opposto e tanto più intensa per quanto più forte è il movimento primitivo, per arrestarsi poi nel punto medio; così all'estrema barbarie del medioevo successe dappoi la corrente umanitaria, che ha toccato e tocca veramente, non di rado, l'estremo opposto di un sentimentalismo esagerato a pro' dei malfattori, in oblio di tante altre miserie ben più meritevoli di soccorso e di simpatia e in danno, assai spesso, della società degli onesti (1).

(1) V. più avanti lo studio sul *Rigorismo penale e la Scuola positiva*.

*
**

Ma non volendo entrare adesso in questioni di merito e proseguendo i cenni sulla cronistoria dei moderni Codici penali, dirò che dunque in Germania, alla Carolina, dopo quegli editti e leggi particolari, successe il Codice penale prussiano, iniziato da Federico il Grande nel 1780 e pubblicato nel 1794, come parte dell'*Allgemeines Landrecht* per gli Stati prussiani, a cui successe il Codice criminale prussiano del 1851, che servì poi di modello al Codice unico per l'Impero Germanico del 1870.

In Baviera, anche prima della Prussia, si ebbe il *Codex juris bavarici criminalis* del 1751, cui seguì quello celebre del 1813, dettato, in età di 27 anni, dal criminalista Feuerbach, il profondo sistematore del principio di intimidazione colla teoria della « coazione psicologica » esercitata sull'animo dei possibili delinquenti colla minaccia e l'esecuzione delle pene.

Come la Costituzione Bambergesa « fu madre della Carolina », così questo Codice penale bavarese del 1813, è stato, per così dire, il padre di una numerosa figliolanza di Codici penali tedeschi (Sassonia del 1838 e 1855 — Wurtemberg del 1839 — Braunschweig del 1840 — Hannover 1840 — Hessen 1841 — Baden 1845 — Turingia 1850 — Prussia 1851 — Austria 1852 — Oldenburgo 1860 — Hamburg 1869) non solo, ma anche di Codici penali della Svizzera e della Svezia e persino della Grecia.

Questo Codice del Feuerbach è, per più ragioni, interessante. Egli ebbe, ad esempio, un commentario ufficiale con sanzione legislativa, e col divieto a chiunque di commentare altrimenti quel Codice. Senonchè lo scrittore di questo commentario ufficiale fu il Gönner, celebre avversario di Feuerbach, e questi perciò ne pubblicava una critica acerrima.

Ed il Codice di Feuerbach si può dire contraddistinto da un carattere essenzialmente opposto a quello che informa il nuovo Codice italiano. Poichè mentre in quello, per la teoria dell'intimidazione, le pene sono severissime ed al giudice non è lasciata alcuna facoltà di spaziare tra un massimo ed un minimo, ma ogni pena è fissa e senza alternativa; nel Codice italiano invece, come tutti sanno ormai, questa facoltà del giudice per la latitudine delle pene è portata al massimo grado.

Si seppe poi che il Feuerbach, fatta esperienza del suo Codice, come presidente della Corte di Bamberg (chè altro è scrivere un

Codice a tavolino ed altro è applicato), lasciò fra i suoi manoscritti una serie di correzioni al Codice stesso, di cui rese conto nel 1847 il celebre Mittermaier.

*
**

In Austria si ebbe nel 1768 la *Costituzione Teresiana*, di cui si può dare un'idea dicendo che l'elenco delle pene era: rogo — squartamento — tanagliamento con ferro rovente — strappo delle mammelle per le donne, ecc.

A questa seguì nel 1787-88 il Codice dell'imperatore Giuseppe II, che abolì quasi del tutto la tortura ed anche la pena di morte per i reati comuni, esclusi i politici (1). Nel 1796 il giureconsulto Sonnenfels dettò un Codice penale per la Galizia e nel 1803 si rifece il Codice penale per l'impero austriaco, cui successe quello del 27 maggio 1852, applicato col 1° settembre dello stesso anno e tuttora in vigore, con talune varianti portate da leggi successive, tra cui quella del 1867 che aboliva « i colpi di bastone o di verghe » e con un progetto, scritto dal Glaser (autore anche del Codice di procedura penale austriaco), che attende da alcuni anni la sanzione legislativa.

In Francia la nuova legislazione penale comincia, nelle sue linee somme, con taluni articoli della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, cui successe il Codice penale del 25 settembre e 6 ottobre 1791, dato dalla Costituente, in cui, fra le altre riforme, si aboliva il diritto di grazia.

Venne dappoi il Codice del 3 brumaio anno IV, che ripristinava, fra l'altro, la pena del marchio e la confisca generale del patrimonio; finchè nel 1810 si pubblicò, applicandolo nel 1812, il Codice penale, che fu detto Codice Napoleone e che vige tuttora in Francia. E questo è, fra i vigenti Codici dei grandi Stati d'Europa, il più vecchio, sebbene ringiovanito da una serie di leggi o di riforma generale come quelle del 1832 (che introduceva per la prima volta le famose « circostanze attenuanti » indeterminate) e del 1863 o di riforme parziali, che sono numerosissime e formano una specie di stratificazione legislativa sul vecchio fondamento del Codice napoleonico.

(1) Questa conservazione della pena di morte per i reati politici, escludendola per i reati comuni, vige anche ora in Russia ed è, nella sua evidente assurdità, documento eloquente della parte che il dominio di classe ha nella giustizia penale: come ho dimostrato nella IV edizione della *Sociologia criminale* (1899).

Giacchè, come per le costituzioni politiche così per i Codici o penali, o civili, o commerciali, sono due i processi di riforma, che gli Stati vanno applicando.

Vi è il processo, che direi di evoluzione naturale e vi è quello che chiamerei saltuario e monumentale.

Seguendo il primo, si può, come in Inghilterra, non abrogare mai nessuna legge e aggiungere via via sempre nuovi rami all'albero legislativo, lasciando ai giudici la cura di districare l'imbrogliata matassa e togliere le contraddizioni e gli aggrovigliamenti.

E questa è forse un'esagerazione, che ha pure degli inconvenienti, come lo dimostra il movimento di consolidazione degli statuti e verso la codificazione che in Inghilterra si è già determinato e che progredisce poco, solo perchè deve vincere le secolari ed organiche tendenze di quel popolo fortissimo, così contrario alle riforme subitane e tutte d'un pezzo.

Ma si può anche, come la Francia ha fatto e fa pel Codice penale — mentre ha seguito il metodo opposto per esempio nelle variazioni frequenti delle costituzioni politiche — si può mantenere sempre il vecchio tronco del Codice penale e aggiungere ad esso nuove disposizioni proibitive che rispondano a nuove condizioni sociali, o toglierne quelle che più non armonizzano con la coscienza pubblica e con le esigenze della pubblica sicurezza. Tanto, che in Francia, anche recentemente, il decreto presidenziale del 27 marzo 1887 nominò una Commissione di 22 membri « per la revisione del Codice penale ». Così nel Portogallo con la legge 14 giugno 1884 si è fatta una revisione del Codice penale del 1852 ripubblicato, nel nuovo testo, con decreto 16 settembre 1886. E persino in Giappone il Codice penale del 1882 fu nel 1886 sottoposto ad una revisione, per iniziativa di quel ministro di giustizia, generale conte Yamada Akiyoski. E così in Finlandia, dove vige sempre un Codice penale che risale al 1734, si è presentato nel 1888 un progetto di revisione di questo Codice, già esaminato da varie Commissioni ed in parte anche dalla Dieta nel 1885. E parimenti in Germania al Codice penale unico del 1870 fu nel 1876 aggiunta, con espressione romana, una *Novella* o Legge di revisione, cui seguirono nel 1880 la legge sull'usura, nel 1884 quella sugli attentati alla pubblica sicurezza, ecc. E finalmente, in questo stesso anno (1889) l'onorevole guardasigilli ungherese si è rivolto alla Camera degli avvocati di Budapest, perchè gli proponga gli emendamenti che credansi necessari a quel Codice penale, che è del 1878.

Poichè la legge penale non può restare immutabile, quando il delitto ha la sua evoluzione naturale e col cambiare dei tempi smette

talune forme antiquate, per esempio, di veneficio, pirateria, furto violento, ecc. e ne assume altre più adatte allo sviluppo intellettuale ed economico dei popoli, come le frodi, i falsi, i furti con destrezza, il deturpamento col vetriolo, ecc.

Il delitto non è che una forma antisociale ed anormale di lotta per l'esistenza; come il lavoro onesto ne è la forma sociale e normale. È naturale quindi, che come vi è uno sviluppo evolutivo nelle forme dell'attività onesta ed economica, così vi sia in quelle dell'attività disonesta o criminosa.

E questo metodo di parziali ma continue riforme legislative sulla base immutata di un Codice penale è forse il più opportuno e meglio rispondente alle condizioni della vita sociale. Una legge per ciò solo che invecchia, migliora; poichè le angolosità e le asprezze sue si attenuano colla prolungata applicazione per l'opera lenta e feconda dell'interpretazione dottrinale e forense e soprattutto per il reciproco continuo adattarsi della legge alle abitudini e necessità sociali, e di queste a quella. Il che è evidente soprattutto nelle leggi penali da una parte e nelle leggi finanziarie dall'altra, perchè esse si attengono ai due poli della vita sociale: la coscienza morale e l'attività produttiva.

Si verifica cioè per le istituzioni sociali lo stesso ritmo di fenomeni che costituiscono la vita stessa, in senso biologico: poichè come questa non è che una serie di corrispondenze e rapporti fra l'interno di un organismo e l'ambiente esterno, una specie di esosmosi ed endosmosi; così fra la legge ed i suoi organi esecutivi, da una parte, e l'ambiente sociale dall'altra vi ha questa non interrotta serie di rapporti quasi direi centripeti e centrifughi, da cui appunto risulta la vita giuridica dell'organismo sociale.

Invece, noi popoli meridionali, mobili, impazienti, nervosi, non appena è promulgata una legge e se ne avvertono naturalmente gli inconvenienti più presto e più facilmente dei vantaggi, subito pensiamo a sostituirla un'altra, prima ancora che siavi stato il tempo del necessario adattamento fra la prima legge e l'ambiente sociale.

Le proposte, per esempio, di ritorno immediato al collegio uninominale subito dopo l'applicazione dello scrutinio di lista, quasi che la vita di una nazione si contasse a giorni anzichè a decenni ed a secoli e quasi che un popolo potesse adattarsi d'un tratto a nuove leggi come uno si adatta ad un abito nuovo, ne sono un esempio caratteristico.

Se mi fosse lecito un paragone un po' grossolano, direi che le leggi sono come le scarpe: la scarpa nuova, per quanto ben fatta, non va mai bene ed è soltanto con le scarpe vecchie, anche se fatte men bene, che noi camminiamo meglio.

Orbene anche in fatto di Codici penali ci sono dei popoli, come l'Italia ed anche la Germania, che seguono invece il metodo che dissi saltuario e monumentale. Si vogliono rinnovare i Codici per intero, perchè invece di fare, per esempio, una legge che tolga i maggiori e più sperimentali inconvenienti di un Codice già in vigore, si vuole fare una riforma monumentale, monolitica: si vuole un nuovo Codice, tutto d'un pezzo, « che sia degno dei tempi nuovi e (con una certa contraddizione nei termini) degno delle nostre gloriose tradizioni ».

Però bisogna convenire che se c'era paese in cui questa sostituzione di un Codice nuovo ad un altro fosse meno inopportuna, questo era il nostro, soprattutto per ragioni di unità politica.

Veramente, in via assoluta, io non so se per un paese, così vario ed opposto nelle sue manifestazioni psicologiche e materiali della criminalità come l'Italia, non sarebbe meglio avere diversi Codici penali, almeno per le più grandi e spiccate sue divisioni territoriali. Mi basterà ricordare che il più grande dei criminalisti classici contemporanei, Francesco Carrara, sostenne sempre con grande energia che « il sottoporre diverse provincie di un regno ad un'identica legge penale è ingiusto e disutile », protestando contro la confusione che troppo comunemente si fa tra l'unità e l'uniformità di uno Stato. E Montesquieu diceva: « Il y a de certaines idées d'uniformité qui saissent quelquefois les grands esprits, mais qui frappent infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection, qu'ils reconnaissent, parce qu'il est impossible de ne pas le découvrir: les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l'État, la même religion dans toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à propos sans exception? Le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir? Et la grandeur du génie ne consisterait-elle pas mieux à savoir dans quel cas il faut l'uniformité et dans quel cas il faut des différences? Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'il suivent la même? »

E noi vediamo infatti che Svizzera e Stati Uniti d'America hanno diversi Codici penali e la stessa Gran Bretagna non ha leggi penali conformi, ma vi è, per esempio, il Codice penale redatto da una Commissione di giuristi italiani ed inglesi, per l'isola di Malta e sue dipendenze del 10 marzo 1854 e il Codice penale per le Indie inglesi; oltre la procedura, diversa nella Scozia. E così nell'impero austriaco insieme al Codice penale del 1852 vige quello ungherese del 1878, oltre il Codice penale del 1881 per la Bosnia ed Erzegovina e vi è il progetto di un Codice penale per la Croazia, Dalmazia e Slavonia. Come in Russia il Codice penale che è del 1866 non vige nel Granducato di Finlandia.

Ma, in linea di fatto, è innegabile che come per l'impero germanico così per l'Italia contemporanea l'unificazione anche della legge penale si imponeva, come simbolo della unità nazionale. E questa fu certo una delle ragioni più forti, che determinarono la maggioranza dei deputati e senatori all'approvazione di un Codice penale unico.

Forse si sarebbe potuto raggiungere questa unificazione anche seguendo il metodo evolutivo: per esempio, come già propose il guardasigilli Miglietti nel 1862, con l'estendere a tutta Italia, riformato nei punti più difettosi, quel Codice sardo-italiano del 1859, che non era poi così cattivo come da molti si dice, e che imperava sopra i due terzi dell'Italia, mentre sappiamo che il Codice toscano nel 1853 viveva nella sola Toscana e nelle provincie meridionali si applicava lo stesso Codice sardo-italiano del 1859, con alcune modificazioni proposte da una Commissione, di cui fu presidente il Mancini e relatore il Pessina e promulgate con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

Ad ogni modo, poichè cosa fatta capo ha, il Codice penale unico avrà, sotto questo riguardo, il grande vantaggio appunto di permettere d'ora innanzi anche all'Italia un metodo evolutivo di riforme penali. Poichè se fino ad ora, con tre Codici penali vigenti, non sarebbe stato possibile fare riforme parziali, nemmeno le più urgenti; d'ora innanzi si potrà invece, passato questo nuovo Codice nel crogiolo della pratica, rilevarne gli inconvenienti maggiori e più sicuri e adattarlo quindi, via via, per leggi successive di riforma parziale, ai multiformi bisogni del nostro paese ed alle supreme necessità della pubblica sicurezza.

Giacchè il metodo delle riforme monumentali, di Codice in Codice, ha anche l'altro danno gravissimo, che esso ritarda sempre per molti anni la correzione di certi inconvenienti pratici e quotidiani, per i quali spesso basterebbe la mutazione di un solo articolo del Codice vigente, lasciando intatti gli altri, che fanno buona prova.

Il fare un Codice, invece, e soprattutto il portarlo in porto, nel maremagno parlamentare, è impresa lunga e difficilissima. Tanto è vero che a questo Codice penale italiano hanno lavorato, per più di 25 anni, non meno di quattordici guardasigilli con dodici progetti, più o meno completi, dal primo del Pisanelli nel 1863.

Le vicende infatti della scienza e legislazione penale in Italia si possono brevemente riassumere, per delineare i precedenti storici di questo Codice neonato.

L'Italia fu chiamata dal Nypels, « la patria del diritto criminale ». Ed è veramente singolare la costante preminenza dell'ingegno italiano nella scienza dei delitti e delle pene: e pare anzi che, diminuito, dopo la meravigliosa efflorescenza del diritto romano, l'incremento originale del diritto civile presso di noi, la potente originalità giuridica del genio italiano siasi rivolta al diritto criminale.

Dopo i due cosiddetti « libri terribili » delle Pandette e le norme criminali contenute nel diritto canonico, è ancora l'Italia che nel Medio Evo dà i primissimi saggi di diritto penale sistematico col « *Parvus libellus de ordine maleficiorum* » di Rolandino de' Romanci morto nel 1234; primissimo embrione di trattato criminale, di cui si è smarrita ogni traccia ed a cui successe nel 1299 il « *Libellus de maleficiis* » di Alberto Gandino, da Cremona.

E prima ancora dell'invenzione della stampa, il bolognese Jacopo di Belvisio, morto nel 1355, dettava la « *Practica criminalis* », il mantovano Bonifacio de' Vitalinis, celebre canonista e professore di Padova, morto nel 1388, dava il « *Tractatus super maleficiis* » e l'Angelò Aretino, morto nel 1451, un altro « *Libellus de maleficiis* ».

E dopo questi primi albori, si succedono nei secoli XVI e XVII i « *Tractatus criminales* » di Marsili, Bossi, Deciano e soprattutto ai primi del 600, dei celebri Giulio Claro e Prospero Farinacio, l'ultimo dei quali fu l'eloquente difensore di Beatrice Cenci, che basò la sua arringa in pro di una causa giusta sopra un argomento sbagliato di antropologia criminale. Egli sostenne infatti che Beatrice Cenci non poteva essere parricida, giacchè vi è una carriera del delitto, per cui si comincia coi piccoli reati per arrivare soltanto in seguito ai più feroci e mostruosi e non era quindi possibile che quella giovane di primo tratto, senza precedente esperienza del delitto, concepisse e perpetrasse senz'altro il parricidio.

Argomento sbagliato secondo l'antropologia criminale, almeno per tutta una categoria di delinquenti.

Vi sono infatti quelli che io dissi « delinquenti per abitudine acquisita » e per questi realmente c'è la cosiddetta carriera del delitto; sebbene anche per essi si osservò che non tutti possono arrivare, coll'abitudine e le continue recidive, per esempio, dal furto all'assassinio, giacchè per molti vi è una vera ripugnanza organica allo spargimento del sangue e la loro carriera si arresta sempre ai reati contro la proprietà, senza danno alle persone. Mentre per altre il passaggio dal furto all'omicidio, colla progrediente degenerazione fisica e morale, non incontra resistenza.

Ma per quelli che nel 1879, con frase che fece fortuna, chiamai « delinquenti nati » la carriera del delitto non esiste: purtroppo anzi non sono rari quelli che, da fanciulli, a quindici, a dodici, persino a dieci anni, cominciano senza altro col commettere un omicidio.

Ma, ripeto, non volendo qui entrare in questioni di merito, ricorderò frattanto che i nomi famosi dei criminalisti stranieri di quei secoli, come l'olandese Anton Matteo e i tedeschi Carpzwow e Böhmer, vennero soltanto dopo codesti primi saggi italiani di teorie criminali, per opera di quelli che furono detti « i pratici criminalisti del Medio Evo ». E questi, appunto perchè pratici e poco dottrinari, come i giureconsulti romani, in mezzo a molta barbarie di regole penali, consona ai tempi, diedero anche qualche accenno di teorie, che la scienza posteriore o ampiamente sviluppò, se compatibili colle sue astrazioni teoriche o ingiustamente dimenticò, se a queste contrastavano col loro « empirismo ».

A questo primo periodo della scienza criminale italiana, cui corrisponde la legislazione degli statuti comunali, e che si chiude coi nomi dei Renazzi e del Cremani, succede il moderno ciclo glorioso della scuola classica, che va da Cesare Beccaria a Francesco Carrara ed ai criminalisti classici contemporanei.

Scuola classica, che nella teoria ha dato il massimo sviluppo all'anatomia sillogistica del reato, come fenomeno giuridico e come « rapporto fra l'azione individuale e la legge proibitiva » e nella pratica, per reazione generosa alla ferocia medievale, ha mirato alla diminuzione generale delle pene ed alla abolizione di talune fra esse.

Indirizzo teorico e pratico, che riceve nel nuovo Codice penale italiano e nel testo definitivo anche più che nel progetto ministeriale, sebbene con qualche eclettismo, l'ultima espressione e sanzione. Da una parte infatti la formola dell'imputabilità (art. 46) è basata sulla « coscienza e libertà dei propri atti » con parole quasi identiche a quelle del Codice toscano, dettato nel 1853. Come se in questi ultimi quarant'anni la psicologia positiva e l'antropologia non fossero venute, con così grande corredo non di sillogismi ma di fatti, a scuotere fin dalle fondamenta quella idea di un'imponderabile « responsabilità morale » che i giurati poco esperti nelle disquisizioni filosofiche non troveranno mai, soprattutto ne' più feroci e mostruosi delinquenti e che noi crediamo invece doversi sostituire col criterio ben più positivo della « responsabilità sociale » ossia del delinquente verso la società, non secondo i gradi di una nebulosa colpa morale, ma secondo la qualità e l'intensità delle sue più o meno pericolose tendenze antisociali, manifestate col delitto, in quelle date circostanze personali e reali. A cui si aggiunge

che nel testo definitivo (art. 46), fu tolta persino quella larva di maniacomi criminali, per i delinquenti prosciolti come pazzi ma per questo non meno pericolosi, che il progetto ministeriale lasciava come spiraglio di luce nuova. Talehè, mentre tutte le legislazioni civili tendono all'istituzione di questi maniacomi criminali (e persino la Spagna li ha approvati pochi mesi or sono, come già sono in Inghilterra ed America), il nuovo Codice italiano rimane anche a questo riguardo, veramente in arretrato, con maggior comodo dei delinquenti pazzi, ma con minor guarentigia del civile consorzio.

Vero è che, per compenso, il testo definitivo all'art. 48 ha aggiunto che la pena detentiva per gli « ubbriaichi abituali » possa farsi scontare in uno stabilimento speciale, che mi ha l'aria di richiamare i *drunkard's asylums* dell'America, ma che in Italia è ancora di là da venire.

Dall'altra parte, il nuovo Codice coll'abolizione della pena di morte e coll'abbreviazione generale di tutte le pene detentive, ha dato esecuzione ai voti più costanti e sistematici di quella scuola classica, che tanti allori ha dato al genio giuridico italiano.

Poichè tale appunto è il ritmo storico: ogni legge non è che la formola data alle dottrine scientifiche della generazione precedente. Poichè la generalità dei legislatori non può che avere le idee apprese da loro sui banchi universitari o nei libri della loro gioventù, e divenute le idee medie della generalità e la coscienza comune di taluni strati sociali.

Ecco perchè, fra parentesi, la scuola criminale positiva, sorta pure in Italia, una dozzina d'anni fa, mentre va conquistando oramai il mondo scientifico moderno, dentro e fuori d'Italia, colla forza irresistibile de' documenti umani, melanconicamente sorpresi e studiati nelle carceri e nei maniacomi e nei gabinetti scientifici, aspetta, con sicura tranquillità, che le sue idee, fattesi alla lor volta coscienza comune, divengano pur quelle dei legislatori e ricevano da essi, fra non molti anni, la sanzione legale.

E forse, per questo, il nuovo Codice penale, che porta nella pratica le teorie della classica scuola, annacquate da un certo eclettismo che è frutto del momento di sua nascita, sarà alleato potente della scuola positiva, determinando per le sue conseguenze un ritorno della pubblica opinione, dalle altezze dell'astrazione teorica alle realtà pratiche della vita quotidiana.

Era naturale ad ogni modo, che al glorioso ciclo scientifico iniziato dal Beccaria corrispondesse nell'Italia e per tutta Europa un movimento di codificazione penale, informato agli stessi principii teorici e intendimenti pratici.

La riforma Leopoldina del 1786 in Toscana, non fu che un'applicazione delle principali proposte del Beccaria (abolizione della tortura, della pena di morte, della confisca, ecc.), come in parte lo furono il Codice penale della Costituente francese (1791) e quello dell'imperatore Giuseppe II (1787) e le istruzioni di Caterina II di Russia per la redazione di un Codice penale, dove appunto si ripetono quasi le stesse parole dei più eloquenti capitoli del libretto meraviglioso di Cesare Beccaria.

Colla reazione politica al principio di questo secolo, si ebbe pure una reazione nelle leggi penali, anche d'Italia, per l'intimo legame fra l'assetto politico e la legislazione penale, e ancor più di procedura penale.

Prima del Congresso di Vienna si ebbero in Italia: il Codice vittoriano delle leggi e costituzioni negli Stati Sardi, la riforma Leopoldina dianzi accennata e l'impero del Codice francese del 1810, oltre il « Progetto di Codice penale del primo regno d'Italia » del 1806, redatto da una Commissione di giureconsulti italiani, fra cui Romagnosi.

Dopo il congresso di Vienna si ritornò negli Stati Sardi all'antica legislazione del 1770, finchè vennero le Regie patenti di Carlo Alberto nel 19 maggio 1831, cui successe il Codice penale Sardo del 20 ottobre 1839, che fu il precedente immediato del moribondo Codice penale Sardo-Italiano del 20 novembre 1859.

Nel Lombardo-Veneto imperarono, fino alla liberazione, i Codici penali Austriaci del 1803 e l'attuale del 1852, mentre nel regno delle Due Sicilie si pubblicò il notevolissimo Codice del 1819, che servì di modello alla revisione del Codice penale francese nel 1832. Il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla pubblicò il Codice, abbastanza incolore, del 5 novembre 1820, e papa Gregorio XVI il regolamento sui delitti e le pene del 5 novembre 1831. E da ultimo si ebbero il Codice criminale per gli Stati Estensi del 1855 e il moribondo Codice penale Toscano del 20 giugno 1853, da cui si tolse la pena di morte col decreto del Governo provvisorio Toscano, 30 aprile 1859, firmato da U. Peruzzi, V. Malenchini e A. Danzini e confermato da Vittorio Emanuele II col decreto 10 gennaio 1860, controfirmato da Ricasoli e da Poggi guardasigilli.

Da ventott'anni, adunque, l'Italia aveva i suoi due Codici penali: il Toscano del 1853 e il Sardo-Italiano del 1859, e quest'ultimo esteso alle « provincie Napoletane », con notevoli modificazioni, dal decreto luogotenenziale di Eugenio di Savoia, controfirmato da Nigra e D'Avossa.

Entro i confini del regno non va dimenticato però, a comple-

tare lo stato di fatto, che impera, sopra circa 8000 cittadini, il Codice penale per la Repubblica di S. Marino del 1865, dettato dallo Zuppetta e riveduto dal Giuliani e dal Carrara.

*

**

Senonchè, appena costituito il regno d'Italia, l'unificazione delle leggi, che fu poi, all'infuori del campo penale, attuata nel 1865, subito s'impose anche per le leggi criminali; non solo per l'idea dell'unità nazionale ma anche perchè, si diceva e si dice, essere iniquo che i cittadini per lo stesso reato siano diversamente puniti nelle varie parti dello Stato. Questa seconda ragione però è del tutto infondata: giacchè deve anzi avvenire così e così avverrà anche col nuovo Codice unico. Non solo infatti due reati identici fra loro, nelle circostanze personali e reali, non si trovano mai e quindi diverse devono essere le pene anche se il titolo della condanna è uguale; ma poi nelle varie regioni la diversità immensa delle condizioni morali e materiali della criminalità, non può non determinare una corrispondente diversità di criteri generali nei magistrati delle varie provincie, come già la determina nella stessa pubblica coscienza per l'immediato suo giudizio morale sugli stessi delitti.

Comunque sia, fino dal 18 maggio 1860, dopo la discussione di un progetto d'iniziativa parlamentare per sospendere la pubblicazione in Lombardia del Codice penale del 1859, cominciò la Camera dei deputati col proclamare « l'attesa di un Codice penale unico per tutto lo Stato ».

E per accennare qui, rapidamente, le fasi principali di questa lunga gestazione del neonato Codice penale, dirò che il 9 gennaio 1862 il guardasigilli Miglietti presentava al Senato un progetto di legge per estendere a tutta Italia il Codice del 1859, opportunamente modificato; ma la sua proposta non fu attuata, soprattutto per la questione della pena di morte o da ristabilire in Toscana (come ha fatto l'Impero Germanico con la Sassonia) o da abolirsi in tutta Italia. E la stessa proposta non ebbe seguito nemmeno quando il Mancini la ripresentava nel 1864; giacchè, mentre essa fu accolta dalla Commissione per l'unificazione legislativa e dalla Camera, che votò il progetto con l'abolizione della pena di morte, il 16 marzo 1865, fu respinta invece, dal Senato, che il 27 aprile 1865 votava il mantenimento dell'estremo supplizio.

Da allora, abbandonata quest'idea, che era forse la più pratica, succede una vera e propria ridda di progetti del nuovo Codice penale, di cui possiamo ridurre le fasi principali alle seguenti:

I. Progetto De Falco 1864-66, in seguito all'iniziativa presa dal ministro Pisanelli, che nel 1863 invitava la magistratura a fare delle proposte di riforma al Codice del 1859 e nominava una Commissione, presieduta dal Conforti, per la compilazione di un progetto di Codice: che fu da essa eseguito per il I libro, e completata poi dal De Falco. E questi divenuto ministro, nel 1866, ne faceva riprendere i lavori, che condussero al primo progetto completo di Codice penale, del 1868.

II. Progetto, pure completo, del 1870, compilata dalla Commissione nominata dai ministri Pironti e Vigliani nel 1869.

III. Altro progetto del ministro De Falco, nel 1873, rimasto però incompiuto.

IV. Progetto completo Vigliani del 1874.

V. Progetto senatorio del 1875, che è il progetto Vigliani quale uscì dalle deliberazioni del Senato, fatte, senza discussione generale, articolo per articolo, dal 15 febbraio al 27 aprile 1875.

VI. Progetto Mancini, del libro I, nel 1876, con lavori da lui ripresi per il II e III libro del Codice.

VII. Progetto del libro I discusso e votato dalla Camera dei deputati, dal 28 novembre al 7 dicembre 1877.

VIII. Nuovi lavori di revisione dei ministri Conforti nel 1878 e Villa nel 1880-81.

IX. Primo progetto, completo, del ministro Zanardelli, 1882-83.

X. Progetto Savelli, presentato alla Camera il 26 novembre 1883 e che era il progetto Zanardelli con diverse modificazioni.

XI. Emendamenti Pessina, presentati alla Commissione parlamentare, eletta il 29 gennaio 1885, per l'esame del progetto Savelli.

XII. Progetto Tajani, del I libro, presentato alla Camera il 23 novembre 1886.

XIII. Secondo progetto completo di Zanardelli, presentato alla Camera il 22 novembre 1888 ed ivi discusso dal 26 maggio al 9 giugno 1888 e nel Senato dall'8 al 17 novembre dello stesso anno.

XIV. Testo definitivo del Codice penale italiano, pubblicato con decreto del 30 giugno 1889.

Ed abbiamo così il più recente Codice penale del mondo, che ha per suoi fratelli, di poco maggiori, e compilati sulla stessa traccia dei fondamentali principii classici, salve talune inevitabili differenze, il Codice penale Ungherese del 1878, quello pel Granducato del Lussemburgo del 1878, che però non è altro che il Codice penale Belga del 1867 in parte modificato, il Codice penale Olandese del 1881; quello per lo Stato di New-York pure del 1881; quello per

l'Impero del Giappone del 1882 e quello per la Repubblica Argentina del 1887.

Frattanto parecchi progetti di Codice penale attendono l'approvazione in altri Stati, come in Inghilterra il progetto del 1880; in Francia il decreto di revisione, 1887; in Spagna il progetto Silvela 1884, dove poi il ministro Martinez presentò e le Cortes ed il Senato approvarono nel 1887 uno schema di principii pel nuovo Codice penale; in Austria i progetti Glaser e Parak e quello presentato l'11 aprile 1889 dal guardasigilli Schönbon; in Russia il progetto della Commissione imperiale, pubblicato nel 1882; nel cantone di Vaud il progetto formulato nel 1882 dalla Commissione del Consiglio di Stato; in Giappone il progetto di revisione del Codice penale del 1882, formulato dal professore Boissonade, in missione nell'Impero Celeste, e da lui pubblicato in francese a Tokio nel 1886.

*

**

Per finire, e lasciando a luogo e tempo più opportuno uno studio critico sul contenuto sostanziale del nuovo Codice, noi possiamo dare uno sguardo al suo contenuto esteriore.

La tessitura di questo Codice risponde, nelle sue linee generali, a quella del Codice sardo italiano ancora vigente per poco, giacchè è diviso in tre libri.

Il primo dà le norme generali sull'applicazione della legge penale in ordine ai fatti punibili, alle pene comminate, alle persone punibili ed all'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Il secondo tratta dei delitti in ispecie, distinti in dieci grandi classi: contro la sicurezza dello Stato — contro la libertà — la pubblica amministrazione — l'amministrazione della Giustizia — l'ordine pubblico — la fede pubblica — l'incolumità pubblica — il buon costume e l'ordine delle famiglie — le persone — la proprietà.

Il terzo libro tratta delle contravvenzioni in ispecie, concernenti l'ordine pubblico — l'incolumità pubblica — la pubblica moralità — la pubblica tutela della proprietà.

In tutto sono 498 articoli, mentre il progetto ne aveva 480 ed il Codice del 1859 ne ha 692 e il Codice toscano per i soli delitti ne ha 456 oltre ai 208 per il regolamento di polizia punitiva sulle trasgressioni.

Uno dei più brevi Codici penali moderni è quello germanico, con 370 articoli comprese le contravvenzioni; mentre il più prolisso è quello russo, che ha 2000 articoli. Fra i Codici che dispongono

anche sulle contravvenzioni, il francese nel testo attuale ha 484 articoli, lo spagnolo 626, l'olandese 475, l'austriaco 532.

Quanto alla forma, il nuovo Codice ha una di quelle innovazioni, che mentre non hanno alcuna vera importanza teorica, per chiunque si sollevi dalla miopia scolastica, ne hanno invece una grande in pratica: ed è la soppressione, negli articoli, di ogni e qualsiasi nome del delitto punito.

Un esempio di questo genere di innovazioni è anche la famosa bipartizione o tripartizione dei reati in delitti e contravvenzioni (come nel Codice nuovo) oppure in crimini, delitti e contravvenzioni (come nel Codice del 1859). Questione inconcludente, sulla quale per altro si sono sparsi fiumi d'inchiostro e i criminalisti si sono schierati in due parti l'una contro l'altra armata di sillogismi scolastici, mentre i ladri e gli assassini continueranno a rubare e ad ammazzare, se non ci mettono altri rimedi ben più efficaci, tanto se c'è la bipartizione quanto se c'è la tripartizione! Senza notare poi, che fra delitti e contravvenzioni non c'è, malgrado le solite osservazioni in contrario, nessuna differenza sostanziale, ma solo di grado e di modalità, come fra crimini e delitti. È inutile infatti ripetere che i delitti sono mossi da intenzione malvagia e le contravvenzioni no, perchè in realtà vediamo al contrario da una parte dei veri delitti senza intenzione dolosa (per esempio l'omicidio e il ferimento involontario) e dall'altra parte delle contravvenzioni con vera intenzione malvagia e che possono essere cento volte più pericolose e dannose di un delitto, come certe contravvenzioni sulla viabilità pubblica, contro la pubblica salute, ecc. Delitti e contravvenzioni sono delle azioni antiggiuridiche, contrarie cioè alle condizioni d'esistenza di una data società, in un dato momento storico e variano solo secondo la gravità del loro danno o pericolo e secondo le attitudini più o meno pericolose di chi le compie: delle quali dunque bisogna tener conto, per gli uni come per le altre.

Ma, comunque sia di ciò, l'omissione del nome di tutti i delitti, avrà forse non lievi inconvenienti nella pratica.

Il nome è il manico per cui si pigliano le cose, diceva un buon trecentista: e quando negli articoli di un Codice penale si danno sì « la nozione e gli estremi » di un reato, ma non se ne dice il nome, i cittadini tutti, ma poi i Pubblici Ministeri e gli avvocati ne' dibattimenti e i giudici nelle sentenze non sapranno come raccapezzarsi.

Per che cosa diremo infatti, che furono condannati Tizio e Caio, se per esempio Tizio « con violenza e con minaccia di gravi danni

alle persone o agli averi costringe il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi » (art. 406) e Caio fu condannato invece perchè « con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere, o distruggere, in pregiudizio di sè o di altri, un atto che importi qualsiasi effetto giuridico »? (art. 407).

Non si può certo ripetere questa prolissa nozione, per indicare la loro condanna: ed allora secondo il Codice del 1859 Tizio sarebbe reo di grassazione o di furto violento secondo il codice toscano; e Caio reo di estorsione per l'uno e l'altro Codice.

Secondo il nuovo Codice invece Tizio lo diremo reo di rapina e Caio pure di estorsione, perchè poi il *nomen juris* sta scritto nella intestazione del paragrafo e nell'indice del Codice stesso. Talchè la innovazione, perchè realmente inattuabile, ha fatto togliere il nome dei delitti degli articoli del Codice, dove sono più necessari e dove tutti o quasi i codici stranieri lo mettono, e lo ha fatto lasciare nell'indice. E nell'applicazione del Codice quindi sarà come se la innovazione non esistesse e così dell'omissione del nome si avranno gli inconvenienti certi senza i molti problematici e platonici vantaggi.

Malgrado dunque questa omissione del nome, noi possiamo enumerare tutti i delitti che stanno nel nuovo Codice; perchè, naturalmente, secondo che un codice è più casuistico (come quello del 1859) o più sintetico (come quello toscano), varia anche il numero delle singole figure di reato. Giacchè il legislatore può per esempio nei reati contro la proprietà mobile distinguere un numero maggiore o minore di ipotesi di furto proprio ed improprio, secondo le varie qualifiche e circostanze, e secondo che egli più o meno esplicitamente vuol prevedere, con articoli appositi, le numerose forme di frodi, che ogni giorno si vanno inventando e ripetendo.

Per dare un esempio: il Codice francese, per una legge speciale del 26 luglio 1883, specifica all'art. 401 un reato, di invenzione o almeno di propagazione recente, che non è contemplato a parte nei nostri codici penali, e nemmeno nel nuovo, ma può rientrare nell'articolo sulla truffa in genere sebbene esso manchi spesso di quegli « artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui fede » che sono un estremo della truffa, anche per il nuovo art. 413.

È il fatto di chi entra in un *restaurant*, mangia saporitamente e poi... non ha quattrini da pagare; oppure entra da un liquorista, beve... e non paga.

Il Carrara, a proposito di quella legge francese, scrisse che « se

avesse trovato quella notizia in un giornale umoristico non esiterebbe a giudicarla una satira contro i Francesi ». E concludeva, in un opuscolo apposito, che se il mal pagatore usò di qualche artificio, per esempio nell'apparenza signorile degli abiti, per sorprendere la buona fede dell'albergatore, e allora si era nei termini della truffa o frode. Oppure non v'era artificio e raggìro, ed allora... *de minimis non curat praetor*. * Li industriali hanno sempre subiti questi incerti del mestiere nè mai la società se ne è commossa fino al punto da sentire la necessità di fare una legge apposita... Pubblicare fra noi una legge analoga desterebbe in molti il riso e nei più veggenti la indignazione. Ne avrebbe balia un birro di perquisire la persona di tutti coloro che vede assisi al desco d'una osteria, dichiarando che lo autorizza a ciò il bisogno di constatare *il delitto flagrante di mangiare senza avere in tasca denari* e condurre in prigione tutti coloro che si trovassero colpevoli di tale delitto ».

Comunque sia delle riserve che si potrebbero fare a talune di queste affermazioni del grande criminalista, sta il fatto che in Francia, secondo l'ultima statistica del 1886, per questa specie di frode furono processati nientemeno che 3672 individui, di cui 726 a Parigi e fra essi erano 158 donne, 522 minori dei 21 anni e 9 minori di 16 anni. E di questi 3672 processati nientemeno che 2663 erano recidivi in quello o in altri reati e di essi 49 soli furono assolti e gli altri condannati al carcere per un anno o meno, eccettuati 3 consegnati ai loro genitori, perchè minori di 16 anni, 2 mandati in casa di correzione e 53 condannati solo all'ammenda.

Ma anche il novero dei delitti contemplati in un codice non è molto facile, perchè spesso non si sa se si tratti di due delitti da contarsi separatamente, o di due varietà di uno stesso delitto.

Ad ogni modo, l'Ellero nel suo ragionamento critico sul Codice penale germanico dice di avervi contati 203 fra crimini e delitti; ed io trovo che nel Codice del 1859 se ne contano circa 180, in quello toscano circa 160 e 150 circa nel Codice penale francese, mentre nel nuovo Codice italiano ho contati 201 delitti.

*
**

Ed ora aspetteremo che l'applicazione pratica ci dica se il nuovo codice, come è in qualche parte del I libro teoricamente migliore dei Codici morituri, così risponda utilmente alle necessità della vita civile nel nostro paese.

Giudizio dell'esperienza, che inevitabilmente dovrà rilevarne non pochi difetti pratici, com'è avvenuto anche del nuovo Codice di commercio.

Ed io credo che la pratica ne rileverà non pochi difetti, non solo perchè nessuna cosa umana è perfetta, ma soprattutto perchè questo nuovo Codice, diverso in molte parti dai progetti precedenti, a me pare francamente, senza entrare nel merito sostanziale delle sue disposizioni, piuttosto un trattato scientifico di diritto criminale, colla sola divisione per libri, titoli, capi ed articoli anzichè per volumi, capitoli e paragrafi. Ed è quindi, nelle sue formule, meno pratico e piano ed accessibile a tutti di quello che il Carrara stesso diceva, ne' suoi « lineamenti di pratica legislativa penale » dovrebbe essere un Codice per i giurati.

Io credo infatti, per concludere, che, per quanto inaspettato o impreveduto, uno dei contraccolpi che certo saranno sentiti nel nostro paese dall'applicazione del nuovo Codice, poichè questo è sempre una crisi sociale, per quanto transitoria, un contraccolpo dicevo, sarà sentito con maggior forza dall'istituto della giuria.

Per i magistrati un Codice penale, se si impone nelle sue innovazioni esplicite e tassative, si lascia anche imporre dalle abitudini mentali e dai principii scientifici di chi deve applicarlo, massime nell'adattamento e interpretazione delle formule generali agli svariati casi pratici. E perciò il salto è meno reciso.

Ma per i giurati, che rappresentano in qualche modo l'intelligenza media e la coscienza comune delle classi cui appartengono, l'applicazione di un nuovo Codice e così teorico, si presta più facilmente a delle interpretazioni impreviste, che aggravando forse i non rari scandali giudiziari per verdetti assurdi o contraddittorii, avranno, come dicevo, un contraccolpo nell'opinione pubblica a riguardo della stessa giuria.

Tanto più con questo Codice nuovo, che porta con sè due peccati originali ed organici.

Il primo si è, che esso è un'opera legislativa molto artificiale, senza radice nella pubblica coscienza e quindi senza fisionomia nazionale. Togliete la copertina e nessuno saprà distinguere dalla sostanza delle disposizioni se questo Codice debba essere per l'Italia o per la Svezia, per la Grecia o per l'Olanda. Che anzi da certe disposizioni sembrerebbe non fatto per l'Italia, come per esempio dall'aver rimesso, nel testo definitivo, il limite della piena responsabilità ai 21 anni (art. 56), anzichè ai 18 anni, com'era nel progetto ministeriale (art. 54) e com'è nel Codice toscano (art. 39). Mentre è evidente che se il limite della maggiore età penale è a 15 anni pel Codice di Svezia; a 16 per quelli di Francia, Belgio, Olanda, Ungheria, Ginevra, Zurigo, Friburgo; a 18 anni per i Codici di Germania, Spagna, Basilea-Città, Vaud come già lo era pel Codice

napoletano del 1819 e pel Codice toscano, non vi è proprio alcuna ragione perchè in Italia, quasi sola a questo riguardo in tutta Europa, malgrado la precocità meridionale de' suoi abitanti, la piena responsabilità penale non debba cominciare che dopo il ventunesimo anno. Al che si aggiunge che viceversa il Codice civile col l'istituto della emancipazione, riconosce in chi ha compiuto il diciottesimo anno la stessa capacità civile, che è ben più elevata e complessa della capacità penale.

E così altre disposizioni di questo Codice, affatto estranee ai risultati ed agli insegnamenti eloquenti della statistica criminale del nostro paese, gli mantengono quell'isolamento dalla coscienza popolare, che è del resto uno dei difetti della nostra moderna legislazione, in generale. Per esempio, le disposizioni sui reati contro le persone, così frequenti in Italia, sembrano fatte invece, per la brevità delle pene che è nel Codice e che sarà anche, per mille ragioni, maggiore in pratica, per un paese come l'Inghilterra dove, per esempio, non si ha nemmeno un imputato per omicidio per ogni 100 mila abitanti, mentre in Italia nel 1887 si ebbero 12 imputati per omicidio ogni 100 mila abitanti.

E, in cifre assolute, mentre ogni anno sono condannati per omicidio:

in Inghilterra (27 milioni d'abitanti) . . .	150
in Germania (48 milioni d'abitanti) . . .	500
in Francia (39 milioni d'abitanti) . . .	575

se ne hanno invece:

in Italia (30 milioni d'abitanti) . . .	2800!
---	-------

E non m'è possibile tacere, a questo proposito, di una disposizione trasportata dal testo definitivo nella parte generale, e quindi applicabile a tutti i reati, la quale, francamente, sembra scritta non da un legislatore contro i delinquenti ma da un accusato..... con mancanza di rispetto ai suoi giudici!

L'art. 52, che era il 358 del progetto discusso in Parlamento, dice: « Quando alcuno, per errore o per altro accidente, commetta un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che derivano dalle qualità dell'offeso o danneggiato, e gli sono valutate le circostanze che avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era diretta ».

Vale a dire: in una rissa un tale tira all'impazzata colpi di rivoltella e ferisce od uccide, invece del suo o dei suoi avversari, uno o più pacifici ed innocenti cittadini, passati là per loro disgrazia. È un caso di tutti i giorni. Ebbene, allora l'omicida in grazia del suo errore o di qualche altro accidente non avrà le aggravanti del delitto effettivo che ha commesso, ma avrà le attenuanti del delitto... che avrebbe commesso, se non ci fosse stato quell'accidente e che egli in realtà non ha compiuto! E così l'innocente cittadino ferito, estraneo ad ogni rissa, o la famiglia dell'ucciso vedrà per esempio condannato il suo feritore col beneficio della provocazione, se egli sia stato provocato... da tutt'altri che dalla sua vittima innocente.

Ora di queste questioni, e di tante altre che si potrebbero fare e che pur sono di quotidiana applicazione, chi s'è mai occupato all'infuori di qualche raro studioso di critica criminale? Nemmeno i giornali, dovendosi adattare allo stato della pubblica opinione, ne hanno parlato.

La discussione pubblica, per la quale del resto nei sei mesi fra la presentazione e la votazione del progetto non ci fu il tempo sufficiente nemmeno per i tecnici, si è aggirata sopra pochi articoli del Codice penale, che o risolvevano una questione ormai decisa più o meno artificialmente nella pubblica opinione, come quella della pena di morte o richiamano abilmente la pubblica attenzione dentro e fuori Montecitorio, per le loro apparenze politiche (come le offese alla regina da parificarsi a quelle contro il re oppure le pene contro gli abusi del clero), senza che in realtà avessero una seria importanza per la frequenza prevedibile della loro applicabilità.

D'offese contro la regina e di processi a ministri del culto ne vedremo certamente assai pochi. Ma frattanto l'opinione pubblica, distratta da queste polemiche di colore politico non s'è occupata quasi affatto di tutte le altre disposizioni del Codice, che dovranno purtroppo essere applicate mille volte ogni giorno e che rappresentano, esse veramente, il midollo sostanziale di un Codice penale, e nelle quali, all'infuori della parte puramente tecnica, c'è sempre un contenuto morale e sociale, di cui il comune buon senso è altrettanto giudice competente quanto il cattedratico criminalista.

Ed il secondo peccato originale di questo nuovo Codice penale è di non essere venuto alla luce quando vennero i suoi fratelli, come il Codice civile, di procedura, ecc., ventiquattro anni fa.

Allora le teorie della scuola classica erano indiscusse e stabilmente determinate e i progressi positivi della psichiatria, dell'antropologia, della psicologia criminale non si erano ancora verificati. Ed allora vi sarebbe stata armonia tra le formule del Codice penale e le conclusioni della scienza.

Oggi invece non è più così; e se il Lombroso ha detto che questo Codice veniva « troppo presto », riferendosi all'applicazione delle idee positive, io soggiungo, che, dal punto di vista delle teorie classiche, questo Codice arriva « troppo tardi », perchè la sua aurora coincide col tramonto di quelle teorie. Ed è perciò molto frequente in esso uno spirito eclettico, che rivela com'esso sia nato in un periodo di transizione tra la scienza tradizionale fatta a forza di sillogismi astratti con meravigliosa potenza logica da criminalisti, che avevano il torto però di giudicare i delinquenti come se fossero uomini fisicamente e moralmente normali come loro e la scienza positiva, che con pochi sillogismi, ma molti fatti mostra qual è l'uomo delinquente e dalle sue premesse di fatto sulla temibilità dei delinquenti e sulla necessità della difesa sociale trae conclusioni affatto diverse da quelle, cui si arriva colla pretesa di misurare la « colpa morale » del giudicabile.

E questo Codice nasce senza l'aiuto efficace e fecondo di un razionale sistema di prevenzione dei delitti. Abbiamo, è vero, la nuova legge di pubblica sicurezza; che va in vigore anch'essa il primo gennaio 1890; ma questa, a parte la questione di merito, non fa tutt'al più che disciplinare la sola prevenzione di polizia, cioè la meno efficace e la meno utile.

La prevenzione vera dei delitti è la prevenzione sociale; quella cioè che non lascia crescere la mala pianta del reato per poi sradicarla o tagliarla solo per impedire che ne sbocci l'ultimo fiore malefico, ma guarda invece alle cause remote di questo fenomeno di patologia sociale e ne applica secondo la teoria positiva dei « sostitutivi penali », i rimedi, lontani, indiretti, naturali, ma perciò appunto i soli efficaci, umani e sicuramente vantaggiosi.

Ad ogni modo, un solo augurio io faccio al nuovo Codice penale; ed è che, malgrado le difficili condizioni intrinseche ed estrinseche che hanno accompagnato la sua nascita, esso, poichè è ormai legge della patria, cresca sano e vigoroso nella sua pratica esecuzione e raggiunga fortemente il suo scopo supremo, che è la sua sola ragione d'essere: la difesa degli onesti contro i delinquenti.

Il nuovo Codice penale e la Scuola positiva.

(Luglio 1889).

La pubblicazione di un nuovo Codice penale per l'Italia, sarebbe stata, in qualunque epoca, un avvenimento notevole sia per l'aspettativa generale di simili lavori legislativi, colla smania odierna di tutto codificare e regolamentare, sia per le ragioni speciali al nostro paese, che ebbe un'iniziativa ed ha una parte così gloriosa nella storia della scienza criminale e che veniva, primo fra i grandi Stati, a tentare l'abolizione della pena capitale.

Ma, dopo la lunga gestazione ben nota e senza esempio in altri paesi, pubblicandosi ora il nuovo Codice, un'altra ragione pur grave si aggiunge per accrescerne l'aspettativa dell'esame teorico e, più ancora, della pratica applicazione: ed è il dibattito fra la scuola classica, che va dal Beccaria al Carrara per una pleiade di grandi criminalisti, anche viventi e la scuola positiva, che, nata da poco più di dieci anni, va conquistando oramai il mondo scientifico e penetrando nelle aule parlamentari, accademiche, forensi.

La scuola classica ha compiuto, con magistero logico meraviglioso, l'anatomia sillogistica del reato come fenomeno giuridico ed astratto, divelto dalle immanenti condizioni dell'uomo che lo compie e dell'ambiente in cui vive; e la scuola positiva invece va compiendo il ben più difficile esame di queste condizioni personali e reali del delitto, come fenomeno naturale e sociale.

E poichè le due scuole giungono spesso a conclusioni pratiche opposte, era gravissima la difficoltà che al legislatore si aggiungeva da questo dibattito, non più ristretto alla scuola, ma palpitante oramai nella popolare coscienza e nel criterio de' giudici.

Il progetto ministeriale nel suo insieme e più in talune parti (formula dell'imputabilità, manicomi criminali, estensione della maggiore età penale, trattamento dei delitti minori o per motivi meno antisociali, ecc.) seguì una specie di eclettismo tra le due scuole.

E, se non sempre nella sostanza delle disposizioni e nella struttura generale del Codice, fu però nelle intenzioni del ministro « di far penetrare l'indagine nelle più riposte latebre della natura umana

per conoscere l'intimo carattere del delinquente e, per rendersi giusto conto del delitto, sottoporre a diligente analisi le infinite e variabili forme nelle relazioni e ne' fenomeni sociali... E però con l'efficace concorso delle *investigazioni psichiatriche ed antropologiche*, il legislatore cerca di avere intima cognizione del reo e di fissarne il più opportuno trattamento. D'altro canto egli trova copiosi ammaestramenti nella *sociologia* e nella *statistica*, per conoscere bene addentro le forme del reato, le cause che lo producono, le condizioni tutte in cui trova ostacolo od incremento » (*Relazione*, vol. I, § VII, pag. 34).

Il testo definitivo però rifece qui e là e specialmente nei provvedimenti pratici di repressione, un passo indietro verso il purismo classico, poichè questo doveva naturalmente prevalere nella maggioranza dei deputati e più ancora dei senatori e nella quasi totalità dei componenti la Commissione di coordinamento.

Così, per esempio, dal Codice è scomparsa perfino la parola di manicomi eriminali, la maggiore età penale è riportata al ventunesimo anno e la formula dell'imputabilità (art. 46) è ritornata quasi identica a quella che il Codice toscano scriveva nel 1853, come se negli ultimi quarant'anni le « *investigazioni psichiatriche ed antropologiche* » gli « *ammaestramenti della sociologia e della statistica* » non avessero portato alcun rinnovamento nello studio dell'uomo e della società, e non avessero tolta oramai anche nella coscienza comune, la possibilità, per un giudice umano, di misurare « *la colpa morale* » secondo la imponderabile piena o semi-piena « *coscienza e libertà dei propri atti* »!

E l'art. 52, che è il 358 del progetto trasportato nella parte generale dalle disposizioni relative all'omicidio ed alle lesioni — e per il quale nel caso di errore di persona nella vittima del reato, mentre si risparmiano all'agente le aggravanti risultanti dal delitto effettivamente commesso, gli si danno invece le minoranti derivanti dal delitto che intendeva eseguire ma in realtà non commise — che altro è se non la personificazione dell'indirizzo classico, tutto in favore del delinquente e in oblio completo della vittima o della sua famiglia? E che altro è l'aver tolto nel testo definitivo (art. 50) il capoverso di quell'articolo del Progetto, per cui « *se l'eccesso di difesa era stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo, l'autore del fatto andava esente da pena* »? Così infatti si resta in sospenso fra chi considera la

legittima difesa del galantuomo ingiustamente aggredito una semplice scusante come fa la scuola classica, e chi la considera invece quale esercizio di un diritto, come fa la scuola positiva.

E l'eclettismo di questo Codice, senza entrare ne' particolari de' libri II e III che trarrebbero troppo in lungo, è dimostrato ancora dalla conservazione dello *statu quo* in fatto di risarcimento di danni. Questo infatti rimane, come nei Codici precedenti, una platonica dichiarazione dei diritti altronde innegabili delle vittime; ma senza l'ombra neppure di un provvedimento pratico, che di fronte all'esperienza ormai evidente, venga a facilitarne l'esercizio, soprattutto quando le vittime o le loro famiglie non ne abbiamo i mezzi morali o finanziari.

E la distinzione sostanziale tentata dall'art. 45 fra delitti e contravvenzioni, dopo la innovazione (di nessuna importanza reale per gli scopi pratici di un Codice penale) della bipartizione sostituita alla tripartizione; sebbene poi il capoverso dell'art. 45, temperando la « *presunzione iniqua* » del progetto (art. 46), non escluda la prova della buona fede nell'autore di una contravvenzione, poichè esonera soltanto l'accusa dalla prova del dolo; non è tuttavia che un'altra prova di questo spirito incerto ed eclettico, che informa tutto il Codice e che è frutto del momento storico in cui questo è nato.

E così dicasi della disposizione sulle circostanze attenuanti generiche, e del conseguente abbandono di quegli articoli dei progetti Mancini e susseguenti sulle principali e più comuni circostanze attenuanti ed aggravanti specificate e sulla facoltà nel giudice di sostituire un genere meno grave di pena detentiva, quando il reato fosse determinato da motivi non disonoranti e meno antisociali, che erano appunto altrettanti passi decisi verso l'indirizzo positivista, che mette in prima linea le condizioni personali dell'agente e tiene conto del reato, soprattutto come indice della sua maggiore o minore energia criminosa e quindi della sua concreta responsabilità.

E viceversa l'aver portato alla parte generale, dal titolo dei reati contro le persone, le scusanti e le dirimenti della provocazione, dell'intenso dolore, della legittima difesa, dello stato di necessità e del comando non è poi se non embrionale accenno alle varie categorie di delinquenti ed alle loro condizioni psicologiche, per tutti i reati e non soltanto per quelli contro le persone.

E così dicasi delle disposizioni sul tentativo, e soprattutto di quelle sul concorso dei reati e delle pene, e sulla recidiva che, mentre con l'espressione « *più volte condannato* » dell'art. 81 sono un evidente ossequio, per quanto vago, all'aumento progressivo di penalità nelle molteplici recidive sostenuto dalla scuola positiva,

restano poi ispirate nel loro complesso a quella mancanza di distinzione fra le diverse categorie di giudicabili, malgrado l'egual titolo dei reati commessi, che è conseguenza diretta del considerare il delitto in astratto anzichè nell'uomo che lo compie. Distinzione fra delinquenti abituali e delinquenti d'occasione, che pur si impone e si imporrà, malgrado tutto, alla coscienza de' giudici e de' giurati.

Talchè, con questo Codice, vedremo forse continuare l'attuale indirizzo della pratica giurisprudenza per cui i peggiori delinquenti vengono trattati con maggiore larghezza, perchè nei grandi delitti sono più appariscenti le anomalie personali e le avversità dell'ambiente; mentre i minori o meno temibili delinquenti incontreranno invece tutto il rigore della legge penale, perchè per essi è difficile scoprire le condizioni personali e reali, veramente scusanti ed attenuanti, che li hanno spinti ad agire.

**

Ciò che poi vi è in questo codice, di speciale, e che non appartiene nè alla scuola classica nè alla positivista, sono due norme una formale e l'altra sostanziale nella sua compilazione, additate nella Relazione ministeriale.

La prima è che il *nomen juris*, non la definizione, del delitto è omissa in tutti gli articoli, sebbene sia nella intestazione de' capi e nell'indice. Talchè, nella pratica, poichè nelle discussioni forensi e nelle sentenze non si possono indicare i delitti per sola via di perifrasi, senza il nome che li personifichi, avverrà che il *nomen juris* sarà cercato non già negli articoli stessi, com'è per quasi tutti i Codici penali vigenti, sibbene, con parecchi inconvenienti, nelle rubriche e nell'indice.

E la seconda norma è, che le pene temporanee (a cui nella pratica si ridurrà la quasi totalità delle pene di questo Codice) debbono «ottenere efficacia più per l'intensità che per la lunga durata»; talchè abbiamo intanto una abbreviazione generale di pene e quindi l'inevitabilità di un vero giubileo, sebbene per decreti di grazia e non per legge com'era nel Progetto, a favore di qualche migliaio di detenuti — e per gravi delitti antiumani — ora in espiazione di condanne. Ed aspetteremo frattanto che la maggiore intensità venga colla riforma penitenziaria di là da venire di cui, spendendovi secondo la nuova legge un paio di milioni l'anno, non si vedrà forse la fine che tra una quarantina d'anni, dando luogo frattanto ad una vera sperequazione carceraria fra i condannati delle varie provincie d'Italia.

**

Ed allora, quale influenza ed applicabilità potranno avere nell'interpretazione pratica di questo Codice, le indagini e le induzioni della scuola positiva?

Queste indagini di fatto e queste induzioni di diritto avranno l'influenza che hanno sempre i fatti di fronte alle astrazioni teoriche ed alle transazioni eclettiche. Esse, lasciate dal nuovo codice ora fuori ed ora sulla soglia della porta, entreranno egualmente nelle aule dei tribunali e delle Corti d'assise, perchè i giudici ed i giurati non possono giudicare sillogisticamente di reati in astratto, ma hanno davanti a sè degli uomini vivi e palpitanti e in questo loro giudizio assai più dei sillogismi giuridici sono utili a far luce e si impongono alla loro coscienza le indagini sperimentali dell'antropologia e della psicologia criminale.

E perciò le formule della legge dovranno, nella interpretazione giudiziaria, adattarsi alla realtà viva dei fatti, fin dove lo potranno. E dove non lo potranno, verranno le sentenze ed i verdetti a mettere in evidenza talvolta un forzato connubio fra lo spirito ora classico ed ora eclettico del Codice e la verità umana delle osservazioni positive su delitti e delinquenti.

Talchè mentre le teorie classiche rappresentano il lontano punto di partenza del nuovo Codice e l'eclettismo ne forma la tessitura, le induzioni positive, secondo lo stesso vaticinio del Mancini nel suo ultimo discorso sul Codice penale, ne saranno invece il punto di arrivo (1).

(1) MANCINI « Senonchè avrei torto di non riconoscere, in parte i servigi che questa scuola penale (positiva) ha reso e può rendere. Sapete perchè? Perchè finora i criminalisti si erano quasi esclusivamente preoccupati dell'analisi psicologica della volizione umana; siamo andati a cercare qual è il grado di sua intelligenza e della sua libertà di volere, e abbiamo quasi supposto che questo delinquente stesse dentro una campana di cristallo, e che le influenze fisiche o le esterne che lo circondavano, poco lo riguardassero.


« Invece questa scuola positiva ha consacrato una quantità di studi e di ricerche (ed è benemerita per ciò) non all'elemento soggettivo del reato, ma alle influenze esterne alla volontà, quali la nascita, la cattiva educazione, l'ambiente sociale, le condizioni economiche in mezzo alle quali l'uomo vive e che hanno tutte quante un certo valore all'effetto di aggravare o di attenuare la responsabilità soggettiva dell'individuo.

« Or riunire insieme gli studi dell'una o dell'altra scuola è precisamente la via di sempre più migliorare il sistema penale (*Benissimo!*) e di ottenere quel progresso a cui tutti aspiriamo (*Bravo!*).... ».

Atti parlamentari, tornata 7 giugno 1888, p. 3348.

E così l'applicazione del nuovo Codice imporrà ben presto come è avvenuto anche in altri paesi, la necessità di quelle parziali riforme progressive, che l'unificazione legislativa avrà almeno il vantaggio di rendere meno difficili e che i commenti dottrinali appunto e la giurisprudenza quotidiana metteranno in maggiore evidenza.

Frattanto il dato è tratto e non rimane ora, per completare e vivificare l'opera del legislatore, che adattarla via via colla ricca sapienza del Foro e della Curia italiana, alle supreme necessità del vivere civile, senza inutili rigori come senza sentimentalismi esagerati.



Rigorismo penale e Scuola positiva.

Per quanto si dica, e sia giusto, che la scienza non deve che ricercare ed affermare la verità, indipendentemente dalle conseguenze che ne possano o si crede possano derivarne, tuttavia il senso pratico del pubblico in massima parte non è mosso, nell'osteggiare o favorire le nuove idee, che dalle temute o sperate loro conseguenze.

Così è accaduto alle teorie della scuola positiva, per quanto riguarda la loro espansione fra il pubblico in genere e fra i magistrati ed avvocati in specie.

Alle prime affermazioni dell'antropologia criminale, della negazione del libero arbitrio, ecc., l'istinto di conservazione sociale e individuale ebbe subito l'impressione, che dunque *allora non si potevano più punire i delinquenti*, bisognava spalancare le porte delle prigioni, ecc., ecc.

Di qui le accuse, le diffidenze, le ostilità... che del resto un secolo fa avevano egualmente aggredito le nuove idee di Cesare Beccaria, perchè allora si credeva che anch'esse portassero a quelle medesime conseguenze pratiche, scalzando le solite « basi della società ».

Naturalmente i positivisti non ebbero molta difficoltà a dimostrare come anche ammesse le tendenze congenite al delitto, anche negata la teoria classica della cosiddetta responsabilità morale, e via dicendo, non ne veniva niente affatto la conseguenza che la società civile non avesse la necessità e il diritto di difendersi, preventivamente e repressivamente, contro gli attacchi antisociali dei delinquenti.

E le proposte di riforme pratiche penali fatte dalla scuola positiva, come la reclusione indeterminata dei delinquenti nati, incorreggibili, i manicomi criminali per i delinquenti pazzi e perfino la pena di morte, praticamente sostenuta da taluni positivisti contro il movimento abolizionista di molti classici italiani (1), la discus-

(1) S'intende che ciò si dice relativamente alla pena di morte per gli assassini comuni.

Ma si sa che anche i positivisti favorevoli alla pena capitale, l'escludono sempre per i delitti d'indole politico-sociale.

I criminalisti classici italiani approfittarono della giusta repugnanza del sen-

sione stessa del nuovo Codice penale in Parlamento, ben presto affermarono e tolsero quelle apprensioni del pubblico. Il quale poi, per contraccolpo, era portato sempre più ad approvare le teorie positiviste (per quanto esso le conoscesse e le conosca solo all'ingrosso e spesso inesattamente) anche dalle conseguenze pratiche, innegabili queste e quotidiane, del classicismo penale.

L'aumento della delinquenza, la progressione spaventosa della recidiva e della criminalità fra i minorenni, il bizantinismo dei codici e le esagerazioni dei sistemi penitenziari, inumani nel regime della cella, ma sgangherati nei congegni della sua applicazione, furono eloquenti alleati del positivismo contro quella che l'Holtzendorff stesso chiamava « la bancarotta dei sistemi classici ».

Senonchè anche nel giudicare la scuola positiva dalle sue pratiche conseguenze ed applicazioni, si è andato poi da un eccesso all'altro.

Infatti, i primi a dimostrarsene fautori, fuori del campo puramente scientifico, furono alcuni fra i più intelligenti rappresentanti del Pubblico Ministero, i quali trovavano nelle nostre teorie molte osservazioni e proposte favorevoli più all'accusa che alla difesa di certi giudicabili.

Ed io, che per l'esercizio professionale, vado girando quasi tutti i Tribunali d'Italia, mi sono, in questi ultimi anni, sentito più spesso dire dai colleghi avvocati, che essi non approvavano le teorie positiviste perchè queste portavano ad un rigorismo penale inaccettabile.

Vero è che poi essi, sentendo da me applicare le ricerche della scuola positiva e specialmente i dati della psicologia criminale nella difesa dei clienti, ne vedevano assai spesso l'effetto eloquente nei verdetti dei giurati e nelle sentenze dei magistrati.

Ricorderò solo, ad esempio fra i tanti, che alle Assise di Venezia si ebbe l'assoluzione di tutti i contadini mantovani, dopo che io nella difesa applicai la teoria dei fattori sociali della criminalità in rapporto alla miseria; alle Assise di Roma, applicando la teoria positiva della premeditazione anche nel delitto per passione onesta, ottenni l'assoluzione, per forza irresistibile, di un marito che uccise la moglie parecchi mesi dopo averne scoperto l'adulterio; al Tribunale di Bologna ottenni l'assoluzione per uno e la minima con-

timento pubblico per la pena di morte ai condannati politici, in pro della loro propaganda contro la pena di morte anche per i condannati comuni. E di ciò mi sono occupato altrove, dichiarandomi però, in definitiva, contrario anche alla pena di morte per i delinquenti comuni.

danna per l'altro degli studenti che avevano in così malo modo fischiato Carducci, applicando la teoria positiva della folla delinquente, come pure ottenne l'avv. Alesina al Tribunale di Pallanza per gli operai tumultuanti (1); ed io ottenni al Tribunale di Volterra per gli alabastrai scioperanti; recentemente al Tribunale di Firenze ottenni l'assoluzione degli anarchici (confermata or ora da quella Corte d'appello malgrado il ricorso del P. M.) applicando le teorie positive sul delitto politico, ecc.

E allora molti avvocati si ricredevano un po' di quel giudizio pratico da essi portato sulle conseguenze della scuola positiva.

Ma dunque, si dirà, voi positivisti siete rigoristi oppur no?

Ho già accennato altrove (*Sociologia criminale*, cap. III) e rispondo più precisamente ora, che la scuola positiva non conduce, in modo generale ed assoluto, nè al rigorismo nè alla mitezza penale, ma bensì all'uno e all'altra, secondo i casi.

Mentre la scuola classica ha per ideale metafisico « l'unità della pena », salvo a differenziarla solo nelle dosi possibili, la scuola positiva invece ha per regola fondamentale l'adattamento della difesa sociale alla potenza offensiva dell'individuo giudicabile.

E siccome la scuola positiva distingue tutta la caterva dei delinquenti nelle cinque classi da me proposte e che ormai sono accettate da tutti i più recenti antropologi e sociologi criminalisti (come ho dimostrato nella *Sociologia criminale*), e cioè dei delinquenti pazzi — nati — abituali — d'occasione — per passione: e siccome la potenza offensiva, la temibilità, la pericolosità va sempre diminuendo dalla classe dei delinquenti pazzi a quella dei delinquenti per passione, così ne viene limpida la conseguenza, che la scuola positiva propone una più rigorosa difesa sociale e interpretazione di legge contro le classi più pericolose di criminali (pazzi, nati e abituali), mentre propugna un trattamento assai meno severo ed una interpretazione più mite della legge per le classi meno pericolose (delinquenti d'occasione e per passione).

Sicchè nei dibattimenti penali le teorie positiviste ora possono suffragare le tesi dell'accusa ed ora quelle della difesa, secondo che l'imputato appartenga all'una o all'altra classe più o meno pericolosa. Questo è, anche ora, nelle aule giudiziarie il problema fondamentale, quantunque i giudici non lo risolvano che empiricamente, giacchè su di esso tutta la scuola classica è muta: vedere cioè se quell'omicida, quel ladro, quel falsario, che palpita e vive

(1) Vedi corrisp. nella mia rivista *La scuola positiva*, 31 genn. 1893, p. 94.

sul banco degli accusati, è un delinquente pericoloso o no, perverso o no, per tendenze congenite o per condizioni patologiche o per impeto di passione scusabile oppur no.

Mentre legge e dottrina classica si occupano dell'*omicidio*, del *furto*, del *falso* anzichè dell'uomo o degli uomini che li hanno commessi.

Ecco perchè, ad esempio, io mi spiego, ma non so approvare, la diffidenza *a priori* che pubblici ministeri e magistrati hanno per esempio contro la legittima difesa, l'ubbrachezza, la forza irresistibile, ecc. ch'essi ritengono malizie defensionali anzichè realtà umana.

Una diffidenza così generica è ingiustificata: bisogna distinguere caso da caso, uomo da uomo.

Un accusato, che uccise per vendetta o per cupidigia (passioni antisociali) malamente invoca l'ubbrachezza o la forza irresistibile. E allora sta bene diffidarlo, fino a prova in contrario.

Ma un accusato onesto fino allora, od anche condannato per lievi reati d'indole contravvenzionale (siano essi delitti o contravvenzioni), e mosso da una passione sociale (istinto di conservazione, onore, amore, ecc.) ben a ragione invoca l'una o l'altra di quelle dirimenti o minoranti, secondo le particolari circostanze oggettive e soggettive del fatto.

Ora, mentre è bene che il magistrato diffidi e vada cauto nell'ammettere queste circostanze nel caso del delinquente nato e abituale, deve invece ammetterle con favore nel caso del delinquente d'occasione e per passione onesta.

E se il Codice penale non conosce questa classificazione di delinquenti, ciò non toglie che essa non rappresenti una realtà ormai ammessa anche dalla pubblica coscienza e che s'impone quindi nelle aule della giustizia, come già va introducendosi nelle più recenti leggi penali (1).

Aggiungo poi, che siccome la maggior parte dei processi è indiziaria e quindi la prima, pregiudiziale questione è quella di provare se l'imputato fu oppur no l'autore materiale del delitto, così per questa discussione non c'entra nè il rigorismo nè la mitezza penale e la scuola positiva s'impone trionfalmente, anche in queste questioni, perchè sul valore probatorio degli indizii aggiunge alle regole spesso sagaci, ma spesso fallaci ed ingenui dei classici scrittori sulla prova criminale (Bentham, Mittermaier, Kleinschrod, Pa-

(1) Così le leggi sulla condanna condizionale o sospensione della pena per i delinquenti d'occasione; le leggi più rigorose contro i delinquenti abituali (recidivi), ecc.

gano, Brugnoli, Ellero, ecc.) le nuove osservazioni positive della psicologia e fisiopatologia criminale, come per citare un esempio famoso, il Ceneri fece nel processo Zerbini-Pallotti, applicando i dati della tendenza alla menzogna e alla calunnia nelle donne isteriche (1).

La scuola positiva dunque ha veramente dato al problema della proporzione fra delitto e pena, o meglio tra offesa individuale e difesa sociale, la sola soluzione pratica possibile, mentre nella scuola classica quel problema non si è mai risolto, e molti classici anzi, come Conforti, Tissot, Ellero, ecc., lo dichiararono addirittura insolubile.

Anzi, se noi osserviamo le conseguenze pratiche della scuola classica, non è possibile non rilevare quell'assurdo doloroso e ingiusto, che io ho tante volte segnalato: vale a dire che ogni giorno classiche teorie, leggi e sentenze sono più severe e inesorabili per i piccoli delinquenti, meno pericolosi e meno antisociali, che per i grandi malfattori più antiumani.

Nell'autore di un delitto efferato, gravissimo o strano esistono sempre, e si possono rilevare, con o senza perizia medico-legale, delle condizioni di anormalità, più o meno inquadrabili nella cornice delle classiche circostanze dirimenti e minoranti la punibilità. Ed allora, ammessa la teoria classica che la responsabilità *penale* cresce o cala secondo che la responsabilità *morale* è completa o incompleta, è inevitabile che la pena sia attenuata in questi delinquenti dalle anormalità rilevate.

Quando invece voi dovete giudicare un ladro comune e al minuto, un reo di ingiurie, di oltraggi, di ferimenti occasionali, ecc., chi si sogna di invocare o di ammettere la perizia medico-legale?! Eppure quante volte, assistendo a simili dibattimenti, io ho visto sul banco degli imputati un epilettico, un nevrastenico, un alcoolista, un degenerato, un allucinato e via via!

E allora la responsabilità *morale*, la colpa si dice completa in questi miseri microbi della delinquenza e quindi la pena *non* è attenuata... ed al ladro di galline ogni giorno vediamo dare mesi ed anni di reclusione, mentre all'omicida nato ed al falsario all'ingrosso si accordano tutte le minoranti possibili!

L'assurdo è quotidiano e l'opera della giustizia urta fatalmente

(1) V. RIGHINI, *I procedimenti indiziari e l'antrop. crim. nell'Arch. psych.*, II, 2 — e i citati da me nella *Sociologia criminale*, pag. 264 e segg.

contro la coscienza morale del pubblico, con influenza deleteria di mute proteste e di profonda sfiducia.

Quando poi non si arrivi al colmo dell'insipienza e della crudeltà gratuita, come nel nuovo Codice penale, col mettere, per es., tutti i *furti campestri* non più nel novero delle contravvenzioni (com'era nel Codice abrogato), ma in quello dei delitti, compreso l'effettato crimine di *raspollamento arbitrario* (art. 405) solo per omaggio alla bizantina questione della *bipartizione!*

Ed in ogni Tribunale ogni giorno si eleva una voce di protesta contro l'ingombro dei piccoli ladri campestri di legne secche nell'inverno e di erba e frutta nell'estate, ai quali, per poco che si aggiunga la recidiva e la qualifica di tre o più persone, non si può dar meno di qualche mese di reclusione, mandandoli nelle carceri al contatto dei peggiori delinquenti, perchè ne escano moralmente e fisicamente corrotti!...

E queste sono invece le conseguenze incontestabili delle classiche teorie.

Interpretazione della legge e Scuola positiva.

La cortese e sapiente polemica fra il Moschini e lo Stoppato (nella Rivista *La Scuola positiva*), sull'interpretazione da darsi alla qualifica della riunione di tre o più persone nel furto e le considerazioni dell'Albano (nella stessa rivista), sull'obbligo nei magistrati di applicare la legge così com'è quand'essa è chiara e precisa, (ciò che, in via generale, si accorda colla tesi sostenuta dal Moschini nel caso del furto) mi danno occasione di applicare alla questione dell'interpretazione delle leggi penali, alcuni criteri, non di sola ermeneutica e logica giuridica, ma veramente speciali alle induzioni ed al metodo della scuola positiva.

Nel saggio precedente, a proposito del rigorismo penale, dimostrai come la scuola positiva conduca a un maggior rigore di difesa sociale per talune categorie di delinquenti (*pazzi-nati-abituali*) e ad una minore severità invece per le altre categorie (delinquenti d'*occasione* e per *passione*).

Ciò che dissi per la severità o mitezza delle pene, ripeto ora per la interpretazione più o meno restrittiva delle leggi.

Non basta, anche per questo argomento, riferirsi ai tradizionali criteri di ermeneutica, che, per es., le leggi punitive vanno interpretate in senso ristretto e favorevole all'imputato o che il giudice non deve modificare la legge, violandone la lettera in nome di uno spirito che nessuno sa dove sia, perchè il legislatore, come disse il Turati, il famoso *legislatore* è un mito. Ed è solo per abitudine mentale dai tempi passati, quando realmente la legge era fatta da un uomo solo (giureconsulto o principe) o da pochissimi e con un ordine sistematico di idee, che anche oggi seguiamo a dire: « il legislatore ha voluto questo » oppure « il legislatore non poteva volere quest'altro » ecc., ecc., mentre ora ogni legge è il risultato più dello azzardo e dell'empirismo collettivo, che di un pensiero cosciente.

Col sistema parlamentare, il ministro, se non si tratta di un intero Codice da fare, ma di una legge isolata, incarica tre o quattro

impiegati di redigere un progetto, indicando loro due o tre idee generali ed elastiche.

Gli impiegati, che per regola non sono Papiniani, cominciano subito dal cercare « i precedenti » se ci sono e le leggi straniere sull'argomento; e fabbricano un progetto di legge, più colle forbici e la gomma che col cervello. Sicchè, per es., vediamo proposta in Italia, nell'anno di grazia 1893 una legge sui *probi-viri*, come una novità, dopo che la Francia li ha da ottant'anni! e invece poi di fare almeno una legge con fisionomia italiana, cioè desunta dalle condizioni del nostro paese, si ha una copia infelice di leggi straniere. E poichè in Francia o in Belgio i *probi-viri* vi sono solo per il lavoro industriale, così si ripete in Italia; senza pensare che da noi, al caso, una legge simile avrebbe potuto avere utilità e importanza solo se applicata anche alle questioni del lavoro agricolo.

Il progetto di legge, nato così miseramente, va dinanzi agli Uffici della Camera, dove l'esame non è e non può essere che molto affrettato e superficiale e i deputati parlano più secondo le probabilità di essere eletti commissari dell'Ufficio e quindi secondo il vento che spira, anzichè per una critica obbiettiva della legge.

Costituita la Commissione dei 9 rappresentanti degli Uffici, questi dimenticano subito le idee sostenute nel loro Ufficio per farsi eleggere, e nella Commissione acquistano la più ampia libertà di oblio e lavorano ancora nello scopo di essere nominati *relatori* della legge... secondo il vento ministeriale che spira.

E la Commissione poi esamina la legge ben più dal punto di vista politico, che da quello tecnico. Sicchè, per es., quando io feci parte delle Commissioni per le leggi sulla pubblica sicurezza, sull'emigrazione, sulla riforma penitenziaria, ecc., i colleghi con molta benevolenza ascoltavano e richiedevano le mie osservazioni e proposte puramente tecniche, ma poi la decisione era sempre ispirata a criteri politici o politico-sociali. Ed è inevitabile che sia così: il Parlamento è un organismo politico e quindi tutto ciò che si discute in Parlamento è colorito, determinato e sopraffatto dalla politica.

Si aggiunga poi che coll'unità o meglio uniformità dello Stato e quindi delle leggi, mentre il paese nelle sue regioni è così vario e diverso, non si può mai fare una legge adattata completamente alle condizioni del paese stesso, ma bisogna venire a continue transazioni, perchè quella disposizione che andrebbe bene per il Piemonte o il Veneto sarebbe esiziale per la Sicilia o per le Marche, ecc., ecc. Sicchè ogni legge rappresenta una media infelice tra le varie e legittime esigenze delle varie parti d'Italia e diventa così, come i

cappotti per i coscritti, troppo lunga per i corti e troppo corta per i lunghi.

Sicchè, tra parentesi, io, con altri positivisti, credo che insieme all'unità politica per l'Italia occorra il *federalismo amministrativo* (o decentramento legislativo, organico e profondo) (1).

La Commissione parlamentare compie il suo lavoro e allora viene la discussione pubblica con relativi emendamenti e coordinamenti; sicchè la legge, assomiglia, troppo spesso, più all'abito di Arlecchino che al pensiero di Temi.

E il fatto si riproduce, per legge, sebbene attenuato, nella Camera dei Senatori.

E quando la legge è pubblicata, chi è il legislatore?! e quale ne fu la volontà?!

E si aggiunga poi che i giudici quando devono interpretare la legge e ne ricercano la *ratio* e lo spirito, partono naturalmente da un ordine di idee, se non esclusivamente, certo prevalentemente *giuridiche*, mentre il più delle volte la *ratio* della legge e di ogni sua disposizione non fu quasi per nulla giuridica, ma piuttosto *politica*.

Si aggiunga ancora, nella giustizia penale, che le leggi, ispirate finora quasi esclusivamente alle teorie classiche, considerano il tipo astratto e medio del *delitto*, lasciando in seconda linea il *delinquente*: mentre il giudice dinanzi a sè ha sempre e solo un uomo da giudicare, per l'azione da lui commessa.

Ecco perchè io credo che i criteri *generali* di logica giudiziaria e di ermeneutica non bastino a risolvere nè le questioni discusse da Moschini ed Albano, nè le altre consimili.

Il giudice, quando la parola della legge è chiara, deve applicarla *alla lettera*. E sta bene.... in via generale. Ma quando avete un Codice penale che punisce il furto campestre come delitto e dà una qualifica *aritmetica* nella partecipazione di tre o più persone al fatto, come può il giudice non ribellarsi all'idea di condannare per due o tre mesi di *reclusione*, e anche più se c'è la recidiva, tre o quattro donne che andarono a prendere un po' di legna secca o di foglie?

(1) Anche il LAVELEYE, *Le gouvernement dans la démocratie*, Paris, 1891, 2 vol., sostiene che l'unica ancora di salvezza per il regime democratico sarà la restaurata libertà comunale e provinciale, contro l'accentramento soffocatore e aprioristico. V. pure GAROFALO, *Criminologia*, p. 201 — LOMBROSO e LASCHI, *Il delitto politico*, parte II, cap. 3-4. E la mia *Sociologia criminale*, p. 334 e gli autori ivi citati.

E se il giudice condanna, come può evitarsi poi l'uso e l'abuso delle grazie..... che arrivano al Ministero in più di 30 mila ogni anno?!

La mia conclusione è: *che il giudice deve interpretare mitemente, sia pure adducendo una ratio legis più o meno sussistente, quando si trovi dinanzi dei delinquenti d'occasione o per passione, e deve invece interpretarla ad literam quando ha dinanzi dei delinquenti nati, pazzi o abituali.*

Sicchè nella questione Moschini-Stoppato io direi, anzitutto, che la tesi rigida del Moschini è giusta, se si tratta di delinquenti pericolosi; e quella dello Stoppato è giusta se si tratta di delinquenti occasionali o per passione.

Nè si dica, come qualche oppositore ha già detto, che adesso la legge non conosce che un tipo solo, astratto, di delinquente, occupandosi solo dei reati.

Giacchè, viceversa, nella pratica il giudice fa sempre, più o meno empiricamente, coll'esame dei precedenti personali e delle circostanze del fatto, la distinzione fondamentale, e più nota, fra delinquente abituale o istintivo e delinquente occasionale, che pur siano autori della stessa forma giuridica di reato.

Avete tre o più ladri di mestiere, recidivi, ecc., che, coi ferri del mestiere, preparandosi l'alibi, colle altre qualifiche di scasso, travisamento, ecc. concertano ed eseguono un « bel colpo »?

Allora evidentemente è inutile cercare lo spirito della legge, basta la lettera ben chiara dell'art. 404, n. 9, Cod. pen.

Uno dei caratteri dei delinquenti più pericolosi, nati ed abituali, è appunto l'associazione preordinata: e questa poi costituisce un maggior pericolo per la vittima e per l'intera società. Sicchè la qualifica in questi casi risponde a positivi criteri psicologici, giuridici e sociali.

Avete invece tre o quattro ragazzi che rubano frutta, tre o quattro donne che prendono legna secche (ed io direi anche tre o quattro o più operai affamati che prendono farina o pane non per concerto preordinato e malvagio, ma per improvvisa complicità di folla delinquente) e siete dinanzi ad uomini di onesti precedenti, trascinati nel fatto dalla *male suada fames* o dalla normale birichineria infantile?

Allora, interpretate mitemente la legge, e se questa, malamente, non distingue nella lettera della qualifica, distinguetevi voi, giudice umano, ed evitate od attenuate il solito scandalo che i ladri all'ingrosso siano impuniti e i ladri al minuto siano troppo severamente colpiti e mandati a *perfezionarsi* nelle prigioni dello Stato.

Ecco, secondo me, il criterio specifico che sola la scuola posi-

tiva può dare per dirimere codesta questione e quella analoga dell' « arbitrio del giudice ».

Non senza ricordare poi che l'essenziale per noi positivisti è anche, e prima di tutto, la buona scelta dei giudici, che per sapienza e integrità siano degni dell'altissima missione di applicare ed interpretare le leggi (1).

Quanto alle osservazioni dell'Albano, gli esempi da lui citati riguardano un'altra questione, e cioè le guarentigie procedurali per i cittadini non ancora convinti di reità.

E allora la scuola positiva ammette pure che il giudice non deve menomare le guarentigie formali, che si attengono sostanzialmente alla ricerca della verità, come la redazione dei verbali di dibattimento, giacchè, come dissi alla Camera, il Codice penale è il Codice per i birbanti, ma quello di procedura penale è il Codice per gli onesti, ed ha quindi un valore immensamente più grande.

« Sotto il Codice penale ci possiamo cascare tutti, oggi o domani », diceva Romagnosi. — Io distinguo: per reati occasionali o di passione (duello, omicidio per eccesso di difesa, ingiurie, infanticidio *honoris causa*, reati politici, ecc.) ci può incappare ogni uomo normale; ma, ad esempio, per assassinio a scopo di lucro, per parricidio a scopo di eredità, per stupro con sevizie, ecc., ecc., non tutti possono violare il Codice penale. Vi sono, fortunatamente, per gli uomini non pazzi e non degenerati, delle impossibilità fisiopsicologiche altrettanto insormontabili che le impossibilità fisiche.

Ma nel Codice di procedura penale ognuno di noi, per quanto onesto, può incappare oggi o domani. L'equivoco di un agente di polizia, durante un tafferuglio, un cumulo di indizi fallaci, e via via, possono sottoporre ognuno di noi ad un procedimento penale.

Ed allora noi sosteniamo che il giudice non può, interpretando la legge, diminuire le garanzie procedurali, senza di cui come già avviene purtroppo anche ora, nell'ingranaggio giudiziario gli innocenti hanno tutto da perdere, e i malfattori tutto da guadagnare.

(1) V. per questo il riassunto del mio corso di sociologia criminale all'Université Nouvelle di Bruxelles: *La justice pénale*, Bruxelles 1898.



Sul tentativo di subornazione.

Ipotesi di fatto. — In processo di falso il Giudice Istruttore invita un collegio di calligrafi a dire:

— Se le firme apposte nel testamento incriminato siano autografe del testatore —

I periti giudicano apocriefe le firme e consegnano la loro relazione.

Posteriormente, anzi dopo due mesi dal deposito della relazione, il Giudice istruttore invita i medesimi periti a dire:

— Se le firme dichiarate false siano state falsificate da Sempronia, indiziata autrice della falsificazione —

I periti escludono che Sempronia abbia potuto essere autrice della falsificazione — depositano la loro relazione.

A relazione depositata sorge il sospetto che durante il periodo di questa seconda perizia, mediante promesse o offerte si sia tentato di subornare i periti a dichiarar vere le firme, che essi avevano nella prima perizia dichiarate false — e si inizia un'istruzione penale per tentata subornazione.

Tesi di diritto. — Si domanda: è possibile la figura del tentativo di subornazione, per far dichiarare vere le firme incriminate, quando il tema della falsità o della verità loro, non era più in contesa, ed il mandato conferito ai periti era invece tutt'altro, cioè: quello soltanto di determinare l'autore della falsificazione?

Parere. — Il quesito è nuovo per la giurisprudenza del Codice penale vigente, ma può essere sicuramente risolto coi criteri e le regole, già stabiliti nel Codice stesso, oltrechè coi principi generali dominanti nella scienza criminale.

Tutto il fondamento di fatto al problema giuridico proposto, sta in ciò che si sarebbe tentato, con premesse ed offerte, di subornare i periti nella risoluzione di un quesito, a cui essi avevano già irrimediabilmente risposto e su cui non dovevano più rispondere.

Dati questi termini di fatti, riesce evidente la non punibilità di quelle promesse ed offerte, che possono costituire un tentativo nel senso generico e materiale della parola, non nel suo senso giuridico.

Una prima questione è se questo fatto debba giudicarsi colle regole dell'art. 61 del Codice penale o non piuttosto con quelle del capoverso 2° dell'art. 218.

La risposta non può essere dubbia: l'articolo 218 contiene una disposizione speciale (sul tentativo di subornazione) ed esso quindi deve applicarsi nei suoi criteri specifici, a complemento delle regole generali sul tentativo date dall'art. 61.

Ora, il significato giuridico di quel capoverso è che non ogni tentativo di subornazione è punibile, ma soltanto (per ciò che riguarda la esecuzione del reato) il tentativo commesso coi mezzi più gravi: minaccie, doni, promesse.

Un tentativo di subornazione per esempio con esortazioni o consigli non sarebbe punibile, nemmeno se quelle esortazioni o consigli fossero « mezzi idonei » come esige l'art. 61.

Il che significa, anzitutto, che quel capoverso dell'articolo 218, come disposizione speciale, deve essere applicato con interpretazione restrittiva, come vuole un canone elementare di ermeneutica legale.

Ma ciò tuttavia non significa che nel reato speciale il tentativo di subornazione non debbano concorrere le condizioni essenziali di punibilità, che sono necessarie per ogni tentativo di qualsiasi reato.

Il capoverso dell'art. 218 è una deroga all'articolo 61 solo in quanto: I. esso esige che il tentativo avvenga coi mezzi più gravi — II. esso accorda una diminuzione fissa di pena e maggiore di quella stabilita, in generale, dall'art. 61 e cioè riduzione ad un terzo cioè diminuzione di due terzi; mentre per l'articolo 61 la diminuzione può essere anche solo della metà.

All'infuori di queste due disposizioni speciali, è indubitabile che nel tentativo di subornazione devono concorrere le condizioni fondamentali del conato punibile.

Nel caso in esame io ritengo però che non sia a parlare della idoneità dei mezzi; ma credo invece che ci sia anche un'altra ragione giuridica di non punibilità di quelle promesse ed offerte.

E la ragione è quella che nella scienza criminale va sotto il nome di idoneità del fine e che anche nel Codice vigente sta a fondamento della teoria del tentativo, come esplicitamente dichiarano la *Relazione ministeriale* sul Progetto (1887, § LII) e la *Relazione alla Camera dei deputati* (n. LXXVI).

È risaputo infatti, che una delle condizioni essenziali del tentativo punibile, per la dottrina dominante, è la possibilità di raggiungere il fine, propostosi dall'agente. Se questa possibilità non esiste, potrà parlarsi di un tentativo nel senso comune della parola, come di chi « tentasse » prosciugare il mare, uccidere un uomo

morto, far abortire una donna non incinta, ecc., ma non si può assolutamente parlare di tentativo in senso giuridico e legale.

Questa impossibilità del fine propostosi dall'agente, come scriminante degli atti compiuti, può essere *materiale* o *giuridica*.

Chi esplose un'arma contro un uomo, già morto, ma creduto dormiente, non è punibile di tentato omicidio, per la *materiale* impossibilità di raggiungere la *meta optata criminis*.

Chi sottrae ad altri una cosa *propria*; chi giace colla propria moglie, credendola un'altra donna, ecc., non commette tentativo punibile, per la impossibilità *giuridica* del fine propostosi. Non si può rubare una cosa propria, non si può commettere adulterio colla propria moglie. Nè *l'errore di fatto dell'agente* può convertire in tentativo punibile quell'atto, che del tentativo punibile non ha le condizioni essenziali.

Ora, nel caso proposto, le promesse imputate non costituiscono tentativo *punibile* di subornazione per la impossibilità, *materiale e giuridica insieme*, del fine propostosi dall'agente.

I periti *non potevano più*, nè materialmente nè giuridicamente, modificare la loro risposta già data due mesi prima al quesito sulla *falsità* delle firme apposte al documento incriminato.

Ogni promessa od offerta fatta ad essi *relativamente a questa falsità*, già decisa col primo rapporto peritale, è un atto che si propone un fine materialmente e giuridicamente irraggiungibile, come di chi volesse necidere un uomo già morto o rubare una cosa propria.

Per questa ragione fondamentale quelle promesse ed offerte imputate non costituiscono un tentativo *punibile*.

Potranno esse costituire un'azione *indelicata* od anche, secondo i casi, *immorale*, ma la giustizia penale si esercita soltanto quando alla immoralità dell'azione si aggiunga il *pericolo* individuale o sociale.

Non essendovi alcuna possibilità di pericolo, nè individuale nè sociale, quando l'agente si propone uno *scopo assolutamente irrealizzabile*, cessa, anche per questa considerazione d'ordine generale, qualsiasi ragione di punibilità e perciò di applicabilità del capoverso dell'art. 218 (1).

(1) Gli accusati furono infatti assolti dalla Corte d'assise di Ancona nel marzo 1894.

Devesi notare poi, che questo *parere* fu dato (nel 1891) come interpretazione della legge penale *vigente*, e non soltanto coi criteri della scuola positiva o per un Codice ad essi ispirato.

In questa ipotesi, il parere avrebbe dovuto aggiungere alla considerazione

La notte nel Codice penale.

Avendo il nuovo Codice penale tolta la definizione legale della notte come circostanza aggravante taluni delitti (violazione di domicilio — incendio, inondazione, pericolo di disastri ferroviari, ecc. — furto) qual'è l'interpretazione che i giudici devono dare alla parola « notte? ».

Devono essi interpretarla con criterio puramente fisico-astronomico o non piuttosto con criterio sociologico?

Ebbi occasione di sostenere questa tesi innanzi alla Corte di appello di Brescia, che adottò la interpretazione da me sostenuta per l'aggravante della notte, con una sentenza (estensore il consigliere Zanichelli), che, malgrado il ricorso del Pubblico Ministero, non fu annullata dalla Corte di cassazione (11 ottobre 1893 — estensore Del Vecchio — ricorso Pubblico Ministero — nella *Cassazione unica*, V, 100).

Dico « non fu annullata »: perchè, come è un po' suo costume, la Cassazione ha creduto bene (*transeat a me calix iste*) di non risolvere in diritto la questione e si è limitata a dire, che il decidere se un delitto sia stato commesso di notte oppur no, è questione di fatto.

Veramente, la Cassazione, quando voglia sostenere qualche sua massima preferita giudica anche in fatto, come nella sentenza 28 novembre 1852, estensore Muratori, ricorso Tommasino (*Corte suprema*, XVII, 977), in cui per sostenere (con affermazioni astratte di logica formale contraria alla psicologia) la insostenibile tesi che

del pericolo *oggettivo* (consistente nell'azione diretta ad uno scopo irrealizzabile) la considerazione del pericolo *soggettivo*, cioè della temibilità o antisocialità dell'agente, manifestata sia pure con mezzi inidonei o per uno scopo irrealizzabile; ed allora avrebbe dovuto portarsi l'esame sulla personalità dell'imputato, appunto per determinarne la potenza offensiva, antisociale, in rapporto agli atti compiuti. V. per questo la mia *Sociologia criminale*, 3^a edizione, pag. 576 (Sotto stampa la 4^a edizione).

provocazione e premeditazione siano inconciliabili, ha annullata una sentenza di assise « sebbene questa, che ammise entrambe le questioni, le avesse dichiarate, *per la specialità del fatto*, conciliabili » (1).

Nella questione da me trattata circa l'aggravante della notte, la Cassazione invece ha detto: « Osserva il Supremo Collegio che lo stesso Codice penale abolito, se pure dava la definizione della notte, non la definiva certamente col criterio fisico-astronomico, dal quale il ricorrente Pubblico Ministero fa addebito alla Corte di Brescia di non essersi fatta regolare nello apprezzamento giuridico della parola notte, quando nell'art. 613 dispose doversi avere per notte tutto quel tempo, che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

« Sia comunque, il Codice penale vigente lascia libero il magistrato di definire la notte secondo le circostanze, ed allorchè il giudice di merito esprime un giudizio che ha analogia con esse, il suo è un apprezzamento di puro fatto sottratto al sindacato della Corte suprema; *potrebbe per avventura censurarlo* davanti ad una Corte di merito, ma di censura non offre materia in sede di cassazione ».

A parte una certa contraddizione, che parmi intravedere fra il dire che il Codice lascia libero il magistrato di definire la notte « secondo le circostanze » e il lasciar supporre che però la libera interpretazione « potrebbe censurare » in un giudizio di merito; resta frattanto stabilito che nella causa citata il ricorso del Pubblico Ministero non fu accolto e la tesi da me sostenuta e suffragata dalla Corte di Brescia non fu annullata, per quanto la Cassazione abbia evitato di confermarla con una decisione di massima.

La causa suddetta era per violazione di domicilio, perchè l'imputato aveva.... reso incinta una ragazza maggiorenne!

È una delle tante stranezze dipendenti per una parte da una malaugurata confusione della morale col diritto e, per altra parte, da una non meno malaugurata giurisprudenza nihilista sull'elemento intenzionale dei delitti, che il nuovo Codice incerto ed eclettico ha provocata.

Un farmacista concede ad un giovanotto di entrare in sua casa, dalle otto e mezzo alle dieci pomeridiane, per fare all'amore con sua figlia di 22 anni, e.... lascia sola la paglia accanto al fuoco, perchè un matrimonio è molto desiderato dalla famiglia della ragazza.

(1) Sulla teorica relativa alla premeditazione e provocazione, veggasi più avanti in questo volume.

Il giovanotto sedotto altrettanto che seduttore, rende incinta l'innamorata e poi si rifiuta al matrimonio.

Azione *immorale* certamente (dato che non vi fossero ragioni plausibili che determinassero l'abbandono); ma azione *giuridicamente* lecita, secondo le vigenti leggi civili e penali.

Se sarà ammessa la ricerca della paternità, come riforma civile e sostitutivo penale da me sempre sostenuto (*Sociologia criminale*, p. 336-337), ne saremo lietissimi. Ma, frattanto, l'azione compiuta da quel giovanotto non costituisce delitto.

Siccome però la scuola classica, malgrado lo spiritualismo delle sue teoriche astratte, ha sempre materializzato la giustizia penale, togliendo importanza all'elemento psicologico dei delitti; e siccome a questa tendenza sembrò ispirarsi il Codice nuovo, così è avvenuto che, non guardando all'intenzione dell'agente, e per una intrusione della morale nel diritto, i Tribunali hanno, e non in questo solo caso, accolta la querela di *violazione di domicilio* presentata dai genitori di ragazze mal custodite e seduttrici forse più che sedotte.

E la coscienza pubblica così ha visto come mettere in burletta la legge penale, assistendo a condanne per un delitto doloso, che l'imputato non si era mai sognato di commettere.

Ma, lasciando queste considerazioni, io sostenni che in quel caso, sebbene l'imputato ammettesse di essere entrato, di primavera, nella casa del farmacista dalle otto e mezzo alle dieci pomeridiane, *quando però la famiglia della ragazza non era ancora andata in letto*, tuttavia non si doveva ammettere l'aggravante della notte, che il Tribunale invece aveva messa, applicando il 1° capoverso dell'art. 157 del Codice penale.

Ed il mio ragionamento, tratto dalla osservazione positiva della psicologia e della vita sociale anzichè dagli astratti sillogismi giuridici, era questa.

Il legislatore ha punito di più certi delitti quando sono commessi di notte (e del resto l'aggravante della notte, come pure del luogo solitario e simili, dovrebbe, secondo me, in un Codice razionale essere comune a tutti i delitti), per la ragione che di notte è più facile lo spavento e più difficile la vigilanza e la difesa della vittima, mentre il delinquente ha maggiore facilità di esecuzione e dimostra anche una più grande temibilità, per maggiore furberia e perversità.

L'aggravante della notte si verifica adunque quando le circostanze in cui è commesso il delitto offrono realmente queste due ragioni della pena più grave. Sicchè a costituire la notte in senso

giuridico non basta la notte in senso fisico-astronomico, ma occorrono anche quelle condizioni psicologiche e sociali, che rispondono alla ragione della legge.

Perciò, mentre astronomicamente la notte comincia nello stesso tempo tanto in città che in campagna; socialmente invece e quindi giuridicamente la notte comincia, per regola, più presto in campagna che in città e massime nelle città dove la civiltà ha cercato colla illuminazione pubblica, colla vigilanza della polizia, colle abitudini dei ritrovi serali e notturni ai caffè, nei teatri, per le vie, ecc., di prolungare la vita giornaliera.

Al contrario se in un villaggio o in una campagna c'è una festa notturna ed ivi si commette un incendio od un furto e viceversa in un vicolo od in una piazza remota di una città si commette un delitto, io dico che, sotto questo aspetto, in campagna a quell'ora non era ancor notte e lo era invece in città.

Applicando questo criterio sociologico-criminale al caso della violazione di domicilio, io sostenni che, essendosi provato, come la famiglia del farmacista pur non sorvegliando abbastanza la paglia messa accanto al fuoco, tuttavia non andava a letto se prima il giovanotto non era uscito di casa, così dovea giudicarsi che la pretesa violazione di domicilio, pur essendo avvenuta tra le 8 e le 10 pomeridiane, non doveva punirsi coll'aggravante della notte, perchè mancavano in quel caso le condizioni sociali di minore vigilanza e difesa privata e di maggiore temibilità nell'agente, per le quali soltanto la notte in senso fisico-astronomico lo è anche in senso giuridico.

La Corte di Brescia, come dissi, ha adottato questa teoria positiva, che la Cassazione non ha annullata.

Dico — teoria positiva — perchè desunta dalla osservazione diretta della vita sociale e della psicologia criminale anzichè dagli astratti sillogismi; e perchè, sebbene essa sia stata in parte accennata già da qualche *pratico* del Medio Evo ed anche da qualche moderno criminalista (Carnot, Tittmann, ecc.); pure essa non fu accolta dalla scuola classica.

Il Carrara, che ne parla abbastanza a lungo (§§ 2208 a 2215), non solo conclude essere preferibile che la legge definisca aritmeticamente il tempo di notte, ma soggiunge che « dove prevale la opinione che la determinazione della notte debba rilasciarsi all'arbitrio dei giudicanti, ora si negò il tempo notturno alla mezzanotte, perchè nella casa dove si era tentato il furto si teneva una festa da ballo; altra volta si negò in un lupanare per la speciosa (?) ragione che in codesti luoghi della notte si fa giorno e del giorno

notte. In tal guisa si confonde la contemplazione degli usi locali con la contemplazione degli usi individuali; si confonde il riguardo del tempo col riguardo del luogo; e si getta la regola in balia di una funesta perplessità » (§ 2215, nota 1).

A parte la questione dell'arbitrio del giudice, che io credo mal posta nei termini così generali come si fa comunemente (*Sociologia criminale*, pag. 641-642), a me pare che le ragioni accennate dal Carrara a proposito di quegli esempi (e cioè gli usi locali confusi cogli usi individuali, il tempo confuso col luogo, la perplessità coll'applicazione) non bastino a delimitare il fondamento positivo del mio ragionamento giuridico, tratto dalla psicologia, per la difesa della vittima e la temibilità del delinquente e dalla sociologia per le diverse condizioni di vita sociale.

È infatti soltanto secondo queste osservazioni positive che, anche nell'interpretazione del Codice attuale, si definisce razionalmente e giuridicamente la notte, come aggravante la pena per taluni delitti

II.

**I poteri del Presidente di Assise
per le questioni ai giurati**

L'articolo 46 Codice penale nelle Corti d'assise.

Non poteva essere altrimenti.

Quando il legislatore si è mostrato incerto nei criteri fondamentali sulla responsabilità, che lo hanno guidato a formare il Codice penale e viceversa non ha esitato a colpire l'istituto della giuria, col decreto 1° dicembre 1889, che sconvolgeva tutto l'ordine delle competenze; era fatale che anche la giurisprudenza si risentisse di questa incertezza nebulosa di criteri direttivi nel problema della responsabilità e nel tempo stesso si sentisse portata a dare un altro colpo all'istituto della giuria.

Per il giuri, nel *giudizio dei reati comuni*, la scuola positiva non ha nessuna simpatia, perchè essa è costretta a richiedere nei giudici una maggiore capacità scientifica di quella che può bastare nei processi penali presenti, ne' quali non si giudica un uomo per il fatto che ha compiuto in determinate *condizioni individuali e dell'ambiente fisico e sociale*. Adesso il giudice penale non fa che cercare quale articolo del Codice si adatti meglio al fatto incriminato; lasciando sempre nella penombra l'uomo che l'ha commesso.

Per noi, invece, il giudice penale, oltre al sapere il diritto romano, civile e criminale, dovrebbe conoscere la biologia, la psicologia, la sociologia criminale; ed è naturale quindi che per giudicare gli autori di delitti comuni riteniamo i giurati non adatti alla difficile missione.

Ma la scuola positiva dice e sostiene apertamente questa sua conclusione e se ci si presenterà una legge che assicuri nei giudici togati la capacità tecnica e scientifica, non di soli giuristi, che

riteniamo necessaria per amministrare giustizia penale, noi approveremo anche l'abolizione del giuri per i reati comuni.

Ma finchè questa abolizione non è proposta e sancita per legge, riteniamo altrettanto doveroso rispettare l'istituto del giuri, così come dalle leggi è chiamato a funzionare. E riteniamo sintoma di anarchia morale il ferire questo istituto a colpi di spillo, ora con un decreto che, sotto parvenza di « coordinare » il nuovo Codice penale colle leggi esistenti, ha sottratto al giuri la competenza di almeno la metà delle cause, che il Codice di procedura gli affidava; ora con sentenze di Corte d'assise e di Cassazione che vengono a sottrarre al giuri nientemeno che il giudizio di fatto sulle cause dirimenti la responsabilità penale.... quando al Presidente o alla Corte d'assise sembri che la causa dirimente, per quanto formulata « a termini di legge », come vuole l'art. 495 di Procedura penale, costituisca « una malizia della difesa! »

Adesso se ne discute a proposito della « infermità di mente » che non si propone ai giurati quando si crede che con essa si voglia far ritornare quella « forza irresistibile » che si dice prescritta dal nuovo Codice penale. Ma è prevedibile che, una volta messa su questo piano inclinato, la giurisprudenza — se non si porrà rimedio — arriverà anche più in là, a proposito di altre dirimenti o scusanti e del loro modo di porle in questione davanti ai giurati. Infatti, una Corte d'assise vi era giunta a proposito della *concausa*, come dirò fra poco.

Per tenerci ora alla questione della « forza irresistibile » io trovo che già davanti ai Tribunali si era presentata la stessa questione e la Cassazione (sentenza 18 maggio 1891, ricorso Bertoni (*Cassazione unica*, II, 385) aveva già deciso che bene il Tribunale di Oneglia aveva negato l'applicabilità dell'art. 46 del Codice penale perchè « le parole *infermità di mente* ivi usate dal legislatore comprendono quelle *vere forme morbose* che tolgono la coscienza o la libertà degli atti », soggiungendo « non essere da confondere la condizione di chi operò in istato di mente *non sana* con quella di chi si lasciò trasportare dall'impeto della passione ».

Com'è noto, però, fu soltanto colla sentenza 9 marzo 1892, ricorso Zuccaro (*Cassazione unica*, III, 507) che la Cassazione iniziò la novissima giurisprudenza, decidendo che il Presidente d'assise bene aveva rifiutato di porre ai giurati la questione della dirimente (art. 46), perchè questa si era fatta dalla difesa consistere « nella *idea delirante* dell'onta sofferta unita a commozione profonda prodotta nell'ira ».

Colla sentenza 15 luglio 1892, ricorso Caldano (*Cassazione*

unica, III, 1121) la Cassazione confermò che « se i Presidenti o le Corti d'assise ritengono che i fatti posti innanzi dalla difesa non costituiscano, a termini di legge, la dirimente dell'articolo 46, devono rifiutarsi di proporla la questione ai giurati », ed aggiunse pure che questo era « un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione ».

Le Corti d'assise non intesero a sordo, e, postesi sul piano inclinato, arrivarono anche a rifiutarsi di porre la questione della dirimente quando ritenessero che questa non fosse emersa da alcuna circostanza del dibattimento, o di essa non si era parlato durante la discussione della causa.

La cosa si faceva molto seria, ed allora la Cassazione, colla sentenza 1° settembre 1892, ricorso Lozuppone (*Cassazione unica*, III, 1215), redatta dallo stesso illustre primo Presidente (Eula) e confermata colla sentenza 28 ottobre 1892, ricorso Campi (*Cassazione unica*, IV, 68), disse; adagio, non corriamo troppo! Sta bene che, se il Presidente crede, in linea di fatto, che la dirimente proposta dalla difesa, sia pure ai termini di legge (cioè infermità di mente che toglie la coscienza o la libertà degli atti) altro non sia che una bandiera neutrale per far passare di contrabbando la forza irresistibile, allora può rifiutarsi dal porre la questione ai giurati. Ma, badiamo, non si può motivare il rifiuto col dire che quella dirimente della infermità di mente non era emersa dall'istruttoria nè dalla pubblica discussione, e che essa non era reale e sussistente (1).

Ma intanto rimase ferma la massima (ripetuta poi nelle sentenze — 28 ottobre 1892, ricorso Santini — 21 novembre 1892, ricorso Burroni, in *Cassazione unica*, IV, 69, 116) che il Presidente e la Corte possono giudicare *in fatto* se le circostanze addotte dalla difesa costituiscano oppur no la dirimente, com'è stabilito nei termini di legge dell'articolo 46!.....

Secondo me, basta esporre la massima per vedere subito ch'essa è contraria al capoverso dell'art. 404 di Procedura penale per il quale il Presidente « deve proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa e sui fatti che escludono la imputabilità sia che vengano dedotti dalla difesa sia che emergano dal dibattimento ».

(1) Analogamente la Cassazione, con decisione stesso giorno, ric. Baschieri, est. Eula, annullò la sentenza di una Corte d'assise, che aveva rifiutato di porre la questione sulla *concausa*, chiesta dalla difesa, dicendola insussistente!

Il *Foro italiano* (1892, II, 466) nota giustamente che « al pronunziato di quella Corte d'assise dovè influire la sentenza della Cassazione 9 maggio 1892 ».

L'unica condizione che questo articolo pone, è, che i fatti costituiscano una dirimente o una scusante ai termini di legge.

Ora è evidente, che se la difesa volesse proporre la dirimente in termini diversi da quelli dell'art. 46, il Presidente avrebbe ragione di rifiutarsi. Ma se la difesa domanda che sia messa la questione nei termini di legge, nessun ragionamento potrà dimostrare che il giudicare se *nel caso concreto* esista oppure no quella dirimente non sia dalla legge affidato ai giurati e non alla Corte.

Ma — rispondono le sentenze della Cassazione — quando il Presidente vede che coi termini dell'art. 46 la difesa non fa altro che riprodurre la sostanza dell'antica « forza irresistibile » allora *malitiis non est indulgendum*, perchè il Codice nuovo ha escluso la forza irresistibile e quindi questa non costituisce più una dirimente.

Per rispondere a questo, che in sostanza è l'argomento fondamentale, io tralascio qui le ragioni dedotte dalla storia e dallo spirito della nostra procedura penale, perchè queste furono già ampiamente svolte da quelli che discussero e in grande maggioranza disapprovarono questa nuova giurisprudenza della Cassazione (1). Ed anche perchè esse non mi paiono così decisive come la ragione, che sto per accennare e che io non espongo ora per la prima volta, dopo quelle sentenze di Cassazione, ma che, insieme ad altri positivisti, avevo già esposto ben prima che della nuova facoltà data ai Presidenti d'assise nemmeno si pensasse.

(1) Note nella *Cassazione Unica* (loc. cit.) — nel *Foro penale* (15-31 luglio 1892, II, 2 e 15 settembre 1892, II, 53) — nel *Monitore dei Tribunali* (1892, p. 815, 941) — nella *Critica forense* (I, 564) ecc.

Veggasi pure la nota nella *Rivista penale*, maggio 1892, pag. 478, che dapprima si oppone a questa massima, in termini generali, ma poi, per la paura di veder portata innanzi « la forza irresistibile » propone nientemeno che ai giurati si dovesse chiedere non solo se l'accusato è infermo di mente, ma quale fosse l'infermità e quale determinato effetto essa esercitasse *singolarmente* o sulla funzione (?) *perettiva* o sulla capacità (?) *operativa* dell'individuo!.....

Ai giurati fare di simili domande, quando solo un collegio di psichiatri potrebbe rispondere, via, non è serio...

E così pensa il Sostit. proc. gener. Werber nel suo erudito *Saggio critico sul limite dei poteri della Corte d'assise* (*Foro penale*, 15 settembre 1892), nel quale anche a me veramente pareva ch'egli fosse contrario alla nuova giurisprudenza, della quale però egli chiari di essere sostenitore, nei termini della sent. 1° luglio 1892, colla *Studio* pubblicato nella *Cass. unica*, 5 ottobre 1892.

Anche l'Arabia ha approvato la nuova giurisprudenza (*Foro penale*, 15 novembre 1892), che è invece apertamente criticata dal Sostituto procuratore generale Falcone (*Foro penale*, stesso fasc.) dicendo giustamente che nei giuri si deve aver fiducia o se no bisogna abolirlo..... ma con una legge e non per cronico esautoramento.

Quando la relazione ministeriale sul progetto di Codice penale espresse l'intenzione di porre un rimedio all'abuso, che innegabilmente s'era fatto sotto i Codici abrogati della « forza irresistibile » e tutto il sapiente rimedio lo fece consistere nell'abolire *sic et simpliciter* la parola di « forza irresistibile » non ammettendone nessun caso, mai: i positivisti dissero che il rimedio era sbagliato ed era peggiore del male.

Perchè la psicologia criminale e l'esperienza quotidiana ci insegnano che dei casi legittimi e genuini di forza irresistibile, nei quali si deve assolvere, ce ne sono realmente. E che quindi il rimedio vero, per quanto meno facile della semplice cancellazione, doveva consistere nel dare una disposizione legislativa che impedisse, fin dove possibile, gli abusi della forza irresistibile, ma l'ammettesse nei casi in cui essa è una realtà umana innegabile.

Già sin dal 1885 il Garofalo sosteneva questo concetto e citava i seguenti casi, fra le memorie del suo ufficio, allora, di Pubblico Ministero:

Un capraro invase, col suo gregge, un podere, uccise con una coltellata il proprietario accorso a protestare. Sopraggiunto il figlio di questo, uccise anche lui. Ma poco dopo, accorsi alcuni parenti, lo accerchiaron e lo colpirono.

Un contadino accompagnava una fanciulla per una via di campagna. Una turba di giovanotti li incontrò, ed allora alcuni tennero fermo il contadino mentre altri violentarono la povera ragazza. Il contadino, liberatosi, corse alla casa più vicina e ne ritornò con altri. Inseguiti e raggiunti gli stupratori, uno di questi fu gravemente percosso dal contadino. « Senza la forza irresistibile questi non avrebbe potuto sfuggire ad una condanna, forse lieve, ma pur sempre iniqua ».

Un cocchiere spingendo a gran trotto i cavalli per una via di villaggio, travolse una ragazza. Il padre accorre, dà di piglio ad un coltello e ferisce il cocchiere, che volle dar querela. Il padre fu assolto per forza irresistibile (1).

Presentato il progetto Zanardelli del 1887, io, allora libero docente a Roma, proposi questo tema ai miei scolari ed il Fabrizi svolse ottimamente le ragioni che dimostravano facile ma insipiente il rimedio di negare anche i casi veri di forza irresistibile per impedire gli abusi e le raccolse in un opuscolo (2).

(1) GAROFALO, *La forza irresistibile* nell'*Arch. di psichiatria*, VI, 416.

(2) FABRIZI, *Contro un'innovazione* (l'abolizione della forza irresistibile) — Roma, Loescher, 1888.

Nella discussione parlamentare del Codice penale, io sostenni la stessa idea, facendo il caso appunto di un padre, uomo onesto, che sopraggiunga qualche momento dopo l'assassinio del suo figlio e nell'impeto del dolore uccida l'assassino. Applicare in questo caso la *scusante* dell'art. 51 Codice penale e, colle attenuanti, condannare questo padre al *minimum* di 5 anni di detenzione, sarebbe iniquo. E per assolverlo non c'è che applicare l'art. 46... se pure i giurati (come fecero a Lecce, nel processo del marito cieco che uccise l'amante della moglie) non negheranno ch'egli sia *colpevole*, quando il Presidente, rifiutandosi, come appunto alle Assise di Lecce, di mettere la dirimente dell'art. 46, dovrà porre la questione sul fatto principale colla formola dell'art. 495, cap. I: « l'accusato è egli *colpevole*, ecc. » (1).

E le stesse idee sostennero altri positivisti come il Lombroso, il Tamassia, il Majno ed altri (2).

Naturalmente di queste critiche non si tenne conto nella redazione del testo definitivo e soltanto si cambiò la formola della non imputabilità ritornando, press'a poco, alla formola del Codice toscano, come se dal 1852 al 1889 la scienza criminale e la psichiatria non avessero fatto alcun progresso!

Orbene, data questa formola dell'art. 46, è proprio vero che essa esclude la possibilità dei casi veri di forza irresistibile?

Ecco ciò che la Cassazione ha affermato, ma ecco ciò che invece non sussiste.

O meglio: la Cassazione ha detto, in quella sentenza, che *fu intenzione del legislatore* di escludere dall'art. 46 la forza irresistibile e questo è innegabile. Lo disse la Relazione 1887 sul progetto, lo ha ripetuto la Relazione sul testo definitivo.

Ma altro è che i redattori del Codice abbiano avuto l'intenzione di escludere la forza irresistibile dalla formola dell'art. 46 e ben altro è dire che realmente, oggettivamente, questa formola, nel suo contenuto e nei suoi termini, escluda veramente la forza irresistibile.

Già il Pescatore stabiliva il giusto principio, che le leggi si devono interpretare per quello che sono risultate nella redazione definitiva e che le dichiarazioni dei ministri proponenti o le discussioni parlamentari non costituiscono un canone di interpretazione

(1) V. una corrispondenza dell'avvocato Lidonni nella *Scuola positiva*, 15 febbraio 1893.

(2) LOMBROSO e TAMASSIA negli *Appunti al nuovo Codice penale*, 2ª ediz., Torino, 1889. — MAJNO, *Commento al nuovo Codice penale*, art. 46.

autentica. Quante volte infatti la legge, nel suo testo definitivo, non risulta difforme e perfino contraria all'intenzione di chi la redasse, di chi propose l'emendamento, ecc.?

Vediamo dunque se la formula dell'art. 46 escluda realmente, come n'era intenzione de' suoi redattori, la forza irresistibile.

Prima però io devo togliere un equivoco, che in questa questione si ripete troppe volte. La Relazione (1887) sul progetto di Codice penale affermò che « tutti sono d'accordo nel ritenere che l'impeto degli affetti non deve avere efficacia di escludere l'imputabilità ». Il Majno (*Commento al Codice penale*, § 177) rilevò giustamente che l'affermazione era inesatta e, per la scuola classica, cita un brano della relazione Mancini (sull'art. 59 del suo progetto di Codice penale) in cui si sostiene invece che qualche volta l'impeto degli affetti deve essere una dirimente: e, per la scuola positiva, ricorda la monografia del Garofalo sulla *forza irresistibile* dianzi citata, e i miei discorsi alla Camera sul Codice penale.

Infatti se, colla teoria classica della responsabilità, voi distinguete le passioni, che spingono l'uomo a delinquere, secondo il *grado* della loro veemenza e intensità, allora si capisce la ripugnanza di molti criminalisti ad ammettere che certe passioni, perverse ed antisociali, per quanto veementi, arrivino mai ad escludere ogni responsabilità (1). Questo, dice il Paoli, sarebbe un'egida per i più pericolosi malfattori.

E, posta così la questione, la conseguenza è giusta, sebbene poi per altre passioni od emozioni (come il *timore*) anche i classici ammettano l'efficacia discriminante, con un'eccezione che evidentemente si rimangia la regola.

Ma la scuola positiva pone la questione in altro modo e dice: l'influenza discriminante oppur no delle passioni, delle emozioni, degli affetti non dipende dal loro *grado d'intensità*, ma sibbene dalla loro *qualità morale o sociale* che dir si voglia.

Le passioni antisociali, immorali per quanto intense sieno, per sé sole non scemano né tolgono la responsabilità penale. Tali la cupidigia, la vendetta, la libidine, ecc.

Le passioni sociali, morali, invece, quando per eccezionali circostanze, in uno di quelli che io chiamai « uragani psicologici », spingono l'uomo a commettere un delitto, esse devono scemare o

(1) Così accadde nella *Commissione di coordinamento* (Verbale XI) in cui la discussione sull'art. 46 non ha portato nessuna luce maggiore.

Solo il Faranda accennò che dei casi di vera forza irresistibile, si hanno anche fuori della *pazzia comune*.

togliere ogni responsabilità. Tali l'onore, l'amore paterno, l'amore filiale, l'amore coniugale, l'amor patrio, ecc.

La scuola positiva completa questa teorica coi caratteri fisiopatologici del delinquente, e in questi casi appunto si riscontra la figura del « delinquente per impeto di passione », di onesti precedenti, trascinato al delitto da un impulso fortissimo, senza complici, all'aperto, davanti a testimoni, con la prima arme che gli capita, senza negare poi quello che ha fatto, ecc., ecc. (1).

Quindi tutta la repugnanza dei redattori del Codice penale per la forza irresistibile dipendeva da ciò che essi la consideravano solo in rapporto al *grado d'intensità* della passione impellente, e non invece rapporto alla *qualità sociale* di questa (2).

Ad ogni modo, quale sia stata l'erronea premessa e l'erronea conseguenza a cui sono giunti quei redattori in questa questione, vediamo ora se i *termini di legge* dell'art. 46, così com'è, escludono ogni e qualunque caso di forza irresistibile, anche cioè quando si tratti di passione morale e sociale, come, ad esempio, l'amor paterno, che spinga all'eccesso criminoso.

La risposta non la voglio dare adesso, con una nuova interpretazione dell'art. 46, che potrebbe sembrare fatta apposta per combattere quelle sentenze della Cassazione.

No: riferisco invece quella interpretazione che ho dato all'art. 46 *molto tempo prima* che sorgesse la questione presente.

Nella mia prefazione alla 2ª edizione del *Codice penale annotato* dal Fioretti (Napoli, 1891) e colla data *luglio 1890*, io scriveva (pag. XIX):

« Sempre per questa incertezza di criteri per cui il Codice nuovo non è più rigidamente classico, come, ad esempio, l'abrogato Codice toscano, il legislatore ha creduto di sciogliere il nodo gordiano della forza irresistibile col rimedio comodo di abolirlo nella *lettera* della legge. Mentre della forza irresistibile era necessario, meglio disciplinandola, prevenire gli abusi; ma non si poteva, nè si può negare la realtà in quei casi appunto, in cui giudici popolari ed anche togati

(1) LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, vol. II, Torino, 1889, parte II — FERRI, *Sociologia criminale*, Torino, 1892, p. 188 e segg. 764.

(2) Dalla stessa ragione dipende l'idea, secondo me insostenibile, del Fiocca, per il quale la forza irresistibile non sarebbe altro che... lo stato di necessità dell'art. 49 n. 3.

Certo, ogni « stato di necessità » è un caso di forza irresistibile, ma non ogni forza irresistibile è uno « stato di necessità » nel senso *giuridico* di questa formula.

Fiocca, *La forza irresistibile* (*Foro penale*, 31 marzo 1892).

seguiteranno e seguiranno anche sotto l'impero del nuovo Codice ad ammetterla (1). Ed infatti anche ora la forza irresistibile, ne' suoi casi veri e genuini (cioè nell'impeto di una passione sociale o morale in uomo onesto) non è punto incompatibile colla formula stessa dell'articolo 46 e col significato larghissimo che la Relazione ministeriale ha dato alla *infermità* di mente, che poi nell'art. 47 diventa una *deficienza* di mente e nell'art. 48 un *disordine* di mente.

« Infatti (dice la Relazione) essa *infermità* può essere « permanente o accidentale » (cioè transitoria) « generale o parziale » e « la voce *mente* va intesa nel suo più ampio significato, sì da comprendere tutte le facoltà psichiche dell'uomo, innate ed acquisite, semplici (!) e complesse, dalla memoria alla coscienza, dall'intelligenza alla *volontà*, dal raziocinio al *senso morale* » (I, 165).

« Ora è evidente che ne' casi veri di forza irresistibile si tratta appunto di una *infermità* o *disordine* accidentale della *volontà* o del *senso morale*, transitoriamente soppressi o soffocati dallo stato di una passione non disonorante ossia non antisociale ».

Infatti, nel caso del padre che « accecato dal dolore » come dice l'espressione popolare, uccide l'assassino di suo figlio, sopraggiungendo un momento dopo che questi è caduto sanguinando a terra, voi non potete parlare di *legittima difesa* nè di *stato di necessità* perchè la violenza ingiusta o il pericolo grave sono *già passati* e sono quindi irreparabili. D'altra parte condannare, sia pure al *minimum* possibile di 5 anni di detenzione (art. 370, 51 cap., 54 Codice penale) non mi pare umanamente possibile.

E allora? Allora non c'è che domandare ai giurati se quel padre si trovò nel momento in cui commise il fatto in tale stato d'*infermità* di mente (*volontà*) da togliergli la coscienza o (in questo caso) la libertà dei propri atti.

Anche per queste ragioni, adunque, mi pare dimostrato che la nuova giurisprudenza della Cassazione sul potere di rifintare la questione sulla dirimente dell'art. 46 quando il Presidente *giudichi* che per essa voglia proporsi un caso di forza irresistibile, è contraria non

(1) La mia facile previsione si è avverata e anche sotto il Codice nuovo e per fatti accaduti dopo il gennaio 1890, non solo i giurati, ma anche i giudici togati assolsero per forza irresistibile, senza ripetere la parola, ma ammettendone la sostanza.

Vedasi per es., la sentenza del Pretore di Bologna commentata dal Fioretti nella *Scuola positiva*, 31 agosto 1891, p. 362 ed altre sentenze, venute in seguito. Vedasi pure, più innanzi, il saggio sulla *Psicologia del reato e la Cassazione* al § IV (pag. 421).

solo all'evidente capoverso dell'art. 494 Procedura penale, ma anche al contenuto stesso dell'articolo 46 Codice penale.

Questo infatti non definisce, quale debba essere, nell'aspetto *psicopatologico*, la forma di *infermità* mentale; ma dice solo che dev'essere un'*infermità* mentale (o permanente o transitoria — della intelligenza o della volontà) che tolga la coscienza o la libertà degli atti.

Il dire che la forza irresistibile (ne' casi veri, da me citati) non è una forma *morbosa* d'*infermità* mentale è un'eresia scientifica permessa a dei giuristi, impossibile per un psichiatra. Qual'è la linea di separazione fra la salute e la malattia dell'intelligenza o della volontà!?

E credete voi proprio che quel padre che vede il cadavere sanguinante del figlio, quando uccide o ferisce l'assassino sia in uno stato *normale* della sua mente? non è umanamente e scientificamente più vero il dire che egli, in quel momento, si trova in una vera *infermità*, per quanto *transitoria*, dei suoi affetti, del suo senso morale, della sua volontà e perfino della sua intelligenza?.....

Ha ragione l'illustre psichiatra, prof. Raggi, di dire, a proposito di questa controversia:

« A noi pare che la Cassazione con le sue sentenze non può far cambiar faccia alla natura delle cose, poichè *malgrado ogni maggiore restrizione che si vuol dare all'art. 46 del Codice penale* la irresponsabilità è inerente anche ad atti che non sono solo proprii de' *pazzi* propriamente detti... La paura della forza irresistibile ha preso ormai delle proporzioni allarmanti. Si esagera ora nell'eliminarla, come si esagerò già nell'invocarla e sempre a torto » (1).

E oltre questa moda contraria, adesso, senza distinzione, alla forza irresistibile, c'è anche la scarsa cognizione nei nostri magistrati, salvo nobilissime eccezioni, dei dati *anche elementari* della psicologia e della psico-patologia.

Il magistrato non vede l'*infermità di mente* che nel pazzo « a grande orchestra » come dicono i francesi, nel delirante o nel cretino. E crede coi suoi sillogismi giuridici di eliminare le dolorose realtà della vita, che la scienza va mettendo in luce e che egli purtroppo non ha nè tempo, nè modo di conoscere.

Ho sentito io un Presidente d'assise, ottimo *giurista*, dire ai giurati in atto ironico, ch'egli « non sapeva perchè il perito psichiatra avesse osservato *i piedi* dell'accusato, per giudicarne la *testa!* ».

A me fu facile allora spiegare gli elementi delle teorie scientifiche sulla *degenerazione*, di cui gli effetti psicologici e sociali si rivelano colle funzioni della « testa » ma di cui i sintomi infallibili si possono

(1) *Cronaca del manicomio di Voghera*. 1892, n. 11.

anche trovare « ne' piedi » di un degenerato. Ed i giurati se ne persuasero.

Certo in questa preoccupazione dei magistrati c'è, come dissi altrove, un lodevole scopo di difesa sociale contro gli *abusi* possibili; ma, al solito, è una difesa che porta l'anarchia morale quando per essa si giunga a disconoscere in modo così deplorabile i dati più certi della scienza.

Ma poichè su questo argomento de' pazzi nelle aule della giustizia ritornerò in altra occasione, così ora concludo con questa osservazione puramente logica.

La massima adottata dalla Cassazione consacra questo assurdo: che mentre si riconosce l'obbligo nel Presidente d'assise (poichè c'è nella legge) di porre la questione dirimente anche se essa dipenda da un fatto *insussistente*, cioè non risultato nè dall'istruttoria, nè dal dibattimento (sentenza 1° febbraio 1892), viceversa si riconosce al Presidente (contro la lettera e lo spirito della stessa legge) il diritto di non porre la questione anche se questa dipende da un fatto *sussistente*..... ma che al Presidente pare non costituisca una infermità di mente..... quale lui se l'immagina!

L'articolo 49 davanti ai giurati.

(Cassazione penale, Sezione I, 7 luglio 1893).

Il ricorrente Antonio P. con la sentenza della Corte di assise (Circolo di Arezzo) 28 di aprile fu condannato alla pena della reclusione per *anni 30* con le altre pronunzie di legge, perchè i giurati nelle risposte alle questioni, ammisero la sua colpevolezza nell'omicidio di Federigo M. con circostanza di premeditazione in concorso di attenuanti, negando la scusante del vizio parziale di mente.

Circostanze di fatto, base di tale pronunzia, le seguenti:

1° Antonio P. già da qualche tempo depresso per non lievi motivi fisici e morali, mentre se ne stava pensando ai casi suoi sulla porta del suo molino a vapore, vide passare sulla pubblica via M. in compagnia di due suoi amici — Pepi e Peruzzi — sul biroccino del quale era montato esso M. insieme al Pepi;

2° Antonio P. pensò in quel momento di chiedere al M. un credito di bestiame per L. 150; e mentre a questo si accingeva, vide che qualcuno dei tre del biroccino fece un movimento che interpretò per sè pericoloso.

Perciò si armò del fucile, che a portata di mano avea lì entro il molino, esplose tre colpi verso di essi (il fucile era a ripetizione di dieci colpi) e timoroso di essere inseguito o da loro, o dagli altri, che tornando dal mercato percorrevano quella via, si pose a correre senza direzione e all'impazzata pei campi, vagando qua e là, per qualche giorno, finchè non si costituì spontaneo all'autorità giudiziaria;

3° Antonio P. nel 29 maggio 1891, nel mercato di Castiglione Fiorentino avea riportato ad opera di *tre* persone, padre e figli Milighetti ben 14 ferite e da taglio e contundenti di cui dieci alla testa, per cui corse pericolo di vita, e tutti notarono che da questo momento Polvani, per natura neuropatica e facilmente impressionabile, manifestò timore per tutti e di tutti — timore che dovette crescere in lui per due esplosioni partite di notte all'indirizzò di altra persona, che da chi esplodeva si prese per il P. o per il servo di esso.

Non si lasciava più vedere nemmeno agli amici, sfuggiva specialmente coloro che poteva credere non gli fossero amici, cambiò assolutamente carattere tantochè qualcuno ebbe a dire, *quest'uomo impazzisce*, e lo preoccupò pure non lievemente il giudizio di pretese minacce che a querela dei Milighetti stessi ebbe a subire, e ebbe esito *per lui pienamente reparatorio*, per la sentenza della Corte di appello di Firenze 30 di gennaio 1893, non ostante la grave accusa che già allora pesava su di lui, per questo preteso premeditato omicidio:

4° Antonio P. nella seconda metà del 1891, poichè le impressioni patrose progredivano sempre, non si credette bastantemente tutelato dai suoi veri e immaginari nemici colle armi di cui era già in possesso, e senza badare a spese, lui — che pure in quel tempo non si trovava in buone acque — ed era per indole sua piuttosto avaro, scrisse non meno di sei lettere a Milano ad un fabbricante di armi, per avere un fucile a ripetizione di 10 colpi, che servisse a difesa, che tirasse da lontano, e che si potesse caricare a palla, a pallini e a mitraglia; lettere nelle quali quasi ad ogni riga (appunto perchè idea fissa e dominante la mente di lui che scriveva era la paura) si ripete sempre che — *si pensasse bene* che quel fucile doveva servire per difesa;

5° Antonio P. di questo fucile si servì più tardi nel giorno del fatto, 15 gennaio 1892, allorchando esplose i tre colpi, contro le tre persone, che si trovavano, come si è già notato, nella pubblica via e sul biroccino;

6° Antonio P. esplose il suo fucile di pieno giorno (circa le 4 pom.), presenti più persone in via molto frequentata a pochi metri dalla stazione ferroviaria, nell'ora in cui era di poco passato il treno — quando cioè i carabinieri di servizio ritornavano per quella stessa via a Castiglion Fiorentino;

7° Nessun preparativo di scampo, di difesa, di preordinazione alla impunità per parte di Antonio P. che anzi spontaneo si costituì;

8° Antonio P. con uno dei tre colpi uccise M., ma Polvani, non aveva motivo — o, a tutto concedere — motivo proporzionato di uccidere;

9° Dopo il fatto si fece circolare la voce che questo M. — nel tempo in cui il Polvani fu tanto brutalmente aggredito e ferito dai tre Milighetti — avrebbe detto: *i Milighetti ne hanno date poche — hanno fatto male a non finirlo* — e si credette che fosse questo il motivo per delinquere.

10° Le perizie accertarono per mezzo del Professore Filippi indotto a difesa che:

« Antonio P. non è un delinquente normale; ma è un impulsivo patologico in preda a delirio di persecuzione.

« Nel 15 gennaio 1892 egli si trovava in uno stato di impulsività patologica che lo rendeva agitato, e tumultuosamente operò.

« Credo possa avere avuta la coscienza dell'atto, ma non la libertà de' suoi atti per mancata inibizione dei centri nervosi.

« Escludo la irresponsabilità assoluta ed ammetto parziale irresponsabilità ».

Per mezzo del prof. Grilli indotto per i poteri discrezionali del Presidente, ecc. si disse:

« Dalle risultanze del processo, dalle prove testimoniali, e dagli esami psichici e somatici praticati, non ho ricavato prove, che mi permettano di riconoscere in lui infermità di mente, nè totale nè parziale.

« Sarebbe risultato che il carattere del P. abitualmente serio, concentrato, collerico, impetuoso, dopo il fatto del 29 maggio 1891 si sia notevolmente esagerato. Senza escludere che ad esagerarlo, possano aver contribuito le lesioni riportate il 19 maggio 1891, ritengo che principalmente tale esagerazione debba attribuirsi al trovarsi il Polvani in un traffico, di cui non ha nessuna pratica nè cognizione, dissestato finanziariamente, preoccupato dal sapere di essere sottoposto ad un processo penale per minacce con arme, e forse anche timoroso di qualche aggressione per vendetta o per odio » (Verbale di udienza).

Ciò stante, giustizia vuole che altri giurati giudichino più serenamente la causa del ricorrente, il quale ad appoggiare l'inoltrato ricorso deduce i motivi che appresso:

1° Motivo. — Eccesso di potere (art. 640 n. 3 Cod. proc. pen.) e violazione del precettivo e letterale disposto dell'art. 494 alinea di detto Codice per avere il Presidente prima, e la Corte di poi negato alla difesa dell'accusato di porre ai giurati la questione sulla scusante dell'eccesso nello stato di necessità, espressamente configurato negli articoli 49 n. 3 e 50 Codice penale.

La difesa dell'accusato non aveva proposta una subordinata che fosse in potere del magistrato ammettere o respingere; aveva allegato invece un fatto, letteralmente previsto dalla legge come scusante la imputabilità (art. 49 n. 3 e 50 del Cod. pen.).

In tal caso il precetto della legge, è positivo ed inevitabile, la questione si deve porre solamente perchè è domandata (art. 494, alinea Cod. proc. pen.).

Se poi la circostanza non fosse fondata sui risultati del dibattimento, sarà dovere dei giurati, soli giudici dell'intero apprezzamento,

mento del fatto, rispondere negativamente; ma non può la Corte sotto pretesto qualsiasi impedirne il giudizio.

È questo veramente lo insegnamento della Corte suprema, la quale *soltanto, in tema di infermità di mente*, ha potuto decidere che può la questione essere recusata, quando i fatti adottati a base della dirimente o scusante *non* la costituiscono ai termini di legge *e colla limitazione che* — sotto la apparenza dello apprezzamento giuridico — non si venga a giudicare dal magistrato sui risultati del dibattimento.

D'altronde in tema delle altre scusanti, lo insegnamento del Supremo Collegio è normale e preciso.

Decise infatti l'Eccellentissima Corte *che non può rifiutarsi* la questione della scusante prevista dall'art. 377 del Cod. pen., nella considerazione che « soli competenti erano i giurati a dichiarare se « l'omicidio era stato commesso sotto tali e tali altre circostanze, « come avverrebbe se si trattasse di prospettare una questione « sulla *legittima difesa*, sullo eccesso di difesa, sulla provocazione, ecc. ».

« In una parola — proposta una scusante dal difensore, quando « questa *sia ammessa dalla legge come tale* è dovere del Presidente farne oggetto di questione, salvo al Pubblico Ministero e « alla difesa di discutere pro e contro illuminando sulla sua esistenza o meno i giurati, onde abbiano ad emettere un giudizio « secondo loro convinzione. — Nel caso concreto dato pure che i « risultamenti della causa *non offerissero alcuno addentellato per « legittimare* la scusante dedotta, non per questo poteva la Corte « respingere la istanza defensionale, che si trovava nell'ambito « della legge — e al giuri spettava il dire poi se allo stato delle « cose era o no accoglibile » (Sentenza 7 dicembre 1892, r. GRILLO, Cass. Unica, IV, 274).

Decise il Supremo Collegio — in tema di accusa di omicidio premeditato — che *non può esser rifiutata la questione* sulla scriminante della legittima difesa *e sulla scusa dello eccesso* e che fu perciò veramente violato l'art. 494 di Proced. penale, perchè « il « disposto del capoverso dell'art. 494 di Procedura penale è chiaro, « e per conseguenza il Presidente non poteva negare, e la Corte « in risoluzione del sorto incidente doveva ordinare che fossero « elevate le richieste questioni sulla legittima difesa e *sullo eccesso « di essa*, appunto perchè erano richieste e vertivano sui fatti che « a termine di legge dirimono o scusano la imputabilità ». Sentenza 15 giugno 1892, ricorso Del Genovese (Cassazione unica, IV, 123).

Non potendo quindi dubitarsi, che la scusante dello eccesso

domandata dalla difesa *sia prevista in termini dalla legge*, e non potendosi negare che le scusanti *previste* dalla legge debbono essere poste perchè così vuole la legge di rito — non è il caso di tener dietro alla dissertazione che sulla portata della ipotesi prevista dall'art. 49 n. 3 ha fatta la denunziata ordinanza.

La quale pure ispirandosi alla relazione sul progetto del Codice, dovea ricordare il giusto principio stabilito da Pescatore — che le leggi si devono interpretare per quello che sono risultate nella redazione definitiva e che le dichiarazioni dei ministri proponenti o le discussioni parlamentari, non costituiscono canone di interpretazione autentica — doveva ricordare che di fronte all'esempio tradizionale del naufrago nella relazione del ministro proponente — sta l'altro esempio della Relazione della Commissione speciale del Senato — « di colui che nella propria ignoranza accecato da superstiziosa « credenza in influsso ammaliatore, nello intento di salvare sè od « altri, uccida la persona, a cui questo influsso attribuisca » — sta la specie decisa dalla Corte Suprema nel 1° luglio 1891. — (Annali, 1891, 103) in applicazione dello stesso articolo 49 n. 3 — e che quando di fronte a questa disposizione di legge alcuni degli organi del potere legislativo professarono *una* opinione e altri ne seguirono una *diversa*, *l'interprete è libero*, come dice Civoli (*Legittima difesa e stato di necessità — Studi sui n. 2 e 3 dell'art. 49*) di proporre quella soluzione che gli pare più conforme ai dettami della ragione e agli insegnamenti della scienza.

Tanto più quando si pensi, che nel caso del P. la scusante dell'*eccesso nello stato di necessità* si trovava suffragata persino dalle conclusioni del perito di accusa, il quale non contestava che il P. si trovasse « timoroso di qualche aggressione per vendetta o per odio ».

II° Motivo. — Violazione dell'articolo 263, ultimo alinea del Regolamento generale giudiziario in relazione agli articoli 319, 281 n. 4 e 282 di Procedura penale, per avere il Presidente non solo manifestato il proprio voto prima che la Corte deliberasse sulla domanda della difesa diretta ad ottenere che fosse posta la scusante — di che all'art. 50 Codice penale in relazione al precedente articolo 49 n. 3 — ma influito altresì sul voto che stavano per rendere i giudici della Corte, colla lettura — (e nemmeno a proposito) che egli fece per contraddire alle ragioni dedotte dalla difesa richiedente la questione — di una sentenza di Corte di cassazione e della relazione ministeriale sul progetto di Codice penale, e tutto ciò con manifesta violazione del diritto della difesa e con preoccupazione dell'animo dei giurati, anche sulle altre questioni scusanti.

Consta dal verbale di udienza di tale lettura, consta per la ordinanza che le autorità invocate dal Presidente furono la ragione di decidere — inutile ogni deduzione a sviluppo di questo mezzo.

La violazione delle invocate disposizioni di legge, dirette tutte a proteggere la collegialità delle pronunzie in contraddittorio delle parti, e la libertà del voto stesso, per mezzo del segreto di ciascun votante, è più che evidente, come è evidente la nullità della ordinanza fatta nota prima di esser deliberato per la propalazione del voto del Presidente, con evidente offesa di un principio di ordine essenzialmente pubblico.

III^o Motivo. — Violazione dell'articolo 495 alinea, e 507 del Codice di procedura penale in relazione all'articolo 47 del Codice penale, che fu del pari violato, e vizio di perplessità, incertezza e complessità della questione terza relativa alla scusante della scemata imputabilità per vizio parziale di mente, per essersi nella detta questione usati termini diversi dal dettato del detto art. 47, ed anche *compenetrata* nella stessa questione la ipotesi del precedente art. 46 dello stesso Codice penale.

Vuole l'art. 495 del Codice di procedura penale che la questione sulle scusanti contenga gli elementi che le *costituiscono ai termini di legge*.

Ora ai *termini di legge* (art. 47 Cod. pen.) è indubitato che la scusante non è costretta e limitata a *due soli* degli effetti della infermità di mente (coscienza e libertà degli atti), ma ha un concetto più ampio nella locuzione *generica*, che *non inutilmente* il legislatore, innovando sui vecchi Codici, ha adottata, quella cioè della — *imputabilità grandemente scemata e non esclusa*.

Il legislatore *pensatamente* non ha ripetuto, nel caso della scusante dell'art. 47, il concetto della coscienza o libertà, appunto perchè avendo in detto articolo presi di mira, come causa di infermità parziale di mente, quelli *stati psichici intermedii* che — secondo Maudsley — stanno tra la perversità e la follia, ha voluto che l'attenzione dei giurati abbracciasse qualunque causa perturbatrice della mente (purchè morbosa e tale da agire sulla imputabilità), senza obbligarla come nel caso dell'articolo 46, — a ripiegarsi sulla coscienza o sulla libertà degli atti — nel momento dell'azione; ma ha voluto invece richiamarla ad un compito, meno astruso e più facile — quello *in genere* di una *scemata imputabilità*. Accoppiare quindi l'estremo *determinato* della coscienza o libertà, coll'altra formula *generica* della scemata *imputabilità*, vale quanto *compenetrare* la ipotesi dell'art. 46 coll'altra dell'art. 47. Ciò che è indubbiamente vietato.

Perchè se è vero che l'art. 47 cita l'articolo precedente, lo fa unicamente per ricordare la *causa comune* alle due ipotesi — che deve esser sempre *morbosa* — per non dare in alcun caso virtù dirimente o quasi allo *stato passionale* (nel caso di passione antisociale) ma non lo cita mai per esigere in quel caso quelle *condizioni concrete*, per cui lo stato di mente rende per l'articolo 46 imputabile l'azione; chè anzi *non le volle* — perchè se le avesse volute avrebbe accolta la da prima proposta formula dello *stato vicino* a quello di chi manca di coscienza o libertà.

È chiaro quindi che la terza questione si è formulata in *termini diversi da quelli dettati dal detto articolo 47*, ed anche con intrusione di un concetto che non doveva essere *espresso*, perchè necessariamente contenuto nella formula generica della *scemata imputabilità*; concetto che — una volta espresso — non solo *aggiunge alla legge* un concetto proprio di altra scusante; ma *muta i termini* della scusante stessa, e ne rende equivoca e perplessa la *causa*, che perciò si fa dipendere non più *dalla parziale infermità di mente*, ma al contrario *dalla diminuita coscienza o libertà degli atti*, che non più è effetto, *ma causa della causa*. Includendo infatti, come nella questione si è inclusa, la formula della coscienza o della libertà, si è costretti a domandare se questa coscienza o libertà fu tale da scemare la imputabilità; mentre, secondo *i termini di legge* (coi quali soltanto vuole l'art. 495 di Procedura formulata la questione), tale da *scemare* la imputabilità deve essere soltanto la parziale infermità di mente, al quale una volta tramutata in *causa della causa*, e non più *effetto della sola causa morbosa* (come vuole la legge) fa rimanere incerti i giurati se il fatto della infermità di mente posto nella questione, vi figuri come vizio *totale*, o come vizio *parziale*.

È chiaro altresì che questa questione si è resa equivoca e perplessa anche per un'altra intrusione fatta dal Presidente nella questione stessa — quella della *responsabilità in aggiunta* a quella di *imputabilità* usata dalla legge — del resto giuridicamente diversa dalla prima, e che al solito il legislatore ha *pensatamente* lasciato di adoperare per non richiamare la mente dei giurati sulle *conseguenze penali* della loro risposta.

Insomma poichè è indubitato che la questione scusante dell'articolo 47, fu posta *isolata*, e non già *preceduta* dalla questione dirimente configurata nell'art. 46, non poteva per questo solo contenere il concetto *espresso* della coscienza e della libertà degli atti; ma doveva essere formulata *unicamente ai termini di legge* (articolo 47) e domandare cioè, se il fatto era stato commesso « colla circo-

« stanza di trovarsi in stato di infermità di mente tale da scemare grandemente la imputabilità senza escluderla ».

Indubitato è parimente che nella stessa questione non è reso chiaro, che i giurati erano interrogati se la scusante ebbe causa da vizio parziale di mente, o se ebbe causa invece da menomata coscienza o libertà, e indubitato è pure che, collo avere intruso nella stessa questione il doppio termine della *imputabilità* e della *responsabilità*, che si pose come *identico* all'altro, non solo si richiamarono i giurati alle conseguenze penali della loro risposta; ma rende incerti se per quella guisa furono posti in grado i giurati stessi di chiaramente comprendere la portata vera e genuina della questione loro sottoposta.

Per questi motivi, si chiede ecc. (1).

(1) Vedasi la sentenza favorevole della Cassazione, alla pagina seguente.

Ancora delle dirimenti e scusanti nelle questioni ai giurati.

Pubblico integralmente la sentenza, finora inedita, della Corte di cassazione, che accoglieva il precedente ricorso:

Udienza 7 luglio 1893.

Presidente *Ghiglieri* — Relatore *Spera* — Difensori avvocati *E. Ferri* e *L. Petri* — Pubblico Ministero *Panighetti* (Concl. diff.). Ricorrente P.

P. Antonio ritenuto colpevole di omicidio volontario premeditato con attenuanti commesso in persona di M. Federico era con sentenza della Corte d'assise di Arezzo, 28 aprile 1893, condannato a 30 anni di reclusione, pene accessorie, danni e spese.

Egli ricorse in Cassazione contro la sentenza di condanna e le ordinanze pronunziate nel dibattimento coi seguenti mezzi:

1° Il Presidente fece abuso dei suoi poteri discrezionali, e perchè chiamò nei primordi del dibattimento, quando non se ne sapeva ancora la necessità o utilità, un perito alienista in concorso di un altro già dato dalla difesa colla lista a discarico per dare il suo giudizio sulla infermità di mente dell'imputato; e perchè dette allo stesso perito il giuramento che non dovea prestare;

2° La questione dell'infermità di mente fu mal posta; invece di domandare semplicemente se il fatto si era commesso in tale stato di infermità di mente da scemare grandemente la imputabilità senza escluderla, si domandava se il fatto fu commesso colla circostanza che l'imputato nel momento in cui lo commise si trovava in istato d'infermità di mente per cui la coscienza o la libertà dei propri atti era tale da farne diminuire grandemente la imputabilità o responsabilità senza escluderla. Così si confusero i caratteri della infermità *parziale* con quelli della *totale*; erano fuori di posto le parole di coscienza o libertà; come non avea che fare la responsabilità colla imputabilità;

3° Non si volle mettere la questione chiesta dalla difesa dell'eccesso nella necessità di salvarsi da un pericolo grave ed imminente alla persona, al quale l'imputato non aveva dato causa e che non si poteva altrimenti evitare, a base degli art. 49 n. 3 e 50 del Codice penale: permettendosi il Presidente, a confortare la ragione del rifiuto, leggere una sentenza della Cassazione e uno squarcio della Relazione ministeriale. Il Presidente e la Corte notavano che il fatto dell'errore da parte dell'imputato nel credersi in pericolo non dava luogo alla questione domandata, ma invece a quella della infermità parziale di mente già presentata ai giurati.

Sul primo mezzo, la Cassazione osserva che il Presidente può nel corso del dibattimento ed in qualunque momento chiamare ad esame testimoni e periti che a lui sembrassero adatti a somministrare lumi nel fatto contrastato; ed era fatto contrastato quello della infermità di mente. È vero che il perito non doveva giurare, e non pertanto giurò; ma avvertito l'errore, e prima che il perito desse il suo giudizio, fu egli sciolto dal giuramento prestato, la qual cosa bastava a sanare ogni dubbio di nullità (1).

Sul secondo, la Cassazione osserva che la questione sulla infermità di mente, come sopra è riportata, non contiene i vizi che alla medesima si appongono. Il principio che governa la ricerca sulla infermità di mente è sempre lo stesso, sia che la infermità tolga la imputabilità, sia che l'attenui, e questo principio risiede nella mancanza totale o parziale della coscienza o libertà de' proprii atti.

La imputabilità e la responsabilità, se non sono perfettamente sinonimi, si possono usare e si usano indifferentemente quando non può nascere equivoco; e qui l'equivoco tanto meno era possibile perchè le due parole erano usate insieme con un pleonasma ch'era soverchio, ma non dannoso.

Sul terzo, osserva la Cassazione che la difesa sosteneva aver l'imputato P. commesso il reato essendovi stato costretto dalla necessità di salvarsi da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non poteva altrimenti evitare, eccedendo però i limiti imposti dalla neces-

(1) Avrei molte riserve da fare a questa affermazione.

Quando la nullità è consumata, la violazione delle garanzie stabilite per legge è avvenuta o *factum infectum fieri nefas*.

E troppo facile sarebbe, allora, eludere le sanzioni di nullità, quando il Presidente potesse rimediarsi con una semplice correzione.

Allora, interrogato un testimone incapace, potrebbe la nullità essere sanata soltanto col dire dopo ai giurati che quella testimonianza dovevano tenerla come non fatta?

sità a base degli art. 50 e 49 n. 3 del Codice penale. Niente di più esatto ed opportuno era la spiegazione che il Presidente, sia pure a base di arresti della Cassazione e di citazione della Relazione ministeriale, dava agli articoli indicati (1), onde i giurati potessero vedere se i caratteri e le condizioni della scusa invocata si trovassero nei fatti discussi: *però date le spiegazioni dovea lasciare a costoro la risoluzione del quesito*: egli invece, seguito poi anche dalla Corte, volle decidere la questione di fatto, che usciva dai poteri del magistrato: *questi deve limitarsi all'esame della scusa, non mica per apprezzare la esistenza o gravità sua*, ma per esaminare il suo **carattere legale** e il valore della risposta affermativa che la questione provocherebbe. L'esame si restringe a mettere in rapporto gli elementi del fatto colla ipotesi della legge.

In un solo caso il Presidente e la Corte possono negarsi a porre la questione; quando cioè nel verbale sia riportato esattamente ciò che la difesa ha domandato sia nelle conclusioni, sia nei motivi, e nei fatti così riportati non si trovi la ipotesi della legge. Così si ha una base di fatto sicura su cui adagiare il rifiuto, senza torturare pensieri e parole che la difesa forse non intese così come la Corte crede di aver inteso.

Ma quando la difesa, senza precisare i fatti dai quali cava la scusa, si limiti a formulare la questione nei termini della legge, tale questione deve essere posta ai giurati; non essendo la Corte competente a giudicare se la scusa risulti dalle prove, ovvero non sia che un'industria defensionale.

Non occorrono poi molte parole per rilevare come questa scusa negata non avea che fare con quella della infermità parziale di mente già posta: la scusa del n. 3, art. 49, e art. 50 del Codice penale esiste indipendentemente dalla infermità di mente, e si può invocare anche da chi è sano: la causa e il fondamento dell'una e dell'altra sono affatto diverse, e non vi è nessuna contraddizione che possano esistere amendue.

Per questi motivi:

LA CORTE

Cassa la denunziata sentenza 28 aprile 1893 della Corte d'assise d'Arezzo e rinvia la causa per nuovo giudizio alle assise di Firenze.

È dunque ancora la questione del potere presidenziale di mettere, oppure no, nelle questioni ai giurati le dirimenti o scusanti

(1) Ma il guaio è che il Presidente citò sentenza e relazione per sostenere questo: che lo stato di necessità si verifica solo nel caso del naufrago!...

proposte dalla difesa; sostenendo che quando la dirimente o scusante sia formulata « a termini di legge » come vuole l'art. 494 Procedura penale non si può ammettere nel Presidente o nella Corte il potere di rifiutarla, giudicando ch'essa non sia fondata sui risultati del dibattimento o si faccia dipendere da una condizione soggettiva che si dice non ammessa dal Codice penale.

La giurisprudenza della Cassazione è stata a questo riguardo abbastanza oscillante, accennando solo colle ultime sentenze ad avvicinarsi alla tesi sostenuta da noi e da quasi tutti i giornali giuridici, per mettere un freno alle esorbitanze dei presidenti d'Assise, come esplicitamente ha detto la sentenza 12 giugno, ricorrente *Romeo, relatore Spera*.

Le sentenze di Cassazione su questa questione pubblicate nelle varie raccolte di giurisprudenza, sono le seguenti:

1892	9 marzo	— ric.	<i>Zuccaro</i>	— est.	Severini
»	15 luglio	— »	<i>Caldano</i>	— »	Primavera
»	1 settembre	— »	<i>Lozzupone</i>	— »	Eula
»	23 ottobre	— »	<i>Campi</i>	— »	Muratori
»	28 ottobre	— »	<i>Santini</i>	— »	Muratori
»	24 novembre	— »	<i>Burrani</i>	— »	Muratori

delle quali mi sono occupato nei saggi precedenti ed alle quali sono seguite le altre:

1892	28 novembre (II Sez.)	ricorrente Procuratore Generale contro <i>Magno</i> (v. <i>Scuola positiva</i> , pag. 343)	— est.	Barletti.
1892	7 dicembre	— ric. <i>Grillo</i>	— est.	De Ponti
1893	4 gennaio	— » <i>Cummando</i>	— »	Muratori
»	27 febbraio	— » <i>Cagnacci</i>	— »	De Ponti
»	8 marzo	— » <i>Nicolai</i>	— »	Muratori
»	12 giugno	— » <i>Romeo</i>	— »	Spera
»	7 luglio	— » <i>Polvani</i>	— »	Spera

Nell'approvare il diniego di porre la dirimente o la scusante perchè non rispondente ai termini di legge (e tale fu veramente, per essere imparziali, la domanda della difesa nella causa *Zuccaro*) la Corte Suprema si fermò per poco sopra due argomentazioni, poi abbandonate.

Disse dapprima, che tale diniego risolveva una *questione di fatto*, insindacabile in Cassazione; ma evidentemente la scappatoia in questo caso era insostenibile, perchè alle Assise i magistrati non possono decidere una *questione di fatto*.

Disse dappoi che il Presidente o la Corte avevano diritto di vedere se la dirimente o scusante fossero fondate sulle risultanze del dibattimento o non piuttosto una industria defensionale. Ma anche questo argomento ammetteva la possibilità di un giudizio di mero fatto da parte dei giudici togati e perciò fu abbandonato.

La Cassazione si è così trincerata dietro un ultimo argomento, dicendo che sulla condizione posta dall'art. 494 del Codice di procedura penale, per cui la dirimente o scusante deve essere *a termini di legge*, non può decidere che il Presidente o la Corte, e questo è un giudizio di mero fatto, ma sulla rispondenza del fatto al diritto, e che non menoma punto il potere dei giurati di giudicare sulla *sussistenza* del fatto medesimo.

Posta così la questione, è innegabile che essa acquista una certa apparenza di verità e sostanzialmente vera è quando il Presidente o la Corte si limitano ad esigere dalla difesa che essa formuli *nei termini di legge* la dirimente o scusante che vuole invocare.

Ma il guaio è che la Corte stessa di cassazione ha oltrepassato questo limite nella sentenza 8 marzo 1893, ricorrente *Nicolai*, giudicando che sebbene avesse male ragionato la Corte rifiutando di porre la questione del vizio parziale di mente « perchè nessuna risultanza dagli atti autorizzava ad ammetterlo », tuttavia il diniego era legittimo e regolare, perchè se questo ragionamento è erroneo, *rimane tuttavia chiaro* che il tenore stesso dell'istanza difensiva dimostra che il vizio di mente non altro sarebbe stato che *commozione di affetti* vale a dire che la Cassazione si è messa lei a giudicare *in fatto* se la circostanza (sorpresa in flagrante adulterio) invocata dalla difesa costituisca, *nel caso in esame*, una infermità di mente o una commozione di affetti!

Vero è che poi nella sentenza 12 giugno 1893, ricorrente *Romeo*, la Cassazione ritornava sui suoi passi e in un caso, dove pure il diniego del Presidente era motivato da ciò che « gli pareva che la richiesta della difesa non fosse fondata sopra un'infermità risultante dallo *stato patologico*, sibbene da una *passione* », riconobbe che il decidere sopra di ciò spettava solo al giudizio dei giurati e lo fece con una energica motivazione, che è opportuno riprodurre testualmente:

« La Cassazione osserva non essere caso infrequente, che la difesa esagerando di zelo, domandi discriminanti e scuse, che non rispondono alle prove raccolte e alla verità; e che il magistrato delle Assise, *consigliandosi colla sua coscienza più che con la legge*, si rifiuta a porre le questioni ai giurati, preferendo risolverle da sè.

« È questo il fatto che avviene in molti giudizi e non si può

mai abbastanza deplorarlo; perchè altera e sconvolge tutto l'organismo delle Corti d'assise, basato sulla distinzione del fatto, cui è chiamato a decidere il giurato, e il diritto su cui decide il giudice.

« Così alla esagerazione del difensore risponde in senso opposto quella del giudice e le cause perdono di serietà e cessa ogni confidenza nella giustizia.

« Il torto è dalle due parti; ma se la esagerazione del difensore può trovare perdono, l'esagerazione del giudice non la trova mai; il suo giudizio deve essere sempre illuminato e sereno, ispirandosi all'osservanza assoluta delle leggi, che deve applicare.

« Così il Presidente, come la Corte che lo ha seguito, hanno voluto risolvere questioni devolute esclusivamente ai giurati. *Esista o non esista la infermità di mente, dimostratasi o non dimostratasi affatto, dedotta più presto o più tardi*, non erano coteste delle buone ragioni perchè il Presidente e la Corte sostituissero il loro giudizio a quello dei giurati nel risolvere questioni di fatto.

« Di fronte a questi arbitrii è necessario un severo richiamo ai principii d'ordine di legalità annullando la sentenza e il dibattimento che l'ha preceduta. » (Cassazione unica, IV, 830).

Nella sentenza 7 luglio, ricorrente P., la Cassazione parrebbe oscillare di nuovo, facendo una distinzione, che non mi pare nè esatta nè prudente.

Essa dice infatti che « in un solo caso è regolare il diniego di porre la questione » — e cioè quando « nel verbale sia riportato esattamente ciò che la difesa ha domandato sia nelle conclusioni sia nei motivi, e nei fatti così riportati non si trovi la ipotesi della legge..... Ma quando la difesa, senza precisare i fatti da quali cava la scusa, si limiti a formulare la questione nei termini di legge, tale questione deve essere posta ai giurati ».

Questa distinzione fra il caso in cui la difesa precisi i fatti, per cui ponga la dirimente o scusante, e il caso in cui non li precisi, anzitutto non è esatta, in genere, perchè potrà facilmente disputarsi se la domanda della difesa precisi o non precisi i fatti; e non lo è nel caso P., perchè noi avevamo precisato i fatti su cui fondavamo la scusa dell'eccesso nello stato di necessità.

Il P., alcuni mesi prima del fatto, era stato ferito con 14 colpi di roncolo, di cui 10 alla testa, da tre individui, certi Milighetti, che lo avevano tenuto fermo a terra. Rincontrato tutto sanguinante il M. (che era già stato condannato per tentato omicidio e per ribellione) disse che i Milighetti avevano fatto male a non finire il P. Questi naturalmente se ne impensierì e non solo le ferite

e il colpo morale gli squilibrarono la mente, ma egli stava sempre in apprensione per la sua vita, che riteneva minacciata dal M.

Era, secondo noi, un caso di stato di necessità, per convinzione soggettiva.

Il Presidente e la Corte rifiutarono di porre la questione dell'eccesso nello stato di necessità, perchè, dice l'ordinanza, questo riguarda il naufrago che toglie al compagno la tavola di salvamento, come se l'art. 49 del Codice penale non fosse fatto per gli abitanti della montagna! E arrivava persino a dire che non era stato di necessità il caso, giudicato con sentenza della Cassazione, di chi prende una pianta per riscaldarsi in montagna, e salvarsi dal pericolo di morire di freddo.

Non è dunque esatto che nella causa P. la difesa non avesse precisato i fatti, su cui fondava la scusante.

Ma quella distinzione empirica, fatta dalla Cassazione, non è neanche prudente; perchè è troppo facile il vedere, che se la questione si dovesse ridurre a quei termini, la difesa avrebbe sempre un modo sbrigativo di ottenere la questione, chiedendo una dirimente o scusante senza precisare i fatti, su cui la fonda!...

La conseguenza è troppo insostenibile, perchè anche quella distinzione, a cui accenna la sentenza 7 luglio, possa mantenersi.

La verità, che si impone, è sempre questa: che bisogna lasciare ai giurati il giudizio di fatto e bisogna applicare l'art. 494 del Codice di procedura penale, così com'è, finchè la legge è quella che è.

Sull'istituto del giuri si può discutere *de jure condendo* e le conclusioni della scuola positiva a questo riguardo sono precise e concordi.

Ma finchè il giuri esiste per legge, noi crediamo ch'esso debba liberamente funzionare e che come furono incostituzionali le restrizioni di competenza imposte (col pretesto del coordinamento!) dal decreto delle transitorie, così sono illogiche e pericolose le restrizioni di giudizio, che una giurisprudenza incauta aveva tentato di introdurre, con una interpretazione arbitraria dell'art. 494 del Codice di procedura penale.

III.

Il dolo criminoso

La cosiddetta volontarietà nelle contravvenzioni.

Nella disputa fra sostenitori e negatori del libero arbitrio o della libertà morale, come condizione di responsabilità penale, il nuovo Codice ha creduto di evitare le difficoltà, non attenendosi decisamente nè alla teoria classica, nè a quella positivista.

La teoria tradizionale pura dice: l'uomo è responsabile penalmente se e per quanto sia responsabile moralmente, cioè soltanto se abbia voluto *più o meno liberamente* il delitto; se non ebbe libertà nel volere non è responsabile; se ebbe piena libertà è completamente responsabile; se ebbe libertà incompleta è responsabile in proporzione del più e del meno di libertà morale avuta nel deliberare e nell'agire. Non è una teoria che risponda alla realtà fisisicologica dei fatti umani; ma almeno è logica e conseguente.

La teoria positiva dice: ogni uomo è sempre responsabile di fronte alla società di qualunque delitto da lui commesso: sia minore o pazzo, ubriaco o sonnambulo egli deve rispondere sempre, cioè sottostare alle conseguenze della sua azione criminosa, contraria alla pubblica sicurezza e vietata dalla legge penale. Varieranno la forma ed il modo di questa responsabilità secondo le condizioni fisisicologiche dell'agente e quelle sociali dell'ambiente: saranno l'istituto di correzione coatta o il manicomio criminale o la prigione, ecc., a vita o a tempo, oppure il solo risarcimento di danni; ma sempre l'uomo risponde del fatto da lui compiuto. Se l'agente è in condizioni patologiche o anormali (pazzia, alcoolismo, infanzia, ecc.) la sua segregazione è necessaria sempre, quali che fossero i motivi della sua azione. Per gli uomini in condizioni fisisicologiche normali sono ragioni giustificatrici i soli motivi giuri-

dici dell'azione per i quali questa sarà apparentemente, ma non socialmente criminosa; tali sono la legittima difesa, lo stato di necessità, l'esecuzione della legge, la buona fede. Il più od il meno di responsabilità penale, poi non esiste: o si è responsabili o non lo si è (per i motivi *giuridici* dell'azione). Ma se si è responsabili penalmente la forma e la gravità della sanzione sociale difensiva saranno certo diverse, ma unicamente per adattarsi alla maggiore o minore temibilità del delinquente, desunta dalle qualità personali dell'*agente*, dalle circostanze dell'*atto* e dalle condizioni della *società offesa*. Ed anche questa è una teoria logica, conseguente, che non ammette tergiversazioni equivoche di semi-responsabilità od altro: e che soprattutto corrisponde alla realtà così delle condizioni individuali fisisicologiche, come delle ragioni sociali di una difesa contro gli atti criminosi.

Il nuovo Codice ha tentato di seguire una via di mezzo, rispecchiando pure in questo lo stato scientifico di transizione e quindi di ibridismo (sterile sempre, nella scienza come nella vita) tra il vecchio ed il nuovo, per cui si vedono oggi pullulare come funghi delle teorie sulla responsabilità, per parte di chi non ha il coraggio o l'attitudine per sostenere nettamente l'una o l'altra delle teorie opposte. Eclettici, spiritualisti larvati, amanti timidi così del vecchio come del nuovo, che accendono ceri così a Dio come al diavolo, vengono fuori ogni giorno con teorie eclettiche sulla responsabilità, in cui libero arbitrio e determinismo psicologico, intelligenza e volontà, dolo e motivi determinanti, coazione psicologica ed emendabilità, ecc., ecc. sono elementi fantasticamente mescolati da questi rivenduglioli del diritto criminale. I quali per un lato mi sembrano altrettanti rigattieri, che dai più obliati fondi germanici di magazzino (volumi di Feuerbach, Köstlin, Henke, Kleinschrod, Hälschner, ecc.) rimettono in luce, naturalmente senza citare la vecchia fonte, le più tarlate e scolorite ciarpe, ritinte con qualche insolenza a noi positivisti; e per un lato mi ricordano quei vecchi medici di campagna, che, ignorando la diagnosi, mettevano a caso nelle loro ricette, variando solo le dosi, gli ingredienti i più diversi per farne dei miscugli altrettanto indigeribili quanto poco salutari.

Il nuovo Codice non ha esplicitamente messa la libertà morale come condizione di responsabilità penale, ma viceversa l'art. 46 ritorna alla mancanza di coscienza e libertà degli *atti*, che verbalmente è diversa dalla libertà di *elezione*, ma che in realtà ne è inseparabile, come avrà occasione di mostrare altra volta.

Ed ha creduto di mettersi al sicuro in una specie di zona neutra, fra il determinismo e il libero arbitrio, consacrando nell'articolo 45

l'elemento della semplice *volontarietà*, che già era stata prima affermata come condizione di responsabilità, anche per i delitti, in parecchie sentenze di cassazione (che si trovano ingommate anche nei volumi del Crivellari); ma questo ripiego della volontarietà o è superfluo o è insufficiente. È superfluo nel caso, per esempio, della coazione fisica, perchè, qualunque teoria si accetti, la società non può ritenere imputabile un individuo (e quindi non può tenerlo responsabile penalmente) se non delle azioni che sono realmente *sue*, cioè sono l'indice e l'effetto del *suo* carattere, delle *sue* tendenze, della *sua* reazione personale ad un determinato ambiente. Ma è insufficiente negli altri casi perchè la volontarietà non basta, anche all'infuori dei casi normali di minor età, pazzia, ecc. a dare la responsabilità penale, e viceversa, pur mancando, non basta, in altri casi, a toglierla.

Infatti, non solo ne' casi di legittima difesa o stato di necessità l'individuo ha perfettamente *voluto* il fatto ed i suoi effetti, eppure non è responsabile penalmente. Nel cosiddetto caso fortuito, in cui entri l'opera dell'uomo o nella colpa levissima, l'agente ha pure *voluto* l'atto eppure non è responsabile. E se si dicesse che non è punibile perchè *non ne ha voluto* gli effetti, sarebbe facile rispondere che anche nei casi di colpa lieve o lata, l'agente, pur volendo l'atto, *non ne ha voluto* gli effetti e viceversa in questi casi è dichiarato responsabile e punibile!

Che cosa è dunque questa volontarietà, o dell'atto o degli effetti, se la responsabilità non esiste quando c'è la volontarietà anche degli effetti (legittima difesa), o se mancando la volontarietà degli effetti ora c'è la responsabilità (colpa lieve e caso) ed ora non c'è (caso e colpa lievissima)? Volontarietà e responsabilità nel nuovo Codice giocano a rimpiafferelli e mi han l'aria di due pallottole che il giocoliere... uno, due, tre, or fa scomparire ed ora ricomparire!

L'elemento psicologico del reato non è costituito soltanto dalla *volontarietà* semplice — ma oltre di essa v'è l'*intenzione* — e v'è lo *scopo*.

Il Codice penale di questi tre elementi psicologici della determinazione criminosa non conosce che il primo; ed in ciò sta l'errore e l'equivoco.

La *volontarietà* riguarda il fatto in sè; l'esplosione del fucile si è voluta, oppure fu accidentale; la parola ingiuriosa nell'articolo di giornale si è voluta, oppure è un errore tipografico, ecc.

La *intenzione* riguarda il motivo per cui si volle quell'atto: si esplose per uccidere, o per ferire, o per spaventare, o solo per chiasso? si disse la parola ingiuriosa per vilipendere o per rivelare la verità?

Lo *scopo* riguarda l'effetto che, *volendo* quel fatto con quella *intenzione*, si cercò di ottenere. Si esplose il fucile per uccidere: ma allo scopo di vendicare un oltraggio, o di usurpare un'eredità, o di derubare, o di difendersi? Si diffamò per rivelare la verità: ma collo scopo egoistico, per es., di eliminare un concorrente, o di far dispetto ad una terza persona, o di farsi della *réclame*, oppure collo scopo del bene sociale, richiamando l'attenzione pubblica sui farabutti, che scroccano la fama di onesti?

Perchè vi sia responsabilità penale occorrono tutti questi tre elementi: non basta aver *voluto* il fatto; occorre di più un'*intenzione lesiva* dei diritti altrui, con uno *scopo antisociale o antigiu-ridico*.

So che la Relazione sul testo definitivo (pag. 38, ediz. uff.) dice « che per volontà si deve intendere *tutta l'attività intellettuale* (voleva forse dire *psichica*) che si determina e rivolge ad un dato evento, col presupposto della scienza e coscienza (basterebbe la coscienza... mi pare) delle circostanze nelle quali e per le quali la volontà si determina ».

Ma questo non è, al solito, che uno dei girigogoli di psicologia dozzinale, per cui anche per l'art. 46 la Relazione sul progetto spiegava che « la voce *mente* va intesa nel suo più ampio significato, si da comprendere tutte le facoltà (!) psichiche dell'uomo, innate ed acquisite, semplici e complesse (!), dalla memoria alla coscienza, dall'intelligenza, alla volontà, dal raziocinio (che è forse diverso dall'intelligenza?) al senso morale ». Proprio come i vecchi medici di campagna: assa fetida e china, poligala e segala cornuta, nitro e olio canforato... *misce*, e che Dio te la mandi buona!

Ma poi, se per la volontà o volontarietà dell'art. 45, come dice la Relazione sul testo definitivo, si deve intendere tutta l'attività psichica dell'uomo che agisce, perchè allora non tener conto dei *motivi determinanti*, che sono la parte *principale* nella deliberazione volitiva, per stabilire la responsabilità nei delitti e nelle contravvenzioni? Se uno *vuole* diffamare ma con *intenzione onesta* e con lo *scopo sociale* di smascherare un farabutto, perchè deve bastare per punirlo l'elemento *parziale e meno importante* della volontarietà? E l'intenzione e lo scopo che ci stanno a fare? E se per volontà voi intendete tutta quanta l'attività psichica, o « intellettuale » come voi dite, perchè allora oltre la volontarietà, per es., l'articolo 364 salta fuori per punire l'omicidio col « chiunque a *fine di uccidere?* »

Quindi quelle parole della Relazione citata ingarbugliano anche più la matassa (come le altre della Relazione sul progetto ingarbugliano l'interpretazione dell'art. 46), perchè, o dicono troppo,

comprendendo anche l'intenzione e lo scopo, che poi restano per via; o dicono troppo poco, perchè in pratica per *volontarietà* fa intendere solo una parte dell'attività psichica (come potremmo dubitare per le espressioni dell'art. 364 e altri), e allora gli elementi psicologici della punibilità sono incompleti e conducono a conseguenze balzane, cioè ingiuste.

Tanto è vero, che, per esempio, mentre una delle ragioni per cui coll'art. 45 si stabilì la volontarietà come condizione *necessaria* o *sufficiente* di punibilità o di responsabilità penale, si disse che era anche per evitare di ripetere per i singoli delitti le parole « dolosamente, scientemente, ecc. »; viceversa poi, da una parte quando si vuol punire l'omicidio si dice « chiunque a fine di uccidere cagiona la morte di alcuno » e cioè si aggiunge al cagionare volontariamente la morte l'intenzione micidiale; e così pel furto si aggiunge al volontario impossessarsi della cosa mobile l'intenzione di « trarre profitto » ecc. E viceversa, quando si punisce la diffamazione si continua nella teorica immorale che a punirla basti la volontà dell'attribuire ad altri un fatto disonorante, senza guardare se l'intenzione e lo scopo in questa azione volontaria siano sociali od antisociali, proteggendo così i farabutti (che non vogliono accordare la prova dei fatti) anche contro gli onesti, che soltanto per uno scopo di pubblico bene ne abbiano svelate le turpitudini!

Ma, lasciando ad altra occasione (nella *Sociologia criminale*, IV ediz.) lo sviluppo di queste idee relativamente ai delitti, vediamo le applicazioni della volontarietà neutra nelle contravvenzioni.

A proposito pure delle contravvenzioni vi è una diametrale opposizione fra la teoria classica e la positivista. Per quella, delitto e contravvenzione sono due fatti *essenzialmente* e profondamente diversi; per questa invece, delitto e contravvenzione non sono che azioni antisociali, vietate dalla legge e quindi anti-giuridiche (nel senso del diritto vigente), diverse per modalità e per grado, ma non per essenza. Tanto i delitti, che possono essere consumati o tentati, quanto le contravvenzioni, che possono oppur no recare un danno e ledere un diritto, sono violazioni effettive o possibili delle condizioni di esistenza sociale, e come tali vietate dalla legge. E come vi sono dei delitti d'indole contravvenzionale (in contrapposto ai « delitti naturali » come li definì Garofalo) così vi sono delle contravvenzioni delittuose e dolose, o, come direbbe Stoppato con una distinzione analoga ma incompleta, contravvenzioni materiali, *in re ipsa*, e soggettive o personali, nell'opera dell'agente. Ed uno dei principali errori sistematici nella Relazione Ministeriale sul progetto (art. 46) come in quella sul testo definitivo (art. 45) è

appunto la mancanza di questa distinzione fra le varie categorie di contravvenzioni, accomunandole tutte in un tipo medio ed astratto di contravvenzione materiale e non delittuosa. Per ciò solo si spiega, per es., come il Progetto (art. 480) mettesse fra le contravvenzioni l'ingresso arbitrario nel fondo altrui, che poi (a proposito della *essenziale* profonda separazione!) divenne il delitto dell'art. 427 coll'enorme divario però che il *contravventore* dell'art. 480 aveva sino a 50 lire di *ammenda* e se recidivo, sino a un mese di *arresti*; e adesso il *delinquente* dell'art. 427 ha fino a 50 lire.... di *multa* o fino a un mese di... detenzione!

Comunque sia delle due teorie, che meriterebbero di essere svolte molto più, questa volta invece il Codice penale (e anche questa è una fra le tante prove che esso non è la realizzazione di un ordine di principi unico e fermo, com'era, per es., il Codice toscano) anzichè riparare in una zona neutra od eclettica, ha adottato coraggiosamente la teoria classica della separazione sostanziale fra delitti e contravvenzioni; almeno nella ubicazione loro, libro II e III. Quanto alle penalità, veramente, ritornano a confondersi, perchè la realtà delle cose cacciata dalla porta ritorna per la finestra; e infatti gli arresti, diversi solo per *nome* e per secondarie regole disciplinari più o meno applicate in pratica, nella realtà e nella durata sono « pene restrittive della libertà personale » (art. 11) come la detenzione e la reclusione; e tanto più, l'*ammenda* per esempio di 1500 lire non so in che cosa differisca dalla *multa* di altrettante L. 1500. E, sia detto di passaggio, questa protesa differenza fra arresti e detenzione, fra multe e ammenda, è bizantinismo *de lana caprina* e proprio di quello.... monumentale.

Non solo; ma mentre, evidentemente, le contravvenzioni, nel concetto classico, sono *sempre* fatti di indole meno antisociale, meno anti-giuridica dei delitti, coll'art. 45 esse sono sottoposte ad una regola generale di punibilità immensamente *più rigorosa* che per i delitti.

Si sa infatti che, anche spogliato di quella clausola veramente antisociale, che era nel Progetto ministeriale (non essere ammessa la *ricerca del fine* propositosi da chi ha commesso la contravvenzione) l'articolo 45, stabilendo che la volontarietà è condizione di punibilità, determina che nei delitti questa deve essere provata dal Pubblico Ministero, mentre nelle contravvenzioni si presume! Vale a dire che l'autore di un delitto per quanto grave e perverso, è posto sempre in condizione immensamente più favorevole che non l'autore di una contravvenzione per quanto insignificante per sè e per le sue conseguenze sociali!

E fortuna che la Cassazione di Roma, mentre dapprima non ammetteva a favore del contravventore nemmeno la prova contro quella presunzione, dopo ha più correttamente stabilito che il capoverso dell'art. 45 esime soltanto il Pubblico Ministero dall'obbligo di provare la volontarietà nel contravventore, e consente quindi a questo l'onere della prova contro la presunzione legale.

Ma la sentenza 29 novembre 1890 (1), che ha dato occasione a questo scritto, sembra fare un passo di ritorno sulla via del rigorismo contro le contravvenzioni. Essa stabilisce infatti che a distruggere la presunzione di volontarietà non basta provare che *non si volle* violare la legge, ma bisogna provare una volontà *contraria* a quella presunta dalla legge stessa.

Veramente nel caso pratico deciso da questa sentenza (deposito di cocomeri davanti ad un mercato di Torino, contro il regolamento) alla presunzione dell'art. 45 non si sarebbe potuto opporre che l'ignoranza della legge; e si sa che questa, per un'altra presunzione altrettanto assoluta quanto metafisica e spesso assurda, non è ammessa *mai*; sebbene sia evidente che *nessuno* in Italia, per quanto giuriconsulto o legislatore, *nessuno* può dire di non ignorare qualcuna delle centomila leggi e regolamenti che ci deliziano. Cosicché mentre le presunzioni giuridiche nascono per rappresentare la realtà ordinaria e media delle cose, qui si ha una presunzione, che rappresenta proprio l'opposto della realtà più evidente e più costante!

Ma la motivazione della sentenza, come si vede, va più in là e stabilisce od almeno accenna incidentalmente una massima, che secondo me è inutile o pericolosa.

(1) Ecco il testo di questa sentenza della Cassazione di Roma del 29 novembre 1890, relatore *Del Vecchio*, ricorrente *Caveglia*.

« La sentenza denunciata non merita censura per la parte in cui ritenendo provato quello che d'altronde, in tema di contravvenzione, la legge presume fino a prova contraria, e cioè la volontà di commettere il fatto contrario alla legge, il pretore disse che non giovava ad eliminare la responsabilità penale dell'imputato l'intenzione dimostrata di non voler ledere o violare la legge; perchè se il ragionamento non è forse a fil di logica, il senso giuridico non ne è perciò meno chiaro ed uniforme alla disposizione dell'art. 45 alinea C. p., quello cioè di non essersi con un fatto giustificativo provata una volontà contraria a quella presunta dalla legge, prova che sola avrebbe potuto escludere la contravvenzione.

« Così anche il secondo mezzo del ricorso, col quale si assume violata la legge, per essersi detto che la volontarietà del fatto basta sempre a costituire la contravvenzione, non ha pregio di sorta ».

« P. q. m. rigetta ».

Inutile, perchè il più delle volte, come il diritto e il rovescio di una superficie sono inseparabili, così la prova che *non si volle* commettere un fatto *contrario* alla legge si farà appunto col provare che *si volle* un fatto *non contrario* alla legge. Pericolosa però, se non verificandosi quella simultaneità ed equivalenza di prova, il giudicabile abbia modo di provare che non volle commettere un fatto contrario alla legge, ma non possa tuttavia provare il fatto non contrario, che egli voleva compiere.

La lettera della legge non suffraga quella massima rigorista: la legge esonera soltanto il Pubblico Ministero dal provare che il giudicabile voleva il fatto contrario alla legge, e ciò equivale a dire che il giudicabile potrà provare che non volle questo fatto contrario.

Trattandosi poi di disposizione eccezionale, è noto che bisogna interpretarla in senso restrittivo, cioè non aggravando la condizione sfavorevole dalla legge fatta al giudicabile.

Tanto più se si pensi, che ad un imputato di *delitto*, per quanto grave, nessuno può imporre l'obbligo di provare che volle un fatto non contrario alla legge; ma gli basterà sempre di provare che *non volle* un fatto antilegale contro l'affermazione del Pubblico Ministero. E quindi colla massima incidentale suddetta, la condizione già sfavorevole del contravventore fattagli dalla presunzione legale verrebbe fatta anche più grave per sé e in confronto degli imputati di veri delitti.

La *Rivista penale* (novembre 1890, pag. 472), annotando la sentenza 23 agosto 1890, ricorrente B., colla quale appunto la Cassazione penale stabiliva che l'imputato di contravvenzione può dimostrare la sua buona fede, faceva delle riserve « sull'interpretazione che al capoverso dell'art. 45 dava la Cassazione col ritenere che la cosiddetta *buona fede* equivalga ad una prova di una « volontà contraria » (come dice la Relazione sul testo definitivo) *contraria* cioè al fatto della contravvenzione « cosa ben diversa da una mera e ingenua buona fede ».

Vale a dire che, per la *Rivista penale*, la prova della buona fede, che basta per un imputato di delitto, non deve bastare per un imputato di contravvenzione.

E questa è ancora una prova ed un effetto dell'incertezza, nella legge e nella giurisprudenza, sui criteri scientifici nella teoria della responsabilità, per cui non solo fra contravvenzioni e delitti, ma fra gli stessi delitti, la giustizia è sempre più rigorosa e severa contro i piccoli, i meno temibili, i meno perversi fra i giudicabili, che non possono per una modesta contravvenzione o piccolo delitto, per esempio, di « spigolamento o raspollamento arbitrario »

(art. 405), invocare quelle scusanti, che in ogni grande delitto più o meno si possono accampare.

La Relazione sul testo definitivo (pag. 40, edizione ufficiale) dice appunto che « la contravvenzione non può essere esclusa se non dalla prova di una volontà contraria ». Ma questo o è un *lapsus calami*, — nel senso che poi le parole di una relazione ministeriale, massime se sono molto laconiche, non rappresentano un'interpretazione *sacramentale* della legge, nè possono sempre essere il risultato di una meditazione speciale e profonda sui casi possibili, quando anzi non rappresentino altro, come nel caso attuale, se non la ostinazione nei criteri da cui era ispirato l'art. 46 del Progetto, così profondamente modificato nel testo definitivo, — oppure accennano ad una interpretazione personale al relatore, troppo rigorista in questo caso, per potersi accettare contro le ragioni generali e speciali esposte finora (1).

Tanto più, se si osserva che questa interpretazione si attiene precisamente a quella mancanza di idee precise e complete sull'elemento psicologico dei reati, ne' suoi tre momenti della volontarietà, intenzione e scopo (a cui si riannodano pure la questione e la distin-

(1) È evidente infatti che l'esigenza della prova di una *volontà contraria* e non solo della *buona fede* (che non dipenda da ignoranza della legge, come diceva il progetto del 1883) non è se non il residuo ostinato delle idee ispiratrici del famigerato capoverso, che escludeva « la ricerca del fine » e che la Relazione ministeriale così suffragava: « La buona fede non può ricercarsi in fatti, quali sono le contravvenzioni, la illegittimità (*voleva forse dire la illegalità*) dei quali non si fonda sopra una supposta mala fede, ma soltanto (ecco il tipo medio astratto delle contravvenzioni materiali) sopra una negligenza, un'incuria nello osservare la legge e nei quali non concorre d'ordinario animo malvagio o protervo; mentre sarebbe assai pericoloso consentire la scusante di una equivoca buona fede, col pretesto della quale ogni contravvenzione, si può dire, andrebbe giustificata ».

Mentre: 1° è evidente che qui si confonde la buona fede coll'ignoranza della legge, la quale soltanto giustificherebbe moltissime contravvenzioni; 2° è pure evidente che ragionando sopra un tipo algebrico ed astratto di contravvenzione, e dimenticando tutte le contravvenzioni dolose, qui non si pensava (per dire di una sola che è una contravvenzione) (art. 434) al rifiuto di obbedienza ad un ordine dell'autorità! A cui devesi aggiungere, per colmo di confusione, che però l'art. 435 ammette il *giusto motivo* come ragione d'impunità del rifiuto di dare informazioni al pubblico ufficiale! « Giusto motivo » che non solo sa di pece positivista le mille miglia lontane, ma che fu pure giustamente ammesso più volte dalle Cassazioni (sentenze citate dal Maino nel suo *Commento*, pag. 97) fra cui basta citare la Cassazione di Roma, 30 aprile 1883, ric. *Pedroni*, che assolveva giustamente dalla contravvenzione di porto d'armi abusivo chi dimostrava di essere uscito di casa col fucile per respingere una temuta e imminente aggressione.

zione della buona fede e della mancanza di intenzione) che ho più sopra accennata. Difetto d'idee precise, che fra le due sole teorie logiche della responsabilità, la classica e la positivista, fa dell'art. 45 un ripiego elastico, che servirebbe quando non ce n'è bisogno, cioè nei casi evidenti pei quali non c'è necessità di dire, che per essere responsabile di un fatto bisogna averlo pensato, voluto ed eseguito; ma che viceversa nulla risolve in quei casi più difficili e delicati (come delitti colposi e contravvenzioni dolose), nei quali appunto le regole generali dovrebbero servire a rendere meno stridente ed iniquo il disaccordo fra le norme della legge e le realtà della vita sociale.

Il guaio è che le regole generali, scritte nei Codici, funzionano bene ed utilmente quando rappresentano un pensiero chiaro e sistematico del legislatore e si armonizzano quindi e si prestano ad essere logicamente applicate alle altre disposizioni speciali della legge od ai fatti particolari da giudicare. Ma quando quelle regole generali, come questa della cosiddetta volontarietà nei delitti e soprattutto nelle contravvenzioni, altro non sono che un compromesso ibrido e residuale fra le più opposte teorie, allora è inevitabile che commentatori dottrinali ed applicatori giudiziari della legge vaghino incerti fra l'uno e l'altro estremo, fra l'ammettere e il non ammettere la prova della buona fede, fra l'intendere per buona fede ora il *non avere voluto* violare la legge ed ora l'*aver voluto* un fatto non contrario alla violazione della legge, ecc., tesi, che sono più o meno sostenibili, ma che sono anche di un tale bizantinismo da lasciar sperare tutto fuorchè questo, che pur sarebbe il minimo desiderabile, che i cittadini potessero almeno capire, perchè sono o non sono condannati quando incappano in quella rete invisibile, ma oramai insopportabile, che per arrestare e reprimere le contravvenzioni per quanto minuscole e in buona fede, lascia scappare i delitti per quanto gravi e in mala fede.

La Psicologia del reato nella giurisprudenza
della Cassazione.

A parte il rinnovamento radicale che la scuola positiva invoca e propone *de jure condendo* nelle leggi penali e di procedura; ed a parte anche le applicazioni della biologia e psicologia criminale, che fin da ora, nei Tribunali e nelle Assise, si possono fare e quotidianamente si fanno, da avvocati e da pubblici ministeri, per la discussione dei processi, massime nella valutazione degli indizii e delle condizioni di responsabilità; è un fatto, che i criteri e le teorie della nuova scuola trovano un'applicazione sempre più frequente anche nella stessa giurisprudenza penale, per una interpretazione della legge meno schiava del formalismo giuridico astratto e più rispondente alle realtà della vita umana e sociale.

A dimostrare questa evoluzione, forse poco avvertita finora ma innegabile, della giurisprudenza penale in senso positivista, io citerò alcune fra le più recenti sentenze della Cassazione Unica, che ne sono documento eloquente.

I. Una teorica a cui io, senza falsa modestia, fengo abbastanza, perchè mi sembra completi e precisi le idee finora ripetute sull'argomento, è quella riguardante l'elemento psicologico del reato, ossia il dolo dell'agente.

Nel saggio precedente (e più ampiamente nella *Sociologia criminale*) esaminando il criterio della cosiddetta « volontarietà », che si è voluta far passare come una sapiente novità del Codice penale per risolvere la questione della responsabilità penale, mentre si trova già nientemeno che nel Progetto di Codice italiano del 1806, ed è scritta poi in alcuni Codici stranieri (Spagna 1870, progetto Russo 1883, ecc.), io ebbi occasione di dimostrare tutta l'insufficienza e imprecisione di questa « volontarietà », tanto strombazzata; perchè si credeva con essa di avere macchiavellicamente risolta la famosa questione del libero arbitrio, come esplicitamente disse l'on. Villa. (Relazione della Camera dei deputati, § LXIV).

Basta pensare che la volontarietà dell'art. 45 del Codice penale dovrebbe dare la ragione della punibilità anche ne' reati colposi

cioè *involontari* e specialmente in quelli che consistono in una omissione, cioè nel non fare e quindi nel non volere un atto qualsiasi.

Il che serve di risposta a quei monopolizzatori dei « principii giuridici » che ci rispondevano come anche il cacciatore che involontariamente ferisce un uomo, volontariamente però esplose il fucile. Mentre noi dicevamo: e l'agente ferroviario che si dimentica di fare lo scambio di binario, da cui è cagionato lo scontro de' treni? Qui evidentemente il colpevole nulla ha fatto, nulla ha voluto (perchè se avesse volontariamente ommesso di fare lo scambio, il delitto sarebbe doloso) e tuttavia voi lo punite.... col pretesto della volontarietà!

Ma oltre, l'erroneità giuridica di questo criterio, io ne rilevai anche l'insufficienza psicologica. Infatti, sebbene i classici criminalisti finora, parlando del dolo non lo facessero consistere che in un unico elemento psicologico, a volte chiamato « *la volontà* » altre volte detto « *la intenzione* » di delinquere; tuttavia io credo che nel fatto umano producente un danno pubblico o privato, debbano concorrere tre condizioni psicologiche, ben distinte, perchè sia punibile.

Dissi cioè, che nel reato oltre la *volontarietà* dell'atto, occorre l'*intenzione* lesiva e lo *scopo* anti-giuridico.

La *volontarietà* riguarda l'atto in sè: l'esplosione del fucile *si volle* oppure fu accidentale — la parola ingiuriosa nel giornale *si volle* scrivere oppure fu un errore tipografico ecc.

L'*intenzione* riguarda il motivo, per cui *si volle* quell'atto: si esplose per uccidere o per ferire o per spaventare o solo per chiasso — la parola ingiuriosa *si volle* scrivere per vilipendere o per rivelare la verità ecc.

Lo *scopo* riguarda l'effetto, che *volendo* quell'atto con quella *intenzione*, si cercò di ottenere. Si esplose volontariamente per uccidere: ma allo scopo di vendicare un oltraggio o di derubare o di difendersi o di eseguire un ordine dell'autorità — si diffamò volontariamente per rivelare la verità: ma collo scopo egoistico di eliminare un concorrente o di farsi della *réclame* oppure collo scopo del bene sociale, richiamando la pubblica censura sui farabutti che scroccano la fama di onesti.

Perchè vi sia responsabilità penale occorrono tutti questi tre elementi psicologici: non basta aver *voluto* il fatto, occorre di più un'*intenzione* lesiva del diritto altrui, con uno *scopo* antisociale od anti-giuridico (1).

(1) Veggasi un articolo del Frassati, *L'enunciazione del dolo nel C. P. tedesco* (*Riv. penale*, maggio 1893), che però, dopo molte rapsodie, arriva alla

La distinzione classica fra dolo generico e dolo specifico accenna a questo, ma confusamente e incompletamente: perchè per dolo specifico talvolta si intende *lo scopo* e tal'altra *l'intenzione*.

Per esempio, quando l'art. 402 del Codice penale indica il dolo specifico del furto dicendo « per trarne profitto » evidentemente si riferisce allo *scopo* dell'agente, giacchè nel furto *l'intenzione* è di togliere una cosa mobile al suo possessore; ma quando l'art. 364 crede di indicare il dolo specifico dell'omicidio dicendo « a *fine* di uccidere » evidentemente confonde *l'intenzione* collo *scopo* e malamente chiama « fine di uccidere » ciò che invece è « intenzione di uccidere ».

Infatti, tanto chi esplose il fucile per legittima difesa quanto chi lo esplose per vendetta, agisce « coll'intenzione di uccidere » ma nell'uno il *fine* è di difendersi — scopo sociale e giuridico e perciò azione *non punibile*; nell'altro il *fine* è di vendicarsi — scopo antisociale e antiggiuridico e perciò azione *punibile*.

Ed io credo che per tutti i reati, o quasi, la teoria giuridica della loro punibilità si debba ricostruire o rettificare secondo questa distinzione dei tre elementi psicologici del reato (volontà — intenzione — scopo), che si attiene poi alla teoria fondamentale, che della responsabilità ho pure dato col criterio dei motivi determinati (1).

Una prova di quanto l'applicazione ai singoli reati, di questa distinzione dei tre elementi psicologici, possa riuscire feconda, si ebbe nell'ottima pubblicazione del Florian sulla « Teoria psicologica della diffamazione »; perchè è evidente che il plebiscito di disapprovazione, che il nuovo Codice si è procurato colle sue sanzioni altrettanto draconiane quanto insipienti sulla diffamazione, è appunto provocato dal non avere il Codice distinto fra diffamatori con uno

conclusione essere preferibile la unica e semplice *volontarietà* del C. P. italiano alle diverse espressioni del C. P. tedesco (*vorsatz, absicht, zweck, ecc.*).

È evidente, invece, che queste diverse espressioni accennano intuitivamente ai diversi componenti l'elemento psicologico del reato (volontà - intenzione - scopo); si tratta soltanto, invece di confonderli nella più facile ma meno precisa « volontarietà » di distinguerli e definirli scientificamente, coi dati della psicologia positiva.

(1) È vero che la *Rivista penale*... nominatasi di *motu proprio* vergine vestale del nuovo Codice, mi obbiettava che il nuovo Codice, se in qualche reato, oltre la volontarietà occorra un dolo specifico, lo ha detto espressamente, come negli articoli ora citati, sull'omicidio e sul furto. Ma io posso facilmente rispondere che in molti altri reati dove pure è necessario un dolo specifico, il Codice si è dimenticato di dirlo e i giudici devono rimediare all'amnesia legislativa.

Vedi, per es., più innanzi, il saggio *Volontarietà e Ricettazione*.

scopo ignobile ed egoista e diffamatori o rivelatori con uno scopo nobile e morale.

Orbene, fra le più recenti sentenze della Cassazione penale, io cito le seguenti, per dimostrare come, adottando implicitamente la teoria positiva sull'elemento psicologico del reato, la giurisprudenza tenga massimo conto dello *scopo* dell'agente, per decidere sulla sua punibilità, anche quando vi sia il silenzio dell'articolo di Codice penale sul dolo specifico del reato.

II. È noto come si sia lungamente disputato se lo schiaffo dovesse punirsi come lesione personale o come ingiuria.

Ora la giurisprudenza sembra essersi fermata nel senso accennato dalla sentenza di Cassazione (9 luglio 1892, ricorso Simonetti, estensore Onnis) che il dare al medesimo atto volontario dello schiaffo l'una o l'altra definizione giuridica dipende unicamente dallo *scopo*, per cui l'agente con *intenzione* lesiva *volle* colpire la vittima. E ciò contro l'opinione del Marchetti (*Rivista penale*, maggio 1891, p. 425) che sostenne doversi col nuovo Codice sempre ed in ogni caso lo schiaffo punire come lesione personale.

La logica astratta della scienza criminale classica sulla ontologia giuridica dei reati, può condurre a questa conclusione; l'osservazione positiva della psicologia umana conduce invece alla soluzione adottata anche dalla Cassazione.

Un altro esempio di questa prevalenza data allo *scopo* dell'agente, si ha nella elaborata sentenza 24 novembre 1892, ricorso Bardi ed altri, estensore Ferro Luzzi, per la quale la Cassazione non ha trovato argomento più solido che lo *scopo* attribuito agli anarchici di delinquere contro la proprietà e lo Stato, per giustificare in qualche modo la punibilità delle società anarchiche come associazioni di malfattori. Ciò ripete, secondo me, la stessa giurisprudenza illiberale; antiggiuridica..... ed anti-psicologica, per cui nel 1874 si condannavano come rei di associazione di malfattori gli internazionalisti; ma a parte la questione di principio, è interessante rilevare come allo scopo (vero o presunto) dell'agente la Cassazione attribuisca tanta importanza..... malgrado le proteste delle vergini vestali.

Una sentenza poi del 22 gennaio 1892, ricorso Vasselli, estensore Miglio, ribadisce questi concetti, decidendo che il solo atto volontario di impugnare un'arma non costituisce il reato di minaccia (art. 156 del Codice penale) quando non sia provato nell'agente lo scopo di incutere timore e possa quindi quell'atto stesso essere soltanto l'effetto di un improvviso moto dell'animo.

Altrettanto deve dirsi della sentenza 1° aprile 1892, ricorso Maselli, estensore Ferro Luzzi, che dichiara punibile colui che porta

una sfida al duello senza osservare le regole del cosiddetto Codice cavalleresco, appunto per una decisiva influenza attribuita nel giudicare allo scopo, che l'agente si proponeva operando in quel modo.

Ma la prova eloquente dell'accettazione di questa distinzione positiva fra volontà, intenzione e scopo, come costituente l'elemento psicologico del reato, si ha nella sentenza 14 dicembre 1892 (I Sezione) ricorso Ricco, estensore Muratori, colla quale si annullava un dibattimento, perchè i giurati che pure avevano escluso che l'accusato avesse agito per necessità di difesa, ed avevano anche affermato nell'omicida l'intenzione di uccidere, non erano stati interrogati se tale intenzione fosse colpevole, cioè se lo *scopo* dell'agente fosse antiggiuridico.

« È vero che nella prima questione sul fatto fu compresa anche l'intenzione di uccidere; ma non basta l'intenzione di commettere un fatto, sia pure materialmente delittuoso, perchè sorga la reità: è d'uopo inoltre che quella intenzione sia *colpevole* e la colpevolezza, come elemento di fatto, non può risultare che dal verdetto dei giurati ».

Due altre sentenze è opportuno citare, come conferma di questo indirizzo positivo della giurisprudenza nell'esaminare l'elemento psicologico del reato.

La sentenza 19 ottobre 1892, conflitto in causa Poli, conformemente alla requisitoria del sostituto procuratore generale Fiocca, ha deciso non esservi reato di violenze contro un pubblico ufficiale (art. 195 del Codice penale), quando questi le subisce per essere accorso in difesa della propria moglie, che era stata maltrattata da un tale che, introdottosi nell'ufficio daziario, le richiedeva un'attestazione riguardante il marito (*Cassazione unica*, IV, 275).

Qui evidentemente la violenza era *volontaria* e c'era anche l'intenzione di offendere l'integrità personale del pubblico ufficiale. Lo *scopo* però dell'agente non era di offendere costui nella sua qualità di pubblico funzionario, bensì di offenderlo solo come persona accorsa in difesa di un'altra e perciò, malgrado una certa relazione tra il fatto, le violenze e le funzioni da lui esercitate, pure giustamente la Cassazione, per un'evidente ossequio alla teorica del fine nella psicologia del reato, ha escluso la figura dell'art. 195.

Anche più interessante e caratteristica è la sentenza 14 novembre 1892, ricorso Pubblico Ministero contro Zagaria, estensore Mosconi, che decise giustamente « non dover profittare del beneficio derivante dalla restituzione del tolto, quel ladro che, inseguito dai carabinieri, abbandona sulla strada la refurtiva ».

La *Rivista penale* (marzo 1893, pag. 160) ha messo questa nota:

L'art. 411 del progetto recava: « quando il colpevole.... ha *spontaneamente* restituito il tolto.... »; ma nel testo definitivo la spontaneità (*sic*) venne eliminata. È giustamente, perchè, come osserva il Marciano, in prima troppo astrusa e sottile ne sarebbe stata la ricerca e secondariamente poi perchè quell'estremo avrebbe importato una determinazione non eccitata da alcun fatto esteriore ed escluso perciò dalla più mite sanzione della legge coloro, che, consigliati da un terzo o esortati dal danneggiato o preoccupati dalle voci che li accusano, fossero indotti a riparare il pregiudizio (*sic*) cagionato dal loro delitto.

« Ciò non toglie che la restituzione del tolto, o il risarcimento, debba essere un *fatto volontario*, quantunque nemmeno l'avverbio « volontariamente » si legga nella disposizione.

« La restituzione del tolto (è il Marciano che scrive) o il risarcimento deve verificarsi come un fatto *volontario* e senza coazione, imperocchè, eliminando le conseguenze dannose del reato, deve rivelare il ritorno del delinquente all'ossequio del diritto. Laonde, se il ladro restituisca il tolto perchè raggiunto dalla pubblica forza o dal derubato, non può più invocare il beneficio, traendo partito da un fatto a cui venne costretto per necessità di eventi ».

Questa *nota* è opportunissima, per mettere in piena luce l'imprecisione e l'insufficienza del criterio semplice della volontarietà (a cui si attengono l'anonimo annotatore della *Rivista penale* e l'egregio Marciano, nel suo *Commento al titolo X del Cod. pen.*).

Infatti, anche nel caso deciso dalla citata sentenza, la restituzione del tolto era perfettamente *volontaria*. Non è che i carabinieri, raggiunto il ladro, gli togliessero a viva forza la refurtiva o lo costringessero a rilasciarla: allora soltanto la restituzione sarebbe stata coatta e non volontaria, cioè *contro la volontà* del ladro. Come viceversa si potrebbe anche dire, che sarebbe coatta la restituzione compiuta secondo l'ipotesi fatta nella *nota*, per le esortazioni più o meno energiche di un terzo o del danneggiato.

Ma nel caso in esame, il ladro, inseguito dai carabinieri, *volontariamente* ha restituito la refurtiva, appunto come Médea che gettava i brani dei bambini uccisi perchè il pensiero pietoso di raccogliere le misere membra ritardasse il padre, o marito che fosse, nello inseguirla. Così i ladri, quando si vedono alle strette, gettano la refurtiva perchè chi li insegue, trattenendosi per raccoglierla, dia loro maggiori probabilità di sottrarsi all'arresto.

Qui dunque la volontarietà dell'atto non c'entra e la decisione della Cassazione si giustifica solo colla distinzione fra volontà, intenzione e scopo.

Tanto il ladro che restituisce la refurtiva, di sua iniziativa o per le esortazioni di altri, quanto quelli che la restituisce perchè inseguito dai carabinieri, compie un'azione *volontaria*, con *intenzione* benefica per il danneggiato.

La differenza morale e giuridica, nei due casi sta soltanto nello *scopo* dell'agente.

Nel primo caso lo scopo, e anche all'infuori di un ipotetico rimorso nel delinquente, è certo in parte egoistico (per avere il beneficio dell'art. 432), ma in gran parte è anche altruistico e quindi sociale (per diminuire od eliminare il danno ingiustamente recato ad altri): mentre nel secondo caso lo scopo del ladro è esclusivamente egoistico (per salvare sè stesso dall'arresto), e quindi anti-sociale (anche perchè ostacola furbescamente l'opera degli agenti di polizia giudiziaria).

Nulla quindi di più legittimo che il medesimo atto della restituzione del tolto, *volontario* in ambo i casi, acquisti colore e valore giuridico dallo *scopo* dell'agente: ed abbia quindi una pena diminuita quando lo scopo ne sia stato morale e sociale, e non l'abbia invece quando lo scopo ne fu soltanto egoistico ed anti-sociale.

Ecco dunque, ancora una volta, come l'analisi positiva dell'elemento psicologico nel reato sia il vero criterio per risolvere i casi dubbiosi e perciò abbia già ricevuto dai responsi della Cassazione penale eloquenti e frequenti applicazioni.

III. Altre recenti sentenze della Cassazione penale costituiscono un riconoscimento anche più esplicito e significativo di teorie positiviste.

Fra queste la teoria dell'omicidio-suicidio (uccisione del consenziente — aiuto al suicidio), come è noto, si ispira al medesimo criterio dello scopo e dei motivi determinanti l'agente.

Io ho infatti sostenuto (*L'omicidio-suicidio*, 4^a ediz., Torino, 1895) che è assurdo ed ingiusto dare all'uccisione del consenziente o, secondo il Codice nostro, all'aiuto del suicidio una pena speciale, indistintamente per ogni caso.

L'aiuto al suicidio se è determinato unicamente da motivi morali e sociali (l'amore, la pietà, ecc.) è un'azione che non si dovrebbe punire. E ne dissi ampiamente le ragioni; ed allora la pena speciale dell'art. 370 pecca per eccesso.

Invece lo stesso aiuto al suicidio se è determinato da motivi immorali ed anti-sociali (la cupidigia per espilare un'eredità, la vendetta, ecc.) è una azione criminosa, quanto e forse più del vero omicidio. Soltanto il delinquente invece di uccidere lui, esplodendo il revolver o propinando il veleno, induce altri alla disperazione o

lo spinge al suicidio. È una forma di *omicidio fraudolento*, invece che *violento*: ed allora la pena attenuata dell'art. 370 pecca per difetto.

Questa teoria naturalmente fu combattuta nei lavori preparatorii del Codice penale e questo non ha che riprodotto, all'incirca, la disposizione del Codice toscano e del Codice tedesco.

Ma, se nella scritturazione delle leggi si posson chiuder gli occhi alla luce della vita, questa però s'impone nell'applicazione quotidiana delle leggi stesse; perchè se i compilatori di un Codice hanno dinanzi agli occhi (oltre i Codici stranieri) soltanto la figura astratta del delitto, i magistrati invece hanno dinanzi a sè degli uomini vivi e palpitanti e tutte le realtà della vita umana.

Ora è accaduto che un tale « colle sue prepotenze, sozze pretese, persecuzioni e minacce » spinse l'infelice sua amante al suicidio, e, toltala a forza dalla casa amica ov'era rifugiata, le ridiede la rivoltella, che prima una mano pietosa le aveva sottratta, per evitare appunto il suicidio, che quel tale invece determinò ed aiutò nella povera vittima.

Ricorse egli contro la condanna a lui inflitta secondo l'art. 370.

Ma la Corte di cassazione (sentenza 16 gennaio 1893, ricorrente Scanduzza, estensore Risi, *Cassazione unica*, IV, 289, e *Massimario*, n. 20, nella *Scuola positiva*) non solo confermò la condanna, ma aggiunse un considerando, che è la più eloquente ed autorevole approvazione della teoria positivista sull'omicidio-suicidio, che ho dianzi riassunto.

In questo caso, infatti, è evidente che il condannato era un vero e proprio omicida fraudolento e come tale avrebbe dovuto essere condannato, per lo scopo ed i motivi antisociali ed immorali, che ne guidarono le azioni perverse contro la povera vittima.

E ben disse la Cassazione: « Del resto stia ben pago il ricorrente, che il fatto a lui addebitato siasi definito dai giudici del merito, « eccitamento al suicidio » mentre nasconde, *sotto le apparenze di tale reato*, tutta la efferatezza di un animo crudele e vigliacco, che spinge la sua vittima ad ammazzarsi *per non essere colpito come omicida* ».

Più eloquente e più autorevole dimostrazione della improvvida insufficienza dell'art. 370 del Codice penale e della verità della teoria positivista sull'aiuto al suicidio, io stesso non avrei potuto desiderare.

IV. Un'altra teoria positivista che io ho sostenuta, fin dal 1891 (in un saggio, riprodotto più innanzi) è la conciliabilità della provocazione (ossia dello stato d'animo irato o addolorato protraentesi per molto tempo) colla premeditazione.

La Cassazione, come si sa, aveva finora negata la possibilità di queste due circostanze insieme: ma poichè le nostre osservazioni erano basate sulla psicologia positiva, non potevano non imporsi all'attenzione coscienziosa dei magistrati.

Ed infatti la sentenza 20 febbraio 1893 (ricorso Pubblico Ministero e Alfano, estensore De Ponti, *Cassazione unica*, IV, 468) ce ne offre la prova.

La Cassazione veramente si è occupata, in tale sentenza, della questione della decorrenza dei tre mesi per la querela di adulterio; ma poichè si trattava di un marito che uccise la moglie adultera parecchi mesi dopo averne scoperto l'infedeltà, il caso, avvenuto a Napoli l'8 maggio 1892, si prestava a difendere anche la tesi della provocazione e premeditazione.

E la citata sentenza così ragiona:

«..... Sia pure che l'Alfano conoscesse, e pel detto della Casolini e per le lettere della Ciardi da essolui intercettate, che una tresca esisteva tra costei e il Retez, e sia pure che presumesse di congiunzioni carnali seguite tra costoro, specie per la gravidanza riscontrata nella moglie, di cui egli non si reputava autore: *niuno però dovrà mettere in dubbio che codesta conosciuta reiterazione di fatti*, comunque l'effetto di un'unica spinta, come conseguenza della relazione adultera, *non potesse o dovesse costituire di fronte al marito oltraggiato una serie di atti tali*, che egli avesse diritto di singolarmente formarne argomento di querela quando ne avesse creduto la opportunità, *imperocchè nel mistero del cuore umano non si possono rilevare da altri gli effetti delle ansie e delle passioni: variano essi a seconda del carattere più o meno serio dell'individuo*».

Non è che uno spiraglio; ma la luce già si intravede, perchè la teoria positivista sulla provocazione e premeditazione consiste appunto nel dire che dipende « *dal carattere più o meno serio* » più o meno impetuoso dell'individuo, se questi reagisce subito, sotto l'impulso dell'ira o del dolore; o se invece egli non reprime dentro di sé « *le ansie e le passioni* », sinchè non potendo più resistere alla loro tempesta ed alla loro tortura, cede e commette l'eccesso criminoso, anche forse premeditandolo, ma certo sempre sotto l'impulso delle ansie prolungate. Tanto più quando si pensi, che il Codice non definisce la premeditazione e quindi non si può dire, che di questa siano condizione necessaria la calma e la freddezza dell'animo.

Auguriamoci che anche questa verità psicologica sia presto ammessa dalla magistratura, perchè, come si vede, la Scuola positiva non tende con queste teorie ad una impunità generale dei

delinquenti; essa mira soltanto che si puniscano severamente i delinquenti più pericolosi (nati e abituali) ma si puniscano con maggiore equità i delinquenti meno temibili (d'occasione e per passione).

V. Un'ultima e più importante prova del trionfo delle teorie positiviste nel campo della giurisprudenza s'ha nella sentenza 28 novembre 1892, ricorrente Pubblico Ministero contro Magno, estensore Barletti (*Cassazione unica*, IV, 417 e *Scuola positiva, Massimario* n. 33).

Trattasi di un padre che, sorpresa la figlia in congiunzione carnale con l'amante « li assalisce furiosamente e con ripetuti colpi di coltello ferisce ambedue gravemente ».

Era l'ipotesi precisa ed espressamente contemplata dall'art. 377 del Codice penale, con straordinaria mitigazione di pena.

Il caso fu giudicato non dai giurati, ma da una Corte d'appello.

Eppure i magistrati di merito assolsero (e secondo me fecero bene) quel povero padre, *accordandogli il beneficio dell'art. 46 del Codice penale*.

Valè a dire, forza irresistibile!!!

Perchè, quel povero uomo fosse un vero e proprio pazzo, nessuno lo disse; nè ci furono perizie psichiatriche, ma, mentre il Tribunale aveva condannato, secondo l'art. 377, a 10 mesi di reclusione, la Corte assolse, dicendo che il Magno aveva commesso quei fermenti « in tale stato d'infermità di mente da togliergli la coscienza dei suoi atti ».

Il Procuratore generale ricorse in Cassazione, valendosi della giurisprudenza di questa (che io esaminai, a proposito dell'art. 46 del Codice penale in Corte d'assise, nel saggio precedente, a pag. 376) e sostenendo che in quel caso si era fatta passare, sotto la bandiera neutrale dell'art. 46, la merce di contrabbando della forza irresistibile.

Ma la Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore generale, sia pure dicendo che l'esservi stata oppur no la mancanza di coscienza dei propri atti era una questione di fatto.

Ma è anche un fatto, che dunque c'è stata una Corte d'appello che ha dato all'art. 46 quella stessa interpretazione che io gli avevo data, sostenendo come la formola amplissima di quell'articolo comprende pure i casi di vera forza irresistibile (impeto di una passione *morale e sensibile*), che è appunto la *transitoria* infermità della volontà e dell'intelligenza umana, sopprime la coscienza o la libertà dei propri atti.

E c'è stata la Cassazione, che non ha annullata questa sentenza. Non mi dilungo di più.

Ma mi pare di aver dato persuasivi esempi non solo dell'applicabilità dei criteri positivisti nell'interpretazione della legge penale vigente; ma anche, e soprattutto, della loro effettiva e frequente applicazione da parte dei magistrati e specialmente della Corte di cassazione. Almeno, per quanto si può sapere dalla pubblicazione delle sentenze; giacchè io so di molte e frequenti sentenze di Tribunali e di Corti, che restano ignorate perchè non pubblicate nelle raccolte di giurisprudenza, ma che tuttavia quasi ogni giorno fanno applicazione equa e serena di questa o di quella teoria positivista.

Questo sia detto a conforto nostro, a lode meritata della magistratura più intelligente ed a dimostrazione dell'errore di coloro, che dubitano o dicono di dubitare della feconda vitalità teorica e pratica, della Scuola positiva.

La teorica positivista del dolo e la Cassazione.

Malgrado lo spiritualismo delle sue dottrine, la scuola classica criminale non ha dato del dolo, come elemento giuridico del reato, un'analisi psicologica ben precisa, divagando piuttosto nelle distinzioni in gran parte formali tra le diverse qualità del dolo.

L'elemento psicologico del reato è invece un insieme molto complesso di disposizioni intellettuali dell'agente e se non si analizza con precisione, permette e fomenta nella dottrina e soprattutto nella giurisprudenza molti dissensi, provenienti solo dalla diversità di questo o quell'elemento del dolo, che più direttamente sia preso di mira dall'attenzione del teorico o del giurisperito.

Nel dolo io distinsi altrove i tre elementi psicologici della *volontà*, dell'*intenzione* e dello *scopo*, dimostrando come l'espressione generica di *dolo* li contenga tutti tre e tutti tre siano necessari per avere il dolo punibile; con questo però, che fra essi il più caratteristico e quindi il più importante per determinare l'indole sociale o antisociale dell'atto e dell'agente è propriamente lo scopo (1).

E per dimostrare, come nella pratica giudiziaria sia appunto lo scopo propositosi dall'agente, quello che più influisce sul magistrato, anche quando questo scopo non è espressamente contemplato nell'articolo di legge, io raccolsi (nel saggio precedente) una serie di sentenze della Cassazione per dimostrare, come questa implicitamente accogliesse ed applicasse la teorica positivista del dolo nella decisione di delicate controversie giuridiche.

Credo utile ricordare qui altre sentenze della Cassazione, per confermare come nel giudicare se una data azione sia punibile come reato oppure no o si debba punire sotto una od altra figura criminosa, ogni incertezza scompare quando si abbandoni la nozione

(1) *Sociologia criminale*, 3^a edizione, pag. 492 e segg. e nel saggio precedente su *La cosiddetta volontarietà nelle contravvenzioni*, pag. 402.

vaga e generica del *dolo*, per fissare la propria attenzione sull'elemento caratteristico di esso, che è lo *scopo* propositosi dall'agente, oltre la *volontà* di compiere una data azione con una *intenzione* offensiva.

Così la sentenza 22 febbraio 1894, Conti, esaminata pure dall'Olivieri nel *Massimario critico della Scuola Posit.*, 15 marzo 1894, pag. 195 stabilì che « l'incetta di monete è reato solo allorchando è fatta *a scopo* di produrre aumento dell'aggio e l'aumento sia effetto dell'incetta medesima ».

Colla nozione generica del *dolo*, che l'art. 45 del Codice penale ha ridotto così malamente al criterio insufficiente e incompleto della *volontarietà*, si potrebbe dire che chi fa incetta di monete, per lucrare sulla differenza del loro valore al di là dei confini dello Stato compie *volontariamente* un'azione preveduta dall'espressione generica dell'art. 293 Codice penale e la compie con un'*intenzione* lesiva degli interessi dello Stato medesimo e quindi potrebbe anche giudicarsi che sia azione punibile.

Per decidere invece, con sicurezza positiva, se tale atto abbia la natura criminosa colpita dall'art. 293 bisogna vedere quale fosse lo *scopo* propositosi dall'agente: se esso era il solo lucro personale poichè questo nel mondo presente è la regola sovrana della vita sociale, non si può punire come reato; se invece lo scopo era l'aumento artificiale dell'aggio e quindi il diretto danno del pubblico, allora l'atto diviene antisociale e punibile. Così decise la Cassazione e decise bene, attenendosi al criterio positivo dello scopo.

In tema di *porto d'armi*, sebbene la Cassazione troppe volte ceda ad un rigorismo puramente fiscale, tuttavia non vi è altro criterio per decidere quando l'atto, sia pure volontario, di portare un'arma sia punibile come contravvenzione oppur no, che quello di guardare allo scopo di chi porta l'arme stessa.

O egli la tiene sopra di sè, in modo e collo scopo di poterne usare alla prima occasione, ed allora si ha la vera contravvenzione punibile, il vero *porto d'armi*. O egli invece non fa che trasportarla da un luogo ad un altro, in modo che essa sia inservibile (fucile smontato o scarico, rivoltella chiusa in una valigia, ecc.), e quindi senza lo scopo di servirsene al primo incontro, ed allora applicare la pena dell'art. 464 del Codice penale è fare della giustizia a scopo fiscale, ma contro ogni ragione di difesa sociale e di buon senso.

Ed ecco come la Cassazione abbia negato ogni valore alla distinzione fra *porto* e *trasporto d'armi* quando il più delle volte si è fermata alla sola materialità del fatto (V. Stoppato, nella *Temi Veneta*,

3 dicembre 1893, pag. 637) ed abbia invece data un'interpretazione più razionale della legge, quando, più o meno esplicitamente, anche per questo reato ha cercato la guida allo scopo dell'agente, che secondo me deve avere influenza decisiva anche in tema di contravvenzioni, se il capoverso dell'art. 45 ammette la possibilità della prova « di non avere voluto commettere un fatto contrario alla legge », solo esonerando l'accusa dall'obbligo della prova contraria.

Così la sentenza 15 marzo 1893, ric. Borda, est. Bovenzi, giudicò che « il fatto del trasporto materiale dalla ferrovia all'albergo di un bastone animato *non costituisce* il porto d'arme insidiosa, mancando l'elemento essenziale del reato, cioè la possibilità (e quindi lo scopo) di attentare alla pubblica incolumità » (1).

Eguualmente per decidere se le percosse date ad uno della propria famiglia costituiscano il reato di *lesione personale* (art. 372) o quello di *maltrattamenti in famiglia* (art. 391) più volte la Cassazione ricorse al criterio dello scopo propositosi dall'agente, così come lo scopo dell'agente è il criterio migliore per giudicare se lo schiaffo debba costituire ingiuria o lesione personale.

La sentenza 24 novembre 1893, conflitto in causa *Di Franco*, rel. Canonico, decise appunto che « commette lesione volontaria a danno del genitore, e non maltrattamento in famiglia, il figlio che, *a solo scopo* di sfogare un transitorio dispetto, vuole e cagiona lesioni al proprio genitore ».

La *Cassazione unica* (V. 150) in una nota a questa sentenza ricorda come i commentatori ricorrano per questa distinzione alla teorica della prevalenza, che è puramente empirica, e rileva come la sentenza invece delinea la differenza fra due specie di reato, desumendola dalla loro natura intima.... cioè dallo scopo dell'agente, che solo può determinare il carattere morale e quindi giuridico dell'atto materiale.

Infatti soggiungeva anche più chiaramente la sentenza 1° dicembre 1893, conflitto in causa *Proietti*, rel. Canonico, « il reato di maltrattamenti presuppone il proposito (o più precisamente lo scopo) di abusare della patria potestà e le lesioni arrecate costituiscono un mezzo onde attuare il proponimento. Ma se desso *fine* manca, l'abuso della patria potestà non costituisce che un aggravante delle lesioni stesse » (*Cassazione unica*, V. 262).

La distinzione fra deturpamento di cose immobili (art. 430

(1) Analoga sentenza diede il pretore di Appiano, 28 settembre 1893, causa Piatti. Vedi *Cassazione unica*, v. 142, che riassume la diversa giurisprudenza in proposito.

Cod. pen.) e danneggiamento (art. 434) fu fatta pure dalla Cassazione col criterio dello scopo, nella sentenza 16 luglio 1894; ric. *Tamburino*, rel. Barletti, stabilendo che « bene è applicata la figura del deturpamento aggravato dal numero delle persone, al fatto di coloro, che in numero maggiore di dieci, al fine di fare sfregio anzichè di danneggiare, lanciano pietre contro il portone di una casa » (*Cassazione unica*, VI, 36).

Esplícitamente poi riconobbe l'importanza di questo criterio psicologico dello scopo, la sentenza 9 aprile 1895, ricorso *Caniglia*, rel. Perfumo, la quale giustamente stabiliva che « se nei reati di dolo imperfetto (trattavasi di lesione tentata e il ricorrente invocava l'impunità per mancanza di danno) si determina questo dall'evento, non ne segue che alla sussistenza di essi occorra necessariamente che un evento si verifichi in guisa che, esso mancato, debba mancare la fisionomia del reato, resa palese dalla manifestazione del fine propostosi senza potersi dar luogo a diversi gradi del conato. La questione sta nella prova del fine propostosi ed il criterio differenziale non può essere quello empirico ed accidentale, insinuato dal ricorrente, e cioè che in tema di lesioni volontarie, fallito il colpo, possa tutt'al più darsi luogo ad altra figura di reato (minaccia) e non mai ad un tentativo di lesione; poichè in tal modo si viene a conoscere l'elemento fondamentale del reato, che è il fine propostosi dall'agente nel consumarlo » (*Cassazione unica*, VI, 818).

Tralascio di insistere ora sopra altre sentenze, che viceversa, giustamente decisero che il fine antisociale o immorale propostosi dall'agente valèva non già a scusarlo, ma a renderlo punibile, che è appunto la teorica positivista da noi messa a base della responsabilità penale.

Così la sentenza 14 settembre 1894, ric. *Mestroianni*, rel. Perfumo, decise che « l'introduzione di un estraneo nella camera della domestica arbitrariamente per fine carnale non può non costituire il reato di violazione del domicilio del padrone della casa ed un fine come quello non vale certo ad eliminare il reato » (*Cassazione unica*, VI, 213).

E la sentenza 10 ottobre 1894, ric. *Sonnenfeld*, rel. Nazari, con giusto rigore decise, che « commette il delitto di oltraggio al pudore (art. 338) e non la contravvenzione prevista dall'art. 490, la guardia di pubblica sicurezza, che in una via pubblica si presta a che una meretrice compia su di lui atti di libidine, sia pure allo scopo di coglierla in contravvenzione ed arrestarla » (*Cassazione unica*, VI, 74).

Perchè è davvero immorale ed antisociale che i pubblici fun-

zionari (guardie di finanza, di pubblica sicurezza, ecc.) si facciano essi provocatori di contravvenzioni, per esercitare poi il loro ufficio, coi relativi lucri, a danno dei cittadini così ingannati.

Chiudo questa breve rassegna, ricordando a cagion di onore, un'altra sentenza, che nel contestato tema della diffamazione si allontanò dal criterio materiale e irrazionale della volontarietà, ammettendo che « nella diffamazione il fine giustificato da necessità di difesa esclude il proponimento criminoso » (*Cassazione unica*, VI, 851, ric. *Cerbo*, rel. Perfumo).

È questo un riconoscimento troppo autorevole, per quanto parziale, di quella « teoria psicologica della diffamazione » che col'opera del Florian la Scuola criminale positiva ha così validamente sostenuta, perchè non dovessimo noi invocarlo qui, come documento prezioso di quella progrediente influenza delle teoriche positiviste nell'amministrazione della giustizia penale, che attesta così la loro vitalità scientifica come la loro utilità pratica.

Volontarietà e ricettazione.

Una sentenza della Corte d'appello di Lucca (1° agosto 1891), mi dà il modo di ribadire la critica che, nei saggi precedenti, ho fatto al criterio della cosiddetta volontarietà, come condizione di responsabilità penale. E vi ritorno, perchè è una questione della massima importanza per l'interpretazione ed applicazione del Codice penale.

La critica da me fatta a questa « volontarietà » nel reato è duplice :

I. Che essa è un criterio eclettico fra la teoria classica e quella positivista della responsabilità ;

II. Che essa è insufficiente o superflua, perchè basta ne' casi evidenti in cui non c'è bisogno di dire in un articolo di legge che l'uomo risponde solo delle azioni, che sono l'effetto della sua attività e personalità ; e non basta invece ne' casi più complicati, perchè la volontarietà non è che uno (e il meno importante) fra i tre elementi psicologici del reato.

La *Rivista penale* del giugno 1891 (pag. 603) dopo una serqua di quelle che essa stessa poi chiamò « male parole » e delle quali non mi curo, dà alle mie critiche la risposta che riproduce testualmente in tutto il suo esilarante sussiego accademico :

Le mie critiche rimangono tal quali : anzi si ribadiscono per nuove conferme :

« Il Ferri vi pubblica un articolo sulla « cosiddetta volontarietà nelle contravvenzioni » in cui, con la leggerezza che gli è connaturale (1) discorre in poche pagine di tutta la teoria dell'imputabilità (facendo le solite riserve di

(1) Orrore ! ammette dunque delle tendenze ed attitudini *congenite* ! Dunque può anche esistere il delinquente-nato ? !

trattare poi più di proposito questo o quel punto) per combattere la dottrina che ritiene necessario e sufficiente quale caposaldo dell'imputabilità *morale*, l'estremo della volontarietà. La chiama ibrida ed eclettica ; e gli offriamo un soldo (1) se ci saprà dire quale contributo è venuta a chiedere alle dottrine della « nuova scuola » che non ammette affatto... la imputabilità *morale*, come lo stesso autore ricorda. E quindi, con una delle *solite* (2) incoerenze poco stante « afferma che oltre la volontarietà (che dice « insufficiente o superflua » perchè altri elementi si richiedono a integrare il reato — bella novità ! — laonde nel difetto di alcuno di essi, pur essendo volontario il fatto, si esclude l'imputabilità o la responsabilità del reato) « vi è l'intenzione, vi è lo scopo » (acchè « l'elemento psicologico (voleva dire psichico) del reato non è costituito soltanto dalla *volontarietà* semplice » (chi mai vi appiccicò questo attributo ?) E soggiunge (udite !) che « il Codice penale di questi tre elementi psicologici (psichici) della determinazione (o di che dunque ?) criminosa non ne conosce che uno ; e in ciò sta (voleva dire stanno) l'errore e l'equivoco ». Ma pare a noi che stia l'errore e l'inganno del nostro autore quando non sa o fa vista di non sapere che nell'art. 45 si parla di volontarietà del fatto e che fatto, se non lo spiegasse espressamente la Relazione al Re, lo fanno intendere centinaia di disposizione del Codice, vuol dire tutto il materiale del reato, considerato sabbiettivamente e obbiettivamente, nell'azione e nella lesione, nella causa e negli effetti, compresi gli scambievoli legami e rapporti, onde appunto si evincono l'intenzione e il motivo e lo scopo che il più delle volte si identificano con l'elemento della *volontarietà* e quando devono avere un valore e un apprezzamento proprii e distinti, il Codice (senza punto essere andato a « scuola » dal signor Ferri e da' suoi corroligionari) ne fa speciale menzione, come nel « fine di uccidere » e nello scopo di lucro la cui enunciazione l'autore trova o finge trovare (con altra classica incoerenza) esorbitanti di fronte all'art. 45 ».

I. Il criterio della volontarietà è ibrido ed eclettico (e l'avevo già detto, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire), perchè fra la scuola classica che fonda la punibilità sulla responsabilità *morale* derivante dal libero arbitrio e la scuola positiva che la fonda sulla responsabilità *sociale* o giuridica del delinquente, senza libero arbitrio, il Codice, mentre seguita, colla teoria classica, a tenere la responsabilità o imputabilità *morale* come condizione di punibilità, cedendo poi alle critiche della scuola positiva, abbandona il criterio del libero arbitrio. Sicchè ne è venuto fuori quel mostriciattolo psicologico e giuridico di una « imputabilità *morale* senza libero arbitrio ». E la Relazione Ministeriale (I, 163) ripete l'osservazione da me fatta nei *Nuovi Oriczonti* (II ediz., pag. 46), però senza citarmi (ed io ne fui addoloratissimo, ah ! sì...) che non si può fondare la responsabilità penale sul libero arbitrio o libera volontà, perchè questo è un criterio troppo discusso e contestato anche da alcuni *irrego-*

(1) Quanta eleganza di polemica ha mai la *Rivista penale* !...

(2) Ah, ma allora ci sono anche i delinquenti *abituali*.

lari della filosofia spiritualista. Ma poi non ha il coraggio, una volta escluso (almeno a parole) il libero arbitrio, di giungere alle conseguenze logiche e perciò radicali di escludere anche la responsabilità morale come condizione di punibilità.

Questo è dunque dell'elettismo ed ibridismo, ed io così ho guadagnato il soldo elegantemente promessomi dalla *Rivista penale*. Ma perchè non mi si appioppi qualche « fine di lucro » lo destino sin d'ora come prima oblazione per un istituto di ortopedia... logica, a favore della « *bête noire* »;

II. Chiamai semplice la volontarietà dell'art. 45, appunto perchè separata cerveloticamente dagli altri elementi (intenzione e scopo) che costituiscono l'elemento psicologico del reato o determinazione criminosa o dolo (1).

La *Rivista penale* risponde: questi elementi (intenzione e scopo) o si identificano il più delle volte colla volontarietà, o quando non si identificano, il Codice ne fa speciale menzione.

Rispondo: è errore grossolano ed è prova di vera insipienza psicologica il dire che nella volontarietà si identificano il più delle volte l'intenzione e lo scopo (a cui la *Rivista penale* aggiunge, con nuovo errore, il motivo che altro non è se non lo scopo). In ogni azione umana, sempre, per giudicarne il lato psicologico, bisogna tener separati la volontarietà — l'intenzione — lo scopo. Nelle azioni indifferenti questo esame non si fa, perchè per solito si bada allo scopo, che è l'elemento più caratteristico; ma nei delitti era invece necessaria tale distinzione... appunto perchè il Codice si dimentica molte volte di far menzione dell'intenzione e dello scopo, oltre la volontarietà inodore dell'art. 45.

Nel mio primo scritto contrapposi appunto la menzione del « fine di uccidere » fatta per l'omicidio, al silenzio del Codice in fatto di diffamazione; mentre in questo reato appunto è immorale le severità del Codice, che trascura lo scopo che avea il diffamatore e punisce, per la sola volontarietà della diffamazione, tanto chi ha lo

(1) Perciò il § 32 del Codice di Zurigo, che la Relazione ministeriale cita insieme al § 75 del Codice ungherese, come precedente nella trovata magnifica della volontarietà, dà invece ragione a noi, perchè esso dice: « Le pene stabilite in questo Codice sono applicabili solamente ai fatti commessi con dolo ». A parte la limpida chiarezza di queste parole, in confronto alla contorta fraseologia scolastica del « Monumento » che solo di mattonella arriva a dire che « nessuno può essere punito per un delitto se non ha voluto il fatto che lo costituisce ». A parte ciò, ma altro è dolo ed altro è volontarietà; e « dolo » appunto, se non esprime sempre, in tutti gli autori, la volontà, l'intenzione, lo scopo, almeno è più comprensivo della cosiddetta volontarietà.

scopo, veramente biasimevole, di dare sfogo a rancori personali, quanto chi ha lo scopo di svelare, per il bene sociale, gli atti ignominiosi di qualche farabutto, che scrocca la fama di galantuomo e dà querela... ma senza accordare la prova dei fatti (1).

Ora la sentenza di Lucca mi offre un altro esempio di questa dimenticanza del Codice.

Si trattava di un oste imputato di ricettazione (art. 421) per aver comprato del vino, che poi si scoperse rubato. L'oste questo vino lo comprò volontariamente, eppure non lo comprò dolosamente, ossia con intenzione antiggiuridica nè per scopo di lucro illecito. E perciò la Corte di Lucca assolse per inesistenza di reato e fece bene... pur dando una tiratina di orecchi al « montumento »..... del signor *Chiunque*.

Perchè questo, all'art. 421 punisce « chiunque fuori del caso previsto dall'art. 225 acquista, riceve o nasconde danaro o cose (forse il danaro non è una cosa!) provenienti da un delitto o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo ».

E quindi per la ricettazione, non essendo fatta menzione del fine di lucro od altro, parrebbe che bastasse la volontarietà dell'acquisto. Infatti, se per es., nel magazzino di un *Chiunque*, a sua insaputa, dei ladri nascondono cose furtive, allora il possesso di queste cose non è voluto, e perciò (anche senza bisogno dall'articolo 45) quel *Chiunque* non sarebbe punibile come ricettatore. Ma allora, la conseguenza logica dell'art. 45, poichè l'art. 421 non fa speciale menzione dello scopo di lucro o d'altro, sarebbe appunto che nella ricettazione l'intenzione e lo scopo si identificano colla volontarietà e quindi dovrebbe bastare l'acquisto volontario perchè ci fosse ricettazione punibile.

Difatti dice la Relazione Ministeriale (II, CLXXV): « Una sola discordanza esiste intorno ad un punto: se, cioè, sia o no da indicarsi come estremo necessario nella ricettazione il fine di lucro

(1) Me ne ha fornito or ora un esempio eloquente la *Tribuna* di Roma.

Avendo essa rivelato che un prete, per raggiri ignobili, induceva una ragazza a farsi monaca, il prete dava querela di diffamazione, accordando la prova dei fatti. La *Tribuna* istruiva un processo per conto proprio e raccoglieva le prove evidenti del fatto e pertanto della propria buona fede. Venuti al dibattimento, il prete querelante odorando il vento infido ritirò la concessione della prova dei fatti, e così il gerente del giornale fu condannato a 10 mesi di reclusione per diffamazione! Ecco adunque, come col nuovo Codice si proteggono i farabutti a danno degli onesti.

per parte del ricettatore. A me questo estremo non è sembrato necessario, perchè la *essenza morale* del delitto non ista nel profitto, che il ricettatore si propone ricavare dall'acquisto o dall'occultamento di danari o di altre cose provenienti da un reato, sibbene nella *scienza* che egli ha di siffatta provenienza ».

Ora qui appunto sono manifesti parecchi errori:

I. È strano che l'art. 421 parli di cose provenienti da un *delitto* e la Relazione Ministeriale di cose provenienti da un *reato* (delitto o contravvenzione); tanto più che l'art. 493 punisce l'omissione di cautele « nell'acquisto di oggetti i quali appaiono provenienti da un *reato* » salvo poi, nell'art. 494, a ritornare alle cose provenienti da un *delitto*.

Sicchè può sorgere questione per sola grossolana imprecisione o sbadataggine nel linguaggio legislativo, sulla ricettazione di cose provenienti da contravvenzioni. E *de jure condendo* non c'è proprio ragione di restringere la ricettazione alle cose provenienti da *delitto* (1).

II. La *Rivista penale* mi obietta che l'articolo 45 parla di volontarietà del fatto e che fatto vuol dire (attenti, perchè ora viene una delle solite ricette... a scrutinio di lista) vuol dire: « tutto il materiale del reato, considerato sùbiettivamente — non solo, ma: nell'azione e nella lesione — non solo, ma: nelle cause e negli effetti — non solo, ma: compresi gli scambievoli legami — non solo, ma: e rapporti, onde si evincano l'intenzione e il motivo e lo scopo ».

Ed io dico che qui si gioca, al solito, a rimpiatterelli. La Relazione sul testo definitivo (§ XXV) dice sì che « per fatto si deve intendere non già soltanto l'operare dell'agente nè il solo effetto prodotto, ma quello e questo, con tutti gli elementi costitutivi del reato, quali sono definiti nella legge. Così... non sarebbe imputabile di ricettazione chi non *sapesse* che le cose ricevute, ecc. ». — E perciò — soggiunge la Cassazione (9 dicembre 1890, *La Cassazione unica*, II, 107) — « l'essenza del delitto di ricettazione non sta nel fine

(1) A proposito di quelle che io chiamai contravvenzioni delittuose o dolose o di cui tanto si scandalizza la *Rivista penale*, l'art. 458 non punisce forse una contravvenzione che è un vero gioiello, sia come innovazione legislativa che Papiniano invidierebbe, sia come bellezza di stile, o come prova che non è serio dire che nelle contravvenzioni non c'è volontarietà nè dolo? Infatti « chiunque, pubblicamente, per petulanza o altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete è punito... ».

Ma questo, anziché una contravvenzione delittuosa, è un vero e proprio delitto di... petulanza!

di lucro o nel solo fatto materiale, bensì nella *scienza* dell'agente circa la illegittima provenienza, ecc. ».

Ma la Relazione ministeriale ha confuso la *volontarietà* con la *scienza*, perchè, com'essa dice (III), la volontarietà dell'art. 45 fu messa appunto nella parte generale per evitare gli avverbi « scientemente, dolosamente, volontariamente » negli articoli speciali e quindi « per togliere ogni dubbio ».

I dubbi sorgono invece ad ogni passo, perchè altro è *volontarietà* ed altro è *scienza*, giacchè la *scienza* al caso equivarrebbe all'*intenzione*. Infatti, nel caso della ricettazione, è evidente che può esservi una ricettazione *involontaria* — una ricettazione *volontaria senza scienza* di illegittima provenienza (come nella sentenza di Lucca) — ed una ricettazione *volontaria con scienza*: e questa scienza (cioè intenzione) può essere determinata dagli scopi più diversi, sebbene quello del lucro sia più frequente, massime nei ricettatori abituali.

I ladri nascondono la refurtiva in casa del signor *Chiunque*, a sua insaputa: ricettazione materiale ma *non volontaria* e quindi, *anche senza bisogno che lo dica l'art. 45*, non punibile. Il signor *Chiunque* acquista volontariamente un oggetto, ma senza saperne la provenienza furtiva e cioè senza dolo, senza intenzione: ricettazione volontaria ma senza scienza, non dolosa e quindi, *malgrado l'art. 45*, atto volontario non punibile. Il signor *Chiunque* acquista un oggetto non solo volontariamente ma sapendo che è refurtiva, però con uno scopo non antiggiuridico (per es., per impedire la distruzione o dispersione dell'oggetto, ch'egli riconosce essere un ricordo prezioso, di proprietà di un suo amico o per riconsegnare l'oggetto stesso alle autorità di polizia, ecc.) ed anche allora ricettazione volontaria e con scienza della furtiva provenienza, eppure *malgrado gli art. 45 e 421*, ricettazione non punibile. Infine il signor *Chiunque* compra volontariamente una cosa, che sa rubata e la compra per fine di lucro illecito o per vendetta contro il proprietario per impedirgliene il ricupero o per altro scopo antiggiuridico; allora, essendovi ricettazione con *volontarietà*, con *intenzione* lesiva e con *scopo* antiggiuridico, soltanto allora si ha una ricettazione punibile.

Certo il caso più frequente è quest'ultimo: ma ciò non toglie che la volontarietà dell'art. 45, senza indicazione di scopo specifico nell'art. 421 si mostra anche in questo caso criterio del tutto insufficiente e sbagliato.

Sicchè allora ritorna la critica già da me fatta l'altra volta, che questa « volontarietà » quando si è di fronte alla questione scottante del libero arbitrio, si mette avanti come puro elemento voli-

tivo, senza intenzione di libertà morale o d'altro. E quando poi, elusa la questione con questo ripiego, si viene all'applicazione di questa volontarietà ai casi pratici, allora essa accoglie in sé la scienza, l'intenzione, il motivo, lo scopo coi relativi « scambievoli legami e rapporti ». Vale a dire che la si confonde, come dice la stessa Relazione sul testo definitivo (pag. 36), con tutto « l'elemento morale » del reato.

Di qui non si scappa: o per volontarietà intendete quello che dice la parola, secondo gli elementi del vocabolario e della psicologia e secondo le ragioni per cui l'avete sostituita al criterio della « libera volontà », e allora essa è un criterio insufficiente, perchè nella psicologia di ogni atto umano, oltre la volontarietà, c'è l'intenzione e c'è lo scopo. Oppure giocando a rimpiafferelli, intendete per volontarietà tutto l'elemento morale del reato e allora non evitate tutti gli assurdi ed i pericoli della punibilità basata sulla libertà morale, che dicevate di voler lasciare fuori perchè troppo discussa e contestata. Tanto è vero che anche col nuovo Codice penale, la Cassazione continua a parlare di « libera volontà » a proposito della premeditazione (V. più avanti, pag. 441 e 443).

IV. Quanto poi al delitto di ricettazione, se la sua « essenza morale » non istà nello scopo di lucro, allora perchè metterlo fra i reati contro la proprietà insieme ai furti, rapine, truffe e tutti determinati dallo scopo di lucro? E se il fine di lucro non è l'essenza morale della ricettazione dove resta allora la separazione dal favoreggiamento dell'art. 225?

La Cassazione penale (colla sentenza 24 gennaio 1891) ha detto che la linea di separazione sta in ciò che nel favoreggiamento:

« Il fatto delittuoso ha per iscopo di favorire l'autore del delitto principale, perchè costui ottenga lo scopo prefissosi e l'impunità, *comunque l'autore del favoreggiamento possa ritrarre un utile* dall'opera sua, utile però che non è (ma può essere, dico io) lo scopo per cui si è mosso a delinquere in tal modo; mentre nella ricettazione lo scopo del delinquente è (ma può non essere, dico io) l'utile proprio ».

Ora è evidente che se della ricettazione non è condizione lo scopo di lucro, essa può avvenire come il favoreggiamento, anche per uno scopo diverso, e quindi anche per un motivo non antisociale, per es., la pietà, l'amicizia, ecc. Mentre anche il favoreggiamento (come notò il Fabrizi, *La Scuola positiva*, vol. I, pag. 138) può avvenire o per l'utile solo del delinquente principale o per un utile del favoreggiatore, che sia sociale (come la pietà, l'amicizia) o antisociale (come la speranza di protezione o di danaro, il dispetto contro le autorità di polizia giudiziaria, ecc.).

Talchè, concludendo, la indecisione elettica e la insipienza psicologica che hanno dettato il principio fondamentale, « il caposaldo » della volontarietà, non solo sono evidenti nell'esame diretto di questo stesso criterio generale, ma soprattutto si palesano nel confusio-nismo e relativa ingiustizia livellatrice di tutti i *chiunque*, senza tener conto delle loro intenzioni e scopi particolari, ad ogni esame pratico che si venga facendo di questo o quell'articolo del Codice penale. Il quale, passato il fumo degli incensi nella luna di miele, si mostra sempre meglio qual è: troppo dottrinario per la pratica e troppo ingenuo per la scienza; effetto non di una « volontarietà con scienza » ma di una « velleità », a cui, fra tutti gli articoli del Codice penale, solo il 44 — quello che riguarda l'ignoranza — sta bene applicato.

Provocazione e premeditazione. ⁽¹⁾

In parecchie sentenze la Cassazione penale, continuando la precedente giurisprudenza, ha fermato la massima che *la premeditazione è incompatibile colla provocazione* (2).

Mi propongo di dimostrare, che questa regola è contraria alla legge e ai dati positivi della psicologia criminale.

La Cassazione procede con questo sillogisma: la premeditazione suppone necessariamente la calma e il sangue freddo: la provocazione invece (art. 51) consiste nell'impeto dell'ira o dell'intenso dolore; dunque esse sono inconciliabili.

Giova però riferire le varie motivazioni, che svolsero questo sillogisma, per confermare nel caso speciale il difetto metodico, che io altrove attribuii giustamente alla scuola classica ed alla giurisprudenza che la segue; cioè, la logica puramente formale, che distillando sillogisticamente i fatti umani, li attribuisce ad un tipo algebrico di uomo medio, senza nervi, senza muscoli, senza disposizioni ereditarie, fuori dell'ambiente vivo e palpitante, « sotto una campana di vetro » come riconobbe anche Mancini nel suo canto del cigno sul Codice penale. Precisamente come l'algebra, che volatilizzando sillogisticamente i dati positivi e veri dell'aritmetica viva, procede per formule convenzionali e impersonali. Ed ecco perchè, tra pa-

(1) Tongo a far notare che questo mio saggio fu il primo pubblicato, dopo il nuovo Codice penale (nella *Scuola Positiva*, luglio 1891) sulla questione, che poi fu trattata anche da: Impallomeni, nel *Monitore dei tribunali*, 26 marzo 1892 — Longhi, nel *Foro penale*, 31 marzo 1892 — Manfredi, nella *Rivista Univ. di Giurispr.*, gennaio 1893 — Corsi, *La passione nel delitto e nel delinquente*, Firenze 1894, pag. 97 e segg. — Orano, *L'assassinio provocato*, Roma 1896 — Tosti, *Assassinio provocato nella Scuola positiva*, marzo 1897 — Ferri, *L'omicidio nell'antropologia criminale*, Torino 1895, pag. 430. — V. anche la mia nota sulla *Provocazione nei reati di stampa*, nella *Scuola positiva*, dicembre 1893.

(2) Cass. Roma, 19 febbraio 1890, sez. I, ric. Polidori; 7 novembre 1890, sez. I, ric. Martiniello; 9 marzo 1891, sez. II, ric. Cassari.

rentesi, io credo un errore, che la matematica, che è un *quid medium* tra la fisica e la metafisica, serva a « quadrare la mente » dei giovani: sono invece le scienze naturali, che richiamando continuamente alla realtà delle cose, distruggono il *virus* intellettuale dei sillogismi astratti per sviluppare il senso sperimentale, così raro nei giovani cloroformizzati dalla nostra archeologica istruzione classica.

Con questo però di differente e di pericoloso nella giustizia penale, che l'algebra come la geometria, la meccanica razionale, ecc., non sono che un sussidio logico per isolare e fissare le norme sottostanti alla grande varietà delle cose reali; ma quando un ingegnere costruisce una casa od una macchina si guarda bene dal prendere alla lettera quelle formole astratte e ritorna invece a tener conto dell'attrito, della resistenza, delle accidentalità materiali, ecc.

La logica invece fu presa dalla filosofia tradizionale e quindi dalla scienza criminale classica, non più come mezzo di ricerca, ma come fine a sè stessa: e fu trasportata ed impiegata tal quale, in tutto il suo formalismo, anonimo ed impersonale, a giudicare dei fatti umani, vivi e reali, senza aggiungere alle formule algebriche del diritto l'attrito, la resistenza, le accidentalità materiali della vita umana.

A questo errore di metodo, si aggiunse anche nella scuola classica, come possiamo vedere in queste sentenze di Cassazione, il modo più o meno cartesiano e rosminiano di considerare l'animo umano.

Cioè: una macchina organica, mortale — mossa nei suoi ingranaggi da uno spirito immortale, come chi dicesse il vento (spirito) che muove il molino.

E questo spirito, sebbene immateriale e assoluto, paragonato ad un re costituzionale con un gabinetto di ministri; la sensibilità — l'intelligenza — la volontà — la memoria, ecc.

Vale a dire diverse « facoltà semplici e complesse » come ripete, nell'anno di grazia 1889, la relazione ministeriale sul progetto di Codice penale (art. 46), le quali compiono, ciascuna per la loro parte, la funzione vitale di muovere e far agire, spingere o frenare questo o quell'ingranaggio della macchina corporea. Sicchè quando la sensibilità (ministro delle poste e telegrafi) avvisa il re — anima, che è successo un qualche fatto, il re incarica l'intelligenza (presidente del Consiglio dei ministri) di guardare se non vi sono precedenti, coll'aiuto della memoria (archivista universale) e di prendere la deliberazione « che del caso ». L'intelligenza pondera e delibera e poi trasmette alla volontà (ministro dell'interno) l'incarico di dare esecuzione a quella deliberazione, non senza aver sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti (coscienza morale).

Ed allora il ministro dell'interno agisce.... e il reato si consuma!

Ecco: un uomo si trova all'osteria — un compagno lo ingiuria — egli protesta addolorato, ma seguono nuove ingiurie più sanguinose — egli è inerme, debole, di indole mite, di buoni precedenti, di temperamento linfatico — va via, collo spasimo nel cuore, ferito in tutto l'essere suo per gli oltraggi subiti — la fiamma del dolore gli brucia dentro e poichè egli non è sanguigno-nervoso, non d'una vampata sola, ma a poco a poco ne arroventa l'organismo ed il sistema nervoso. Egli continua, esternamente, la sua vita abituale — ma poichè, come dice Guerrazzi, « sotto la gelata superficie non scorrono men rapide le acque della fiumana » e la lava raffreddata e rappresa di fuori, è dentro incandescente — egli rumina dentro sè l'oltraggio fatto ed è in preda ad una idea fissa, che senza giungere al grado patologico del delirio sistematizzato, gli toglie però ogni pace e lo fa terreo, chiuso, misantropo, e mentre egli si corrode (perchè non può astenersene) ruminando le parole ingiuriose, l'idea omicida guizza dapprima nel suo cervello come lampo istantaneo nella tenebra che precede lo scoppio dell'uragano. Egli, onesto ma non santo, ne sente il ribrezzo, che gli agghiaccia le vene e tenta distrarsi — ma l'idea torna e s'infigge un po' più nel suo cervello e, come il ribrezzo si attenua, il solco dell'idea fissa si fa sempre più profondo, anche inconsciamente, perchè il lavoro sordo non ne è impedito dalle abituali occupazioni della vita quotidiana — e l'idea giunge poco a poco al grado d'impulsività che sarà sufficiente per convertirla in azione. È, cioè, una corrente nervosa che si accumula, come l'elettricità, sino a che si converte, per l'intensità acquisita, in un movimento meccanico.

Quell'uomo ritorna a quell'osteria il giorno dopo e altri di seguito, per la voluttà dolorosa di rivedere e risentire la scena e per la segreta voglia timorosa di rivedere l'offensore — questi per parte sua, durante due, tre giorni si astiene dal frequentare quell'osteria, per il disagio e il presentimento che gli dà il ricordo di quella scena — ma poi un giorno, due, dieci giorni dopo (secondo le occupazioni, il clima, la temperatura, gli alimenti, il temperamento, le occasioni) quell'uomo, visto entrare nell'osteria il suo offensore, senza dire una parola lo abbatte con un colpo di bastone.

Ferma, ferma assassino!.... L'uomo è condotto fra il pubblico clamore cieco e passionato, davanti al delegato di questura e poi al giudice istruttore che, nella farragine dei processi (e nella impara-azione scientifica di quasi tutti i nostri giudici istruttori) non sa che seguire e impagliare il più delle volte lo scheletro, o indiziario (se è ignoto l'autore), o psicologico, come nel caso presente, appre-

statogli per prima impressione dal delegato e forse dall'appuntato di questura o dal brigadiere dei carabinieri.

Oh, nulla di più evidente! Premeditazione con agguato. L'accusa sosterrà l'una e l'altro, domandando 100 per avere 50: così i giurati, via, negheranno l'agguato, ma la premeditazione, no, certo.

— Ma io fui provocato! — Come?! Avete detto? « Provocate »!!

— Via, non burlatevi della giustizia — art. 51: colui che ha commesso il fatto nell'impeto, capite bene, nell'*im-pe-to* d'ira o d'intenso dolore, eccetera, eccetera. Provocato?! Ma se la vittima non vi ha detto verbo; ma se voi l'aspettavate dietro la porta dell'osteria; ma se lo avete accoppiato senza dir nulla, come un cane....

— Ma, cinque, dieci giorni fa, egli mi ha ingiuriato atrocemente...

— Come? Avete detto cinque, dieci giorni fa?! e perchè non quando eravate a scuola, nelle elementari, venti anni fa? Eh, via: le solite scuse: legittima difesa — ubbriachezza — provocazione. Lo so il ritornello. Andate pure: non ne parlate nemmeno di questo preistorico insulto: avrebbe tutta l'aria di un *pretesto* e vi nuocerebbe anzi. Credete a me, vi pregiudicherebbe, e poichè io sono umano, guardate, non lo metterò nemmeno a verbale. Ma però, poi, se insistete; fate pure: ma è inutile: la Cassazione lo ha detto: premeditazione e provocazione sono incompatibili « per la regola logica della contraddizione che nol consente » (sentenza 9 marzo del 1891) (1).

— Ma io sono un uomo onesto, non ho avuto mai nulla colla giustizia. Io non avevo motivo per aggredire quell'uomo. Ero pazzo di dolore; non potevo più vivere: lo confesso, sì, avevo deciso di percuoterlo, ma fu lui che mi provocò, che mi trascinò pei capelli....

— Va bene, va bene. Già non mi parlate, che non aveste motivo di aggredirlo. O che ci starebbe a fare allora « il solo impulso di brutale malvagità » nell'art. 366? Va bene, sì: la causale a delinquere è un ingrediente rituale di ogni processo: ma se poi non si trova, si supplisce col « solo impulso di brutale malvagità ». —

(1) Per debito di giustizia ricordo che questo argomento però non è di proprietà esclusiva della Cassazione: esso si trova, anche più peregrino, bisogna dirlo, a pag. 337 del volume del Tuozi: « I due istituti giuridici si basano su di uno stato d'animo diametralmente opposto e però sono inconciliabili per la contraddizione che nol consente » (Tuozi, Corso, Napoli, 1890).

Dove, come si vede, la premeditazione e la provocazione sono diventate due « istituti giuridici » proprio come il delitto, che in un opuscolo del Lucchini era diventato una... « funzione sociale ».

Però, non vi allarmate, non scoloritevi a quel modo: vi daranno le attenuanti. Quanto poi, che voi siate impregiudicato, o che ci ha a far questo colla regola logica della contraddizione che nol consente?

Il caso, che ho descritto dianzi e che ho preso dalla mia pratica professionale, basta a dimostrare invece la possibilità psicologica ed umana di una premeditazione non a sangue freddo, ma determinata da una ingiusta provocazione (1). Nella giurisprudenza prevale invece l'opposto principio, come si può rilevare dalle seguenti sentenze:

« Il ricorrente assume che non esiste incompatibilità tra l'aggravante della premeditazione e la scusante della provocazione, perchè a suo credere l'art. 51 prevede il caso in cui premeditazione e provocazione siano nel contempo affermate, quando stabilisce la pena di chi, provocato, commette un reato, il quale senza la scusa della provocazione sarebbe punito coll'ergastolo.

« Ora è proprio in codesta maniera di ragionare che sta l'errore del ricorrente. Egli al ridetto articolo fa dire quello che non ha detto e non avrebbe mai potuto dire. Imperocchè se è vero che con esso si prevede il caso di un reato punibile colla pena dell'ergastolo e che ove sia scusato dalla provocazione sia lieve, sia grave, si punisce colla reclusione o colla detenzione, codesto caso (che a mo' d'esempio potrebbe essere quello del *parricidio*) non è e non sarà mai quello dell'*omicidio premeditato*, non essendo possibile di conciliare due cose assolutamente inconciliabili, quali sono il freddo calcolo, il sangue freddo e l'impeto dell'ira o di giusto dolore e ciò per la regola logica della contraddizione che nol consente.

« La premeditazione e la provocazione sono state, sono e saranno sempre incompatibili ed è per lo meno ardito il volere al legislatore del 1880, che nel Codice da lui promulgato ha seguito i più noti ed esatti progressi del giure penale, attribuire *la più stolta delle eresie legali* ». (Cass. Roma, II Sez., 9 marzo 1891).

A questa sentenza, che il *Monitore de' Tribunali*, dichiarandosi seguace della Scuola positiva, chiamava in una breve nota « piuttosto una esplosione che un ragionamento » e che è veramente poco felice nella forma, serve di rincalzo l'altra sentenza del 19 settembre 1890, dove rifulge tutta quella psicologia... costituzionale, di cui ho parlato dianzi.

« La premeditazione implica quel *movimento riflesso della volontà* per il quale l'animo *ripiega la sua considerazione* sopra la precedente deliberazione e la ripensa e vi si sofferma anche per brevi istanti; cosicchè il senso comune,

(1) Un altro caso ebbi all'Assise di Roma (marzo 1888) di un contadino, che uccise la moglie parecchie settimane dopo averla sorpresa in flagrante adulterio, e cacciato di casa da lei e dal drudo, dopo aver dormito e vagato molti giorni per i campi in preda alla disperazione cupa e spasmodica. Era di ottimi precedenti, mitissimo d'indole: i giurati assolsero.

che è patrimonio di tutti, ravvisa a prima giunta tante forme di premeditazione nell'*agguato* (!!), nella *prodizione*, nel *mandato* (!!). Epperò la premeditazione è *per se stessa* incompatibile con qualsivoglia costringimento della volontà, cioè con qualsivoglia causa perturbatrice dell'*intelletto* e della *volontà*. Quindi è che essa non potrebbe coesistere colla provocazione o con altra circostanza scusante che presupponga una *volontà non libera* o la *incoscienza de' proprii atti* nel momento dell'*azione*.

« L'art. 51 è appunto la consacrazione dei citati principii, che sono verità suggerite dalla semplice *ragione pratica*. Vi si discorre di fatto commesso nell'impeto dell'ira o d'intenso dolore determinato da ingiusta provocazione. Ma l'*impeto* non è concepibile se non quando la reazione alla ingiusta provocazione segua *immediatamente* all'offesa, cioè quando segua *confestim*, non *ex intervallo*. Ora il reato premeditato esclude *per se stesso* questa condizione di fatto ».

E la sentenza 7 novembre 1890 riproducendo in sunto questo ragionamento, che dovrebbe essere psicologico, dice:

« Il senso comune, che è il patrimonio di tutti, ha avuto a dire altra volta questa Corte, rende incompatibile la premeditazione con qualunque *costringimento della volontà* o con qualunque causa che tenda a togliere o scemare la piena libertà o la coscienza dei proprii atti nel momento dell'azione. Sicchè la premeditazione che implica quel *movimento riflesso della volontà* per cui l'animo *si ferma* sulla deliberazione o risoluzione precedente, esclude *ex se* quell'impeto d'ira o d'intenso dolore di cui è proposito nell'art. 51 ».

Il dogma giudiziario però, delle citate sentenze, viene contrastato anche da altre considerazioni.

Anzitutto (senza trattare qui il problema speciale della premeditazione, erroneamente ristretto ai soli reati di sangue) è strano però che la Corte parli dei « più noti ed esatti progressi del giure penale » a sostegno di quel dogma; mentre dopo l'iniziativa di Holtzendorff è così vivo e generale nella scienza, anche classica, il movimento contro la premeditazione come circostanza *sempre* qualificante, soprattutto per la ragione, veramente di « senso comune » e di « ragione pratica » che il reagire subito, *confestim* ad una ingiusta provocazione oppure il reagire più tardi, *ex intervallo*, è un effetto soprattutto del temperamento fisio-psicologico individuale. Talchè, osservavano Garofalo e Masucci è dubbio se sia più pericoloso chi uccide o ferisce *subito* appena ingiuriato — oppure chi si trattiene, si frena e cede soltanto dopo una lotta contro l'attrazione criminosa.

Tutto sta nei motivi determinanti all'azione, che siano giusti o ingiusti, sociali o antisociali; il resto è questione di temperamento. Come osserva bene, però concludendo male, il Notaristefani (*contro l'impunità degli omicidii nella Giurisprudenza italiana*, aprile 1891) solo chi premedita con calma è veramente più temibile e più

punibile, perchè il motivo ingiusto, antisociale (odio, cupidigia, ecc.) più spesso lascia il sangue freddo (delinquenti nati o abituali); mentre il motivo giusto (onore offeso, amore contrariato, miseria, ecc.) toglie la calma, anche se lascia la premeditazione (delinquenti per passione o d'occasione).

Ecco perchè, fuori della teorica positiva dei motivi determinanti come criterio di responsabilità, è noto che i sostenitori della qualifica della premeditazione hanno battuto la campagna, disputando se sia condizione necessaria il sangue freddo oppur no, il lungo intervallo oppur no: e fra il sì ed il no « il legislatore del 1889 » Marchese Colombi della codificazione penale, si è tenuto al sistema più comodo di non risolvere la questione, mettendo la qualifica della « premeditazione » (e in ciò non seguì davvero i progressi della scienza anche classica)... ma senza definirla.

Ora il Codice vigente non definisce la premeditazione e l'articolo 528 del Codice sardo diceva che questa « consiste nel disegno, formato (e c'è chi credeva di aver fatto una grande scoperta, nei lavori preparatori di uno dei progetti, col giochetto di parole del disegno *fermato* anzichè *formato!*...), disegno, formato prima dell'azione, di attentare, ecc. ». Sicchè quel sangue freddo, che per la Corte è inseparabile dalla premeditazione è invece una affermazione contraria alla legge, perchè nè la legge vecchia nè la nuova lo hanno mai detto! Lo ha detto, come tutti sanno, il Carmignani, col suo « *frigidum peccatumque animo susceptum* »; ma, che io sappia, Carmignani non è la legge: e se la legge non ha definito la premeditazione, nessuna Corte può dire che la definizione del Carmignani sia la sola vera ed abbia forza di legge.

E l'argomento defensionale, che l'art. 51 parlando di provocazione a beneficio di un reo punibile coll'ergastolo (e quindi anche per omicidio premeditato) se *non basta* a provare la conciliabilità tra premeditazione e provocazione, non è però infondato, come dice la Cassazione. È infondato soltanto se voi *a priori*, al di fuori della legge e della psicologia umana, stabilite sillogisticamente che la premeditazione si fa *sempre* a sangue freddo. Non è infondato ed è anzi un argomento di più, se, come insegnano l'esperienza e la scienza *contemporanea* del giure penale (come eccezione fra i classici, come teoria unanime fra i positivisti), voi ammettete che uno può premeditare anche nell'impeto di intenso dolore.

Perchè sta bene che l'impeto dell'art. 51, preso alla lettera, col solo « senso comune », che non è però sempre il buon senso, accenna, di prima impressione, ad una reazione rapida ed immediata. Ma il cronometro che indichi quando cessi la rapidità di una

reazione e cominci una reazione non rapida, è ancora da inventare. Ma poi, se la legge *non dice* che la reazione nell'impeto d'ira o di dolore debba essere *immediata*, come può dirlo il giudice? L'art. 51 dice solo che la reazione sia *determinata* da ingiusta provocazione: non dice quando.

Tanto è vero, che la stessa Relazione ministeriale sul progetto (numero XLVIII) riconosceva, come nota il Majno nel suo commento (§ 224) che, secondo gli intendimenti suoi, *il fatto nell'impeto non devesi intendere con cronometrica pedanteria*. E la stessa giurisprudenza pel Codice sardo aveva stabilito (Cassazione di Torino, 2 agosto 1883, Barbera, e 18 marzo 1886, Re) che « per potersi ammettere la provocazione non è necessaria la subitanea reazione, ma basta che la reazione avvenga quando il sentimento d'ira o di dolore non è per anco sbollito ».

Un uomo collerico, sanguigno, nervoso, riscaldato dal vino o dallo alterco e forse poco curante della vita altrui ha un impeto d'intenso dolore, che scoppia fulmineo e coll'esplosione si esaurisce. Un uomo flemmatico, linfatico, anemico, e forse più scrupoloso nel rispetto della vita altrui, sente il dolore o l'ira per l'ingiusta provocazione quanto e forse più dell'altro, ma in lui l'impeto è meno intenso per quanto più esteso nel tempo. L'uno, come direbbe il Perez (*Caractère et mouvement*, « Rev. Philos. », marzo 1891) appartiene alla categoria dei caratteri vivi o ardenti, l'altro a quella dei caratteri lenti.

Così v'è chi alla sventura reagisce col pianto clamoroso, che presto si sfoga in un mare di lagrime e c'è invece chi « non piange ma dentro impietra » come dice Dante di Ugolino.

Chi soffre di più? Secondo la psicologia della Cassazione, senza pianti clamorosi e senza lagrime non vi sarebbe dolore!...

E che dire di quell'*agguato* e di quel *mandato* che secondo la affermazione così assoluta data dalla Cassazione, costituirebbero tante forme di premeditazione?

Ma anche nella scienza classica si è pure avvertito che uno può improvvisamente, senza premeditazione, mettersi in agguato e uccidere subito dopo; oppure uno può dare un mandato improvviso, nel calore di un alterco.

E che dire dell'altra affermazione che « la premeditazione *per se stessa* (ecco la logica formale, astratta) è incompatibile con qualsivoglia causa perturbatrice dell'*intelletto* o che supponga una volontà non libera (a proposito, che il libero arbitrio non è mai invocato nella giurisprudenza, come affermò la *Rivista penale!*) oppure la inconscienza dei propri atti? ».

Ma se la stessa Cassazione, non negando questa volta i dati della psicopatologia, ha pur riconosciuto che il vizio di mente (perturbatore dell'intelletto, dunque) è compatibile colla premeditazione!

Ora come l'antica giurisprudenza diceva appunto che la premeditazione escludeva la pazzia, perchè si figurava un tipo algebrico di pazzo sempre delirante con o senza furore, e poi ha dovuto piegarsi al dato psicopatologico che anche i pazzi possono premeditare e prepararsi l'alibi; così dovrà pure ammettere il dato psicologico che anche chi premedita può essere in preda all'orgasmo di un intenso dolore. La coesistenza della premeditazione e della provocazione sarà dunque « un impossibile metafisico » come disse il 12 giugno 1865 la Cassazione di Palermo, o sarà una « stolta eresia legale » come il 9 marzo 1891 scappò detto alla Cassazione romana; ma non è meno per questo una evidente, continua, innegabile possibilità psicologica ed umana. E, diceva Cicerone, *a natura hominis descendit est natura juris*.

Ed ecco adunque una nuova prova della necessità, proclamata dalla Scuola positiva, che i giudici penali sappiano un po' meno di diritto romano o di logica scolastica e un po' più di antropologia e di psicologia.

Con un po' di psicologia criminale io ho potuto, per esempio, appena annunciata dal telegrafo l'aggressione del Caporali contro Crispi, dire nella *Tribuna*, dai sintomi del suo attentato, che si trattava di un mattoide. E la doppia perizia, d'accusa e di difesa, è venuta un anno dopo a confermare quella mia diagnosi, stabilendo la « paranoia rudimentale » (1). Oppure alle Assise di Grosseto, coi soli dati di un dibattimento comune ho potuto ottenere che il Pubblico Ministero stesso al momento di fare le requisitorie chiedesse invece una perizia psichiatrica per l'accusato, di cui l'ignoranza psicologica anche delle autorità di polizia aveva fatto invece un celebre bandito, con una grossa taglia.

E questa necessità ed utilità della psicologia nella giurisprudenza penale è ormai così evidente, che gli stessi classici la riconoscono; come di recente in Francia dei magistrati, non solo amici della Scuola positiva come il Tarde e il Sarraute, ma anche suoi avversari come il Proal e il Guillot.

Il Proal, in uno de' suoi articoli, un po' diarroici, contro di noi, ha pur detto che non ammette un giudice istruttore ignaro di psichiatria. E più esplicitamente il Guillot, giudice istruttore a Parigi,

(1) Vedasi, in appendice, *Una diagnosi a distanza*.

autore di un grosso volume « *prisons et prisonniers* » in uno « studio di psicologia giudiziaria » sopra un'assassina pazza da lui processata (*Annales d'hygiène publique*, juin 1891), pur facendo molte proteste in favore del libero arbitrio e di quel vento che move il molino, insisteva però sulla grande importanza della psicologia come guida de' magistrati penali, inquirenti e giudicanti.

Le sentenze della Cassazione, che ho qui riportate, colla loro massima anti-psicologia e fuori del mondo umano, sono pur troppo la conferma negativa che, come dissi altra volta, nella giustizia penale val più un'oncia di psicologia positiva sui delinquenti che un quintale di logica astratta sui delitti.

Legittima difesa reciproca.

Studiando alle Assise di Modena il processo per i fatti di San Michele (Ravenna) ho dovuto persuadermi che anche nelle teorie più trattate dai classici giuristi, l'osservazione della vita reale offre sempre vedute nuove e più complete.

Era un caso, se non di vera e propria « folla delinquente » certo di « delitto collettivo ».

In una borgata presso Ravenna, si sparse voce che due persone avevano maltrattato, pare per inimicizie famigliari, un giovane, mentre era ferito a morte da un altro.

I fratelli dell'ucciso richiesero dalla società operaia, l'espulsione di quei due soci, che si diceva avessero commessa un'azione così vigliacca. L'espulsione fu negata, perchè si sostenne calunniosa la voce dei maltrattamenti.

Di qui uno stato di rancore e di provocazioni reciproche e prolungate, tra i fratelli dell'ucciso, insieme alle società popolari cui essi appartenevano, ed i presesi autori di quei maltrattamenti, facendosi solidali con essi le loro società.

L'elettricità accumulatasi doveva scoppiare, e nell'ottobre 1891 recatesi alla festa di S. Michele due comitive di giovani, amici dell'una e dell'altra parte, appartenenti alle diverse società, subito, nel piazzale dell'osteria si attaccarono i due capi avversari, rimanendo entrambi feriti ed uccisi.

A quell'incontro, le due schiere di amici si avventarono l'una contro l'altra e in pochi minuti la mischia, cessata per l'intervento di due carabinieri, lasciò sul terreno 5 morti e 7 feriti.

Il fatto era gravissimo, se non per l'indole sua, certo per le sue conseguenze.

Dopo lunga, faticosa istruttoria 24 accusati (10 di un gruppo e 14 di un altro) furono mandati alle Assise di Modena.

La discussione fu un vero torneo oratorio, tra il sostituto procuratore generale Urangia Tazzoli e gli avvocati difensori: Bal-

ducci, Modena, Marverti, Pugliese, Silvestri, Ferri, per il gruppo dei 10 — e avvocati Corradini, Borciani, Aveni, Tassi, Bortolucci per il gruppo dei 14 — oltre l'avv. Bianchedi per l'accusato di quel primo omicidio, da cui derivò la voce dei maltrattamenti.

E naturalmente, oltre la questione della prova specifica per ciascuno degli accusati, si discussero molte tesi e ipotesi giuridiche, che l'abilissimo presidente cons. Rossi formulò nei... due mila e più quesiti, sottoposti ai giurati.

Il Pubblico Ministero sosteneva la « complicità corrispettiva » (art. 379 Codice penale) e per più giorni, da ogni parte, questa famosa trovata, di una novità secolare, ha avuto gli elogi più sperficati, fra i quali più mite fu il mio paragone tra questo ripiego empirico della « complicità corrispettiva » e i cappotti per i coscritti, che non essendo fatti su misura diventano lunghi per i corti e corti per i lunghi.

La difesa sostenne, in via principale l'insussistenza delle prove e in via subordinata, disse trattarsi di una rissa « senza mani addosso » altro bellissimo ripiego del successivo art. 379.

Io volli anche sostenere una tesi, che credo nuova e che i giurati hanno accettata per la maggior parte degli accusati, ammettendo per gli altri la mancanza della prova.

*
**

Il « delitto collettivo d'impeto » commesso cioè da più persone, nel calore di una rissa o di una mischia si svolge in condizioni oggettive e soggettive così eccezionali, che esso deve essere regolato da norme affatto speciali.

I criminalisti classici invece non se ne sono occupati e anche nella teoria della complicità o del « concorso di più persone in un reato », hanno avuto di mira soltanto la forma preordinata e fredda del delitto collettivo ed hanno poi dato sulla responsabilità dei compartecipi piuttosto delle medie aritmetiche, che delle medie proporzionali ed armoniche.

Sul delitto collettivo la scuola positiva ha già dato le due teorie speciali della *difficoltà della prova* e della *condizione psicologica* di ciascun individuo nella « folla delinquente ». Quest'ultima svolta ampiamente dal Sighele: l'una e l'altra accennate dal Pugliese e da me (1).

(1) V. in questo volume la difesa dello studente Martellotta (pag. 63) e quella degli studenti fischiatori (pag. 221).

Ma il processo di Modena mi ha dimostrato che una terza teoria, puramente giuridica, può scaturire dalle speciali condizioni di fatto del delitto collettivo, e cioè la teoria della *reciprocità della legittima difesa*.

Tralasciando qui la questione delle condizioni psicologiche individuali nella folla delinquente, è opportuno però dire qualche parola sulle difficoltà e sul valore delle prove in tali casi.

Leggendo i trattati classici sulla prova e sulla critica criminale di Ellero, Mittermaier, Brugnoli, Bentham, ecc., voi vedrete che di ciascuna prova o indizio si parla sempre ed esclusivamente mirando al caso del delitto singolo.

Per esempio, nel processo di Modena gli indizii principali, a cui si appoggiava l'accusa, erano la *presenza sul luogo* e, per qualcuno dei giudicabili, l'essere stati *feriti* durante la mischia.

Ora è evidente, che quando si tratta di un omicidio commesso da un solo individuo o da due, tre (ma per complicità premeditata) la presenza sul luogo del delitto può essere un indizio di qualche valore e così l'aver colà riportata una ferita.

Ma quando il fatto avvenne, come a S. Michele, fra quaranta, cinquanta persone, all'improvviso, in pochi minuti, nella confusione e tra il fumo degli spari di rivoltella, come non vedere che le regole logiche sul valore degli indizii devono cambiare completamente?

La presenza sul luogo in tal caso ha un valore infinitamente minore. E così l'essere ferito, perchè ad esempio per qualcuno si provò appunto che fu realmente ferito per caso e senza prender parte alla rissa.

E così dicasi dell'altro indizio della *incolpazione de' feriti e morenti*, che può avere qualche valore nel caso del delitto singolo; ma che certo nella confusione di un delitto collettivo improvviso perde quasi ogni credibilità, per la facilità delle illusioni e degli equivoci. E così io sostenni, e il Tribunale di Bologna accettò, per le incolpazioni degli agenti di polizia, nel tumulto degli studenti contro Carducci.

Eppure nei trattatisti di critica o probatoria criminale io non ho mai trovato questa distinzione, pur così sostanziale ed evidente, sul valore degli indizii ne' casi di delitto singolo e in quelli di delitto collettivo e tanto più di folla delinquente.

Lo stesso dico per la teoria della *legittima difesa* (ed il ragionamento si applica anche al caso della *provocazione*).

Se voi alludete soltanto, come sempre fanno i criminalisti, al caso più comune e più semplice di due soli individui in lotta fra

loro, uno aggressore e l'altro aggredito; allora certo la legittima difesa potrà essere invocata da uno solo de' due. e come una bilancia, di cui se un piatto scende, l'altro deve necessariamente salire o viceversa.

E tuttavia, a pensarci bene, anche nel caso di due individui a fronte, potrebbe darsi la reciprocità della legittima difesa.

Ricordo, a questo proposito, una sentenza della Cassazione unica (ricorso Pubblico Ministero contro *La Rosa*, 6 febbraio 1891) che non annullò la sentenza d'Assise, per cui si assolvevano entrambi gli accusati, per ciascuno dei quali il verdetto accordava la legittima difesa. E ricordo pure che l'avv. Giordano Zocchi censurò questa sentenza nella *Scuola positiva* (15 giugno 1891, p. 117), ma perchè realmente alla censura si prestavano e la sentenza d'Assise (che diceva doversi guardare a ciascun verdetto isolatamente, per ciascuno degli accusati) e quella di Cassazione (che diceva, esser contrario al buon senso l'attribuire a tutti e due la legittima difesa, ma ciò non costituire la contraddittorietà di verdetto prevista dalla legge). E in quel caso certamente la reciprocità della legittima difesa era un assurdo.

Tuttavia, ripeto, anche per due soli individui a fronte può darsi realmente tale reciprocità.

Se la legittima difesa ha il suo fondamento psicologico e giuridico nella persuasione che uno abbia di trovarsi in pericolo di vita e di doversi quindi difendere da un attacco ingiusto, noi possiamo fare questa ipotesi, tutt'altro che straordinaria.

Tizio, di notte, rientrando in casa, trova un individuo, che a lui sembra in attitudine sospetta; preso dal timore, per solo scopo di difesa, egli lo assale col bastone od estraendo la rivoltella.

L'altro, invece, che stava là senza nessuna intenzione nemica, sorpreso e sopraffatto dall'atto inaspettato, e per lui ingiusto, reagisce appunto per difendersi.

Se ambedue rimangono feriti, è evidente che ad entrambi si deve accordare la legittima difesa.

Ma questo che, nell'ipotesi di due sole persone, può essere un caso eccezionale, diventa molto più probabile e frequente nei casi di delitto collettivo e d'impeto.

E il fatto di S. Michele me ne offerse un esempio caratteristico. Trovatesi le due comitive nel piazzale dell'osteria, i due capi di esse si avvicinarono e si attaccarono, improvvisamente, ferendosi ed uccidendosi.

Questa scena, dati i precedenti rancori, determinò l'azzuffarsi dell'una comitiva coll'altra... ma con quale intenzione?

Il pensiero nato spontaneo in ciascuno dei presenti dovette necessariamente essere questo: che l'una comitiva si sarebbe gettata sull'altra per vendicare il proprio caporione ucciso.

Dato questo pensiero, era inevitabile in tutti ed in ciascuno l'altro pensiero di parare e difendersi dall'assalto.

Sicchè nella subitanità e nella confusione della mischia, ogni individuo di quella comitiva deve avere offeso per difendersi, e quindi tanto quelli da una parte come quelli dell'altra, si trovarono nelle condizioni psicologiche della legittima difesa.

Tanto è vero, che due soli carabinieri, gettatisi coraggiosamente in mezzo ai rissanti, non ebbero a soffrire la più piccola violenza. Perchè quei giovani, dai precedenti onesti, non erano delinquenti perversi, ma agirono nell'impeto e nell'aberrazione di un sentimento generoso.

Ed ecco come in tali casi la reciprocità della legittima difesa, che certo farebbe inorridire ogni buon classico criminalista, sia invece una teoria giuridica positivamente dedotta dalle speciali condizioni oggettive e soggettive del delitto collettivo.

Non mi dilungo di più: ma parmi con ciò di aver dato un nuovo esempio della efficacia ed utilità del metodo positivo anche nella pratica quotidiana della giustizia penale.

Tanto è vero, che mentre il lungo dibattimento di Modena cominciò colla preoccupazione di una opposizione irremediabile tra le difese dei due gruppi; preoccupazione, determinata dalla comune teoria, che la legittima difesa se si accorda da una parte non si possa accordare all'altra; questa preoccupazione svanì completamente, appunto per la teoria della legittima difesa reciproca, cui si dovette l'accordo più completo fra tutti i difensori dell'un gruppo e dell'altro e l'esito veramente felice di quel processo. Giacchè, come i difensori dicevano, il verdetto assolutorio ha portato la pace fra le famiglie di quella borgata romagnola, ed è stato il più efficace mezzo preventivo contro lo strascico dei rancori e la ripetizione di simili fatti.

APPENDICE

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Il pensiero nato spontaneo in ciascuno dei presenti dovette necessariamente essere questo: che l'una comitiva si sarebbe gettata sull'altra per vendicare il proprio caporione ucciso.

Dato questo pensiero, era inevitabile in tutti ed in ciascuno l'altro pensiero di parare e difendersi dall'assalto.

Sicchè nella subitanità e nella confusione della mischia, ogni individuo di quella comitiva deve avere offeso per difendersi, e quindi tanto quelli da una parte come quelli dell'altra, si trovarono nelle condizioni psicologiche della legittima difesa.

Tanto è vero, che due soli carabinieri, gettatisi coraggiosamente in mezzo ai rissanti, non ebbero a soffrire la più piccola violenza. Perchè quei giovani, dai precedenti onesti, non erano delinquenti perversi, ma agirono nell'impeto e nell'aberrazione di un sentimento generoso.


Ed ecco come in tali casi la reciprocità della legittima difesa, che certo farebbe inorridire ogni buon classico criminalista, sia invece una teoria giuridica positivamente dedotta dalle speciali condizioni oggettive e soggettive del delitto collettivo.

Non mi dilungo di più: ma parmi con ciò di aver dato un nuovo esempio della efficacia ed utilità del metodo positivo anche nella pratica quotidiana della giustizia penale.

Tanto è vero, che mentre il lungo dibattimento di Modena cominciò colla preoccupazione di una opposizione irremediabile tra le difese dei due gruppi; preoccupazione, determinata dalla comune teoria, che la legittima difesa se si accorda da una parte non si possa accordare all'altra; questa preoccupazione svanì completamente, appunto per la teoria della legittima difesa reciproca, cui si dovette l'accordo più completo fra tutti i difensori dell'un gruppo e dell'altro e l'esito veramente felice di quel processo. Giacchè, come i difensori dicevano, il verdetto assolutorio ha portato la pace fra le famiglie di quella borgata romagnola, ed è stato il più efficace mezzo preventivo contro lo strascico dei rancori e la ripetizione di simili fatti.

APPENDICE

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



Una diagnosi a distanza.

(Da Fiesole, alla *Tribuna*, 17 settembre 1889).

Poichè vedo i giornali darsi ad un'altalena di supposizioni per ispiegare nei suoi motivi l'aggressione patita dall'on. Crispi e da tutti vivamente deplorata, non credo inopportuno azzardare una ipotesi, che certo dev'essere balenata al pensiero di molti e che a me sembra la più probabile, secondo i dati della mia esperienza scientifica e pratica.

Secondo me, diciamolo subito, l'aggressore dell'on. Crispi non è un pazzo nel vero senso della parola, ma è un mattoide. Cioè una di quelle figure, così frequenti nelle cronache ed anche nella storia, di cervelli squilibrati e abortiti, che stanno fra la pazzia e la saviezza, sanno agire nelle cose ordinarie della vita con sufficiente regolarità (e perciò sfuggono all'attenzione dei profani) ma finiscono poi sempre con qualche atto strambo e delittuoso, che prende fisionomia o religiosa o politica, secondo il contagio delle idee e dei sentimenti, che dominano in questo o quel momento.

Lazzaretti, Mangione, Passanante, Maccaluso, Cordigliani appartengono alla stessa categoria antropologica di questo Caporali e tutto il mondo è paese; l'Aubertin che, pochi anni fa, tentò uccidere Ferry in Francia, e quel Baffier che assalì il presidente della Camera francese e Guiteau in America e tanti altri che ora non mi vengono alla memoria, ma di cui sono pieni i libri di psicologia criminale, sono egualmente tipi di mattoidi o religiosi o politici.

Ma, si dirà, come si può arrischiare una diagnosi, così, senza avere esaminato questo individuo? Certo, un *giudizio* non si può dare così alla lesta; ma come ipotesi probabile e spiegazione meno fantasiosa del fatto, ecco quali ne sono, per me le ragioni convincenti.

Anzitutto non sarebbe giusto mi si rimproverasse di voler, così, giustificare l'attentato e trovare subito un pazzo nel delinquente. Infatti, per la frequenza dei pazzi, basta pensare un poco al numero

sterminato di matti e mattoidi, che vivono fuori dei manicomi, ogni giorno, per meravigliarsi anzi che simili fatti non succedano più di frequente. È quello che io penso assai spesso quando viaggio in ferrovia ed anche perciò non amo trovarmi con un solo viaggiatore nella vettura.... se prima non ne ho fatto una certa diagnosi antropologica e psicologica insieme.

E quanto alla giustificazione del delitto colla pazzia, ormai si dovrebbe sapere che la scuola antropologica-criminale non *giustifica* ma *spiega* il delitto, e la sua conclusione, nel caso dei delinquenti pazzi, è anzi più rigorosa e più favorevole alla pubblica sicurezza, perchè reclama non già qualche anno di carcere, dato cerveloticamente a scadenza fissa, anche se il pazzo sarà pazzo ancora allo scadere del termine, ma reclama la reclusione a tempo indeterminato né manicomi criminali.

Ma, lasciando queste pregiudiziali, e venendo ai sintomi psicologici del fatto, io noto anzitutto la circostanza che il Caporali era digiuno da parecchio tempo e di aspetto patito e molto pallido. Questo per me potrebbe essere un indizio di quel delirio speciale che è prodotto dalla fame e dal digiuno, per l'anemia cerebrale che produce e per le relazioni dirette che ognuno sa esistere fra lo stomaco ed il cervello.

E le circostanze stesse del fatto non fanno che suggellare questa fisionomia pazzesca dell'attentato.

Già l'attentato del Caporali assomiglia, nell'esecuzione, a quello del Passanante; e questo contagio imitativo, più comune fra i pazzi, è un indizio di più; così il Maccaluso e il Cordigliani, gettano sassi e revolver a Montecitorio. Passanante e Caporali infatti compiono ambedue, in condizioni evidentemente sfavorevoli, l'aggressione, a piedi contro uno che è in carrozza, di pieno giorno, in pubblico, *con arme mal scelta*. Passanante aveva un informe coltellino; Caporali un sasso, che troppo difficilmente può essere arma micidiale.

E i pazzi appunto compiono i loro delitti con queste armi strane ed improvvise, mentre il delinquente vero prende il revolver o il pugnale, e in ben altre circostanze di tempo e di luogo.

Il contegno poi del Caporali, dopo l'attentato e anche davanti alle autorità inquirenti, calmo, indifferente, quasi ciò non lo riguardasse, è ancora un sintoma comunissimo fra i pazzi, che non hanno adeguata coscienza di quanto hanno fatto. Questa calma, veramente, si trova anche presso volgarissimi delinquenti, della peggiore specie, nel grado più basso di degenerazione morale; ma, ad ogni modo, sarebbe strano in un cospiratore da dozzina, come al caso non potrebbe che essere il Caporali, mentre poi un'altra calma, di tutt'altro genere e

valore psicologico, serena, forte, non cinica, potrebbe essere propria di un cospiratore intelligente, appassionato per una grande causa, come non è certo questo il caso.

Il motivo poi addotto dal Caporali compie la diagnosi: « Io, troppo infelice, ho voluto uccidere il più felice dei mortali ».

Già c'è quasi del *calembourg* pazzesco, e poi, strano a dirsi, assomiglia psicologicamente, questa risposta, a quella del Passanante che inneggiava alla pace e fratellanza universale e perciò, *essendo troppo infelice*, voleva uccidere il Re.

E perfino un indizio, che per gli inesperti di psicopatologia sarebbe anzi una prova in contrario, non osta per nulla a questa diagnosi, ed è la premeditazione.

È un errore comunissimo il credere che i pazzi non premeditino il delitto. Certo i pazzi furiosi, quali se li figura più spesso la fantasia popolare e che viceversa sono i più rari, non premeditano. Ma tutti gli altri e specialmente quelli a idee fisse e sistematizzate, i *paranoici*, come dicono i psichiatri, premeditano e spesso si preparano l'alibi e architettano abilissime difese, e, per colmo di confusione, ai profani negano vivacemente di essere pazzi e si irritano se periti o difensori li vogliono far passare per tali.

Insomma, riassumendo: le circostanze reali e personali del fatto, l'assurdità evidente dell'atto, la somiglianza grandissima di questo fatto con tanti altri di altri mattoidi politici, mi confermano sempre nella mia diagnosi, che è poi del resto anche la più confortante.

Perchè è confortante il pensare, che in un paese civile attentati così insensati non possono essere appunto che l'opera di qualche pazzo, il quale come nel Medio Evo o nelle montagne deserte, per la esaltazione religiosa di quei tempi e luoghi, avrebbe tentato di fondare una nuova religione (e i direttori di manicomi ne vedono ogni giorno), nel secolo XIX invece e in una popolosa città, avendo ricevuto una certa istruzione, leggendo i giornali, infatuandosi di politica, scarica la sua attività delirante nell'attentato di apparenza politica, ma, ripeto, di sostanza semplicemente pazzesca (1).

(1) Manco a dirlo, la *Rivista penale*, diplomatasi vestale delle tradizioni giuridiche ed eclettiche, trovò che questa mia diagnosi a distanza era una nuova prova delle « fantastiche ubbie » dei positivisti. E l'avv. Nicola Argenti pubblicò un opuscolo (*Emilio Caporali e l'antropologia criminale*, risposta al prof. E. Ferri, Napoli, 1889) apposta per sostenere che la mia diagnosi era sbagliata, ecc.

Io risposi allora, che come un clinico può fare la diagnosi, p. es., di tubercolosi, anche senza vedere l'ammalato, se gli raccontano tre, quattro sintomi

Passanante, Caporali, Berardi. — Per dimostrare la diffusione progressiva delle idee positiviste, non solo nel campo scientifico, ma soprattutto nel campo dell'amministrazione giudiziaria, non vi è forse esempio più caratteristico degli attentati più o meno seri e più o meno politici, che ricordano i tre nomi sopra citati.

Quando, nel 1879, Passanante commise l'attentato contro Re Umberto, sebbene la psicopatologia giudiziaria esistesse già da molto tempo prima della antropologia criminale (che è la vera base della nuova scuola), pure l'opinione pubblica e dei magistrati erasi ancora ben poco famigliarizzata coi dati dello studio scientifico sull'uomo delinquente. Anzi era quello il periodo di maggiore avversione misoneistica per le nuove idee, giacchè perdurava sempre la preoccupazione sbagliata, che queste idee portassero alla impunità dei più pericolosi malfattori.

Perciò ben pochi si persuasero quando Lombroso espresse il pensiero, suffragato e confermato da uno studio diligente su Passanante, che questo fosse un pazzo o per lo meno, secondo la sua espressione popolare (ma tante volte non intesa nel suo preciso significato) un *mattoide*. Nè valse il ricordare i molti esempi analoghi di attentati politici, poco seri e poco misteriosi, commessi da pazzi o semi-pazzi. Nè valse il rivolgersi al solo buon senso, dicendo che avrebbe dovuto essere più confortante l'affermazione, che un simile attentato si fosse potuto concepire ed eseguire solo da un pazzo.

L'opinione pubblica era fortemente eccitata in senso contrario e le autorità di polizia non mancavano di rinfocolare l'immaginazione, cercando, al solito, colla propria fantasia, le più temibili cospirazioni e relativi cospiratori, di cui il Passanante sarebbe stato il sicario.

Contro questa corrente sentimentale, fatta di ignoranza e di romanticismo ad un tempo, anche la scienza ufficiale cedette: e la perizia d'accusa concluse per la integrità mentale del Passanante, che fu condannato a morte e poi graziato.

dei più caratteristici di quella malattia, così un antropologo criminalista può anche arrischiare una diagnosi — che non è una sentenza esecutiva — sui caratteri più evidenti di un delinquente nato o pazzo o passionale.

E i fatti vennero ben presto a darmi ragione. I periti, nel processo contro Caporali, tanto quelli d'accusa che quelli di difesa, si accordarono nel dichiararlo affetto da « paranoia rudimentale », che è appunto l'identica diagnosi, che io, in termini accessibili ai lettori di un giornale quotidiano, avevo fatto colla mia lettera, pubblicata tre o quattro giorni dopo il fatto clamoroso.

Ma la verità può essere per poco offuscata, non mai completamente soppressa. E ben presto si cominciò a parlare della demenza del Passanante, sempre coll'aggiunta romantica della pretesa misteriosa custodia di lui negli antri più profondi dell'ergastolo. Finchè quattro anni fa, sottoposto ad un nuovo esame psichiatrico, il Passanante fu ufficialmente dichiarato demente ed ora sta rinchiuso come tanti altri pazzi, ingiustamente condannati come delinquenti, nel manicomio criminale dell'Ambrogiana a Montelupo in Toscana (V. LOMBROSO, *Pazzi ed anomali*, II edizione, Città di Castello, 1890, pag. 302 e seg. — VIRILIO, *Passanante e la natura morbosa del delitto*, Roma, 1888).

Undici anni dopo l'attentato di Passanante, a Napoli ancora, in circostanze somigliantissime avvenne l'attentato di Caporali contro Crispi.

Come Passanante aveva aggredito Umberto di Savoia, avvicinandosi alla carrozza, con un poco formidabile coltellino, di pieno giorno, davanti a mille testimoni; così Caporali aggredì Crispi, egualmente avvicinandosi alla carrozza, con un sasso pure poco formidabile, di pieno giorno, davanti a mille testimoni.

Appena avuta notizia del fatto e di questi particolari, insieme a qualche altra circostanza molto caratteristica (il digiuno forzato precedente al fatto, le espressioni profetiche e pazzesche del Caporali, ecc.), io mandai subito, alla *Tribuna*, un articolo, in cui esprimevo l'idea che il Caporali fosse un altro mattoide politico e mi auguravo che l'opinione pubblica, già ammaestrata dal caso di Passanante, non si lasciasse fuorviare, cercando cospirazioni, cospiratori e delinquenti dove non c'era che un povero pazzo.

Non mancarono naturalmente gli increduli e gli avversari: e ricordo, fra gli altri, che la *Rivista penale*, con una sicurezza ed una sicumera che può avere solo l'ignoranza più completa, canzonò anche la mia « diagnosi telegrafica »; ignorando che la pazzia come il delitto hanno dei sintomi così caratteristici, che bastano appunto, nei casi più tipici e spiccati, a farne una diagnosi obbiettiva, anche prima di esaminare l'autore del fatto.

Ma questa volta il terreno era meglio preparato: in dieci anni le discussioni sulla scuola positiva avevano reso meno ignote ai più le induzioni della psicopatologia e dell'antropologia criminale; e la verità scientifica aveva molto maggiori probabilità di essere riconosciuta anche dal senso comune.

Venne il dibattimento: e tanto la perizia di difesa, quanto la perizia di accusa concordemente (per caso raro) ammisero nel Caporali una « paranoia rudimentale », cioè il principio di un delirio

sistematizzato, che corrispondeva appunto alla diagnosi, che io avevo fatta di lui, chiamandolo popolarmente « un mattoide » un semi-pazzo.

Nella primavera di quest'anno, a Villa Borghese, sempre in circostanze somiglianti, di pieno giorno, davanti a molti testimoni, avvicinandosi alla carrozza del Re, il Berardi commise uno sfregio, se non un attentato.

Ma questa volta il progresso delle nuove idee era tale e tanto nella pubblica opinione e fra i magistrati, che subito si pensò doversi trattare di un altro pazzo e non ci fu bisogno neanche di arrivare al pubblico dibattimento: la stessa autorità giudiziaria chiuse l'istruttoria con un'ordinanza di non luogo a procedere per alienazione mentale.

Il caso del Berardi, come rilevò il prof. Zuccarelli (nel *Roma* di Napoli, 12 e 17 aprile 1893) si presta anche ad altre considerazioni: perchè egli fu già condannato per omicidio e fu già rinchiuso in manicomio e poi rilasciato in libertà, dandogli così modo di ripetere i suoi atti pazzeschi e pericolosi. Il che riconferma la necessità di quella segregazione a tempo indeterminato e con successivi esami psico-antropologici del condannato, prima di metterlo in libertà, che la scuola positiva sostiene fra le sue proposte di riforme pratiche (V. FERRI, *Sociologia criminale*, 3ª ediz., pag. 677 e seguenti).

Ma, tralasciando ogni altra osservazione, una sola confortante ed eloquente conclusione vogliamo trarre dal ricordo di questi tre attentati pseudo-politici: ed è la diffusione sempre più rapida e persuasiva, che nell'opinione del pubblico e dei magistrati vanno prendendo i dati e le induzioni della scuola positiva criminale. Sicchè non c'è dubbio, che la stessa persuasione si diffonderà anche a proposito dei delitti comuni, meno in vista di quegli attentati, fortunatamente rari, ma non per questo meno soggetti alle stesse cause naturali e sociali, che ne determinano la manifestazione dolorosa negli individui predisposti.

Un' interpretazione..... a distanza.

(Il domicilio coatto per i ribelli).

Il domicilio coatto è una specie di tumore maligno, che cominciato con una piccola chiazza livida nella legge 1859 sulla pubblica sicurezza, si è man mano allargato e abbarbicato nella nostra legislazione, attraverso le leggi eccezionali del 1863, 64, 65, 66 e più in quella del 1871 e soprattutto col regolamento del 1881 fino al capo V della legge di pubblica sicurezza del 1889. Tumore maligno, perchè porta con sé il veleno dell'arbitrio, del sospetto e del sopruso, come si è rivelato sempre nella pratica applicazione e più sotto la lente d'ingrandimento della legge eccezionale del 16 luglio 1894, n. 316 contro gli anarchici e socialisti, scaduta il 31 dicembre 1895.

Gli enormi abusi provocati da quella legge eccezionale scossero, colle rivelazioni sul delegato Santoro, la pubblica apatia abbastanza perchè il Ministero Crispi nominasse, nell'aprile 1895, una Commissione « con incarico di prendere in esame i provvedimenti in vigore sul domicilio coatto e proporre le modificazioni che reputasse necessarie ». Di questa Commissione facevano parte, oltre un certo Guala, il professore Canonico ed il Beltrami-Scalia, che erano ben noti come avversari decisi del domicilio coatto, almeno teoricamente.

La Relazione di questa Commissione è degna dei due uomini illustri per ciò che riguarda l'esame critico e statistico del domicilio coatto; ma, nella parte positiva delle proposte, non è, purtroppo, che nuovo esempio di quella singolare paralisi della volontà ond'è colpita la nostra classe governante e per la quale essa rifugge da qualsiasi conclusione energica e risolutiva che si attenti di modificare lo *statu quo!* Dalle premesse di quella Relazione ognuno si aspetterebbe, unica conclusione logica, la proposta della abolizione di un istituto, che mentre è un'ignominia per la civiltà ed una continua offesa alla libertà personale, non dà e non può dare alcun effetto utile per la prevenzione della criminalità; giacchè, come tutti

questi congegni empirici di polizia (ammonezione, sorveglianza, domicilio coatto), mentre dà facile modo alla polizia di sorvegliare e prevenire *in apparenza*, in realtà l'addormenta e la distoglie dal suo compito di una oculata, continua, pronta, efficace tattica d'investigazione, che rispetti i diritti personali, finchè l'individuo si mantiene nei limiti della legge e che tuteli realmente la collettività, appena l'individuo trascenda ad una forma qualsiasi di attività antisociale, ma concreta e positiva, non solamente *sospettata*.

Il Ministero Rudini, non accettò la proposta fondamentale di quella Commissione, che voleva dare al domicilio coatto il carattere di vera e propria *pena*.... quasichè nell'arsenale del Codice non ce ne fossero abbastanza delle pene! e quasichè l'aggiunta di una nuova penalità possa risolvere il problema della criminalità! Ma pur mantenendo al domicilio coatto il carattere di vera e propria deportazione *in via amministrativa* — come la Russia ha sola in tutto il mondo civile — il Ministero adottava l'altra proposta fondamentale della Commissione di sottoporre al domicilio coatto non solo i diffamati e già condannati per delitto comune, ma anche gli avversari degli attuali ordinamenti sociali, ripristinando così — malgrado qualche *verbale* modificazione di formule, che nella pratica resterebbe lettera morta — e facendo legge normale ed organica quell'articolo 3 della legge 16 luglio 1894, che il famigerato Ministero Crispi aveva creduto di poter solo adottare, per la durata di un anno, come legge del tutto eccezionale e transitoria.

Qui intendo occuparmi soltanto, e brevemente, di questa parte politica del progetto Rudini di « modificazioni al capo V della legge di Pubblica Sicurezza », presentato al Senato nel dicembre 1896 ed ivi discusso ed approvato, con qualche modificazione, nelle tornate del 9 e 10 aprile 1897 e presentato alla Camera il 12 aprile.

Del domicilio coatto per i malfattori comuni non mette conto occuparsi, perchè esso non ha nessuno che lo sostenga, tra i cultori delle discipline penali: e non continua se non perchè i nostri governanti non sanno emanciparsi dai preconcetti della *routine*, empirica e sterile.

Quanto al domicilio coatto per i ribelli del pensiero politico, comincio dal dire che se i socialisti fossero settari, come si va dicendo dai loro avversari, noi non avremmo che da approvare questa cecità governativa italiana, per l'enorme malcontento e sentimento di protesta, che viene accumulando colla sua politica tutta svolgentesi fra i due poli dell'esaurimento economico da una parte e della compressione poliziesca dall'altra. Ma poichè noi non abbiamo fede negli scoppi convulsivi della ribellione senza la disci-

plina cosciente — che solo un relativo benessere economico e l'uso quotidiano delle pubbliche libertà può dare alle classi popolari — così non possiamo che addolorarci ancora una volta di questa ostinazione del governo, che dalla esperienza recente avrebbe pur dovuto apprendere come il partito socialista abbia anzi trovato stimolo ed incremento dalle infamie del domicilio coatto (1).

Questa politica di compressione poliziesca e di arbitrio violento — a cui la nostra magistratura non sa opporre alcuna diga di rispetto alla legge, ma l'incoraggia anzi colle più farisaiche contorsioni della legge stessa.... quando si tratta di delitti politici, salvo ad inventare interpretazioni benigne quando si tratta di malfattori comuni, con o senza commende — questa politica, dicevo, mentre non tutela realmente gli interessi del partito conservatore, che pure hanno la loro parte di legittimità, non favorisce poi nemmeno lo svolgersi normale di una evoluzione civile. E perciò noi la crediamo una sventura pel nostro paese.

* *

Supponiamo dunque, che la Camera dei deputati non approvi il comma *b*) dell'art. 3 del progetto, che il Senato approvava, dopo le opposizioni recise del senatore Pierantoni e quelle dubitative del senatore Parenzo, nei termini seguenti:

« Possono altresì essere assegnati a domicilio coatto, quando siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

- a) gli ammoniti o sorvegliati che siano già condannati, ecc.
- b) coloro che con atti preparatorii abbiano manifestato il deliberato proposito di attentare, con vie di fatto, all'ordinamento della famiglia e della proprietà. »

A seguire il convenzionalismo, più o meno loiolesco, di certa gente, parrebbe che qui non mancassero le garanzie... verbali per impedire gli abusi e i soprusi.

(1) Notisi che queste parole io le pubblicai nella *Scuola positiva* del maggio 1897 (pag. 281), vale a dire un anno prima dei moti, che hanno insanguinato tanta parte d'Italia, nell'aprile-maggio 1898, e che, secondo il solito, furono attribuiti — anzichè alla *malesuada fames* e al malcontento delle popolazioni — alle sobillazioni dei socialisti e repubblicani e anarchici (..... e clericali!) per proporre ed ottenere dal Parlamento il ripristino di quella legge eccezionale del 1894. Da questa il Ministero Pelloux ha solo consentito di escludere, per ora, l'art. 3 di cui si parla in questo saggio. Il che non esclude il domicilio coatto (sino a 5 anni!), secondo l'art. 1, per coloro che furono condannati (a proposito della *non retroattività* delle leggi penali!) per l'art. 247 C. P., vale a dire per quell'eccitamento all'odio fra le classi sociali, che è ormai divontato una stigmata giudiziaria più frequente delle croci di cavaliere!

Si badi bene, dissero i fautori di quell'articolo capitanati dal reazionario guardasigilli Costa. Perchè un socialista o un anarchico — a cui sarà delitto, come diceva Tacito dei tempi della decadenza romana, il non avere mai commesso un delitto « *majestatis crimen eorum qui crimine carebant* » — perchè uno possa essere inviato a domicilio coatto per il comma *b*) occorreranno nientemeno che queste quattro condizioni, dall'art. 3 esplicitamente richieste:

1^a che sia *pericoloso* per la pubblica sicurezza;

2^a che abbia compiuto *atti preparatorii*;

3^a che con questi atti preparatorii abbia manifestato *deliberato proposito*;

4^a che questo deliberato proposito sia di *attentare con vie di fatto* all'ordinamento della famiglia o della proprietà.

A cui non mancheranno di aggiungere che il Senato tolse, annuente il Ministero, la frase del progetto ministeriale « o di sovvertire i *principii* sui quali è fondato l'ordinamento sociale ».

Ecco: che ci sia stato un Ministero il quale abbia creduto che con *atti preparatorii e vie di fatto* si possano sovvertire dei *principii*, sarà un problema sociologico che noi lasceremo ai futuri cronistorici d'Italia. E che ci sia un Senato il quale, per colpire i socialisti, punisca coloro che con *vie di fatto* attentano all'ordinamento della famiglia..... cioè gli adulteri, più o meno sportivi..... tutto questo lo lasceremo pure agli increduli e sullodati cronistorici d'Italia.

Vogliamo dire soltanto, che, se non ci fosse già stata in Italia l'esperienza dell'interpretazione data dalla Cassazione..... unica, più che rara, agli articoli 3 e 5 della legge eccezionale 16 luglio 1894, n. 316, qualche ingenuo potrebbe credere, che con una magistratura quale, per esempio, si ha in Inghilterra, potrebbe anche ammettersi che, con quelle quattro condizioni poste dal comma *b*), al domicilio coatto sarebbero mandati (una volta che si volesse mantenere l'ignominia del domicilio coatto) veramente solo quegli individui che, inconsi delle verità propugnate dal socialismo contemporaneo, credessero o per illusione onesta di fanatismo, o per delirio della fame, o per impulso larvato di istinti violenti, di poter cambiare « gli ordinamenti della famiglia o della proprietà » con qualche *atto materiale preparatorio di un attentato con vie di fatto*.

Ma come fidarci dopo l'esempio della Cassazione, anche più che delle magistrature di merito — fra le quali almeno si è trovato qualche Pretore, qualche Tribunale, qualche Corte d'appello che hanno rispettato il buon senso e il senso della legge — colla giurisprudenza sugli articoli 3 e 5 della legge 15 luglio 1896, i quali

pure volevano che si fosse « manifestato il *deliberato proposito di commetter vie di fatto* contro gli ordinamenti sociali » o che si volessero « *sovvertire con vie di fatto* i sullodati ordinamenti? »

La Cassazione arrivò a dire che quella legge non richiedeva « che si trattasse di *vie di fatto* intese ad uno scopo attuale o *prossimo* da raggiungere » (sentenza 16 marzo 1895, ricorso Ferrero) sicchè si doveva applicare il domicilio coatto (art. 3) o il confine (art. 5) anche se ci fosse il proposito di rimandare l'uso delle *vie di fatto a lunga scadenza* » (sentenza 16 aprile 1895, Pubblico Ministero contro Ferretti).

E così quegli articoli si applicarono ai socialisti, che dal loro programma hanno escluso la violenza e le *vie di fatto* come mezzi atti a raggiungere i loro ideali, affidandosi solo alla cosciente organizzazione del proletariato nei limiti delle pubbliche libertà.

Immaginiamoci, quindi, quale non sarebbe la giurisprudenza sul proposto comma *b*)! Io la vedo di qui:

Prima condizione: *che siano pericolosi alla pubblica sicurezza*. « Eh, risponderebbe la Cassazione, ma gli anarchici e i socialisti, anche se sono soltanto dei teorici, sono sempre esseri pericolosi alla sicurezza pubblica..... cioè della classe dirigente e governante; per il solo fatto che essi vagheggiano un diverso ordinamento sociale, sono perciò solo *pericolosi* all'ordinamento attuale, che va tanto bene per i commendatori e per i ladri all'ingrosso. E poi si sa che i teorici spaziano nel puro campo delle idee, ma chi raccoglie la loro propaganda, plebe ignorante, le interpreta nel senso che si debba subito venire alle *vie di fatto*! Dunque « pericolosi alla pubblica sicurezza » sempre; o siano poveri ignoranti o siano teorici puri ».

Seconda condizione: *che abbiano compiuto* un atto preparatorio. « Eh, ma un discorso, un articolo di giornale, un ferro del mestiere, la vendita di opuscoli di propaganda, un comizio, una riunione privata..... ecco gli *atti preparatorii*! Non vorranno mica pretendere, gli avvocati difensori, che gli « *atti preparatorii* » siano dei veri « *atti esecutivi* », perchè allora si entrerebbe in tema di tentativo di reato, pel quale c'è il Codice penale. Se si è fatto una legge cui bastano gli *atti preparatorii*, si capisce che questi sono « *sostanziali* », direbbe una qualche sentenza, in quegli atti che noi abbiamo or ora esempligrizia ricordati ».

Terza condizione: *che con questi atti preparatorii si sia manifestato* il deliberato proposito. « Eh, ma più *manifesto* di così, come potrebbe essere il proposito, e come più *deliberato*, se quell'individuo ha fatto un lungo discorso, ha meditato e stampato un articolo, ha tenuto una riunione per ottenere, ad esempio, l'aboli-

zione della proprietà privata e la socializzazione dei mezzi di produzione? Via, siamo seri, o c'è qui il deliberato e manifesto proposito, o non sapremo dove pescarlo!

Quarta condizione: *che il proposito sia di attentare con vie di fatto all'ordinamento della famiglia e della proprietà.* « Eh, ma, badate bene: dice *attentare*, cioè parla di quella prima forma embrionale e nebulosa di esecuzione, che noi giuristi chiamiamo tecnicamente « l'attentato », cioè un passo *prima* del vero e proprio tentativo. L'attentato sta all'atto preparatorio, precisamente come il tentativo sta all'atto esecutivo. Dunque, anche il discorso, il comizio, la riunione possono essere e sono anzi un vero e proprio attentato... perchè non si sa mai quello che possa succedere, una volta messi sulla strada di chiedere l'abolizione della proprietà privata! »

E le *vie di fatto*? « Eh, ma la legge non dice mica (vedi sentenze 16 marzo e 16 aprile 1895) che le vie di fatto debbano essere immediate o prossime, no; basta che possano verificarsi anche *a lunga scadenza!* »

Una volta questi ragionamenti torquemadeschi si adoperavano per i reati comuni. Si diceva, per esempio: Due o tre anni fa un tale comperò un'arma: poi « a lunga scadenza » in casa sua è successo un omicidio: ecco come la compera dell'arma, che poteva essere innocente per sè, anche a scopo di difesa o di professione, si collega col reato verificatosi poi. Sicchè se un tale compera un'arma, questo fatto deve punirsi come tentativo, sia pure remoto, di omicidio!


Per i delinquenti comuni, questi ragionamenti non si ammettono più, come non si ammette che uno debba rinchidersi in manicomio come pazzo, solo perchè comincia a prendere l'abitudine di bere dei liquori.

Ma per gli eterodossi politici, il ragionamento torquemadesco è rimesso in onore e si vede di qui, come malgrado quelle quattro guarentigie verbali del comma *b*, la polizia (e poi, giusto, non siamo in tema di « prudente arbitrio »? — guai se in tali materie di prevenzione si esigesse il criterio positivo e concreto della giustizia repressiva!) la polizia arriverebbe a popolare le nostre isole.... e persino *la colonia africana*, secondo l'art. 20 del progetto ministeriale e senatorio!

Sicuro: perchè quella deportazione nella colonia Eritrea, di cui mi sono occupato nella *Scuola positiva* del novembre 1891 e che fu da tutti sconsigliata, anche nel mondo ufficiale, per gli assassini e grassatori, si è riproposta ora per gli assegnati a domicilio coatto

« che si mostrino *riottosi a qualsiasi disciplina* ». E si sa; che i camorristi, e i lenoni, e i grassatori, e i ladri sanno benissimo diventare condannati o coatti « di ottima condotta », facendo magari lega con agenti e direttori di poco scrupolo; ma i coatti politici, quelli a cui « sarà delitto non avere mai commesso delitti » quelli saranno i veri « riottosi a qualsiasi disciplina », cioè a qualsiasi angheria e sopruso, e quelli saranno mandati a Massaua.... per decimarli in via economica ed amministrativa!

No: bisogna supporre, per un resto di pudore nazionale, che la Camera non approverà questo comma *b*, perchè altrimenti ci sarebbe da maledire, come a sventura, l'esser nati in Italia...



INDICE

DEDICA	Pag. v
PREFAZIONE	» vii

PARTE I. DIFESE PENALI

I ribelli.

I. — I contadini mantovani all'Assise di Venezia (1886). Eccitamento alla guerra civile.	
<i>Esordio</i>	Pag. 1
<i>Condizioni economiche-sociali della Provincia di Mantova:</i>	
Le tre zone della provincia e la relativa densità di popolazione	» 9
Condizioni della proprietà fondiaria (Imposte — Debito ipotecario — Rendita — Contratti colonici — Piccola e grande proprietà — Assenteismo)	» 11
Condizioni dei contadini (Obbligati e disobbligati — Loro condizioni in genere — I salari agricoli — L'intermittenza del lavoro — Le spese ed i guadagni annui di un lavoratore — Rischi sul raccolto dei prodotti — Costo di produzione)	» 21
L'impossibilità e le tarde concessioni dei proprietari	» 33
Due gravi accuse contro i contadini	» 37
<i>Carattere sovversivo attribuito alle Società dei Contadini:</i>	
Fermento nei contadini — Condizioni della pubblica sicurezza — Costituzione delle Società — Le tariffe	» 41
<i>Contegno dei contadini e di molti proprietari</i>	» 44
<i>Prevenire sinonimo di arrestare</i>	» 56
<i>Le Associazioni di contadini in Inghilterra</i>	» ivi

Evoluzione di queste associazioni: dalle Società di resistenza alla Cooperazione di lavoro Pag. 59
Conclusioni » 61
Nota » 62

II. — **Lo studente Martellotta (1890).**
 Tumulti universitari — Resistenza ad agenti della P. S. » 63

III. — **La pubblica censura e la degenerazione parlamentare (1897).**
 Pretesa diffamazione politica — Querela contro il gerente, l'autore, il direttore, il tipografo del giornale » 81

IV. — **La pubblica censura e le fornicazioni politico-bancarie (1897).**
 Pretesa diffamazione in discorso elettorale » 172

V. — **I socialisti e la legge penale (1895).**
 Eccitamento all'odio fra le classi sociali — Sovvertimento, per vie di fatto, degli ordinamenti sociali » 198

VI. — **Il giudizio della folla (1891).**
 Gli studenti fischiatori — Oltraggio a pubblico funzionario » 221

Appendice:
 Intelligenza e moralità della folla » 229
 Folla delinquente e setta delinquente (SIGHELE) » 236

Le vittime.

VII. — **In difesa della proprietà intellettuale (1889).**
 Contro i contraffattori del vocabolario Malzi Pag. 247

VIII. — **Il disastro ferroviario di Grassano (1891).**
 In difesa dei morti e feriti » 273
Appendice: Della competenza in diritto transitorio » 308

PARTE II.

STUDI DI GIURISPRUDENZA

I. — **Interpretando la legge.**
 Intorno al nuovo Codice penale Pag. 323
 Il nuovo Codice penale e la scuola criminale positiva » 351
 Rigerismo penale e scuola positiva » 357
 Interpretazione delle leggi e scuola positiva » 363
 Sul tentativo di subornazione » 368
 La notte nel Codice penale » 371

II. — **I poteri del Presidente d'Assise per le questioni ai giurati.**
 L'articolo 46 C. P. in Corte d'assise » 376

L'articolo 49 C. P. davanti ai giurati Pag. 387
 Ancora delle dirimenti e scusanti nelle questioni ai giurati » 395

III. — **Il dolo criminoso.**
 La cosiddetta volontarietà nelle contravvenzioni » 402
 La psicologia del reato e la giurisprudenza » 412
 La teorica positiva del dolo e la Cassazione » 423
 Volontarietà e ricettazione » 428
 Provocazione e premeditazione » 436
 Legittima difesa reciproca » 446

APPENDICE

Una diagnosi a distanza.
 Mattoidi politici Pag. 453

Un'interpretazione a distanza.
 Il domicilio coatto per i ribelli » 459

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

